The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Veneto

CCI	2014IT06RDRP014
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Veneto
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione - Regione del Veneto
Versione	18.1
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	11/12/2025 - 09:48:52 CET

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 12
1.1. Modifica 12
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013 12
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP 12
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo): 12
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 12
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014 12
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA 30
2.1. Zona geografica interessata dal programma 30
2.2. Classificazione della regione 30
3. VALUTAZIONE EX-ANTE 34
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR. 34
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione. 36
3.2.1. Altri aspetti - assistenza tecnica 37
3.2.2. Altri aspetti - organigramma 37
3.2.3. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - Fabbisogni 38
3.2.4. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - Indicatori di contesto 40
3.2.5. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - SWOT 40
3.2.6. Coerenza esterna (OT4) 41
3.2.7. Costruzione della logica di intervento 42
3.2.8. Costruzione della logica di intervento - Linee di intervento e contributo del Partenariato 42
3.2.9. Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (1B) 43
3.2.10. Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (1C) 43
3.2.11. Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (6B) 44
3.2.12. Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (P4) 44
3.2.13. Valutazione della strategia 45
3.2.14. Valutazione della strategia (5B) 45
3.2.15. Valutazione della strategia (5E) 46
3.2.16. Valutazione della strategia (6A) 46
3.2.17. Valutazione della strategia (P4) 47
3.2.18. Valutazione della strategia - competitività 47
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante 48
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI 49

4.1. Analisi SWOT 49
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate 49
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione 133
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione 137
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione 141
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione 144
4.1.6. Indicatori comuni di contesto 147
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma 158
4.2. Valutazione delle esigenze 167
4.2.1. 01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del sistema regionale della conoscenza e innovazione e imprese 179
4.2.2. 02 Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza 179
4.2.3. 03 Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale 180
4.2.4. 04 Miglioramento e razionalizzazione della governance di sistema agricolo-rurale e sistemi locali 180
4.2.5. 05 Accrescere il livello di competenza degli operatori 181
4.2.6. 06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari 182
4.2.7. 07 Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari 183
4.2.8. 08 Sviluppo di condizioni atte a promuovere e favorire l'accesso al credito 183
4.2.9. 09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese 184
4.2.10. 10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione 184
4.2.11. 11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività 185
4.2.12. 12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l'accesso delle imprese alle polizze multi rischio 186
4.2.13. 13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole 186
4.2.14. 14 Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici 186
4.2.15. 15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale 187
4.2.16. 16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari 187
4.2.17. 17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura 188
4.2.18. 18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo 188
4.2.19. 19 Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni di contaminazione 189
4.2.20. 20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali 190

4.2.21. 21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili....190
4.2.22. 22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera 191
4.2.23. 23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura 191
4.2.24. 24 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale....192
4.2.25. 25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata....192
4.2.26. 26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale 193
4.2.27. 27 Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze....193
4.2.28. 28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale 194
4.2.29. 29 Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di sistema....194
4.2.30. 30 Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete....195
4.2.31. 31 Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT....195
4.2.32. 32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura....196
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA 198
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013....198
5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1 211
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali....211
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 214
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 218
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura....221
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 228
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali....234

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013 239
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11) 244
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013 247
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE 249
6.1. Ulteriori informazioni 249
6.2. Condizionalità ex-ante 250
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali 269
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità 271
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI 273
7.1. Indicatori 273
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 276
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 276
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 277
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 277
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 278
7.2. Indicatori alternativi 280
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 281
7.2.2. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 281
7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 281
7.3. Riserva 282
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE 283
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli

strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 283
8.2. Descrizione per misura....300
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....300
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....313
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 326
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....339
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 399
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 411
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 433
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 451
8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 495
8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....700
8.2.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 722
8.2.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....735
8.2.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)....737
8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)....740
8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....775
8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....810
8.2.17. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c) 816
9. PIANO DI VALUTAZIONE....822
9.1. Obiettivi e scopo 822
9.2. Governance e coordinamento....822
9.3. Temi e attività di valutazione....825
9.4. Dati e informazioni 829
9.5. Calendario 831
9.6. Comunicazione 832
9.7. Risorse....833
10. PIANO DI FINANZIAMENTO 835
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR) 835
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 837
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)....838

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 838
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 840
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 842
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 843
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 845
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 846
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 847
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 848
10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 849
10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 850
10.3.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 851
10.3.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 852
10.3.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 853
10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35) 854
10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 856
10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 857
10.3.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) 858
10.3.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c) 859
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma 860
11. PIANO DI INDICATORI 861
11.1. Piano di indicatori 861
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 861
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 864
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 868
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 871
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 876
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 883

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente) 888
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi....893
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici 902
11.4.1. Terreni agricoli....902
11.4.2. Aree forestali....905
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma 906
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO 907
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....908
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....908
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 908
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....908
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 909
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 909
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 909
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 909
12.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 909
12.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....909
12.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 910
12.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....910
12.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)....910
12.14. M16 - Cooperazione (art. 35)....910
12.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....910
12.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)....911
12.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....911
12.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c) 911
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 912
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....914
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....914
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 915
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....916

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 917
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 917
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 918
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 919
13.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 921
13.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....921
13.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 921
13.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....922
13.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)....922
13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)....923
13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....924
13.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....925
13.17. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c) 925
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ....927
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con: 927
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune 927
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi 929
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE 930
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 935
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013....935
15.1.1. Autorità 935
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami 935
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza....942
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 944
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura

di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE....945
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 946
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 948
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER 952
16.1. 1. Consultazione diretta online:Fase 1: analisi di contesto e fabbisogni Fase 2: strategia e linee d'intervento Fase 3: misure del PSR 2014-2020 952
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....952
16.1.2. Sintesi dei risultati....952
16.2. 2. Incontri informativi: Fase 1: analisi di contesto e fabbisogni Fase 2:strategia e linee d'intervento Fase 3:misure del PSR 2014-2020 952
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....952
16.2.2. Sintesi dei risultati....953
16.3. 3. Prodotti informativi: Fase 1: analisi di contesto e fabbisogni Fase 2: strategia e linee d'intervento Fase 3: misure del PSR 2014-2020 954
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....954
16.3.2. Sintesi dei risultati....954
16.4. 4. Segreteria tecnica di supporto: Fase 1: analisi di contesto e fabbisogni Fase 2: strategia e linee d'intervento Fase 3: misure del PSR 2014-2020....955
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....955
16.4.2. Sintesi dei risultati....955
16.5. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni 955
17. RETE RURALE NAZIONALE 959
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)...959
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete....959
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma....959
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN 959
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE....960
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR....960

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno....961
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE....963
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura....963
19.2. Tabella di riporto indicativa....966
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI....967
Documenti....968

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Veneto

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

16-09-2025

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Parere positivo.

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. 1. MODIFICA FINANZIARIA PER IL COMPLETO UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FEASR PROGRAMMATE NEL PSR 2014-22

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della completa attuazione del Piano pluriennale dei bandi del PSR 2014-22 del Veneto (DGR n.

1067/2021), sulla base dei dati di monitoraggio delle risorse impegnate e dei pagamenti per le diverse Misure e Focus area, sono individuate risorse residue che rimarrebbero inutilizzate, in considerazione dei ridotti tempi tecnici disponibili per assumere nuovi impegni che siano liquidabili entro il 31/12/2025, nonché della contemporanea attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, che nella Regione del Veneto vede operativi buona parte degli interventi ivi programmati.

Con l'avvicinarsi del termine del 31 dicembre 2025 per l'esecuzione dei pagamenti e la chiusura del periodo di programmazione 2014-2022, e del termine del 30 settembre 2025 per la presentazione di modifiche al PSR (art. 4 del Reg 808/2014), si rende necessario l'affinamento delle risorse programmate, nel rispetto dei limiti dei vincoli di *ring fencing* di cui al Reg UE 1305/2013, al fine di assicurare il completo utilizzo delle risorse in dotazione al Programma. Nell'operare tale affinamento, è opportuno tener conto dei dati relativi alle domande finanziate per le diverse misure e all'andamento dei pagamenti, dei limitati margini dati dall'overbooking tecnico attuato per alcune misure e delle possibilità di riporto sugli interventi regionalizzati del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027.

Ciò considerato, relativamente alle risorse ordinarie del FEASR, si propone di integrare le risorse per misure con dotazione deficitaria rispetto alle previsioni di pagamento, recuperando tali risorse da eccedenze, diffuse e anche di piccola entità, relative a misure o sottomisure con pagamenti conclusi o con dotazione eccedente le previsioni di pagamento.

Pertanto, per assicurare la conclusione dei pagamenti, si propone l'integrazione delle dotazioni finanziarie per le seguenti misure, al netto di trasferimenti interni alla stessa misura:

- Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (sottomisura 4.1 programmata per la focus area 2A);
- Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (sottomisura 13.1 programmata per la Priorità P4);
- Misura 20 – Assistenza tecnica

Le risorse necessarie a tali integrazioni sono recuperate dalle seguenti misure (sempre al netto di trasferimenti interni, dettagliati in seguito):

- Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
- Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- Misura 5 - Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
- Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;
- Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste;
- Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali;
- Misura 11 - Agricoltura biologica;
- Misura 16 - Cooperazione;
- Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER.

Relativamente alle risorse dell'EURI (*European Union Recovery Instrument*) si opera uno spostamento di risorse a favore della Misura 6 programmata in focus area 2A, recuperando risorse da:

- Misura 4 programmata in focus area 5A;

- Misura 6 programmata in focus area 2B;
- Misura 11 programmata in Priorità P4.

L'insieme delle risorse finanziarie spostate tra le diverse Misure, in termini di spesa pubblica totale, ammonta a 15.305.572,32 euro, pari allo 0,98 % della spesa pubblica totale in dotazione al programma (incluse risorse dell'EURI).

Il dettaglio delle modifiche per misura e focus area, distinguendo le risorse del FEASR dalle risorse dell'EURI, è riportato nelle seguenti tabelle.

Modifica finanziaria delle risorse ordinarie

Spesa FEASR (euro, arrotondamenti al centesimo)

Misura	**Focus Area**												**Totale Misura**
	2A	**2B**	**3A**	**3B**	**P4**	**5A**	**5C**	**5D**	**5E**	**6A**	**6B**	**6C**	
M1	-170.655,97	-31.843,04	-24.879,89		-212.116,85					0,01			-439.495,74
M2	-96.893,21	-7.266,80	-4.886,52		-196.462,69								-305.509,22
M3			0,02										0,02
M4	2.712.447,17	-431.200,00	-1.989.156,45		-6.791,68	-5.811,72		-14.925,54					264.561,78
M5				-14.464,85									-14.464,85
M6	-1.354.820,51	-1.005.465,61											-2.360.286,12
M7												-7.842,34	-7.842,34
M8	-0,07				-412.023,33		-76.379,47		-317.176,19				-805.579,06
M10					-1.387.987,13								-1.387.987,13
M11					-121.015								-121.015

					,58								,58
M13					3.481.917,70								3.481.917,70
M14													0,00
M15													0,00
M16	-69.457,59		-74.454,35		-26.211,01	-9.546,77	-11.594,81	-17.090,53	-13.840,39	7.367,99			-214.827,46
M19											-300.472,84		-300.472,84
M21													0,00
M22													0,00
M20 (AT)													2.211.000,84
Totali per colonna	1.020.619,82	-1.475.775,45	-2.093.377,19	-14.464,85	1.119.309,43	-15.358,49	-87.974,28	-32.016,07	-331.016,58	7.368,00	-300.472,84	-7.842,34	0,00

Modifica finanziaria delle risorse ordinarie

Spesa Pubblica totale (euro, *top up* esclusi, arrotondamenti al centesimo)

Misura	**Focus Area**												**Totale Misura**
	2A	**2B**	**3A**	**3B**	**P4**	**5A**	**5C**	**5D**	**5E**	**6A**	**6B**	**6C**	
M1	-395.769,88	-73.847,50	-57.699,19		-491.922,20					0,01			-1.019.238,76
M2	-224.705,96	-16.852,50	-11.332,37		-455.618,48								-708.509,31
M3			0,05										0,05
M4	6.290.461,89	-1.000.000,00	-4.613.071,54		-15.750,65	-13.478,01		-34.613,96					613.547,73
M5				-33.545,57									-33.545,57
M6	-	-											-

	3.141.977,07	2.331.784,81											5.473.761,88
M7												-18.187,24	-18.187,24
M8	-0,16				-955.527,20		-177.132,35		-735.566,30				-1.868.226,01
M10					-3.218.894,09								-3.218.894,09
M11					-280.648,37								-280.648,37
M13					8.074.948,28								8.074.948,28
M14													0,00
M15													0,00
M16	-161.079,75		-172.667,79		-60.786,20	-22.140,00	-26.889,63	-39.634,81	-32.097,39	17.087,17			-498.208,40
M19											-696.829,40		-696.829,40
M21													0,00
M22													0,00
M20 (AT)													5.127.552,97
Totali per colonna	2.366.929,07	-3.422.484,81	-4.854.770,84	-33.545,57	2.595.801,09	-35.618,01	-204.021,98	-74.248,77	-767.663,69	17.087,18	-696.829,40	-18.187,24	0,00

Modifica finanziaria delle risorse dell’EURI

(euro, arrotondamenti al centesimo)

	Focus area				**Totale Mis**
	2A	**2B**	**P4**	**5A**	
				-1.275.220,10	-1.275.220,

	1.791.636,29	-302.113,00			1.489.523,2
			-214.303,19		-214.303,19
lonna	1.791.636,29	-302.113,00	-214.303,19	-1.275.220,10	0,00

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Effetti a livello di focus area e di misura

La modifica produce le variazioni del Piano di Finanziamento appena descritte (variazioni nelle allocazioni finanziarie per misura e per focus area). A queste variazioni conseguono modifiche al Piano di Indicatori e al Performance Framework che vengono approfondite nei pertinenti punti di notifica.

Modifiche per misura (quota FEASR e EURI)

Misura	**Risorse (euro)**						
	FEASR PSR ver. 17	**FEASR PSR ver. 18**	**var. % FEASR**	**EURI PSR ver. 17**	**EURI PSR ver. 18**	**Var. % EURI**	**Var. % TOTALE**
1	12.375.835,20	11.936.339,46	-3,6%				-3,6%
2	7.291.053,85	6.985.544,63	-4,2%				-4,2%
3	8.367.036,84	8.367.036,86	0,0%				0,0%
4	223.233.631,48	223.498.193,26	0,1%	35.866.957,60	34.591.737,50	-3,6%	-0,4%
5	1.007.948,82	993.483,97	-1,4%				-1,4%
6	60.369.912,30	58.009.626,18	-3,9%	12.600.000,00	14.089.523,29	11,8%	-1,2%
7	22.342.482,30	22.334.639,96	0,0%				0,0%
8	21.701.443,17	20.895.864,11	-3,7%				-3,7%
10	126.062.519,52	124.674.532,39	-1,1%				-1,1%
11	18.662.950,73	18.541.935,15	-0,6%	2.400.000,00	2.185.696,81	-8,9%	-1,6%
13	76.929.323,02	80.411.240,72	4,5%				4,5%
14 (ex215)	560.364,90	560.364,90	0,0%				0,0%
15 (ex225)	15.513,50	15.513,50	0,0%				0,0%

16	10.429.056,24	10.214.228,78	-2,1%				-2,1%
21	9.919.066,80	9.919.066,80	0,00%				0,0%
22	6.056.204,00	6.056.204,00	0,0%				0,0%
19	37.144.101,33	36.843.628,49	-0,8%				-0,8%
20	8.805.332,29	11.016.333,13	25,1,%				25,1%
Totale	**651.273.776,29**	**651.273.776,29**	**0,0%**	**50.866.957,60**	**50.866.957,60**	0%	0,0%

Modifiche per focus area

Focus area	**Risorse (euro)**					
	FEASR PSR ver. 17	**FEASR PSR ver. 18**	**var. % FEASR**	**EURI PSR ver. 17**	**EURI PSR ver. 18**	**var. % EURI**
1a	30.095.945,29	29.136.112,87	-3,2%			
1b	10.429.056,24	10.214.228,78	-2,1%			
1c	11.709.966,46	11.346.292,71	-3,1%			
2a	148.235.447,19	149.256.067,01	**0,7%**	11.794.168,81	13.585.805,10	**15,2%**
2b	103.176.410,93	101.700.635,48	**-1,4%**	17.805.831,19	17.503.718,19	**-1,7%**
3a	64.459.202,47	62.365.825,28	**-3,2%**			
3b	1.007.948,82	993.483,97	**-1,4%**			
4a/4B/4c	240.868.830,30	241.988.139,73	**0,5%**	2.400.000,00	2.185.696,81	**-8,9%**
5a	7.786.042,51	7.770.684,02	**-0,2%**	18.866.957,60	17.591.737,50	**-6,8%**
5c	2.413.734,87	2.325.760,59	**-3,6%**			
5d	1.999.349,80	1.967.333,73	**-1,6%**			
5e	9.150.914,20	8.819.897,62	**-3,6%**			
6a	3.883.979,28	3.891.347,28	**0,2%**			
6b	38.257.447,92	37.956.975,08	**-0,8%**			
6c	21.229.135,71	21.221.293,37	**0,0%**			
Assistenza Tecnica	8.805.332,29	11.016.333,13	**25,1%**			
Totale	**651.273.776,29**	**651.273.776,29**	**0,0%**	**50.866.957,60**	**50.866.957,60**	**0,0%**

Rispetto del principio di non regressione e dei *ring fencing* rispetto a misure con finalità ambientali e LEADER (art 58 bis, comma 3, e art. 59, comma 5 e 6, del Reg UE 1305/2013)

Il bilancio degli spostamenti di risorse (ordinarie FEASR) programmate per misure con finalità ambientali di cui all'art. 59, comma 6 del REG UE 1305/2013, risulta di entità talmente ridotta da non produrre variazioni apprezzabili in termini percentuali.

La percentuale di risorse programmate per misure ambientali rimane quindi invariata e superiore a quella della versione 11 del PSR con la quale si introducevano le risorse aggiuntive per il biennio 2021-2022; pertanto rimangono rispettati la soglia stabilita nello stesso art. 59, comma 6 e il principio di non regressione di cui all'art. 58 bis, comma 3 dello stesso Regolamento (art. 1, comma 2, del REG UE 2021/2220).

Misure ambientali art. 59 comma 6 programmate nel PSR Veneto	% risorse FEASR assegnata PSR ver. 11	**% risorse FEASR assegnata** **PSR ver. 17**	**% risorse FEASR assegnata** **PSR ver. 18**
M4, M8, M10, M11, M13, M15	37,77%	38,99%	**39,16%**
Nota: la presente percentuale riferita al PSR 2014-22 del Veneto, contribuisce al rispetto del principio di non regressione anche a livello nazionale, in considerazione delle risorse programmate nel PSR Nazionale.			

La modifica comporta una minima riduzione delle risorse (ordinarie FEASR) programmate per il LEADER, che non pregiudica il rispetto della soglia stabilita all'art. 59, comma 5, del REG UE 1305/2013 e il principio di non regressione di cui all'art. 58 bis, comma 3 dello stesso Regolamento.

LEADER art. 59, comma 5.	**% risorse FEASR assegnata** **PSR ver. 17**	**% risorse FEASR assegnata** **PSR ver. 18**	**Soglia art. 59, c.5 del Reg UE 1305/2013**
M19	**5,70** %	**5,66** %	5,00 % (5,56% incluso il contributo al rispetto del ring fencing a livello nazionale)

Nota: la presente percentuale riferita al PSR Veneto PSR Veneto 2014-22, contribuisce al rispetto della quota minima di risorse LEADER e anche a livello nazionale, in considerazione delle risorse programmate nel PSR Nazionale.

Quota massima di risorse FEASR dedicata all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri.

Regolamento UE n. 1305/2013, art. 51, comma 2.

Misure art. 58bis, paragrafo 5	**% delle risorse FEASR assegnate al PSR v. 17**	**Soglia massima art. 51, comma 2**

Misura 20 - Assistenza tecnica	1,69 %	4 %

Rispetto dei *ring fencing* delle risorse EURI di cui all'art 58 bis del Regolamento 1305/2013

La modifica delle risorse dell'EURI è minima. Pertanto rimane inalterato il rispetto dei relativi *ring fencing*:

- Regolamento UE n. 1305/2013, art 58bis, paragrafo 5. Quota minima di risorse EURI dedicata a misure socioeconomiche.

Misure art. 58bis, paragrafo 5	**% delle risorse EURI complessive assegnate al PSR ver. 17**	**% delle risorse EURI complessive assegnate al PSR ver. 18**	**Soglia minima art. 58 bis, comma 5**
Sottomisura 4.1, Focus area 2B inquadrata rispetto all'art. 58 bis, paragrafo 5, lettere 'b' (efficienza delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione);	**58,19** % (29.600.000)	**61,12** % (31.089.523,29)	55 %
Sottomisura 6.4, Focus area 2B, inquadrata rispetto all'art. 58 bis, paragrafo 5, lettere 'a' (mercati locali)			
Sottomisura 6.4, focus area 2A, inquadrata rispetto all'art. 58bis, paragrafo 5, lettera 'a' (mercati locali);			

- Regolamento UE n. 1305/2013, art 58bis, comma 4. Quota minima di risorse EURI dedicata a misure ambientali.

Misure art. 58bis, paragrafo 4	**% delle risorse EURI complessive assegnate al PSR ver. 17**	**% delle risorse EURI complessive assegnate al PSR ver. 18**	**Soglia minima art. 58 bis, comma 4**
Sottomisura 4.1, focus area 5A, art. 58 bis, paragrafo 4 , lettera 'd'.	**41,81** % (21.266.957,60)	**38,88** % (19.777.434,31)	37 %
Sottomisura 11.1, focus area 4A/4B/4C, art. 58 bis, paragrafo 4 , lettera 'a'.			

- Regolamento UE n. 1305/2013, art 58bis, comma 6. Quota massima di risorse EURI dedicata

all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri.

Misure art. 58bis, paragrafo 6	% delle risorse EURI complessive assegnate al PSR ver. 17	% delle risorse EURI complessive assegnate al PSR ver. 18	Soglia massima art. 58 bis, comma 6
Misura 20 - Assistenza tecnica	0 %	0 %	4 %

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica produce un impatto sugli indicatori articolato come di seguito esposto.

Piano degli indicatori – cap. 11

Come approccio generale, sono modificati in coerenza con le modifiche del piano finanziario tutti gli indicatori di output finanziari. Per gli output fisici, nonché i target eventualmente ad essi collegati, si possono verificare le seguenti casistiche:

- Variazione proporzionale a quella dell’indicatore finanziario corrispondente;
- Mantenimento del valore di output in quanto la variazione di risorse finanziaria è inferiore all’aiuto unitario medio;
- Mantenimento del valore di output in quanto già conseguito;
- Variazione non proporzionale alla variazione della corrispondente dotazione finanziaria per correggere errori di stima dell’aiuto unitario.

I target delle Focus area 4A, 4B e 4C non subiscono variazioni perché riferiti al picco massimo raggiungibile nel periodo di programmazione.

La descrizione puntuale degli impatti è trattata al punto “MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI”.

Performance framework – cap. 7

Nel quadro di riferimento dei risultati (*performance framework*) la modifica produce variazioni degli indicatori finanziari, corrispondenti agli spostamenti di risorse tra Misure e Focus area. Gli indicatori fisici variano in coerenza con gli indicatori di output che li compongono.

Non sono modificati gli indicatori di picco massimo superficie già conseguito.

La descrizione puntuale degli impatti è trattata al punto “MODIFICA AL PERFORMANCE FRAMEWORK”.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

All’articolo 4, comma 1, del Regolamento UE 808/2014, la lett. e) è stata soppressa dall’articolo 1 del Regolamento UE 2021/73.

1.1.5.2. 2. MODIFICHE ALLA DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA - CAPITOLO 5 DEL PSR

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In coerenza con la modifica delle risorse per misura e focus area all’interno del piano di finanziamento di cui al Capitolo 10 del PSR, si rende necessario aggiornare i valori percentuali delle risorse programmate per ogni focus area, riportati nel testo del paragrafo 5.2 del PSR.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Si rendono coerenti i valori percentuali presenti nel testo del paragrafo 5.2 rispetto agli altri capitoli del PSR oggetto di modifica, in particolare rispetto al Capitolo 10.

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si veda la MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

All’articolo 4, comma 1, del Regolamento UE 808/2014, la lett. e) è stata soppressa dall’articolo 1 del

Regolamento UE 2021/73.

1.1.5.3. 3. MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI – CAPITOLO 11 DEL PSR

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica è consequenziale alla "MODIFICA FINANZIARIA PER IL COMPLETO UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FEASR PROGRAMMATE NEL PSR 2014-22", assumendone le medesime motivazioni.

Sono pertanto modificati gli indicatori di output in coerenza con le modifiche al piano di finanziamento, tenendo conto, per quanto riguarda gli output fisici, dell'opportunità di correggere eventuali errori di stima dell'aiuto unitario medio, sia nei casi in cui gli output programmati risultino già conseguiti, sia nei casi in cui è evidente un errore di sovrastima del valore obiettivo.

La correzione di errori di stima è resa necessaria dagli eventi che hanno perturbato il quadro geopolitico e socioeconomico durante il periodo di programmazione in particolare: pandemia COVID-2019, invasione russa dell'ucraina (dal 2022), crisi degli approvvigionamenti (a cui aveva già contribuito il temporaneo blocco del canale di Suez nel 2021), crisi mediorientali, e conseguenti inflazione e incertezze dei mercati. Tali fattori hanno di fatto invalidato le stime di alcuni indicatori eseguite all'inizio del periodo di programmazione e le eventuali correzioni antecedenti il 2019, ancor più tenendo conto che il periodo di programmazione è stato allungato di due anni ai sensi del REG (UE) 2022/2220.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

La modifica produce variazioni di indicatori di output nel Capitolo 11 del PSR coerentemente con i precedenti punti di modifica relativi al Capitolo 5-Descrizione della strategia e al Capitolo 10-Piano di finanziamento.

Gli effetti sui valori degli indicatori di output e target sono esaustivamente descritti nella scheda di notifica allegata.

La modifica degli indicatori di output comporta anche la modifica di alcuni valori previsti al 2025 del Performance Framework (Cap. 7 del PSR – Descrizione del quadro di riferimento dei risultati). Tali conseguenze sono descritte nel seguente punto "MODIFICA AL PERFORMANCE FRAMEWORK".

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica riprogramma i valori degli indicatori di output in coerenza con le modifiche proposte per il piano di finanziamento di cui al Capitolo 10.

Come approccio generale, sono modificati in coerenza con le modifiche del piano finanziario tutti gli indicatori di output finanziari. Per gli output fisici, nonché i target eventualmente ad essi collegati, si possono verificare le seguenti casistiche:

- Variazione proporzionale a quella dell'indicatore finanziario corrispondente;
- Mantenimento del valore di output in quanto la variazione di risorse finanziaria è inferiore all'aiuto unitario medio, quindi insufficiente a produrre una variazione dell'indicatore;
- Mantenimento del valore di output in quanto già conseguito;
- Variazione non proporzionale alla variazione della corrispondente dotazione finanziaria per correggere errori di stima dell'aiuto unitario.

Si riportano di seguito la descrizione degli impatti sugli output fisici e/o sui target per ciascuna focus area:

Focus Area 1A

Il prelievo di risorse eccedenti per le diverse misure coinvolte (M1, M2 e M16) comporta la modifica delle risorse riconducibili alla focus area 1A, a cui consegue la variazione del corrispondente target.

Focus Area 1B

L'affinamento delle risorse programmate per Misura 16 è di entità insufficiente a produrre variazioni degli output e del target.

Focus Area 1C

L'output e il target (coincidenti) sono modificati in coerenza con gli output di Misura M1 programmate nelle altre focus area, di cui rappresentano la somma.

Focus Area 2A

Si propone di modificare l'indicatore di output di misura 4, e il collegato target di focus area, in riduzione, per correggere un errore di sovrastima relativo all'output della sottomisura 4.1 programmata in focus area 2A. In particolare risulta sottostimato l'aiuto unitario medio per azienda che si ritiene di aumentare da 79.000 a 86.000 euro in ragione dell'andamento dei prezzi e della ricorrenza di aziende che hanno presentato più domande nel periodo di programmazione (che peraltro è stato esteso al 2022).

L'output fisico di Misura 1 (n. di partecipanti alla formazione) viene mantenuto inalterato in quanto già raggiunto.

L'output fisico di Misura 2 (n. beneficiari consigliati) viene mantenuto inalterato in quanto già raggiunto

I rimanenti indicatori sono modificati proporzionalmente alla variazione degli indicatori di spesa collegati.

Focus Area 2B

L’output fisico di Misura 1 (n. di partecipanti alla formazione) viene mantenuto inalterato in quanto già raggiunto.

I rimanenti indicatori sono modificati proporzionalmente alla variazione degli indicatori di spesa collegati.

Focus Area 3A

L’output fisico della sottomisura 16.4 (n. aziende agricole che partecipano alla cooperazione) rimane invariato perché non è modificata la dotazione finanziaria di tale sottomisura.

L’output fisico di Misura 2 (n. beneficiari consigliati) viene mantenuto inalterato in quanto già raggiunto

I rimanenti indicatori sono modificati proporzionalmente alla variazione dell’indicatore di spesa.

Focus Area 3B

L’output fisico della sottomisura 5.1 rimane invariato perché la variazione di risorse finanziarie è inferiore all’aiuto unitario medio stimato.

Focus Area 4A-4B-4C (P4)

Gli output fisici espressi in ettari relativi alle Misure M10, M11 e M13. Sono mantenuti inalterati in quanto valori di picco programmati già raggiunti. Fa eccezione l’indicatore della quota EURI di Misura M11, che varia in modo proporzionale alla dotazione finanziaria.

L’output fisico di Misura 2 (n. beneficiari consigliati) viene mantenuto inalterato in quanto già raggiunto.

L’output fisico della sottomisura 4.4 è mantenuto inalterato perché la variazione delle corrispondenti risorse finanziarie è inferiore all’aiuto unitario medio stimato.

I rimanenti indicatori sono modificati proporzionalmente alla variazione dell’indicatore di spesa.

Focus Area 5A

I valori degli output fisici Misura M4 (superficie e n. operazioni), nonché il target espresso in ettari, vengono mantenuti inalterati, in quanto già raggiunti.

Focus Area 5C

L’output fisico della sottomisura 8.6 (n. interventi per investimenti in tecnologie silvicole) è mantenuto inalterato perché la variazione delle corrispondenti risorse finanziarie è inferiore all’aiuto unitario medio stimato.

Gli indicatori di output fisico e il target di focus area sono modificati in modo proporzionale alla variazione della dotazione finanziaria delle misure collegate.

Focus Area 5D

L’output fisico della sottomisura 4.1 espresso in numero di UBA, e il corrispondente target di focus area, sono mantenuti inalterati perché la variazione delle corrispondenti risorse finanziarie è inferiore all’aiuto

unitario medio stimato per azienda. Inoltre il target risulta già raggiunto.

Il target di focus area espresso in ettari rimane invariato in quanto valore di picco programmato già raggiunto.

Focus Area 5E

L'output fisico della sottomisura 8.5 (n. di interventi di investimento diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale) viene mantenuto inalterato, a fronte di una riduzione delle risorse finanziarie, in quanto già raggiunto.

Il target di focus area espresso in ettari rimane invariato in quanto valore di picco programmato già raggiunto.

Focus Area 6C

La piccola correzione della dotazione finanziaria per la sottomisure 7.3 non influisce sul relativo output di un'unica operazione corrispondente all'attuazione della strategia nazionale per la banda ultra larga, né sul target di popolazione.

La modifica degli indicatori di output produce l'aggiornamento dei valori finanziari delle tabelle del paragrafo 11.4 del PSR.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

All'articolo 4, comma 1, del Regolamento UE 808/2014, la lett. e) è stata soppressa dall'articolo 1 del Regolamento UE 2021/73.

1.1.5.4. 4. MODIFICA AL PERFORMANCE FRAMEWORK – CAPITOLO 7 DEL PSR

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica risponde alla necessità di rendere il *performance framework* coerente con gli altri capitoli del PSR interessati da precedenti punti di modifica ("MODIFICA FINANZIARIA PER IL COMPLETO UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FEASR PROGRAMMATE NEL PSR 2014-22" e "MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI – CAPITOLO 11 DEL PSR"), essendo il *performance framework* costituito sulla base di indicatori di output riferiti a sottomisure e focus area.

La modifica riguarda esclusivamente gli indicatori finali del *performance framework* (riferiti al 2025), essendo già avvenuta la verifica di efficacia dell'attuazione rispetto al 2018 e l'assegnazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione. Per la stessa ragione si mantiene inalterata la tabella 7.3 del PSR relativa

alla riserva di efficacia.

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

La modifica produce variazioni in alcuni valori dei target del "quadro di riferimento per l'efficacia di attuazione" (performance framework).

Il capitolo 7 del PSR viene così allineato con le modifiche proposte per il Capitolo 10 del SPR - Piano di finanziamento e per il Capitolo 11 del PSR – Piano di indicatori.

Gli effetti sui valori degli indicatori sono esaustivamente descritti nella scheda di notifica allegata.

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Sono modificati alcuni target del *performance framework*, in coerenza con le modifiche proposte per il piano di finanziamento di cui al Capitolo 10, e per il piano di indicatori di cui al Capitolo 11.

Si chiarisce il dettaglio delle variazioni degli indicatori per ciascuna Priorità:

Priorità 2

- Indicatore finanziario: l'indicatore registra un incremento dovuto all'integrazione della dotazione della sottomisura 4.1 in focus area 2A, solo in parte attenuato dai diversi affinamenti in riduzione nelle altre sottomisure.
- Indicatore fisico (n. aziende; si compone dell'output della sottomisura 4.1 – FA2A e della sottomisura 6.1 – FA2B): si propone di modificare l'indicatore in riduzione, per correggere un errore di sovrastima relativo all'output della sottomisura 4.1 programmata in focus area 2A. In particolare risulta sottostimato l'aiuto unitario medio per azienda che si ritiene di aumentare da 79.000 a 86.000 euro in ragione dell'andamento dei prezzi e della ricorrenza di aziende che hanno presentato più domande nel periodo di programmazione (che peraltro è stato esteso al 2022). La voce "adeguamento EURI" non subisce variazioni perché riferita alla sottomisura 4.1-FA2B per la quale non è modificata a la dotazione dell'EURI, né l'aiuto unitario.

Priorità 3

- Indicatore finanziario: l'indicatore diminuisce in conseguenza ai limitati prelievi di risorse eccedenti che interessano diverse sottomisure.
- Indicatore fisico FA3A: l'indicatore non subisce variazioni perché non sono modificate le dotazioni finanziarie delle sottomisure corrispondenti (sottomisure 3.1 e 16.4).
- Indicatore fisico FA3B: l'indicatore non subisce variazioni perché la variazione di risorse finanziarie corrispondenti è minore dell'aiuto unitario medio stimato. Inoltre l'indicatore rimane classificato come non applicabile poiché la sottomisura 5.1 in Focus area 3B era stata attivata con modifica

emergenziale del PSR (si veda la modifica che approva la versione 10 del PSR in risposta alla pandemia COVID).
- Indicatore alternativo: l'indicatore diminuisce proporzionalmente alla riduzione di risorse finanziarie della sottomisura 4.2.

Priorità 4

- Indicatore finanziario: l'indicatore registra un modesto aumento dovuto all'integrazione della dotazione finanziaria per Misura 13. Tale aumento è solo in parte compensato dagli affinamenti delle dotazioni finanziarie delle altre misure. La voce "adeguamento EURI" segue lo spostamento di risorse eccedenti che interessa la Misura 11 – EURI.
- Indicatore fisico: non si apportano variazioni nell'indicatore fisico della Priorità P4 al netto del contributo dell'EURI, in quanto valore di picco massimo che è già stato raggiunto.

Priorità 5

- Indicatore finanziario: l'indicatore subisce una modesta riduzione conseguente al prelievo di risorse eccedenti dalle dotazioni finanziarie delle sottomisure per essa programmate. Anche la voce "adeguamento EURI" segue lo spostamento di risorse eccedenti che interessa la sottomisura 4.1 – EURI programmata in FA5A.
- Indicatore fisico (ettari; FA 5A+5E+5D): il valore dell'indicatore è modificato solamente di 1 ettaro come conseguenza alla modifica dell'output della sottomisura 8.2, mentre rimangono invariati gli altri output che compongono l'indicatore.
- Indicatore fisico (n. operazioni, FA5C): l'indicatore subisce una diminuzione di 2 unità, proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria della sottomisura 8.6 in FA5C, mentre non è modificata la dotazione finanziaria della sottomisura 6.4.
- Indicatore alternativo (n. operazioni, FA5E): il valore dell'indicatore (relativo alla sottomisura 8.5) non viene modificato in quanto già raggiunto/conseguito.

Priorità 6

- Indicatore finanziario: l'indicatore finanziario subisce una modesta riduzione conseguente al prelievo di risorse eccedenti programmate per diverse sottomisure
- Indicatori fisico (popolazione coperta da GAL): l'indicatore è conseguito con al momento dell'approvazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
- Indicatore fisico (n. operazioni, FA 6B e 6C) e indicatore alternative (n. operazioni avviate): gli indicatori non subiscono variazioni in quanto le sottomisure 7.5 e 7.6 mantengono inalterata la dotazione finanziaria. La correzione della dotazione finanziaria per la sottomisure 7.3 non influisce sul relativo output di un'unica operazione corrispondente all'attuazione della strategia nazionale per la banda ultra larga.

La modifica non produce impatti sull'articolazione interna della riserva di performance, che è già stata oggetto di assegnazione definitiva ai sensi delle Decisioni di esecuzione C(2019)5864 e C(2019)9226.

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

All’articolo 4, comma 1, del Regolamento UE 808/2014, la lett. e) è stata soppressa dall’articolo 1 del Regolamento UE 2021/73.

1.1.5.5. 5. MODIFICA AGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DEGLI AIUTI STATO - CAPITOLO 13 DEL PSR

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche finanziarie di cui ai capitoli precedenti incidono su alcuni aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 e pertanto risulta necessario aggiornare le dotazioni finanziarie relative ai regimi di aiuto di stato.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

Il capitolo 13 del PSR viene modificato in coerenza con le modifiche finanziarie proposte.

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non ha impatto sugli indicatori di programma.

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

All’articolo 4, comma 1, del Regolamento UE 808/2014, la lett. e) è stata soppressa dall’articolo 1 del Regolamento UE 2021/73.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Veneto

Descrizione:

Il Programma di sviluppo rurale si applica all'intero territorio della Regione del Veneto.

Conformemente alle indicazioni previste dal Reg. (UE) n.1305/2013 ed in relazione alle diverse caratteristiche delle aree interessate a livello regionale, l'applicazione degli interventi viene prevista secondo modalità ed intensità differenziate anche in funzione della classificazione territoriale e delle ulteriori priorità connesse al territorio.

"Secondo quanto disposto dalla Legge 5 dicembre 2017, n. 182 "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.", dal 16 dicembre 2017 il Comune di Sappada è aggregato alla Regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto da tale data:

- i bandi pubblicati a partire dal 16 dicembre 2017, adottati dalla Regione Veneto o dal Gal Alto Bellunese, non considerano il Comune di Sappada all'interno della zona geografica interessata dal Programma.

- i Decreti di concessione di aiuti adottati prima del 16 dicembre 2017, con riferimento tanto ai tempi di esecuzione degli interventi sostenuti dalle Misure di investimento, quanto agli impegni pluriennali delle Misure a superficie, sono produttivi di effetti sino all'ordinaria scadenza prevista dal Programma.

-le domande di sostegno, presentate da richiedenti del Comune di Sappada su bandi pubblicati prima del 16 dicembre 2017, che risultino ancora in corso di istruttoria, completano l'istruttoria di ammissibilità e di eventuale finanziabilità secondo le condizioni di elegibilità previste alla data di pubblicazione del bando. Per gli eventuali relativi Decreti di concessione di aiuti vale quanto specificato al punto precedente."

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

La Regione del Veneto corrisponde al livello NUTS 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ed appartiene alla categoria di regione più sviluppata di cui all'art. 90(2)(c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è classificata regione più sviluppata ai sensi della Decisione 2014/99/UE.

Il territorio veneto, che si estende per una superficie di 18.399 kmq, suddivisa in 579 comuni, è per il 56% pianeggiante, per il 29% montano, per il 15% collinare. La zona montuosa è articolata da nord a sud in una

fascia alpina e prealpina (dai 700 a oltre 3.300 m. slm), con numerosi gruppi montuosi e altopiani che si estendono nella provincia di Belluno e nella parte settentrionale delle province di Verona e Vicenza (Tavola 2.2.3). La zona collinare, sviluppata soprattutto nel Veronese e nel Trevigiano, include i rilievi dell'area meridionale del Lago di Garda, i Colli Berici e i Colli Euganei. La pianura comprende a nord un'area a quota altimetrica più elevata (dai 20 ai 100 m. slm) e a sud una zona di bassa pianura, la cui altimetria decresce rapidamente verso la costa (Tavola 2.2.1, a sinistra). La costa allargata, che si affaccia sull'Adriatico, si estende per circa 150 kmq, con una vasta zona lagunare (550 kmq, 3% del territorio regionale) e con estese aree ad elevato rischio idraulico (Sistar, 2005).

Secondo la classificazione CORINE-Land-Cover 2006 (Tavola 2.2.1, a destra), si osserva una prevalenza di territori agricoli (57,2%), una parte rilevante di terreni boscati e/o ambienti seminaturali (29,1%), mentre sul 4% del territorio insistono corpi idrici e l' 1,5% è interessato da zone umide. I territori urbani, industriali ed infrastrutturali rappresentano, invece, l'8,2 % del territorio regionale.

La classificazione delle aree rurali del territorio regionale è stata condotta in conformità alla metodologia prevista dall'Accordo di Partenariato, con affinamenti specifici regionali. E' quindi confermato in sostanza l'approccio adottato nell'ambito del PSR 2007-2013, integrato sulla base dei nuovi dati censuari 2011 e aggiornato secondo la classificazione prevista dall'Accordo di Partenariato (Tavola 2.2.2).

La descrizione della classificazione è riportata nel capitolo 8.1.

I criteri di individuazione delle zone montane sono descritti nel paragrafo "Informazioni specifiche" della sottomisura 13.1.

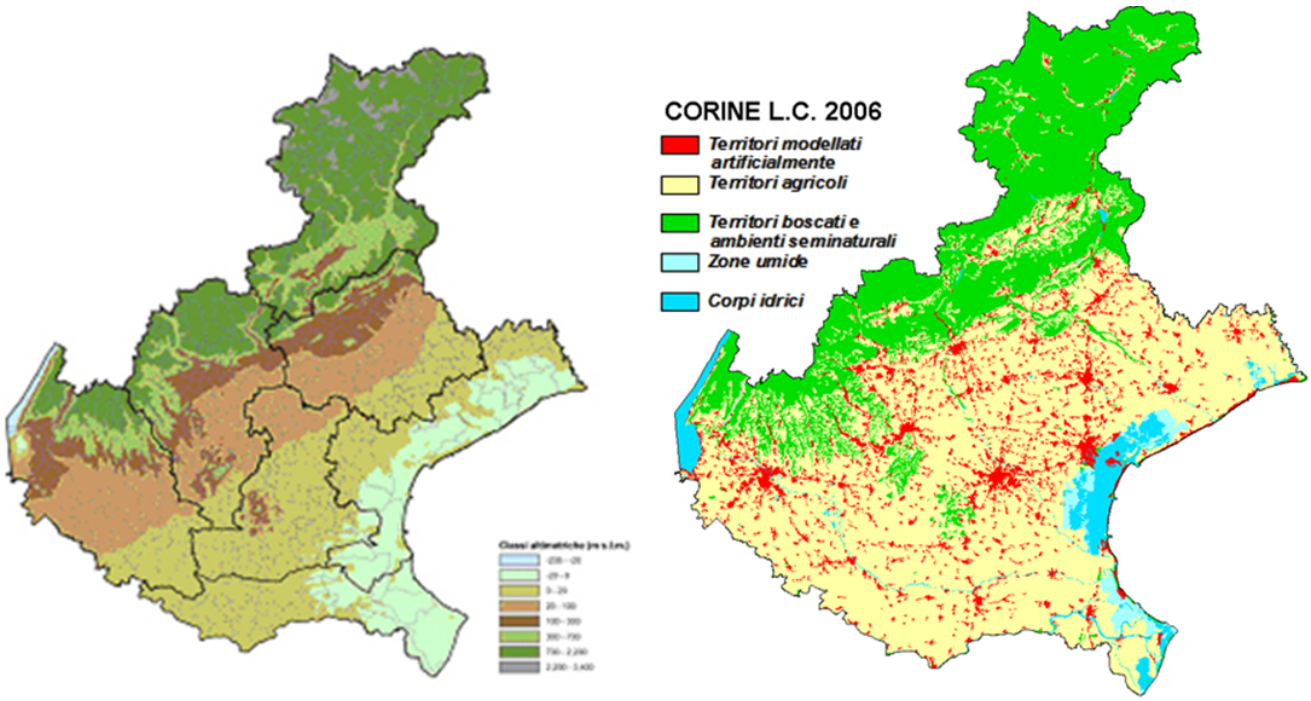


Tavola 2.2.1 – Territorio regionale per classi altimetriche (sinistra) e per classificazione tematica dei tipi di copertura del suolo

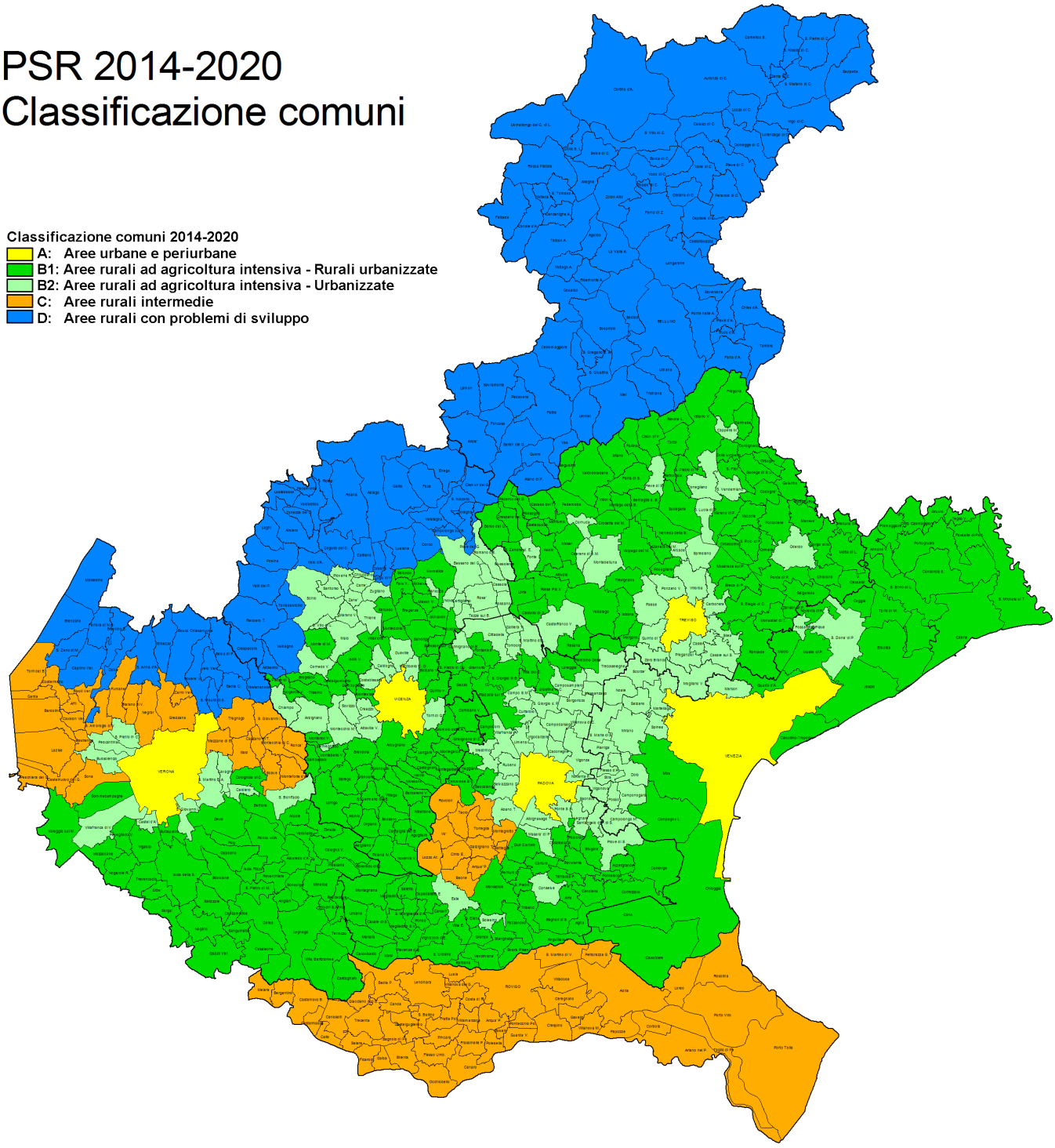


Tavola 2.2.2 – Territorio regionale: classificazione delle aree rurali

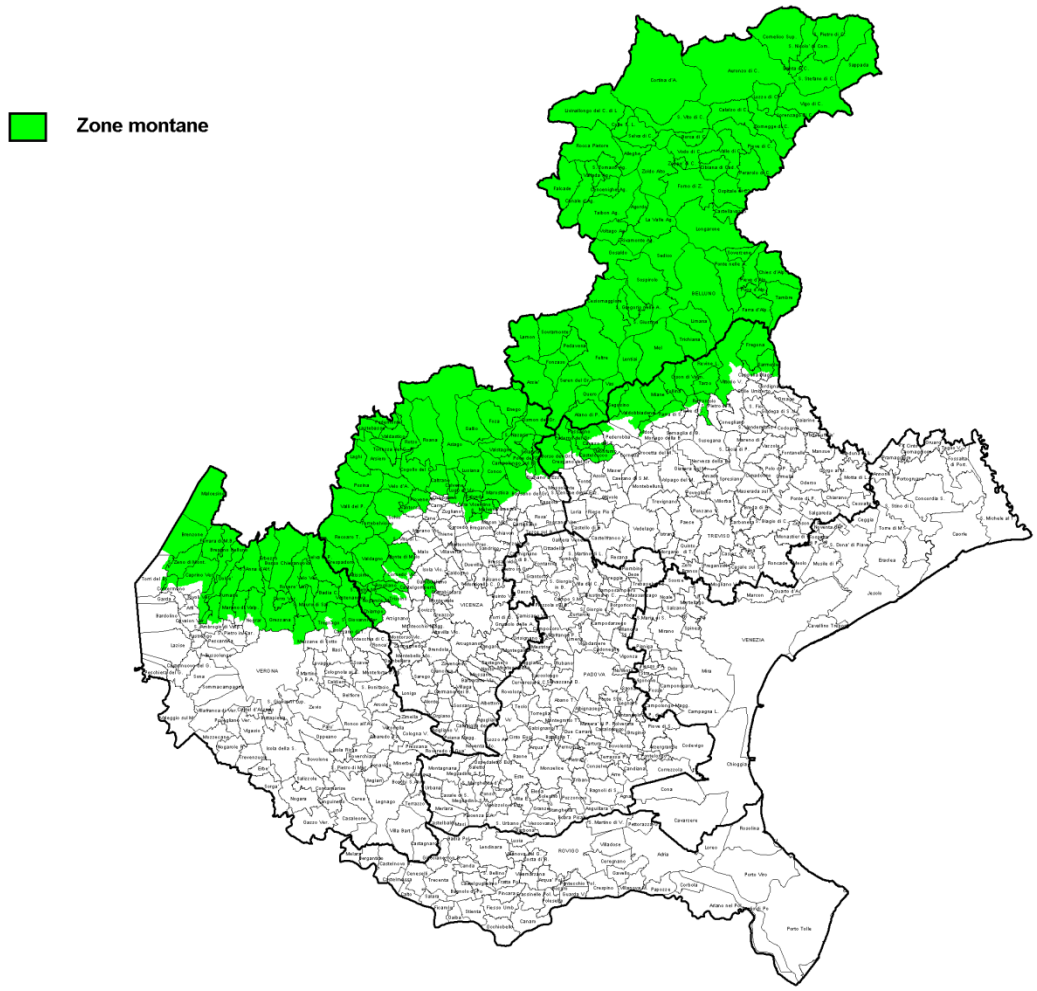


Tavola 2.2.3 - Territorio regionale: zone montane

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

La Valutazione ex ante accompagna la progettazione del Programma e ne valuta le diverse componenti fornendo ai programmatori dei feedback. La Valutazione ha preso come riferimento metodologico le Linee guida della Rete Europea di Valutazione dello Sviluppo Rurale e della Rete nazionale di sviluppo rurale (Guidelines for the ex ante evaluations of 2014-2020 RDPs - Draft august, 2012) ed è stata operata in stretto raccordo e costante interazione tra il valutatore e il programmatore.

Come previsto dall'Art. 77 del Reg. UE 1305/2013, la Regione del Veneto ha provveduto a selezionare e coinvolgere il valutatore ex ante sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del proprio PSR 2014-2020. Con DGR n. 1605 del 31/07/2013, la Giunta Regionale ha disposto di affidare ad Agriconsulting S.p.a. il servizio di valutazione ex ante.

La Regione del Veneto, nell'ambito delle attività di definizione e redazione del proprio Programma di Sviluppo Rurale, in linea con le disposizioni comunitarie, ha previsto tre fasi principali:

1) analisi di contesto e individuazione dei fabbisogni per ciascuna delle Priorità e focus area dello sviluppo rurale;

2) definizione della strategia e degli interventi previsti nel PSR Veneto 2014-2020;

3) proposta tecnica di PSR Veneto 2014-2020.

Il percorso per la predisposizione del PSR si arricchisce di "Incontri di Partenariato" per la presentazione e condivisione delle elaborazioni e valutazioni tecniche operate dalla Regione e delle relative proposte programmatorie.

Il processo di valutazione, le attività svolte e i prodotti elaborati hanno riguardato tutte le 3 fasi di implementazione del programma individuate dalla Regione. Dopo la presentazione del PSR, il valutatore ha continuato il processo di interazione e scambio con la Regione (Tavola 3.1.2)

Oltre alla predisposizione del Programma e del Rapporto di Valutazione ex-ante, si è attivata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

A seguito dei lavori condotti in parallelo con l'elaborazione del nuovo programma secondo l'impostazione di una efficiente ed efficace valutazione ex ante, i valutatori ambientali hanno predisposto la documentazione costituita dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non tecnica, e dal Rapporto di Valutazione d'Incidenza. Questi Rapporti sono stati adottati con DGR n. 1235 del 15/07/2014.

Dopo la consultazione, i testi rivisti a seguito delle osservazioni pervenute hanno ottenuto il parere positivo della Commissione regionale VAS (parere n.215/2014). La Regione, acquisito il parere, approva il Programma con la dichiarazione di sintesi finale che conclude la procedura secondo la normativa nazionale. I requisiti della Direttiva 2001/42/CE sono soddisfatti e sono allegati al Programma i documenti di valutazione ex ante (inclusa la VAS) definitivi.

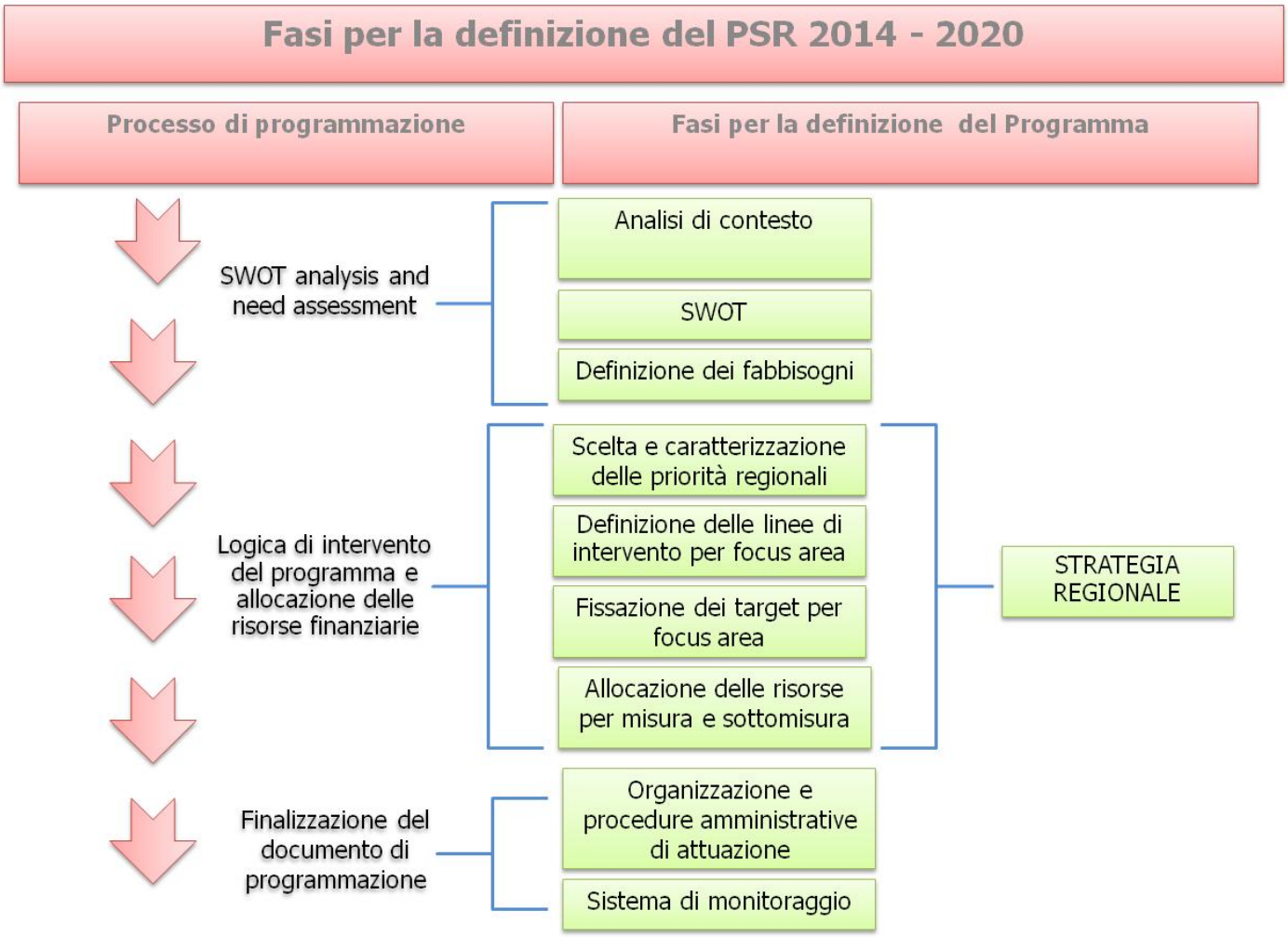


Tavola 3.1.1 - Fasi per la definizione del PSR 2014-2020

Data	Fasi principali della Valutazione ex ante
Ott. 2013	Valutazione dell'analisi di contesto, SWOT e dei fabbisogni
Mar. 2014	Valutazione della strategia e linee di intervento
Mag. 2014	Considerazioni generali sulla "Proposta tecnica di PSR"
Lug. 2014	Redazione del rapporto di valutazione ex ante
Dic. 2014	Aggiornamento della coerenza con l'accordo di partenariato alla luce della sua approvazione definitiva (Ott. 2015)
Dic 2014 - Feb. 2015	Il Valutatore ha seguito il percorso di negoziazione tra la Regione e la Commissione
Gen. - Feb. 2015	Considerazioni e approfondimenti in merito agli indicatori di contesto comuni (ICC) e specifici (ICS)

Tavola 3.1.2 - Fasi principali della Valutazione ex ante

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
Altri aspetti - assistenza tecnica	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
Altri aspetti - organigramma	Modalità di attuazione del programma	21/07/2014
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - Fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	15/10/2013
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - Indicatori di contesto	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	15/10/2013
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - SWOT	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	15/10/2013
Coerenza esterna (OT4)	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
Costruzione della logica di intervento	Definizione della logica d'intervento	17/03/2014
Costruzione della logica di intervento - Linee di intervento e contributo del Partenariato	Definizione della logica d'intervento	17/03/2014
Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (1B)	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (1C)	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (6B)	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (P4)	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
Valutazione della strategia	Modalità di attuazione del programma	29/05/2014
Valutazione della strategia (5B)	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
Valutazione della strategia (5E)	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014

Valutazione della strategia (6A)	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
Valutazione della strategia (P4)	Modalità di attuazione del programma	21/07/2014
Valutazione della strategia - competitività	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014

3.2.1. Altri aspetti - assistenza tecnica

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema: Monitoraggio, raccolta dei dati per la valutazione e Piano di valutazione – Risorse

Descrizione della raccomandazione

I contenuti del paragrafo 9.7 del PSR soddisfano i "requisiti minimi" previsti dalla normativa e dalle "linee guida". Nel Piano è riportata una stima orientativa delle risorse finanziarie da destinare, attraverso i fondi dell'Assistenza tecnica, alle attività di valutazione indipendente. L'importo stimato risulta inferiore rispetto alla base d'asta fissata per la passata programmazione. In particolare andrebbe considerato che rispetto al passato la valutazione si protrae per un tempo più lungo del 50% (si passa dai circa 6 anni della passata programmazione ai circa 9 anni stimabili per il nuovo periodo).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata recepita. La Regione ha provveduto ad aumentare le risorse da destinare alle attività di valutazione indipendente (+27%).

3.2.2. Altri aspetti - organigramma

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: Monitoraggio, raccolta dei dati per la valutazione e Piano di valutazione – Modalità di Governance

Descrizione della raccomandazione

I contenuti soddisfano i "requisiti minimi" previsti dalla normativa e dalle "linee guida". Si potrebbero comunque prevedere integrazioni volte a migliorare/facilitare la lettura del quadro organizzativo e delle competenze descritto nel PSR:

Inserendo rappresentazioni grafiche e/o tabellari nelle quali illustrare schematicamente l'organigramma del

sistema di monitoraggio e valutazione del PSR (indicando i diversi soggetti o le strutture coinvolte; i relativi flussi informativi e le funzioni);

Integrando la già presente descrizione dei diversi soggetti e delle loro funzioni o compiti ("chi fa cosa") con tavole sinottiche o grafici, articolati, per tipo (o fase) di attività di monitoraggio e valutazione, indicando per ciascuna gli organismi competenti e le modalità o i processi con quali essi contribuiscono a tali attività ("come le cose sono fatte").

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il suggerimento del valutatore è stato accolto integrando il testo del PSR con opportune tabelle.

3.2.3. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - Fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 15/10/2013

Tema: Valutazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda una revisione di alcuni dei fabbisogni individuati per i quali è necessaria una maggior chiarezza espositiva o/e una riformulazione allo scopo di accorpare fabbisogni simili o comunque riconducibili a temi analoghi. I dettagli puntuali di quali fabbisogni integrare, revisionare, accorpare sono contenuti nel rapporto "valutazione analisi di contesto, SWOT e fabbisogni".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata recepita. La Regione sulla base delle raccomandazioni del valutatore e dei contribuiti del partenariato ha provveduto a riformulare i fabbisogni originariamente individuati. A risultato dell'intenso lavoro di revisione, integrazione e aggiornamento dei fabbisogni gli stessi sono passati da 87 fabbisogni iniziali agli attuali 32 (di cui 2 completamente nuovi e 30 riformulati integrando tra loro quelli originariamente individuati). Nella tavola 3.2.1.1 è data evidenza del collegamento tra i vecchi fabbisogni e quelli definitivi.

TITOLO FABBISOGNO RICONFIGURATO	TITOLO FABBISOGNO ORIGINARIO
FB01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale della conoscenza e innovazione" ed imprese.	**1** Coordinamento e governance degli attori del Sistema Regionale dell'Innovazione Agricola **5** Cooperazione e integrazione delle imprese per l'innovazione **6** Incentivi mirati alla partecipazione ai progetti di cooperazione da parte delle imprese agricole **8** Finalizzazione degli interventi,efficacia nel ritorno degli investimenti in formazione e consulenza. Rigore nella progettazione e nella valutazione
FB02 Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza.	**2** Potenziare l'offerta di conoscenza e di innovazione regionale **3** Sviluppare infrastrutture, strutture e applicazioni moderne **7** Figure professionali di supporto al bridging the gap (broker dell'innovazione) **11** Innovazione e integrazione delle metodologie formative **14** Differenziazione dell'offerta di servizi (formativi e consulenziali) per tipologie di utenti/obiettivi
FB03 Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale.	**4** Stimolo all'ingresso dei giovani e all'imprenditorialità giovanile **20** Ingresso dei giovani in agricoltura con assunzione di responsabilità
FB04 Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo-rurale e dei sistemi locali.	**10** Semplificazione burocratica e sostegno nella rendicontazione **37** Semplificare la normativa di settore in ambito forestale **84** La governance dello sviluppo locale
FB05 Accrescere il livello di competenza degli operatori.	**12** Priorità alla formazione e consulenza per ITC, ambiente, managerialità, diversificazione **13** Nuove competenze degli operatori del Sistema della Conoscenza **33** Interventi formativi specifici e mirati agli imprenditori agricoli **34** Formazione manageriale mirata rivolta ai Consorzi di tutela **35** Formazione manageriale mirata rivolta ai vertici delle associazioni di produttori **22** Sviluppo del capitale umano **74** Creazione di 'figure cerniera' in grado di valorizzare il patrimonio di risorse locali **76** Potenziare il livello di competenza degli operatori dediti ad attività educative, sociali e di cura e degli enti locali **79** Potenziare il livello di competenza degli operatori e degli enti locali rispetto ad attività connesse quali: contoterzismo non agricolo, artigianato e sistemazione di parchi e giardini
FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.	**15** Aumento della dimensione economica delle imprese **16** Aumento dell'efficienza tecnico-produttiva **17** Aumento dell'efficienza organizzativa e di mercato
FB07 Aumento dell'integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.	**18** Aumento dell'integrazione territoriale dell'impresa agricola **19** Sviluppo nuovi modelli produttivi **21** Sviluppo di nuovi modelli organizzativi e diversificazione delle attività
FB08 Favorire l'accesso al credito.	**9** Sostegno nelle anticipazioni finanziarie **24** Accesso al credito **23** Ampliamento del capitale fondiario
FB09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese.	**25** Favorire un sostanziale miglioramento del livello di concentrazione dell'offerta **26** Stimolare lo sviluppo degli accordi interprofessionali **27** Incentivare la creazione di network tra le filiere di qualità **28** Privilegiare la partecipazione in forma associata alle misure specifiche per i sistemi di qualità pubblici e la promozione **32** Sostenere le attività promozionali della vendita diretta
FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione.	**29** Favorire gli Investimenti in logistica, il miglioramento delle strutture di raccolta e di prima lavorazione del prodotto **30** Stimolare gli interventi di differenziazione del prodotto attraverso processi innovativi **31** Favorire lo sviluppo di nuove forme di commercializzazione che accrescano l'operatività sui mercati a termine
FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeolder, consumatori e collettività.	**36** Necessità pressante di informare efficacemente i consumatori
FB12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l'accesso delle imprese alle polizze multi rischio.	**38** Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti (colture e produzioni zootecniche) all'interno del nuovo quadro normativo **39** Favorire l'accesso agli strumenti di gestione del rischio alle piccole imprese e alle imprese del comparto dei seminativi
FB13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole.	**40** Ridurre ulteriormente il costo e/o favorire il ricorso alle polizze multirischio **41** Promuovere i fondi di mutualizzazione di rilevanti dimensioni **42** Integrare gli strumenti per la gestione dei rischi **43** Monitoraggio delle imprese **44** Formazione degli imprenditori **45** Concertazione a livello interregionale delle politiche per la gestione del rischio **46** Promozione di percorsi sperimentali e di ricerca
FB14 Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici.	**Nuovo fabbisogno**
FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale.	**47** Biodiversità animale e vegetale **49** Mantenimento dell'equilibrio funzionale negli ecosistemi forestali
FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari.	**48** Salvaguardia della qualità ecologica e paesaggistica del territorio rurale
FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.	**50** Valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura
FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo.	**51** Uso della risorsa idrica **57** Efficientamento della risorsa idrica **58** Risparmio idrico **59** Innovazioni tecnologiche nel comparto irriguo
FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione.	**52** Riduzione dei consumi di concimi di sintesi **53** Riduzione degli impatti dei fertilizzanti
FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali. **FB21** Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili.	**54** Promozione dell'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici **55** Tecniche di coltivazioni innovative **56** Salvaguardia dall'erosione **58** Risparmio idrico **60** Utilizzo di sistemi auto valutativi
FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera.	**62** Valorizzazione dei sottoprodotti **63** Potenziamento delle infrastrutture e rinnovo delle attrezzature della filiera foresta-legno-energia **64** Potenziamento delle piattaforme logistiche per il settore energetico **66** Utilizzo dei reflui zootecnici **67** Utilizzo dei sottoprodotti **69** Incremento produzione legname per fissazione carbonio **70** Migliorare la capacità di fissazione del carbonio nelle foreste
FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura.	**65** Ottimizzazione aziendale **66** Utilizzo dei reflui zootecnici
FB24 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale . **FB25** Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata.	**71** Potenziare la fruibilità e la sicurezza dell'infrastrutturazione viaria e l'attivazione di risorse inattive/non accessibili **72** Potenziare l'aggregazione multi-settore dell'offerta e la creazione di servizi integrati (anche ICT)
FB26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale.	**73** Incentivare lo sviluppo di nuove imprese (non agricole e agricole) ricettive e para-ricettive e di servizio ad esse laddove non siano sufficientemente diffuse **75** Stimolare la nascita e lo sviluppo di operatori (agricoli e non) dediti ad attività educative, sociali e di cura **78** Stimolare la nascita e lo sviluppo di operatori (agricoli) dediti ad attività connesse all'agricoltura quali: contoterzismo non agricolo, artigianato e sistemazione di parchi e giardini
FB27 Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze.	**77** Potenziare animazione e reti per lo scambio di good practices e accrescere la visibilità di attività connesse all'agricoltura il cui fine sia fornire servizi alla persona **80** Potenziare animazione e reti per lo scambio di good practices e accrescere la visibilità di attività dell'azienda agricola connesse alla cura del territorio rurale e all'artigianato
FB28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.	**81** Valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale dei territori rurali (A) **82** Valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale dei territori rurali (B)
FB29 Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di sistema.	**83** Qualità della vita e capitale sociale nelle aree rurali
FB30 Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete. **FB31** Sviluppare e diffondere l'impiego delle ICT.	**85** Completare la rete di backhaul **86** Potenziare la rete di accesso **87** Sviluppare l'e-government e l'e-commerce
FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura.	**Nuovo fabbisogno**

Tavola 3.2.1.1 – Collegamento tra fabbisogni originari e fabbisogni riconfigurati

3.2.4. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - Indicatori di contesto

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 15/10/2013

Tema: Indicatori comuni di contesto e indicatori specifici

Descrizione della raccomandazione

In merito agli indicatori comuni di contesto (ICC) si raccomanda una generale revisione degli stessi necessaria per definire meglio la loro quantificazione che in alcuni casi appare incompleta, mancando di alcune declinazioni suggerite dalla Commissione. In merito agli indicatori di contesto specifici (ICS) il valutatore si raccomanda di far riferimento a dati che siano supportati da fonte statiche che li rendano in grado di essere confrontabili, facilmente reperibili e aggiornabili.

Le evidenze puntuali di quanto rilevato dal Valutatore sono presenti nel rapporto "valutazione analisi di contesto, SWOT e fabbisogni" che contiene inoltre suggerimenti in merito all'individuazione di opportuni indicatori di contesto specifici (ICS).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha recepito le raccomandazioni del valutatore. In particolare, grazie anche al lavoro di interazione e confronto con il Valutatore indipendente, nel periodo gennaio/febbraio 2015 la Regione ha provveduto:

- a quantificare tutti gli indicatori comuni di contesto (ICC) seguendo le declinazioni suggerite dalla Commissione;

- all'individuazione di alcune proxy;

- alla revisione degli indicatori di contesto specifici (ICS) in particolare verificando la confrontabilità, la reperibilità e aggiornabilità dei dati utilizzati per la loro quantificazione.

3.2.5. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - SWOT

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 15/10/2013

Tema: Analisi dei punti della SWOT

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda una generale revisione delle sentenze contenute nell'analisi SWOT con particolare riguardo:

- la verifica del collegamento diretto tra le sentenze e il fabbisogno

- alla verifica di contrasti interni all'analisi attribuibile principalmente a una lettura svolta da punti di vista differenti di aspetti produttivi, economici, ambientali e sociali che possono generare dei contrasti tra le diverse sentenze della SWOT

- la riformulazione di alcune sentenze che utilizzano aggettivi o termini non facilmente misurabili.

- l'eliminazione di alcune sentenze perché facenti riferimento ad aspetti non pertinenti all'analisi SWOT o che non trovano riscontro nell'analisi di contesto.

I dettagli puntuali di quali elementi della SWOT revisionare, accorpare, eliminare sono contenuti nel rapporto "valutazione analisi di contesto, SWOT e fabbisogni" che contiene inoltre suggerimenti in merito a nuove formulazioni delle sentenze sulla base delle revisioni proposte.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del valutatore sono state recepite attraverso la riformulazione/eliminazione dei punti SWOT evidenziati. Le sentenze della SWOT sono state sostanzialmente revisionate e la Regione ha provveduto all'eliminazione delle incoerenze evidenziate dal valutatore. Le sentenze della SWOT simili per tema affrontato sono state accorpate in nuovi punti SWOT. Le sentenze che non trovavano un riscontro oggettivo nell'analisi di contesto sono state eliminate/revisionate.

3.2.6. Coerenza esterna (OT4)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Coerenza esterna del programma - Obiettivo tematico 4

Descrizione della raccomandazione

1) L'obiettivo non trova pieno riscontro nella strategia regionale in particolare in riferimento ai temi dell'efficienza energetica (5B) e della riduzione delle emissioni di gas serra dall'agricoltura (5D) obiettivi cui non vengono specificatamente destinate risorse, fatte salve quelle indirette previste nell'ambito della Misura 16 sulla cooperazione.

2) Non risulta valorizzato il contributo del comparto agricolo alla conservazione e al sequestro del carbonio a livello ecosistemico (suoli agricoli e foreste). Le operazioni agro-climatico-ambientali offrono un contributo significativo in termini di potenziale di assorbimento di carbonio e di contenuto di sostanza organica nei suoli agricoli del quale l'AdP invita a tener conto.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

1) La raccomandazione è stata accolta in parte. Per quanto concerne la Focus Area 5B la stessa, come peraltro suggerito dal valutatore, è stata tolta dal set di Focus Area che compongono il PSR del Veneto. Inoltre, nell'analisi del contesto è evidenziata, in tema di efficienza energetica, una marginale incidenza del settore agricolo rispetto agli altri settori. Per quanto attiene invece la riduzione delle emissioni di gas serra dall'agricoltura la strategia destina alla Focus Area 5D parte delle risorse afferenti le Misure 1, 2 e 16 che si ritiene possono avere ricadute positive sul tema in oggetto.

2) In risposta a tale raccomandazione è stata esplicitato nel PSR il collegamento tra gli interventi agro-ambientali e la focus area 5E (Tab 11.4).

3.2.7. Costruzione della logica di intervento

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/03/2014

Tema: Valutazione delle strategia

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di completare le parti del PSR relative alla definizione della strategia di intervento; in particolare esplicitando gli interventi sul quale si concentrerà il nuovo PSR e i target quantificati per focus area, anche per valutarne la coerenza rispetto ai fabbisogni individuati.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata accolta; la Regione ha provveduto alla quantificazione dei target per focus area e al completamento delle parti del PSR inerenti la strategia.

3.2.8. Costruzione della logica di intervento - Linee di intervento e contributo del Partenariato

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/03/2014

Tema: valutazione delle linee di intervento e del contributo del partenariato

Descrizione della raccomandazione

In riferimento alle linee di intervento individuate dalla Regione, il Valutatore ha evidenziato alcuni

discordanze materiali concernenti i riferimenti normativi (articoli e sub articoli del regolamento 1305/2013) contenuti nei documenti proposti e ha raccomandato di eliminare le ripetizioni/sovrapposizioni riscontrate per alcuni interventi. Il Valutatore ha evidenziato gli elementi del partenariato da considerare rispetto alle linee di intervento proposte dalla Regione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

A seguito della conclusione della consultazione con il partenariato in riferimento alle linee di intervento proposte nella seconda fase, nella terza fase la Regione ha effettuato un'ulteriore selezione del set di misure e sottomisure che andranno a definire l'impostazione strategica del PSR 2014-2020.

3.2.9. Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (1B)

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema: Verifica degli indicatori del Programma e dei valori obiettivo quantificati per gli indicatori – Focus Area 1B

Descrizione della raccomandazione

Il numero di progetti di cooperazione previsti risulta leggermente sovrastimato a causa della definizione di un massimale di spesa non superiore a 50.000,00 euro/anno per il sostegno alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (sottomisura 16.1) che risulta contenuto rispetto alle tipologie di costi sovvenzionabili.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La regione ha provveduto ad una nuova quantificazione dell'indicatore relativo al numero dei PEI finanziati con la Sottomisura 16.1 e dell'indicatore relativo al numero delle altre operazioni di cooperazione riducendo sia il numero di partenariati (Sottomisura 16.1) che di operazioni e lasciando di fatto invariate le risorse finanziarie allocate sulla relativa Misura.

3.2.10. Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (1C)

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema: Verifica degli indicatori del Programma e dei valori obiettivo quantificati per gli indicatori – Focus Area 1C

Descrizione della raccomandazione

Il numero di partecipanti alla formazione (sottomisura 1.1) risulta notevolmente incrementato rispetto ai partecipanti alla Misura 111 del precedente periodo di programmazione. La giustificazione di tale incremento è dovuta al fatto che la Regione, mirando alla trasversalità degli interventi formativi, ha voluto puntare sulla attivazione di corsi con durata diversificata a seconda delle esigenze dei potenziali partecipanti e conseguentemente abbia previsto la realizzazione di un numero elevato di attività di durata inferiore ma che rispondano a specifiche esigenze aziendali. Va comunque sottolineato l'elevato valore stimato per il target in relazione al numero complessivo di aziende agricole attive registrate dalle CCIAA Venete.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La regione ha provveduto a riquantificare l'indicatore riducendo il numero di partecipanti relativo al numero dei partecipanti ad azioni di formazione finanziati con la Misura 1 e lasciando di fatto invariate le risorse finanziarie allocate sulla relativa Misura.

3.2.11. Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (6B)

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema: Verifica degli indicatori del Programma e dei valori obiettivo quantificati per gli indicatori – Focus area 6B

Descrizione della raccomandazione

Il target relativo alla popolazione che beneficia dei servizi/infrastrutture migliorati è nullo e deve essere pertanto quantificato.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata recepita. La Regione ha provveduto a quantificare l'indicatore.

3.2.12. Definizione dei target, allocazione delle dotazioni finanziarie (P4)

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema: Verifica degli indicatori del Programma e dei valori obiettivo quantificati per gli indicatori – Priorità 4

Descrizione della raccomandazione

Nel PSR non è sempre chiaro il contributo delle diverse misure ai tre target individuati. I valori target calcolati nel piano degli indicatori risultano identici per le tre FA. Si suggerisce di compilare le tabelle Annex 1 A1 P4 e Annex 1 A2 P4 FO del Piano degli indicatori in modo da far emergere quali interventi contribuiscono alle tre FA.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto il suggerimento compilando la tabella 11.4 o Annex 1 A1 P4 Annex 1 A2 P4 FO e ha provveduto a calcolare gli indicatori target della Priorità 4.

3.2.13. Valutazione della strategia

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 29/05/2014

Tema: Valutazione della strategia

Descrizione della raccomandazione

Dalla lettura delle schede relativamente alle Misure proposte, in linea generale, emerge una certa non omogeneità nelle modalità di compilazione delle schede stesse.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata accolta. La Regione, nel periodo dicembre 2014 – febbraio 2015 ha operato una puntuale revisione di tutte le schede misura modificando e integrando le schede anche sulla base di suggerimenti successivi fatti pervenire dal valutatore indipendente (vedere anche le successive raccomandazioni di luglio 2014).

3.2.14. Valutazione della strategia (5B)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Adeguatezza delle misure individuate per il raggiungimento degli obiettivi – Focus area 5B

Descrizione della raccomandazione

Alla luce dell'analisi della strategia regionale e della analisi di contesto, si suggerisce di prendere in esame la possibilità di non prevedere nel PSR la Focus area 5b. Le risorse allocate nella presente focus sulla sottomisura 16.5 (unica sottomisura direttamente collegata alla FA) potrebbero essere spostate sulla focus 5c. Il valutatore solleva infatti alcune criticità circa l'effettivo contributo all'obiettivo che potrà essere apportato dai progetti collettivi che si ipotizza di finanziare visto anche il peso finanziario degli interventi previsti.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata accolta. La Focus Area 5B non verrà attivata nel PSR.

3.2.15. Valutazione della strategia (5E)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Adeguatezza delle misure individuate per il raggiungimento degli obiettivi – Focus area 5E

Descrizione della raccomandazione

Gli orientamenti dell'Unione Europea, contenuti nella Decisione 529/2013/EU, introducono per gli Stati Membri l'obbligatorietà del *reporting* per la gestione agricola e per la gestione dei prati/pascoli a partire dal 1° gennaio 2021. E' quindi urgente, anche per l'Italia, migliorare la base dati nazionale su questa tematica (superfici, gestione, flussi di carbonio) e mettere in atto politiche attive in campo agroforestale per favorire l'accumulo di carbonio da parte dei suoli. Anche sulla base delle esperienze già condotte dalla Regione del Veneto (progetto carbomark) potrebbe essere interessante prevedere progetti pilota (sottomisura 16.5) inerenti a questi aspetti.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione del valutatore è stata recepita attraverso l'attivazione della sottomisura 16.5 nella FA 5E e l'aumento della dotazione finanziaria.

3.2.16. Valutazione della strategia (6A)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Adeguatezza delle misure individuate per il raggiungimento degli obiettivi – Focus area 6A

Descrizione della raccomandazione

Non viene stimato il possibile effetto occupazionale degli interventi finanziabili con la sottomisura 6.4: tale lacuna andrebbe colmata, considerando soprattutto l'evidente continuità esistente con le Misure 311 e 312 del PSR 2007/13, sulla base dell'esperienza passata e delle risultanze delle indagini valutative svolte.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata recepita. la Regione ha provveduto a quantificare i posti di lavoro che potranno essere creati nell'ambito della priorità 6A.

3.2.17. Valutazione della strategia (P4)

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: Adeguatezza delle misure individuate per il raggiungimento degli obiettivi – Priorità 4

Descrizione della raccomandazione

Per la Misura 10 è necessario dimostrare in forma più esplicita i vantaggi ambientali derivanti dagli impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie; a riguardo infatti il Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 (Allegato I) prevede l'inserimento nel punto 8.2.10 della scheda Misura di una specifica tabella che dimostri il rapporto tra impegni agro-climatico-ambientali e relative consuete pratiche agricole e gli elementi rilevanti del livello di riferimento (elementi di base).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata accolta. La regione ha modificato la scheda delle misure 10 e 11 introducendo le tavole di concordanza dove ha inserito per ciascun impegno: le CGO e le BCAA della condizionalità nazionale e regionale; i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; le pratiche agricole usuali/convenzionali, il significato ambientale; i metodi per la verificabilità e i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti.

3.2.18. Valutazione della strategia - competitività

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Valutazione della Strategia

Descrizione della raccomandazione

Nella strategia della Priorità Regionale 2 Competitività si descrivono gli strumenti che la regione intende sostenere per aumentare le capacità concorrenziali delle imprese del sistema agro-alimentare veneto. Non si trovano riferimenti alla strategia di razionalizzazione dell'uso della risorsa irrigua, dei pesticidi e dei fertilizzanti, alla autoproduzione di energia, alle attività di valorizzazione della produzione attraverso schemi volontari di qualità; questi aspetti perseguono una maggiore sostenibilità ambientale delle produzioni e concorrono in modo significativo alla competitività del sistema agricolo e alimentare. Si consiglia di rafforzare nella descrizione della strategia il legame tra la competitività e la sostenibilità del sistema agricolo e agroalimentare; legame inoltre già promosso nel PSR 2007-2013 e rilevato anche dalla Valutazione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La regione ha provveduto ad integrare il capitolo 5del PSR. Nella descrizione della strategia viene fatto esplicito riferimento: "*le imprese dovranno avviare progetti d'investimento volti all'ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo che mira ad una diminuzione degli impatti negativi dell'agricoltura sull'ambiente, nella prospettiva di contribuire all'obiettivo trasversale di mitigazione dei cambiamenti climatici (M04)"*

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

Analisi di contesto generale

A) Sistema economico e produttivo

Il contesto di riferimento delle politiche della Regione del Veneto per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 è quello di un territorio che all'01.01.2013 conta 4.881.756 abitanti, l'8,2% di tutta la popolazione italiana.

Dal punto di vista economico, il Veneto è la terza regione in Italia per la produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,4% del Prodotto Interno Lordo nazionale è realizzato in Veneto.

Il Veneto è una regione a vocazione fortemente industriale: la quota di ricchezza prodotta dall'industria è pari al 31,6%, ma il manifatturiero, pur essendo importante, sta diminuendo nel corso degli anni, a favore del terziario. Dal 2000 al 2012 la quota di ricchezza dei servizi è cresciuta arrivando al 66,5%.

Il settore agricolo, in senso stretto, contribuisce per l'1,9% del PIL, progressivamente sempre più integrato a valle con il settore agroalimentare che sviluppa un valore aggiunto analogo. Altro settore da considerare per le sue potenzialità è quello costituito dalla pesca e acquacoltura che rappresenta il 9% del Valore Aggiunto della pesca e dell'acquacoltura nazionale.

Il Veneto mantiene un reddito pro capite superiore sia alla media italiana sia a quella europea e con una crescita media del PIL più dinamica rispetto a quella dell'Italia. Il PIL veneto risulta però aver subito una contrazione, sia nel 2009, sia nel 2012, quando la riduzione del PIL è stata del 2,7%, determinata principalmente dal calo della domanda interna, ed in linea con quella delle altre Regioni fortemente industrializzate come Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

L'imprenditoria veneta segue l'andamento nazionale che ha visto un peggioramento della sopravvivenza imprenditoriale nel corso dello scorso anno: le imprese venete nel 2012 sono diminuite dell'1,2% rispetto al volume dell'anno precedente (-1,1% se si esclude il comparto agricolo).

Il comparto industriale nel 2012 continua a risentire delle difficoltà congiunturali, con un dato di - 2,8% per il manifatturiero e -3,5% per le imprese di costruzione. Le imprese attive dei servizi alle imprese, degli alberghi e ristoranti e del comparto bancario e finanziario sono continuate a crescere negli ultimi 3 anni; la recessione economica ha determinato, invece, una contrazione delle imprese attive del commercio (-0,9% nel 2012), primo settore a risentire della contrazione dei consumi interni osservata negli ultimi anni, e dei trasporti (-1,7%).

Più di un terzo del PIL proviene dalla forte propensione all'export; nel 2013 la quota percentuale delle esportazioni venete rispetto al totale nazionale è stata del 13,5% per un importo complessivo pari a 52,6 miliardi di euro, confermando la seconda posizione dopo la Lombardia.

Negli ultimi dieci anni una quota di poco inferiore al 70% delle esportazioni venete è stata originata da

cinque settori: meccanica (19,5% del totale nel 2012), moda (17,2%), metalli e prodotti in metallo (12,4%), chimica e plastica (11%), agroalimentare (9,4%) e gioielli e occhialeria (9%). Il peso relativo dei diversi settori ha tuttavia subito alcune importanti modifiche nel tempo. Le tendenze più recenti mostrano un aumento dell'importanza dei settori a media ed alta tecnologia (nell'ambito dei quali rientra la meccanica) e dei segmenti "di elevata qualità" a scapito dei comparti più maturi.

Nell'ambito dei comparti più dinamici, emergono i cosiddetti prodotti "Bello e Ben Fatto" (BBF), ossia i beni di valore medio-alto di antica tradizione, con consolidato legame territoriale ed artigianalità ma innovativi nel design e nelle tecnologie di avanguardia, realizzati con standard qualitativi e professionalità elevati. Tali beni appartengono ad alcuni dei principali settori di specializzazione del Veneto: l'agroalimentare, tra cui il vino in particolare, il tessile - abbigliamento, le calzature, l'arredamento, l'occhialeria e l'oreficeria-gioielleria.

In ambito turistico sono i Paesi emergenti a crescere maggiormente, sia come numero di presenze, ma soprattutto come livello di spesa turistica in Veneto, in quanto preferiscono alberghi e servizi di alta qualità.

Nel 2011, anno record, il turismo ha generato in Veneto 10,9 miliardi di euro di Valore Aggiunto - comprendendo in questa stima gli effetti diretti, indiretti e indotti del settore – rappresentando così l'8,2% del PIL regionale. Con un numero di 15.984.972 arrivi di turisti (pari a +1,1% rispetto all'anno precedente) e 61.533.281 presenze turistiche nel 2013 (-1,3% rispetto al 2012) il Veneto si pone come regione leader in Italia.

La tenuta del turismo veneto è fino ad ora dovuta ad un interesse crescente da parte della clientela estera che sopperisce alla riduzione delle vacanze sul territorio degli italiani. Gli arrivi degli stranieri rappresentano il 62% del mercato e i settori che godono di una clientela prevalentemente straniera mostrano aumenti di arrivi e presenze – è il caso delle città d'arte e del lago di Garda – mentre chi ospita soprattutto italiani registra nel complesso una riduzione di flussi (montagna e terme). Il comprensorio balneare non è ancora riuscito a compensare la riduzione degli italiani con l'incremento dei turisti stranieri. Tali aspetti (aumento dell'importanza della domanda estera e declino dei flussi turistici tradizionali nazionali) costituiscono importanti sfide da considerare nell'ambito del disegno delle politiche destinate a tale settore.

Commercio

Nel 2012 il commercio in sede fissa in Veneto perde rispetto all'anno precedente quasi 2 esercizi su100; il commercio ambulante chiude l'anno in leggera crescita rispetto al 2011 (+0,2%) e continua l'esplosione dell'e-commerce (seppur ancora lontano dai target previsti dall'Agenda Digitale Europea), che mostra un +16,8% delle vendite nel 2012.

Occupazione

Dal 2000 al 2008, il Veneto aveva trovato la giusta spinta per poter arrivare agli obiettivi europei: il tasso di occupazione nel 2008 ha raggiunto il 66,4%, valore che si stava avvicinando al traguardo del 70% fissato dalla Strategia di Lisbona, mentre il tasso di disoccupazione nel 2007 ha toccato il minimo storico del 3,3%. La crisi ha però colpito duramente il mercato del lavoro, azzerando molti dei passi in avanti compiuti fino al 2008.

Dopo il 2011 in cui si erano registrati segnali di ripresa, nel corso del 2012 sono sempre più evidenti le difficoltà nel mercato del lavoro. Nonostante tutto, in questi anni difficili, sebbene il Veneto sia protagonista nell'ultimo anno di una forte diminuzione dei livelli di occupazione, si conferma ancora una volta tra le

regioni leader in Italia e nel 2013 registra il sesto tasso di occupazione 15-64 anni più elevato (63,3%) e il secondo tasso di disoccupazione più basso totale (7,6%), mentre per quello giovanile si piazza al terzo posto (25,3%).

Ricerca e Innovazione

Il fenomeno della "innovazione senza ricerca" ha caratterizzato in modo paradigmatico lo sviluppo del sistema produttivo veneto nel corso degli anni. Lo stesso Piano strategico regionale per la ricerca scientifica ha riconosciuto (già dal 2008) che questo paradigma non può essere più riprodotto e che è necessario, a livello sia produttivo che organizzativo, perseguire una maggiore strutturazione delle attività di ricerca, che consolidi e amplifichi i risultati già ottenuti.

La capacità innovativa — data dal rapporto fra la spesa complessiva per ricerca e sviluppo ed il prodotto regionale — è al di sotto della media italiana (1,04% nel 2010 e 1,03% nel 2011) e ancora molto lontana dagli obiettivi per l'Italia di Europa 2020 (1,53%).Il Veneto è decimo nella graduatoria delle regioni italiane rispetto a questo indicatore. Incide negativamente, in particolare, la bassa percentuale della spesa pubblica in R&S sul PIL, che in regione è molto ridotta (0,3%). Viceversa la Regione si caratterizza per peculiarità positive costituite dall'elevato peso della spesa per R&S delle imprese rispetto alla spesa complessiva e dalla elevata accelerazione fatta registrare dall'indicatore negli ultimi cinque anni.

Anche per quanto riguarda gli addetti alla Ricerca e Sviluppo, la collocazione del Veneto è piuttosto in ritardo, con il nono posto in graduatoria fra le regioni italiane e con un valore dell'indicatore pari al 4,5‰ (in Emilia Romagna è del 5,6‰). Si registra tuttavia una crescita significativa nell'ultimo decennio (203,4% su indice del 2002).

Gli indicatori specificamente relativi all'innovazione confermano la forte posizione del Veneto all'inizio di questo decennio. Le imprese che nel 2010 hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo sono pari al 36,4% del totale delle imprese; il Veneto è al quarto posto nella graduatoria delle regioni italiane, con una distanza relativamente modesta rispetto ad Emilia Romagna (37,7%) e Piemonte (38,9%) che la precedono. Rispetto alla precedente rilevazione disponibile (2008), la crescita delle imprese innovatrici in Veneto è di circa due punti percentuali (dal 34,5% al 36,4%).

Una situazione un po' meno favorevole (e comunque da interpretare alla luce delle differenti caratteristiche dei diversi sistemi produttivi) si registra per quanto riguarda la spesa media regionale per innovazione delle imprese: il Veneto è al sesto posto nella graduatoria delle regioni italiane, con una distanza abbastanza accentuata rispetto all'Emilia Romagna, prima in graduatoria (4.000 euro per addetto in Veneto, 5.100 in Emilia Romagna). Molto più ridotta è la differenza rispetto a Lombardia (4.400 euro) e Piemonte (4.300 euro).

Considerando sia i valori al 2009, sia la media nel quinquennio a partire dal 2006 (con un indicatore pari a 117), il Veneto ha una posizione relativamente favorevole (al quinto posto) per quanto riguarda l'intensità brevettuale, con un distacco relativamente contenuto rispetto alle regioni che la precedono in graduatoria, Piemonte e Lombardia — e più ampio invece rispetto all'Emilia Romagna, che si distacca in modo rilevante con un indicatore pari a 158,7 nella media dell'ultimo quinquennio.

Guardando alle strutture preposte "all'offerta e all'intermediazione del sapere scientifico e tecnologico" il Veneto dispone di numerosi organismi che operano in diversi campi e con diverse funzioni.

Per quanto riguarda le università, gli Atenei veneti figurano nelle prime posizioni per la qualità della

didattica fornita e per la diversificazione dei corsi universitari a cui si può avere accesso. Si registra un alto tasso di investimento *intra muros* nel campo della R&S (7% del totale nazionale), con un tasso di crescita maggiore rispetto alle altre regioni settentrionali. Per la qualità della ricerca tutti gli Atenei veneti figurano con almeno una facoltà entro le prime tre posizioni per area tematica.

Accanto alle Università operano i centri di ricerca (tra i quali rientrano le sedi del CNR) e poli della conoscenza tra realtà consortili, parchi scientifici, organismi di ricerca e fondazioni attive sia nel campo della R&S che nel trasferimento tecnologico, della certificazione dei prodotti e dello sviluppo di nuove imprenditorialità.

Le principali aree di attività riguardano: ingegneria biomedica, chimica biomolecolare, nanotecnologie e fotonica, tecnologie delle costruzioni, neuroscienze, tecnologie biomediche, ingegneria delle telecomunicazioni e dinamica dei processi ambientali.

I Centri di Trasferimento tecnologico sono significativamente attivi soprattutto nell'ambito della tecnologia e chimica dei materiali, delle nanotecnologie, dell'ICT, della logistica e trasporti, dell'ingegneria e calcolo, del biotech, della robotica industriale e greening.

B) Sistema agricolo e rurale

Ai fini dell'analisi di contesto e delle valutazioni a supporto del PSR, la Regione ha attivato alcune fasi preliminari du studio e approfondimento, tra le quali un'apposita analisi start up, per la rilevazione e valutazione delle esperienze maturate nel corso della fase di **programmazione 2007-2013**, per quanto riguarda in particolare i fabbisogni/esigenze alle quali il precedente PSR è stato in grado di fornire o meno adeguate risposte, i successi e le buone prassi da evidenziare e riproporre, i fallimenti e le criticità da rimuovere o da evitare, le possibili opportunità innovative da proporre e valorizzare, nonché le eventuali raccomandazioni ai fini della nuova fase di programmazione (novembre 2012-febbraio 2013). Si conferma che l'analisi e la Swot hanno considerato tutti gli elementi emersi in questo senso, potendo riportare tuttavia, nel testo che segue, solo gli aspetti considerati più rilevanti.

Innovazione, cooperazione e sistema della conoscenza nelle zone rurali

Nelle analisi degli *Scoreboard Regionali dell'innovazione*[1] l'Italia figura agli ultimi posti in Europa in propensione alla *innovazione collaborativa*, cioè ad attuare processi innovativi in collaborazione con altre Aziende o con Centri di ricerca. Solo l'11,4% delle imprese innovative italiane attua qualche forma di collaborazione, mentre la media europea è di 24,4%. Il 5% delle aziende venete fa uso di attrezzature informatiche per fini aziendali e il 3% utilizza procedure di gestione informatizzata delle operazioni colturali e degli allevamenti (Tavola 4.1.1.1 e 4.1.1.2). Si assiste per contro a un nuovo protagonismo dell'imprenditoria agricola giovanile pur se il numero di imprenditori inferiore ai 40 anni è ancora poco più del 7% (Tavola 4.1.1.3). In Veneto, anche grazie agli interventi del PSR 2007-2013 (Mis.112), si sono insediati più di 1.800 nuovi giovani agricoltori, l'89% di questi ha anche attuato investimenti aziendali e il 38% ha introdotto innovazioni di prodotto e di processo (con una propensione più spiccata rispetto alla media delle imprese agricole venete: 10%). Nella regione sono presenti oltre 340 cooperative specie nei settori lattiero caseari, vitivinicolo e dell'ortofrutta; tra i Consorzi di tutela DOP, IGP e DOC si registrano 69 organismi e tra le Organizzazione produttori si annoverano 27 OP e 1 AOP che aggregano nell'insieme circa 6.700 produttori agricoli. Questo articolato sistema risulta base promettente per realizzare network verticali d'innovazione in agricoltura e selvicoltura.

Relazioni tra agricoltura e ricerca e innovazione

Uno studio sull'innovazione nelle imprese agricole del Veneto evidenzia che il cambiamento, l'investimento e l'innovazione, nel triennio 2010-1012, hanno riguardato una quota minoritaria di queste(47%)[2]. Le aspettative per il futuro non prevedono miglioramenti nonostante siano state avviate attività di trasferimento tecnologico e azioni di politica rurale finalizzate all'innovazione. La ricerca ha messo in luce che sia le aziende chiuse (ripiegate nel circuito proprietario, pari al 61%) che le aperte (che operano all'interno di reti e sono abituate all'outsourcing, pari al 39%) non sono propense ad aderire a reti per l'innovazione (solo un'azienda su tre) (Tavola 4.1.1.4 e 4.1.1.5). I motivi stanno nella difficoltà di attivare meccanismi di cooperazione per l'innovazione a causa delle piccole dimensioni delle imprese, bassa consapevolezza dell'importanza del progresso tecnologico come leva di competitività e scarso collegamento con i produttori di ricerca. Conferma di ciò si trova nell'analisi delle valutazioni del PSR 2007-2013 - Misura 124[3]: nella maggior parte dei casi i proponenti dei progetti sono enti di ricerca e solo in misura minore aziende, consorzi e associazioni. Per quanto riguarda il partenariato, il 64% dei progetti finanziati ha visto un'ATI[4] composta da 2-3 partecipanti, circa un 26% da 3-4 partecipanti, e il rimanente da un partenariato superiore a 5. Solo il 25% circa delle imprese aveva precedentemente attivato rapporti di cooperazione stabili con gli organismi di ricerca e i progetti intrapresi sono in prevalenza di tipo "*technology-push*" e molto meno "*market pull*".

Formazione nel settore agricolo e forestale.

Il sistema della conoscenza veneto conta la presenza di tre Università (Padova, Venezia e Verona) che occupano circa il 6% di tutti i ricercatori nazionali in agraria e veterinaria con una quota analoga di spesa in R&S[5]. La spesa è concentrata sui settori più dinamici quali le bioenergie, la viticoltura, la qualità e le risorse genetiche. Sono presenti in regione una Facoltà di Agraria e una di Medicina Veterinaria, una Scuola di alta specializzazione tecnologica nell'area agroalimentare-enologica e 13 Istituti agrari. Questo sistema produce oltre 500 laureati e diplomati l'anno (Tavola 4.1.1.6).

Nel settore della formazione professionale agricola sono circa 20 gli Enti accreditati dalla Regione, che hanno realizzato 700 corsi annuali, con più di 7.000 allievi nel 2010 (Tavola 4.1.1.7). L'attuale sistema della Formazione professionale in agricoltura appare ancora poco innovativo nell'utilizzare nuove metodologie e poco propenso all'utilizzo integrato delle diverse metodologie e strumenti. Le positive esperienze di *e-learning* sono limitate alla formazione dei consulenti (36 corsi e 1.000 formati tra il 2007 e il 2012, oltre a 6 Comunità professionali con 1.700 utenti). Il sistema della consulenza regionale, a supporto delle imprese agricole, è costituito prevalentemente da enti privati, ovvero organismi di categoria, rappresentanti commerciali, liberi professionisti e personale delle aziende di trasformazione. I professionisti, agronomi e tecnici agrari, offrono attività di supporto agli agricoltori sia di carattere tecnico che amministrativo. In Veneto sono attivi circa 1.400 dottori agronomi e forestali, che forniscono servizi tecnici ed amministrativi di supporto agli operatori del settore. Anche nel sistema della consulenza il coordinamento tra i vari soggetti è sporadico ed episodico.

Struttura agricola, organizzazione dei fattori produttivi, efficienza e diversificazione e accesso al mercato.

La competitività delle aziende agricole del Veneto mostra dinamiche di crescita ma anche numerosi elementi di ritardo in relazione alle evoluzioni della struttura tecnico-produttiva ed economica delle imprese tra i vari ordinamenti produttivi e le diverse aree territoriali (Tavole 4.1.1.8- **ICC18**, 4.1.1.9- **ICC17**, 4.1.1.10 e 4.1.1.11). A livello strutturale, la crescita delle dimensioni medie aziendali è il risultato del forte

calo delle aziende di piccole dimensioni, la cui superficie è stata assorbita da aziende più grandi e dello spostamento della superficie agricola verso aziende specializzate. Per contro, l'espulsione di aziende agricole potrebbe aggravare i problemi di gestione del territorio delle aree marginali. La frammentazione fondiaria è ancora un fenomeno pervasivo, specie negli ordinamenti estensivi e nelle aree periurbane, che accentua il dualismo competitivo rispetto alle imprese agricole più grandi (Tavola 4.1.1.12).

L'organizzazione dei fattori produttivi rileva dinamiche positive nella mobilità della terra, favorite dalla crescita del ricorso all'affitto (Tavola 4.1.1.13), del contoterzismo (Tavola 4.1.1.14**)** e del numero dei lavoratori dipendenti (Tavola 4.1.1.15), ma soffre delle incertezze dovute all'invecchiamento degli imprenditori agricoli (Tavola 4.1.1.16), alla sottoccupazione del lavoro (Tavola 4.1.1.17), alla vetustà del parco macchine (Tavole 4.1.1.18 e 4.1.1.19) e allo scarso livello di informatizzazione aziendale (Tavola 4.1.1.20 che evidenziano la necessità di investimenti strutturali e dotazionali innovativi pur scontando l'allungamento dei tempi di ritorno dei capitali e le difficoltà di accesso al credito (Tavole 4.1.1.21, 4.1.1.22 e 4.1.1.23) acuite dalla crisi economica in atto.

Sul mercato, le imprese evidenziano dinamiche competitive differenziate per ordinamento produttivo (Tavole 4.1.1.24, 4.1.1.25 e 4.1.1.26) pur riscontrando difficoltà comuni legate al peggioramento delle ragioni di scambio (Tavola 4.1.1.27), alla compressione della redditività (Tavola 4.1.1.28) e alla bassa propensione alla diversificazione (Tavola 4.1.1.29). Le aziende del settore primario nelle aree montane sono più che dimezzate negli ultimi 10 anni e soffrono cali di competitività nell'ambito delle attività forestali e di gestione dei prati e pascoli nelle aree di alta montagna (Tavole 4.1.1.30 e 4.1.1.31)

Occupazione agricola e giovanile e ricambio generazionale in agricoltura

In Veneto, i lavoratori agricoli autonomi, fra il 2002 ed il 2011, hanno subito un calo di oltre un quinto, sostanzialmente analogo a quello rilevato a livello nazionale. La riduzione è più forte per i giovani sotto i 35 anni (Tavola 4.1.1.32). Si tratta di un calo che è continuo e tocca quasi tutti i territori regionali, ma che manifesta una significativa attenuazione a partire dal 2008.

In controtendenza è, invece, il trend dei lavoratori agricoli dipendenti, nel cui ambito, la componente giovanile è aumentata di quasi un terzo (Tavola 4.1.1.33). Si tratta di un incremento che riguarda entrambi i sessi, sia i cittadini comunitari che extracomunitari e che è diffuso su quasi tutto il territorio regionale.

I giovani sono maggiormente presenti nelle aziende più ampie e di maggior dimensione economica (Tavola 4.1.1.34), nonché in quelle con gli ordinamenti tecnico-economici più intensivi (Tavola 4.1.1.35-). Tuttavia, la dinamica dei giovani agricoltori in rapporto agli anziani è peggiore di quella nazionale (Tavole 4.1.1.36 e 4.1.1.37) con un dato leggermente migliore nelle aree di montagna (Tavola 4.1.1.38). In questi territori, tuttavia, il permanere della restrizione creditizia potrebbe seriamente compromettere l'equilibrio finanziario dei giovani agricoltori appena insediati così come accade anche per le altre aree del Veneto (Tavola 4.1.1.21).

Il livello d'istruzione dei giovani agricoltori veneti è soddisfacente e migliore del dato medio nazionale, grazie anche alla scolarizzazione agraria superiore e alle lauree conseguite da molti giovani agricoltori (Tavole 4.1.1.39 e 4.1.1.40). La partecipazione alla misura formazione proposta dal PSR 2007-2013 è stata rilevante ed ha consentito di rallentare la progressiva contrazione del rapporto tra giovani ed anziani (Tavola 4.1.1.41).

Competitività dei produttori e integrazione nella filiera agroalimentare

Il settore agroalimentare Veneto pur caratterizzato da una elevata vocazionalità produttiva (Tavole 4.1.1.42 e 4.1.1.43) e una discreta presenza in taluni comparti di imprese capaci di realizzare una buona aggregazione e valorizzazione del prodotto (Tavola 4.1.1.44) anche sui mercati esteri (Tavola 4.1.1.45 e Tavola 4.1.1.46), presenta diffuse inefficienze a livello organizzativo che si traducono in costi di produzione più elevati e perdita di competitività.

La prospettiva di un aumento della volatilità dei prezzi di mercato delle produzioni agroalimentari (Tavola 4.1.1.47), unitamente alla crescita del ruolo della grande distribuzione (Tavola 4.1.1.48) e dell'industria di trasformazione, evidenziano la necessità per le aziende del settore di favorire gli investimenti per rafforzare i processi di ammodernamento e d'innovazione, l'aggregazione del prodotto (Tavola 4.1.1.49), accorciare le filiere e sviluppare nuove forme di commercializzazione e valorizzazione (Tavola 4.1.1.50), cogliendo così le opportunità offerte dai nuovi accordi di libero scambio e dalle favorevoli prospettive dell'export.

L'agroalimentare regionale si caratterizza inoltre per i numerosi sistemi di qualità comunitari e regionali disponibili per i produttori (Tavola 4.1.1.51); in tale ambito presenta alcuni esempi di strutture associative e di governance di filiera efficienti, in grado di competere nei mercati anche internazionali (Tavole 4.1.1.52, 4.1.1.53 e 4.1.1.54); un'ampia parte del sistema delle produzioni di qualità è però caratterizzato da elevata frammentazione della produzione primaria, scarsa concentrazione dell'offerta (Tavole 4.1.1.55, 4.1.1.56 e 4.1.1.57), carenze formative dei quadri dirigenziali e dei produttori che rendono difficile l'adesione ai sistemi di qualità e mantengono l'offerta al di sotto del potenziale (Tavola 4.1.1.58); sono presenti difficoltà nella governance di alcune filiere di qualità, nelle strategie di crescita e di marketing; si rilevano costi elevati di logistica e commercializzazione e carenze informative da parte dei consumatori (Tavola 4.1.1.59).

Gestione dei rischi nel settore agricolo

Il settore agricolo è soggetto ad una ampia varietà di eventi avversi, anche di natura catastrofica, con ricadute che contribuiscono alla volatilità delle rese produttive, dei prezzi e dei redditi delle imprese (Tavole 4.1.1.60, 4.1.1.61, 4.1.1.62 e 4.1.1.63).

Il ricorso alle assicurazioni per la gestione dei rischi,costituisce uno strumento fondamentale per le imprese venete (Tavole 4.1.1.64 e 4.1.1.65) considerato che il Veneto rappresenta il 16% del valore delle colture assicurate in Italia, in tendenziale crescita nell'ultimo quinquennio (Tavola 4.1.1.66). Il ricorso agli strumenti assicurativi appare meno diffuso per le aziende di ridotta estensione (Tavola 4.1.1.67) e per la copertura di rischi legati al comparto zootecnico (Tavola 4.1.1.68).

In riferimento agli eventi catastrofici, nel periodo 2006-2013 la Regione del Veneto ha registrato 52 eventi non gestibili con il ricorso ad assicurazioni agevolate per un totale di danni al settore agricolo di 1.851 milioni di euro di cui 232 milioni alle strutture ed infrastrutture. Allo stesso tempo si registra la comparsa di una grave epizoozia (aviaria) e cinque eventi di natura fitopatologica.

A fianco del mercato assicurativo è richiesta la presenza diulteriori azioni che le assicurazioni non sono in grado di sostenere, in funzione del ripristino dei terreni e del potenziale produttivo e zootecnico aziendale danneggiato o distrutto in grado di mantenere la competitività delle imprese agricole anche a seguito degli effettiprovocati dalle calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofali.

Questo porta ad evidenziare l'opportunità di azioni legate al ripristino del potenziale produttivo danneggiato per ristabilire la competitività dell'impresa sottoposta all'evento dannoso ferma restando la necessita anche di appropriati strumenti di prevenzione quali la diversificazione produttiva, la difesa attiva (es. investimenti per le reti antigrandine), la difesa passiva (es. assicurazioni e fondi di mutualizzazione), nonché il supporto

del sistema della conoscenza e dell'innovazione.

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste

Nel rispetto dei principali obiettivi enunciati dalla Strategia Europa 2020, gli strumenti di programmazione e pianificazione regionali sono orientati all'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione e Nazionali (tavola 4.1.1.70 a).Il **quadro ambientale** regionale risulta estremamente eterogeneo dal punto di vista morfologico e paesaggistico. La rete idrografica è capillare e variegata, mentre i suoli sono prevalentemente dolomitici e carsici nelle zone alpine e prealpine e di origine alluvionale fluviale in pianura. La profonda trasformazione delle strutture agricole degli ultimi decenni ha portato a fenomeni rilevanti di abbandono dell'attività agricola (-13,7% di SAT e -4,6% di SAU nel periodo 2000-2010), che colpiscono prevalentemente le aree montane (-21%) e interessano in particolare prati e pascoli (-22,5%) (Tavola 4.1.1.70 – **ICC18**). Contemporaneamente aumentano le superfici artificiali tra il 1990 e il 2006 (+11,4%) con un'incidenza del 18% in aree di pianura (Tavola 4.1.1.71). Il consumo di suolo tra il 1983 e il 2006 è quindi stimato pari a 33.159 ha (1,8% della superficie totale). Le superfici a seminativi e a colture permanenti sono maggiormente presenti in pianura (rispettivamente 92% e 63%), mentre il 37% dei prati permanenti e pascoli si concentra nelle aree montane. Nelle zone svantaggiate di montagna e con svantaggi specifici si colloca il 16% della superficie agricola regionale (Tavola 4.1.1.72). Inoltre, sono 84 i comuni che sono classificati come zone soggette a vincoli naturali diverse da quelle montane. Tale delimitazione è stata definita a livello nazionale attraverso l'applicazione di una metodologia comune, condivisa tra MIPAAF e le Regioni interessate e applicata con il supporto della RRN con il coordinamento scientifico del CREA. La SAU interessata in Veneto da questa delimitazione è pari 138.545 ha (rif. DM n. 6277 del 8/06/2020 "Decreto di adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi").

L'attività agricola ad alta intensità produttiva occupa circa il 40% della SAU (Tavola 4.1.1.73 – **ICC33**). Spicca infine una concentrazione monospecifica di coltivazioni maidicole in alcune aree di pianura e vinicola in diverse aree collinari.

Tra gli **ambiti agricoli e forestali** regionali la maggiore diffusione riguarda coltivi e piantagioni arboree (49%) e foreste (22%) (Tavola 4.1.1.74). All'aumento costante della superficie forestale nelle zone più marginali (+13% nel periodo 1985-2005) fa da contrappeso l'elevata pressione antropica in pianura che ha condotto alla perdita della matrice ambientale originaria. Il 50% del territorio ha valore ecologico "basso-molto basso" (pianura), mentre il 34% è classificato "alto-molto alto" (montagne, lagune e fiumi di pianura). Le aree protette e la rete Natura 2000 (22,7% della superficie regionale) si concentrano maggiormente in aree montane e comprendono l'8% di SAU e il 50% dei territori boscati (Tavola 4.1.1.75). La superficie a bosco, che occupa il 22% della superficie regionale (397.889 ha) (Tavola 4.1.1.76), di cui 150.964 ettari sono sottoposti a vincolo naturalistico (Tavola 4.1.1.77), è interessata da potenziali interazioni biotiche (soprattutto insetti) e in misura non marginale da suscettibilità agli schianti. Le aree ad alto valore naturale (32% di SAU) si trovano nella fascia pedecollinare e prealpina, ma si registra una scarsa presenza di quelle con valore più elevato (Tavola 4.1.1.78– **ICC37**). In termini di **paesaggio** l'abbandono colturale, l'avanzamento delle aree urbane e la standardizzazione colturale compromettono gravemente i paesaggi rurali storici e banalizzano quelli ordinari. A tale riguardo, il Veneto è la prima regione italiana per urban sprawl (53% del territorio regionale), mentre solo il 32% delle aziende presenta elementi lineari caratteristici del paesaggio agrario. Un contributo alla **biodiversità** arriva dall'attività pianificatoria nei 72.000 ettari delle aziende agrituristiche-faunistico-venatorie. Al contempo la diffusione di alcune specie selvatiche (ad es. lupo, cinghiale) ha fatto registrare considerevoli danni. L'avifauna dipendente da habitat agricoli registra un calo generalizzato (l'indice FBI mostra una diminuzione del 25%) mentre quella in

habitat forestali mostra un segno positivo ma altalenante (Tavola 4.1.1.79– **ICC35**). Tra le razze a rischio di erosione genetica la Bovina Burlina e la Pecora di Lamon e di Foza sono in stato di criticità, mentre tra le specie invasive aliene si registrano in particolare la Nutria e il Gambero della Louisiana.

Il livello di erosione dei **suoli** è stimato in 2,2 t/ha/anno, inferiore alla media italiana, così come la percentuale di superficie territoriale sottoposta a erosione è nulla o molto bassa (97,6%) (Tavola 4.1.1.80). Il rischio di erosione attuale risulta di attenzione in aree montane e in alcune aree prealpine; oltre all'ambito montano e collinare il rischio idrogeologico interessa anche talune aree al di sotto del livello del mare (9%). I suoli a rischio salinizzazione sono presenti nell'area meridionale della provincia di Venezia, nelle pianure a ridosso dell'Adige e nelle aree di riporto di sedimenti lagunari lungo i cordoni litoranei, estendendosi quindi su una porzione di territorio molto limitata (circa 500 ettari) rispetto all'intero territorio regionale (Tavola 4.1.1.80 a). Per quanto riguarda la fertilità dei suoli, sebbene il valore medio del carbonio organico è pari al 2%, si registrano percentuali decisamente più basse in pianura e in collina (Tavola 4.1.1.81 e 4.1.1.81 a). Il 62% delle aziende non effettua colture di copertura nel periodo invernale. Il 77% della SAU regionale viene lasciata a riposo durante il periodo invernale e nel 16% dei casi i residui permangono in superficie. Solo l'1,6% della SAU regionale viene destinata a colture di copertura. La monosuccessione viene praticata nel 18% della superficie a seminativo, mentre il 93% delle aziende effettua lavorazioni convenzionali del terreno. L'agricoltura e la zootecnia biologica si dimostrano ancora poco sviluppate, con una superficie biologica pari a 17.095 ettari (2,1% della SAU regionale), malgrado le buone potenzialità nel settore della trasformazione. I 1746 operatori biologici sono aumentati del 10,7% rispetto al 2008 ed evidenziano un'incidenza relativamente maggiore nel settore frutticolo e viticolo (Tavola 4.1.1.82 **- ICC19**).

Nell'ultimo decennio la qualità delle **risorse idriche** regionali tende a un generale miglioramento, sebbene la complessità del reticolo idrografico crei situazioni locali eterogenee. Con riguardo alle acque superficiali l'indice LIM, come anche lo stato chimico, seguono una tendenza di generale miglioramento, con alcune criticità espresse in ambito di pianura. Per quanto concerne lo stato ecologico questo si presenta pressochè invariato con quasi il 40% dei corpi idrici naturali monitorati caratterizzati da uno Stato Ecologico Elevato (9%) o Buono (29%). Il 60% circa dei corpi idrici non raggiunge lo stato Buono perché presenta EQB, LIMeco e/o inquinanti specifici non compresi nell'elenco delle priorità non conformi (Sufficiente, Scadente o Cattivo) (Tavola 4.1.1.83 a). Per le acque lacustri, l'indice di Stato Ecologico migliora, così come l'indice LTLeco, che nel 2011 registra livelli sufficienti o buoni (Tavola 4.1.1.83 b). Lo stato chimico delle acque sotterranee si mantiene stabile in relazione alle contaminazioni più frequenti. La concentrazione media dei nitrati nelle acque superficiali è rimasta costante nell'ultimo decennio, mentre è in diminuzione quella dei pesticidi (Tavola 4.1.1.83 c). A scala di distretto, l'impatto prevalente sulle acque superficiali, è l'alterazione degli habitat (46%), come conseguenza delle pressioni di tipo idromorfologico e dei prelievi. Segue l'impatto da arricchimento di nutrienti riscontrato per il 36% e derivante da pressioni puntuali e diffuse. Sulle acque profonde l'analisi delle pressioni svolta conferma la prevalenza (64%) di impatti di tipo qualitativo rispetto agli impatti di tipo quantitativo. Infine, l'analisi economica dell'utilizzo idrico evidenzia che l'uso irriguo rappresenta la tipologia più idro-esigente. La modalità di approvvigionamento prevalente è quella consorziale (copre il 62% delle superfici irrigate), con consegna a turno (43%) o con consegna a domanda (19%).Dagli anni '90 le UBA hanno subìto una leggera flessione, e sebbene il valore del carico di bestiame per ettaro di SAU risulti più elevato della media nazionale è comunque territorialmente contenuto, nel rispetto dei limiti della Direttiva 91/676/CEE (Tavola 4.1.1.83 **– ICC21**). I valori più elevati dei carichi di azoto di origine agricola per unità di superficie si registrano nelle province di Padova, Vicenza, Verona e Treviso (Tavola 4.1.1.84 a). Relativamente al surplus di azoto, nelle aree beneficiarie di interventi agroambientali vi è una riduzione media di 20 kg/ha (Tavola 4.1.1.84 b). Il 60% delle superfici interessate da spandimenti si trova in Zone Vulnerabili ai Nitrati, in cui la quantità di azoto di origine zootecnica direttamente distribuita è pari a 15.675 t/anno, cioè il 34% di tutto l'azoto annualmente prodotto (45.560

t/anno) in Veneto (Tavola 4.1.1.84 c).

Il **cambiamento climatico** in atto evidenzia i suoi effetti anche nel Veneto. Si osserva una oscillazione periodica decennale delle precipitazioni, mentre si segnalano aumenti delle temperature comprese tra 0,5°C e 1°C, con un bilancio idroclimatico negativo nel periodo primaverile-estivo, in particolare nelle aree meridionali della regione. Queste condizioni nel complesso hanno comportato anomalie fisiologiche alle colture quali anticipi di fioritura e maturazione. Negli ultimi tre decenni la superficie irrigata è aumentata dal 25% al 30% della SAU, mentre la superficie irrigabile rappresenta il 50% circa della SAU regionale (Tavola 4.1.1.85 - **ICC20**). In riferimento alla quota di superficie irrigua il sistema per aspersione è quello che incide maggiormente sulla SAU irrigua (61%) seguito da quello per infiltrazione laterale (24%), mentre i sistemi a basso consumo (microirrigazione) si attestano sull'8%. Considerando i sistemi irrigui adottati dalle aziende nelle aree a irrigazione strutturata, prevalgono quelli per scorrimento (47%), seguiti da quelli per infiltrazione (25%) e aspersione (25%). Con il PSR 2007-2013 (Misura 121), in Veneto sono stati finanziati diversi interventi finalizzati al risparmio irriguo e alla tutela delle falde. Si tratta prevalentemente di riconversione dei sistemi irrigui (94%) e, marginalmente, di realizzazione di invasi aziendali (3%), interventi di adeguamento della rete idraulica (2%) e interventi per la gestione delle acque di scarico (1%). Nell'ultimo decennio in Veneto si è registrata una diminuzione del 70% degli incendi; nel 2013 la superficie regionale percorsa da incendi è stata di 8,8 ettari di superficie boscata e 8 ettari di aree non boscate.

Nell'ultimo decennio si registrano valori in calo per le **emissioni di gas serra** del settore agricolo (metano -22% e protossido di azoto -20%) (Tavola 4.1.1.86 – **ICC45**). Il Veneto incide per il 12% delle emissioni di protossido di azoto a livello nazionale e dell'8% per il metano. Le emissioni di ammoniaca derivanti dal settore agricolo regionale rappresentano il 14% del totale nazionale, registrando anche in questo caso una significativa riduzione nel decennio 2000-2010 (-18%) dovuta particolarmente alla diminuzione e razionalizzazione della concimazione azotata (Tavola 4.1.1.87 – **ICC45**). La capacità forestale di **stoccaggio di carbonio** è di 15 milioni di tonnellate, riferita a una superficie boscata di 273.171 ha. Imboschimenti, fasce tampone, formazioni lineari (siepi e filari) e fustaie assestate (49.480 ha) forniscono un contributo significativo alla fissazione del carbonio atmosferico, pari a 10.374 t/anno. Ulteriore contributo per lo stock di carbonio, proviene dal prelievo di legname da opera, per il quale in Veneto vi è una discreta produttività. I dati dell'INFC, al 2005 mostrano il prelievo di legname da opera e a uso energetico pari a 460.000 m3 nei boschi seminaturali e a 15.000 m3 negli impianti da arboricoltura da legno. In questo contesto la viabilità silvo-pastorale assume una particolare importanza per consentire un razionale sfruttamento delle risorse boschive e una valorizzazione del territorio.

Il **bilancio energetico** regionale dipende fortemente dall'importazione. I consumi energetici finali regionali, circa 12.000 ktep, rappresentano l'8,4% di quelli nazionali. Le fonti rinnovabili rappresentano soltanto il 6,6% dei consumi lordi rispetto al 12% nazionale (Tavola 4.1.1.88). Gli usi domestici e civili risultano il comparto più energivoro con oltre il 49%, seguiti da trasporti (26%) e industria (22%). Il consumo energetico nel settore agricolo è abbastanza marginale (circa il 2%)(Tavola 4.1.1.89 – **ICC44**). La riduzione delle perdite e dei consumi del settore energetico è legata all'adozione della cogenerazione e trigenerazione. In Veneto, grazie ad una forte incentivazione statale, il numero degli impianti FER censiti si attesta a 66.369, con una potenza installata di 2.948 MW. Nel 2010 in Veneto sono stati investiti a colture energetiche circa 11.250 ettari in oltre 1.700 aziende agricole. Le colture più diffuse sono quelle per la produzione di biodiesel (colza 4.800 ha e soia 3.400 ha), seguono le superfici cerealicole (mais 1.700 ha e sorgo 5.000 ha) destinati alla trasformazione in biogas. Il sistema foresta-legno-energia non è sufficientemente strutturato, presenta scarse forme di cooperazione e una carente formazione degli operatori. Il comparto degli apparecchi termici domestici è sviluppato, si stima un consumo medio di 2 milioni di

tonnellate annue di legna da ardere e di 41.000 t. di pellet.

Favorire la diversificazione, la creazione e sviluppo di piccole e medie imprese e l'occupazione

Il Veneto è la terza regione per PIL (9% sul tot.) e importante per quota di imprese (8,6% del tot.). E' popolato da PMI - il 65%[6] nella classe B (Tavola 4.1.1.90) - in settori produttivi diversificati, molti in crisi (Tavola 4.1.1.91). Al 2011 si rileva un calo di imprese attive[7] nel manifatturiero (-1,3%), nel primario (-2,2%) e nell'artigianato (-1,9% nel 2012). Unitamente ai servizi collettivi/alla persona (+31% negli ultimi 4 anni), il settore turistico cresce e si diversifica. Il Veneto è la prima regione in Italia per arrivi e presenze: dal 2007 al 2012 +12,2%[8] e +2,1%[9] (Tavola 4.1.1.92). Lo è anche per capacità alberghiera e complementare (44% sul tot. italiano) (Tavole 4.1.1.93-**ICC30** e 4.1.1.94). Persistono squilibri territoriali nella domanda e nell'offerta, con polarizzazione (Tavola 4.1.1.95) e stagionalità (Tavole 4.1.1.96, 4.1.1.97 e 4.1.1.98). La domanda – internazionalizzata (Tavola 4.1.1.99) - stenta a indirizzarsi verso comuni delle classi C, D e B1 (il cui territorio è investito da *sprawl*/consumo suolo (Tavola 4.1.1.100). Considerato il diffuso patrimonio a disposizione (Tavola 4.1.1.101 e 4.1.1.102 è necessario redistribuire e spingere verso gli *special interest tourists,* i visitatori per affari/fiere e l'escursionismo. Una maggiore aggregazione inter-settoriale permetterebbe di attivare le filiere corte (es. agro-alimentari), l'occupazione e lo sviluppo di micro-imprese e una maggiore integrazione tra aree urbane e aree rurali [*Focus group con i G.A.L. (3/07/2013) e con Veneto Agricoltura (4/07/2013)*]. L'agricoltura stenta ad applicare la multifunzionalità, soprattutto nelle aree C/D. In Veneto si contano 6.986 funzioni attivate: 4.136 di *broadening*; 2.473 di *deepening* (Tavola 4.1.1.103). Il peso per attività connessa non supera il 10% del tot. italiano (Tavola 4.1.1.104). Il numero di aziende che diversifica è ridotto: 5.940 (il 4,6% del tot.[10]). Quello delle aziende coinvolte in esperienze multiple è marginale. L'81% di imprese non si dedica a più di 1 attività (Tavola 4.1.1.105). Il 12,8% a 2. Il risultato è analogo se si guarda alle attività[11] di *broadening* analizzate[12] (Tavole 4.1.1.106 e 4.1.1.107). Insieme, il contoterzismo per attività agricole, l'agriturismo e la prima lavorazione di prodotti agricoli contano per il 56% dei casi rilevati, concentrati soprattutto nella classe B e tra le classi[13] di standard output[14] più alte[15] (Tavole 4.1.1.108, 4.1.1.109, 4.1.1.110, 4.1.1.111 e 4.1.1.112). Per OTE individualmente considerate sul totale dei casi si riscontra un certo equilibrio (Tavola 4.1.1.113).[16]

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Le aree rurali del Veneto sono caratterizzate da un'elevata concentrazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale (Tavole 4.1.1.114 – **ICC34**, 4.1.1.115 e 4.1.1.116*)* che, se opportunamente valorizzato, anche attraverso il potenziamento delle molteplici reti di cooperazione locale (Tavole 4.1.1.117 e 4.1.1.118) presenti nel territorio, può rappresentare un'importante risorsa per lo sviluppo di queste aree. Per accrescere l'attrattività delle aree rurali non solo in termini di fruizione turistica, ma anche dal punto di vista di qualità della vita per la popolazione locale, occorre superare una serie di criticità che rendono difficile la valorizzazione del potenziale territoriale, soprattutto nelle aree C e D e in particolare nelle aree interne, tra le quali: la scarsità di infrastrutture e di servizi di base (Tavola 4.1.1.119); un'accentuata dislocazione sul territorio e un saldo demografico negativo (Tavola 4.1.1.120 – **ICC1 e ICC4**); elevati indici di invecchiamento e di dipendenza (Tavola 4.1.1.121 – **ICC2**). Nelle attuali condizioni di contrazione della spesa pubblica, una risorsa importante per rispondere alla crescente richiesta di servizi in generale e, in particolare di quelli per anziani, disabili (Tavola 4.1.1.122*)* e bambini (Tavola 4.1.1.123), potrebbe derivare da iniziative innovative di cooperazione sociale promosse dai soggetti non profit (Tavola 4.1.1.124 e 41.1.125*)*, in espansione sul territorio regionale negli ultimi anni. Ciò, nel contempo, contribuirebbe a intervenire nella piuttosto critica situazione occupazionale e reddituale, con un crescente tasso di

disoccupazione femminile e giovanile (Tavola 4.1.1.126 - **ICC5 e ICC7**).

L'efficacia degli interventi a favore dello sviluppo locale nelle aree rurali è legata alla capacità istituzionale e amministrativa richiesta sia per la creazione di sinergie tra i diversi soggetti di governance locale - Unioni di Comuni (Tavola 4.1.1.127*),* le Intese Programmatiche d'Aria (Tavola 4.1.1.128*)*, i Gruppi di Azione Locale (Tavola 4.1.1.129*)* - strumenti di programmazione, pianificazione settoriale e territoriale, di gestione dei servizi che insistono sullo stesso territorio.

Accessibilità, uso e qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle zone rurali.

Nelle classifiche di diffusione delle ICT, il Veneto si colloca tra le prime regioni italiane ma risulta lontano dalla media europea e dai traguardi della nuova programmazione (Tavole 4.1.1.130 e 4.1.1.131).

Si rilevano ancora importanti resistenze all'utilizzo di internet soprattutto da parte di anziani, famiglie che vivono nelle aree meno urbanizzate (ISTAT, 2013), imprese di piccole dimensioni (Tavola 4.1.1.133) e aziende agricole (Tavola 4.1.1.134).

Domanda e disponibilità di servizi on-line si stanno avvicinando ai traguardi fissati dall'UE per il 2015 (Tavola 4.1.1.132) ma si rileva ancora qualche criticità soprattutto negli enti di dimensioni più ridotte (*Focus Group sui G.A.L. 3 luglio 2013*).

Per garantire l'accesso ad internet a banda larga a tutti i cittadini, la Regione ha realizzato interventi mirati a potenziare la dotazione infrastrutturale In particolare, attraverso il PSR 2007-13, si è ampliata la rete di *backhaul* nelle aree "a fallimento di mercato" che si trovano nei territori rurali C e D. La copertura della banda larga "di base" (almeno 2 Mbps) sta raggiungendo il traguardo fissato dall'UE per il 2013 (Tavola 4.1.1.135) ma esistono ancora territori dove la banda larga non è ancora presente o è insufficiente *(*Tavola 4.1.1.136).

I nuovi traguardi fissati dall'UE per il 2020 (almeno 30 Mbps e 100 Mbps) sono molto ambiziosi anche se gli interventi realizzati fin ora (posa di fibra ottica) sono potenzialmente in grado di supportare il raggiungimento di tali velocità e potranno essere coadiuvati dallo sviluppo delle tecnologie di nuova generazione. All'inizio del 2014, la copertura a banda ultralarga a 30 Mbps è di circa il 7,6% della popolazione del Veneto residente nelle principali città della regione. In base all'analisi effettuata dal MISE - Infratel (**Strategia italiana per la banda ultralarga http://www.agid.gov.it/notizie/crescita-digitale-banda-ultralarga**) sui piani di sviluppo comunicati dagli operatori di telecomunicazione, il territorio nazionale è stato suddiviso in 10.400 aree in base alla concentrazione della popolazione, caratteristiche del territorio, densità delle imprese e presenza di infrastrutture a banda larga. Per quanto riguarda le aree rurali del veneto, l'analisi ha evidenziato la presenza di 3 cluster (B1, C e D) che consentono di associare l'intervento pubblico in modo mirato alla tipologia di area e all'obiettivo di copertura individuato (Tavola 4.1.1.137).

Per aumentare il livello di alfabetizzazione e di utilizzo delle ICT, la Regione Veneto ha realizzato numerosissimi progetti. Per avere un quadro completo degli interventi realizzati e programmati è possibile consultare direttamente la nuova programmazione regionale (DGR 554 – 3.05.13, http://agendadigitale.regione.veneto.it).

Molti studi evidenziano come l'accesso alla banda larga rappresenti un volano nel rilancio economico di un territorio. Per questo motivo nella nuova programmazione molteplici saranno le risorse destinate

all'innalzamento della diffusione delle ICT e, pertanto, sarà fondamentale riuscire a coordinare ed animare con continuità tutte le iniziative promosse.

Le aree interne

La "Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese", inserita nel Piano Nazionale di Riforma e nell'Accordo di Partenariato mira a rallentare il fenomeno dello spopolamento nelle aree marginalizzate, sempre meno presidiate e curate da comunità locali attive. La strategia intende recuperare e valorizzare le potenzialità presenti innescando dei percorsi di sviluppo equilibrato. La strategia integrata sarà composta da due classi di azione: una di livello nazionale, relativa all'*Adeguamento della qualità/quantità dell'offerta dei servizi essenziali*, e una di livello regionale, da svolgersi attraverso dei *Progetti di sviluppo locale*, che si devono focalizzare sui temi individuati dall'AdP: tutela del territorio e comunità locali; valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; sistemi agro-alimentari e sviluppo locale; risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile; saper fare e artigianato.

La selezione delle Aree interne è basata sull'analisi a scala comunale di indicatori statistici di contesto di tipo socio-demografico ed economico, quali: popolazione residente, superficie totale, densità di popolazione, distribuzione demografica per fasce di età, s.a.u., variazione della s.a.u., contributo dell'agricoltura e dell'agroalimentare al pil, incidenza delle aree protette, indice di specializzazione settoriale, popolazione raggiunta da banda larga (inferiore o superiore ai 20 mbps), indicatori di ricettività turistica, tasso di ospedalizzazione, n. pazienti per medico, distanza da stazioni aeree, portuali o ferroviarie e da caselli autostradali, presenza di studenti per diverso grado, numero scuole di diverso grado, turnover insegnati, funzioni amministrative svolte in modo associato. Alle variabili di contesto viene affiancata una valutazione qualitativa delle potenzialità dei territori analizzati nelle risorse naturali, culturali e del turismo, nella trasformazione del sistema agro-alimentare e nell'importanza dell'artigianato.

Come risultato di tale procedura il Comitato Tecnico Aree Interne ha pre-selezionato 4 aree: l'Unione montana Agordina, l'Unione montana Comelico e Sappada, l'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e il partenariato del Contratto di Foce Delta del PO (Tavola 4.1.1.119). I Comuni delle 4 aree sono classificati C e D.

Il processo istruttorio si conclude con il Rapporto istruttorio del Comitato Tecnico Aree Interne, sulla base del quale la Regione e lo Stato individuano le aree selezionate e la singola area-progetto con cui avviare l'attuazione della Strategia. Il FEASR interviene nei comuni delle aree interne classificati nel PSR nella tipologia C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi di Sviluppo).

[1] European Commission, "Science, technology and innovation in Europe 2008-2010"; European Commission, "Innovation Union Scoreboared 2013"

[2] Veneto Agricoltura (2012), L'innovazione nelle imprese agricole - usi nuovi della conoscenza

[3] Agriconsulting (2013) Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione del Veneto. Regione del Veneto - Giunta Regionale Direzione Piani e Programmi.)

[4] ATI: associazione temporanea d'impresa

[5] Nel periodo 2005-2009 sono stati finanziati dal MIPAF 33 progetti che hanno coinvolto 22 enti di

ricerca e 6 imprese situate in Veneto per un totale di 31,6 milioni di euro di cui 6,2 milioni investiti sul territorio regionale. Inoltre dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure del PSR risulta che dal 2007 al 2010 nel Veneto questi interventi hanno interessato 21 progetti con un aiuto complessivo concesso di 1,2 milioni di euro. Nel settore privato, l'industria alimentare rappresenta quasi il 5% degli investimenti in R&S effettuati dall'industria.

[6] N. imprese 2012 (incidenza sul totale regionale)

[7] N. imprese attive (incidenza percentuale per settore)

[8] Variazione percentuale arrivi anni 2012-2007

[9] Variazione percentuale presenze anni 2012-2007

[10] In linea con la tendenza italiana che in media vede solo il 4,7% delle aziende agricole - poco più di 76.000 – dedicarsi a una o più attività remunerative connesse [Henke e Povellato (2012), p. 2, cit.].

[11] Si ricorda che si sono indagate in particolare le seguenti attività connesse: contoterzismo per attività non agricole, sistemazione di parchi e giardini, agriturismo, attività ricreative e sociali, fattorie didattiche, artigianato.

[12] Percentuale per classe di ruralità sul totale della singola attività connessa considerata.

[13] Le aziende si sono classificate in base allo standard output, misura riconosciuta delle loro potenzialità produttive. Appoggiandoci ad analisi compiute dal Gruppo 2013 si sono identificati valori soglia che permettano di enucleare le aziende che possono essere considerate "imprese" e distinguerle da quelle le cui finalità sono o l'autoconsumo o funzioni accessorie. Le classi prese in considerazione, allora, sono quattro: a) aziende che non riescono a superare la soglia dei 10.000 euro ("aziende non imprese"); b) aziende tra i 10.000 e i 20.000 euro ("aziende intermedie"); c) quelle sotto i 100.000 euro (considerate "piccole imprese"); e d) quelle sopra tale soglia (le "grandi imprese").

[14] Per una definizione e una trattazione sullo standard output si rimanda a: De Gaetano (2012).

[15] Percentuale per classe di standard output per singola attività connessa considerata.

[16] Gli ordinamenti tecnici economici sono stati raggruppati in seminativi, legnose, zootecnia. Questi in particolare sono stati indagati perché concentrano la maggior parte dei casi rilevati.

SAU	Aziende non informatizzate	Aziende informatizzate	Totale	Incidenza delle aziende dotate di PC
< 2 ha	54.603	823	55.426	1%
2 - 5 ha	30.392	1.105	31.497	4%
5 - 20 ha	22.327	2.551	24.878	10%
20 - 100 ha	5.184	1.688	6.872	25%
> 100 ha	385	326	711	46%
Totale Veneto	112.891	6.493	119.384	5%

Fonte: Istat 2010, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.1 - Aziende agricole con presenza di computer e/o altre attrezzature informatiche per fini aziendali distinte per classe di SAU in Vene

	NO	SI	Totale	Incidenza su totale aziende	Incidenza su totale aziende con gestione informatizzata
Verona	18.591	1.096	19.687	16%	30%
Vicenza	15.226	475	15.701	13%	13%
Belluno	2.275	106	2.381	2%	3%
Treviso	27.656	689	28.345	24%	19%
Venezia	15.897	302	16.199	14%	8%
Padova	28.965	616	29.581	25%	17%
Rovigo	7.153	337	7.490	6%	9%
Totale Veneto	115.763	3.621	119.384	100%	100%

Fonte: Istat 2010, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.2 – Gestione informatizzata delle operazioni colturali e/o degli allevamenti per Provincia

	Classi di età					
	< 35 anni	35-40 anni	40-45 anni	45-60 anni	> 60 anni	Totale
Verona	988	1.072	1.655	6.660	9.312	19.687
Vicenza	552	594	1.059	4.659	8.837	15.701
Belluno	208	175	229	853	916	2.381
Treviso	885	875	1.624	8.565	16.396	28.345
Venezia	410	487	934	4.438	9.930	16.199
Padova	770	845	1.677	8.517	17.772	29.581
Rovigo	254	280	474	2.368	4.114	7.490
Veneto	4.067	4.328	7.652	36.060	67.277	119.384

Fonte: Istat 2010, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.3 – Distribuzione per provincia degli imprenditori agricoli per classi di età

Quale/quali dei seguenti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi tre anni nella sua azienda? (più risposte)	% az. aperte	% az. chiuse	% totale
Inserimento di nuovi prodotti/servizi	40,1	7,9	20,5
Investimenti su macchine/ attrezzature/strutture	59,2	24,5	38,1
Rafforzamento dell'attività commerciale/vendita	26,2	3,0	12,1
Nessun cambiamento rilevante	25,0	71,1	53,1
Altro	5,4	1,6	3,1

Fonte: Veneto Agricoltura – Indagine campionaria 2012

Tavola 4.1.1.4 – Cambiamenti effettuati negli ultimi tre anni

Nei prossimi tre anni pensa di introdurre nuovi cambiamenti/innovazioni in azienda? (più risposte)	% az. aperte	% az. chiuse	% totale
Inserimento di nuovi prodotti/servizi	13,7	6,7	9,4
Investimenti su macchine/attrezzature/strutture	24,3	18,7	20,9
Rafforzamento dell'attività commerciale/vendita	12,0	7,9	9,5
Nessun cambiamento rilevante	60,9	65,6	63,8
Altro	3,4	11,4	8,2

Fonte: Veneto Agricoltura – Indagine campionaria 2012

Tavola 4.1.1.5 – Cambiamenti che intende effettuare nei prossimi tre anni

Facoltà	2008			2009		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
Agraria	114	304	418	121	331	452
Medicina Veterinaria	56	34	90	63	35	98
Totale	170	338	508	184	366	550

Fonte: elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria

Tavola 4.1.1.6 - Laureati negli atenei veneti per sesso e facoltà - 2008:2009

	Che hanno partecipato	Che non hanno partecipato	Totale	Indice di partecipazione
< 35 anni	840	3.227	4.067	21%
35-40 anni	700	3.628	4.328	16%
40-45 anni	1.010	6.642	7.652	13%
45-60 anni	3.217	32.843	36.060	9%
> 60 anni	1.718	65.559	67.277	3%
Totale	7.485	111.899	119.384	6%

Fonte: Istat 2010, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.7 – Veneto: Imprenditori agricoli distinti per classe di età che hanno partecipato a corsi di formazione del 2010

	numero		variazione	
	2000	2010	assoluta	in percentuale
Seminativi	579.482	569.259	-10.223	-1,8
- cereali	350.729	374.518	23.789	6,8
- piante industriali e colture proteiche	96.207	92.579	-3.628	-3,8
- ortive e patata	18.882	18.989	107	0,6
- foraggere avvicendate	54.006	60.742	6.736	12,5
- altri seminativi	35.292	13.763	-21.528	-61,0
- terreni a riposo	24.367	8.668	-15.699	-64,4
Coltivazioni legnose	108.148	109.583	1.435	1,3
- vite	73.781	77.885	4.105	5,6
- fruttiferi	27.693	22.509	-5.183	-18,7
- altre colture legnose	6.675	9.189	2.514	37,7
Orti familiari	2.399	2.061	-338	-14,1
Prati permanenti e pascoli	160.950	130.537	-30.414	-18,9
SAU	**850.979**	**811.440**	**-39.539**	**-4,6**
Arboricoltura e boschi	185.793	92.285	-93.508	-50,3
Altra superficie	130.753	103.761	-26.992	-20,6
SAT	**1.167.525**	**1.007.485**	**-160.040**	**-13,7**

Fonte: Istat, V e VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.8- Evoluzione usi del suolo (ICC18 – Agricultural area)

	2000	2010	2000	2010	2010	2010
	n	n	In %	in %	var. ass	var. perc.
senza suolo	200	534	0,1	0,4	334	167,0
fino a 1	61.605	26.530	34,9	22,2	-35.075	-56,9
da 1 a 2	39.122	28.362	22,1	23,8	-10.760	-27,5
da 2 a 3	20.639	15.517	11,7	13,0	-5.122	-24,8
da 3 a 5	20.030	15.980	11,3	13,4	-4.050	-20,2
da 5 a 10	18.437	15.452	10,4	12,9	-2.985	-16,2
da 10 a 20	10.101	9.426	5,7	7,9	-675	-6,7
da 20 a 50	4.838	5.411	2,7	4,5	573	11,8
da 50 a 100	1.118	1.461	0,6	1,2	343	30,7
oltre 100	596	711	0,3	0,6	115	19,3
TOTALE	**176.686**	**119.384**	**100,0**	**100,0**	**-57.302**	**-32,4**

Fonte: Istat, V e VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.9- - Dinamica delle imprese per classe di superficie agricola utilizzata (ICC17 – Agricultural holdings (farms))

	Aziende	SAU	PS (000€)	ULA	Aziende (in %)	SAU (%)	PS (%)	ULA (%)
seminativi	64.075	414.748	824.809	21.665	53,7	51,1	15,0	25,0
ortofloricoltura	2.541	13.074	504.401	6.944	2,1	1,6	9,2	8,0
colture permanenti	29.398	133.228	1.449.281	26.656	24,6	16,4	26,3	30,7
erbivori	8.686	133.194	756.432	15.239	7,3	16,4	13,7	17,6
granivori	1.706	22.802	1.517.124	4.139	1,4	2,8	27,6	4,8
policoltura	7.178	53.019	228.357	6.169	6,0	6,5	4,1	7,1
poliallevamento	222	2.807	37.349	485	0,2	0,3	0,7	0,6
miste	3.527	35.362	187.675	5.150	3,0	4,4	3,4	5,9
non classificate	2.051	3.206		264	1,7	0,4	0,0	0,3
Totale	**119.384**	**811.440**	**5.505.430**	**86.711**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

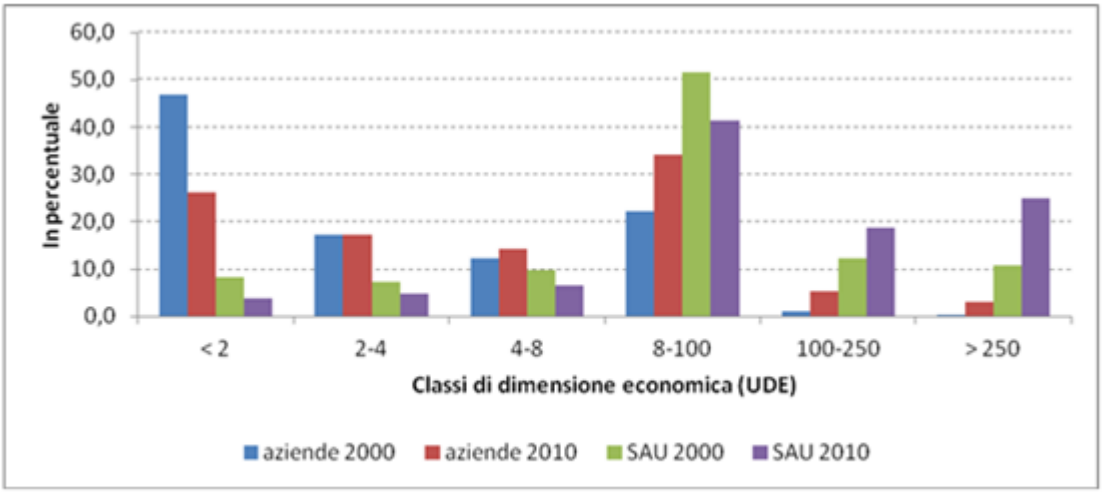
Fonte: Istat, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.10- - Distribuzione aziende, SAU, produzione standard, ULA per OTE

	aziende			capi			capi in %	
	2000	2010	var. %	2000	2010	var. %	2000	2010
1-2	5.042	3.548	-29,6	8.311	5.669	-31,8	0,9	0,8
3-5	3.801	2.055	-45,9	14.517	7.787	-46,4	1,6	1,0
6-9	2.265	1.076	-52,5	16.303	7.728	-52,6	1,8	1,0
10-19	2.781	1.269	-54,4	38.048	17.226	-54,7	4,1	2,3
20-49	3.553	1.809	-49,1	110.879	58.006	-47,7	11,9	7,7
50-99	2.114	1.361	-35,6	142.657	94.429	-33,8	15,3	12,5
100-199	1.127	1.007	-10,6	148.657	136.724	-8,0	16,0	18,1
200-499	628	643	2,4	181.878	186.587	2,6	19,5	24,7
500-999	188	186	-1,1	124.847	125.624	0,6	13,4	16,6
100 e più	76	66	-13,2	145.240	115.072	-20,8	15,6	15,2
TOTALE	**21.575**	**13.020**	-39,7	**931337**	**754852**	-18,9	100,0	100,0

Fonte: Istat, V e VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.11 - Dinamica degli allevamenti bovini per classe di capi



Fonte: Istat, V e VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.12 - Distribuzione delle aziende e della SAU per UDE (euro)

	2000	2010	2000	2010	var. 01/00
	ha	ha	% su SAT	% su SAT	%
Superfici in affitto	246.150	332.538	21,1	33,0	35,1
Possesso terreni					
- solo proprietà	770.100	440.350	65,9	43,7	-42,8
- solo affitto	73.397	81.850	6,3	8,1	11,5
- solo uso gratuito	13.555	76.645	1,2	7,6	465,4
- affitto e uso gratuito	252.511	292.117	21,6	29,0	15,7
- proprietà e affitto	37.957	39.104	3,3	3,9	3,0
- proprietà e uso gratuito	2.365	17.431	0,2	1,7	637,2
- proprietà, affitto e uso gratuito	17.845	60.682	1,5	6,0	240,1
Totale	**1.167.730**	**1.008.179**	**100,0**	**100,0**	**-13,7**

Fonte: Istat, V e VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.13 - Evoluzione titolo di possesso dei terreni (superficie totale)

	Affido completo	Affido quasi completo	Affido totale	Affido completo	Affido quasi completo	Affido totale
	ettari			% sulla SAU		
< 2 ha	17.910	5.919	23.824	31,9	10,5	42,4
2 - 5 ha	18.957	7.902	26.851	19,3	8,1	27,4
5 - 20 ha	23.399	11.587	34.973	9,8	4,9	14,7
20 - 100 ha	23.730	11.050	34.780	9,1	4,2	13,3
> 100 ha	11.136	8.729	19.866	7,1	5,6	12,6
Totale Veneto	**95.132**	**45.188**	**140.294**	**11,7**	**5,6**	**17,3**
	aziende			% su universo		
< 2 ha	17.463	16.629	34.092	31,5	30,0	61,5
2 - 5 ha	6.910	14.977	21.887	21,9	47,6	69,5
5 - 20 ha	2.879	14.581	17.460	11,6	58,6	70,2
20 - 100 ha	689	4.049	4.738	10,0	58,9	68,9
> 100 ha	69	377	446	9,7	53,0	62,7
Totale Veneto	**28.010**	**50.613**	**78.623**	**23,5**	**42,4**	**65,9**

Fonte: Istat, V e VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.14 - Aziende con affido ai contoterzisti e relativa superficie lavorata per classe di SAU

	2006-07	2011-2012	variaz. media annua %
VENETO			
Agricoltura	76	72	-0,8
- indipendenti	54	47	-3,3
- dipendenti	23	26	4,6
- maschi	54	55	-0,9
- femmine	23	17	-1,3
Tutti i settori	2.110	2.135	0,5
Occupati agricoli (in %)	3,6	3,4	
ITALIA			
Agricoltura	953	910	-0,9
- indipendenti	495	476	-0,7
- dipendenti	459	434	-1,1
- maschi	495	476	-0,7
- femmine	459	434	-1,1
Tutti i settori	23.105	22.933	-0,1
Occupati agricoli (in %)	4,1	4,0	

Fonte: Istat, Indagine sulle forze lavoro

Tavola 4.1.1.15 - Evoluzione degli occupati per categoria e genere (migliaia di unità)

	2002 *n*	2012 *n*	2002 in %	2012 in %	*variaz.* in %
Popolazione					
fino 40 anni	1.880.949	2.169.325	50,6	44,7	15,3
40 – 65 anni	1.166.794	1.686.240	31,4	34,7	44,5
65 anni e oltre	672.467	998.092	18,1	20,6	48,4
Totale	3.720.210	4.853.657	100,0	100,0	30,5
Conduttori agricoli					
fino 40 anni	13.949	8.557	9,3	7,2	-38,7
40 – 65 anni	76.612	60.210	51,3	50,4	-21,4
65 anni e oltre	58.906	50.617	39,4	42,4	-14,1
Totale	149.467	119.384	100,0	100,0	-20,1

Fonte: Istat, Popolazione residente, V e VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.16 - Evoluzione età della popolazione e dei conduttori agricoli

	conduttori	ULA	rapporto ULA/cond
VENETO			
allevamenti e coltivazioni	19.292	16.897	0,88
con coltivazioni	117.682	47.518	0,40
con allevamenti	19.738	17.149	0,87
solo con coltivazioni	98.390	30.621	0,31
solo con allevamenti	446	252	0,57
< 40 anni e > 100 giornate di lavoro	3.299	3.933	1,19
< 55 anni e > 100 giornate di lavoro	5.602	6.311	1,13
tutte le aziende	118.128	47.770	0,40
VENETO - Montagna			
allevamenti e coltivazioni	2727	2.628	0,96
con coltivazioni	5283	3.593	0,68
con allevamenti	2765	2.650	0,96
solo con coltivazioni	2556	965	0,38
solo con allevamenti	38	22	0,59
< 40 anni e > 100 giornate di lavoro	277	357	1,29
< 55 anni e > 100 giornate di lavoro	450	551	1,22
tutte le aziende	5321	3.615	0,68

Fonte: Istat, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.17 - Conduttori e ULA per categoria di azienda

	2008	2009	2010	2011	2012	Var % 08/12
VENETO						
Trattori	2.859	2.764	2.361	2.463	2.299	-19,6
Mietitrebbiatrici	71	68	56	48	52	-26,8
Altre trattrici	148	140	140	143	105	-29,1
Rimorchi	1.455	1.420	1.363	1.476	1.421	-2,3
ITALIA						
Trattori	27.261	27.057	23.323	23.431	19.343	-29,0
Mietitrebbiatrici	631	510	443	411	389	-38,4
Altre trattrici	2.123	1.924	1.753	1.539	1.135	-46,5
Rimorchi	12.649	11.636	11.764	11.694	10.295	-18,6

Fonte: Unacoma

Tavola 4.1.1.18 - Evoluzione delle immatricolazioni di macchine agricole

	Classi di età (anni)					Totale
	fino 5	5-10	10-20	20-30	Oltre 30	
Trattrici	37.156	59.744	28.718	12.306	11.234	149.158
Mietitrebbiatrici	883	968	502	162	44	2.559
Motoagricole	4.682	20.474	6.330	5.028	9.726	46.240
Rimorchi	16.774	13.173	10.436	4.080	4.684	49.147
Altre macchine	9.778	12.851	5.057	1.796	1.107	30.589
Totale	**69.273**	**107.210**	**51.043**	**23.372**	**26.795**	**277.693**
In percentuale						
Trattrici	24,9	40,1	19,3	8,3	7,5	100,0
Mietitrebbiatrici	34,5	37,8	19,6	6,3	1,7	100,0
Motoagricole	10,1	44,3	13,7	10,9	21,0	100,0
Rimorchi	34,1	26,8	21,2	8,3	9,5	100,0
Altre operatrici	32,0	42,0	16,5	5,9	3,6	100,0
Totale	**24,9**	**38,6**	**18,4**	**8,4**	**9,6**	**100,0**

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova su dati Avepa

Tavola 4.1.1.19 - Macchine agricole per classe di età

	non informatizzata	azienda informatizzata	uso rete internet	possesso sito web	ecommerce (vendita)	ecommerce (acquisto)	tutte le voci
senza suolo	464	70	20	35	11	17	534
fino a 1	26.208	322	77	164	34	67	26.530
da 1 a 2	27.931	431	105	213	50	84	28.362
da 2 a 3	15.104	413	93	207	51	71	15.517
da 3 a 5	15.288	692	162	329	96	127	15.980
da 5 a 10	14.187	1.265	265	589	142	209	15.452
da 10 a 20	8.140	1.286	246	546	144	201	9.426
da 20 a 30	2.449	623	92	212	53	75	3.072
da 30 a 50	1.736	603	90	213	43	77	2.339
da 50 a 100	999	462	76	161	38	63	1.461
oltre 100	385	326	62	138	42	46	711
Totale	112.891	6.493	1.288	2.807	704	1.037	119.384

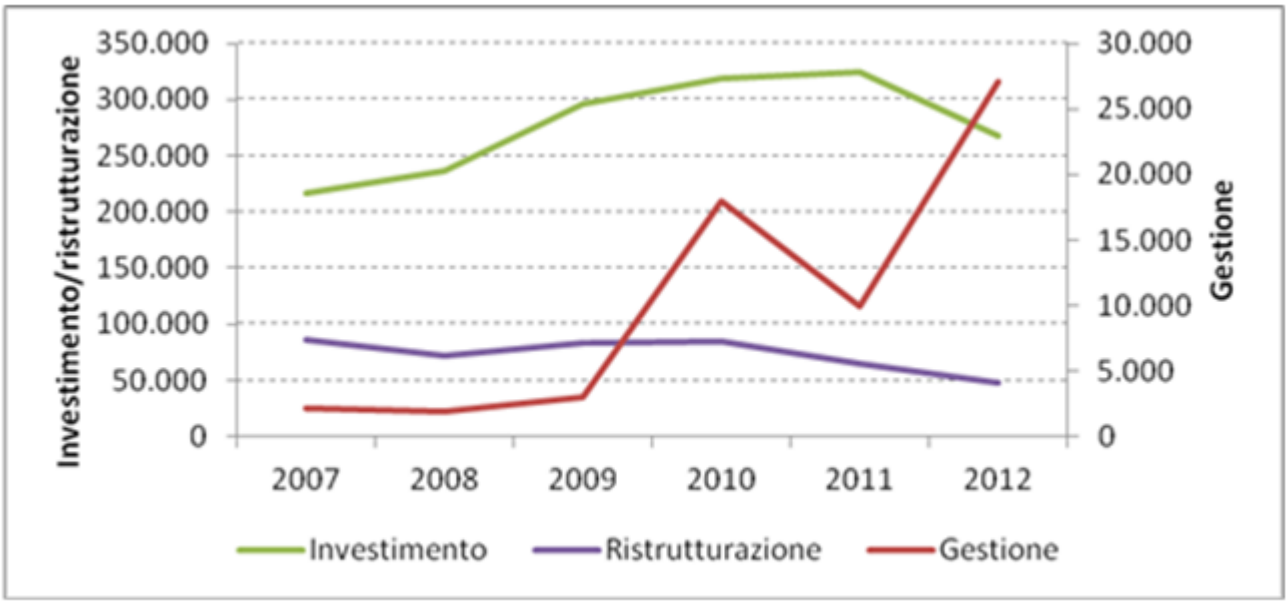
Fonte: Istat, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.20 - Informatizzazione della azienda per classi di SAU (aziende)

	consistenze medie			erogazioni medie		
	2011-2012	in %	var % rispetto 2005-2006	2011-2012	in %	var % rispetto 2005-2006
Costruzione fabbricati rurali	778,5	41,5	-14,6	118,5	28,0	-62,9
Macchine e attrezzi	804,0	42,9	19,2	245,5	58,0	3,9
Acquisto di immobili rurali	293,5	15,6	39,2	59,5	14,0	1,2
Totale	1.876,0	100,0	4,4	423,5	100,0	-31,1

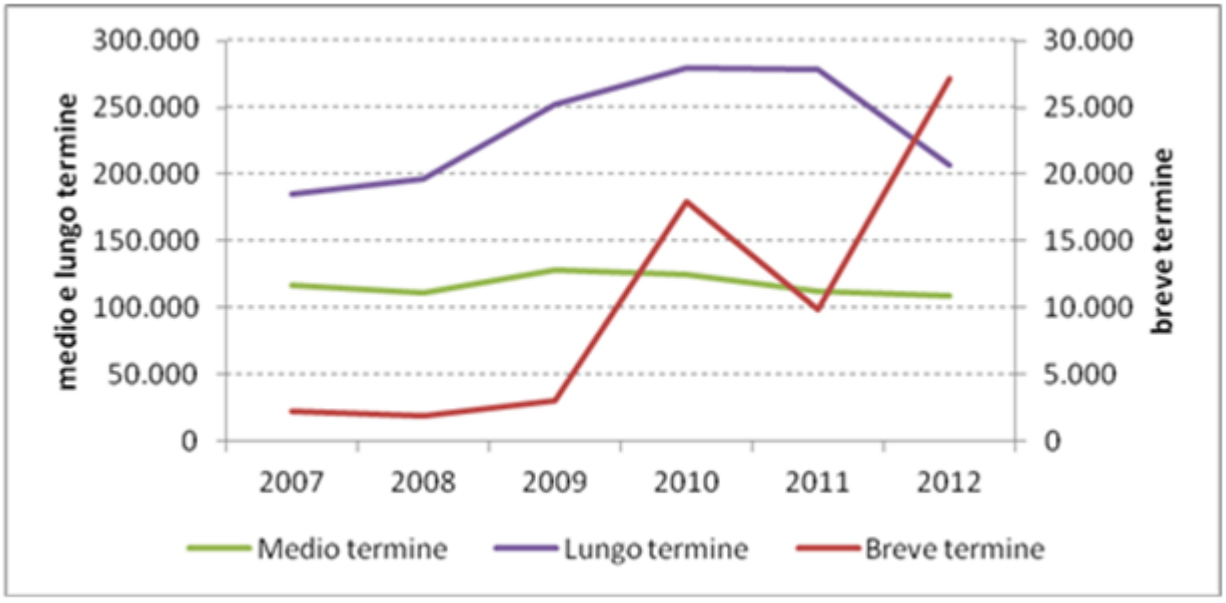
Fonte: elaborazioni Dip .Tesaf, Università di Padova su dati Bollettino statistico, Banca d'Italia

Tavola 4.1.1.21 - Consistenze e nuove erogazioni di crediti a medio-lungo termine (milioni di euro)



Fonte: elaborazioni Dip .Tesaf, Università di Padova su dati Ismea - SGFA.

Tavola 4.1.1.22- Evoluzione delle linee di credito per finalità (000 euro)



Fonte: elaborazioni Dip.Tesaf, Università di Padova su dati Ismea - SGFA.

Tavola 4.1.1.23- Evoluzione delle linee di credito per durata nel Veneto (000 euro)

	2008	2009	2010	2011	Variaz. % media annua
seminativi	1.871	1.566	2.114	1.917	3,1
ortofloricoltura	61.863	50.881	22.522	18.013	-31,2
colture permanenti	6.786	6.493	9.099	9.119	12,0
erbivori	6.439	5.328	6.095	5.738	-2,9
granivori	9.145	10.174	9.342	9.090	0,1
Policoltura	3.106	2.879	2.624	2.709	-4,3
poliallevamento	4.171	4.144		5.214	12,6
miste	2.975	2.597	2.928	3.136	2,4

*Variazione della numerosità campionaria tra 2009 e 2010
Fonte: Rica-INEA

Tavola 4.1.1.24 - Valore aggiunto per ettaro, OTE e anno*

	2008	2009	2010	2011	var media annua
seminativi	3.371	2.602	3.208	3.136	-0,6
ortofloricoltura	103.910	95.115	44.561	39.004	-24,7
colture permanenti	9.170	9.252	11.375	11.609	8,6
erbivori	15.194	12.259	15.285	14.462	0,0
granivori	12.265	14.089	15.800	16.051	9,5
Policoltura	4.544	4.400	3.956	3.805	-5,7
poliallevamento	7.432	8.618	7.222	2.186	-29,3
miste	6.998	6.851	5.977	6.262	-3,4

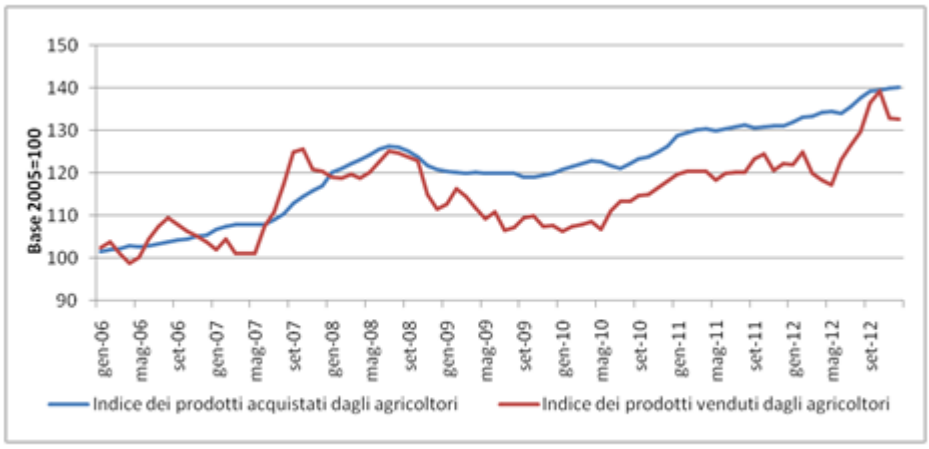
*Variazione della numerosità campionaria tra 2009 e 2010
Fonte: Rica-INEA

Tavola 4.1.1.25- Produzione lorda vendibile per ettaro e OTE*

	2008	2009	2010	2011	var media annua
seminativi	1.779	1.302	1.241	1.342	-7,8
ortofloricoltura*	55.181	55.373	26.579	22.849	-21,9
colture permanenti	3.461	3.871	2.759	2.998	-2,7
erbivori	8.938	7.080	9.445	9.060	2,8
granivori	6.341	7.941	9.401	9.880	16,2
Policoltura	1.709	1.799	1.562	1.292	-8,4
poliallevamento	3.517	4.747	9.035	2.705	-4,0
miste	4.023	4.254	3.049	3.126	-6,7

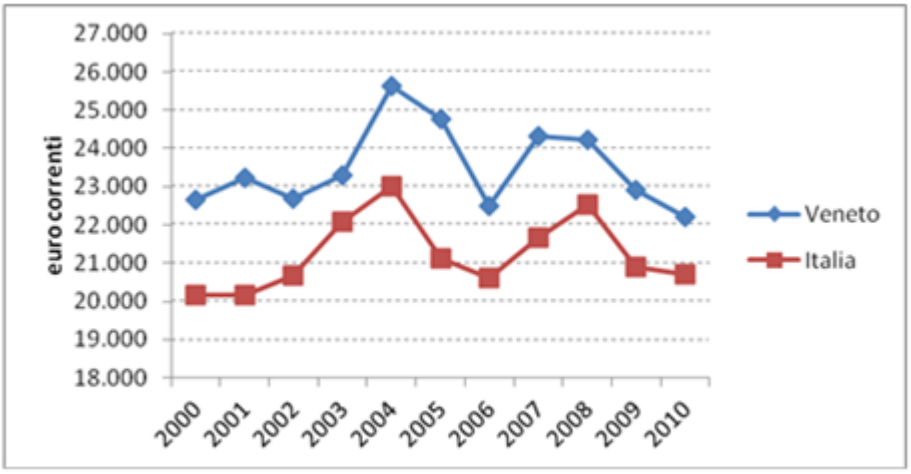
* Forte calo di numerosità campionaria tra 2009 e 2010
Fonte: Rica-INEA.

Tavola 4.1.1.26 - Costi di produzione per ettaro e OTE*



Fonte: ISTAT

Tavola 4.1.1.27 - Evoluzione delle ragioni di scambio



Fonte: Istat, conti economici regionali

Tavola 4.1.1.28- Produttività del lavoro agricolo (valore aggiunto per ULA)

	Veneto	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo
agriturismo	1120	245	220	90	250	103	161	51
attività ricreative e sociali	142	19	31	11	21	15	31	14
fattorie didattiche	187	16	47	10	27	34	33	20
artigianato	47	5	12	7	8	7	5	3
prima lavorazione dei prodotti agricoli	944	184	72	20	124	364	109	71
trasformazione di prodotti vegetali	465	107	82	17	148	44	47	20
trasformazione di prodotti animali	538	63	124	55	150	45	75	26
produzione di energia rinnovabile	163	29	36	2	30	27	25	14
lavorazione del legno (taglio, ecc)	65	12	23	11	8	7	4	..
acquacoltura	47	5	3	1	13	13	1	11
lavoro per conto terzi	2077	244	389	91	387	314	458	194
servizi per l'allevamento	178	38	32	10	19	24	47	8
sistemazione di parchi e giardini	400	67	54	20	75	68	96	20
silvicoltura	123	11	36	29	32	8	7	..
produzione di mangimi	113	12	31	1	27	20	16	6
altre attività remunerative	377	74	64	17	72	55	78	17
Totale	5490	926	932	270	1082	917	986	377
Totale (in % su universo)	4,6	4,7	5,9	11,3	3,8	5,7	3,3	5,0

Fonte: Istat, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.29- Aziende con attività connesse per provincia

	2000	2010	2010 var. ass	2010 var. %	2010 in % su Veneto
Aziende (n)	27.018	12.990	-14.028	-51,9	10,9
Superficie agricola utilizzata (ha)	138.105	112.674	-25.431	-18,4	13,9
Seminativi (ha)	17.830	17.139	-691	-3,9	3,0
Coltivazioni permanenti (ha)	13.170	13.976	806	6,1	12,8
Prati e pascoli (ha)	107.482	81.968	-25.514	-23,7	62,8
Aziende con allevamenti, di cui: (n)	6.589	4.395	-2.194	-33,3	22,0
Aziende con bovini (n)	4.498	2.838	-1.660	-36,9	21,8
Bovini (capi)	110.527	93.184	-17.343	-15,7	12,3
Vacche da latte (capi)	36.485	29.990	-6.495	-17,8	19,7

Fonte: Istat, V e VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.30- Quadro del settore agricolo nelle aree montane

Provincia	Sup. boscata Totale	3 km/h Accessibile		Non accessibile
	ha	*%*	*% (*)*	*%*
Belluno	222.587	36	11	52
Treviso	27.386	51	20	25
Vicenza	85.768	51	14	34
Verona	39.016	49	13	30
Area montana	374.757	42	12	44

*percentuale che considera l'utilizzo di viabilità con percorribilità limitata ovvero solo per piccoli trattori con carrello monoasse

Fonte: Dip. Tesaf, Università di Padova e Regione Veneto

Tavola 4.1.1.31- Distribuzione delle classi di accessibilità delle superfici forestali

Veneto	Fino a 34 anni			35-54			55 anni e oltre			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %
2003/2002	-7.5	-12.4	-8.8	-2.1	-5.5	-3.6	-2.6	-3.4	-2.9	-3.2	-5.5	-4.1
2004/2003	-7.2	-11.6	-8.3	-1.5	-5.7	-3.3	-2.1	-2.1	-2.1	-2.7	-5.0	-3.5
2005/2005	-7.3	-11.4	-8.3	-1.7	-5.2	-3.1	-1.6	-1.6	-1.6	-2.5	-4.5	-3.2
2006/2005	-7.5	-7.7	-7.6	-1.6	-5.0	-3.0	-2.1	-2.2	-2.1	-2.7	-4.2	-3.2
2007/2006	-6.9	-8.8	-7.4	-1.8	-5.2	-3.2	-1.5	-2.5	-1.8	-2.4	-4.5	-3.2
2008/2007	-3.9	-7.8	-4.8	-1.6	-4.6	-2.8	-1.1	-2.6	-1.6	-1.7	-4.1	-2.5
2009/2008	-4.1	-10.9	-5.6	-2.4	-4.6	-3.3	-0.3	-0.9	-0.5	-1.7	-3.7	-2.4
2010/2009	-0.7	-2.2	-1.0	-1.4	-4.5	-2.6	0.3	0.0	0.2	-0.6	-2.6	-1.3
2011/2010	-0.3	-2.4	-0.7	-2.0	-3.7	-2.6	-0.2	-1.2	-0.5	-1.0	-2.6	-1.6
2011/2002	**-37.5**	**-54.7**	**-42.0**	**-15.1**	**-36.2**	**-24.4**	**-10.8**	**-15.5**	**-12.3**	**-17.1**	**-31.2**	**-22.4**

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova su dati INPS

Tavola 4.1.1.32- Lavoratori autonomi in agricoltura secondo genere e classe di età. Variazione % annua, 2011 – 2002

Veneto	Fino a 34 anni			35-54			55 anni e oltre			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %
2003/2002	2,5	3,6	2,9	4,8	6,3	5,4	5,1	7,8	5,9	3,8	5,4	4,3
2004/2003	-2,9	-0,3	-2,1	3,0	5,3	3,9	0,8	-3,2	-0,4	0,1	2,1	0,8
2005/2005	-3,8	-2,8	-3,4	2,1	2,2	2,2	-1,5	0,7	-0,9	-0,9	0,1	-0,6
2006/2005	1,0	4,8	2,2	3,0	8,1	4,9	8,7	3,8	7,3	2,9	6,4	4,1
2007/2006	16,9	22,3	18,7	9,8	16,4	12,4	40,2	30,6	37,5	17,0	20,0	18,1
2008/2007	10,2	3,0	7,7	8,3	8,4	8,3	8,0	14,5	9,7	9,0	6,9	8,3
2009/2008	6,9	-6,6	2,3	4,6	-1,1	2,3	-16,4	-15,1	-16,0	2,0	-4,7	-0,4
2010/2009	4,0	-1,5	2,3	4,8	2,1	3,7	-5,7	-0,6	-4,2	3,0	0,5	2,1
2011/2010	-1,6	-2,6	-1,9	2,5	-0,2	1,4	0,4	-0,7	0,1	0,4	-1,1	-0,1
2011/2002	**36,2**	**18,9**	**30,6**	**51,7**	**57,4**	**53,8**	**36,1**	**36,6**	**36,2**	**42,6**	**39,3**	**41,5**

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova su dati INPS

Tavola 4.1.1.33- Lavoratori dipendenti in agricoltura secondo genere e classe di età. Variazione % annua e 2011/2002

Ripartizione territoriale	Classe di età (anni)			Totale
	Fino a 34	35-54	55 e oltre	
	SAU media az.	SAU media az.	SAU media az.	SAU media az.
Verona	14,6	10,7	7,1	8,8
Vicenza	10,5	7,9	4,9	6,0
Belluno	59,2	22,4	10,6	19,7
Treviso	8,6	6,3	3,6	4,5
Venezia	10,4	10,0	5,6	6,9
Padova	8,8	6,2	3,9	4,7
Rovigo	22,0	19,7	13,5	15,7
Veneto	13,9	9,2	5,4	6,8

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova su dati ISTAT VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.34- SAU media aziendale secondo la classe di età del conduttore e la ripartizione territoriale

VENETO	Classe di età						Totale	
	Fino a 34		35 - 54		55 e oltre			
OTE	%	ULU	%	ULU	%	ULU	100,0	ULU
seminativi	4,77	2066,36	34,03	14743,50	61,21	26520,23	100,0	43330,10
ortofloricoltura	7,73	1073,75	58,65	8145,19	33,62	4669,63	100,0	13888,57
colture permanenti	5,85	3117,49	38,93	20752,29	55,23	29441,34	100,0	53311,13
erbivori	9,28	2828,07	47,22	14392,97	43,50	13256,60	100,0	30477,64
granivori	7,48	619,40	57,42	4753,46	35,10	2905,60	100,0	8278,46
policoltura	6,19	763,78	38,26	4721,15	55,55	6853,68	100,0	12338,60
poliallevamento	10,05	97,34	47,26	457,94	42,70	413,74	100,0	969,02
miste	4,90	504,92	39,49	4067,04	55,61	5727,32	100,0	10299,28
non classificate	5,25	27,74	28,99	153,17	65,76	347,47	100,0	528,38
TOTALE	**6,40**	**11098,87**	**41,63**	**72186,71**	**51,97**	**90135,60**	**100,0**	**5444,12**

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova su dati ISTAT VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.35- Distribuzione delle giornate di lavoro (ULU) per OTE e classe di età

Veneto	fino a 34			35-54			55 e oltre			Totale		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
2002	16.6	10.0	14.2	43.1	57.0	48.3	40.2	33.0	37.5	100.0	100.0	100.0
2003	15.9	9.2	13.5	43.6	57.1	48.6	40.5	33.7	38.0	100.0	100.0	100.0
2004	15.2	8.6	12.8	44.1	56.7	48.7	40.7	34.7	38.5	100.0	100.0	100.0
2005	14.4	8.0	12.1	44.5	56.3	48.7	41.1	35.8	39.2	100.0	100.0	100.0
2006	13.7	7.7	11.6	45.0	55.8	48.8	41.3	36.5	39.6	100.0	100.0	100.0
2007	13.1	7.3	11.1	45.2	55.4	48.8	41.7	37.3	40.2	100.0	100.0	100.0
2008	12.8	7.1	10.8	45.3	55.1	48.6	42.0	37.9	40.5	100.0	100.0	100.0
2009	12.5	6.5	10.5	45.0	54.5	48.2	42.6	38.9	41.3	100.0	100.0	100.0
2010	12.5	6.6	10.5	44.6	53.5	47.6	43.0	40.0	42.0	100.0	100.0	100.0
2011	12.6	6.6	10.6	44.1	52.9	47.0	43.3	40.5	42.4	100.0	100.0	100.0

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova su dati INPS

Tavola 4.1.1.36 - Lavoratori autonomi in agricoltura secondo genere e classe di età. Incidenza % sul totale, Veneto 2002 – 2011

Italia	fino a 34			35-54			55 e oltre			Totale		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
2002	18.6	11.6	15.8	43.4	58.1	49.4	38.0	30.3	34.8	100.0	100.0	100.0
2003	18.2	11.4	15.5	43.9	57.6	49.4	37.9	31.0	35.1	100.0	100.0	100.0
2004	17.6	11.0	15.0	44.5	57.3	49.6	37.9	31.7	35.5	100.0	100.0	100.0
2005	17.0	10.5	14.5	44.8	57.0	49.6	38.2	32.5	36.0	100.0	100.0	100.0
2006	16.6	10.3	14.1	45.3	56.9	49.7	38.2	32.8	36.1	100.0	100.0	100.0
2007	15.8	9.8	13.5	45.8	56.8	50.0	38.4	33.4	36.5	100.0	100.0	100.0
2008	15.2	9.4	13.0	45.9	56.6	49.9	38.9	34.0	37.0	100.0	100.0	100.0
2009	14.8	9.1	12.7	45.8	55.9	49.6	39.4	35.0	37.8	100.0	100.0	100.0
2010	14.7	9.2	12.7	45.6	55.1	49.1	39.7	35.7	38.2	100.0	100.0	100.0
2011	14.5	9.1	12.6	45.5	54.6	48.8	40.0	36.2	38.6	100.0	100.0	100.0

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova su dati INPS

Tavola 4.1.1.37 - Lavoratori autonomi in agricoltura secondo genere e classe di età. Incidenza % sul totale, Italia 2002 – 2011

	Montagna				Non Montagna			
	<35 anni	35-54 anni	>55 anni	**Totale**	<35 anni	35-54 anni	>55 anni	**Totale**
Verona	5,9	37,5	56,6	100	4,9	36,6	58,6	100
Vicenza	4,4	35,4	60,1	100	3,3	29,1	67,6	100
Belluno	8,6	41,8	49,6	100	0,0	0,0	0,0	0
Treviso	5,2	32,5	62,3	100	2,8	27,7	69,5	100
Venezia	0,0	0,0	0,0	0	2,6	26,8	70,7	100
Padova	0,0	0,0	0,0	0	2,6	27,4	70,0	100
Rovigo	0,0	0,0	0,0	0	3,6	31,0	65,4	100
Totale	5,7	36,3	58,0	100	3,1	29,1	67,8	100

Fonte: Istat, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.38- Distribuzione percentuale dei capi azienda in Veneto per classi di età e zona montana ed extra-montana

	fino a 19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-64 anni	65-69 anni	70-74 anni	75 anni e più	totale
Nessun titolo	0,08	0,08	-	0,62	0,46	0,85	0,62	1,00	1,70	3,63	4,94	13,51	72,51	100
Licenza elementare	0,03	0,08	0,07	0,35	0,36	0,76	0,92	2,16	6,21	13,94	17,68	21,02	36,42	100
Licenza media	0,05	0,38	0,91	2,35	5,42	11,43	16,76	16,46	15,34	12,15	8,45	4,89	5,41	100
Diploma di qualifica (2-3 anni) agrario	0,12	0,82	2,59	4,88	10,16	14,86	16,51	13,28	14,34	8,87	5,76	4,17	3,64	100
Diploma di qualifica (2-3 anni) diverso da agrario	0,08	0,91	2,11	3,86	5,85	9,46	14,27	16,90	15,24	15,94	8,09	3,90	3,38	100
Diploma di scuola media superiore agrario	0,12	3,34	6,18	8,90	13,38	15,86	19,44	13,47	8,96	4,57	2,42	1,46	1,91	100
Diploma di scuola media superiore diverso agrario	0,13	1,23	2,53	5,12	7,11	10,39	13,35	17,19	16,13	12,65	6,48	3,67	4,03	100
Laurea o diploma universitario agrario	n.d.	1,43	5,85	10,27	8,13	6,70	13,41	15,83	15,12	9,84	4,56	2,85	5,99	100
Laurea o diploma universitario non agrario	0,04	0,35	2,42	4,70	6,99	9,58	10,50	13,36	13,36	14,63	8,57	5,62	9,89	100
Totale	0,06	0,49	1,09	2,30	3,98	6,99	9,70	10,41	11,29	12,70	11,54	11,08	18,36	100

Fonte: Istat, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.39- Distribuzione (%) dei capi azienda in Veneto per classi di età e titolo di studio

Titolo di studio del capo azienda	fino a 19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-64 anni	65-69 anni	70-74 anni	75 anni e più	totale
Nessun titolo	0,02	0,03	0,03	0,14	0,27	0,45	0,78	1,51	2,78	6,23	10,12	20,47	57,17	100
Licenza elementare	0,01	0,02	0,03	0,25	0,52	1,24	2,21	4,41	8,85	15,85	15,98	19,23	31,39	100
Licenza media	0,06	0,51	1,52	3,33	6,86	12,3	16,17	15,71	14,24	11,78	7,03	5,18	5,31	100
Diploma di qualifica (2-3 anni) agrario	0,12	1,71	3,65	6,39	11,36	15,55	16,04	13,31	10,76	9	5,15	3,56	3,39	100
Diploma di qualifica (2-3 anni) diverso da agrario	0,11	1,24	2,66	4,83	7,44	11,57	15,3	16,88	14,29	12,59	5,99	3,61	3,5	100
Diploma di scuola media superiore agrario	0,14	3,32	6,58	8,99	12,74	14,57	16,67	12,71	8,88	6	3,6	2,89	2,92	100
Diploma di scuola media superiore diverso agrario	0,09	1,76	3,42	5,94	8,84	11,5	14,31	15,71	13,47	11,01	5,74	3,94	4,27	100
Laurea o diploma universitario agrario	0,01	0,78	5,59	8,59	10,04	10,61	13,58	16,13	11,09	8,37	4,93	4,11	6,18	100
Laurea o diploma universitario non agrario	0,02	0,5	3,08	5,2	7,37	9,02	10,56	12,71	14,81	14,35	8,52	6,06	7,81	100
Totale	0,05	0,62	1,52	2,88	4,91	7,64	9,96	10,89	11,53	12,76	10	10,51	16,72	100

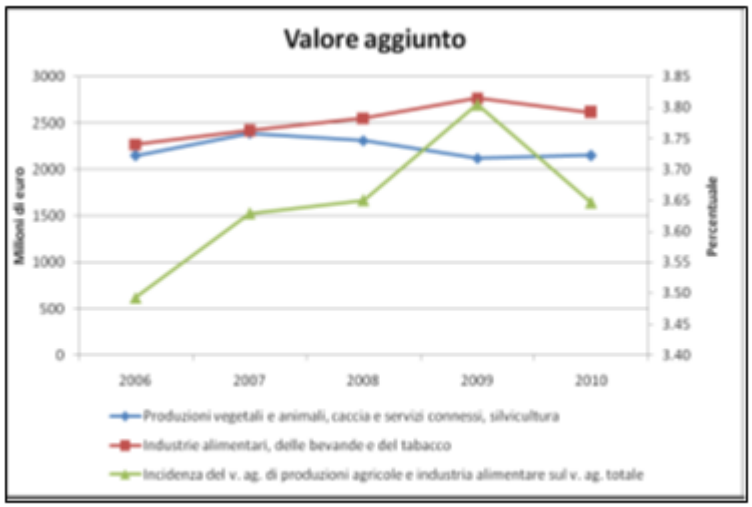
Fonte: Istat, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.40- Distribuzione (%) dei capi azienda in Italia per classi di età e titolo di studio

Misure	Domande ammesse	Domande finanziate	Spesa ammessa	Aiuto concesso
Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori - giovani altre zone	1.844	1.425	53.116.584	40.590.531
Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori - giovani montagna	504	440	14.484.014	12.575.045
Totale misura 112	**2.348**	**1.865**	**67.600.598**	**53.165.575**
Misura 111 – Formazione professionale e informazione addetti settori agricolo, alimentare e forestale - azione 3	2.266	1.805	4.167.974	2.662.570
Misura 114 – Utilizzo servizi di consulenza - azione 1	1062	904	1.853.515	1.254.232
Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole	1850	1367	291.242.265	94.673.759
Misura 132 – Partecipazione ai sistemi di qualità alimentare	44	38	134.027	115.484
Totale altre misure	**5.222**	**4.114**	**297.397.781**	**98.706.046**
TOTALE	-	-	**364.998.379**	**151.871.621**

Fonte: Regione Veneto- Datawarehouse PSR Veneto

Tavola 4.1.1.41 - I finanziamenti del pacchetto giovani 2007- 2013 al 31 dicembre 2013



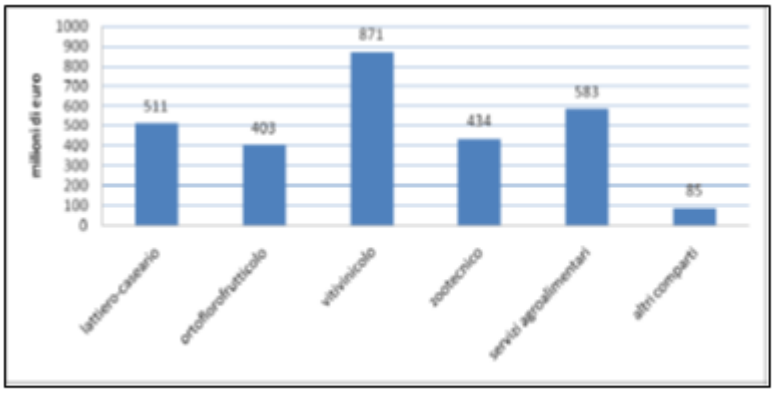
Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su dati Istat

Tavola 4.1.1.42 - Composizione del valore aggiunto del settore agroalimentare Veneto (2006 - 2010)

	(000 euro)		var. % 2012/11		
	2011	**2012**	**valore**	**quantità**	**prezzo**
COLTIVAZIONI AGRICOLE	**2.508.056**	**2.401.224**	***-4,3***	***-10,8***	*7,3*
Coltivazioni erbacee	1.583.157	1.393.393	*-12,0*	*-13,2*	*1,5*
- Cereali	740.028	563.781	*-23,8*	*-21,9*	*-2,4*
- Legumi secchi	1.948	2.013	*3,3*	*-11,8*	*17,1*
- Patate e ortaggi	598.921	609.884	*1,8*	*-1,9*	*3,8*
- Industriali	178.235	156.558	*-12,2*	*-18,8*	*8,1*
- Fiori e piante da vaso	64.025	61.157	*-4,5*	*-4,0*	*-0,5*
Coltivazioni foraggere	154.023	144.986	*-5,9*	*-2,4*	*-3,5*
Coltivazioni legnose	770.876	862.845	*11,9*	*-7,5*	*20,9*
- Prodotti vitivinicoli	529.142	619.106	*17,0*	*-6,1*	*24,6*
- Prodotti dell'olivicoltura	5.274	3.751	*-28,9*	*-28,6*	*-0,3*
- Agrumi	0	0	-	-	-
- Frutta	198.388	202.605	*2,1*	*-11,4*	*15,2*
- Altre legnose	38.073	37.382	*-1,8*	*-2,9*	*1,1*
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	**2.122.563**	**2.279.623**	***7,4***	***0,3***	***7,1***
Prodotti zootecnici alimentari	**2.122.303**	**2.279.345**	***7,4***	***0,3***	***7,1***
- Carni	1.523.329	1.629.320	*7,0*	*1,2*	*5,6*
- Latte	426.657	425.633	*-0,2*	*-2,4*	*2,2*
- Uova	170.318	222.593	*30,7*	*-1,4*	*32,5*
- Miele	1.998	1.798	*-10,0*	*-16,7*	*8,0*
Prodotti zootecnici non alimentari	260	278	*6,8*	*0,0*	*6,8*
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA[1]	**597.078**	**631.299**	***5,7***	***1,2***	***4,4***
Produzione di beni e servizi dell'agricoltura	5.227.697	5.312.146	*1,6*	*-4,9*	*6,9*
(+) Attività secondarie[2]	128.409	125.975	*-1,9*	*-2,0*	*0,1*
(-) Attività secondarie[2]	91.997	94.385	*2,6*	*-0,7*	*3,4*
Produzione della branca agricoltura	**5.264.109**	**5.343.735**	***1,5***	***-4,9***	***6,8***

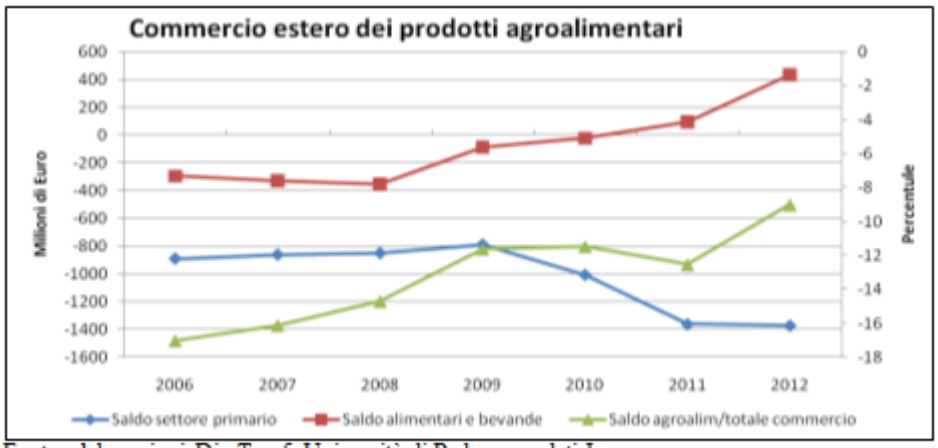
1 Con l'adozione dell' Ateco 2007 derivata dalla Nace Rev.2, la dizione delle Attività dei servizi connessi prende la denominazione di Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta.
2 Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi non separabile, vale a dire agriturismo, trasformazione del latte, frutta e carne, evidenziata con il segno (+) e sia quella esercitata da altre branche d'attività economiche nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti (per esempio da imprese commerciali) che vengono evidenziati con il segno (-).
Fonte: Annuario Agricoltura Italiana 2012 INEA

Tavola 4.1.1.43 – Produzione ai prezzi base dell'agricoltura per gruppi di prodotti (2011-2012)



Fonte: elaborazioni Veneto Agricoltura su dati centrali cooperative (Fedagri, Legacoop, Agci, Unci)

Tavola 4.1.1.44 - Fatturato per settore delle cooperative agroalimentari venete (milioni di euro)



Fonte: elaborazioni Dip.Tesaf, Università di Padova, su dati Inea

Tavola 4.1.1.45- Andamento del saldo commerciale del settore agroalimentare Veneto (2006 - 2010)

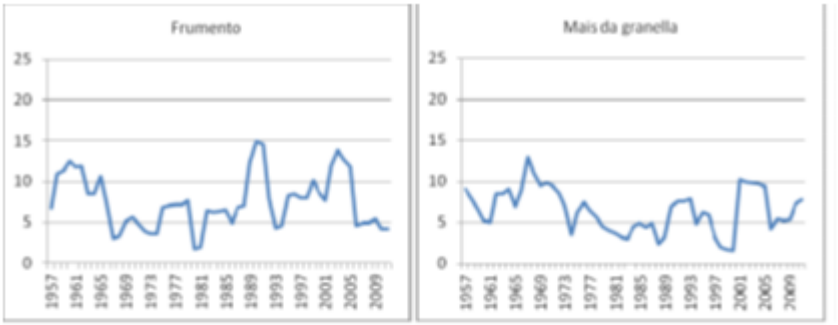
	Valore 2012	Quota % su Italia	Var. % 12/11	Posiz. in graduatoria
Prod. Agricola (a prezzi di base)	5.555,6	10,5	1,2	3
Valore Aggiunto Agricolo	2.497,2	8,9	1,0	4
ESPORTAZIONI				
Settore Primario	828,9	14,3	1,1	2
Industria Alimentare	2.327,5	11,7	9,7	4
Bevande	1.620,8	25,9	9,1	1
Industria Alimentare e Bevande	3.948,3	15,1	9,4	3
Totale Agroalimentare	4.777,2	14,8	7,9	3
TOT. BILANCIA COMMERCIALE	51.127,7	13,1	1,7	2
IMPORTAZIONI				
Settore Primario	2.173,0	17,9	-0,1	1
Industria Alimentare	3.341,3	13,6	-0,2	3
Bevande	171,5	11,4	3,8	4
Industria Alimentare e Bevande	3.512,8	13,5	0,0	3
Totale Agroalimentare	5.685,8	14,7	0,0	3
TOT. BILANCIA COMMERCIALE	37.575,2	9,9	-7,4	2

PRIMI 4 PRODOTTI O AGGREGATI			
ESPORTAZIONI	(peso %)	IMPORTAZIONI	(peso %)
Vini confezionati	22,4	Bovini	9,0
Spumanti	5,6	Altri formaggi	6,9
Altri formaggi	4,3	Cuoio e pelli	6,1
Panetteria e pasticceria	4,2	Carni bovine	5,1

PRIMI 6 PAESI O AREE PARTNER			
ESPORTAZIONI	(peso %)	IMPORTAZIONI	(peso %)
Germania	23,1	Germania	20,6
Regno Unito	8,1	Francia	17,0
Austria	7,8	Spagna	7,6
Stati Uniti d'America	6,8	Paesi Bassi	6,9
Francia	5,9	Austria	6,2
Svizzera	3,7	Slovenia	3,6

Fonte: INEA

Tavola 4.1.1.46 – Scambi con l'estero, Veneto (2012, milioni di euro)







Fonte: nostre elaborazione su dati FAO



Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Fonte: elaborazioni Dip.Tesaf, Università di Padova, su dati ISTAT

Tavola 4.1.1.47- Volatilità dei prezzi ricevuti dagli agricoltori (deviazione standard relativa su base 100)

La struttura distributiva: indici di diffusione

(unità e valori percentuali)

REGIONI	Punti vendita per mille abitanti (1)			Metri quadri per mille abitanti (2)			Dimensione media (3)		
	2002	2010	Var. %	2002	2010	Var. %	2002	2010	Var. %
Piemonte	0,37	0,43	14,6	216	309	43,4	577	722	25,1
Valle d'Aosta	0,44	0,49	12,9	228	283	24,1	523	575	9,9
Lombardia	0,35	0,34	-0,7	238	297	24,6	686	861	25,5
Liguria	0,45	0,52	15,9	183	232	27,0	406	445	9,6
Trentino-Alto Adige	0,57	0,77	35,4	227	293	29,2	398	380	-4,6
Veneto	0,49	0,52	4,4	263	339	28,7	533	657	23,3
Friuli Venezia Giulia	0,64	0,62	-4,2	298	383	28,7	463	622	34,3
Emilia-Romagna	0,41	0,43	3,8	218	270	23,9	528	630	19,4
Marche	0,58	0,61	5,3	276	339	22,7	474	552	16,5
Toscana	0,34	0,35	1,3	187	222	19,2	542	638	17,6
Umbria	0,72	0,71	-1,4	274	346	26,3	381	487	28,1
Lazio	0,43	0,43	1,5	215	264	22,7	505	611	20,9
Campania	0,31	0,44	42,2	126	184	46,6	403	415	3,1
Abruzzo	0,49	0,50	3,2	266	298	12,0	545	592	8,5
Molise	0,41	0,50	20,9	186	270	44,9	453	543	19,9
Puglia	0,55	0,59	7,6	213	263	23,6	387	445	14,9
Basilicata	0,58	0,73	25,7	194	275	42,3	334	378	13,2
Calabria	0,61	0,65	5,9	231	320	38,4	377	492	30,6
Sicilia	0,44	0,53	21,2	191	267	40,0	435	503	15,5
Sardegna	0,86	0,96	11,2	298	396	32,9	345	412	19,6
Nord Ovest	0,37	0,39	5,7	226	294	29,9	617	759	22,9
Nord Est	0,49	0,52	6,0	247	313	26,9	507	607	19,7
Centro	0,44	0,45	1,7	219	267	22,1	493	592	20,0
Mezzogiorno	0,48	0,57	17,6	194	261	34,4	402	460	14,3
Italia	0,45	0,49	9,3	217	281	29,3	488	577	18,3

Fonte: elaborazioni su dati Nielsen, gennaio 2011.

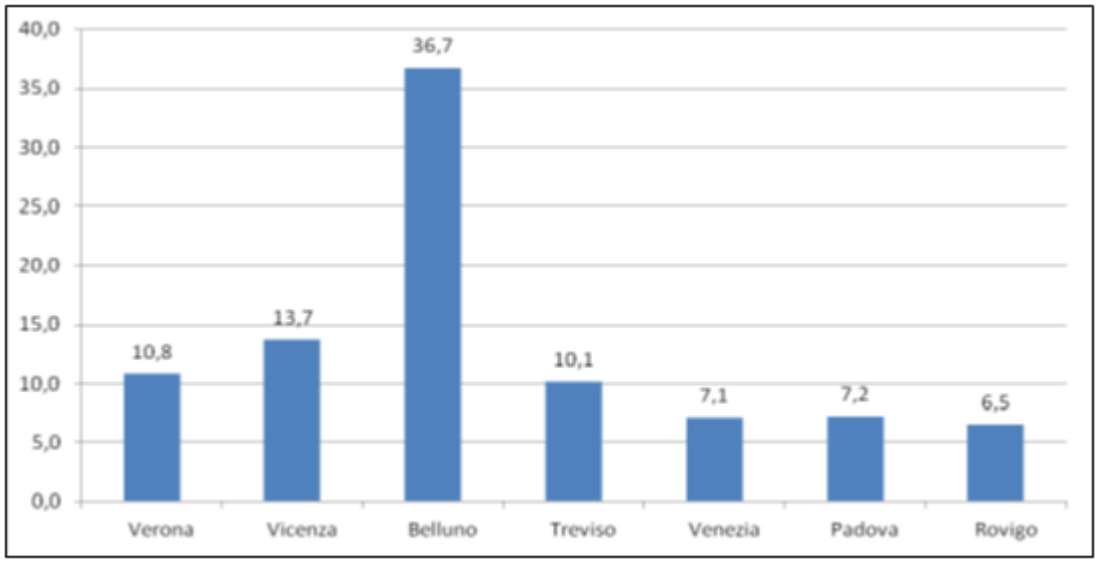
(1) Rapporto tra il numero di punti vendita presenti sul territorio e la popolazione espressa in migliaia di abitanti. (2) Rapporto tra la superficie di vendita disponibile e la popolazione espressa in migliaia di abitanti. (3) Rapporto tra la superficie di vendita disponibile e il numero di punti vendita.

Tavola 4.1.1.48 - Diffusione regionale dei punti vendita GDO

Regione	N. soggetti aderenti ai contratti di rete	N. contratti di rete*
Lombardia	983	253
Toscana	527	86
Emilia Romagna	599	185
Veneto	307	102
Marche	165	54
Puglia	153	44
Lazio	229	82
Piemonte	177	54
Abruzzo	152	29
Campania	132	42
Friuli Venezia Giulia	81	31
Sardegna	106	23
Basilicata	84	18
Calabria	27	9
Liguria	59	21
Trentino Alto Adige	37	22
Sicilia	30	17
Umbria	103	18
Molise	12	7
Italia	**3.964**	**768**

(*) Dal momento che uno stesso Contratto di rete può coinvolgere diversi ambiti regionali, non è possibile attribuire ciascun Contratto a una sola regione. Pertanto, la somma dei Contratti di rete riferiti a ciascuna regione risulta differente dal numero complessivo dei Contratti stipulati.
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere (aggiornamento all'1 aprile 2013)

Tavola 4.1.1.49- Numero di soggetti in rete e di contratti di rete per regione



Fonte: elaborazioni Dip.Tesaf, Università di Padova, su dati ISTAT

Tavola 4.1.1.50- Percentuale di aziende che effettuano la vendita diretta per provincia –Veneto

SISTEMA QUALITÀ REGIONALE MARCHIO QV (LR12/2001) *44 disciplinari per prodotti vegetali produzione integrata*	- Colture orticole (27)	aglio, asparago, bietola da costa, carota, cavoli, cetriolo, cipolla, cocomero, fagiolino, fagiolo, fragola, indivia e scarola, lattuga, melanzana, melone, patata, patata dolce, peperone, pomodoro in coltura protetta, pomodoro da industria, porro, radicchio, sedano, spinacio, zucca, zucchino, colture orticole IV gamma
	- Colture frutticole (8)	actinidia, albicocco, ciliegio, melo, noce da frutto, pero, pesco, susino
	- Funghi coltivati (2)	funghi pleurotus e pioppino, funghi prataiolo
	- Colture cerealicole e industriali (4)	frumento tenero e duro, mais da granella, orzo, soia
	- Colture floricole (3)	ornamentali arboree e arbustive, ornamentali in vaso, rose
4 disciplinari Settore zootecnico	- Carni (3)	coniglio al fieno vitello "al latte e cereali" vitellone e scottona "ai cereali"
	- Lattiero-caseari (1)	latte crudo e alimentare (vaccino)
DENOMINAZIONI D'ORIGINE	- 18 DOP	8 formaggi; 3 ortofrutta, 2 oli oliva 1 mollusco, 3 a base di carne, 1 miele
	- 18 IGP	14 ortofrutta 4 a base di carne
	- 1 STG	
	- 14 DOCG	
	- 28 DOC	
	- 10 IGT	
	- 3 IG bevande spiritose	
PRODUZIONE BIOLOGICA	Produzioni: - ortofrutticole; - seminativi; - vitivinicole; - zootecniche, acquacoltura	

Fonte: Regione del Veneto, Dip. Agricoltura e Sviluppo Rurale

Tavola 4.1.1.51 - Sistemi di qualità comunitari e regionali disponibili per i produttori veneti

	ripartizione % vendite		
	in Veneto	*in altre regioni*	*all'estero*
Grana Padano DOP	68		32
Asiago DOP	18	75	8
Provolone Valpadana DOP	92		8
Piave DOP	59	27	14
Montasio DOP	77	20	3
Prosciutto Veneto B.E.	70	25	5
Casatella Trevigiana DOP	85	15	0
Radicchio rosso di Treviso IGP	65	30	5
Sopressa vicentina DOP	85	15	0
Olio extravergine oliva Veneto DOP	20	40	40
Riso Vialone nano veronese	40	55	5
Aglio bianco polesano DOP	60	40	0
Asparago bianco di Bassano DOP	90	10	0
Radicchio variegato di Castelfranco	65	30	5
Radicchio di Chioggia IGP	50	30	20
Asparago di Badoere IGP	70	28	2
Ciliegia di marostica IGP	60	40	0
Radicchio di Verona IGP	60	35	5
Asparago bianco di Cimadolmo IGP	100	0	0
Marrone di San Zeno DOP	80	20	0
Insalata di Lusia IGP	80	20	0
Pesca di Verona IGP	100	0	0
Marrone di Monfenera IGP	100	0	0
Marrone di Combai IGP	80	20	0
Miele delle Dolomiti bellunesi	100	0	0

Fonte: elaborazioni Dip.Tesaf, Università di Padova, su stime Consorzi di Tutela

Tavola 4.1.1.52 - Confronto presenza prodotti DOP/IGP sui mercati internazionali

	Volume		Valore	
	2010	**2012**	**2010**	**2012**
PDO	60.8%	59.8%	67.7%	67.9%
IGP	29.1%	28.7%	24.8%	24.5%
VAR	1.2%	1.5%	1.2%	1.1%
ALTRO	8.9%	10.1%	6.4%	6.5%

Fonte: elaborazione Dip.TESAF, Università di Padova, su dati GTA

Tavola 4.1.1.53 - Esportazioni italiane di vino per Denominazione d'Origine (% sul totale vini imbottigliati e spumanti)

	2007		2011			Diff % 2011-2007 (2011-2008 Veneto)	
	Italia	Veneto*	Italia	Veneto	% Veneto	Italia	Veneto
Cereali	241.430	4.312	184.111	3.479	1,9	-23,7	-19,3
Colture proteiche, leguminose da granella	5.432	87	21.445	57	0,3	294,8	-34,5
Piante da radice	1.915	27	1.838	27	1,5	-4,0	0,0
Colture industriali	25.210	2.443	16.024	1.948	12,2	-36,4	-20,3
Colture foraggere e altri seminativi	361.278	2.171	261.136	1.522	0,6	-27,7	-29,9
Ortaggi **	39.803	502	23.407	563	2,4	-41,2	12,2
Frutta ***	40.221	1.320	51.076	1.644	3,2	27,0	24,5
Agrumi	22.062	0	21.940	0	0,0	-0,6	
Vite	36.684	1.428	52.812	2.075	3,9	44,0	45,3
Olivo	109.992	233	141.568	239	0,2	28,7	2,6
Altre permanenti	15.206	298	7.543	45	0,6	-50,4	-84,9
Prati e pascoli non magri	219.438	2.381	182.060	3.114	1,7	-17,0	30,8
Pascoli magri			93.531	257	0,3		
Terreni a riposo	31.584	296	38.400	254	0,7	21,6	-14,2
TOTALE	**1.150.255**	**15.498**	**1.096.891**	**15.224**	**1,4**	**-4,6**	**-1,8**

* Fonte: Sinab Dati 2008 Veneto
** comprese fragole e funghi coltivati
*** compresi piccoli frutti e frutta in guscio

Tavola 4.1.1.54 - Superfici e colture biologiche 2007-2011 Italia e Veneto (ha)

	n. produttori iscritti	venduto certificato (t)	produzione media t/produttore
Radicchio Castelfranco	26	189.483	7,29
Radicchio Chioggia	17	75.950	4,47
Radicchio Verona	7	28.360	4.05
Radicchio Treviso	144	499.519	3,47
Asparago Badoere	16	21.435	1,34
Insalata di Lusia	28	33.475	1,20
Marroni di S.Zeno	26	20.955	0,81
Asparago bianco Bassano	39	29.956	0,77
Aglio bianco Polesano	30	20.456	0,68
Olio Garda	732	418.136	0,57
Ciliegia Marostica	157	74.398	0,47
Fagiolo di Lamon V.B.	95	25.240	0,27
Asparago bianco Cimadolmo	44	5.217	0,12
Olio Veneto	420	44.301	0,11
Marroni Combai	51	2.479	0,05
Marrone Monfenera	125	3.922	0,03
Pesca Verona	82	-	-

Fonte: elaborazione Regione del Veneto, dati organismi di controllo, 2012

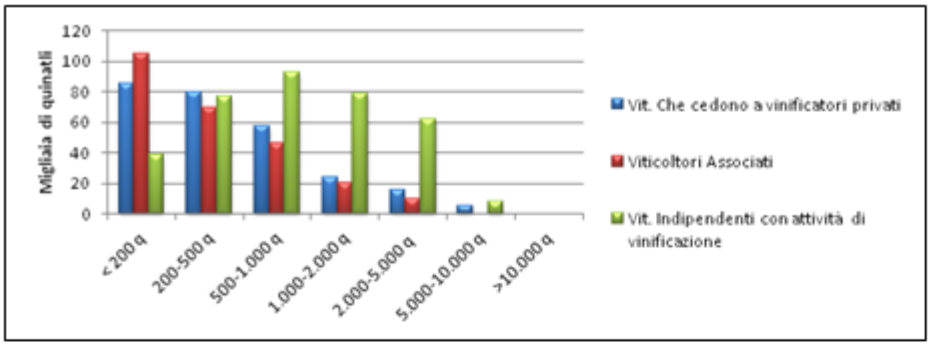
Tavola 4.1.1.55 - Frammentazione aziendale nelle produzioni ortofrutticole di qualità

		N. OP coinvolte nella produzione	N produttori associati	Produzione venduta certificata (ton)	% venduta certificata su non certificata	% venduto da OP su tot certificato	Valore produzione venduta certificata (.000 euro)
Ortofrutta	Radicchio di rosso di Treviso IGP	3	58	102	23	20	471
	Asparago di Badoere IGP	2	3	5	2	26	21
	Radicchio di Verona IGP	2	21	65	8	100	217
	Radicchio variegato di Castelfranco IGP	2	4	73		66	265
	Asparago bianco di Bassano DOP	1	n.d	1	0	1	5
	Asparago bianco di Cimadolmo IGP	1	29	11	0	96	71
	Ciliegia di marostica IGP	1	30	27	20	64	57
	Insalata di Lusia IGP	1	3	5	1	36	5
	Marrone di Monfenera IGP	1	1	0	0	0	0
	Radicchio di Chioggia IGP	1	5	41	0	55	42
	Fagiolo di Lamon vallata BL IGP						
	Marrone di Combai IGP						
	Marrone di San Zeno DOP						
	Pesca di Verona IGP	1					
	Aglio bianco polesano DOP						
Olio oliva	Garda DOP	2	473	63	20	2,8	601
	Veneto DOP	1	3	9	100	14,8	95
Formaggi	Asiago DOP*	4	153	7.562	100	47	37.622
	Casatella Trevigiana DOP	1	29	260	100	53	1.752
	Grana Padano DOP*	4	166	6.774	100	32	40.406
	Montasio DOP	2	202	395	100	18	2.432
	Piave DOP	1	190	1.910	100	100	14.932

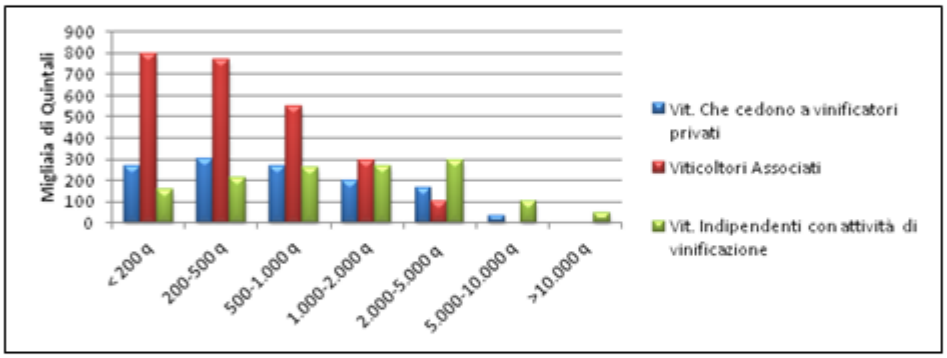
Fonte: elaborazione Dip. TESAF, Università di Padova, su dati indagine diretta

Tavola 4.1.1.56 – Livello di aggregazione dell'offerta dei prodotti DOP e IGP in Veneto (*quota prodotta in Veneto)

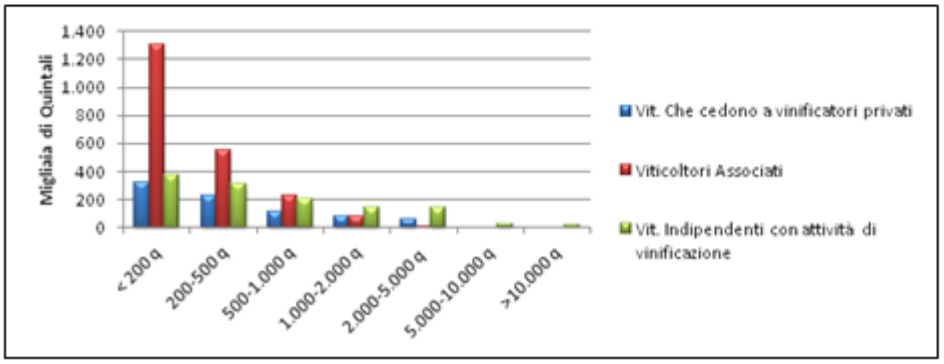
Uva DOCG



Uva DOC



UVA IGT



Fonte: Elaborazione Tesaf, Università di Padova, su dati denunce di produzione Avepa- Area tecnica competitività imprese

Tavola 4.1.1.57 – Aggregazione settore vitivinicolo veneto: produzione di uva DOCG, DOC e IGT da parte di viticoltori associati e indipendenti, 20

	% produz. etichettata DOP/ IGP	Per la produzione NON etichettata: % venduta 'non etichettata' alla produzione e vendite diretta	% venduta 'non etichettata' dal confezionatore/ imbottigliatore	% venduta 'non etichettata alla distribuzione	Totale
Aglio bianco polesano DOP	38,8	30	70	0	100
Asparago bianco di Bassano DOP	88,9	80	20	0	100
Asparago bianco di Cimadolmo IGP	26,8				100
Asparago di Badoere IGP	6				100
Ciliegia di marostica IGP	100	0	0	0	100
Fagiolo di Lamon della vallata bellunese IGP	100	0	0	0	100
Insalata di Lusia IGP	0,4	10	30	60	100
Marrone di Combai IGP	100	0	0	0	100
Marrone di San Zeno DOP	50	90	0	0	100
Marrone di Monfenera IGP	100	0	0	0	100
Pesca di Verona IGP	0,3	80	0	20	100
Radicchio di Chioggia IGP	3,3				100
Radicchio di Verona IGP	15,5				100
Radicchio di rosso di Treviso IGP	52,1				100
Radicchio variegato di Castelfranco IGP					
Riso Vialone nano veronese	52,4	100	0	0	100
Riso del Delta del Po					
Asiago DOP	100	0	0	0	100
Casatella Trevigiana DOP	100				
Grana Padano DOP	100	0	0	0	100
Montasio DOP	100	0	0	0	100
Monte veronese DOP	100				
Piave DOP	100	0	0	0	100
Provolone Valpadana DOP	100				100
Garda DOP					
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Bericie Veneto del Grappa DOP	7,7	0	100	0	100
Prosciutto veneto Berico-Euganeo (n)		0	0	0	100
Sopressa vicentina	80	90	0	10	100
Miele delle Dolomiti	100	80	10	10	100

Fonte: rilevazione diretta Dip. Tesaf, Università di Padova, su stime Consorzi di tutela

Tavola 4.1.1.58 - Stima della percentuale di prodotto venduto etichettato DOP/IGP al consumatore finale e destinazione della produzione non certif

		Mondo	UE	Italia
Prevalentemente all'estero	Piave DOP	5	5	5
	Provolone Valpadana DOP	5	5	5
	Olio Garda DOP	5	5	5
	Radicchio di Chioggia IGP	5	5	5
	Riso Vialone nano veronese IGP	5	5	5
	Riso del Delta del Po IGP	5	5	5
	Pesca di Verona IGP	5	5	4
	Radicchio di rosso di Treviso IGP	5	5	4
	Grana Padano DOP	5	5	4
	Sopressa vicentina DOP	5	5	4
	Asiago DOP	5	5	3
	Olio Veneto DOP	5	4	4
	Montasio DOP	5	4	3
	Media	**5,0**	**4,8**	**4,3**
Prevalentemente in Italia	Fagiolo di Lamon della vallata bellunese IGP	3	5	5
	Marrone di Combai IGP	1	1	5
	Ciliegia di marostica IGP	1	1	5
	Casatella Trevigiana DOP	1	3	5
	Asparago di Badoere IGP	2	5	5
	Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP	1	1	4
	Insalata di Lusia IGP	2	4	4
	Asparago bianco di Bassano DOP	2	3	4
	Radicchio di Verona IGP	1	3	3
	Marrone di San Zeno DOP	1	3	3
	Asparago bianco di Cimadolmo IGP	1	4	3
	Aglio bianco polesano DOP	2	3	3
	Media	**1,5**	**3**	**4,1**

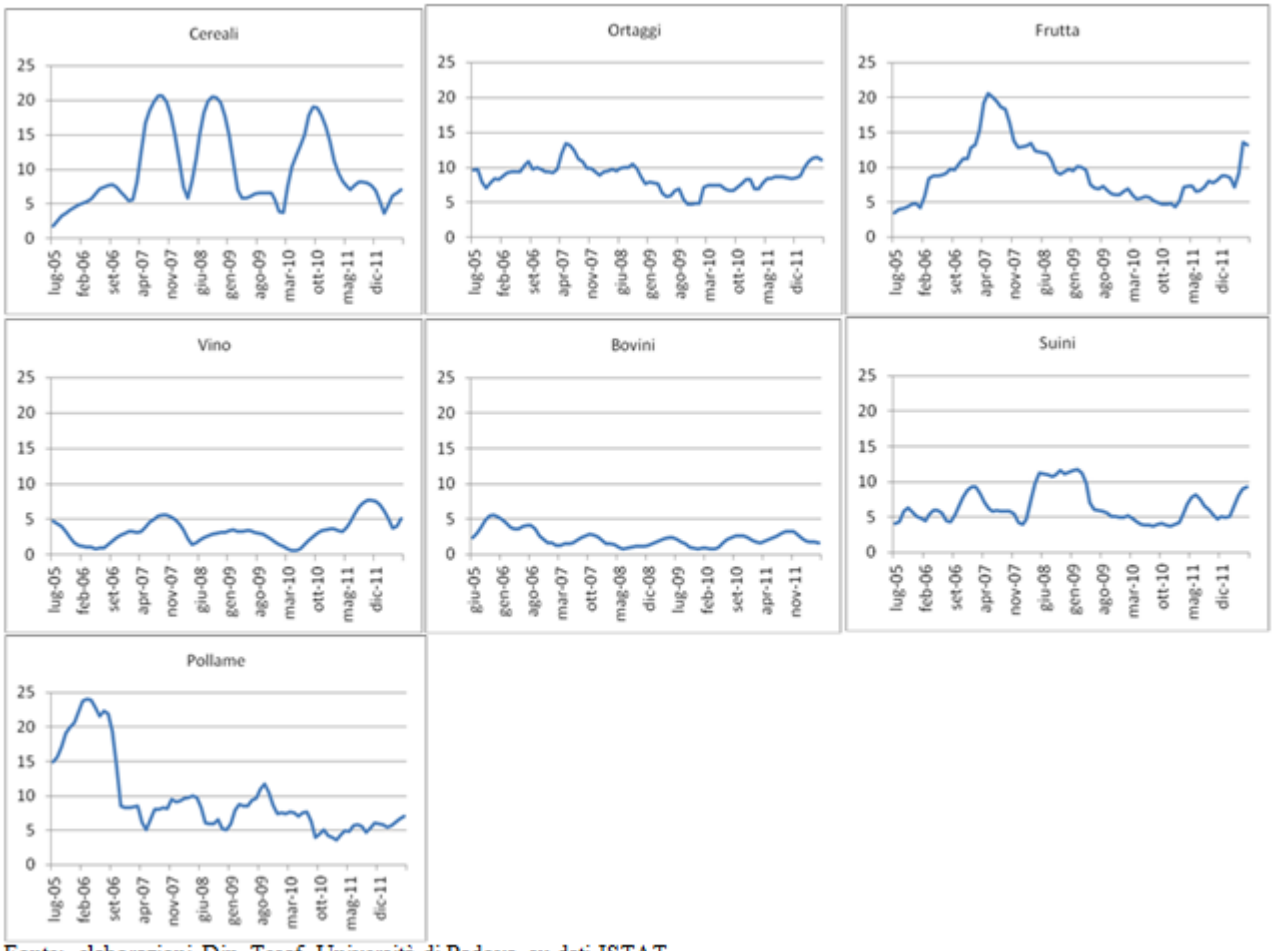
(Parere dei Consorzi di tutela: 1 poco importante; 5 molto importante)
Fonte: rilevazione diretta Dip.Tesaf, Università di Padova, da Consorzi di tutela

Tavola 4.1.1.59 - Fabbisogno d'informazione e promozione ai consumatori nei diversi mercati



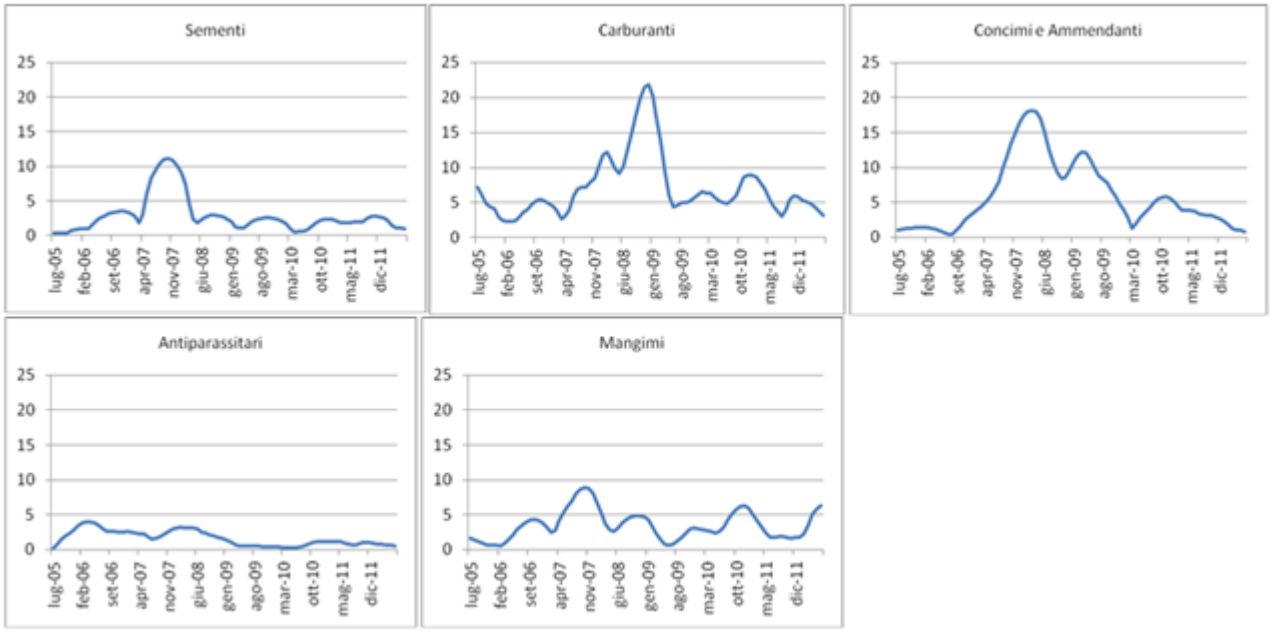
Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su dati FAO

Tavola 4.1.1.60 - Volatilità delle rese dei principali prodotti agricoli in Italia (Deviazione standard relativa su base 100)



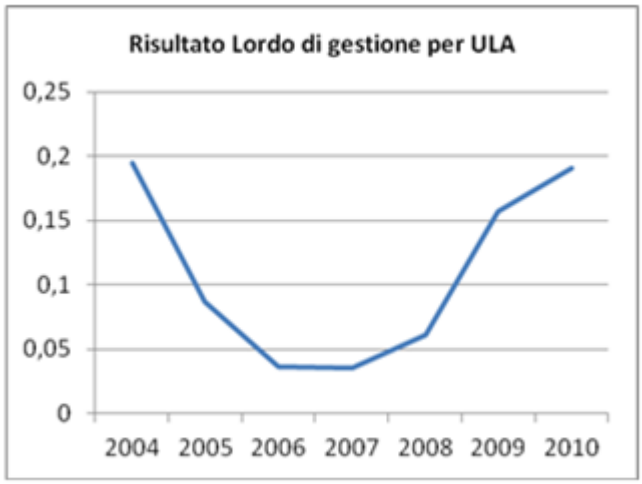
Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su dati ISTAT

Tavola 4.1.1.61 - Volatilità dei prezzi ricevuti dagli agricoltori (Deviazione standard relativa su base 100)



Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su dati ISTAT

Tavola 4.1.1.62 - Volatilità dei prezzi pagati dagli agricoltori in Italia (Deviazione standard relativa su base 100)



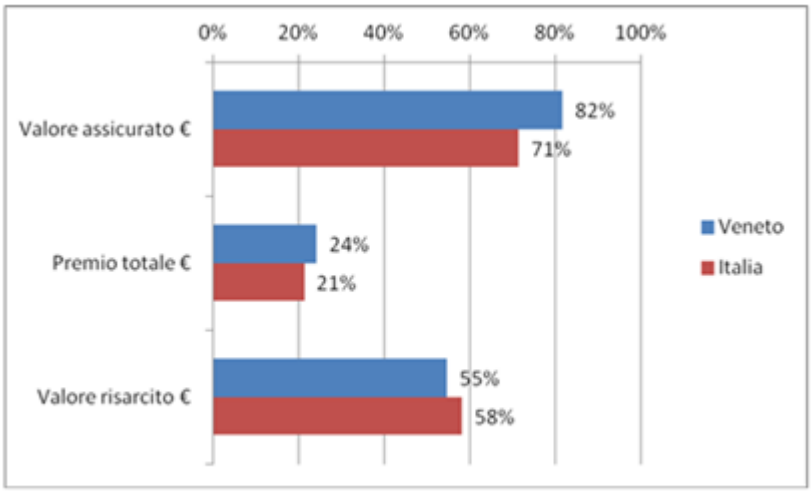
Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su dati ISTAT

Tavola 4.1.1.63- Volatilità dei risultati lordi di gestione per ULA in Italia (Deviazione standard relativa su base 100)

Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Veneto (.000 di €)							
Valore assicurato	600.283	671.740	886.094	775.727	958.662	1.036.422	1.091.162
Premio totale	46.526	50.368	62.895	54.441	54.048	61.891	57.810
Valore risarcito	30.379	43.353	26.877	43.180	30.111	27.664	47.019
Incidenza % sul totale Italia							
Valore assicurato	15,1%	14,3%	15,1%	13,9%	16,3%	15,8%	16,0%
Premio totale	17,6%	17,2%	18,6%	17,2%	18,9%	18,3%	18,0%
Valore risarcito	20,8%	23,5%	9,9%	18,4%	17,8%	12,8%	20,4%

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su banca dati SICURAGRO

Tavola 4.1.1.64- Evoluzione del mercato assicurativo agricolo (colture, strutture e zootecnia) in Veneto a confronto con l'Italia



Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su banca dati SICURAGRO

Tavola 4.1.1.65- Variazione % del mercato assicurativo nel periodo 2006-2012 in Italia e in Veneto

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Veneto (.000 di €)							
Valore Assicurato	507.897	558.362	731.227	620.357	756.762	816.980	872.591
Premio Totale	45.988	49.585	62.046	53.465	52.799	60.329	56.104
Valore Risarcito	30.355	43.333	26.824	43.093	29.674	27.293	45.964
Incidenza % sul totale Italia							
Valore Assicurato	14,4%	13,9%	14,8%	13,4%	15,8%	15,4%	16,0%
Premio Totale	17,5%	17,1%	18,7%	17,2%	19,0%	18,4%	18,1%
Valore Risarcito	20,9%	23,5%	9,9%	18,6%	17,9%	12,8%	20,6%

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su banca dati SICURAGRO

Tavola 4.1.1.66 - Evoluzione del mercato assicurativo agricolo (colture) in Veneto e confronto con l'Italia

Classe di superficie	Vite da vino	Altre colture
meno di 1 ettaro	11,3%	2,6%
da 1 a 2 ettari	31,6%	3,1%
da 2 a 5 ettari	47,0%	8,0%
da 5 a 10 ettari	59,7%	16,0%
da 10 a 20 ettari	59,8%	21,1%
da 20 a 50 ettari	53,8%	27,0%
da 50 a 100 ettari	39,8%	32,2%
100 ettari e oltre	59,8%	31,3%
Totale	47,8%	22,4%

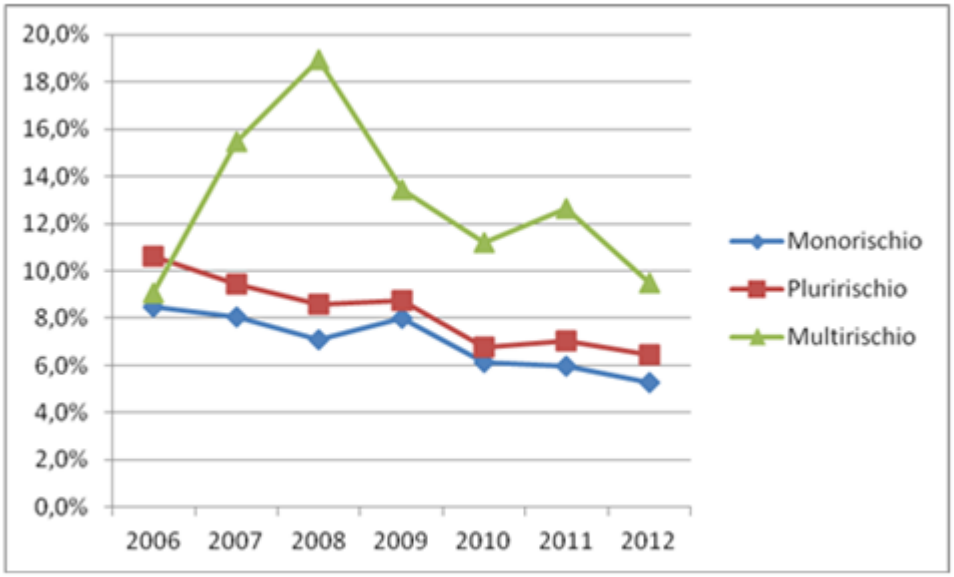
Nota: anno 2012 per la vite da vino e 2011 per le altre colture.
Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su dati AVEPA

Tavola 4.1.1.67- Percentuale di superfici assicurate per i principali indirizzi produttivi per classe di superficie colturale

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Veneto (.000 di €)							
Valore Assicurato	19.530	22.284	17.162	23.232	52.023	46.498	41.768
Premio Totale	57	158	90	137	295	476	519
Valore Risarcito	0	0	18	27	144	107	397
Incidenza % sul totale Italia							
Valore Assicurato	10,1%	7,2%	4,1%	5,1%	9,6%	7,5%	6,2%
Premio Totale	6,3%	10,9%	4,0%	4,2%	7,0%	7,9%	7,2%
Valore Risarcito	0,0%	0,0%	1,8%	1,4%	5,2%	5,5%	10,8%

Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su banca dati SICURAGRO

Tavola 4.1.1.68- Evoluzione del mercato assicurativo agricolo (zootecnia) in Veneto e confronto con l'Italia



Fonte: elaborazioni Dip. Tesaf, Università di Padova, su banca dati SICURAGRO

Tavola 4.1.1.69- Evoluzione della tariffa media pagata in Veneto per tipologia di polizza stipulata (colture)

	1990	2000	2010	2000/1990	2010/2000	2010/1990
Superficie Totale (SAT)	1.252.013	1.167.525	1.007.485	-6,7	-13,7	-19,5
Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	879.412	850.979	811.440	-3,2	-4,6	-7,7
Seminativi[1]	592.840	581.881	571.320	-1,8	-1,8	-3,6
Coltivazioni legnose agrarie	116.743	108.148	109.583	-7,4	1,3	-6,1
Prati permanenti e pascoli	169.829	160.950	130.537	-5,2	-18,9	-23,1

[1] I seminativi comprendono anche gli orti familiari.
Fonte: Censimento dell'Agricoltura ISTAT, 1990, 2000 e 2010.

Tavola 4.1.1.70 - Utilizzazione della superficie agricola totale e utilizzata nel Veneto (ha e %) (ICC18 - Agricultural area)

Classificazione CLC II livello	Pianura	Collina	Montagna	Veneto	Veneto
	ha	ha	ha	ha	%
1 - Superfici Artificiali	182.807	42.169	21.322	246.299	13,4
2 - Superfici Agricole Utilizzate	742.423	126.315	104.810	973.549	52,9
2.1 Seminativi	*614.966*	*49.191*	*7.158*	*671.315*	*36,5*
2.2 Colture permanenti	*79.112*	*43.313*	*3.046*	*125.471*	*6,8*
2.3 Prati stabili[1]	*45.375*	*32.706*	*94.323*	*172.405*	*9,4*
2.4 Zone agricole eterogenee	*2.970*	*1.105*	*283*	*4.359*	*0,2*
3 - Territori Boscati	23.506	83.262	401.703	508.471	27,6
3.1 Zone boscate	*19.387*	*79.705*	*314.819*	*413.911*	*22,5*
3.2 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea[2]	*1.345*	*2.491*	*37.196*	*41.032*	*2,2*
3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente	*2.775*	*1.065*	*49.688*	*53.528*	*2,9*
4 - Zone Umide	30.919	28	58	31.006	1,7
5 - Corpi idrici	61.259	13.765	7.225	82.250	4,5
Totale	1.040.915	265.540	535.119	1.841.574	100,0

[1] Inclusi 3.2.1.2 e 3.2.1.3.
[2] Esclusi 3.2.1.2 e 3.2.1.3.
Fonte: BDCS della Regione del Veneto, 2007.

Tavola 4.1.1.71- Uso del suolo nel Veneto secondo BDCS (2007) (ha e %)

	2010	In % su Veneto	Var. % 2010/2000
Az. Agricole totali (anche senza superficie)	16.382	13,7	-49,6
Superficie agricola totale (SAT)	230.506	22,9	-36,1
Superficie agricola utilizzata (SAU)	128.066	15,8	-17,8
Aziende per classi di SAU:			
< 2 ha	7.382	13,4	-63,8
2 – 9,9 ha	6.517	13,9	-34,2
10 - 19,9 ha	1.193	12,7	-2,1
20 - 49,9 ha	761	14,1	11,9
50 ha e oltre	422	19,4	29,4
SAU per utilizzazione (Ha):			
- Seminativi	18.014	3,2	-5,1
- Colture legnose agrarie	21.031	19,2	13,4
- Prati permanenti e pascoli	88.723	68,0	-24,7
Aziende con allevamento	4.906	26,0	-37,5
Aziende con allevamento/Aziende totali (%)	29,9	-	
Aziende con allevamenti bovini	3.345	25,9	-38,5
Aziende con bovini/aziende totali (%)	20,4	-	
Capi bovini	109.978	14,4	-14,3

Fonte: Censimento dell'Agricoltura, 2000 e 2010.

Tavola 4.1.1.72- Caratteristiche delle aziende agricole nelle zone svantaggiate del Veneto

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alta	*47*	*53*	*45*	*39*	*40*	*37*	*39*
Media	*39*	*37*	*46*	*44*	*39*	*50*	*52*
Bassa	*15*	*10*	*8*	*17*	*21*	*13*	*9*
Totale	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Fonte: fino al 2007 dati FADN; dal 2008 dati RICA (prezzi costanti 2000=100) range 125-295 euro/ha

Tavola 4.1.1.73- SAU distinta per classi di intensità produttiva in Veneto (in %) (ICC33 - Farming intensity)

Tipologia di habitat	Superficie (ha)	Superficie (%)	N° poligoni cartografati
Comunità costiere e alofile	14.884	1	515
Acque non marine	94.708	5	565
Cespuglieti e praterie	155.322	8	14.566
Foreste	405.141	22	21.194
Torbiere e paludi	3.060	0	56
Rupi ghiaioni e sabbie	45.230	2	1.739
Coltivi e piantagioni arboree	902.987	49	16.281
Città. Paesi e siti industriali	218.442	12	3.671
Totale cartografato[1]	1.839.775	100	58.587

[1] La differenza di superficie rispetto alla superficie territoriale regionale (1.841.574 ha) è imputabile ai biotopi ad habitat prettamente marino non contemplati nello studio.
Fonte: ARPAV, 2013a.

Tavola 4.1.1.74 - Superficie in percentuale e in ettari nel Veneto censito per Carta della Natura, suddivisa per tipologie di habitat (2004 – 2007)

Classificazione CLC II livello	Superficie	in %	in % su Sup. Territoriale
1 - Superfici Artificiali	9.295	2,2	3,8
2 - Superfici Agricole Utilizzate	77.638	18,6	8,0
2.1 Seminativi	*19.871*	4,8	3,0
2.2 Colture permanenti	*8.333*	2,0	6,6
2.3 Prati stabili[1]	*49.084*	11,8	28,5
2.4 Zone agricole eterogenee	*349*	0,1	8,0
3 - Territori Boscati	254.352	60,9	50,0
3.1 Zone boscate	*179.261*	42,9	43,3
3.2 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o Erbacea[2]	*30.198*	7,2	73,6
3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente	*44.894*	10,8	83,9
4 - Zone Umide	30.293	7,3	97,7
		0,0	
5 - Corpi idrici	45.812	11,0	55,7
Totale	417.390	100,0	22,7

[1] Inclusi 3.2.1.2 e 3.2.1.3.
[2] Esclusi 3.2.1.2 e 3.2.1.3.
Fonte: Elaborazione su dati BDCS della Regione del Veneto, 2007.

Tavola 4.1.1.75 - Aree a tutela naturalistica per classificazione CLC in Veneto

	IFN 1985	IFNC 2005	Var. % IFNC 2005/ IFN 1985
Italia	6.855.844	8.759.200	27,8
Veneto	351.000	397.889	13,4

Fonte: Regione del Veneto, 2013d.

Tavola 4.1.1.76- Variazione superficie forestale (in ha) in Veneto. Confronto IFN 1985 - IFNC 2005

	Bosco		Altre terre boscate	
Vincoli naturalistici	ha	%	ha	%
Con vincoli di tipo naturalistico	150.964	37,9	19.943	40,7
Senza vincoli di tipo naturalistico	246.586	62,0	7.435	15,2
Superficie non classificata	339	0,1	21.589	44,1
Totale	397.889	100,0	48.967	100

Fonte: INFC, 2013

Tavola 4.1.1.77 - Estensione delle macrocategorie inventariali Bosco e Altre terre boscate, ripartite per presenza di vincoli di tipo naturalistico in Ve (2005)

Superficie	Veneto	%	Italia	%
Basso	109.664	41,2	2.525.697	4,3
Medio	82.307	30,9	1.751.507	4,7
Elevato	64.200	24,1	1.457.599	4,4
Molto elevato	9.616	3,6	493.180	1,9
Totale	265.987	100,0	6.227.983	4,3

Fonte: Rete Rurale Nazionale, 2012.

Tavola 4.1.1.78 - SAU ad Alto Valore Naturale in Veneto (ha e %) (ICC37 – HNV Farming)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
FBI	100	84,8	80,5	61,9	87,7	83,2	92,5	99,1	76,1	59,5	68,5	62,0	75,1
WBI	100	116,3	135,8	78,6	136	104,1	100,2	154	99	63,7	142,5	134,5	101,9

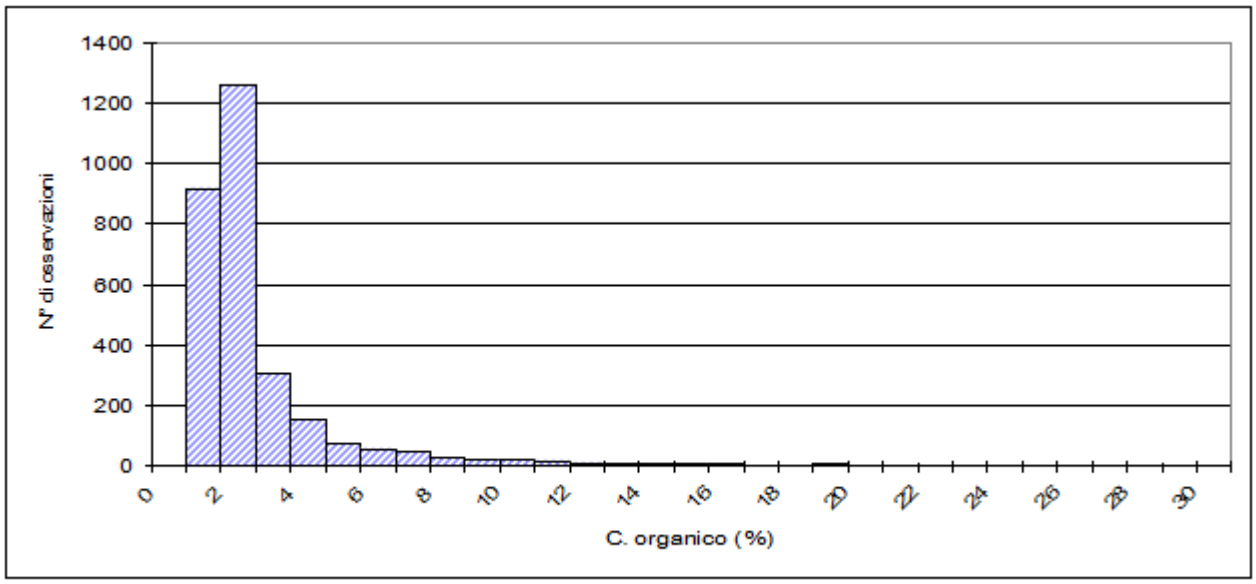
Fonte: Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2012a.

Tavola 4.1.1.79 - Valori del Farmland Bird Index e del Woodland Bird Index nel Veneto (2000 – 2012) (ICC35 - Farmland Bird Index)

Erosione	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Verona	Vicenza	Veneto
Nulla o bassa	98,9	98,6	100	96,2	100	94,5	96,2	97,6
Moderata	0,4	0,3	0	1,1	0	1,8	1	0,7
Elevata	0,7	1,1	0	2,7	0	3,7	2,8	1,7

Fonte: ARPAV, 2013a.

Tavola 4.1.1.80 - Percentuale delle superfici provinciali del Veneto sottoposte ad erosione attuale, suddivise in classi di t/ha/anno (nulla o bassa (< moderata (10-20), elevata (>20)) (2011)



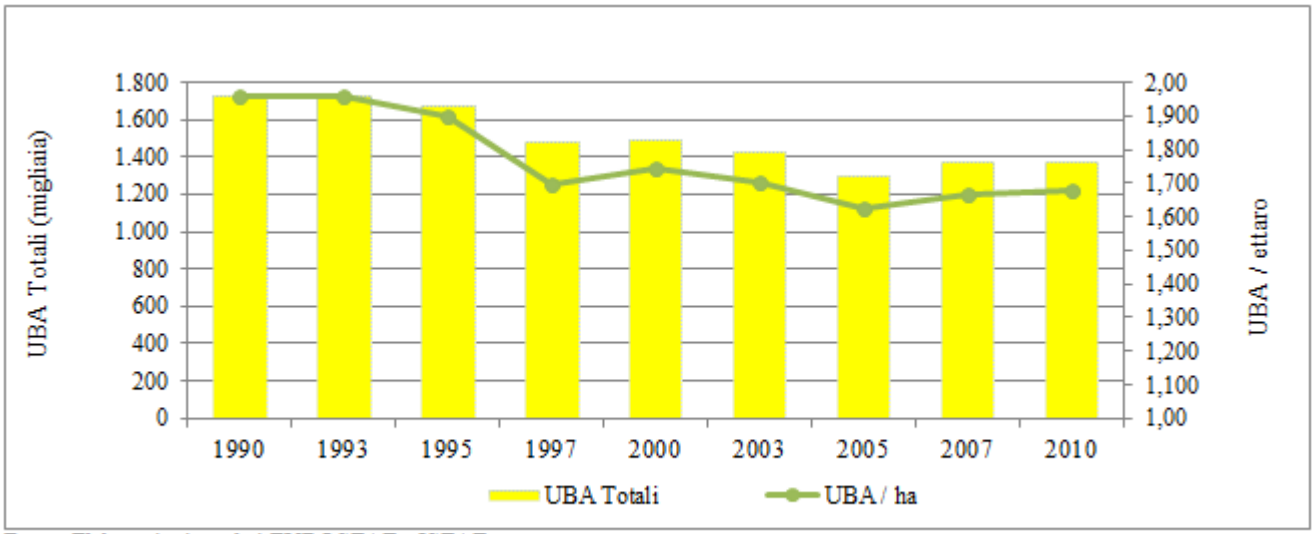
Fonte: ARPAV, 2012a.

Tavola 4.1.1.81 - Frequenze del carbonio organico, valori medi ponderati su 30 cm.

Categoria colturale	Veneto		Italia		Veneto/Italia
	ha	%	ha	%	%
Cereali	3.197	18,7	210.543	18,0	1,5
Colture proteiche, leguminose da granella	35	0,2	20.837	1,8	0,2
Piante da radice	36	0,2	1.175	0,1	3,1
Colture industriali	1.631	9,5	13.567	1,2	12,0
Colture foraggere	1.833	10,7	255.003	21,8	0,7
Altre colture da seminativi	3	0,0	5.031	0,4	0,1
Ortaggi [2]	615	3,6	21.336	1,8	2,9
Frutta [3 4]	2.022	11,8	23.033	2,0	8,8
Frutta in guscio	12	0,1	30.071	2,6	0,0
Agrumi	0	0,0	25.340	2,2	0,0
Vite	2.363	13,8	57.347	4,9	4,1
Olivo	298	1,7	164.488	14,1	0,2
Altre colture permanenti	54	0,3	6.386	0,5	0,8
Prati e pascoli (escluso il pascolo magro)	3.651	21,4	205.156	17,6	1,8
Pascolo magro	871	5,1	85.545	7,3	1,0
Terreno a riposo	474	2,8	42.504	3,6	1,1
Totale	17.095	100,0	1.167.362	100,0	1,5

[1] Si intende sia la superficie in conversione che quella biologica.
[2] Agli ortaggi sono accorpate le voci "fragole" e "funghi coltivati".
[3] Alla frutta è accorpata la voce "piccoli frutti".
[4] Per il dato complessivo italiano relativo alla frutta sono accorpate le voci "frutta da zona temperata", "frutta da zona subtropicale", "piccoli frutti".
Fonte: SINAB, 2013.

Tavola 4.1.1.82 - SAU biologica in Veneto (2012) (ha e %) (ICC19 - Agricultural area under organic farming)



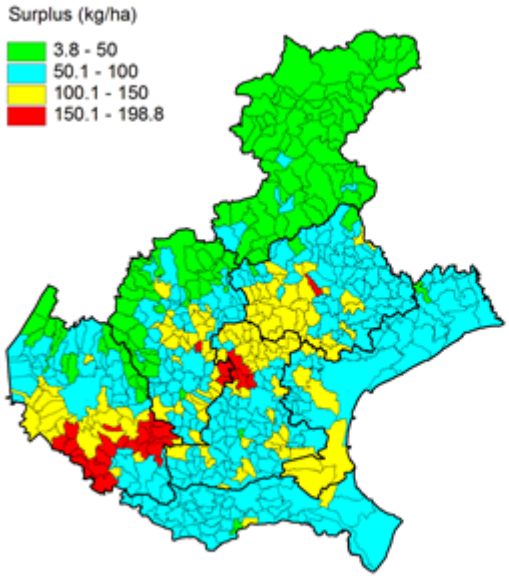
Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT.

Tavola 4.1.1.83 - Andamento della consistenza di UBA in valore assoluto e per unità di superficie in Veneto (ICC21 - Livestock units)

	N da effluenti zoot. (kg)	N da fertilizzanti (kg)	N totale (kg)	Carico unitario da efflu. zoot. (kg/ha)	Carico unitario da fertilizzanti (kg/ha)	Carico unitario totale (kg/ha)
Verona	15.543.698	14.774.538	30.318.235	92	87	179
Vicenza	8.460.827	8.859.172	17.319.999	89	94	183
Belluno	1.218.803	2.159.644	3.378.447	24	42	66
Treviso	8.184.710	13.523.399	21.708.109	66	110	176
Venezia	4.057.725	13.999.908	18.057.634	36	123	158
Padova	8.608.474	18.167.975	26.776.450	65	138	203
Rovigo	4.165.041	15.503.597	19.668.638	36	133	169
Veneto	50.239.278	86.988.233	137.227.511	63	109	171

Fonte: Elaborazioni ARPAV e Regione Veneto per il progetto Isonitrate su dati ISTAT, Anagrafe del settore primario Archivio della Comunicazione "Nitrati".

Tavola 4.1.1.84 a - Carichi di azoto (N) zootecnico, minerale e totale (kg - kg/ha) per provincia (2010)



Fonte: Elaborazioni Direzione Regionale Agroambiente - Regione del Veneto (2010).

Tavola 4.1.1.84 b - Distribuzione territoriale del surplus di azoto (S)

	SAU irrigata	SAU irrigabile	SAU irrigata media 3 anni	Incidenza % su SAU irrigata	Incidenza % su SAU totale
Verona	87.918	114.806	92.623	*36,3*	*50,8*
Vicenza	27.670	41.903	29.428	*11,4*	*29,3*
Belluno	229	324	234	*0,1*	*0,5*
Treviso	40.618	65.464	44.839	*16,8*	*31,6*
Venezia	23.618	47.853	34.610	*9,8*	*21,1*
Padova	29.077	61.329	45.477	*12,0*	*21,0*
Rovigo	32.922	73.047	35.888	*13,6*	*27,9*
Veneto	242.053	404.726	283.098	*100,0*	*29,8*

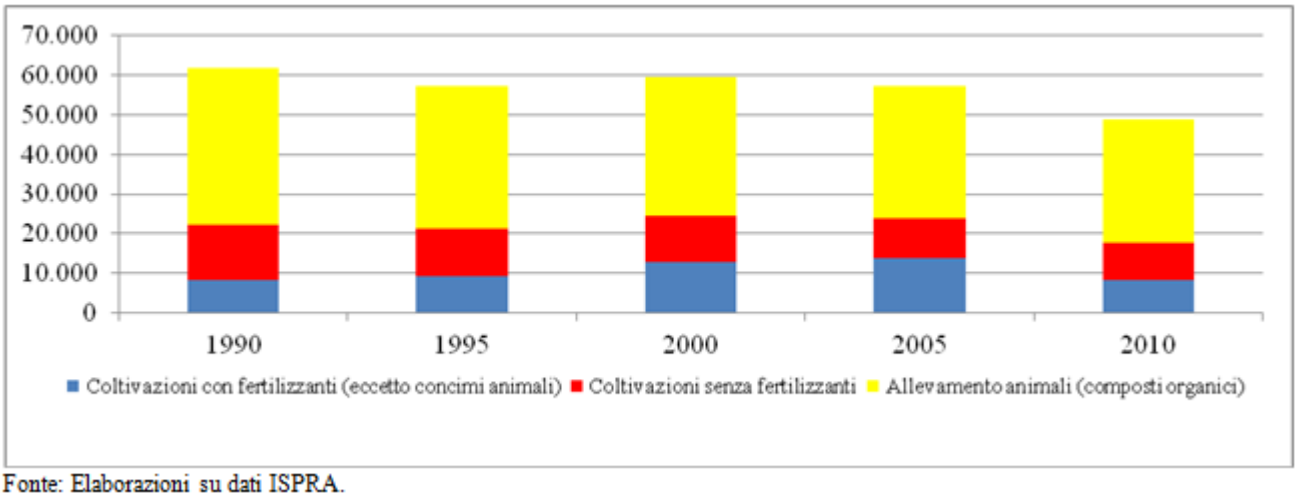
Fonte: Censimento dell'Agricoltura ISTAT, 2010.

Tavola 4.1.1.85 - Superficie irrigata e irrigabile distinta per provincia (ICC20 - Irrigated area)

	1990	1995	2000	2005	2010	Var. % 2000/2010	In % su Italia (2010)
Metano							
Coltivazioni con fertilizzanti (eccetto concimi animali)	741	1.500	1.157	1.109	1.245	*8%*	*2%*
Allevamento animali (fermentazione enterica)	62.305	55.651	55.868	46.529	43.355	*-22%*	*8%*
Allevamento animali (composti organici)	16.131	16.260	15.469	14.363	12.083	*-22%*	*10%*
Protossido di azoto							
Coltivazioni con fertilizzanti (eccetto concimi animali)	2.437	2.554	3.351	3.599	2.317	*-31%*	*15%*
Coltivazioni senza fertilizzanti	3.920	3.735	4.092	3.755	3.456	*-16%*	*10%*
Allevamento animali (composti azotati)	2.050	1.978	1.841	1.775	1.698	*-8%*	*14%*

Fonte: Elaborazioni su dati ISPRA (2013).

Tavola 4.1.1.86- Emissioni di metano e protossido di azoto in Veneto e variazione percentuale, per tipo di attività agricola (in tonnellate) (ICC45 - G emissions from agriculture)



Fonte: Elaborazioni su dati ISPRA.

Tavola 4.1.1.87- Emissioni di ammoniaca in Veneto, per tipo di attività agricola (tonnellate) (ICC45 - GHG emissions from agriculture)

	Combustibili solidi	Gas naturale	Prodotti petroliferi	Energie rinnovabili	Energia elettrica	Totale
Tipo di disponibilità						
Produzione	0	1	0	840	0	841
Importazione	796	5.965	3.605	0	1.542	11.908
Esportazione	0	0	0	0	0	0
Variazioni scorte e bunkeraggi	0	0	0	0	0	0
Consumo interno lordo	**796**	**5.966**	**3.605**	**840**	**1.542**	**12.749**
Trasformazioni	-796	-855	-5	-425	2.076	-5
Consumi e perdite del settore energetico	0	0	0	5	166	171
Perdita e Trasformazioni in energia elettrica	0	0	0	0	-474	-474
Consumi finali	**0**	**5.110**	**3.600**	**410**	**2.978**	**12.098**
Settore di impiego:						
Agricoltura	0	0	133	0	53	187
Industria	0	1.104	112	0	1.328	2.545
Trasporti	0	68	3.020	0	23	3.111
Usi domestici civili	0	3.938	331	409	1.154	5.832
Usi non energetici	0	0	0	0	0	0
Bunkeraggi	0	0	0	0	0	0
Totali impieghi finali	**0**	**5.110**	**3.597**	**409**	**2.558**	**11.674**

Fonte: elaborazioni INEA su dati ARPAV, 2011c.

Tavola 4.1.1.88- Bilancio di sintesi dell'energia del Veneto (ktep) (2010)

	Consumo diretto di energia in agricoltura e selvicoltura e pesca			Consumo di energia nell'agroindustria		Consumi totali finali
	Ktep	% del consumo finale di energia	kg petrolio equivalente per ha SAU + sup. forestale	Ktep	% del consumo finale di energia	Ktep
Veneto	268	2,3	213	432	3,6	11.878
Italia	3.107	2,4	133	3.271	2,6	127.281

Fonte: ENEA, 2011.

Tavola 4.1.1.89- Consumi finali di energia nell'industria, in agricoltura e pesca in Veneto (2008) (ICC44 - Energy use in agriculture, forestry and fo industry)

	N° imprese attive per settore economico			N° imprese	incidenza sul totale regionale	Demografia delle imprese			N° imprese per 10kmq
	primario	secondario	terziario			iscrizioni	cessazioni	saldo	
D - Aree rurali con problemi di sviluppo	16%	31%	53%	26.696	**6%**	1647	1927	-1,0%	0,50
C- Aree rurali intermedie	29%	26%	45%	50.155	**11%**	3050	3349	-0,6%	1,82
B1- Rurali ad agricoltura intensiva e specializzata – rurali urbanizzate	25%	31%	44%	160.414	**36%**	9369	11849	-1,5%	2,20
B2- Rurali ad agricoltura intermedia e specializzata –urbanizzate	11%	31%	58%	130.277	**29%**	8854	10578	-1,3%	5,99
A -Poli urbani	5%	21%	74%	82.757	**18%**	6613	7589	-1,2%	9,82
Totale	17%	29%	55%	450.299	**100%**	29533	35292	-1,3%	

Fonte: Infocamere, anno 2012. Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.90– N. di imprese attive per settore economico incidenza sul totale, iscrizioni e cessazioni

Denominazione del comparto	Stato del comparto (2008-2010)	Note
Trasporti	↑↑	Dopo il 2010 anche questo settore ha sperimentato crisi
Attività immobiliari	↑↑	
Altri servizi all'impresa e alla persona	↑↑	
Commercio	↑	Il settore ha cominciato a perdere dal 2011
ICT	↑	
Alloggio e ristorazione	↑	
Intermediazione monetaria e finanziaria	↑	
Agricoltura	↓	
Industria alimentare	↑↑	Aumento dovuto al traino della produzione vitivinicola
Estrazione di minerali	↑↑↑	
Fornitura d'acqua	↑↑↑	
Industria metallurgica	↓↓	
Costruzioni	↓↓	
Meccanica	↓	
Meccanica di precisione	↑	
Ottica	↓	
Elettronica	↓	
Fabbricazione di mezzi di trasporto	↓	
Industria chimica	↓	
Industria tessile	↓	
Industria conciaria	↓	
Industria dell'abbigliamento di fascia alta, gioielleria … (BBF)	↑	I dati di questa categoria, calcolati sulle esportazioni; sono al 2012. Le esportazioni di BBF sono aumentate del 4,7% nel 2012

Freccia verso l'alto: crescita. Freccia verso il basso: calo.
Fonte: Regione Veneto, Rapporto statistico 2013, sintesi del paragrafo 3.2.
I comparti sono stati elencati secondo la sequenza della trattazione di pp. 89-90. Per un visualizzazione grafica si veda in: Id. Tavola 3.2.3 a p. 90. Il BBF (Bello e Ben Fatto) rappresenta il made in Italy dei beni di fascia medio alta (in Id., capitolo 6, cit.).
Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.91- Andamento dei comparti produttivi (valore aggiunto)

Classe delle aree rurali	Anno	Arrivi	Presenze	Variazione % Arrivi 2012-2007	Variazione % Presenze 2012-2007
A	2007	4.996.834	11.974.973	*14,5*	*6,4*
	2012	5.720.662	12.737.541		
B1	2007	4.093.066	25.622.736	*8,5*	*0,9*
	2012	4.440.472	25.841.329		
B2	2007	1.513.901	4.599.048	*17,9*	*0,1*
	2012	1.784.809	4.604.307		
C	2007	2.144.735	11.239.816	*13,8*	*10,1*
	2012	2.441.139	12.378.238		
D	2007	1.262.441	7.388.617	*5,2*	*-11,2*
	2012	1.328.323	6.559.045		
VENETO	*2007*	*14.010.977*	*60.825.190*	*12,2*	*2,1*
	2012	*15.715.405*	*62.120.460*		

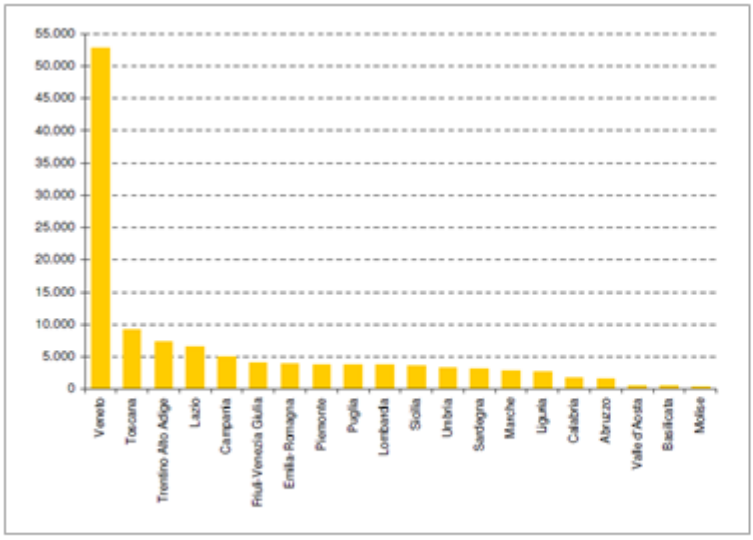
Fonte: dati comunali della Regione Veneto (2007 e 2012). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.92– Arrivi e presenze per la Regione Veneto e per le classi rurali: valori assoluti e variazioni percentuali.

Territorio	Esercizi alberghieri e complementari	% sul tot. degli esercizi alberghieri e complementari	Esercizi alberghieri	% sul tot. degli esercizi alberghieri	Esercizi complementari	% sul tot. degli esercizi complementari
Veneto	55.892	36	3.088	9	52.804	44
ITALIA	153.729	100	33.911	100	119.818	100

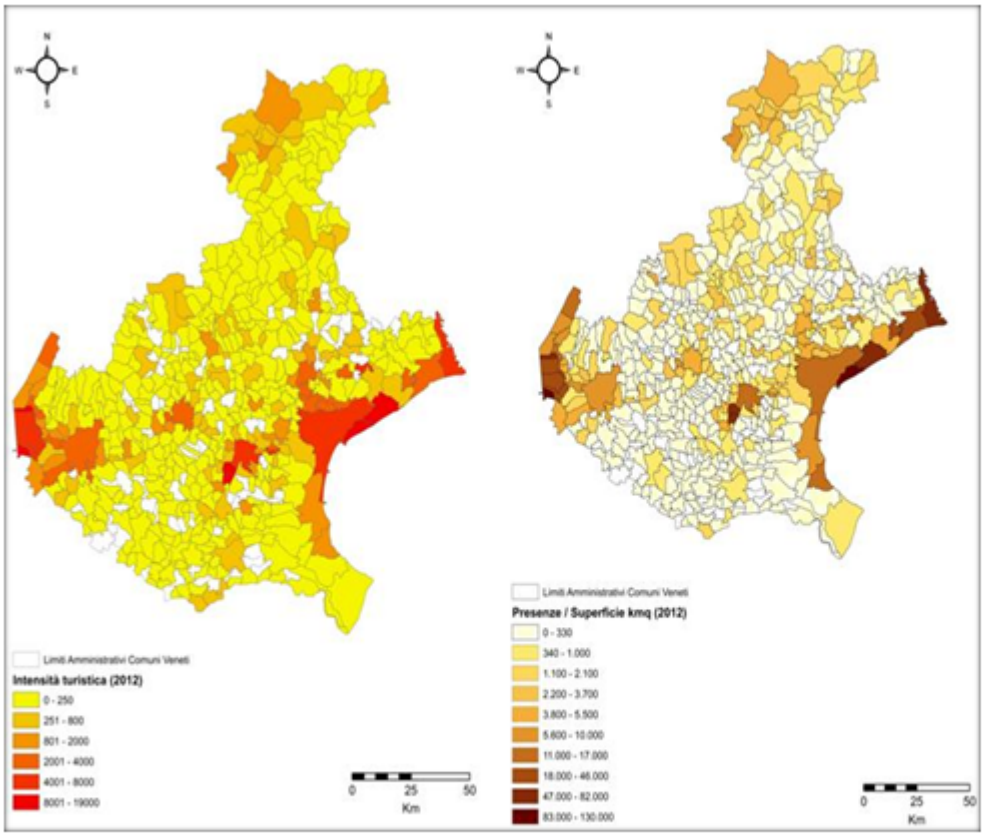
Fonte: Istat (2011). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.93– Esercizi ricettivi: Italia e Veneto. (ICC30 –Tourism infrastructure)



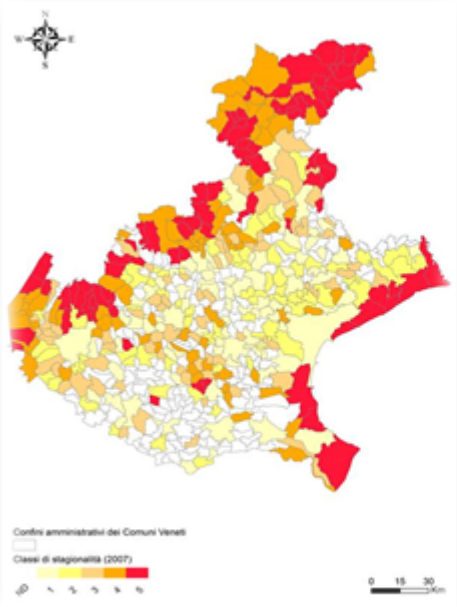
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo (www.ontit.it; alla voce: "Ricerche Ont/Grafici"). Elaborazione del 2012 su dati ISTAT, Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.94- Numero di strutture extra-alberghiere per regione (2011). (ICC30 - Tourism infrastructure)



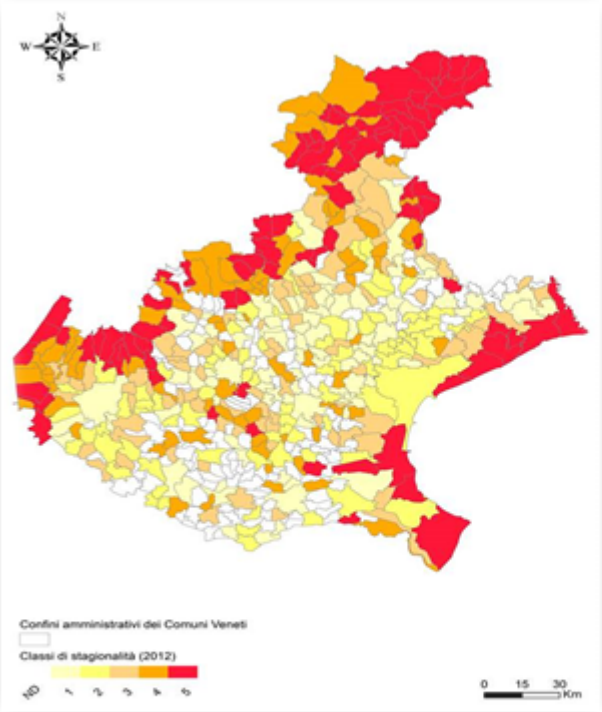
I comuni in bianco sono quelli per cui il dato non è disponibile
Fonte: Regione Veneto (2007 e 2012). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"(ArcGIS 10.1).

Tavola 4.1.1.95– Indice di Intensità turistica e Densità di turisticità.



Fonte: Regione Veneto. Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.96– Stagionalità turistica (sulle presenze) al 2007.



Fonte: Regione Veneto. Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.97– Stagionalità turistica (sulle presenze) al 2012.

Classi di stagionalità[1]	Anno: 2007	Anno: 2012
	n. di comuni appartenenti alla classe	*n. di comuni appartenenti alla classe*
ND (non disponibile)	*201*	*154*
1	*85*	*93*
2	*72*	*78*
3	*72*	*87*
4	*75*	*83*
5	*76*	*86*

[1] Per ogni comune è stato calcolato il coefficiente di variazione (cv=dev.st/media) delle presenze mensile. L'indicatore è pari a 0 quando ogni mese si ha lo stesso numero di presenze turistiche (= assenza di stagionalità) e diviene tanto più grande quanto più le presenze turistiche tendono a concentrarsi su alcuni mesi dell'anno. Per passare dal coefficiente in questione alle classi si sono calcolati per ogni anno i percentili 20, 40, 60, 80 della distribuzione di ogni anno. Infine si è assegnata: la classe 1 (stagionalità bassa) a tutti i comuni che hanno un cv inferiore al 20° percentile; la classe 2 a tutti i comuni che hanno un cv compreso tra il 20° percentile e il 40°; fino alla classe 5, attribuita a tutti i comuni con cv superiore all'80° percentile.
Fonte: Regione Veneto (2007 e 2012). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.98– Stagionalità turistica in Veneto. Numero di comuni per classe identificata.

Classe delle aree rurali	Anno	Internazionalizzazione (%)	Differenza 2012-2007
A	2007	73,93	3,6
	2012	77,58	
B1	2007	56,30	-0,1
	2012	56,23	
B2	2007	34,98	3,1
	2012	38,12	
C	2007	58,98	4,7
	2012	63,72	
D	2007	37,45	3,9
	2012	41,38	

Fonte: dati forniti dalla Regione Veneto (2007 e 2012). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.99– Tasso di internazionalizzazione (arrivi degli stranieri/arrivi totali) per classe delle aree rurali e differenza tra i valori del 2012 e quel 2007.

CLC Liv. 1[1]	1990 (ha)			2006 (ha)			2006%			Variazione % 2006-1990		
	Veneto	VR	VI	Veneto	VR	VI	Veneto	VR	VI	Veneto	VR	VI
Sup. artificiali	134.926	25.352	24.738	150.304	29.708	26.562	8,2	9,6	9,8	11,4	17,2	7,4
Sup. agricole	1.068.032	209.001	134.297	1.054.564	205.222	132.502	57,3	66,3	48,7	-1,3	-1,8	-1,3
Territori boscati e aree seminat.	532.634	56.433	113.097	534.567	55.865	113.067	29,0	18,0	41,5	0,4	-1	0,0

[1] Per i livelli si veda anche: http://www.isprambiente.gov.it/files/legendacorine.pdf

Fonte: Corine Land Cover. Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago".

Tavola 4.1.1.100– Uso del suolo in Veneto e nelle provincie di Verona e Vicenza (tra le più urbanizzate). Focus sulle classi 1, 2 e 3 (livello 1 CLC)



Fonte: geoportale della Regione Veneto (2014). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.101– Patrimonio architettonico (ex. Ville Venete) e centri storici in Veneto.

Nome provincia	Numero città murate
BELLUNO	3
PADOVA	8
ROVIGO	1
TREVISO	12
VENEZIA	5
VERONA	13
VICENZA	6

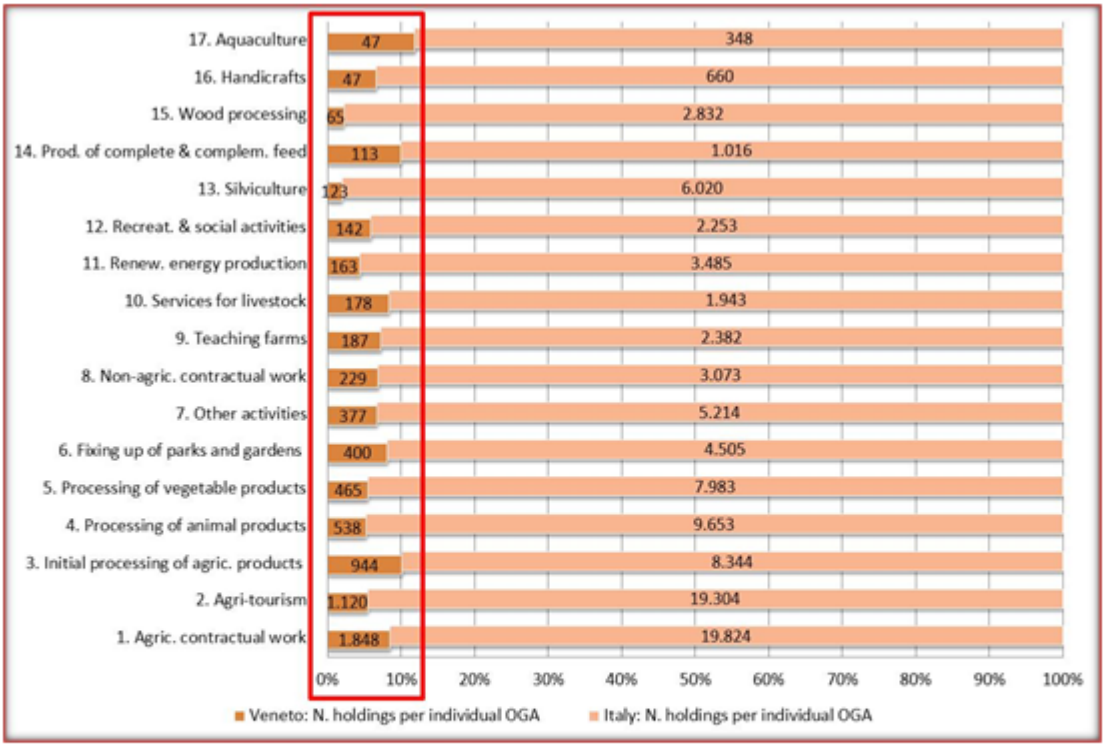
Fonte: Regione Veneto. Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago"

Tavola 4.1.1.102– Veneto: numero di città murate per provincia al 2009 (L.R. 16.6.2003, n.15 e successivi aggiornamenti)

ATTIVITÀ REMUNERATIVE CONNESSE ALL'AZIENDA		Deepening	Broadening	N. di casi (i.e. funzioni attivate)	Peso (% sul tot.)
1	**Lavoro conto terzi attività agricole**		X	1.848	26,5
2	**Agriturismo**		X	1.120	16,0
3	**Prima lavorazione di prodotti agricoli**	X		944	13,5
4	Trasformazione di prodotti animali	X		538	7,7
5	Trasformazione di prodotti vegetali	X		465	6,7
6	Sistemazione di parchi e giardini		X	400	5,7
7	Altre attività connesse			377	5,4
8	Lavoro conto terzi attività non agricole		X	229	3,3
9	Fattorie didattiche		X	187	2,7
10	Servizi per l'allevamento	X		178	2,5
11	Produzione di energia rinnovabile		X	163	2,3
12	Attività ricreative e sociali		X	142	2,0
13	Silvicoltura	X		123	1,8
14	Produzione di mangimi completi e complementari	X		113	1,6
15	Lavorazione del legno	X		65	0,9
16	Artigianato		X	47	0,7
17	Acquacoltura	X		47	0,7
Totale casi rilevati in Veneto				***6.986***	***100***

Fonte: VI Censimento dell'Agricoltura (2010). Dati forniti dalla Regione Veneto. Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago".

Tavola 4.1.1.103– Veneto: numero di casi di diversificazione attivati.



NB: 1. Contoterzismo agricolo; 2. Agriturismo; 3. Prima lavorazione di prodotti agricoli; 4. Lavorazione Trasformazione di prodotti animali; 5. Trasformazione di prodotti vegetali; 6. Sistemazione di parchi e giardini; 7. Altre attività; 8. Lavoro conto terzi attività non agricole; 9 Fattorie didattiche; 10. Servizi per l'allevamento; 11. Produzione di energia rinnovabile; 12. Attività ricreative e sociali; 13. Silvicoltura; 14. Produzione di mangimi completi e complementari; 15. Lavorazione del legno; 16. Artigianato; 17. Acquacoltura.
Fonte: VI Censimento dell'Agricoltura (ISTAT, 2010). Rielaborazione dati INEA, 2013.

Tavola 4.1.1.104– Peso del totale dei casi rilevati per ogni OGA in Veneto sul totale della singola attività rilevato in Italia.

Classi (*per numerosità di attività connesse intraprese* simultaneamente)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**Tot.**
Numero di aziende	4.485	702	195	59	29	13	4	2	1	5.490
Percentuale sul totale	*81,7*	*12,8*	*3,6*	*1,1*	*0,5*	*0,2*	*0,1*	*0*	*0*	*100*

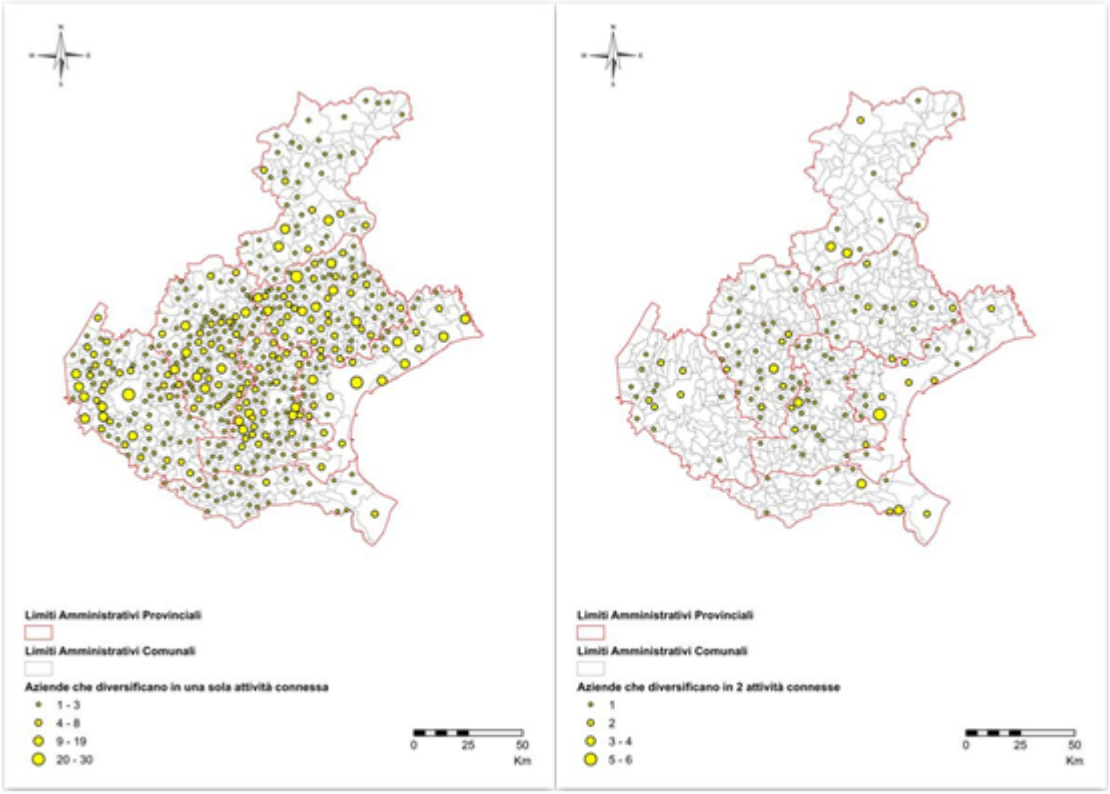
Fonte: VI Censimento dell'Agricoltura (2010). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago".

Tavola 4.1.1.105- Aziende con attività extra-agricole per numero di attività e comune. Veneto - Anno 2010.

Classi (*per numerosità di attività connesse intraprese* simultaneamente)	1	2	3	4	5	**Tot.**
Numero di aziende	1672	174	32	1	1	1.880
Percentuale sul totale	*88,9*	*9,3*	*1,7*	*0,1*	*0,1*	*100*

Fonte: VI Censimento dell'Agricoltura (2010). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago".

Tavola 4.1.1.106- Aziende con attività extra-agricole per numero di attività e comune (agriturismo, attività ricreative e sociali, fattorie didattiche, artigi
lavoro conto terzi attività non agricole, sistemazione parchi). Veneto - Anno 2010.



Fonte: Regione Veneto (2013). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G. Lago".(ArcGIS 10.2)

Tavola 4.1.1.107– Distribuzione per classi di numerosità delle 6 attività connesse (broadening) su cui si è fatto un approfondimento. Focus sulle prim classi di numerosità

Agriturismo

Classi di aree rurali	fino a 10.000 euro	da 10.000 a 20.000 euro	da 20.000 a 100.000 euro [a]	oltre 100.000 euro [b]	Tot. casi rilevati per classe di ruralità	Tot. [a] e [b]	% Tot. [a] e [b] sul tot. classe di ruralità
Totali A	7	8	24	20	*59*	44	74,6
Totali B1	49	63	267	171	*550*	438	79,6
Totali B2	8	18	83	39	*148*	122	82,4
Totali C	10	17	97	68	*192*	165	85,9
Totali D	26	29	77	39	*171*	116	67,8
Totali	**100**	**135**	**548**	**337**	***1120***	**885**	**79,0**

Fattorie didattiche

Classi di aree rurali	fino a 10.000 euro	da 10.000 a 20.000 euro	da 20.000 a 100.000 euro [a]	oltre 100.000 euro [b]	Tot. casi rilevati per classe di ruralità	Tot. [a] e [b]	% Tot. [a] e [b] sul tot. classe di ruralità
Totali A	2	1	8	3	*14*	11	78,6
Totali B1	6	12	45	29	*92*	74	80,4
Totali B2	2	6	18	9	*35*	27	77,1
Totali C	2	3	12	12	*29*	24	82,8
Totali D	4	2	5	6	*17*	11	64,7
Totali	**16**	**24**	**88**	**59**	***187***	**147**	**78,6**

Contoterzismo per attività non agricole

Classi di aree rurali	fino a 10.000 euro	da 10.000 a 20.000 euro	da 20.000 a 100.000 euro [a]	oltre 100.000 euro [b]	Tot. casi rilevati per classe di ruralità	Tot. [a] e [b]	% Tot. [a] e [b] sul tot. classe di ruralità
Totali A	0	0	4	5	*9*	9	100,0
Totali B1	24	14	40	16	*94*	56	59,6
Totali B2	12	10	31	11	*64*	42	65,6
Totali C	1	5	10	5	*21*	15	71,4
Totali D	9	9	17	6	*41*	23	56,1
Totali	**46**	**38**	**102**	**43**	***229***	**145**	**63,3**

Sistemazione di Parchi e Giardini

Classi di aree rurali	fino a 10.000 euro	da 10.000 a 20.000 euro	da 20.000 a 100.000 euro [a]	oltre 100.000 euro [b]	Tot. casi rilevati per classe di ruralità	Tot. [a] e [b]	% Tot. [a] e [b] sul tot. classe di ruralità
Totali A	0	0	5	8	*13*	13	100,0
Totali B1	13	19	101	48	*181*	149	82,3
Totali B2	12	12	86	29	*139*	115	82,7
Totali C	9	2	18	12	*41*	30	73,2
Totali D	9	4	9	4	*26*	13	50,0
Totali	**43**	**37**	**219**	**101**	***400***	**320**	**80,0**

Artigianato

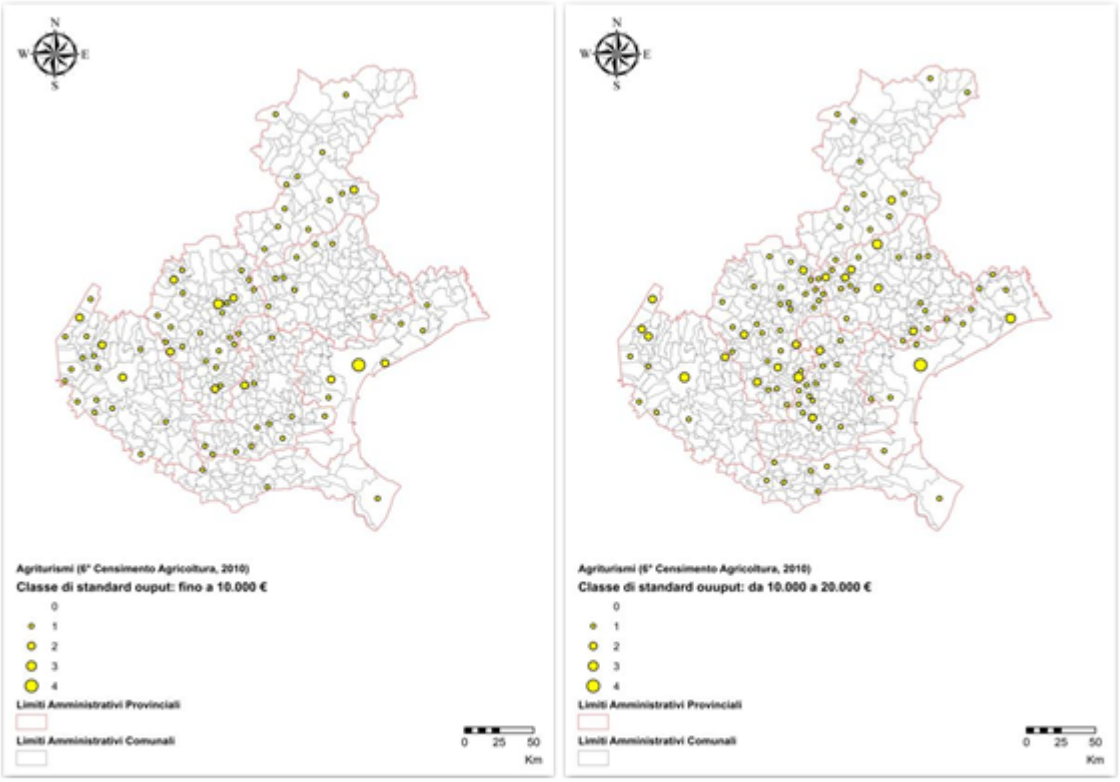
Classi di aree rurali	fino a 10.000 euro	da 10.000 a 20.000 euro	da 20.000 a 100.000 euro [a]	oltre 100.000 euro [b]	Tot. casi rilevati per classe di ruralità	Tot. [a] e [b]	% Tot. [a] e [b] sul tot. classe di ruralità
Totali A	-	-	-	-	-	-	-
Totali B1	11	2	3	1	*17*	4	23,5
Totali B2	9	1	4	1	*15*	5	33,3
Totali C	1	0	3	0	*4*	3	75,0
Totali D	5	3	2	1	*11*	3	27,3
Totali	**26**	**6**	**12**	**3**	*47*	**15**	**31,9**

Attività ricreative e sociali

Classi di aree rurali	fino a 10.000 euro	da 10.000 a 20.000 euro	da 20.000 a 100.000 euro [a]	oltre 100.000 euro [b]	Tot. casi rilevati per classe di ruralità	Tot. [a] e [b]	% Tot. [a] e [b] sul tot. classe di ruralità
Totali A	1	1	1	2	*5*	3	60,0
Totali B1	20	13	23	10	*66*	33	50,0
Totali B2	8	5	11	4	*28*	15	53,6
Totali C	4	5	12	6	*27*	18	66,7
Totali D	5	2	4	5	*16*	9	56,3
Totali	**38**	**26**	**51**	**27**	***142***	**78**	**54,9**

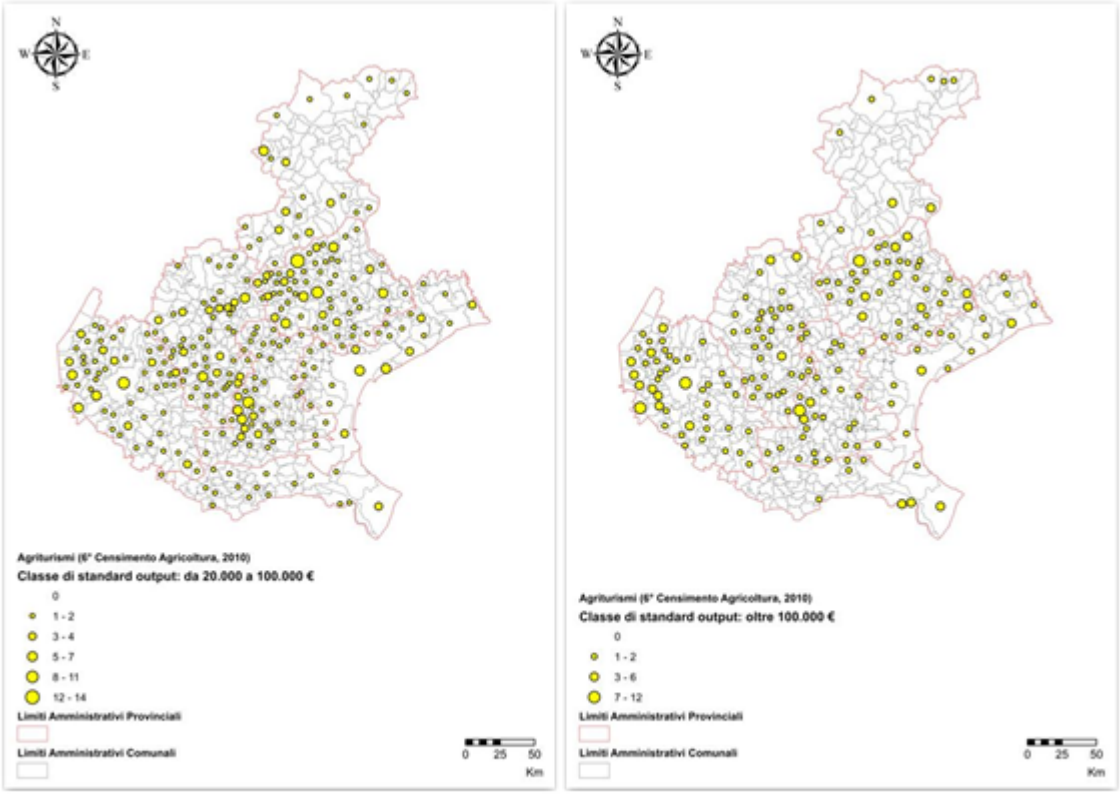
Fonte: VI Censimento dell'Agricoltura (2010). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago".

Tavola 4.1.1.108– Agriturismo, fattorie didattiche, artigianato, contoterzismo non agricolo, attività ricreative e sociali, sistemazione di parchi e giardi
Veneto: distribuzione per classi di aree rurali e per classi di standard output



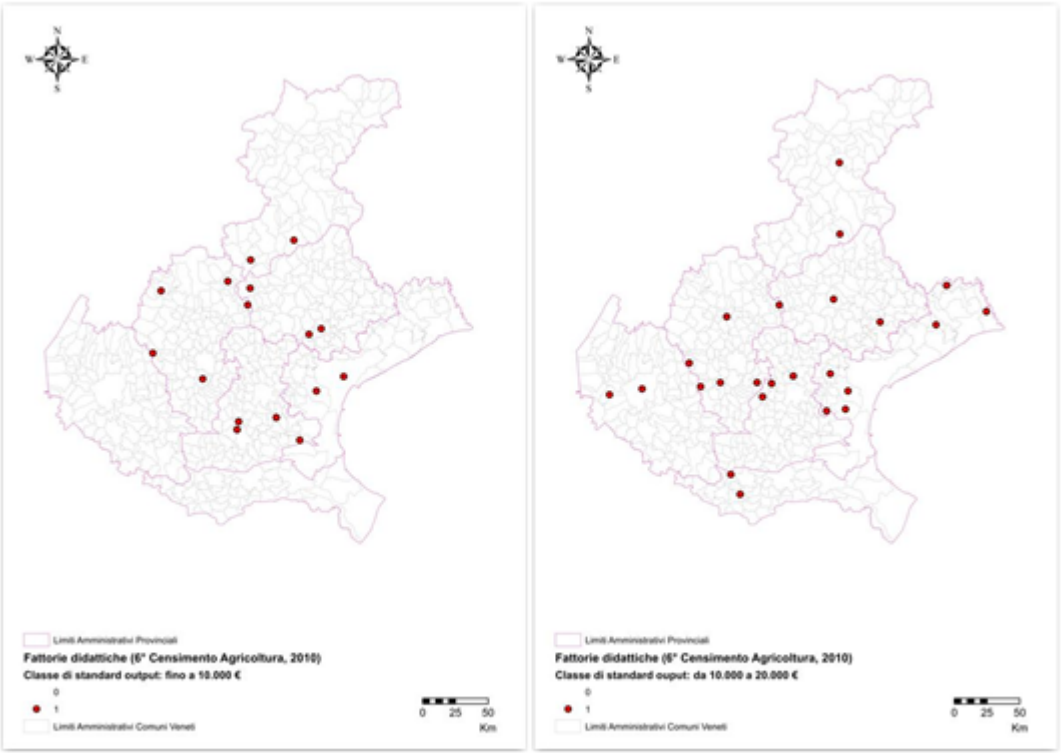
Fonte: Regione Veneto (2013). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago". (ArcGIS 10.2).

Tavola 4.1.1.109– Agriturismo: distribuzione delle aziende per classi di standard output (SO). Focus sulle prime due classi di SO.



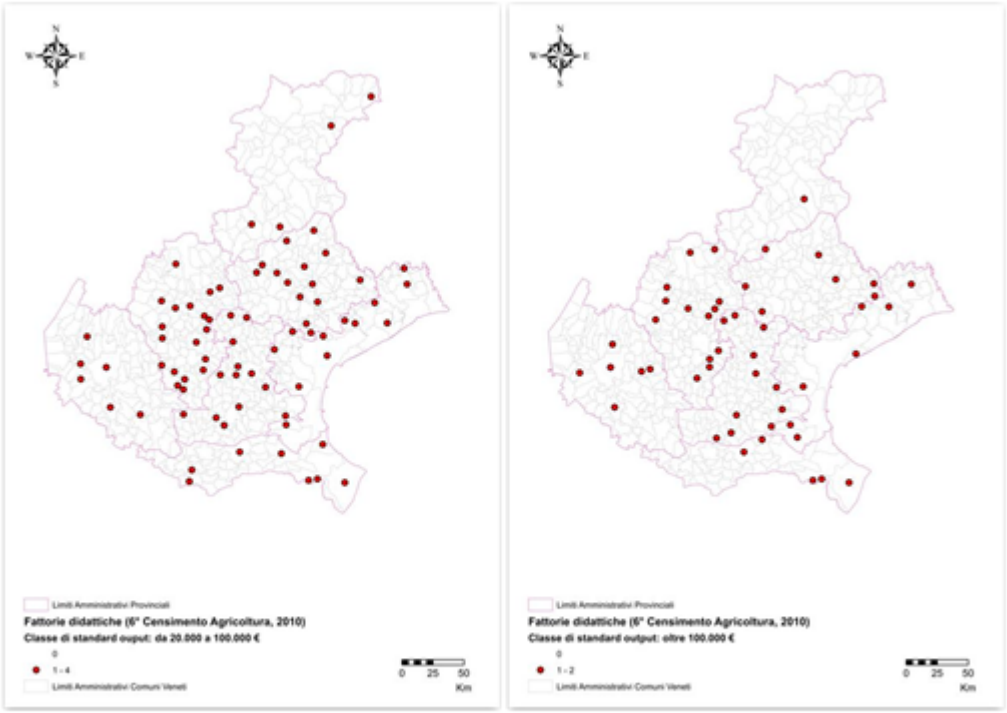
Fonte: Regione Veneto (2013). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago". (ArcGIS 10.2).

Tavola 4.1.1.110– Agriturismo: distribuzione delle aziende per classi di standard output (SO). Focus sulle due classi di SO più "elevate".



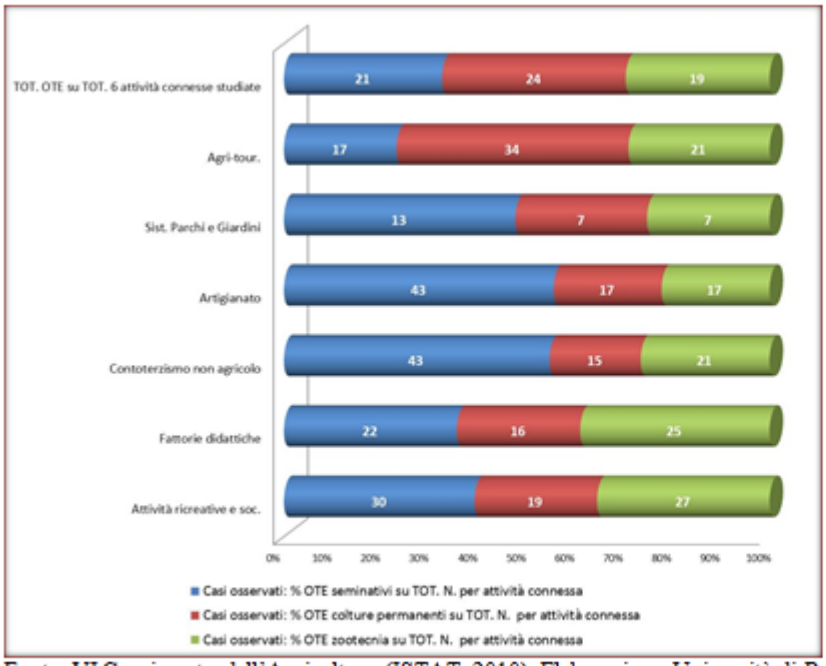
Fonte: Regione Veneto (2013). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago". (ArcGIS 10.2).

Tavola 4.1.1.111– Fattorie didattiche: distribuzione delle aziende per classi di standard output (SO). Focus sulle due classi di SO più "elevate"



Fonte: Regione Veneto (2013). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago". (ArcGIS 10.2).

Tavola 4.1.1.112– Fattorie didattiche: distribuzione delle aziende per classi di standard output (SO). Focus sulle due classi di SO più "elevate"



Fonte: VI Censimento dell'Agricoltura (ISTAT, 2010). Elaborazione Università di Padova – Centro Interdipartimentale "G.Lago". (ArcGIS 10.2).

Tavola 4.1.1.113– Peso delle sei attività connesse (broadening) indagate per farming type (individualmente e per totale complessiva).

	Superficie		Zone di Protezione Speciale			Siti di Interesse Comunitario		
Provincia	Ettari	% PV	N (interpv)	Ettari	% PV	N (interpv)	ettari	% PV
Belluno	198.958	54%	15 (4)	181.481	49%	30 (5)	171.855	47%
Padova	22.525	11%	7 (3)	22.367	10%	8 (6)	21.427	10%
Rovigo	28.436	16%	4 (1)	25.402	14%	8 (2)	25.846	14%
Treviso	33.665	14%	16 (6)	23.763	10%	23 (9)	27.859	11%
Venezia	58.744	24%	19 (2)	58.001	23%	20 (5)	50.474	20%
Vicenza	49.505	18%	6 (3)	33.185	12%	12 (3)	49.505	18%
Verona	22.915	7%	12 (1)	15.945	5%	19 (2)	22.915	7%

Fonte: Regione del Veneto

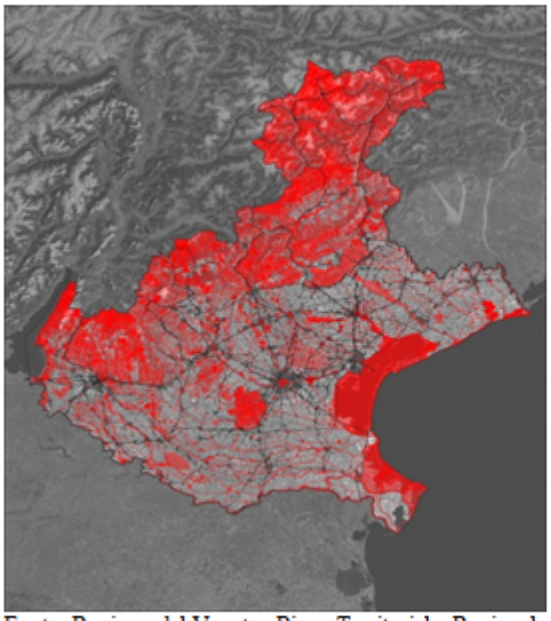
Tavola 4.1.1.114 - Siti Natura 2000 (ICC34 – Natura 2000 areas)



Parco	Superficie (ettari)	Provincia	Aree rurali
Parco del Delta del Po	12.000	RO	C
Parco delle Dolomiti Bellunesi	31.000	BL	D
Parco dei Colli Euganei	18.700	PD	C
Parco del Fiume Sile	4.152	TV,VE,PD	B1-B2
Parco della Lessinia	10.000	VR,VI	D
Parco delle Dolomiti d'Ampezzo	11.200	BL	D

Fonte: Regione del Veneto

Tavola 4.1.1.115 - Parchi naturali regionali



Fonte: Regione del Veneto -Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Tavola 4.1.1.116 - Mappatura dei beni paesaggistici del Veneto

Provincia	Musei in sistema	Altri musei	Totale
Belluno	5	42	47
Padova	33	26	59
Rovigo	15	5	20
Treviso	8	39	47
Venezia	29	28	57
Verona	15	38	53
Vicenza	23	34	57
Veneto	128	212	340

Fonte: - Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico

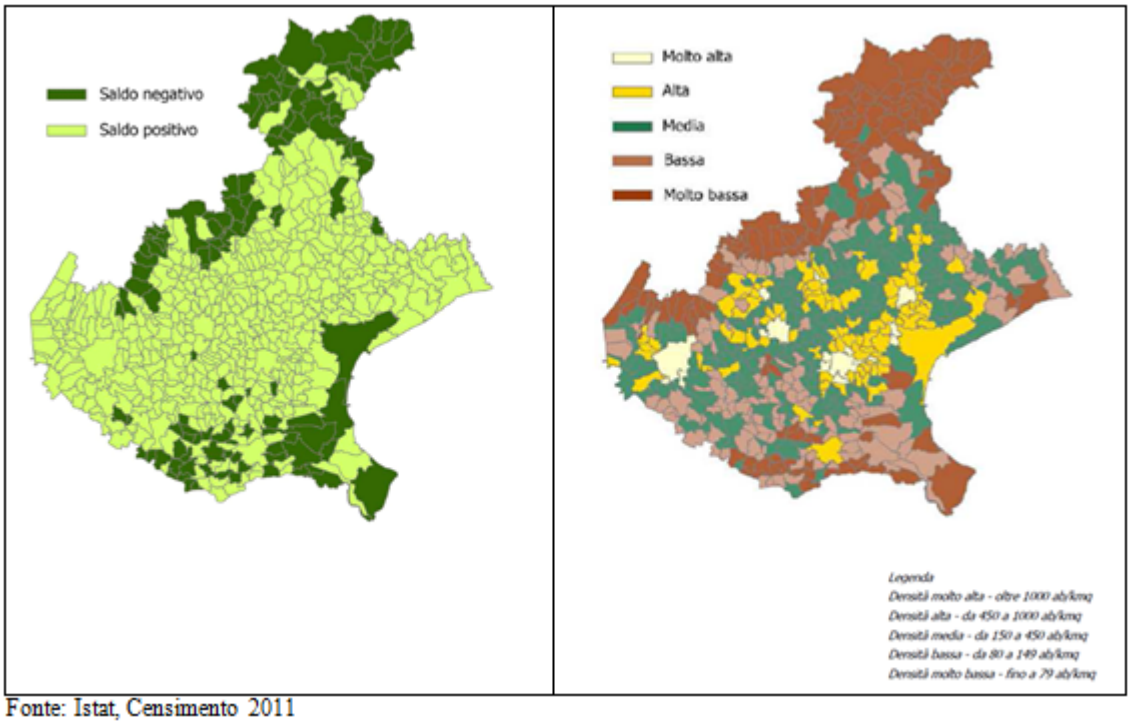
Tavola 4.1.1.117 - Musei che appartengono a un sistema museale per provincia (2005)

	Manifestazioni	Associazioni e Comuni coinvolti	
Provincia		Totale enti	di cui associazioni
Belluno	250	48	(a)
Padova	459	161	67
Rovigo	290	104	65
Treviso	900	240	144
Venezia	362	64	28
Verona	870	127	45
Vicenza	381	132	40
Veneto	**3.512**	**876**	**389**

(a) Dato non pervenuto

Fonte: - Regione Veneto, Direzione Attività Culturali e Spettacolo

Tavola 4.1.1.118– Manifestazioni "RetEventi Cultura Veneto" e relativi enti coinvolti per provincia (2011)



Fonte: Istat, Censimento 2011

Tavola 4.1.1.120 – Crescita delle popolazione e densità demografica per Comune (ICC1- Population e ICC4 – Population density)

	n° Comuni	2008			2012			Var 2012-2008		
		indice di vecchiaia	indice di dipendenza	Quota ultra 65 enni	indice di vecchiaia	indice di dipendenza	Quota ultra 65 enni	indice di vecchiaia	indice di dipendenza	Quota ultra 65 enni
D- Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	117	163,9	54,0	21,8%	172,5	56,6	22,9%	+8,6	+2,6	+1,1%
C- Aree rurali intermedie	88	159,3	49,7	20,4%	161,9	52,0	21,2%	+2,6	+2,3	+0,8%
B2- Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	269	121,9	48,6	18,0%	125,6	51,3	18,9%	+3,7	+2,7	+0,9%
B1 -Aree urbanizzate	102	117,6	48,1	17,6%	125,3	51,4	18,9%	+7,7	+3,3	+1,3%
A- Poli urbani	5	195,0	56,9	24,0%	201,0	60,6	25,2%	+6,0	+3,6	+1,2%
Totale Regione	**581**	139,1	50,5	19,5%	144,2	53,4	20,6%	+5,1	+2,9	+1,0%

Fonte: ISTAT

Tavola 4.1.1.121- Struttura della popolazione per età (ICC2 – Age structure)

	Aree Rurali	n° Comuni	Servizio di assistenza domiciliare anziani: utenti per residente over 64 anni	Servizi per anziani non-autosufficienti: posti per residente over 64 anni	Servizi per disabili: posti per residente in età 18-64	Servizi prima infanzia: posti per bambini in età 0-2
			anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2013
D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	117	4,10%	3,81%	0,16%	8,56%
C	Aree rurali intermedie	88	2,32%	3,37%	0,31%	42,50%
B1	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	269	2,85%	2,80%	0,23%	29,90%
B2	Aree urbanizzate	102	2,40%	2,63%	0,37%	19,22%
A	Poli urbani	5	2,13%	4,23%	0,39%	12,25%
	Totale	581	**2,94%**	**3,07%**	**0,25%**	**25,48%**

Fonte: - Regione Veneto -Direzione Regionale Servizi Sociali - Osservatorio Regionale Politiche Sociali Veneto

Tavola 4.1.1.122- Capacità ricettiva di alcuni servizi sociali e socio-sanitari

	Asili nido		Nidi integrati		Centri infanzia			Micronidi		Nidi aziendali			Totale posti 12-36 mesi
Prov.	servizi	posti	servizi	posti	servizi	posti 12-36 mesi	posti 3-6 anni	servizi	posti	servizi	posti	servizi	
BL	5	229	10	218	2	58	40	8	150	0	0	27	724
PD	54	2.326	58	1.365	20	745	1.497	48	1.039	5	170	186	5.676
RO	13	510	28	501	6	230	315	3	58	0	0	51	1.339
TV	36	1.628	54	1.349	24	845	1.172	34	637	3	64	163	4.904
VE	54	2.348	48	928	5	115	195	27	598	6	190	142	4.228
VI	51	2.393	68	1.567	1	31	180	36	697	1	18	162	4.876
VR	64	2.892	87	1.674	9	221	274	66	1.196	4	133	236	6.306
Totale	**277**	**12.326**	**353**	**7.602**	**67**	**2.245**	**3.673**	**222**	**4.375**	**19**	**575**	**967**	**28.053**

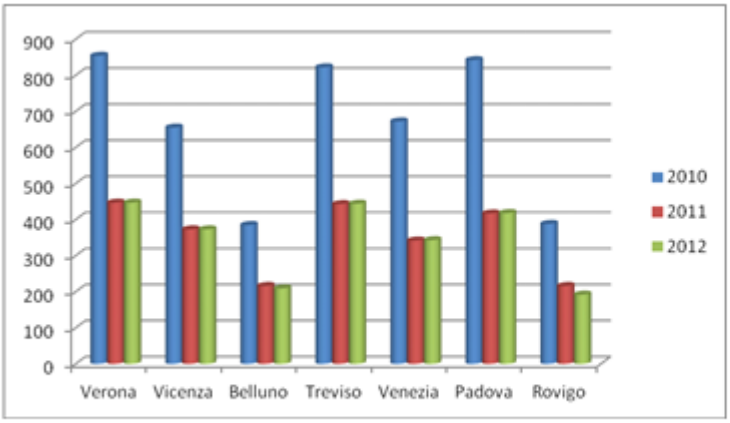
Fonte: Regione Veneto - Direzione Regionale Servizi Sociali - 1° Report

Tavola 4.1.1.123- Numero e capienza dei servizi per la prima infanzia autorizzati per tipologia e provincia nel 2012

		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Numero di cooperative attive	Veneto	3.348	3.381	3.531	3.687	3.797	3.849
	Italia	70.397	71.534	74.186	78.358	79.566	81.275
Peso delle cooperative sul totale imprese attive	Veneto	0,73	0,74	0,77	0,8	0,83	0,84
	Italia	0,38	0,39	0,43	0,47	1,51	1,54

Fonte: Le cooperative nel Veneto: la fotografia del futuro, Rapporto 2011, Regione Veneto.

Tavola 4.1.1.124: Numero delle società cooperative attive e peso delle società cooperative sul totale delle imprese attive



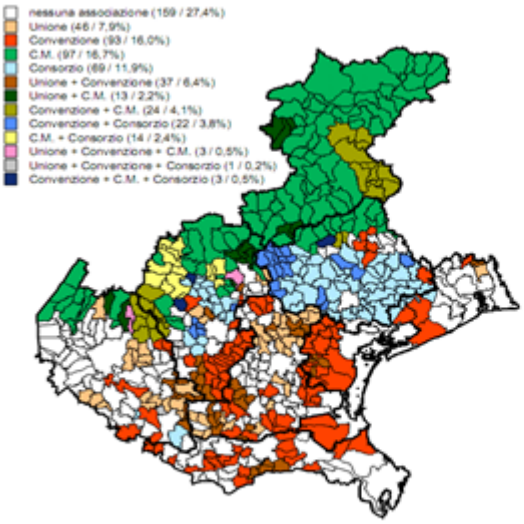
Fonte: Elaborazione sui dati della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale - 2012

Tavola 4.1.1.125- Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale

	Tasso di occupazione %						Persone in cerca di occupazione migliaia di persone		Tasso di disoccupazione %						Territorio
	2012						2011	2012	2012						
	15-64			55-64			15 e oltre	15 e oltre	15-24			15 e oltre			
	T	M	F	T	M	F	T	T	T	M	F	T	M	F	
Verona	**65,3**	74,6	55,8	**41,6**	53,3	30,7	19	19	**19,7**	21,5	16,9	**4,5**	4,5	4,0	*Intermedio*
Vicenza	**64,2**	74,2	53,8	**41,5**	49,8	32,8	19	27	**21,6**	21,4	21,9	**6,8**	6,0	8,4	*Intermedio*
Belluno	**67,4**	72,7	62,1	**41,6**	49,0	35,0	4	6	**30,2**	33,4	26,2	**6,0**	5,5	6,7	*Prevalentemente rurale*
Treviso	**65,9**	75,8	55,8	**44,4**	55,8	33,3	21	25	**22,3**	16,6	28,0	**6,0**	5,4	6,4	*Intermedio*
Venezia	**62,4**	72,7	52,1	**42,5**	51,5	33,9	20	34	**33,6**	25,9	46,4	**8,8**	6,8	11,4	*Intermedio*
Padova	**66,7**	78,0	55,3	**43,6**	54,1	33,6	23	28	**20,7**	17,4	27,9	**6,3**	4,6	8,6	*intermedio*
Rovigo	**63,3**	71,2	55,2	**44,6**	55,3	33,3	6	11	**31,2**	30,3	32,9	**9,6**	9,1	10,2	*Prevalentemente rurale*

Fonte: ISTAT

Tavola 4.1.1.126 - Tasso di occupazione e disoccupazione 2011 - 2012 per Provincia (ICC5 – Employment rate e ICC7 – Unemployment rate)



Fonte: Regione Veneto - Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti (2012)

Tavola 4.1.1.127– Regione Veneto - Forme di associazionismo intercomunale per la gestione associata di servizi



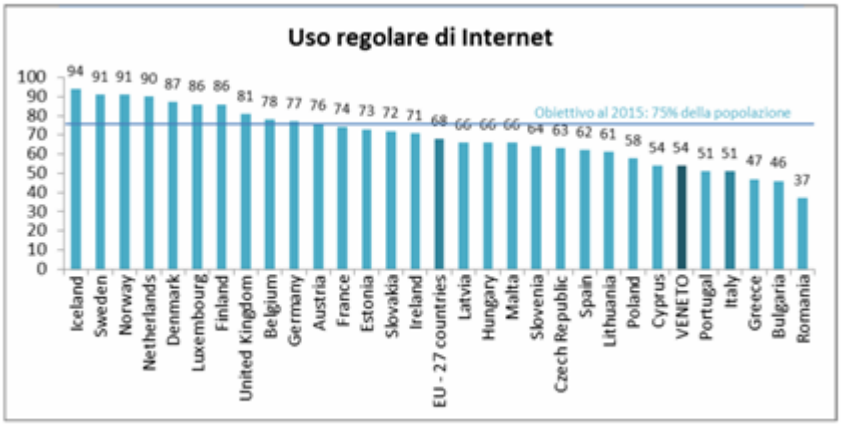
Fonte: - Regione Veneto - Direzione programmazione

Tavola 4.1.1.128. Le IPA attive nella Regione Veneto (2013)



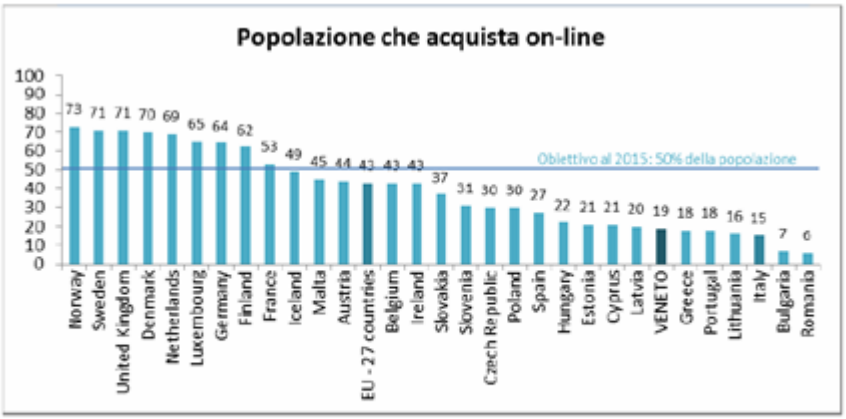
Fonte: Regione Veneto - Direzione Piani e programmi settore primario

Tavola 4.1.1.129- I GAL del Veneto nella programmazione 2007-2013



Fonte: EUROSTAT 2011

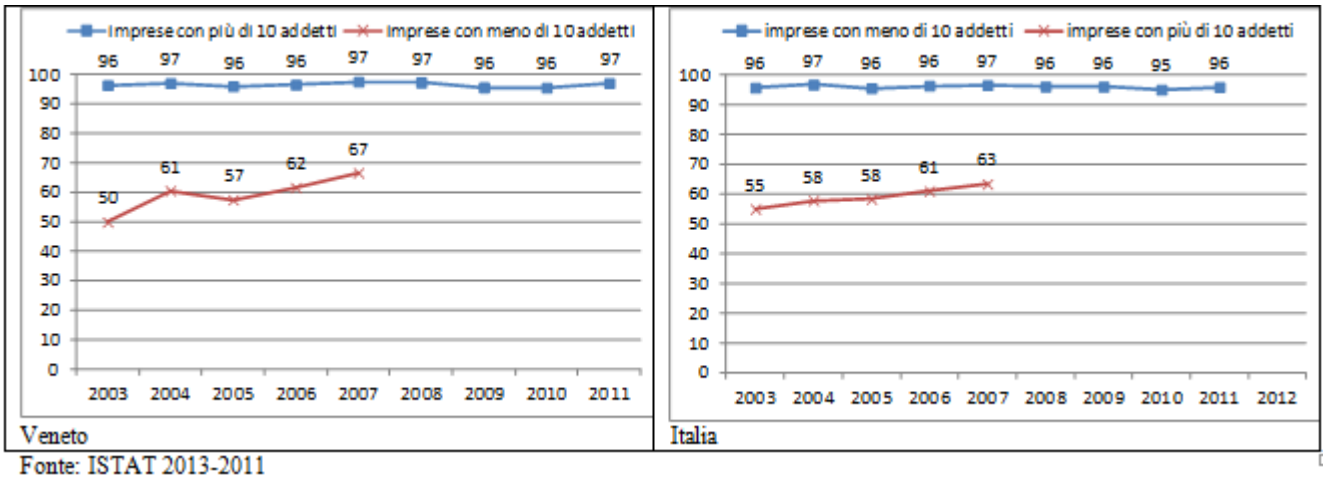
Tavola 4.1.1.130 - ICT nelle famiglie 2011 - ICT in household & individuals (ICS1 -Percentuali di persone che utilizzano internet regolarmente)



Percentuale di individui sul totale della popolazione che dichiara di aver realizzato acquisti on line di beni o servizi negli ultimi 12 mesi per uso privato Fonte: Eurostat (2011), ICT in household & individuals

Fonte: EUROSTAT 2011

Tavola 4.1.1.131 -ICT nelle famiglie 2011 - ICT in household & individuals (Percentuale di persone che dichiarano di aver fatto almeno un acquisto o negli ultimi 12 mesi)



Fonte: ISTAT 2013-2011

Tavola 4.1.1.133 – Percentuale di imprese dei settori “INDUSTRIA e SERVIZI” che dispongono di Personal Computer. Per dimensioni - Veneto, It

	aziende informatizzate	% sul totale
Italia	**60.945**	**3,8**
Nord-ovest	**15.780**	**10,9**
Piemonte	5.994	8,9
Valle d'Aosta	259	7,3
Liguria	1.205	6,0
Lombardia	8.322	15,3
Nord-est	**20.413**	**8,1**
Bolzano / Bozen	3.020	14,9
Trento	1.870	11,4
Veneto	6.493	5,4
Friuli-Venezia Giulia	1.946	8,7
Emilia-Romagna	7.084	9,6
Centro	**10.153**	**4,0**
Toscana	4.292	5,9
Umbria	1.384	3,8
Marche	1.472	3,3
Lazio	3.005	3,1
Sud	**8.912**	**1,3**
Abruzzo	898	1,3
Molise	385	1,5
Campania	2.585	1,9
Puglia	2.797	1,0
Basilicata	856	1,7
Calabria	1.391	1,0
Isole	**5.687**	**2,0**
Sicilia	3.709	1,7
Sardegna	1.978	3,3

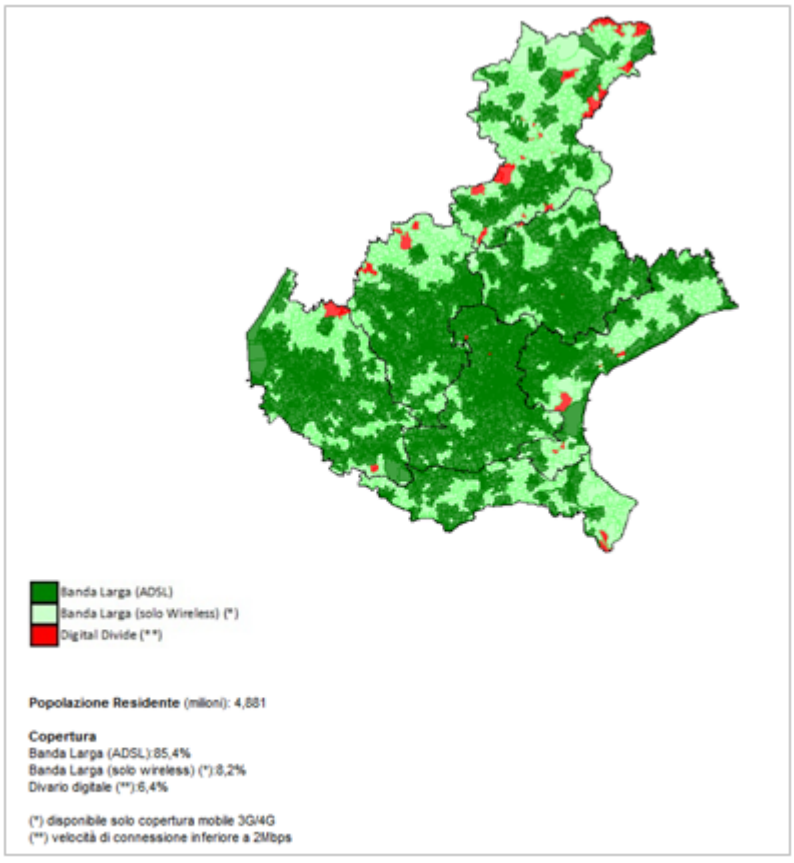
Fonte: Istat, VI Censimento dell'agricoltura

Tavola 4.1.1.134 – L'informatizzazione delle Aziende Agricole (Percentuale di aziende agricole informatizzate)

Regione	Digital Divide - rete fissa	Copertura - solo rete mobile	Digital Divide - rete fissa e mobile
Abruzzo	13,8%	6,1%	7,7%
Basilicata	22,3%	12,7%	9,6%
Calabria	17,9%	7,0%	10,9%
Campania	7,6%	4,2%	3,4%
Emilia Romagna	9,1%	5,7%	3,4%
Friuli Venezia Giulia	17,6%	8,5%	9,1%
Lazio	4,7%	2,8%	1,9%
Liguria	8,1%	5,0%	3,1%
Lombardia	2,7%	1,7%	1,0%
Marche	10,7%	5,9%	4,8%
Molise	31,4%	12,7%	18,7%
Piemonte	15,2%	8,2%	7,0%
Puglia	4,2%	3,0%	1,2%
Sardegna	6,1%	3,4%	2,7%
Sicilia	6,1%	3,8%	2,3%
Toscana	10,6%	5,5%	5,1%
Trentino Alto Adige	13,2%	6,8%	6,4%
Umbria	15,6%	8,4%	7,2%
Valle d'Aosta	15,0%	6,4%	8,6%
Veneto	14,6%	8,2%	6,4%

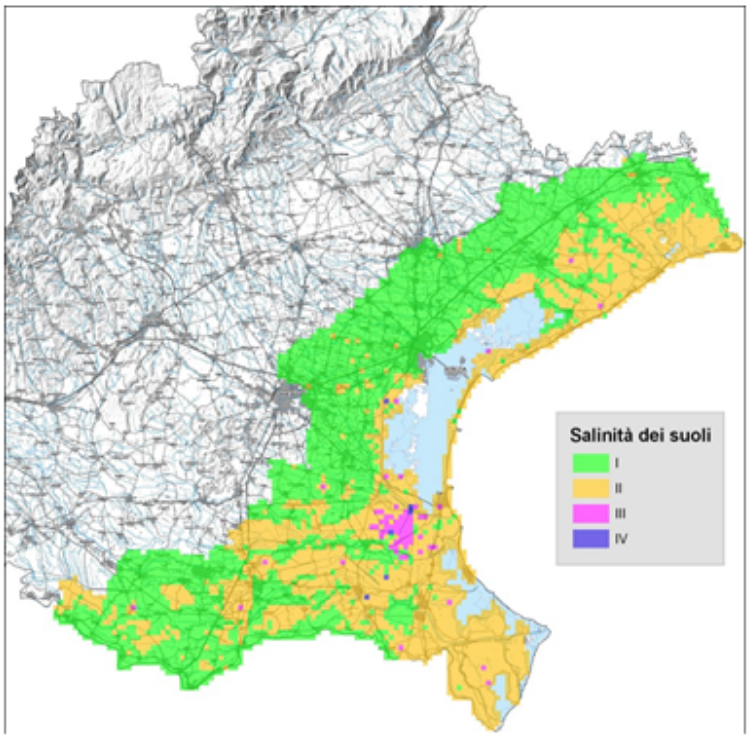
Fonte: MISE, 30 giugno 2013

Tavola 4.1.1.135 - Copertura della banda larga “almeno 2Mbps”



Fonte: MISE, 30 giugno 2013

Tavola 4.1.1.136- Diffusione potenziale della banda larga “almeno 2Mbps”



Conduttività elettrica $Ec_{1:2}$ *dS/m*		classe	grado di salinità
0-50 cm	50-100 cm		
≤0,4	≤0,4	I	Basso
≤0,4	0,4-1	II	Moderatamente basso
0,4-1	≤1		
≤0,4	1-2		
0,4-1	1-2		
1-2	≤2	III	Moderatamente alto
≤1	>2		
1-2	>2		
>2	>2	IV	Alto

Schema di valutazione della salinità del suolo a partire dai valori di conduttività elettrica nell'orizzonte superficiale e in quello profondo

Fonte: Elaborazione dati ARPAV e CNR-IRPI 2008

Tavola 4.1.1.80a - Carta della salinità dei suoli del Veneto. Fonte: Elaborazione dati ARPAV e CNR-IRPI 2008

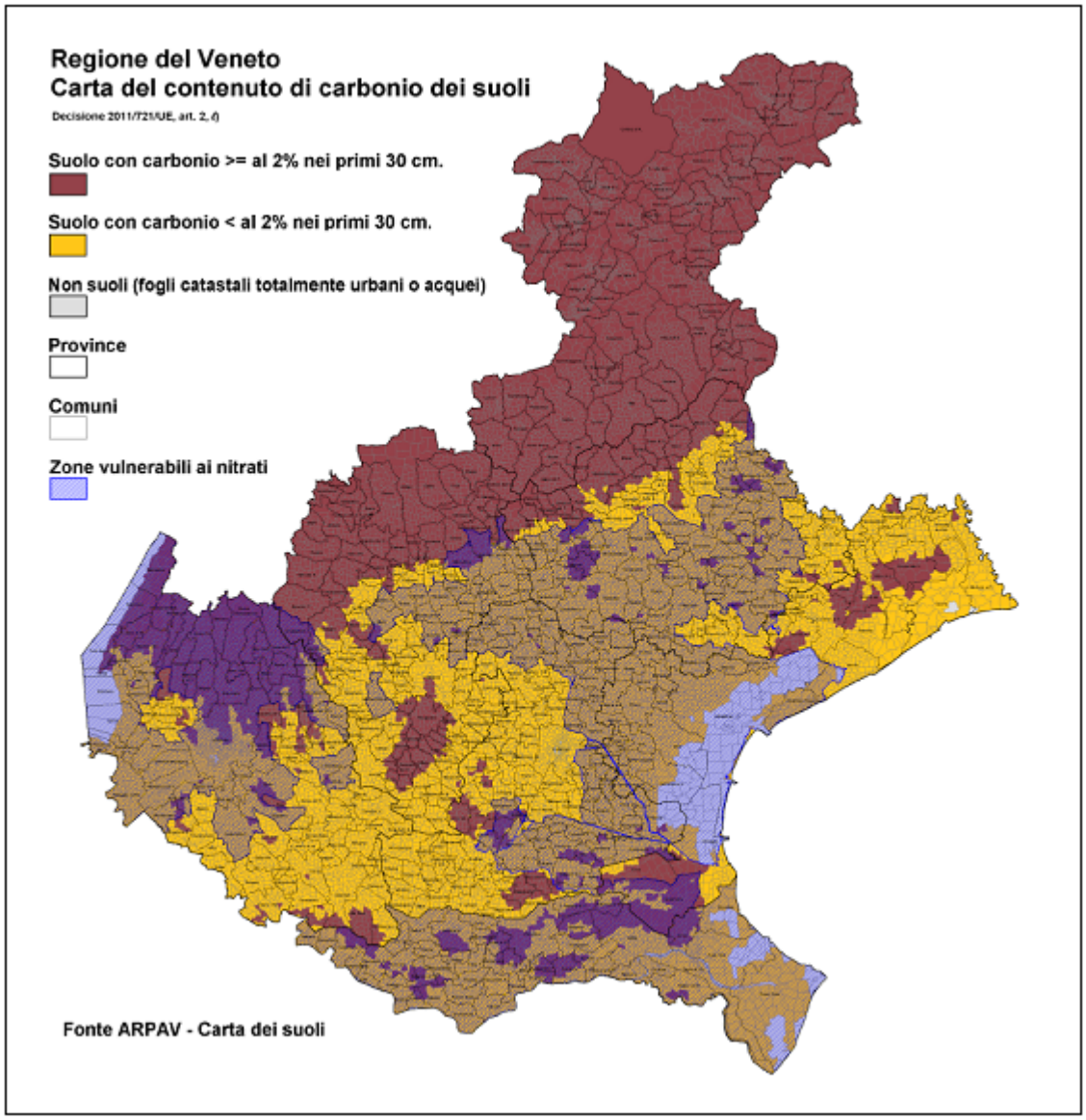
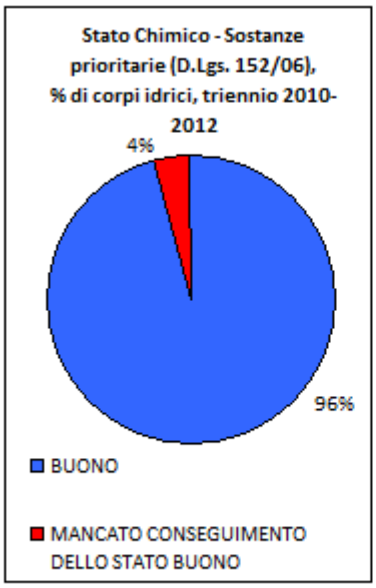
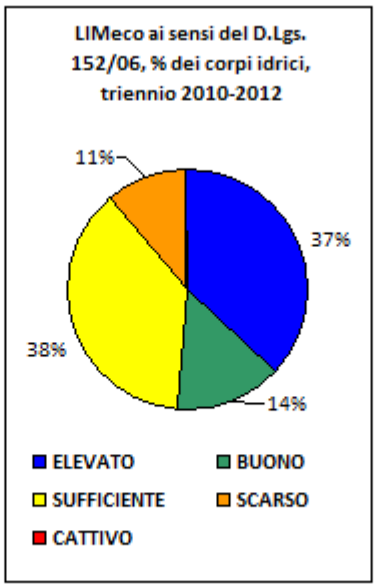
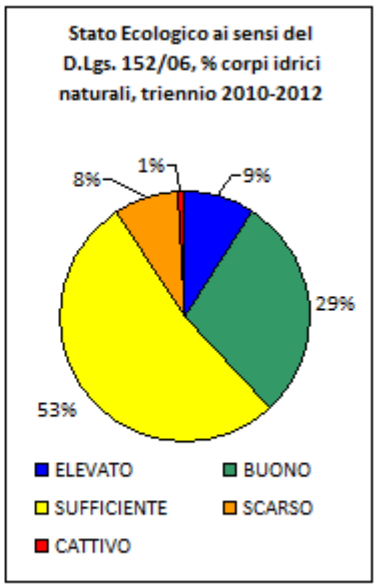


Tavola 4.1.1.81a - Carta del contenuto di carbonio dei suoli del Veneto. ARPAV- Osservatorio Regionale Suoli

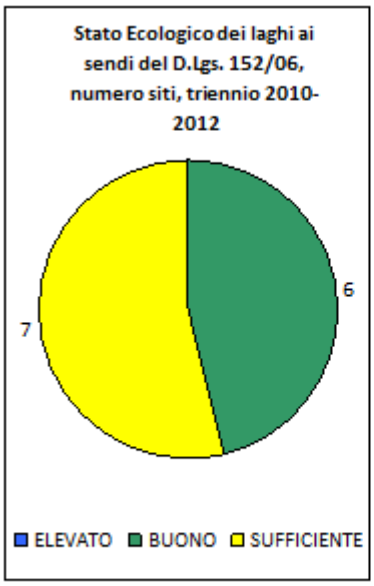


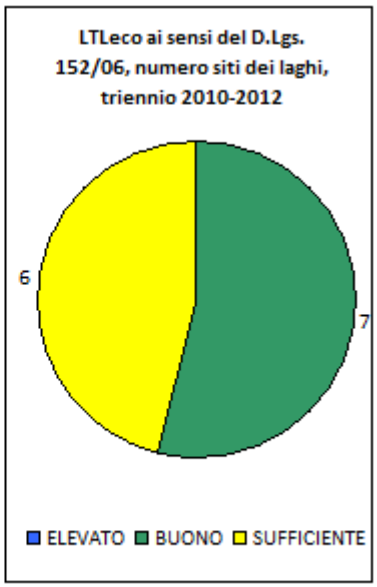




Fonte: Arpav

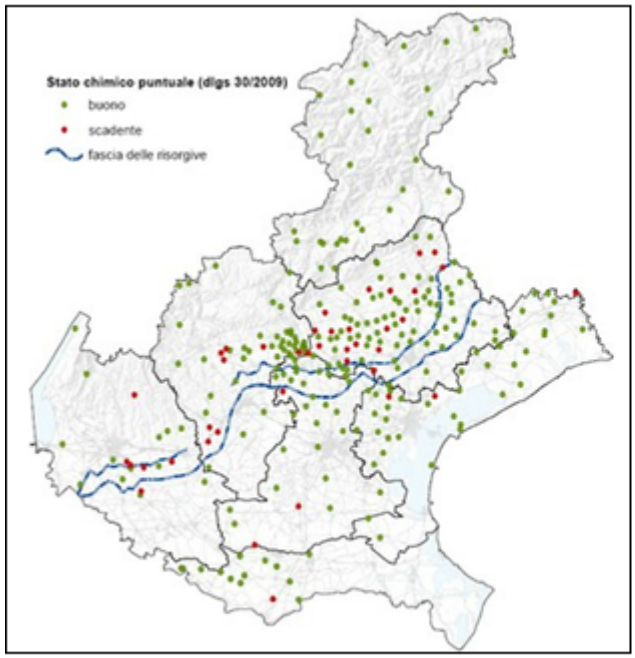
Tavola 4.1.1.83 a - Rappresentazione grafica degli indici di qualità delle acque superficiali (Stato Chimico, LIMeco, Stato Ecologico) per il triennio 2 2012

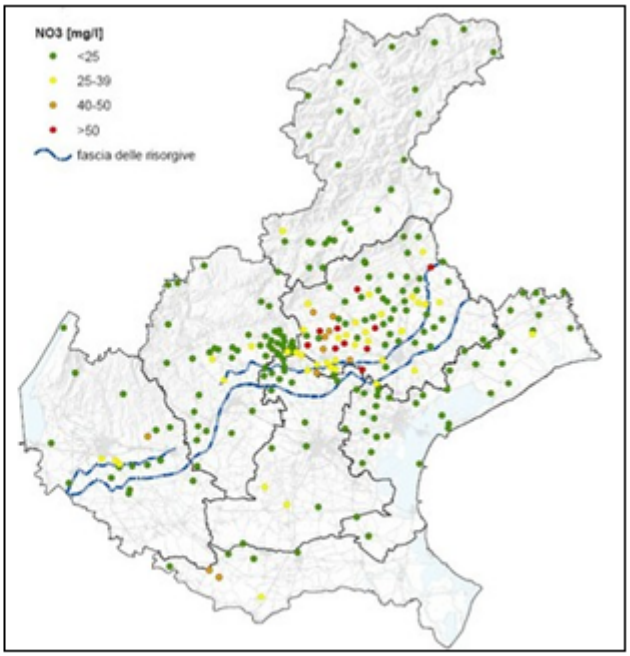




Fonte: Arpav

Tavola 4.1.1.83b - Rappresentazione grafica degli indici di qualità delle acque lacustri (Stato Ecologico, LTLeco) per il triennio 2010-2012





Fonte: Arpav

Tavola 4.1.1.83c - Rappresentazione cartografica dello stato chimico puntuale e della concentrazione media annua di nitrati nelle acque sotterranee l'anno 2013

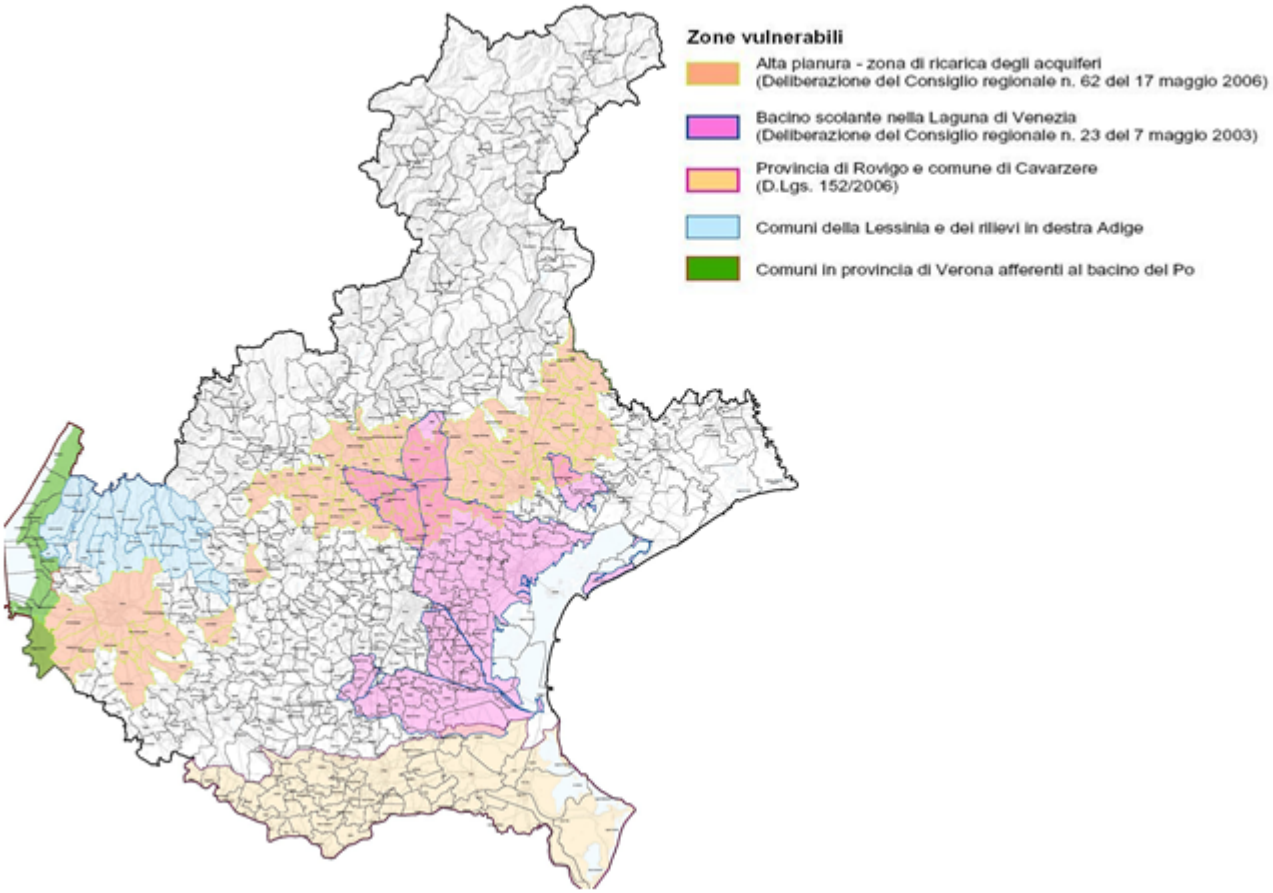


Tavola 4.1.1.84 c - Distribuzione e localizzazione delle Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) nel territorio regionale Veneto (Art. 13 Piano Tutela Acque D n.107 del 5/11/2009)

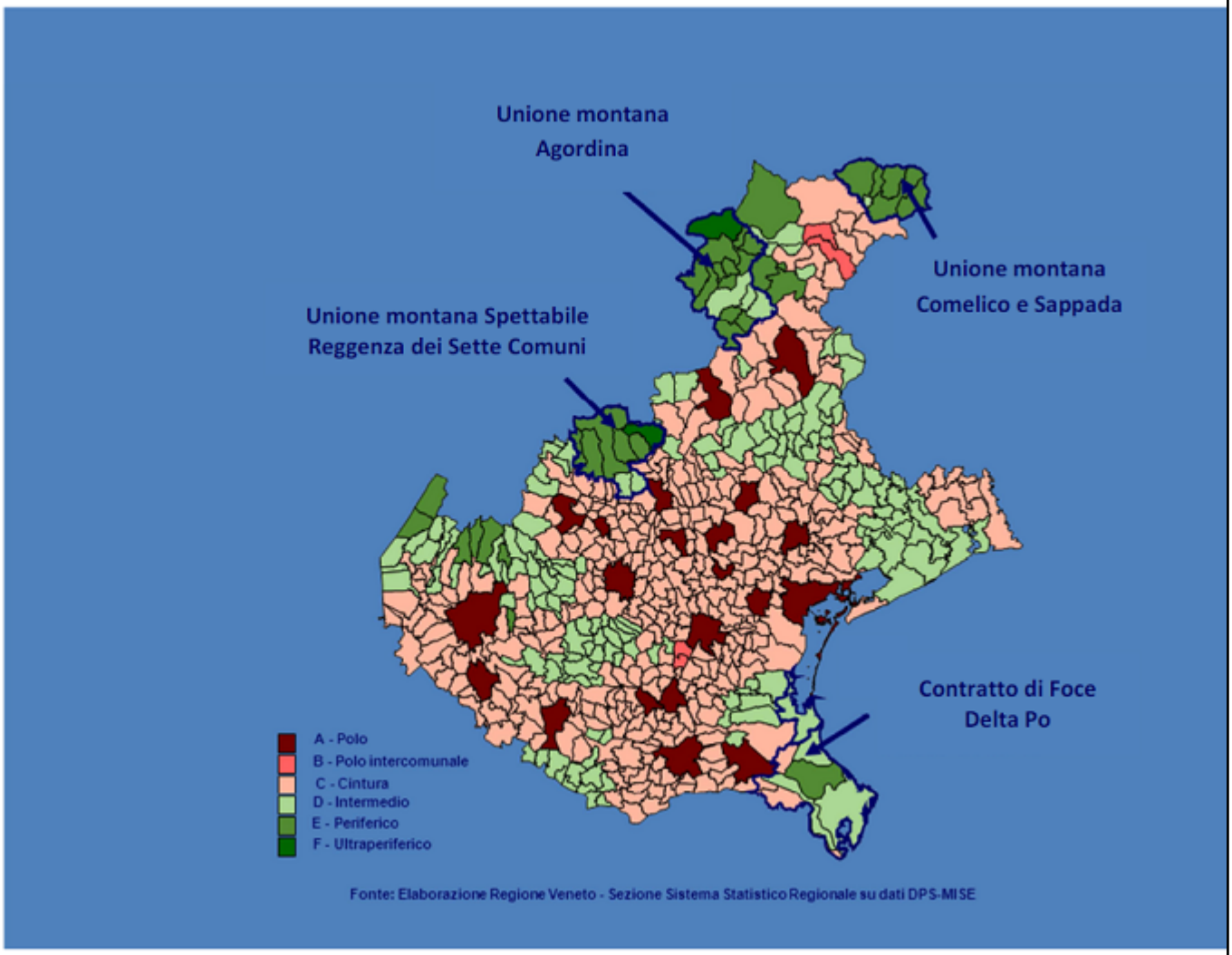


Tavola 4.1.1.119– La classificazione “Aree interne” e la classificazione pre-selezione regionale delle aree progettorurali

Tavola 3 - Accesso a Internet di famiglie e imprese e disponibilità di servizi *online* pienamente interattivi dei comuni

REGIONI	Famiglie che possiedono accesso a Internet (2013) (a)	Imprese con almeno 10 addetti che hanno accesso ad Internet (2013)	Comuni con sito web istituzionale che offrono servizi online pienamente interattivi (2012) (b)
Piemonte	58,2	97,1	13,2
Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	59,2	92,6	8,1
Liguria	55,5	89,6	10,0
Lombardia	64,7	97,8	26,9
Trentino-Alto Adige	66,9	...	...
Bolzano-Bozen	*69,7*	*99,7*	9,6
Trento	*64,2*	*98,8*	9,4
Veneto	66,6	97,8	30,0
Friuli-Venezia Giulia	62,7	98,8	14,2
Emilia-Romagna	64,6	98,2	40,2
Toscana	62,2	97,4	24,2
Umbria	63,7	97,2	17,4
Marche	64,6	97,2	20,8
Lazio	63,9	94,7	12,9
Abruzzo	60,9	95,0	10,3
Molise	51,3	91,8	6,3
Campania	55,2	94,5	15,6
Puglia	55,2	95,4	12,1
Basilicata	55,0	98,8	9,1
Calabria	51,6	92,6	14,0
Sicilia	52,0	96,4	10,3
Sardegna	62,4	95,9	25,9
Italia	**60,7**	**96,8**	**18,9**

(a) Per 100 famiglie che possiedono accesso a *Internet*. Possibili più risposte.
(b) Avvio e conclusione per via telematica dell'intero iter relativo al servizio richiesto.
Fonte: ISTAT

Tavola 4.1.1.132 - Accesso a Internet di famiglie e imprese e disponibilità di servizi online pienamente interattivi dei comuni

Cluster, tipologia di area rurale e livello fallimento di mercato	Edifici n.	Unità Immobiliari n.	Popolazione n.
B1	39.885	80.746	177.019
C	19.833	38.063	91.520
GRIGIA	9.456	17.235	40.065
NERA	10.377	20.828	51.455
D	20.052	42.683	85.499
GRIGIA	12.805	26.660	51.418
NERA	7.247	16.023	34.081
C	116.458	210.846	355.268
C	52.775	94.920	208.305
BIANCA	52.775	94.920	208.305
D	63.683	115.926	146.963
BIANCA	63.683	115.926	146.963
D	72.808	101.008	212.505
C	35.412	47.698	118.799
BIANCA	35.412	47.698	118.799
D	37.396	53.310	93.706
BIANCA	37.396	53.310	93.706
Totale complessivo	**229.151**	**392.600**	**744.792**

Tavola 4.1.1.137- Stima del digital divide (30 Mbps e 100 Mbps) per cluster (B1, C e D), tipologia di area rurale (C e D) e livello di fallimento del me (nera, grigia, bianca)

Politiche ambientali UE/Nazionali
7° programma d'azione per l'ambiente UE
Strategia UE per la biodiversità (Natura 2000 et al., incluso AVN)
Strategia UE per la biodiversità (agricola)
Convenzione europea sul paesaggio
PAN Nitrati
PAN Pesticidi
Direttiva Acque 2000/60/CE
Direttiva Alluvioni
Strategia UE protezione del suolo
Direttiva Qualità dell'Aria
Strategia UE 2020 / Strategia Energetica Nazionale
Strategia Mare Adriatico [EUSAIR]

Tavola 4.1.1.70 a – Politiche ambientali dell'Unione e Nazionali oggetto di attuazione in ambito regionale

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

Il numero indicato dopo le lettere F, D, O e M si riferisce alla priorità cui è correlato prioritariamente ciascuno dei punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia, mentre le lettere indicate tra parentesi alla fine della sentenza si riferiscono all'obiettivo trasversale cui ciascun punto si considera correlato (A= Ambiente, C = Clima, I= Innovazione).

F1.01 Nuovo protagonismo dell'imprenditoria agricola giovanile veneta (A,C,I)

F1.02 Ripresa dell'occupazione agricola e conferma della capacità del settore di offrire occupazione(A,I)

F1.03 Specializzazione e differenziazione del tessuto produttivo veneto (A,I)

F1.04 Solidità, esperienza e qualificazione del sistema di istruzione, formazione e consulenza e presenza di centri di ricerca agroalimentare e forestale (A,C,I)

F1.05 Presenza di reti di cooperazione per la realizzazione di network d'innovazione in agricoltura e selvicoltura (I)

F1.06 Diffusa apertura al mercato da parte delle imprese e del sistema

F1.07 Efficienza dell'assetto complessivo della macchina amministrativa (I)

F1.08 Presenza di soggetti e operatori della trasformazione/distribuzione

F2.09 Tendenziale aumento della dimensione media aziendale e della specializzazione produttiva, con conseguente incremento e diffusione delle aziende vitali (A,I)

F2.10 Buona diffusione delle imprese erogatrici di servizi (A,I)

F2.11 I giovani imprenditori agricoli del Veneto denotano un livello di “istruzione superiore” agricola specifica maggiore di quello medio nazionale (I)

F2.12 La presenza giovanile nelle aree di montagna appare più stabile che nella regione nel suo insieme (I,A)

F2.13 I giovani imprenditori sono molto più diffusi nelle aziende di maggiore dimensione (I)

F2.14 Esperienza consolidata e diffusa nell'attivazione di strumenti e formule efficaci ed innovative (pacchetto giovani) per l'avviamento e insediamento di giovani imprenditori, anche a fini della loro permanenza duratura (A,I)

F3.15 Molteplici e diffuse vocazionalità produttive agro-alimentari del territorio (I)

F3.16 Presenza di situazioni ed esperienze caratterizzate da buona professionalità e tradizione produttiva nell'ambito degli operatori (A,C,I)

F3.17 Presenza di situazioni, soggetti e propensioni (cooperative, OP, consorzi) orientate alla concentrazione dell'offerta e della vendita del prodotto, anche nei confronti dell’estero (A,C,I)

F3.18 Diffusione crescente di regimi di qualità di tipo pubblico disponibili per i produttori come strumenti di valorizzazione nonché di un ampia gamma di disciplinari a copertura del territorio regionale (A,C,I)

F3.19 Presenza di alcune IG affermate specialmente nei settori formaggi e prosciutti/insaccati, rilevanti in valore sia sul piano nazionale che internazionale

F3.20 Comparto biologico consolidato, con particolare espansione nella trasformazione e preparazione dei prodotti, anche nella filiera vinicola, anche per effetto della presenza di gruppi commerciali affermati a livello nazionale e internazionale e della buona penetrazione delle produzioni nei mercati esteri (I)

F3.21 Diffusione dello strumento assicurativo a livello regionale e nazionale e aumento dei valori

assicurati

F3.22 Presenza di un importante sostegno pubblico per l'assicurazione delle colture

F3.23 Presenza di un sistema organizzato di contrattazione degli strumenti di gestione del rischio e riduzione del costo/tasso per l'assicurazione delle colture

F3.24 Offerta diversificata in termini di rischi e produzioni coperte da strumenti assicurativi

F3.25 Presenza di alcune esperienze relative ai fondi di mutualità in ambito regionale

F4.26 Ricchezza di aree ad alto valore naturale, anche soggette a protezione (A,C)F4.27 Elevata presenza di aree Rete Natura 2000 (A,C)

F4.28 Significativa presenza di superficie forestale e di prati e pascoli nelle aree a tutela naturalistica (A,C)

F4.29 Diffusa presenza delle siepi, delle fasce tampone e dei boschetti di pianura e collina (A,C)

F4.30 Presenza di ambiti ed elementi del paesaggio rurale di valore paesaggistico e culturale, anche di interesse storico. (A)

F4.31 Consolidamento di alcune razze bovine e ovine con diffusione al limite della sopravvivenza (A)

F4.32 Reti di soggetti pubblici che si occupano di conservazione della biodiversità agricola (A,C)

F4.33 Rispetto del limite di 50 mg/l di nitrati per le acque di falda e superficiali destinate alla potabilizzazione (A,I)

F4.34 Indici di qualità delle acque in generale condizione di miglioramento (LIM, LIMeco, SEL, TRIX, SQA-MA in stato buono sufficiente) (A,I)

F4.35 Presenza di estesi ambiti territoriali caratterizzati da buona disponibilità quantitativa della risorsa idrica/irrigua superficiale e di terreni dotati di elevata capacità di campo (A,C,I)

F4.36 Incremento del numero di agricoltori che utilizzano sistemi esperti per il controllo del bilancio irriguo delle colture (A,C,I)

F4.37 Bassa incidenza di superficie sottoposta a erosione effettiva (A,C)

F4.38 Progressiva diffusione delle tecniche di agricoltura sostenibile e conservativa e di nuove tecniche per la fertilizzazione, la distribuzione di fitofarmaci e la lavorazione dei terreni (A,C)

F4.39 Espansione delle foreste ed incremento dello loro funzioni di difesa idrogeologica (A,C)

F4.40 Tendenza alla riduzione dell'uso di concimi e riduzione del surplus di azoto (A,C,I)

F4.41 Tendenza alla riduzione dell'uso di fitofarmaci, specie ad alta tossicità (A,I)

F5.42 Tendenza alla diffusione di sistemi di irrigazione a basso consumo idrico (A,C,I)

F5.43 Alta incidenza di SAU irrigabile (A,C,I)

F5.44 Buona disponibilità di risorse irrigue nelle aree dell'alta pianura (A,C,I)

F5.45 Ruolo multifunzionale dell'agricoltura attraverso gli usi plurimi delle acque irrigue (A,C,I)

F5.46 Efficiente operatività di Enti consortili per la bonifica e l'irrigazione organizzativamente strutturati in grado di assicurare servizi al territorio di pianura e collina (A,C,I)

F5.47 Buona efficienza energetica dei più recenti impianti per la produzione di energia elettrica da sottoprodotti delle lavorazioni agricole, alimentari e forestali (C,I)

F5.48 Buona disponibilità locale di biomassa legnosa e di residui di lavorazione del legno (A,C)

F5.49 Discreta percentuale di energia derivante da fonti rinnovabili (A,C)

F5.50 Presenza di impianti per la produzione di energia elettrica da sottoprodotti e residui delle lavorazioni agricole, alimentari e forestali (A,C)

F5.51 Crescente importanza economica dei servizi energetici offerti dalle foreste e dalle formazioni "fuori foresta" (A,C)

F5.52 Tendenza alla riduzione delle emissioni climalteranti dal settore agricolo (A,C,I)

F5.53 Tendenza alla riduzione dei capi bestiame (A,C,I)

F5.54 Crescente impiego di tecnologie per il trattamento, la conservazione e lo spandimento degli effluenti zootecnici (A,C,I)

F5.55 Sink di carbonio nelle foreste in aumento (A,C)

F5.56 Tendenza e propensione alla diffusione delle tecniche di agricoltura conservativa (A,C)

F6.57 Progressivo e tendenziale aumento della domanda turistica

F6.58 Presenza diffusa e differenziata di dotazioni ricettive (e strutturali)

F6.59 Elevata presenza, qualità e diffusione del patrimonio architettonico-insediativo, storico-culturale, artistico, naturale ed enogastromico

F6.60 Progressivo aumento del numero di operatori coinvolti in attività di diversificazione connesse a fattorie didattiche e agriturismi

F6.61 Diffusione di reti di cooperazione atte alla promozione e valorizzazione delle risorse naturali e storico culturali del territorio (A)

F6.62 Crescente numero di figure e soggetti no profit nel settore dei servizi (I)

F6.63 Propensione ed esperienza pluriennale rispetto alla gestione associata dei territori (Unione dei Comuni, Comunità Montane, ecc.), alla programmazione integrata (Intese Programmatiche d'Area-IPA) e allo sviluppo locale (Gruppi di Azione Locale; Progetti Integrati d'Area), valorizzata anche da iniziative innovative di rete e di partecipazione (Coordinamento GAL; Azione Montagna Veneta 2020) (A,I)

F6.64 Incremento della dotazione infrastrutturale in fibra ottica e conseguente riduzione delle zone non coperte dalla rete di backhaul per banda larga di base, anche grazie all'intervento regionale (I)

F6.65 Ruolo propulsivo della programmazione regionale dedicata (Agenda Digitale), anche in funzione della promozione e della diffusione dell'utilizzo di internet da parte di cittadini, enti locali e imprese (P3@Veneti, CreSci, PIAVe, ecc.) (I)

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

D1.01 Basso livello istruzione ed età elevata degli imprenditori (A,C,I)

D1.02 Scarsa diffusione delle TIC a livello di aziende agricole (A,C,I)

D1.03 Insufficiente adesione degli imprenditori agricoli e forestali alle attività formative e di consulenza all'impresa (A,C,I)

D1.04 Offerta dei servizi scarsamente innovativa e poco integrata (A,I)

D1.05 Dimensioni economiche delle aziende agricole e forestali inferiori rispetto alla media europea (I)

D1.06 Scarsa capacità e propensione a cooperare e aggregarsi, anche in funzione dello sviluppo dell'innovazione (I)

D1.07 Sistema di formazione e di consulenza frammentato e specializzato (A,I)

D1.08 Difficoltà di accedere a finanziamento-credito per investimenti in innovazione (A,I)

D1.09 Carenza di profili, capacità ed esperienze a supporto della progettazione e valutazione dei progetti di innovazione (A,C,I)

D2.10 Aumento della polarizzazione della redditività tra imprese e riduzione del numero di aziende agricole (A,I)

D2.11 Sottoimpiego di fattori produttivi, bassa propensione all'introduzione di innovazioni e all'ammodernamento, basso livello di informatizzazione. (A,I)

D2.12 Scarsa propensione ed affermazione della diversificazione delle attività in alcuni comparti e aree territoriali (A,I)

D2.13 Perdurante carenza di infrastrutture, senilizzazione e scarsa formazione degli operatori nel settore forestale (A,I)

D2.14 Ricambio generazionale ancora insufficiente, confermato dalla percentuale di imprenditori giovani in rapporto agli anziani inferiore a quella media nazionale (I)

D2.15 Riduzione dei lavoratori autonomi giovani molto più accentuata di quella dei lavoratori autonomi nel loro complesso e più consistente rispetto a quella intervenuta a livello nazionale (I)

D3.16 Elevata frammentazione e modesta aggregazione della struttura produttiva; alti costi di produzione per inefficienze organizzative e di logistica, assenza di un approccio di rete tra comparti; concentrazione dell'offerta attraverso le OP ancora troppo limitata, anche per i prodotti a qualità certificata; scarso orientamento all'export (I)

D3.17 Sfuocate strategie di marketing anche in alcuni profili direttivi e manageriali; scarsa focalizzazione su prodotti innovativi, bassa capacità di valorizzare e promuovere il prodotto, specialmente attraverso strumenti innovativi (e-commerce, comunicazione orientata all'export, marketing territoriale integrato, strumenti contrattuali e di vendita quali i mercati a termine (A,C,I)

D3.18 Bassa conoscenza da parte degli agricoltori sui sistemi di qualità pubblici e limitata propensione ad aderire al sistema di governance collettiva delle denominazioni;bassa % di prodotto certificato rispetto al potenziale; costi delle certificazioni troppo elevati per i singoli agricoltori e difficoltà ad aderire alle misure di sostegno (A,C,I)

D3.19 Insufficienti strategia di crescita in alcuni Consorzi di tutela soprattutto per i prodotti di limitate dimensioni; difficoltà a tutelare e promuovere adeguatamente taluni prodotti dalla concorrenza e usurpazione del nome da parte del prodotto non certificato (A,C,I)

D3.20 Scarsa conoscenza sia dei consumatori, sia dei clienti intermedi dei marchi di qualità, dei metodi di produzione e dei sistemi dei controllo e certificazione (I)

D3.21 Limitata diffusione e costo elevato delle polizze multirischio

D3.22 Limitata esperienza e diffusione delle assicurazioni per le produzioni zootecniche e scarso ricorso delle piccole imprese agli strumenti assicurativi

D3.23 Scarsa conoscenza in merito alla probabilità e alla vulnerabilità delle produzioni rispetto ai rischi diversi da quelli più comuni (comparsa di focolai di epizoozie/fitopatie) (I)

D3.24 Assenza di esperienza nei fondi di mutualità con contributo pubblico, dimensione ridotta del mercato dei fondi di mutualità privati soprattutto nel settore delle produzioni zootecniche

D3.25 Assenza di un sistema di monitoraggio utile alla valutazione dei rischi sul reddito per l'applicazione dello strumento di stabilizzazione dei redditi

D3.26 Scala regionale ridotta per lo sviluppo di una politica efficace per la gestione dei rischi

D3.27 Insufficiente adeguamento del sistema assicurativo a favore del ripristino del potenziali produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, epizoozie e infestazioni parassitari

D4.28 Riduzione della superficie a prati permanenti e pascoli con particolare rilevanza nelle aree della

Rete Natura 2000 (A,C)

D4.29 Ricolonizzazione naturale nelle aree marginali con contestuale degrado di elementi storico testimoniali a seguito dell'abbandono dell'attività agricola (A,C)

D4.30 Attenuazione dei servizi ecosistemici agricoli e riduzione della diversità paesaggistica (% aree ad intensa specializzazione)con particolare rilevanza nelle aree della Rete Natura 2000 (A,C)

D4.31 Riduzione della presenza di avifauna nelle aree agricole con particolare rilevanza nelle aree della Rete Natura 2000 (A,C)

D4.32 Potenziale alterazione dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali (A,C)

D4.33 Incremento dei danni causati da specie invasive di fauna selvatica con particolare rilevanza nelle aree della Rete Natura 2000 (A,C)

D4.34 Insufficiente riconoscimento economico per chi coltiva o alleva specie e razze in via di estinzione (A)

D4.35 Scarsa integrazione del paesaggio rurale sia nella programmazione agricola e dello sviluppo rurale,sia tra quest'ultima e la pianificazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica (A)

D4.36 Agricoltura e zootecnia specializzata e di qualità largamente dipendenti dall'irrigazione (A,C,I)

D4.37 Elevata presenza di colture idroesigenti associata a fenomeni crescenti di carenza idrica per effetto dei cambiamenti climatici (A,C,I)

D4.38 Punti di superamento di 50 mg/l di nitrati nelle zone vulnerabili dell'alta pianura (A,I)

D4.39 Presenza più elevata di nitrati nelle acque dei fiumi di risorgiva rispetto a quanto riscontrabile lungo l'asta dei fiumi (A,I)

D4.40 Presenza di ambiti con terreni con scarsa capacità di campo e incapacità di trattenuta dei volumi irrigui e dei nutrienti e senza adeguata disponibilità irrigua (A,C,I)

D4.41 Fenomeni di carenza idrica ricorrenti per effetto dei cambiamenti climatici (A,C,I)

D4.42 Criticità e fragilità del sistema distributivo irriguo nelle aree non strutturate (A,C,I)

D4.43 Concentrazione del carico di bestiame nelle aree vocate alla zootecnia (A,C)

D4.44 Diffusione rilevante della monosuccessione a mais (% mais su seminativi) con scarse alternative economicamente sostenibili (A,C)

D4.45 Scarsa diffusione dell'agricoltura biologica (A,C)

D4.46 Insufficiente presenza di carbonio organico, in pianura e collina (A,C)

D4.47 Fenomeno litoraneo di risalita del cuneo salino nelle aste dei corsi d'acqua accompagnato da

salinizzazione delle falde (A,C)

D4.48 Notevole rarefazione del patrimonio arboreo e arbustivo nelle aree ad agricoltura più intensiva e di recente bonifica (A,C)

D4.49 Interventi intensivi ed estensivi di sistemazione idraulico-forestale non adeguatamente diffusi sul territorio, con conseguente rischio di dissesti idrogeologici (A,C)

D5.50 Importante presenza di sistemi d'irrigazione a scorrimento e a infiltrazione laterale nelle zone di alta pianura (A,C,I)

D5.51 Limitato utilizzo di tecnologie per il risparmio idrico nell'industria alimentare (A,C,I)

D5.52 Carente dotazione di strutture di produzione con adeguate misure di isolamento e coibentazione (C,I)

D5.53 Scarsa diffusione dei metodi per favorire il risparmio energetico e carenze nella formazione degli operatori (C,I)

D5.54 Utilizzo delle biomasse forestali in impianti obsoleti a bassa efficienza energetica (A,C,I)

D5.55 Scarsa infrastrutturazione delle reti di teleriscaldamento (C,I)

D5.56 Scarsa diffusione di forme di collaborazione e di cooperazione nel sistema regionale foresta-legno-energia (C,I)

D5.57 Carente informazione e consapevolezza degli operatori sugli aspetti dell'efficienza energetica (C,I)

D5.58 Frammentazione dell'offerta e della gestione della biomassa con una pluralità di rivenditori con scarse garanzie di professionalità e prodotti garantiti (A,C)

D5.59 Ricorso frequente a materia prima importata a prezzi competitivi (A,C)

D5.60 Modeste caratteristiche tecnico-economiche delle colture energetiche (eccessiva parcellizzazione, basso bilancio energetico, mancanza di moduli energeticamente sostenibili) (A,C)

D5.61 Presenza di impianti di biogas con uso esclusivo di materie prime agricole "nobili" (%) (A,C)

D5.62 Scarsa diffusione di impianti con sistemi di cogenerazione energetica (A,C)

D5.63 Carente conoscenza degli operatori sulle potenzialità delle filiere bioenergetiche (A,C)

D5.64 Ricorso crescente a combustibili fossili nonché di sostanze chimiche utilizzate nel settore agricolo (A,C)

D5.65 Carenze logistiche nell'utilizzo energetico delle biomasse forestali (A,C)

D5.66 Scarsa diffusione e utilizzo inadeguato di metodologie ecosostenibili per favorire la diminuzione delle emissioni di gas serra in atmosfera (A,C,I)

D5.67 Ridotta applicazione di pratiche agricole conservative (A,C)

D5.68 Polarizzazione e stagionalità del turismo

D6.69 Infrastrutturazione minore e sentieristica carente ai fini della fruizione complessiva del patrimonio regionale (I)

D6.70 Carenza di servizi integrati a livello di offerta (I)

D6.71 Scarso numero di aziende che diversificano in attività, ad esempio, connesse all'agricoltura

D6.72 Notevole dislocazione della popolazione sul territorio, soprattutto nelle aree montane (A,I)

D6.73 Saldo demografico negativo (spopolamento), crescenti indici di invecchiamento e dipendenza, soprattutto nelle aree C e D (A,I)

D6.74 Carenza e diminuzione di alcuni servizi alla popolazione nelle aree interne (I)

D6.75 Elevato tasso di disoccupazione giovanile, femminile e over 54 e diminuzione dei redditi familiari a seguito della crisi economica (I)

D6.76 Presenza di territori, soprattutto fra le aree rurali, in cui in cui la banda larga non è ancora presente o è insufficiente (almeno 2 Mbps per tutta la popolazione - traguardo fissato dal'UE per il 2013) (I)

D6.77 Resistenze all'utilizzo di internet da parte di determinate tipologie di cittadini (prevalentemente anziani), di imprese (prevalentemente PMI di piccole dimensioni e aziende agricole) e anche della Pubblica Amministrazione (soprattutto gli enti locali di dimensioni più ridotte) (I)

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

O1.01 Nuove richieste di prodotti e servizi da parte della società e del mercato e acquisizione di nuove competenze da parte di nuovi imprenditori (A,C,I)

O1.02 Nuove competenze per nuove figure professionali (A,C,I)

O1.03 Nuove e continue opportunità offerte dalle TIC (A,C,I)

O1.04 Politica europea per una formazione innovativa e integrata (A, I)

O1.05 Novità della ricerca europea e della Programmazione 2014-2020 (A, I)

O1.06 Raddoppio della domanda alimentare mondiale (2050) e aumento della domanda di cibo di qualità (A,C,I)

O1.07 Maggiore apertura dei mercati globali (A,C,I)

O2.08 Crescita della domanda di prodotti agroalimentari nei mercati nazionali e internazionali (I)

O2.09 Presenza sul mercato di tecnologie adattabili alle diverse dimensioni aziendali (A,I)

O2.10 Valorizzazione delle produzioni grazie a nuove strategie di vendita e di collocamento del prodotto (A, I)

O2.11 Bisogni emergenti dei consumatori e delle collettività (A,I)

O2.12 Maggior attitudine alla concessione di terreni in affitto rispetto al passato (A,I)

O2.13 Elevata incidenza del lavoro giovanile in ordinamenti tecnico-economico più intensivi (zootecnia e orto-flori-coltura) (I)

O3.14 Ripresa degli accordi internazionali di libero scambio e prospettive per l'export (A,C,I)

O3.15 Nuovi mercati emergenti e flussi turistici con elevata capacità di spesa; crescita della domanda internazionale di prodotti agroalimentari di qualità; apertura a Paesi terzi dei sistemi DOP-IGP comunitari che ne aumentano la visibilità su mercati in crescita (A,C,I)

O3.16 Crescente attenzione dei consumatori per l'origine e i metodi di produzione sostenibili dei prodotti agroalimentari; maggiore propensione dei mercati a remunerare il prodotto a qualità rispetto al convenzionale, sul mercato nazionale, unionale, che internazionale (A,C,I)

O3.17 Sviluppo delle politiche comunitarie per la promozione dei prodotti di qualità (I)

O3.18 Miglioramento del livello di contribuzione pubblica a favore delle produzioni zootecniche e a favore dei fondi di mutualità

O3.19 Inserimento degli strumenti di gestione del rischio in un quadro di regole comunitarie

O3.20 Possibilità di sviluppo di strumenti innovativi per la gestione del rischio (I)

O3.21 Sviluppo di sinergie tra strumenti di gestione del rischio e strumenti per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici per eradicare/circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria (A,C,I)

O3.22 Sviluppo di azioni di prevenzione formazione e consulenza volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali ed eventi catastrofici (A,C,I)

O4.23 Valorizzazione delle peculiarità del territorio e del ruolo multifunzionale dell'agricoltura e delle foreste (A,C)

O4.24 Recupero della funzionalità e dell'integrità delle componenti paesaggistiche nella pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica (A)

O4.25 Adozione dei piani di gestione nei Siti Natura 2000 (A,C)

O4.26 Attuazione del Piano nazionale per la biodiversità agricola (A,C)

O4.27 Elevato valore della biodiversità derivante da varietà vegetali e razze animali autoctone (A,C)

O4.28 Introduzione delle aree ad interesse ecologico (A,C)

O4.29 Disponibilità di nuove tecnologie per ridurre l'uso di input agronomici e di acqua irrigua, anche attraverso TIC (A,C,I)

O4.30 Attuazione delle misure previste dall'applicazione della Direttiva CE/2000/60 (A,C,I)

O4.31 Diffusione e promozione dei metodi dell'agricoltura biologica (A,C,I)

O4.32 Sperimentazione e applicazione di interventi che contribuiscono a ridurre il rilascio di nutrienti (lagunaggi, aree forestali di infiltrazione, wetland, …) (A,C)

O4.33 Incremento di aree soggette a interventi agronomici e forestali a prevalente funzione protettiva(A,C)

O5.34 Disponibilità di nuove tecnologie a basso consumo idrico, anche attraverso TIC (A,C,I)

O5.35 Incremento della domanda di biomasse legnose ad uso energetico da parte dei consumatori (A,C)

O5.36 Valorizzazione del ruolo multifunzionale delle bioenergie (A,C)

O5.37 Valorizzazione a fini energetici dei sottoprodotti e dei residui delle lavorazioni agricole, alimentari e forestali e dei reflui zootecnici (A,C)

O5.38 Interesse all'uso delle biomasse ai fini energetici su filiere corte (A,C)

O5.39 Attuazione delle misure previste dal Piano Energetico Nazionale (A,C)

O5.40 Possibilità di contribuire agli obiettivi post-Kyoto con i cambiamenti delle pratiche agricole e forestali (A,C,I)

O5.41 Disponibilità di nuove tecnologie per migliorare le tecniche agronomiche e gestionali in tutte le fasi del processo produttivo (A,C,I)

O5.42 Disponibilità crescente di sistemi di autovalutazione e di certificazione (A,C,I)

O5.43 Attuazione del Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera in fase di adozione (A,C,I)

O5.44 Sperimentazione e applicazione di interventi agroforestali e di nuove iniziative di forestazione in aree planiziali che contribuiscono ad assorbire CO2 (A,C,I)

O5.45 Attivazione di mercati per lo scambio di quote di carbonio nel settore forestale e agricolo (CarboMark) (C,I)

O5.46 Adozione di strategie di adattamento attraverso misure di gestione delle superfici coltivate (A,C)

O6.47 Domanda crescente da parte di turismi specialistici

O6.48 Maggiore sensibilità ai valori materiali e immateriali della ruralità

O6.49 Nuove politiche regionali sul tema turismo, diversificazione e agricoltura sociale (I)

O6.50 Maggiore domanda di servizi sociali, collettivi e alla persona (I)

O6.51 Possibilità di aumento del reddito agricolo e dell'occupazione

O6.52 Crescente domanda di progettazione integrata urbano-rurale (I)

O6.53 Nuove politiche nazionali per le aree interne dedicate ai territori particolarmente svantaggiati in termini di disponibilità dei servizi essenziali (I)

O6.54 Piano di riordino territoriale a livello regionale (LR18/2012) atto a razionalizzare gli ambiti di programmazione e di gestione (I)

O6.55 Crescente domanda dei servizi on-line (I)

O4.56 Attuazione in ambito regionale delle Politiche ambientali comunitarie e nazionali (7° Programma d'azione UE, Direttiva Alluvioni, Strategia UE protezione del suolo, Strategia Mare Adriatico EUSAIR, PAN Pesticidi …) (A,C,I)

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

M1.01 Crescente e nuova competitività dei mercati globali (A,C,I)

M1.02 Tendenza alla " formazione obbligatoria" (A,C,I)

M1.03 Permanere di rigidità procedurali nel finanziamento dei servizi

M1.04 Crisi economica generale

M1.05 Riduzione delle risorse finanziarie nazionali (A,I)

M1.06 Nuovi potenziali concorrenti nel settore dell'agricoltura e della forestazione (I)

M2.07 Tendenza al peggioramento delle ragioni di scambio degli agricoltori (A,I)

M2.08 Aumento dei rischi produttivi e di mercato (I)

M2.09 Ulteriori restrizioni alla concessione del credito (I)

M2.10 Consumi di suolo, accelerazione dei fenomeni di abbandono e marginalizzazione (A,I)

M2.11 Il perdurare della crisi economica può rallentare l'uscita degli agricoltori anziani, grazie alla funzione integrativa alla pensione di un reddito agricolo anche modesto (A,I)

M2.12 Il permanere della restrizione creditizia in atto da parte del sistema bancario può seriamente compromettere l'equilibrio finanziario dei giovani da poco insediati (A,I)

M3.13 Volatilità dei prezzi delle materie prime ed energetiche e delle commodity agricole (I)

M3.14 Crescente potere contrattuale della grande distribuzione e dell'industria di trasformazione che non garantisce un adeguato valore aggiunto delle produzioni agricole locali e nazionali (I)

M3.15 Aumento del rischio di frodi e contraffazioni per i prodotti agroalimentari di qualità (A,C,I)

M3.16 Aumento della competitività dei paesi emergenti (A,C,I)

M3.17 Aumento del rischi per le colture in conseguenza dei cambiamenti climatici (C)

M3.18 Incertezza in merito ai fabbisogni di risorse per la contribuzione sulle compensazioni dei fondi di mutualità

M3.19 Incertezza sulle tendenze economiche dei mercati nel medio periodo

M3.20 Incertezza sull'efficacia e il funzionamento delle misure innovative

M4.21 Consumo e frammentazione dei suoli agricoli dovuta alla dispersione insediativa e allo sviluppo delle infrastrutture lineari (A,C)

M4.22 Intensa pressione selettiva sulle specie coltivate e allevate negli ultimi decenni con standardizzazione degli ordinamenti colturali e semplificazione dei paesaggi rurali con particolare rilevanza nelle aree della Rete Natura 2000 (A,C)

M4.23 Limitato riconoscimento del valore dei paesaggi agrari e rurali tradizionali e di interesse storico (A)

M4.24 Diffusione di specie e varietà aliene, di genotipi non appartenenti ad ecotipi locali e di parassiti alloctoni con particolare rilevanza nelle aree della Rete Natura 2000 (A,C)

M4.25 Impatti negativi degli andamenti meteorologici anomali con sensibile compromissione della qualità,anche organolettica, nonché della quantità delle produzioni (A,C,I)

M4.26 Temperature medie stagionali in significativo aumento e bilancio idrico in peggioramento (A,C,I)

M4.27 Possibili diminuzioni delle disponibilità idriche, alternate a situazioni di eccesso, che causano incremento di fitopatie dovute ai cambiamenti climatici (A,C,I)

M4.28 Effetti dei cambiamenti climatici sulla stabilità degli ecosistemi agricoli e forestali con particolare rilevanza nelle aree della Rete Natura 2000 (A,C)

M4.29 Rischio salinizzazione dei suoli nelle aree costiere (A,C)

M4.30 Crescente utilizzo dei terreni agricoli come recettori di residui provenienti da attività extra agricole (A,C)

M5.31 Crescente sfruttamento della risorsa idrica anche da parte di settori extragricoli e fuori regione (A,C,I)

M5.32 Difficoltà finanziarie delle pubbliche amministrazioni per la conversione verso impianti a maggior efficienza energetica (C,I)

M5.33 Concorrenza estera nell'offerta di biomasse agricole e forestali, che determina filiere bioenergetiche incomplete (A,C)

M5.34 Incremento dei consumi energetici con conseguente maggiore pressione sulle risorse agricole e mancanza di competitività delle fonti di energia diverse dai combustibili fossili (A,C)

M5.35 Scarsa agevolazione dello sviluppo del mercato dei prodotti e servizi energetici a causa di aspetti normativi non adeguati e aumento delle restrizioni normative sulle emissioni, in particolare sulle emissioni da combustione di biomasse legnose (A,C)

M5.36 Declino del contenuto di carbonio nei suoli con aumento potenziale di emissioni di CO2 (A,C,I)

M5.37 Ridotto trasferimento di valore aggiunto alle imprese agricole e forestali dall'utilizzo di tecniche sostenibili (A,C)

M6.38 Logiche corporative

M6.39 Riduzione delle risorse pubbliche dedicate alla cultura, ai servizi ricreativi e socio-assistenziali (A,I)

M6.40 Ridondanza strategica e limitato coordinamento tra gli strumenti di programmazione territoriale pianificazione settoriale e territoriale e di gestione dei servizi (A,I)

M6.41 Elevato numero di soggetti coinvolti e membership sovrapposta presso le diverse forme di governance locale (IPA, GAL, Unioni di comuni) (A,I)

M6.42 Difficoltà a coordinare ed animare con continuità tutte le iniziative promosse nonché a comunicare in modo sistematico e strutturato verso i destinatari delle politiche in corso (I)

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	4.881.756	2012 p		
Comment: *Nota: valori Eurostat sostituiti con valori coerenti con la classificazione nazionale delle aree rurali in accordo con DG Agri, con riferimento ai pertinenti indicatori specifici di programma, secondo la seguente corrispondenza: "urbana"= zone A; "intermedia"= zone B; "rurale" = zone C+D.*					
rurale	% del totale	16,6	2012 p		
Comment: *Nota: valori Eurostat sostituiti con valori coerenti con la classificazione nazionale delle aree rurali in accordo con DG Agri, con riferimento ai pertinenti indicatori specifici di programma, secondo la seguente corrispondenza: "urbana"= zone A; "intermedia"= zone B; "rurale" = zone C+D.*					
intermedia	% del totale	64,7	2012 p		
Comment: *Nota: valori Eurostat sostituiti con valori coerenti con la classificazione nazionale delle aree rurali in accordo con DG Agri, con riferimento ai pertinenti indicatori specifici di programma, secondo la seguente corrispondenza: "urbana"= zone A; "intermedia"= zone B; "rurale" = zone C+D.*					
urbana	% del totale	18,8	2012 p		
Comment: *Nota: valori Eurostat sostituiti con valori coerenti con la classificazione nazionale delle aree rurali in accordo con DG Agri, con riferimento ai pertinenti indicatori specifici di programma, secondo la seguente corrispondenza: "urbana"= zone A; "intermedia"= zone B; "rurale" = zone C+D.*					
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	14,2	2012 p		
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	65,4	2012 p		
totale > 64 anni	% della popolazione totale	20,3	2012 p		
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	12	2012 p		
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	65	2012 p		
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	23	2012 p		
3 Territorio					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	18.399	2012		
territorio rurale	% della superficie totale	29,7	2012		
territorio intermedio	% della superficie totale	70,3	2012		
territorio urbano	% della superficie totale	0	2012		
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km²	268,9	2011		
rurale	Ab./km²	84,3	2011		

5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	65	2012		
uomini (15-64 anni)	%	74,8	2012		
donne (15-64 anni)	%	54,9	2012		
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	65,2	2012 p		
Comment: *Nota: dato non disponibile in Eurostat. Calcolato come media, ponderata sulla popolazione 15-64 anni, dei tassi di occupazione delle province (considerate rurali) di Belluno e Rovigo (fonte: ISTAT)*					
totale (20-64 anni)	%	69,3	2012		
uomini (20-64 anni)	%	80	2012		
donne (20-64 anni)	%	58,5	2012		
6 Tasso di lavoro autonomo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	22	2012		
7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	6,6	2012		
giovani (15-24 anni)	%	23,7	2012		
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	7,8	2012 p		
Comment: *Nota: dato non disponibile in Eurostat. Calcolato come media, ponderata sulla popolazione 15-74 anni, dei tassi di disoccupazione delle province (considerate rurali) di Belluno e Rovigo (fonte: ISTAT)*					
giovani (15-24 anni)	%	30,7	2012 p		
Comment: *Nota: dato non disponibile in Eurostat. Calcolato come media, ponderata sulla popolazione di 15-24 anni, dei tassi di disoccupazione delle province (considerate rurali) di Belluno e Rovigo (fonte:ISTAT)*					
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	116	2010		
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	105,9	2010		
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	15,9	2011		
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	31,7	2011		
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	130.634,3	2010		
settore primario	% del totale	1,7	2010		

settore secondario	% del totale	32,9	2010		
settore terziario	% del totale	65,3	2010		
regione rurale	% del totale	8,6	2011 p		
Comment: *Nota: dato non disponibile in Eurostat. Calcolato come percentuale del valore aggiunto regionale, a prezzi correnti, data dalle province (considerate rurali) di Belluno e Rovigo (fonte: ISTAT)*					
regione intermedia	% del totale	91,4	2011 p		
Comment: *Nota: dato non disponibile in Eurostat. Calcolato come percentuale del valore aggiunto regionale, a prezzi correnti, data dalle province (considerate intermedie) di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (fonte: ISTAT)*					
regione urbana	% del totale	0	2011 p		
11 Struttura dell'occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	2.305,6	2010		
settore primario	% del totale	3,1	2010		
settore secondario	% del totale	35,9	2010		
settore terziario	% del totale	61	2010		
regione rurale	% del totale	8,6	2010		
regione intermedia	% del totale	91,4	2010		
regione urbana	% del totale	0	2010		
12 Produttività del lavoro per settore di attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	56.659,6	2010		
settore primario	EUR/persona	32.250,4	2010		
settore secondario	EUR/persona	51.931,3	2010		
settore terziario	EUR/persona	60.669,5	2010		
regione rurale	EUR/persona	57,5	2011 p		
Comment: *Nota: dato non disponibile in Eurostat. Calcolato come valore aggiunto a prezzi correnti diviso il numero di occupati delle province (considerate rurali) di Belluno e Rovigo (fonte: ISTAT)*					
regione intermedia	EUR/persona	63,3	2011 p		
Comment: *Nota: dato non disponibile in Eurostat. Calcolato come valore aggiunto a prezzi correnti diviso il numero di occupati delle province (considerate intermedie) di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (fonte: ISTAT)*					
regione urbana	EUR/persona	NA			

II Agricoltura/Analisi settoriale

13 Occupazione per attività economica

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	2.136,1	2012		
agricoltura	1 000 persone	66,9	2012		
agricoltura	% del totale	3,1	2012		
silvicoltura	1 000 persone	0,4	2012		
silvicoltura	% del totale	0	2012		
industria alimentare	1 000 persone	33	2012		
industria alimentare	% del totale	1,5	2012		
turismo	1 000 persone	136,3	2012		
turismo	% del totale	6,4	2012		

14 Produttività del lavoro nel settore agricolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	24.480,9	2009 - 2011		

15 Produttività del lavoro nel settore forestale

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	13.292.520	2013 p		

Comment: *Nota: indicatore non disponibile in Eurostat. Utilizzato il Proxy "Valore aggiunto ai prezzi base in silvicoltura e utilizzo di aree forestali" con fonte ISTAT: produzione, consumi intermedi e valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca (Nace rev.2)*

16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	53.271,1	2010		

17 Aziende agricole (fattorie)

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	119.380	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	55.420	2010		
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	31.500	2010		
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	15.450	2010		
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	9.430	2010		
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	3.070	2010		
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	2.340	2010		
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	1.460	2010		
dimensione dell'azienda	N.	710	2010		

agricola < 100 ha					
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	31.130	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	20.570	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	16.900	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	12.820	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	9.130	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	10.420	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	8.330	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	6.350	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	2.020	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	1.720	2010		
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	6,8	2010		
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	46.116,85	2010		
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2,1	2010		
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,6	2010		
18 Superficie agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	811.440	2010		
seminativi	% della SAU totale	70,2	2010		
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	16,1	2010		
colture permanenti	% della SAU totale	13,5	2010		
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	9.560	2010		
in conversione	ha di SAU	630	2010		
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	1,3	2010		
20 Terreni irrigui					
Denominazione	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

dell'indicatore					
totale	ha	241.330	2010		
quota della SAU	% della SAU totale	29,7	2010		
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	1.361.540	2010		
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
manodopera agricola regolare totale	Persone	255.890	2010		
manodopera agricola regolare totale	ULA	67.380	2010		
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	119.380	2010		
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	3,5	2010		
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	5,2	2010		
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	98,1	2010		
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	% del totale	99,8	2010		
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	27.679	2012 p		
Comment: *Nota: indicatore non disponibile in Eurostat. Utilizzato il Proxy redditività netta del lavoro familiare" (reddito netto/unità lavorativa familiare) con fonte RICA – REPORT – INDICI REDDITUALI* *Valore medio nazionale: 22.764.*					
totale (indice)	Indice 2005 = 100	NA			
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	NA			
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	NA			

27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	100,2	2009 - 2011		

28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	1.600,8	2011 p		
Comment: *Nota: dato non disponibile in Eurostat. Riportato l'indicatore ISTAT "investimenti fissi lordi per il settore primario".*					
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	64,6	2011 p		
Comment: *Nota: dato non disponibile in Eurostat. Riportato l'indicatore "investimenti fissi lordi come percentuale del valore aggiunto del settore primario" da fonte ISTAT.*					

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	446,9	2005 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati da fonte SIAN come indicato dalla Rete Rurale Nazionale.*					
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	24,3	2005 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati da fonte SIAN come indicato dalla Rete Rurale Nazionale.*					

30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	708.001	2011		
regione rurale	% del totale	16,7	2011		
regione intermedia	% del totale	83,3	2011		
regione urbana	% del totale	0	2011		

III Ambiente/clima

31 Copertura del suolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	59,3	2006		
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	2,7	2006		
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	21,7	2006		
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	1	2006		
quota di terreni naturali	% della superficie totale	4,7	2006		
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	8,4	2006		
quota di altre superfici	% della superficie totale	2,1	2006		

32 Zone soggette a vincoli naturali

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	32,3	2012 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat incompleti. Utilizzati dati da fonte SIAN come indicato dalla Rete Rurale Nazionale.*					
montagna	% della SAU totale	14,6	2012 p		
Comment: *Nota: dati in Eurostat incompleti. Utilizzati dati da fonte SIAN come indicato dalla Rete Rurale Nazionale*					
altra	% della SAU totale	0,1	2012 p		
Comment: *Nota: dati in Eurostat incompleti. Utilizzati dati da fonte SIAN come indicato dalla Rete Rurale Nazionale*					
specifica	% della SAU totale	17,6	2012 p		
Comment: *Nota: dati in Eurostat incompleti. Utilizzati dati da fonte SIAN come indicato dalla Rete Rurale Nazionale.*					

33 Agricoltura intensiva

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
bassa intensità	% della SAU totale	9,3	2011 p		
Comment: *Nota: I valori con fonte Eurostat sono datati 2007. Proposti valori al 2011 da fonte RICA-ISTAT, come proposto dalla Rete Rurale Nazionale.*					
media intensità	% della SAU totale	51,7	2011 p		
Comment: *Nota: I valori con fonte Eurostat sono datati 2007. Proposti valori al 2011 da fonte RICA-ISTAT, come proposto dalla Rete Rurale Nazionale.*					
alta intensità	% della SAU totale	39	2011 p		
Comment: *Nota: I valori con fonte Eurostat sono datati 2007. Proposti valori al 2011 da fonte RICA-ISTAT, come proposto dalla Rete Rurale Nazionale.*					
pascolo	% della SAU totale	0	2011 p		

34 Zone Natura 2000

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	19,8	2011		

quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	7,5	2011		
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	45	2011		
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	75,1	2012		
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	5	2008 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili a livello regionale. Riportati i dell'Agenzia Ambientale Europea (EEA) per la regione biogeografica alpina. Il valore per la regione continentale (anch'essa presente in Veneto) è: 9%*					
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	37	2008 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili a livello regionale. Riportati i dell'Agenzia Ambientale Europea (EEA) per la regione biogeografica alpina. Il valore per la regione continentale (anch'essa presente in Veneto) è: 29%.*					
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	32	2008 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili a livello regionale. Riportati i dell'Agenzia Ambientale Europea (EEA) per la regione biogeografica alpina. Il valore per la regione continentale (anch'essa presente in Veneto) è: 53%*					
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	26	2008 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili a livello regionale. Riportati i dell'Agenzia Ambientale Europea (EEA) per la regione biogeografica alpina. Il valore per la regione continentale (anch'essa presente in Veneto) è: 9%*					
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	32,1	2011 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati da fonte SIAN come indicato dalla Rete Rurale Nazionale.*					
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.2	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.3	% della superficie FOWL	NA			
classe 2	% della superficie FOWL	38,3	2005 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzato dato INFC 2005 come indicato dalla Rete Rurale Nazionale.*					
39 Estrazione di acqua in agricoltura					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m³	654.639,8	2010		
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	172	2012		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzato un indicatore di carico unitario di azoto da elaborazioni ARPAV/Regione Veneto su dati ISTAT.* *L'indicatore somma il carico da effluenti zootecnici (63 kgN/ha/anno) e il carico da fertilizzanti (109 kgN/ha/anno).*					
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	6,1	2013		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati ARPAV.*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	26,4	2013		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati ARPAV.*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	67,5	2013		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati ARPAV.*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	79	2013		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati ARPAV.*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	17,3	2013		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati ARPAV.*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	3,5	2013		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati ARPAV.*					
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	38	2010 p		
Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati ARPAV (codici CORINE land cover per "arable land" 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3)*					
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	14,9	2010 p		

Comment: *Nota: dati Eurostat non disponibili. Utilizzati dati ARPAV (codici CORINE land cover per "arable land" 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3)*

42 Erosione del suolo per azione dell'acqua

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	5,6	2006		
superficie agricola interessata	1 000 ha	52.000	2006 - 2007		
superficie agricola interessata	% della superficie agricola	4,7	2006 - 2007		

43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	97,8	2012 p		

Comment: *Nota: dati non disponibili in Eurostat. Utilizzato l'indicatore proxy "produzione di energia elettrica da bioenergie" da fonte GSE (Rapporto Statistico Impianti da fonti rinnovabili – settore elettrico).*

dalla silvicoltura	ktep	NA			

44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	268	2008 p		

Comment: *Nota: dati non disponibili in Eurostat. Utilizzati dati ENEA come indicato dalla Rete Rurale Nazionale.*

uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	213	2008 p		

Comment: *Nota: dati non disponibili in Eurostat. Utilizzati dati ENEA come indicato dalla Rete Rurale Nazionale. Il sub-indicatore "uso per ettaro" è rapportato alla somma della SAU e della superficie forestale.*

industria alimentare	ktep	432	2008 p		

Comment: *Nota: dati non disponibili in Eurostat. Utilizzati dati ENEA come indicato dalla Rete Rurale Nazionale.*

45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozioni del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	3.507,3	2010 p		

Comment: *Nota: dati non disponibili in Eurostat. Utilizzati dati ISPRA secondo indicazione della Rete Rurale Nazionale.*

quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	8,7	2010 p		

Comment: *Nota: dati non disponibili in Eurostat. Utilizzati dati ISPRA secondo indicazione della Rete Rurale Nazionale.*

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.1	Zone Rurali	18398.95	km2	2012
Comment: *Fonte: ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.2	Superficie Zone A – Poli urbani	851.55	km2	2012
Comment: *Fonte: ISTAT. Valore pari a 4,63% della superficie totale.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.3	Superficie Zone B – Aree ad agricoltura intensiva specializzata	9451.18	km2	2012
Comment: *Fonte: ISTAT. Valore pari a 51,37% della superficie totale.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.4	Superficie Zone C – Aree rurali intermedie	2737.07	km2	2012
Comment: *Fonte: ISTAT. Valore pari a 14,88% della superficie totale.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.1.5	Superficie Zone D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	5359.05	km2	2012
Comment: *Fonte: ISTAT. Valore pari a 29,13% della superficie totale.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.1	Popolazione rurale	4881756	n. abitanti	2012
Comment: *Fonte: ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.2	Popolazione zone A – Poli urbani	916018	n. abitanti	2012
Comment: *Fonte: Istat. Valore pari a 18,76% della popolazione totale.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.3	Popolazione zone B – Aree ad agricoltura intensiva specializzata	3157540	n. abitanti	2012
Comment: *Fonte: ISTAT. Valore pari a 64,68% della popolazione totale.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.4	Popolazione zone C – Aree rurali intermedie	463956	n. abitanti	2012
Comment: *Fonte: ISTAT. Valore pari a 9,50% della popolazione totale.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.2.5	Popolazione zone D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	344242	n.abitanti	2012
Comment: *Fonte: ISTAT. Valore pari a 7,05% della popolazione totale.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.3	Densità di popolazione nelle zone rurali C + D	99.8	n.abitanti / km2	2012
Comment: *Fonte: ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.4.1	Popolazione in aree rurali C e D in digital divide	744792	n. abitanti	2014

Comment: *Elaborazione su dati MISE e Infratel.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.4.2	Edifici in aree rurali C e D in digital divide	229151	n. edifici	2014
Comment: *Elaborazione su dati MISE e Infratel.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.4.3	Unità immobiliari in aree rurali C e D in digital divide	392600	n. unità immobiliari	2014
Comment: *Elaborazione su dati MISE e Infratel.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.5.1	ICT e relazioni tra famiglie e Pubbliche Amministrazioni: Informazione dai siti web della PA.	37.5	%	2011
Comment: *Fonte: ISTAT. % sul totale di popolazione di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi ha usato internet per relazionarsi con la PA.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.5.2	ICT e relazioni tra famiglie e Pubbliche Amministrazioni: download di moduli della PA	27.3	%	2011
Comment: *Fonte: ISTAT. % sul totale di popolazione di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi ha usato internet per relazionarsi con la PA.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.5.3	ICT e relazioni tra famiglie e Pubbliche Amministrazioni: invio di moduli compilati della PA.	13.4	%	2011
Comment: *Fonte: ISTAT. % sul totale di popolazione di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi ha usato internet per relazionarsi con la PA.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.1.1	Aziende agricole attive (ATECO A01) presso il registro delle Camere di Commercio.	67682	n. aziende	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.1.2	Aziende agricole attive (ATECO A01) presso il registro delle Camere di Commercio: imprese individuali.	57499	n. aziende	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.1.3	Aziende agricole attive (ATECO A01) presso il registro delle Camere di Commercio: società di persone.	8800	n. aziende	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.1.4	Aziende agricole attive (ATECO A01) presso il registro delle Camere di Commercio: società di capitale.	926	n. aziende	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.1.5	Aziende agricole attive (ATECO A01) presso il registro delle Camere di Commercio: altre	457	n. aziende	2013

		forme.			
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.10	SAU delle aziende informatizzate	23.4	% della SAU totale	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.1	Tendenza dei lavoratori autonomi in agricoltura: totale	-9.6	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *INPS*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.2	Tendenza dei lavoratori autonomi in agricoltura: età fino a 34 anni	-15.4	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *INPS*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.3	Tendenza dei lavoratori autonomi in agricoltura: età 35-54 anni	-15.5	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *INPS*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.4	Tendenza dei lavoratori autonomi in agricoltura: età 55 anni e oltre	-0.7	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *INPS*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.1	Tendenza dei lavoratori dipendenti in agricoltura: totale	35.9	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *INPS*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.2	Tendenza dei lavoratori dipendenti in agricoltura: età fino a 34 anni.	32.9	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *INPS*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.3	Tendenza dei lavoratori dipendenti in agricoltura: età 35 - 54 anni	39.2	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *INPS*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.4	Tendenza dei lavoratori dipendenti in agricoltura: età 55 anni e oltre	33.2	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *INPS*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.1	SAU media aziendale	6.8	ha	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.2	SAU media aziendale: età conduttore fino a 34 anni	13.9	ha	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi	II.13.3	SAU media aziendale:	9.2	ha	2010

settoriale		età conduttore fino a 35-54 anni			
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.4	SAU media aziendale: età conduttore 55 anni e oltre	5.4	ha	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.1	Incidenza dei capi azienda: fino a 34 anni (pianura e collina)	3.1	% sul totale della zona	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.2	Incidenza dei capi azienda: 35-54 anni (pianura e collina)	29.1	% sul totale della zona	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.3	Incidenza dei capi azienda: 55 anni e oltre (pianura e collina)	67.8	% sul totale della zona	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.4	Incidenza dei capi azienda: fino a 34 anni (montagna)	5.7	% sul totale della zona	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.5	Incidenza dei capi azienda: 35-54 anni (montagna)	36.3	% sul totale della zona	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.6	Incidenza dei capi azienda: 55 anni e oltre (montagna)	58	%sul totale della zona	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15	Aziende agricole che effettuano la vendita diretta	9.6	% sul totale delle aziende cansite	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16	Aziende con affido a contoterzisti	65.9	% sul totale delle aziende censite	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.17	Incidenza del fatturato delle produzioni DOP e IGP	8.62	% del valore della produzione del settore primario	2012
Comment: *Nota: calcolato come incidenza del Fatturato delle produzioni DOP e IGP (fonte: ISMEA, 454.300.000 Euro) sul valore della produzione di beni e servizi ai prezzi base del settore primario - produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi (fonte: ISTAT)*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.1	Aziende con attività connesse: agriturismo	1120	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.10	Aziende con attività connesse: lavoro per	2077	n. aziende	2010

		conto terzi			
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.11	Aziende con attività connesse: servizi per l'allevamento	178	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.12	Aziende con attività connesse: sistemazione parchi e giardini	400	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.13	Aziende con attività connesse: silvicoltura	123	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.14	Aziende con attività connesse: produzione mangimi	113	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.15	Aziende con attività connesse: altre attività	377	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.16	Aziende con attività connesse: totale	5490	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.2	Aziende con attività connesse: attività ricreative e sociali	142	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.3	Aziende con attività connesse: fattorie didattiche	187	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.4	Aziende con attività connesse: artigianato	47	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.5	Aziende con attività connesse: prima lavorazione dei prodotti agricoli	944	n.aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.6	Aziende con attività connesse: trasformazione di prodotti vegetali	465	n.aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.7	Aziende con attività connesse: trasformazione di prodotti animali	538	n. aziende	2010

Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.8	Aziende con attività connesse: produzione di energia rinnovabile	163	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.9	Aziende con attività connesse: acquacoltura	47	n. aziende	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.2.1	Aziende attive nella selvicoltura (ATECO A02) presso il registro delle camere di commercio	528	n. aziende	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.2.2	Aziende attive nella selvicoltura (ATECO A02) presso il registro delle camere di commercio: imprese individuali.	394	n. aziende	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.2.3	Aziende attive nella selvicoltura (ATECO A02) presso il registro delle camere di commercio: società di persone.	63	n. aziende	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.2.4	Aziende attive nella selvicoltura (ATECO A02) presso il registro delle camere di commercio: società di capitale.	23	n. aziende	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.2.5	Aziende attive nella selvicoltura (ATECO A02) presso il registro delle camere di commercio: altre forme.	48	n. aziende	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.3	Tendenza delle aziende attive nel settore primario (ATECO A01): aziende agricole	-23.2	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.4	Tendenza delle aziende attive nel settore primario (ATECO A02): aziende attive nella selvicoltura	13.1	variazione % rispetto al 2006	2013
Comment: *Fonte: Unioncamere Veneto.*					
II Agricoltura/Analisi	II.5	Tendenza della	-4.84	variazione % rispetto al	2010

settoriale		Superficie Agricola Utilizzata (SAU)		2000	
Comment: *Fonte: ISTAT, Censimenti dell'agricoltura 2000 e 2010.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.6.1	Superficie Irrigata	29.8	% di SAU totale	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.6.2	Superficie irrigabile	49.9	% di SAU totale	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.7.1	Irrigazione a scorrimento e aspersione	23.9	% di superficie irrigata	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.7.2	Irrigazione per sommersione	1.8	% di superficie irrigata	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.7.3	Irrigazione per aspersione	61.4	% di superficie irrigata	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.7.4	Microirrigazione	7.9	% di superficie irrigata	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.7.5	Altri tipi di irrigazione	4.9	% di superficie irrigata	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.8.1	Aziende agricole in aree montane	10.9	% sul totale regionale	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.8.2	Aziende con allevamenti in aree montane	22	% sul totale regionale	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.8.3	SAU in aree montane	13.9	% sul totale regionale	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.8.4	Seminativi in aree montane	3	% SAU sul totale regionale	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.8.5	Coltivazioni permanenti in aree montane	12.8	% SAU sul totale regionale	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.8.6	Prati e pascoli in aree montane	62.8	% SAU sul totale regionale	2010
Comment: *ISTAT*					

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.9.1	Aziende informatizzate	5.4	% sul totale delle aziende censite	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.9.2	Aziende con gestione informatizzata per i servizi amministrativi	4	% sul totale delle aziende censite	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.9.3	Aziende con gestione informatizzata coltivazioni	2.1	% sul totale delle aziende censite	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.9.4	Aziende con gestione informatizzata allevamenti	1.4	% sul totale delle aziende censite	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.9.5	Aziende informatizzate con utilizzo rete internet	1.1	% sul totale delle aziende censite	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.9.6	Aziende informatizzate con sito web	2.4	% sul totale delle aziende censite	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.9.7	Aziende con e-commerce (vendita prodotti e servizi aziendali)	0.6	% sul totale delle aziende censite	2010
Comment: *ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.9.8	Aziende con e-commerce (acquisto prodotti e servizi aziendali)	0.9	% sul totale delle aziende censite	2010
Comment: *ISTAT*					
III Ambiente/clima	III.1.1	Inquinamento da pesticidi: acque superficiali - oltre i limiti	17.99	% punti di monitoraggio	2012
Comment: *ISPRA*					
III Ambiente/clima	III.1.2	Inquinamento da pesticidi: acque superficiali - entro i limiti	43.39	% punti di monitoraggio	2012
Comment: *ISPRA*					
III Ambiente/clima	III.1.3	Inquinamento da pesticidi: acque superficiali - non quantificabile	38.62	% punti di monitoraggio	2012
Comment: *ISPRA*					
III Ambiente/clima	III.2.1	Inquinamento da pesticidi: acque sotterranee - oltre i limiti	2.14	% punti di monitoraggio	2012

Comment: *ISPRA*					
III Ambiente/clima	III.2.2	Inquinamento da pesticidi: acque sotterranee - entro i limiti	28.63	% punti di monitoraggio	2012
Comment: *ISPRA*					
III Ambiente/clima	III.2.3	Inquinamento da pesticidi: acque sotterranee - non quantificabile	69.23	% punti monitoraggio	2012
Comment: *ISPRA*					

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del sistema regionale della conoscenza e innovazione e imprese	**X**	**X**	**X**																		**X**
02 Potenziare l'offer	**X**	**X**	**X**																**X**		**X**

ta del sistema della conoscenza																				
03 Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale e con assunzione di responsabilità imprenditoriale	**X**		**X**		**X**															**X**
04 Miglioramento e razionalizzazione della governance di sistema agricolo-rurale e sistemi locali		**X**	**X**														**X**			
05 Accre	**X**		**X**																**X**	**X**	**X**

scere il livello di competenza degli operatori																				
06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari				X	X	X							X			X				X
07 Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari				X	X					X							X		X	
08 Svilupo di condizioni atte a				X	X											X				

promuovere e favorire l'accesso al credito																					
09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese						**X**															
10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione	**X**			**X**	**X**	**X**															**X**
11 Comu						**X**															**X**

nicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività																				
12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l'accesso delle imprese alle polizze multirischio							**X**													
13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabili							**X**													

zzazione del reddito per le imprese agricole																				
14 Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici							**X**													
15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale								**X**											**X**	**X**	

16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari								**X**									**X**		**X**		
17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura								**X**											**X**		
18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo									**X**		**X**								**X**	**X**	**X**
19 Migliorare stato									**X**	**X**									**X**		**X**

chimico e ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni di contaminazione																				
20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali									**X**					**X**				**X**	**X**	
21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili				**X**	**X**						**X**								**X**	**X**

22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera												**X**	**X**	**X**	**X**				**X**	**X**	
23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura														**X**					**X**	**X**	**X**
24 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio natura																	**X**				

le e storico-culturale																				
25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata																**X**	**X**			
26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale																**X**	**X**			
27 Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di																	**X**			

esperienze																				
28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale								**X**									**X**		**X**		
29 Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di sistema																	**X**				**X**
30 Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete																		**X**			**X**

31 Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT	**X**		**X**															**X**			**X**
32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura																**X**	**X**				**X**

4.2.1. 01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del sistema regionale della conoscenza e innovazione e imprese

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Migliorare la governance, il coordinamento e la cooperazione tra gli attori del Sistema regionale della conoscenza e dell'innovazione e le imprese rappresenta il prerequisito per lo sviluppo dell'innovazione e l'aumento delle conoscenze nelle zone rurali. Nei territori rurali, la creazione di un clima favorevole al processo d'innovazione dipende strettamente dalla capacità di migliorare il coordinamento interno all'Amministrazione regionale (di natura trasversale, amministrativo e procedurale) ed esterno tra i vari attori coinvolti. Infatti, a fronte di una consolidata presenza dei numerosi soggetti operanti nella ricerca, nella formazione e nella consulenza, si rilevano ancora difficoltà di dialogo, sia tra soggetti omologhi, sia tra questi e gli altri soggetti del Sistema della conoscenza. Inoltre, fino ad ora le imprese hanno scarsamente operato in cooperazione tra loro, in una logica di gruppo, filiera o rete, e non sono riuscite a stringere con gli attori del Sistema, in particolare con gli Enti di ricerca, rapporti di collaborazione user-centered per sviluppare e ricevere innovazione. Per ottenere una proficua cooperazione nei processi di innovazione c'è bisogno anche di armonizzare maggiormente gli obiettivi economici delle imprese quando investono in innovazione, con gli obiettivi di interesse pubblico tipici dell'Ente pubblico.

4.2.2. 02 Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente

- Innovazione

Descrizione

Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza, risulta di fondamentale importanza per favorire il trasferimento dell'innovazione, in particolare quella matura. Il sistema produttivo dei territori rurali, in particolare quello agricolo, agroalimentare e forestale, richiede soluzioni adeguate all'articolazione settoriale, alle condizioni locali, al posizionamento delle produzioni sui mercati locali ed internazionali, alla sostenibilità ambientale, alla differenziazione dei prodotti. La capacità di dare riscontro rapidamente al fabbisogno di innovazione delle imprese, determinato anche da emergenze non prevedibili, è strettamente condizionata dalle competenze degli operatori del Sistema della conoscenza, dalla disponibilità di dati e dalla velocità del loro trasferimento alle imprese, dalla partecipazione ampia al sistema delle reti, nonché dalla differenziazione ed evoluzione delle metodologie formative.

4.2.3. 03 Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale nell'attività agricola con assunzione di responsabilità imprenditoriale è fondamentale per lo sviluppo delle imprese agricole e forestali. I giovani, infatti, sono maggiormente permeabili ai processi della conoscenza e dell'innovazione fattori determinanti per l'affermarsi di imprese in grado di essere realmente competitive e di fornire i beni ed i servizi effettivamente richiesti dal mercato e dai consumatori. L'accelerazione del tasso di sostituzione degli agricoltori over 60 (56% delle aziende agricole), con giovani imprenditori under 40 (7% delle aziende agricole), costituisce il requisito principale necessario per imprimere una svolta al comparto agricolo veneto.

4.2.4. 04 Miglioramento e razionalizzazione della governance di sistema agricolo-rurale e sistemi locali

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e

innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Il miglioramento della governance esprime un'esigenza complessiva di razionalizzazione di assetti, ruoli e relazioni, sia nell'ambito del sistema agricolo-rurale che dei sistemi locali, per quanto riguarda la definizione e articolazione di ruoli e funzioni dei diversi soggetti (pubblici e privati) e l'esercizio responsabile e consapevole di tale ruolo.Il profilo della qualità delle relazioni tra i singoli attori del sistema descritto, deve inoltre privilegiare l'approccio di rete e lo scambio di buone pratiche. Risulta prioritaria una visione strategica complessiva del sistema, in grado di garantire un efficace raccordo istituzionale sia nell'ambito della Regione, che con i relativi Enti/Agenzie, anche in funzione della progressiva transizione dalle politiche di settore alle politiche/strategie trasversali ed integrate, privilegiando un agire fortemente orientato al "dialogo", anche e soprattutto verso i soggetti privati, e alla semplificazione di sistemi e procedure. Tale esigenza si ripropone anche a livello locale, per favorire il coinvolgimento attivo e consapevole di Enti territoriali e partenariati pubblico-privati nella definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale che riguardano non solo l'agricoltura, ma lo sviluppo complessivo dei territori rurali e del relativo tessuto economico e sociale, richiedendo sistemi di relazione efficaci a fronte della complessità delle reti di interazione (14 GAL, 29 Unioni di Comuni, 19 Unioni di Comuni montani , 25 IPA, ecc). L'impatto positivo determinato dall'azione di questi soggetti/ruoli collettivi, in termini di capacità di aggregazione di attori locali intorno a strategie di sviluppo condivise, rischia di essere condizionato negativamente da possibili effetti di sovrapposizione tra aree decisionali e funzionali, che possono determinare inutili duplicazioni o contrasti operativi.

4.2.5. 05 Accrescere il livello di competenza degli operatori

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Accrescere il livello di competenza degli operatori consente di migliorare la capacità delle imprese e dei

territori di introdurre e proporre innovazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche, ambientali e sociali, anche al fine di sostenere dinamiche di sviluppo e diversificazione dell'economia rurale, con riferimento particolare agli imprenditori agricoli, soprattutto giovani, in funzione di un uso più efficace dei sistemi di qualità e della valorizzazione del prodotto, del benessere animale e della sostenibilità ambientale, nonchè della partecipazione alle forme aggregate di gestione dei sistemi qualità e commercializzazione del prodotto. La competenza professionale e imprenditoriale dei giovani agricoltori e la loro motivazione può crescere con il supporto di consulenza e formazione, nonché privilegiando scambi di esperienze con realtà nazionali ed europee, secondo criteri di best practices e benchmarking. Analoghe necessità si rilevano anche rispetto ai profili direttivi e manageriali del sistema, in particolare delle principali forme aggregate (consorzi di tutela, OP/AOP, cooperative), per migliorare le modalità di coinvolgimento dei produttori/trasformatori verso strategie di concentrazione e qualificazione dell'offerta, accrescere la conoscenza degli attributi di qualità richiesti dai consumatori, rafforzare il sistema di governance dei marchi collettivi pubblici e la conoscenza strategica degli strumenti di marketing e dei mercati, anche in funzione dell'accorciamento delle filiere commerciali. Esigenze esplicite si registrano anche per sostenere dinamiche di sviluppo e la diversificazione dell'economia rurale, con riferimento anche alla possibile creazione di specifiche figure professionali e funzioni operative in grado di svolgere un "ruolo cerniera" a livello locale (es: esperto territoriale), di figure e competenze manageriali e tecniche in grado di valorizzare e ottimizzare le funzioni sociali, educative, terapeutiche e riabilitative dell'agricoltura, ma anche per sviluppare specifiche sensibilità, propensioni, abilità e competenze nell'ambito delle istituzioni ed amministrazioni locali che intervengono, ai diversi livelli, e si interfacciano con tali figure e funzioni.

4.2.6. 06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari rappresenta una condizione necessaria per potenziare la competitività dell'agricoltura. Lo scenario economico nazionale e internazionale richiede la presenza di un sistema agricolo, forestale e agroalimentare orientato al mercato con elevata efficienza tecnica e organizzativa, alta capacità di innovazione e di riconversione produttiva al fine di accrescere il valore aggiunto delle produzioni agroalimentari e forestali. L'approvvigionamento energetico da combustibili fossili e la gestione degli scarti e dei residui produttivi rappresentano delle voci che incidono notevolmente sui costi aziendali. L'impiego di scarti e residui produttivi a fini energetici può quindi contribuire a ridurre sia i costi legati all'eventuale smaltimento dei residui sia a ridurre la dipendenza energetica da combustibili tradizionali, apportando un miglioramento della redditività aziendale. Le tradizionali attività produttive svolte dall'impresa agricola in alcune situazione di debolezza strutturale, non consentono una salvaguardia del reddito. Nuove opportunità vanno ricercate nella diversificazione in attività connesse con l'agricoltura e di servizio.

4.2.7. 07 Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Il mantenimento e il consolidamento della funzione di presidio e di integrazione territoriale e sociale assicurata dalle attività delle imprese agricole e forestali, soprattutto nelle aree più fragili e marginali, anche attraverso la diversificazione, va promosso allo scopo di contrastare i fenomeni di degrado, abbandono e marginalizzazione, in particolare delle zone montane. Tale azione di presidio viene svolta anche in funzione della riduzione dei possibili impatti negativi dell'agricoltura sull'ambiente e di una effettiva coniugazione, anche sotto il profilo economico e reddituale, delle vocazionalità territoriali, delle competenze dell'impresa e dei bisogni emergenti della collettività.

4.2.8. 08 Sviluppo di condizioni atte a promuovere e favorire l'accesso al credito

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

Descrizione

Favorire l'accesso al credito per le imprese agricole e forestali, in particolare quelle gestite da giovani agricoltori, per le imprese agroalimentari, per le microimprese delle zone rurali e, in generale, per i soggetti coinvolti nei processi di sviluppo rurale, rappresenta un'esigenza indispensabile per intraprendere processi di innovazione, consentire lo sviluppo strutturale, tecnologico e organizzativo delle imprese al fine di migliorarne la competitività e la sostenibilità globale.

4.2.9. 09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo dell'associazionismo, della cooperazione e degli accordi interprofessionali per migliorare il potere contrattuale rispetto alla distribuzione e il trasferimento dei margini verso il settore agricolo e forestale; raggiungere una massa critica adeguata per consolidare i mercati esistenti ed aggredirne di nuovi; concentrare la fase di trasformazione /lavorazione del prodotto per recuperare efficienza. Incentivo alla partecipazione in forma associata ai sistemi di qualità pubblici e alla promozione da parte di 'gruppi di produttori', anche per la vendita diretta. Creazione di network - anche informativi - tra le filiere di qualità, finalizzati ad un più efficiente ed efficace impiego degli strumenti di marketing e della promozione sui diversi mercati di sbocco, che coinvolgano operatori, Consorzi di tutela ed OP.

4.2.10. 10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione viene rilevata come un'esigenza diffusa nell'ambito della filiera agroalimentare. I principali ambiti interessati riguardano la logistica e le strutture di raccolta e di prima lavorazione del prodotto, in funzione della valorizzazione delle caratteristiche qualitative del prodotto e del miglioramento dell'efficienza, la differenziazione del prodotto supportata da processi innovativi (in particolare per le commodity) e lo sviluppo di nuove forme di commercializzazione che accrescano l'operatività sui mercati a termine.

4.2.11. 11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'informazione e la comunicazione rappresentano un'esigenza fondamentale ai fini dell'efficace attuazione delle politiche, della crescita diffusa e condivisa a livello di sistema e del suo sviluppo complessivo, anche in funzione del miglioramento delle relazioni ed interazioni nei confronti di tutte le componenti del contesto produttivo, economico e sociale. In particolare, si rileva la necessità di una efficace informazione verso i consumatori sul significato effettivo di ogni sistema di qualità e di tracciabilità, nonché sugli aspetti legati al benessere degli animali e della sostenibilità ambientale dei processi di produzione, per un acquisto

consapevole e l'espressione di un'adeguata disponibilità a pagare.

4.2.12. 12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l’accesso delle imprese alle polizze multi rischio

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, garantendo le attuali opportunità di accesso agli strumenti di gestione del rischio e promuovere l’accesso delle imprese appartenenti ai comparti che vi partecipano in minor misura. Si evidenzia, inoltre, la necessità di promuovere il ricorso alle polizze multi rischio in modo da assicurare una più ampia copertura dei rischi di produzione. Ai fini di garantire una maggiore copertura dei rischi e mantenere un costo contenuto delle polizze, occorre promuovere una condivisione degli stessi su scala territoriale ampia.

4.2.13. 13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito rappresenta un esigenza indispensabile per offrire alle imprese l’opportunità di rimanere sul mercato anche nelle situazioni in cui l’offerta di strumenti assicurativi manca o è insufficiente. A questo proposito si evidenzia la necessità di accompagnare il processo con attività di ricerca, monitoraggio, formazione e consulenza al fine di conseguire una efficiente attivazione.

4.2.14. 14 Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Le imprese agricole necessitano di percorsi di tutela rispetto alle potenziali conseguenze avverse collegate agli eventi climatici, calamitosi e catastrofali, nonché alle fitopatie ed infestazioni parassitarie. In questo senso risulta opportuno fare leva su percorsi che determinano la possibilità di ridurre l'impatto degli eventi avversi quali, per esempio, la diversificazione produttiva e gli investimenti di prevenzione che permettano il mantenimento della competitività delle imprese agricole.

4.2.15. 15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Migliorare la qualità e connettività ecologica in ambito agricolo e forestale con riferimento alle necessità di preservazione, recupero e riqualificazione degli ecosistemi agricoli, forestali e fluviali, in un'ottica di ripristino della seminaturalità diffusa e individuando particolari leve correlate all'adozione di pratiche agronomiche e forestali che favoriscono lo sviluppo di una maggiore complessità colturale, di un'armonica alternanza bosco non bosco per la protezione delle fasce ecotonali e la resilienza degli ecosistemi. Si evidenziano anche specifiche esigenze per quanto riguarda l'approccio integrato a livello territoriale, già nell'ambito degli strumenti di pianificazione, in grado di valorizzare i servizi ecosistemici forniti dalle aree agro-silvo-pastorali e di promuovere la tutela attiva di specie e habitat naturali di interesse nazionale, regionale e comunitario, anche in relazione alla gestione della fauna selvatica e al controllo di specie naturali alloctone di carattere invasivo, nonché di integrazione e connessione con la componente ecologica obbligatoria ("greening") della Politica Agricola Comune.

4.2.16. 16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Individuazione, conservazione attiva e valorizzazione dei paesaggi agrari e forestali tradizionali e di interesse storico, nonché dei loro elementi testimoniali residui, delle colture e delle pratiche agricole tradizionali anche marginali. Riqualificazione degli usi del suolo e degli assetti del soprassuolo dei paesaggi rurali ordinari, nella direzione di una maggiore diversità e complessità paesaggistica e di una migliore fruizione degli ambiti agricoli e forestali, anche in vista del miglioramento dei contesti figurativi legati ad emergenze architettoniche con valore storico-monumentale e testimoniale.

4.2.17. 17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, avvalendosi del sistema di allevatori e agricoltori “custodi” che operano per la conservazione in situ delle razze animali e varietà vegetali a rischio di estinzione ed erosione genetica presenti nel territorio e della rete regionale della biodiversità agraria finalizzata alla raccolta, conservazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche locali.

4.2.18. 18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo

Priorità/aspetti specifici

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Innovazione

Descrizione

L’efficiente utilizzo della risorsa idrica rappresenta, soprattutto alla luce di fenomeni rilevanti quali il cambiamento climatico e il crescente e conflittuale utilizzo a fini plurimi dell’acqua, ivi compreso quello agricolo, una delle più urgenti emergenze di tipo ambientale, nonché un'esigenza prioritaria per assicurare adeguati livelli quali-quantitativi delle produzioni agricole. Tali fabbisogni impongono la necessità di consolidare ed ampliare il ricorso a strumenti di carattere informativo/gestionale, nonché pratiche agronomiche collegate agli andamenti climatici e al bilancio idroclimatico delle colture e finalizzati ad incrementare il risparmio e l’efficienza dell’uso della risorsa acqua. Parimenti, emerge la necessità di riconvertire gli attuali sistemi di irrigazione verso metodi ad elevata efficienza, in virtù di interventi di carattere aziendale ed interaziendale, anche con approccio integrato e territoriale. Un’ulteriore necessità è rappresentata dalla diffusione di tecnologie e sistemi distributivi che consentano l’automazione ed il controllo delle pratiche irrigue. In questo ambito si pone, tra l’altro, l’importanza di implementare e ammodernare le attrezzature e le tecnologie irrigue e quelle destinate al recupero, al trattamento, al controllo quanti-qualitativo delle acque utilizzate nei processi produttivi e di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali. A livello colturale sarà necessario promuovere la riconversione produttiva verso specie/varietà agrarie a ridotto fabbisogno idrico, secondo le compatibilità territoriali.

4.2.19. 19 Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni di contaminazione

Priorità/aspetti specifici

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

Si manifesta la necessità di migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e di salvaguardare i terreni agricoli da potenziali fenomeni di contaminazione, in relazione all’utilizzo in agricoltura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. In tale contesto, l’ottimizzazione e l’adeguamento delle tecniche di gestione, agronomiche e distributive rappresentano un’esigenza diffusa, in funzione di una maggiore efficienza e riduzione degli input, e conseguente minimizzazione dei loro impatti. In particolare, emerge l’importanza di estendere l’adozione, da parte degli operatori agricoli, di sistemi innovativi e/o caratterizzati da metodi di coltivazione e di allevamento eco-compatibili o biologici. Inoltre, l’impiego e la valorizzazione di effluenti di origine zootecnica e di acque reflue delle aziende agricole e derivanti da processi di trasformazione agroindustriali e agroalimentari consentono di ridurre l'impiego degli input di sintesi e aumentare l'efficienza rispetto ai fabbisogni idrici e nutrizionali delle colture agrarie.

4.2.20. 20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Salvaguardia del regime idrogeologico finalizzata a garantire la protezione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione dal rischio di erosione, di perdita di stabilità dei versanti e del turbamento del regime delle acque. In tale ambito diviene prioritario il mantenimento e l'incremento della sostanza organica nel suolo in funzione della tutela della fertilità, della capacità di stoccare carbonio preservandone le caratteristiche chimico fisiche e biologiche. Nel miglioramento della struttura e stabilità dei suoli assume particolare rilevanza l'integrità e la conservazione dello stato fertile, la fertilità determinata dal mantenimento della biomassa residuale dei cicli delle colture erbacee anche permanenti, l'adozione di opportune tecniche gestionali che prevedano anche specifici avvicendamenti e apporti di letami, digestati, ammendanti organici nonché di modelli organizzativi finalizzati a promuovere l'incontro fra la domanda e l'offerta di tali risorse. Per quanto attiene, in particolare ai suoli forestali è fondamentale garantire la stabilità bioecologica e strutturale delle foreste, anche in funzione preventiva, nei confronti dei cambiamenti climatici e dei danni biotici e abiotici.

4.2.21. 21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Innovazione

Descrizione

L'uso sostenibile e controllato dell’energia e delle risorse naturali non riproducibili necessita di adeguati processi e modelli organizzativi. In tale ottica, è importante promuovere il miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità dei processi produttivi nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare.

4.2.22. 22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall’atmosfera

Priorità/aspetti specifici

- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le attività agroforestali sostenibili possono contribuire alla rimozione dall'atmosfera di gas a effetto serra; tale rimozione deriva dall’attivazione di processi di sostituzione dei combustibili fossili con biomasse e dalla sottrazione di gas ad effetto serra dall’atmosfera. La sostituzione dei combustibili nel settore agroforestale si basa, fondamentalmente, sulla produzione e utilizzo a fini energetici di biomasse. Particolare rilievo va dato alla necessità di assicurare un costante approvvigionamento, anche nell’ambito di processi di filiera, di biocarburanti di seconda generazione e biomasse di origine agricola, forestale, zootecnica, verso impianti a piccola e media scala ad elevata efficienza. Per quanto attiene ai fenomeni sottrattivi di gas ad effetto serra, si rende necessario incrementare la fissazione del carbonio nei suoli agrari, nelle foreste e negli assortimenti legnosi ottenuti dalla produzione di legname anche fuori foresta. La sostituzione dei combustibili nel settore agroforestale si basa, fondamentalmente, sulla produzione e utilizzo sostenibile a fini energetici di biomasse di origine locale e derivante dagli scarti prodotti dalle lavorazioni in azienda, in conformità ai pertinenti criteri di sostenibilità dell'UE.

4.2.23. 23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell’ammoniaca in agricoltura

Priorità/aspetti specifici

- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L’evidenza delle criticità derivanti dalle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra e dell’ammoniaca connesse a taluni processi gestionali e pratiche agronomiche (es. alimentazione animale, trattamento dei reflui zootecnici, applicazione di fertilizzanti azotati, ecc.) rende necessaria l’ottimizzazione dei processi e l’adeguamento degli assetti produttivi agricoli e zootecnici. E' necessario in particolare diffondere il controllo delle attività gestionali e degli interventi strutturali, la corretta gestione delle deiezioni e recupero del metano, la fertilizzazione bilanciata nonché l’impiego delle Migliori Tecniche Disponibili in tutte le fasi del processo produttivo agricolo e zootecnico.

4.2.24. 24 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale

Priorità/aspetti specifici

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Migliorare la fruibilità, diffusa ed in sicurezza, dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale, con riferimento particolare alle esigenze di effettivo collegamento ed interconnessione tra i diversi siti e beni naturali e culturali che lo costituiscono, compresi quelli non ancora valorizzati, oltre che tra i principali soggetti ed istituzioni interessate, anche ai fini di accrescere e consolidare la qualità dell’offerta complessiva in funzione del turismo rurale.

4.2.25. 25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica aggregata ed integrata

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Accrescere la propensione e la capacità dei territori di organizzare e proporre l'offerta turistica a livello di area, privilegiando forme di interazione ed integrazione anche multisettoriale, in grado di assicurare comunque livelli elevati di aggregazione, sia all'interno della filiera (turismo) che nei confronti delle altre filiere/settori (artigianato, agricoltura, servizi, ecc).

4.2.26. 26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Stimolare la diversificazione dell'economia rurale, in funzione del miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali degli operatori e della razionale gestione delle risorse e dei territori rurali, accelerando lo sviluppo di attività produttive e di servizio (anche no-food) finalizzate alla diversificazione del reddito e della fornitura di servizi alla persona e alla collettività.

4.2.27. 27 Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze

Priorità/aspetti specifici

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Animazione dei territori e delle reti locali in funzione della valorizzazione, aggregazione e diffusione delle esperienze e dei successi conseguibili attraverso l'affermazione ed il consolidamento delle funzioni e delle attività di servizio (sociali, ricreative, educative, manutenzione e cura del territorio, artigianato) svolte dall'impresa agricola e dai suoi operatori, allo scopo di evidenziarne le effettive possibilità di sviluppo ed i vantaggi reciproci e complessivi, per i territori locali e le relative collettività, nonché di favorire l'incontro consapevole tra domanda di servizi ed offerta, potenziale ed effettiva, ed il progressivo miglioramento del coordinamento e della governance di tali situazioni. Questa necessità riguarda tutte le aree rurali, dai territori più marginali a quelli più "urbanizzati"; in alcune, peraltro, come le aree D e C, è possibile far leva in particolare sulla presenza di giovani sensibili e dotati di capacità tecniche e manageriali più sviluppate.

4.2.28. 28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

La qualificazione e valorizzazione del territorio rurale nei suoi diversi aspetti (naturale, paesaggistico e storico-culturale) rappresenta un'esigenza prioritaria ai fini del miglioramento dell'attrattività e della vitalità, nei confronti delle collettività insediate oltre che dei visitatori e turisti. A tale proposito,vanno assicurati specifici assetti e dotazioni infrastrutturali (beni e servizi) e sviluppati reti di servizi e relazioni in grado di sostenere la coesione territoriale e sociale e la vitalità culturale dei territori e dei sistemi locali. La valorizzazione della dimensione strutturale e materiale privilegia comunque un approccio integrato e innovativo, a forte valore identitario, in relazione alle esigenze di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico, sociale e istituzionale, e di rinnovamento degli insediamenti rurali minori, in stretto coordinamento con gli strumenti della pianificazione settoriale e territoriale. Si configurano, in particolare, specifiche necessità di integrazione delle strategie e delle progettualità locali, tra i diversi attori ed ambiti coinvolti, per ottimizzare le sinergie tra azione pubblica e privata e favorire, in particolare, l'interazione dei servizi pubblici rivolti alla popolazione con i servizi forniti da organismi associativi e dalle imprese.

4.2.29. 29 Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di sistema

Priorità/aspetti specifici

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi alla popolazione nelle aree rurali, allo scopo di trattenere i giovani, le donne e, più in generale, le persone in età lavorativa attiva, con alto potenziale imprenditoriale, oltre che di sostenere i gruppi svantaggiati come anziani, bambini, disabili e immigrati, mantenendo e potenziando le principali funzioni esistenti ma promuovendo soprattutto approcci e progettualità di

innovazione sociale in grado di coinvolgere in maniera coordinata enti pubblici, soggetti economici e altri soggetti no profit (cooperative e le associazioni di volontariato).

4.2.30. 30 Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Favorire lo sviluppo di reti ad alta velocità (banda larga e ultralarga), aumentando l'accesso al web dei cittadini e delle imprese, per garantire anche nelle aree rurali servizi in linea con gli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale europea.

4.2.31. 31 Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Sviluppo e diffusione della conoscenza, della cultura e dell'utilizzo delle ICT da parte della popolazione rurale e degli operatori economici, in funzione anche di una migliore ed accresciuta accessibilità ed impiego ai sistemi online nell'ambito delle imprese locali, stimolando e implementando gli effetti positivi dell'alfabetizzazione, della formazione continua e della disponibilità e diffusione di servizi di e-government.

4.2.32. 32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Sostenere la relazione tra i diversi sistemi, le aree urbane e rurali, le aree montane e di pianura, in funzione di una progressiva e crescente integrazione e coesione, anche in termini di riavvicinamento ed interconnessione dei sistemi produttivi. Nella particolare situazione urbana del Veneto, dove massima è la prossimità tra aree urbanizzate e aree rurali e coltivate, si rileva una crescente domanda di ampliare e diffondere esperienze innovative di agricoltura urbana, in tutte le sue forme, favorendo anche un sistema di rete in grado di supportarne la crescita e lo sviluppo, anche in funzione del consolidamento del ruolo di "strumenti di governance urbana". Per quanto riguarda le aree montane, dove le condizioni altimetriche, morfologiche e climatiche comportano limiti oggettivi e riconosciuti alla crescita socio economica e alla competitività, rispetto ai sistemi di pianura, risulta fondamentale riconoscere l'esigenza di sviluppare specifiche azioni di sistema e di governance, in funzione di efficaci sinergie ed integrazione tra i diversi settori economici e le componenti istituzionali.

Di seguito viene proposto lo schema riepilogativo dei fabbisogni con l'indicazione del relativo livello di priorità nell'ambito della strategia regionale (PSR 2014-2020 - Fabbisogni di sviluppo e relativo livello di priorità), che tiene conto, tra gli altri elementi, delle lezioni apprese e delle esperienze precedenti, dei risultati ottenuti in passato, dei risultati delle consultazioni tra le parti interessate e della coerenza con gli altri interventi finanziati con fondi UE, nazionali e regionali, in funzione, comunque, del quadro delineato dall'insieme delle "priorità di interesse strategico" e dei "criteri orientativi" del programma, oltreché naturalmente delle scelte del decisore politico. Si evidenzia peraltro che la "prioritarizzazione" dei fabbisogni assume, negli intendimenti della Regione, i connotati di un approccio e di una valutazione di tipo "qualitativo", in grado di fornire una risposta ampiamente condivisa alle effettive criticità e priorità evidenziate dal quadro complessivo dei fabbisogni del sistema agricolo e rurale regionale.

PSR 2014-2020 - Fabbisogni di sviluppo e relativo livello di priorità

COD	Fabbisogno
FB01	Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale della conoscenza e innovazione" ed imprese
FB02	Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza
FB03	Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale
FB04	Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo-rurale e dei sistemi locali
FB05	Accrescere il livello di competenza degli operatori
FB06	Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB07	Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB08	Sviluppo di condizioni atte a promuovere e favorire l'accesso al credito
FB09	Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese
FB10	Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione
FB11	Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività
FB12	Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l'accesso delle imprese alle polizze multi rischio
FB13	Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole
FB14	Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici
FB15	Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale
FB16	Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari
FB17	Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
FB18	Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo
FB19	Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione
FB20	Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali
FB21	Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili
FB22	Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera
FB23	Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura
FB24	Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale
FB25	Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata
FB26	Stimolare la diversificazione dell'economia rurale
FB27	Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze
FB28	Qualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
FB29	Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di sistema
FB30	Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete
FB31	Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT
FB32	Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura

legenda (livello di priorità)

	alta
	media
	bassa

PSR 2014-2020 - Fabbisogni di sviluppo e relativo livello di priorità

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Con riferimento al quadro complessivo degli obiettivi, priorità e obiettivi trasversali FEASR, e secondo una logica di sintesi e contestualizzazione rispetto ai fabbisogni rilevati, sulla base dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce messi in evidenza da analisi di contesto e correlata SWOT**,** secondo il percorso metodologico di cui alle **Tavole 5.1.0 a,b,c,** la Regione individua le **priorità di interesse strategico** ed assume i seguenti **criteri orientativi** che caratterizzano ed indirizzano il Programma e la sua attuazione, come riportato nella Tavola 5.1.1.

L'impostazione consente di delineare gli obiettivi regionali in maniera coerente ed armonica con gli obiettivi dell'Unione, **con esplicito riferimento a relative Priorità (P) e Focus Area (FA), che assumono quindi valenza di Obiettivi Specifici (OS) del PSR**. Poichè **nell'Accordo di partenariato**, le FA delle priorità dello sviluppo rurale trovano correlazione nei risultati attesi, viene garantita anche la coerenza tra gli OS del PSR e le priorità di finanziamento dell'Accordo di partenariato.

Gli OS sono quantificati attraverso un valore obiettivo (T), come riportato in tabella 5.4 e nel capitolo 11, fissato per ciascuna FA.

Alla P**1** fa riferimento la priorità regionale "**Innovazione**, capitale umano e filiera della conoscenza", per la quale sono riconosciuti gli OS **1a**, **1b**, **1c**, in risposta ai fabbisogni (FB) rilevati (Tavola 5.1.2).

L'OS **1a**, il cui valore è fissato in spesa pubblica del PSR da dedicare a M01, M02 e M16 (T1), risponde ai FB di innovazione e conoscenza. Si rileva una consolidata e diffusa presenza di soggetti privati e pubblici operanti nella ricerca, formazione e consulenza, con scarsa propensione collaborativa e necessitano di essere potenziati per offrire alle imprese servizi di supporto efficaci. Emergono esigenze di favorire la presenza di giovani, ai fini di una maggior propensione e permeabilità ai processi di conoscenza e innovazione, di accrescere le competenze del sistema imprenditoriale e degli operatori, di stimolare e diffondere l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo del sistema della conoscenza. La capacità di dare rapido riscontro al FB di innovazione delle imprese è condizionata dalla disponibilità di dati, dalla velocità di trasferimento alle imprese e dalla partecipazione ampia al sistema delle reti, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di TIC.

L'OS **1b,** fissato in n. interventi da sostenere con M16 (T2), è correlato ai FB01, 02 e 04. E' necessaria l'interazione tra tutti gli attori del "Sistema regionale della conoscenza", attraverso approcci di consultazione e governance che valorizzino il protagonismo dei singoli attori e stimolino la disponibilità ad azioni comuni e all'interazione, per creare le condizioni di collaborazione e di rete richieste per attuare il PEI-Agricoltura. Per colmare il gap di comunicazione tra impresa e ricerca, va potenziato il sistema della conoscenza, migliorando i servizi di consulenza. Per favorire la partecipazione delle imprese a progetti di innovazione, sono richieste procedure amministrative semplificate e supporti di consulenza mirati, che limitino gli oneri dei relativi adempimenti e accompagnino le imprese fin dalla fase progettuale e di avviamento delle partnership.

In funzione dei FB 01 e 04, oltre che FB 02, 05 e 31, è fondamentale promuovere e stimolare l'apprendimento e l'aggiornamento permanente e continuativo di imprenditori ed operatori **(1c)**, anche a sostegno dell'ulteriore ingresso dei giovani e del ricambio generazionale: tale OS è fissato nel n. di partecipanti a formazione da sostenere con la M01(T3). Il sistema della formazione si presenta ancora troppo refrattario alla collaborazione con Università/Enti ricerca e all'utilizzo integrato e differenziato di metodologie e strumenti, in particolare delle azioni informative e dimostrative. Sebbene tale sistema possa contare su diffuse e qualificate professionalità, le sfide in atto richiedono un suo generale potenziamento, oltre che la differenziazione dei servizi formativi, per tipologie di utenti e obiettivi, puntando anche sulla creazione di nuove figure professionali, sull'incremento dell'uso di TIC, sul ricambio generazionale.

La **P2,** attraverso la relativa priorità regionale "**Competitività**", rappresenta il fulcro della strategia, per il definitivo consolidamento del ruolo dell'impresa agricola e del sistema dell'agricoltura, sulla base degli OS **2a** e **2b**, fondamentali nell'assicurare la continuità e stabilità delle performance ottenute, in particolare nell'ambito della programmazione 2007-2013, e per fornire una risposta adeguata ai FB rilevati (Tavola 5.1.3).

Il miglioramento delle prestazioni e della redditività delle imprese **(2a)** è determinante per la crescita della competitività, ed è fissato in termini di % di aziende agricole sostenute da M04 rispetto al totale di aziende agricole (T4). Le debolezze strutturali delle aziende agricole possono essere in parte superate con innovazioni di prodotto e di sistema e la migliore organizzazione dei fattori di produzione. La capacità di essere concorrenziali sul mercato va perseguita con il miglioramento e potenziamento del capitale umano, l'ammodernamento strutturale e dotazionale (compresi i sistemi TIC), la diversificazione delle produzioni, lo sviluppo di attività extragricole e l'offerta di servizi che intercettino i bisogni emergenti di consumatori e collettività, mediante forme d'integrazione orizzontale e verticale, la valorizzazione delle produzioni e lo sviluppo di nuove forme di commercializzazione. Inoltre, l'uso sostenibile e controllato di energia e risorse naturali non riproducibili necessita di adeguati processi e modelli organizzativi.

Le imprese necessitano di strumenti di sostegno creditizio innovativi, per affrontare la ristrutturazione o riconversione produttiva. Crisi economica e stretta creditizia infatti accentuano le difficoltà finanziarie e ostacolano i processi di modernizzazione e di investimento, anche per le iniziative di giovani imprenditori.

La progressiva riduzione del n. di aziende agricoleil calo di competitività in attività forestali e gestione di prati e pascoli, il dualismo strutturale ed economico tra aziende piccole e grandi, compromettono la vitalità delle imprese, specialmente in aree svantaggiate.

L'OS **2b** è fissato in % di aziende agricole in cui i giovani agricoltori sono sostenuti attraverso la M06 rispetto al totale delle aziende (T5). Il progressivo invecchiamento della forza lavoro rende necessario accelerare l'ingresso dei giovani ed il ricambio generazionale, per garantire il futuro della professione agricola, l'innovazione del settore, il miglioramento di produttività e competitività aziendale e lo sviluppo di processi e modelli organizzativi finalizzati all'uso sostenibile e controllato di energia e risorse naturali non riproducibili.

La **P3**, riconducibile anch'essa alla priorità regionale "**Competitività**", prevede l'OS **3a,** fissato nella quota di aziende che partecipano a regimi di qualità, mercati locali, filiere corte e associazioni di produttori (T6) e **3b,** valutato in termini di % di aziende agricole che partecipano a sistemi di gestione dei rischi (T7), in funzione del consolidamento strutturale, economico e reddituale dell'impresa agricola, in risposta ai FB rilevati (Tavola 5.1.4).

E' necessario ridurre i costi di produzione,aumentare l'efficienza aziendale e delle filiere e il valore dei

prodotti, anche nelle fasi di trasformazione e commercializzazione.

Vanno ulteriormente incentivate le integrazioni durature, sia orizzontali, fra agricoltori, con percorsi di qualificazione delle produzioni, sia verticali (nella filiera), per migliorare efficienza logistica e distributiva.

L'uso ridotto di strumenti di differenziazione qualitativa e di marketing rende la produzione agro-alimentare poco competitiva a livello internazionale e meno redditizia; è necessario promuovere strumenti di innovazione, valorizzazione e differenziazione di prodotto, il miglioramento di logistica e di canali commerciali.

Poiché l'accesso a tali strumenti è complesso ed oneroso per le aziende singole, risulta più efficace incentivare le forme associative, per sviluppare azioni incisive di informazione ai consumatori e promozione di prodotti di qualità sui mercati.

La gestione del rischio contribuisce a limitare i danni non controllabili, quali eventi avversi e stati di crisi. E' necessario dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, assicurando le attuali opportunità di accesso e polizze multi-rischio per una più ampia copertura da eventi calamitosi (fitopatie, epizoozie, incidenti ambientali). Tali strumenti, attivabili attraverso l'**azione nazionale (PON)**, necessitano di essere ampliati con fondi mutualistici, che contribuiscono a stabilizzare il reddito.

Ad integrazione dell'azione nazionale, è opportuno prevedere interventi regionali di ripristino del potenziale produttivo danneggiato (calamità naturali, avversità atmosferiche,eventi catastrofici), insieme a strumenti di prevenzione, di difesa attiva, nonché azioni di formazione, consulenza, progetti pilota.

Il perseguimento della **P4**, configurata dalla strategia regionale "**Sostenibilità** della gestione e valorizzazione delle risorse naturali", avviene in funzione degli OS **4a**, quantificato in base alla % di superfici agricole (T9) e forestali (T8) oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità, **4b**, fissato in % di terreni agricoli (T10) e boschivi (T11) oggetto di contratti di gestione volti alla migliore gestione delle risorse idriche e **4c**, fissato in % di terreni agricoli (T12) e boschivi (T13) oggetto di contratti di gestione volti alla migliore gestione del suolo, che contribuiscono a migliorare la gestione sostenibile delle principali risorse in aree rurali, in continuità con il percorso delle precedenti programmazioni ed in risposta ai FB rilevati(Tavola 5.1.5).

L'integrazione territoriale delle imprese agricole e il miglioramento di qualità e connettività ecologica comportano il presidio del territorio ed il contrasto a abbandono e marginalizzazione, che portano alla riduzione di superficie a prati e pascoli, con ricolonizzazione del bosco in aree marginali e degrado di elementi storico testimoniali. Vanno preservati gli ecosistemi agricoli, forestali e fluviali, in un'ottica di ripristino della seminaturalità diffusa, in ragione della ricchezza di aree ad alto valore naturale, anche in Rete Natura 2000. E' importante il ruolo di infrastrutture verdi in pianura e collina, agricoltura biologica e gestione forestale sostenibile. L'esigenza di valorizzazione le risorse genetiche deriva dallo scarso riconoscimento economico a chi coltiva o alleva specie e razze in via di estinzione, cui si affiancano le Reti di soggetti pubblici che si occupano di conservazione di biodiversità agricola.

L'efficiente utilizzo della risorsa idrica, attraverso nuove tecnologie a basso consumo, compresi i sistemi TIC, è importante, in ragione della presenza di colture idroesigenti in molte aree di pianura (es. mais).

Il miglioramento della qualità delle risorse idriche e la salvaguardia dei terreni agricoli da fenomeni di contaminazione sono perseguiti con il consolidamento di positive tendenze in atto, quali la riduzione dell'uso di input chimici e l'agricoltura biologica. Permane la necessità di consolidare sistemi agricoli che

ottimizzano gli apporti di fertilizzanti.

L'insufficiente presenza di carbonio organico, in terreni di pianura e collina, e la limitata diffusione di interventi di sistemazione idraulico-forestale, inducono ad azioni mirate alla salvaguardia idrogeologica e alla protezione della qualità e struttura dei suoli.

Occorre gestire al meglio le risorse idriche e riqualificare gli usi del suolo e i paesaggi rurali ordinari, nella direzione di una maggiore diversità e complessità paesaggistica e di una migliore fruizione degli ambiti agricoli e forestali.

Nell'ambito della **P5**, cui si riconduce la priorità regionale "**Sostenibilità** della gestione e valorizzazione delle risorse naturali", vengono definiti gli OS **5a**, **(5b)**, **5c**, **5e**, **5d**, in relazione ai FB rilevati (Tavola 5.1.6).

Ai fini dell'OS **5a**, efficiente utilizzo della risorsa idrica, fissato in % di terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (T14), risulta strategico favorire il risparmio idrico e la tutela delle falde mediante la conversione di sistemi irrigui, la diffusione di tecnologie e sistemi distributivi che consentano l'automazione e controllo di pratiche irrigue, l'implementazione e ammodernamento di attrezzature e tecnologie destinate al recupero, trattamento e controllo quanti-qualitativo delle acque utilizzate nei processi produttivi e di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali. L'OS **5c** è fissato nel n. di investimenti in produzione di energia rinnovabile (T16). La necessità di limitare le emissioni di gas serra richiede adeguati processi e modelli organizzativi. Si deve promuovere l'informazione e formazione specifica ed il sostegno a progetti congiunti sull'uso di energie rinnovabili. La sostituzione dei combustibili fossili nel settore agroforestale si basa, in particolare, su produzione e utilizzo a fini energetici di biomasse agricole e forestali. Occorre assicurare un costante approvvigionamento, anche nell'ambito di processi di filiera, di biocarburanti di seconda generazione e biomasse di origine agricola, forestale, zootecnica, verso impianti a piccola e media scala ad elevata efficienza. Rispetto ai fenomeni sottrattivi di gas ad effetto serra, è necessario incrementare la fissazione di carbonio nei suoli agrari, nelle foreste e negli assortimenti legnosi ottenuti dalla produzione di legname anche fuori foresta . Diversificando le produzioni aumenta la redditività e la capacità concorrenziale delle aziende. L'OS **5d** è quantificato in % di UBA oggetto di investimenti in gestione di allevamenti (T17) e in % di terreni agricoli con contratti di gestione (T18) miranti a ridurre le emissioni di GHG e ammoniaca. Al fine di migliorare le pratiche gestionali di allevamento, il rispetto del clima e la resilienza, sono necessari interventi formativi, informativi e progetti pilota, mirati a ridurre le emissioni di gas effetto serra e di ammoniaca nei processi produttivi zootecnici. In relazione all'OS **5e,** fissato in % di terreni agricoli e forestali con contratti di gestione che contribuiscono a sequestro e conservazione del carbonio (T19), e' necessario promuovere il mantenimento e l'incremento della fissazione e del sequestro del carbonio nei suoli e nei soprassuoli agricoli e forestali, preservandone le caratteristiche chimico fisiche e biologiche, e negli assortimenti legnosi destinati ad usi nobili, ottenuti dalla produzione di legname anche fuori foresta .Considerata la rilevanza attribuita ai FB 21 e 22 rispetto al perseguimento dell'obiettivo **5b**, il medesimo obiettivo non viene perseguito direttamente né valorizzato in termini di relativo target (fissato in totale di investimenti in efficienza energetica - T15).

Nell'ambito della **P6** si colloca la strategia regionale orientata alla "**GOVERNANCE** per la gestione e lo sviluppo dei territori e dei sistemi locali", che intende sviluppare gli OS **6a**, **6b** e **6c**, in risposta ai FB rilevati (Tavola 5.1.7).

L'OS **6a**, fissato nel n. di posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (T20), risponde a diversi FB ed esigenze richiamati dalla Tavola 5.1.7. La crescita della diversificazione traguarda il miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali degli operatori e la razionalizzazione della gestione di risorse e territori rurali, attraverso lo sviluppo di attività e servizi che assicurano diversificazione e stabilità del

reddito, oltre che nuove forniture di servizi a persona e collettività. Ne consegue anche l'esigenza di sviluppo e consolidamento di piccole imprese in grado di determinare ricadute positive nelle aree rurali. Deve essere consolidata la propensione e la capacità dei territori di organizzare e proporre l'offerta turistica a livello di area, fornendo nuovi impulsi per l'interazione ed integrazione anche multisettoriale. L'attrattività delle aree rurali, nei confronti di operatori, collettività residenti e dei flussi turistici, costituisce uno dei fulcri della P6.

La contestualizzazione a livello regionale dell'OS **6b,** fissato in % di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (T21) oltre che in % di popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (T22) e nel n. di posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)(T23), risponde all'esigenza di razionalizzazione di assetti, ruoli e relazioni, sia nell'ambito del sistema agricolo-rurale che dei sistemi locali. Occorre favorire il coinvolgimento attivo e consapevole di Enti e partenariati pubblico-privati nella definizione e attuazione di strategie di sviluppo locale che riguardano non solo l'agricoltura, ma lo sviluppo complessivo dei territori e del relativo tessuto economico e sociale. Sono richiesti assetti e sistemi di relazione efficaci, a fronte della complessità dei ruoli e delle reti di interazione presenti (14 GAL, 29 Unioni di Comuni, 19 Unioni di Comuni montani, 25 IPA, ecc), per evitare possibili effetti di sovrapposizione tra aree decisionali e funzionali.

In coerenza con l'Accordo di Partenariato (AdP), lo sviluppo locale viene considerato funzionale a specifici "ambiti di interesse", in primis alle esigenze di diversificazione, in funzione anche del presidio ed integrazione territoriale delle imprese, della qualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale, della relativa fruibilità e dell'accrescimento dell'offerta turistica aggregata ed integrata.

Per l'OS **6c,** fissato nella % di popolazione rurale che beneficia di TIC (T24), in linea con quanto previsto dall'Agenda Digitale per l'Europa 2020, emerge la necessità di migliorare e accrescere l'accessibilità e l'impiego di TIC e di sistemi online nelle imprese locali. L'alfabetizzazione e la formazione digitale nonchè la diffusione di servizi di e-government vengono perseguiti attraverso **le risorse del POR FSE e FESR. L'intervento del FEASR si concentra sul completamento di infrastrutture di rete.**

La carenza di alcuni servizi nelle aree interne, la dislocazione della popolazione sul territorio, soprattutto nelle zone montane, ed i fenomeni relativi a saldo demografico negativo (spopolamento), indici crescenti di invecchiamento e dipendenza, soprattutto nelle aree C e D, evidenziano la necessità di possibili integrazioni e sinergie con la Strategia Nazionale per le "**aree interne**" prefigurato dall'AdP, in maniera trasversale, nell'ambito di diverse FA.

Estensione al 2022 del PSR Veneto.

Per l'integrazione delle risorse ordinarie (FEASR), per gli anni 2021 e 2022, di cui all'art 58, c.1, del REG UE 1305/2013 come modifica to dal REG UE 2020/2220, sono stati presi a riferimento i fabbisogni individuati nel PSR 2014-20, raffrontati con i seguenti elementi:

- gli impatti dell'emergenza sanitaria COVID-19, per la quale è necessario integrare le risorse dell'EURI in determinati ambiti del settore primario e dell'economia rurale, oltre agli impatti perduranti di altri eventi eccezionali (tempesta VAIA) che hanno coinvolto il Veneto negli ultimi anni;
- i primi risultati delle consultazioni del partenariato regionale condotte con riferimento al prossimo

periodo di programmazione della PAC;
- eventuali cambiamenti del quadro normativo in grado di condizionare l'adesione alle misure;
- i risultati disponibili della valutazione *in itinere* del PSR 2014-2020.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG UE 2020/2094.

La programmazione delle risorse dell'EURI è funzionale alla risposta all'emergenza Covid-2019, ai suoi impatti socio-economici nelle zone rurali e alle sfide ambientali che vi si sovrappongono, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art 58 bis del Regolamento UE 1305/2013 relativi alle misure ambientali (comma 4) e alle misure con finalità socio-economiche (comma 5), prevedendo inoltre rapporti di integrazione e complementarietà con l'utilizzo delle risorse ordinarie per gli anni 2021 e 2022. L'attuazione di una risposta agli effetti della Crisi COVID 2019 configura infatti un cambiamento delle condizioni di contesto e rappresenta in sé un nuovo fabbisogno.

A tale proposito sono state considerate le analisi disponibili a livello nazionale e regionale che prendono in considerazione principalmente gli impatti sul settore primario e su quello agroindustriale delle misure di contenimento del virus (Barcaccia G. et al., Università degli Studi di Padova, 2020, *Impact of the SARS-CoV-2 on the Italian Agri-Food Sector: An Analysis of the Quarter of Pandemic Lockdown and Clues for a Socio-Economic and Territorial Restart*; Rete Rurale Nazionale, 2020, Covid-19 – Impatti economici nelle aziende agricole; Veneto Agricoltura, 2021, Prime valutazioni sull'andamento del settore agricolo veneto nel 2020).

Relativamente alle **misure di tipo ambientale** di cui all'art. 58bis, paragrafo 4, del REG 1305/2013, le risorse dell'EURI sono programmate per affrontare le sfide ambientali che si sovrappongono alla crisi COVID 2019, contribuendo al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole. In quest'ottica e con lo scopo di coniugare standard ambientali e risposta agli impatti economici della crisi, appare opportuno fornire sostegno a misure ambientali in linea con la crescente sensibilità da parte degli operatori e gli obiettivi posti dalle strategie europee Farm to fork e Biodiversità. Pertanto si utilizza il contributo dell'EURI per sostenere l'assunzione di nuovi impegni triennali (prima conversione all'agricoltura biologica), in un rapporto di integrazione con il sostegno, cofinanziato con risorse ordinarie FEASR, per il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica per il biennio 2021-2022.

Inoltre si propone il sostegno a investimenti che migliorino l'efficienza di utilizzo delle risorse idriche e le prestazioni ambientali delle aziende.

Per quanto riguarda le **misure socio-economiche**, di cui all'art. 58 bis, paragrafo 5 del Regolamento 1305/2013, le risorse dell'EURI sono programmate, in risposta agli effetti della crisi COVID-2019, per le finalità di cui alla lettera b) "efficienza delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione", e per le finalità di cui alla lettera a) con particolare riferimento all'accesso ai mercati locali.

Con lo scopo di concentrare l'utilizzo di tali risorse in misure particolarmente efficaci, queste sono programmate principalmente per gli investimenti da parte di giovani agricoltori neo-insediati. Infatti, la particolare efficacia degli investimenti effettuati dai giovani agricoltori rispetto alle tematiche elencate all'art. 58bis, paragrafo 5, è stata rilevata nella relazione di valutazione intermedia del PSR e dall'inclusa analisi dei criteri di selezione. Detta efficacia continuerà ad essere assicurata mediante pertinenti condizioni

di ammissibilità e criteri di selezione.

FABBISOGNO		1A	1B	1C
FB01	Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale della conoscenza e innovazione" ed imprese	√	√	√
FB02	Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza	√	√	√
FB03	Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale	√		√
FB04	Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo-rurale e dei sistemi locali		√	√
FB05	Accrescere il livello di competenza degli operatori	√		√
FB10	Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione	√		
FB31	Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT	√		√

Tavola 5.1.2 - Fabbisogni correlati alla Priorità 1

FABBISOGNO		3A	3B
FB06	Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari	√	
FB09	Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese	√	
FB10	Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione	√	
FB11	Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività	√	
FB12	Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l'accesso delle imprese alle polizze multi rischio		√
FB13	Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole		√
FB14	Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici		√

Tavola 5.1.4 - Fabbisogni correlati alla Priorità 3

FABBISOGNO		5A	5B	5C	5D	5E
FB06	Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari			√		
FB18	Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo	√				
FB20	Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali					√
FB21	Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili		√			
FB22	Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera		√	√	√	√
FB23	Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura				√	

Tavola 5.1.6 - Fabbisogni correlati alla Priorità 5

PRIORITA' STRATEGICHE VENETO	PRIORITA' FEASR
INNOVAZIONE, filiera della conoscenza e capitale umano	**1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali** 1.a Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali 1.b Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 1.c Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
COMPETITIVITA' delle imprese, delle filiere e del sistema	**2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste** 2.a Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 2.b Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
	3-Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 3.a Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 3.b Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
SOSTENIBILITA' della gestione e valorizzazione delle risorse	**4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura** 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
	5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 5.a Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 5.b Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 5.c Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
GOVERNANCE gestione e sviluppo dei territori e dei sistemi locali	**6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali** 6.a Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 6.b Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 6.c Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali
CRITERI ORIENTATIVI del Programma	• territorializzazione • integrazione • concentrazione • cooperazione • progettualità • sostenibilità ed efficacia gestionale • partenariato

Tavola 5.1.1 - Priorità di interesse strategico regionale e criteri orientativi del Programma

FABBISOGNO		2A	2B
FB03	Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale		√
FB06	Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari	√	√
FB07	Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari	√	√
FB08	Sviluppo di condizioni atte a promuovere e favorire l'accesso al credito	√	√
FB10	Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione	√	√
FB21	Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili	√	√

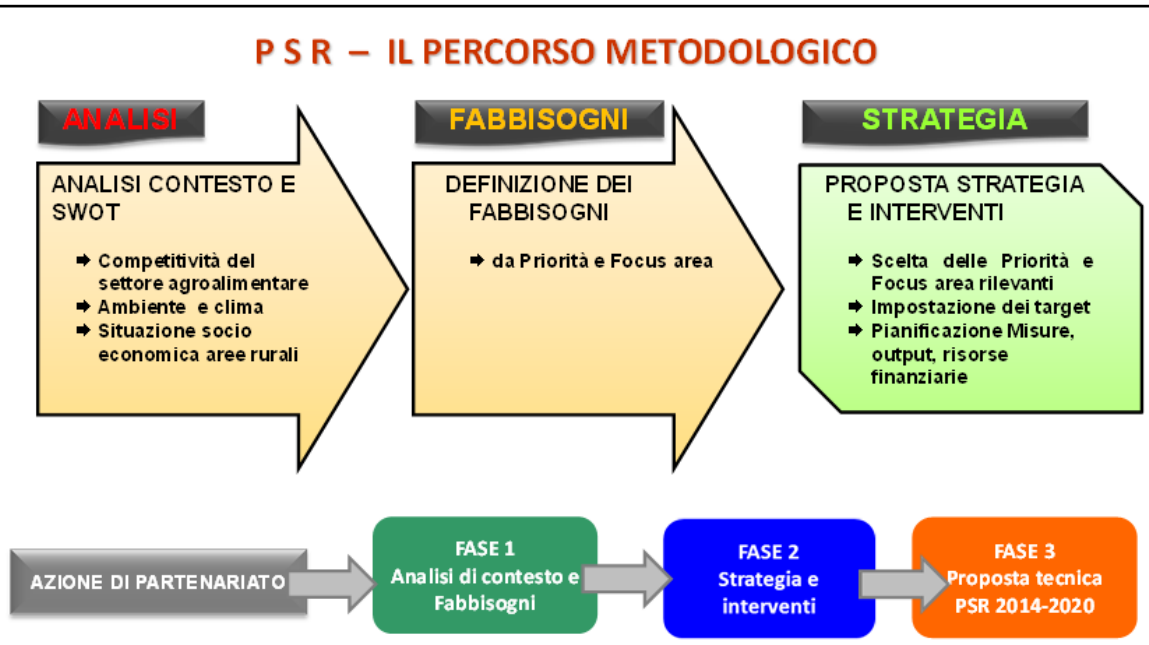
Tavola 5.1.3 – Fabbisogni correlati alla Priorità 2

FABBISOGNO		4A	4B	4C
FB07	Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari			√
FB15	Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	√		
FB16	Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari	√		
FB17	Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura	√		
FB18	Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo		√	
FB19	Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione		√	√
FB20	Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali			√
FB28	Qualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale	√		

Tavola 5.1.5 - Fabbisogni correlati alla Priorità 4

FABBISOGNO		6A	6B	6C
FB04	Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo-rurale e dei sistemi locali		√	
FB06	Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari	√		
FB07	Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari		√	
FB08	Sviluppo di condizioni atte a promuovere e favorire l'accesso al credito	√		
FB16	Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari		√	
FB24	Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale		√	
FB25	Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata	√	√	
FB26	Stimolare la diversificazione dell'economia rurale	√	√	
FB27	Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze		√	
FB28	Qualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale		√	
FB29	Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di sistema		√	
FB30	Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete			√
FB31	Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT			√
FB32	Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura	√	√	

Tavola 5.1.7 - Fabbisogni correlati alla Priorità 6



Il **percorso metodologico** attivato dalla Regione, per valutare la situazione di *contesto* ed i relativi *fabbisogni* di sviluppo e proporre la conseguente *risposta strategica* attraverso il Programma di sviluppo rurale, recepisce i principi generali e gli schemi operativi complessivamente configurati dall'Unione europea, sia per quanto riguarda **l'approccio alle analisi** ed il flusso consequenziale delle valutazioni operate, del tutto in linea con le indicazioni dei Regolamenti e con il modello di riferimento proposto dai relativi documenti di lavoro[1], che ai fini del costante coinvolgimento del **partenariato**, che ha previsto, dopo la tappa di avvio della *Conferenza dell'agricoltura e dello sviluppo rurale*, tre *fasi* distinte di informazione e confronto, supportate da una formula innovativa di *consultazione diretta online*, che sono riepilogate nella figura, oltre ad essere ampiamente registrate e documentate nell'apposita sezione dedicata al partenariato, al seguente link del portale Piave: http://piave.veneto.it/web/temi/partenariato-psr-2014-2020

[1] Guidelines for strategic programming for the period 2014-2020, Working paper, 4.3.2014

Tavola 5.1.0.a – PSR 2014-2020: il percorso metodologico

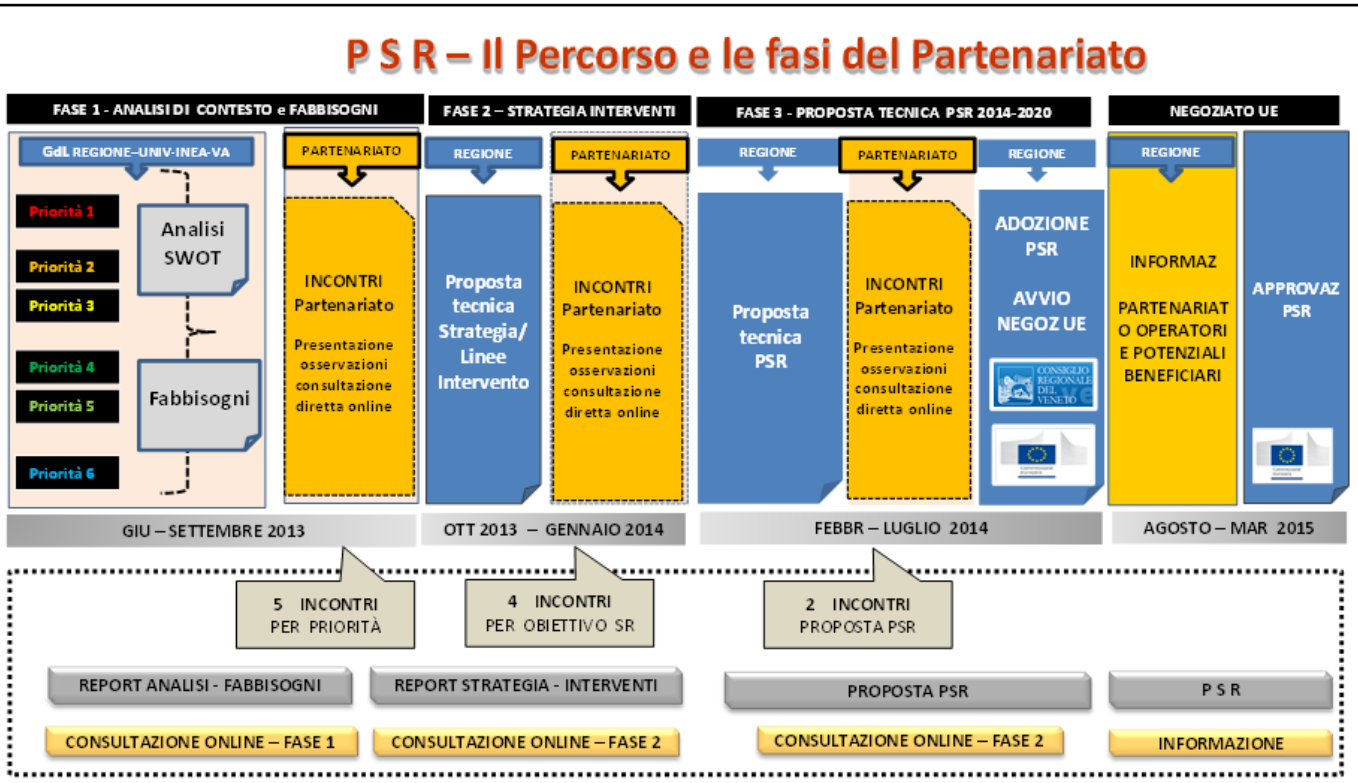


Tavola 5.1.0.b – PSR 2014-2020: Il percorso e le fasi del Partenariato

TAPPE E FASI DEL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL PSR

Verso il PSR – La Conferenza dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

La valutazione dei presupposti e delle prospettive per l'impostazione strategica è stata fortemente alimentata dai lavori e dagli esiti della *Conferenza dell'Agricoltura* e dello sviluppo rurale, attivata allo scopo di verificare i possibili percorsi di sviluppo e le strategie di accompagnamento in vista del nuovo periodo di programmazione e delineare una "*posizione regionale*" matura e condivisa nell'ambito del sistema veneto (2010-2011). Attraverso un articolato percorso di analisi e approfondimento (sei seminari, cinque laboratori tematici, una consultazione online aperta a operatori, esperti e cittadinanza, un congresso finale), l'insieme delle problematiche e delle esigenze avvertite a livello regionale ha potuto assumere una configurazione precisa e definita, anche per quanto riguarda le soluzioni possibili, consentendo di tracciare un primo quadro delle *principali sfide* che caratterizzano il sistema agricolo e rurale veneto e dei correlati *orientamenti* ed *opzioni per le politiche* (*Agenda delle priorità strategiche regionali*).

Fase preparatoria al PSR – Analisi preliminare e start up

Ai fini dell'avvio dei lavori di *analisi di contesto* e delle valutazioni a supporto del PSR, la Regione ha successivamente attivato la *Rete regionale SR2020*, quale strumento di informazione, comunicazione, coordinamento e condivisione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale, articolata in funzione delle Priorità dello sviluppo rurale ed in sei corrispondenti *Gruppi di lavoro*, oltre a tre *Gruppi di coordinamento* (ottobre-dicembre 2012), incaricati di elaborare:

- un'*analisi preliminare*, per la riorganizzazione mirata delle analisi e l'aggiornamento delle valutazioni operate nell'ambito della *Conferenza regionale*, in funzione del quadro di riferimento determinato dalle sei Priorità dello sviluppo rurale (ottobre-novembre 2012)
- un' *analisi start up*, per la rilevazione e valutazione delle *esperienze* maturate nel corso della fase di programmazione 2007-2013, per quanto riguarda in particolare i *fabbisogni/esigenze* alle quali il precedente PSR è stato in grado di fornire o meno adeguate risposte, i *successi* e le *buone prassi* da evidenziare e riproporre, i *fallimenti* e le *criticità* da rimuovere o da evitare, le possibili *opportunità innovative* da proporre e valorizzare, nonché le eventuali *raccomandazioni* ai fini della nuova fase di programmazione (novembre 2012-febbraio 2013).

Fase di predisposizione del PSR

Sulla base anche dei risultati delle precedenti attività preliminari, la Regione ha attivato quattro *Unità di analisi* in collaborazione con altrettanti enti qualificati ed esperti (Università, INEA, Azienda Veneto Agricoltura), coordinate dall'AdG ed operanti in diretto raccordo con la *Rete regionale SR2020* ed i relativi Gruppi di lavoro, per l'elaborazione dell'*analisi di contesto* e della relativa *Swot*, entrambe articolate secondo le sei Priorità dello sviluppo rurale (gennaio-dicembre 2013).

L'analisi di contesto e la Swot hanno fornito il quadro aggiornato del contesto di riferimento, individuando in maniera puntuale i *punti di forza* e *di debolezza*, le *opportunità* e le *minacce* che interessano e caratterizzano il sistema agricolo e rurale del Veneto, anch'essi articolati in funzione delle sei Priorità dello sviluppo rurale. Il conseguente quadro dei *fabbisogni di sviluppo* rappresenta il fulcro del processo di programmazione, in quanto da un lato recepisce e sintetizza, in termini di effettive esigenze, le valutazioni operate attraverso l'analisi e la Swot, mentre dall'altro determina in maniera precisa e puntuale la mappa dei riferimenti essenziali e prioritari per la definizione della *strategia* e dei correlati interventi attuativi.

Anche questa fase dell'impostazione della strategia è stata ampiamente condivisa e validata attraverso l'azione di *partenariato*, come descritto nel successivo capitolo 16, secondo un approccio orientato sia all'informazione che alla condivisione, attraverso la *consultazione diretta*, realizzata mediante una innovativa *formula online* (fase 1; maggio-settembre 2013). La fase 1 della consultazione (n. 5 incontri di partenariato e n. 1 consultazione online) ha permesso di avviare la verifica della reale rispondenza dei n. 87 fabbisogni rilevati, ai fini della conseguente rielaborazione dei n. *32 fabbisogni riconfigurati* descritti nel capitolo 4, operata attraverso l'apposito Gruppo di lavoro della Rete SR2020, in stretto raccordo con le Unità di analisi esterne alla Regione e secondo le raccomandazioni derivanti dal processo di *valutazione ex* ante, che ha accompagnato la progettazione del Programma durante tutto il percorso, come descritto nel capitolo 3.

Sulla base del quadro di questi fabbisogni, la Regione ha prefigurato il set delle possibili *linee di intervento* in grado di rispondere alle esigenze validate a livello regionale, per verificare e condividere con il partenariato (fase 2; novembre 2013 – gennaio 2014) le priorità strategiche regionali. Anche in esito alle risultanze della consultazione (n. 4 incontri di partenariato e n. 1 consultazione online) e tenendo conto delle raccomandazioni della valutazione ex-ante, è stato possibile comporre il quadro delle *priorità di interesse strategico*, secondo una coerente contestualizzazione delle sei *priorità* dell'UE, nonché i correlati *obiettivi*, rielaborati in funzione delle *focus area* dello sviluppo rurale.

La fase finale ha previsto l'affinamento della strategia, attraverso il completamento del quadro degli obiettivi con i relativi *target* e l'impostazione del *piano finanziario*, che hanno supportato la definitiva *pianificazione* delle misure e degli interventi, tenendo conto comunque di una serie di *criteri orientativi* che intendono caratterizzare e indirizzare il Programma e la sua attuazione: *territorializzazione, integrazione, concentrazione, cooperazione, progettualità, sostenibilità ed efficacia gestionale, partenariato*. Il principio della "concentrazione" è stato ampiamente seguito ed applicato, in particolare, nella pianificazione e selezione degli interventi, anche per effetto di una chiara ed espressa volontà del *decisore politico*, che ha inteso imprimere alla strategia un orientamento preciso e selettivo, anche rispetto al set degli interventi attivabili in funzione delle effettive priorità di interesse regionale. Tale approccio ha trovato peraltro ampio riscontro e condivisione da parte dei principali attori del sistema e del partenariato, nei confronti del quale è stata assicurata anche in quest'ultima fase una costante azione di coinvolgimento (n. 2 incontri di partenariato e n. 1 consultazione online).

Tavola 5.1.0.c – PSR 2014-2020: tappe e fasi del percorso di programmazione e predisposizione del PSR

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Al fine di soddisfare i fabbisogni connessi alla diffusione di innovazione, cooperazione e sviluppo delle conoscenze nelle aree rurali, viene favorita la creazione di condizioni di collaborazione e di rete tra i diversi attori del sistema produttivo, istituzionale e della ricerca, con le azioni previste dal "Partenariato Europeo in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) realizzate da gruppi operativi (M16).

Il processo di sviluppo e trasferimento della conoscenza e dell'innovazione è infatti determinato dall'agire di un insieme di attori che interagiscono per favorire l'innesco di processi di apprendimento in risposta ai cambiamenti del quadro economico e tecnologico. Questo insieme è definito "Sistema della conoscenza": imprenditori dell'intera filiera (produzione, trasformazione, distribuzione), ricercatori, consulenti, formatori, finanziatori, decisori pubblici. Consumatori e cittadini possono essere considerati soggetti facenti parte di tale sistema vista la loro capacità di interagire e determinare il mercato e le esigenze sociali.

Fattori chiave per spingere il processo innovativo sono l'accesso alla conoscenza e all'innovazione già prodotta (M01 e M02), la creazione di innovazioni tecniche e delle applicazioni), il riutilizzo delle buone idee o soluzioni, che si verifica quando l'innovazione si diffonde in vari settori, applicazioni, luoghi, momenti; il controllo del processo di riutilizzo, perché l'innovazione sia difficilmente replicabile nella filiera e nel sistema nel suo complesso e tutelata con marchi, brevetti, ecc. (M16). L'attivazione di meccanismi di cooperazione tra i vari soggetti del Sistema della conoscenza, consente inoltre di rispondere agli obiettivi strategici per l'ambiente, la competitività e il riequilibrio territoriale (M16). Le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione promosse all'interno delle focus 1a, 1b e 1c sono interventi trasversali che concorrono in modo diretto o indiretto a tutte le FA delle 6 priorità, contribuendo quindi anche agli effetti qualitativi rispetto agli obiettivi trasversali ambiente, cambiamenti climatici ed innovazione.

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la

FA 1a, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.1.1.1.

Alla Focus area 1A è attribuito il 4,33% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10), in modo commisurato agli obiettivi dello sviluppo rurale, ai fabbisogni rilevati, alle tematiche affrontate e alle iniziative proposte.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
01-02-03-05-10-31	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	01	1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
	02	2.3.1 Formazione dei consulenti
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
	16	16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
	16	16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
	16	16.6.1 Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali.
	16	16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche

Tavola 5.2.1.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 1a

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In considerazione dei fabbisogni correlati all'obiettivo specifico 1b, viene attuata una strategia basata su operazioni che, essendo svolte in modo congiunto, consentono di massimizzare il rafforzamento delle relazioni esistenti tra il sistema produttivo agroalimentare e il sistema della ricerca e dell'innovazione.

L'innovazione è la principale fonte per la creazione di valore e motore di competitività per le economie europee, che sono impegnate nella difficile sfida per ricercare i più alti livelli di produttività e crescita nei mercati globali.

L'innovazione non è un atto singolo ma emerge nel contesto di un complesso sistema che include risorse, abitudini culturali e i servizi esistenti, dunque essa deve essere declinata in modo ampio ed estensivo nelle diverse forme di cooperazione possibili. Oltre alla cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e

tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale, il sostegno all'innovazione collaborativa necessita, evidentemente, di una gamma più ampia di strumenti e di tipologie di progetto da mettere a disposizione degli operatori. Fanno parte di questo ampliamento strumenti quali la creazione di Gruppi di Cooperazione che operano nell'ambito delle filiere corte, la progettazione collettiva di iniziative finalizzate alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse nel settore alimentare, energetico e industriale e la creazione di rapporti di cooperazione e di reti finalizzate alla diversificazione dell'attività agricola verso attività extragricole (M16). Si tratta di strumenti e progetti accomunati dall'obiettivo di organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, in modo tale da rendere l'attività degli operatori economicamente redditizia oltre che ad amplificare l'effetto positivo sull'ambiente delle pratiche adottate.

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 1b, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.1.1.2.

Alla Focus area 1B è attribuito il 1,52% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10).

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
01-02-04	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
	16	16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
	16	16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
	16	16.6.1 Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali.
	16	16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche

Tavola 5.2.1.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 1b

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Coerentemente con i fabbisogni individuati nell'ambito dell'obiettivo specifico 1c, sono previste azioni finalizzate a favorire l'apprendimento continuo e la formazione professionale degli operatori del settore agricolo e forestale (M01).

Gli operatori della formazione svolgono un ruolo specifico nella diffusione della conoscenza e dei risultati delle attività di ricerca e sperimentazione. Svolgono altresì un ruolo insostituibile nell'informazione circa

l'adeguamento dell'impresa alle numerose normative così come nella capacità di cogliere le opportunità di finanziamento e sviluppo offerte dalle politiche di settore. Il settore primario sempre più sta assumendo un ruolo strategico a livello sociale ed economico, non soltanto per la produzione di beni primari ma anche in relazione al riconoscimento dell'agricoltura come attività in grado di fornire beni e servizi ambientali. È cresciuta soprattutto l'attenzione verso produzioni di qualità che sono caratterizzate da un più basso impatto ambientale e che contribuiscono ad incrementare l'effetto delle azioni messe in atto per far fronte alle problematiche connesse alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

Si delineano quindi interessanti opportunità non solo per le aziende agricole, ma anche per i territori rurali a patto che, oltre a una molteplicità di altri fattori, si agisca nel campo del capitale umano e sociale sull'acquisizione di nuove competenze che sono sia di natura tecnica-gestionale sia relazionali.

In alcune situazioni si tratterà di far acquisire all'imprenditore non tanto le specifiche competenze proprie di altri settori (es. turismo, sociale) quanto di porlo nelle condizioni di coglierne le opportunità e di relazionarsi con altri soggetti, enti e professionisti. In altri casi si tratterà di formare nuovi collaboratori dell'impresa agricola con specifiche mansioni e competenze (animatore in fattoria didattica, educatore in agri-nido o in fattoria sociale, guida del turismo rurale, guida cicloturistica, ecc.) per lo più partendo da competenze già acquisite in precedenti percorsi di istruzione e formazione.

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 1c, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.1.1.3.

Alla Focus area 1C è attribuito il 1,69% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10).

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
01-02-03-04-05-31	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Tavola 5.2.1.1.3- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 1c

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)
- M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Per diventare concorrenziali in un contesto mondiale mutevole e volatile, che vede un notevole ridimensionamento del sostegno comunitario nell'ambito della riforma del Primo pilastro della PAC, si rende necessario promuovere l'innovazione in un contesto di sostenibilità economica, ambientale e sociale. A tal riguardo, in risposta ai fabbisogni individuati per la Focus area 2a, le imprese dovranno avviare progetti d'investimento volti all'ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo che mira ad una diminuzione degli impatti negativi dell'agricoltura sull'ambiente, nella prospettiva di contribuire all'obiettivo trasversale di mitigazione dei cambiamenti climatici (M04) ed alla tutela delle zone svantaggiate di montagna, dove si rende necessario il recupero della competitività nell'ambito delle attività forestali e di gestione dei prati e dei pascoli (M08). Per conseguire l'obiettivo del miglioramento delle prestazioni globali delle aziende risulta strategico agire sul capitale umano sostenendo le azioni di formazione professionale (M01) ed i servizi di consulenza (M02). La diversificazione dell'attività agricola verso attività complementari rivolte alla creazione o ampliamento delle funzioni sociali e di servizio dell'impresa, può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e il presidio delle aree rurali (M06). Lo sviluppo di mercati locali e le nuove esigenze dei consumatori offrono nuove opportunità per le imprese agricole che possono sfruttare, in un ambito di cooperazione di filiera corta, nuovi strumenti di commercializzazione diretta per la promozione delle proprie produzioni. Le misure di sostegno alla competitività potranno, inoltre, essere utilizzate in un'ottica di progetto integrato aziendale o di filiera, per accrescere il valore aggiunto aziendale e partecipare al conseguimento degli obiettivi dei gruppi operativi dei PEI o di progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti e iniziative nel settore agroalimentare e forestale (M16).

Nel 2020, a seguito del verificarsi dell'emergenza dovuta all'epidemia del virus COVID-2019 e alle misure di contenimento del virus adottate a partire dal D.L. n. 6 del 23/02/2020, si è reso necessario attivare un sostegno alla liquidità per la prosecuzione delle attività mediante la Misura 21 (M21), ai sensi dell'art 39 *ter* del Regolamento (UE) n. 1305/2013 come introdotto con il Regolamento (UE) n. 2020/872. Con tale misura si fornisce un sostegno eccezionale temporaneo alle tipologie di aziende agricole che hanno che hanno subito particolari conseguenze economiche dell'emergenza COVID-2019.

Nel 2022, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, si è reso necessario attivare la Misura 22 quale sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e alle piccole imprese, in coerenza con gli impatti individuati nelle analisi degli istituti nazionali ISMEA e CREA.

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 2a, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.2.1.1.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG UE 2020/2094.

Sono inoltre programmate per questa focus area, in risposta alla crisi COVID-2019, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 8.000.000,00.

In particolare, in considerazione dei primi studi sugli impatti della crisi nel settore agricolo e nell'economia rurale, sono programmate le risorse dell'EURI a sostegno di investimenti per la diversificazione e l'accesso ai mercati locali (M06) ai sensi del Regolamento UE 1305/2013, art. 58 bis, paragrafo 5, lettera 'a'.

In questa Focus area è programmato il 23,19% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti, alla dimensione finanziaria, al livello di sostegno, alla capacità di spesa dei beneficiari, in relazione ai risultati della passata programmazione

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
06-07-08-10-21	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
	01	1.2.1 Azioni di informazione e dimostrazione.
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende.
	02	2.3.1 Formazione dei consulenti.
	04	4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.
	04	4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete.
	06	6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.
	08	8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali.
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo dei nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
	21	21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19
	22	22.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

Tavola 5.2.2.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 2A

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

I fabbisogni emersi nell'ambito dell'obiettivo specifico 2b, evidenziano, tra le altre, la necessità di rivolgere particolare attenzione al ricambio generazionale per garantire il futuro della professione agricola. L'insediamento di giovani nell'attività agricola, oltre a contrastare il progressivo invecchiamento della forza lavoro in agricoltura, contribuisce in modo rilevante allo sviluppo delle imprese in quanto sono proprio i giovani a essere maggiormente permeabili all'innovazione e ai processi formativi oltre che a essere portatori di nuove idee e progettualità. L'aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori (M06) avviene incentivando la costituzione di aziende competitive, rispettose dell'ambiente, integrate nel territorio rurale. Continuando la positiva esperienza condotta nel periodo di programmazione 2007-2013, oltre al sostegno per l'insediamento, si ritiene strategica l'attivazione di pacchetti integrati costituiti da diverse misure coordinate tra loro da un business plan aziendale. Infatti, al fine di garantire lo sviluppo dell'impresa, delle capacità imprenditoriali e la permanenza nel tempo dei giovani nel settore, dovranno essere forniti strumenti di formazione (M01) e consulenza (M02) per valorizzare il capitale umano unitamente alla possibilità di intraprendere percorsi di ammodernamento e specializzazione o, in particolare nelle aree svantaggiate, di diversificazione delle attività aziendali (M04). Il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola può essere accresciuto sviluppando le attività connesse come ad esempio quelle agrituristiche, di trasformazione e ambientali al fine di fornire servizi alla collettività (M06).

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 2b, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.2.1.2.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG UE 2020/2094.

Sono inoltre programmate per questa focus area, in risposta alla crisi COVID-2019, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 21.000.000.

In particolare, in considerazione dei primi studi sugli impatti della crisi nel settore agricolo e nell'economia rurale, sono programmate risorse dell'EURI a sostegno di investimenti (M04) da parte di giovani agricoltori per il miglioramento dell'efficienza delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione ai sensi del Regolamento UE 1305/2013, art. 58 bis, paragrafo 5, lettera 'b'. Tali aiuti si integrano con il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori - finanziato con la misura 6 (risorse ordinarie) - i quali appaiono più sensibili a tali tematiche, come risulta dalla valutazione in itinere del Programma;

Sono inoltre programmate risorse dell'EURI a sostegno di investimenti da parte di giovani agricoltori per iniziative di diversificazione e accesso ai mercati locali (M06) ai sensi del Regolamento UE 1305/2013, art.

58 bis, paragrafo 5, lettera ‘a’. Tali aiuti si integrano con il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori finanziato con la sottomisura 6.1 (risorse ordinarie), i quali appaiono più sensibili a tali tematiche, come risulta dalla valutazione in itinere del Programma.

In questa Focus area è programmato il 16,98% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo al livello di sostegno, al numero ipotizzato di giovani da sostenere, alla dimensione finanziaria dei progetti integrati, alla capacità di spesa dei beneficiari e in relazione ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
03-06-07-08-10-21	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
	04	4.1.1. Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola.
	06	6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori
	06	6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Tavola 5.2.2.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 2b

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo specifico 3a, in coerenza con i fabbisogni individuati che esprimono la necessità di un consolidamento sia strutturale che economico e reddittuale dell'azienda agricola, nonché un maggior orientamento ai mercati, la strategia regionale propone il sostegno a forme associative di agricoltori che operano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e la realizzazione di azioni di informazioni e promozione riguardanti tali prodotti (M03).

L'aumento della consapevolezza degli operatori sulla necessità di una maggiore aggregazione, sia orizzontale fra agricoltori, sia verticale fra operatori della filiera per recuperare il valore aggiunto nelle imprese agricole, necessita di azioni mirate di formazione, informazione e consulenza (M01 e M02); tali azioni devono essere in particolar modo orientate ad aumentare le capacità imprenditoriali su aspetti economico-gestionali, di qualificazione e di marketing strategico, di tutti gli operatori delle filiere. La motivazione all'aggregazione può essere anche fornita semplificando e favorendo, attraverso le forme associative, l'adesione degli agricoltori ai sistemi di certificazione e le azioni di promozione dei prodotti di qualità, anche al fine di migliorare la governance delle filiere e la valorizzazione dei prodotti.

Inoltre l'aumento di competitività e la creazione di valore aggiunto richiedono investimenti in tutta la filiera agro-alimentare finalizzati ad aumentare l'efficienza delle aziende, innovare, qualificare e diversificare i prodotti, ridurre i costi di produzione, migliorare la logistica e sviluppare forme commerciali innovative e di filiera corta (M04).

L'integrazione dei produttori nella filiera agroalimentare viene favorita attraverso l'attivazione di meccanismi di collaborazione che prevedono la creazione dei gruppi operativi dei PEI, di progetti pilota e di Gruppi di Cooperazione, responsabili di iniziative volte alla progettazione della filiera corta, al coordinamento delle attività e alla promozione dei vantaggi e delle caratteristiche della filiera stessa (M16).

Nel 2022, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, si è reso necessario attivare la Misura 22 quale sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e alle piccole imprese, in coerenza con gli impatti individuati nelle analisi degli istituti nazionali ISMEA e CREA.

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 3a, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.3.1.1.

In questa Focus area è programmato il 8,88% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo al livello di sostegno, al numero dei prodotti di qualità, al livello di sostegno, al numero dei progetti di investimento previsti, alla dimensione finanziaria degli investimenti, alla capacità di spesa dei beneficiari e in relazione ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
06-09-10-11	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
	01	1.2.1 Azioni di informazione e dimostrazione.
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende.
	03	3.1.1 Adesione ai regimi di qualità di prodotti agricoli e alimentari
	03	3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
	04	4.2.1 Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
	06	6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo dei nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
	16	16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
	22	22.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

Tavola 5.2.3.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 3A

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

I fabbisogni individuati in relazione all'obiettivo specifico 3b, evidenziano la necessità di sostenere la competitività delle aziende agricole e delle imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione attraverso azioni che mirano a favorire la ripresa della stabilità reddituale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (M05).

Il settore agricolo è soggetto ad una ampia varietà di fattori di rischio avversi, anche di natura catastrofica, con ricadute sulla volatilità delle rese produttive, dei prezzi e dei redditi delle imprese. Il ricorso alle assicurazioni contro tali rischi risulta uno strumento importante per le imprese venete, rappresentando il 16,0% del valore delle colture assicurate in Italia, con una evoluzione caratterizzata dal progressivo abbandono delle "polizze monorischio" a favore di polizze pluri e multi rischio in grado di tutelare maggiormente il reddito dell'impresa. Nella presente programmazione il pacchetto sulle misure per l'assicurazione e per i fondi di mutualità sarà attuato attraverso un unico piano nazionale.

La ciclicità di eventi eccezionali, non gestibili con le assicurazioni, rende opportuna la previsione, a fianco del mercato assicurativo, di interventi regionali di ripristino del potenziale produttivo in grado di sostenere la competitività delle imprese mediante azioni volte alla ricostituzione del capitale fondiario, delle scorte vive e morte e delle attrezzature danneggiate a seguito del verificarsi di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofali.

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per

la FA 3b, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.3.1.2.

Nel 2020, il verificarsi dell'emergenza dovuta all'epidemia del virus COVID-2019 e alle misure di contenimento del virus adottate a partire dal D.L. n. 6 del 23/02/2020, ha aggravato la situazione delle aziende agricole esposte all'infestazione di ***halyomorpha halys*****, si** è attivato quindi l'intervento 5.1.1 con il quale si fornisce uno strumento per prevenire i potenziali danni alle produzioni da calamità naturali che, aggiungendosi alle conseguenze economiche dell'emergenza COVID-2019, metterebbero a rischio la vitalità delle imprese agricole.Nel 2022 si è reso necessario estendere l'intervento 5.1.1 agli investimenti di prevenzione delle epizoozie da parte degli allevamenti, rispondendo in particolare alla comparsa della Peste Suina Africana nel territorio nazionale.

In questa Focus area è programmato lo 0,14% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo al livello di sostegno, agli interventi stimati e alla loro dimensione finanziaria stimata.

Fabbisogni (cod.)	Misura	Intervento
12-13-14	05	5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali

Tavola 5.2.3.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 3b

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In relazione ai fabbisogni individuati per la FA 4a, sono sostenuti l'uso di pratiche agronomiche a basso impatto ambientale, il mantenimento di prati pascoli e relativi habitat in particolare quelli ricchi di specie e l'incremento di habitat seminaturali (M10). Ulteriore contributo, con riferimento alla rete Natura 2000, è dato da riconversione o mantenimento di pratiche agronomiche di agricoltura biologica, tecnica conservativa dello stato ambientale (M11).

In zona montana, favorendo la permanenza dell'attività agricola e di processi di produzione tradizionali, viene contrastato il fenomeno dello spopolamento garantendo il mantenimento degli habitat che storicamente si sono affermati, permettendo la creazione della rete Natura 2000 (M13).

E' neccessario mantenere ed incrementare gli agro-ecosistemi, la fauna selvatica, la connettività ecologica e paesaggistica, in pianura e collina. In montagna, dove si riscontra la perdita di importanti habitat prativi, si ripropone la riqualificazione di spazi aperti degradati. Inoltre, un importante contributo all'incremento e alla valorizzazione della biodiversità è dato dal mantenimento di razze zootecniche e varietà vegetali a rischio di erosione genetica (M04, M10). Gli effetti sinergici degli impegni agro-ambientali sono favoriti attraverso la creazione di GO del PEI, la realizzazione di progetti pilota e collettivi in grado di accrescere i risultati ambientali di iniziative volte alla preservazione della biodiversità agraria e naturalistica, ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici e il pregio ambientale (M16).

Azioni mirate di informazione e consulenza concorrono all'attuazione di Natura 2000 aumentando la sensibilità dei beneficiari ed indirizzandoli verso pratiche agronomiche e forestali maggiormente rivolte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità (M01 e M02).

Gli interventi proposti contribuiscono al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 4a secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.4.1.1.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG UE 2020/2094.

Sono inoltre programmate per questa focus area, in risposta alla crisi COVID-2019 e per finalità ambientali, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 3.000.000.

In considerazione delle sfide ambientali che si sovrappongono alla crisi COVID-2019, in particolare della necessità di promuovere elevati standard ambientali delle pratiche agricole anche in periodo di crisi, in

coerenza agli obiettivi posti dalle Strategie europee Farm to fork e Biodiversità, sono programmate risorse dell'EURI a sostegno della prima conversione alle pratiche dell'agricoltura biologica (M11) ai sensi del Regolamento UE 1305/2013, art. 58 bis, paragrafo 4, che si integrano con le risorse cofinanziate dal FEASR per proseguimento degli impegni di agricoltura biologica per gli anni 2021-2022. Tali risorse rispondono a un obiettivo di adozione di pratiche di agricoltura biologica per circa 1.056 ettari.

In questa Priorità è programmato il 34,78% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, al livello di sostegno, agli interventi, alle superfici e ai capi stimati, all'entità dei premi e delle indennità e in relazione agli impegni e ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
15-16-17-28	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	01	1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
	02	2.3.1 Formazione dei consulenti
	04	4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati
	04	4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi
	04	4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica
	10	10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
	10	10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
	10	10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi
	10	10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli
	10	10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
	10	10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi
	10	10.2.1 Interventi di conservazione ed uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura
	11	11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica
	11	11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica
	13	13.1.1 Indennità compensativa in zona montana
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
	16	16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

Tavola 5.2.4.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 4a

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico di una migliore gestione delle risorse idriche superficiali e profonde e dei fertilizzanti è collegato al soddisfacimento dei fabbisogni individuati per la focus area 4b che evidenziano, oltre alla necessità di un efficiente utilizzo della risorsa idrica, l'esigenza di migliorare lo stato chimico ed ecologico della stessa e di salvaguardare i terreni agricoli da contaminazioni. Le pratiche di introduzione e mantenimento di infrastrutture verdi, in particolare di fasce tampone, nonché la conversione a prato di superfici seminative e il mantenimento di prati, prati permanenti e pascoli, sono coerenti con l'obiettivo 4b: per tutte queste fattispecie di interventi viene infatti escluso l'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, contribuendo pertanto alla diminuzione degli apporti chimici e organici sulle culture seminative (M10).

Nell'ambito degli investimenti non produttivi è, inoltre, prevista la creazione di sistemi fitodepurativi, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e la possibilità di riqualificare la rete idraulica, creando un ecosistema acquatico basato sullo sviluppo di numerose componenti vegetazionali, con la funzione di incrementare lo stato ecologico delle acque superficiali (M04).

Un contributo inoltre è dato dall'agricoltura biologica che, riducendo gli input, concorre al raggiungimento di migliori standard qualitativi nelle risorse idriche (M11).

Risultano strategiche la creazione di Gruppi Operativi del PEI, la realizzazione di progetti pilota e di progetti collettivi in grado di accrescere i risultati ambientali di iniziative volte all'efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche (M16), nell'ottica di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Nelle aree montane, ai fini del raggiungimento del medesimo obiettivo, sono previste compensazioni per le imprese agricole che mantengano o promuovano l'adozione di sistemi di produzione sostenibili (M13).

Sono anche previste azioni mirate di informazione e consulenza orientate al trasferimento delle conoscenze

sulle tematiche connesse alla gestione delle risorse idriche (M01 e M02).

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 4b, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.4.1.2.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG UE 2020/2094.

Sono inoltre programmate per questa focus area, in risposta alla crisi COVID-2019 e per finalità ambientali, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 3.000.000.

In considerazione delle sfide ambientali che si sovrappongono alla crisi COVID-2019, in particolare della necessità di promuovere elevati standard ambientali delle pratiche agricole anche in periodo di crisi, in coerenza agli obiettivi posti dalle Strategie europee Farm to fork e Biodiversità, sono programmate risorse dell'EURI a sostegno della prima conversione alle pratiche dell'agricoltura biologica (M11) ai sensi del Regolamento UE 1305/2013, art. 58 bis, paragrafo 4, che si integrano con le risorse cofinanziate dal FEASR per proseguimento degli impegni di agricoltura biologica per gli anni 2021-2022. Tali risorse rispondono a un obiettivo di adozione di pratiche di agricoltura biologica per circa 1.056 ettari.

In questa Priorità è programmato il 34,78% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, al livello di sostegno, agli interventi, alle superfici e ai capi stimati, all'entità dei premi e delle indennità e in relazione agli impegni e ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
18-19	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	01	1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
	02	2.3.1 Formazione dei consulenti
	04	4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati
	04	4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi
	04	4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica
	10	10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
	10	10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
	10	10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi
	10	10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli
	10	10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti
	10	10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
	11	11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica
	11	11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica
	13	13.1.1 Indennità compensativa in zona montana
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
	16	16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

Tavola 5.2.4.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 4b.

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'opportunità di assicurare un reddito adeguato all'impresa agricola ha generato una progressiva riduzione della diversificazione degli orientamenti produttivi, con sostanziale intensificazione dello sfruttamento dei terreni agrari. Ne deriva la necessità di proporre metodi di produzione maggiormente orientati alla conservazione della risorsa primaria suolo, come evidenziano i fabbisogni individuati per la Focus area 4c.

In questo senso vengono favorite tecniche di coltivazione a ridotta intensità e basso impatto sul terreno coltivato, volte a ridurre la pressione di utilizzo degli organi lavoranti sul terreno (M10), cui si affiancano azioni per il sostegno ai sistemi di produzione biologica (M11), di agricoltura conservativa e a ridotto impatto. Vengono sostenuti la conservazione e gestione attiva delle superficie a prato e a pascolo, il recupero dei prati delle zone marginali abbandonate, l'utilizzo di fertilizzanti organici, al fine di limitare il depauperamento della fertilità (M10), investimenti non produttivi finalizzati al recupero degli spazi aperti e al ripristino del paesaggio storico-agricolo montano e collinare (M04), nonché le imprese agricole che operano in zone svantaggiate di montagna (M13).

L’attuazione in forma coordinata tra diversi soggetti (Gruppi Operativi del PEI, progetti pilota, progetti collettivi), permette di promuovere sinergie di carattere ambientale (M16). Per mitigare i danni dovuti a fattori abiotici e biotici che compromettono la funzione protettiva svolta sul territorio dalle foreste,determinando un aumento del rischio idrogeologico, gli interventi di gestione forestale, oltre che ripristinare il territorio dai danni di origine biotica e abiotica, massimizzano la funzione ambientale del bosco (stabilità dei versanti, regimazione delle acque, miglioramento del paesaggio)(M08), con conseguente incremento della resilienza degli ecosistemi forestali. L’insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 4c, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.4.1.3.

Integrazione dell’European Union Recovery Instrument (EURI), REG UE 2020/2094.

Sono inoltre programmate per questa focus area, in risposta alla crisi COVID-2019 e per finalità ambientali, risorse dell’European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 3.000.000.

In considerazione delle sfide ambientali che si sovrappongono alla crisi COVID-2019, in particolare della necessità di promuovere elevati standard ambientali delle pratiche agricole anche in periodo di crisi, in coerenza agli obiettivi posti dalle Strategie europee Farm to fork e Biodiversità, sono programmate risorse dell’EURI a sostegno della prima conversione alle pratiche dell’agricoltura biologica (M11) ai sensi del Regolamento UE 1305/2013, art. 58 bis, paragrafo 4, che si integrano con le risorse cofinanziate dal FEASR per proseguimento degli impegni di agricoltura biologica per gli anni 2021-2022. Tali risorse rispondono a un obiettivo di adozione di pratiche di agricoltura biologica per circa 1.056 ettari.

In questa Priorità è programmato il 34,78% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, al livello di sostegno, agli interventi, alle superfici e ai capi stimati, all’entità dei premi e delle indennità e in relazione agli impegni e ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
07-19-20	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	01	1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
	02	2.3.1 Formazione dei consulenti
	04	4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati
	04	4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi
	04	4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica
	08	8.4.1 Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici
	10	10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
	10	10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
	10	10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi
	10	10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli
	10	10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti
	10	10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
	11	11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica
	11	11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica
	13	13.1.1 Indennità compensativa in zona montana
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
	16	16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

Tavola 5.2.4.1.3- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 4c

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La risorsa idrica è un bene limitato ma essenziale per gli effetti positivi non solo di carattere economico per le imprese, ma anche dal punto di vista ambientale e territoriale. Il fabbisogno individuato per la Focus area 5a evidenzia che l'utilizzo efficiente della risorsa idrica è un'esigenza prioritaria per assicurare adeguati

livelli qualitativi e quantitativi delle produzioni agricole. Risulta strategico il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali in ambito agricolo e agroindustriale, dove sempre più consistente è il ricorso all'acqua per i processi di trasformazione, manipolazione e condizionamento dei prodotti agricoli. La riconversione e l'ammodernamento degli impianti irrigui e l'adozione di tecnologie e dispositivi volti all'efficientamento della distribuzione dell'acqua, risultano essenziali per conseguire gli obiettivi prefissati. L'adozione di tecniche colturali e soluzioni irrigue che consentano una gestione virtuosa delle superfici agricole possono contribuire al mantenimento/raggiungimento di uno stato qualitativo "buono" dei corpi idrici superficiali mediante l'adozione di sistemi irrigui per aspersione, microirrigazione, fertirrigazione e l'esecuzione di interventi irrigui basati sul bilancio idrico della coltura elaborato dal sistema IRRIFRAME (M04).

Le misure volte all'efficiente uso dell'acqua potranno essere sviluppate in un'ottica di "cooperazione" sostenendo le attività di coordinamento tra più soggetti e contribuendo al conseguimento degli obiettivi dei gruppi operativi del PEI o di progetti pilota per lo sviluppo di nuovi approcci gestionali all'uso delle strutture e delle infrastrutture irrigue o di Progetti collettivi che accrescano i risultati di iniziative volte all'efficientamento delle risorse idriche (M16). Risulta opportuno agire anche sul "capitale umano" con specifiche azioni di formazione e consulenza al fine di implementare conoscenze e cultura in grado di orientare le scelte imprenditoriali e contribuire all'adattamento e alla mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici in atto (M01 e M02). L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 5a, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.5.1.1.

Integrazione dell'European Union Recovery Instrument (EURI), REG UE 2020/2094.

Sono inoltre programmate per questa focus area, in risposta alla crisi COVID-2019 e per finalità ambientali, risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) pari a euro 18.866.957,60.

In particolare, in considerazione delle sfide ambientali che si sovrappongono alla crisi COVID-2019, quindi della necessità di migliorare le prestazioni ambientali delle aziende e di accrescerne la resilienza, sono programmate risorse dell'EURI a sostegno di investimenti (M04) per il miglioramento dell'efficienza delle risorse idriche del Regolamento UE 1305/2013, art. 58 bis, paragrafo 4, lettera 'd'. Tali risorse rispondono a un obiettivo di riduzione dell'utilizzo d'acqua a scopo irriguo su 5.391 ettari.

In questa Focus area è programmato il 3,61% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, ai gruppi cooperazione, ai progetti di innovazione previsti, al livello di sostegno e in relazione ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
18	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	01	1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
	04	4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
	16	16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

Tavola 5.2.5.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 5a

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In relazione all'obiettivo specifico 5B, rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare, ed ai fabbisogni correlati di cui alla tavola 5.1.6, l'analisi di contesto evidenzia una marginale incidenza da parte del settore agricolo verso la massimizzazione dell'efficienza energetica, rispetto al contributo assicurato da altri settori quali quello industriale, dei trasporti e del consumo civile. Alla luce dell'analisi di contesto e dell'impostazione strategica complessiva, non è prevista l'attivazione di interventi espressamente finalizzati agli obiettivi di questa focus area, ai quali concorrono, peraltro, una serie di potenziali contributi qualitativi, evidenziati nella tabella 11.3, relativi agli effetti secondari delle misure M01, M02 e M04.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Ai fini dell'obiettivo 5c, in coerenza con i fabbisogni individuati, risulta strategico sostenere la produzione e l'uso a fini energetici di biomasse agricole e forestali, attraverso l'approvvigionamento costante di biocaburanti di seconda generazione e di biomasse di origine agricola, forestale, zootecnica verso impianti a elevata efficienza.

L'obiettivo viene quindi perseguito attraverso la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola ovvero favorendo la creazione o l'ampliamento delle funzioni energetiche aziendali per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali reflui zootecnici (M06).

Per promuovere la gestione sostenibile dei boschi, migliorare i soprassuoli forestali e aumentare la qualità e il valore economico dei prodotti e, quindi, la redditività delle foreste, è necessario incentivare l'uso di macchinari e attrezzature innovative e a ridotto impatto ambientale e il miglioramento e lo sviluppo di una efficiente rete viaria di servizio. Ciò favorisce l'accesso e l'utilizzo razionale di superfici forestali che rimarrebbero abbandonate e rende economicamente conveniente l'esercizio e lo sviluppo di attività svolte da imprese forestali, il trasporto e la lavorazione del materiale estratto. Il bosco, gestito secondo criteri di sostenibilità ambientale, diventa importante fonte di approvvigionamento di materiale vegetale in grado di alimentare la filiera foresta-legno-energia e incrementare la diffusione di energie rinnovabili. E' opportuna quindi la predisposizione di piani di gestione forestale, strumenti di pianificazione che assicurano un razionale e sostenibile uso delle aree forestali, con riflessi positivi anche sulla qualità dei sottosuoli e suoli (M08-int.8.6.1).

Inoltre, la creazione di GO del PEI, lo sviluppo di nuovi processi, prodotti e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale, come pure favorire la cooperazione di filiera (M16), insieme a azioni di formazione professionale (M01) e consulenza aziendale (M02), avvicinano le aziende a pratiche e scelte imprenditoriali volte a favorire investimenti di approvvigionamento e utilizzo delle energie rinnovabili.

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 5c, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.5.1.2.

In questa Focus area è programmato il 0,33% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, alla capacità di spesa dei beneficiari, ai gruppi cooperazione, ai progetti di innovazione previsti, al livello di sostegno e in relazione ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
06-22	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	01	1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
	06	6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
	08	8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
	16	16.6.1 Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali.

Tavola 5.2.5.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 5c

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nel perseguire l'obiettivo specifico 5d risulta prioritaria la riduzione delle emissioni di gas serra del settore zootecnico, come evidenziano i fabbisogni individuati per questa Focus area.

Le misure volte alla riduzione delle emissioni prodotte dall'agricoltura potranno essere sviluppate in un'ottica di "cooperazione" sostenendo le attività di coordinamento tra più soggetti e contribuendo al conseguimento degli obiettivi dei gruppi operativi del PEI o di progetti pilota per lo sviluppo di nuovi approcci o di progetti collettivi clima e ambiente (M16).

Gli interventi formativi, informativi (M01) e di consulenza (M02) contribuiscono notevolmente a favorire la riproducibilità su vasta scala di modelli gestionali virtuosi e sostenibili finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e di ammoniaca nei processi produttivi zootecnici, soprattutto per quanto riguarda le azioni inerenti le diete.

Negli allevamenti zootecnici c'è ancora spazio per interventi relativi alle strategie alimentari da adottare per ridurre le emissioni di metano, protossido di azoto e ammoniaca. In particolare, si otterranno risultati positivi, intervenendo direttamente sulla dieta degli animali, agendo quindi a monte della catena del gas inquinante.

Con investimenti in strutture e attrezzature (M04) mirati alla gestione degli effluenti d'allevamento (5) si sostiene il contenimento delle emissioni climalteranti di origine agricola e in particolare dei precursori dell'inquinamento atmosferico da PM10 (ammoniaca).

Nel complesso, tali azioni, favorendo la riduzione di emissioni di gas serra (N2O e CH4) e di ammoniaca nell'ambito dei processi produttivi zootecnici, ai fini della lotta al cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico.

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 5d, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.5.1.3.

In questa Focus area è programmato lo 0,28% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo ai gruppi cooperazione, ai

progetti di innovazione previsti e al livello di sostegno.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
22-23	01	1.1.1 azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	01	1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza
	04	4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
	16	16.2.1 Realizzazione dei progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
	16	16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

Tavola 5.2.5.1.3- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 5d

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Al fine di soddisfare i fabbisogni individuati nell'ambito della Focus area 5e ed in relazione all'obiettivo specifico di promuovere la fissazione ed il sequestro del carbonio, risulta strategico intervenire sul territorio sostenendo investimenti mirati al miglioramento dell'esbosco, della mobilitazione, della commercializzazione dei prodotti forestali e delle tecnologie di taglio, attivare iniziative che sostengano lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi, promuovere la razionale gestione boschiva favorendo investimenti selvicolturali finalizzati ad aumentare la resilienza delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo dei popolamenti ecologicamente instabili, nonché aumentare le superfici forestali in terreni agricoli e non agricoli, attraverso investimenti che

coniughino gli aspetti produttivi (produzione di legno in assortimenti 'pregiati') con lo stoccaggio e la conservazione del carbonio nei terreni (M08). L'incremento della resilienza delle foreste, ovvero la capacità di adattamento degli ecosistemi alle mutazioni del clima, costituisce un importante contributo al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'adattamento e mitigazione dei cambiamento climatici.

Risulta prioritario inoltre attivare iniziative che sostengano la creazione di Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, la realizzazione di progetti pilota aventi come obiettivo l'applicazione e l'adozione di risultati di ricerca connessi all'obiettivo di conservazione e sequestro del carbonio nonchè lo sviluppo di progetti collettivi per obiettivi di mitigazione e adattametno ai cambiamenti climatici (M16) prevedendo la diffusione e divulgazione attraverso interventi formativi, informativi (M01) e di consulenza (M02).

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 5e, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.5.1.4.

In questa Focus area è programmato il 1,26% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, alle superfici, ai gruppi cooperazione, ai progetti di innovazione previsti, al livello di sostegno e in relazione agli impegni e ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
20-22	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	01	1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
	08	8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli
	08	8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati
	08	8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
	16	16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

Tavola 5.2.5.1.4- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 5e

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.

15)

- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

A livello regionale nella focus area 6a, coerentemente ai fabbisogni individuati, si agirà sulla diversificazione dell'economia rurale attivando le forme di contribuzione ed investimento messe a disposizione dal reg CE n. 1305/2013 al fine di accompagnare e dirigere i sistemi produttivi ancora legati al settore primario, verso sistemi produttivi più diversificati.

In relazione sia alla possibilità di migliorare le condizioni economiche ed occupazionali che per consolidare in maniera progressiva e duratura la razionale gestione delle risorse e dei territori rurali, si agirà differentemente incidendo sulle imprese agricole e sulle imprese in generale.

Verranno quindi sviluppate azioni di informazione e formazione (M01), e rese coerenti le iniziative di consulenza (M02), al fine di stimolare una maggiore propensione alla diversificazione economica dei soggetti operanti nel settore primario, verso le funzioni sociali, turistiche, produttive, di servizi ambientali e di produzione di energia da fonti zootecniche, svolte in coerenza con le normative nazionali e regionali.

In tale contesto verranno quindi finanziati gli investimenti necessari per lo sviluppo o l'avvio dell'attività extra agricole (M06) stimolandone, ove possibile, l'aggregazione attraverso le misure della cooperazione (M16).

Nell'ambito delle imprese non agricole del territorio rurale, attraverso l'opportunità di investimento arrecate dalla misura 6 e 4, si incentiverà l'avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti, al fine di offrire nuove opportunità alle economie locali verso le attività inerenti la produzione (agroalimentare, meccanica, sistema moda/creatività e living), il turismo ed indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi per l'agricoltura la selvicoltura e per la popolazione rurale.

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 6a, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.6.1.1.

In questa Focus area è programmato il 0,55% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, alla capacità di spesa dei beneficiari, ai gruppi cooperazione previsti, al livello di sostegno e in relazione ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
06-08-25-26-32	01	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
	01	1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione
	02	2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
	06	6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali
	16	16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
	16	16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
	16	16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche

Tavola 5.2.6.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 6a

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'attuazione di Leader contribuisce alla FA 6b sulla base della specifica misura a sostegno dello sviluppo locale, che incide sui fabbisogni di intervento individuati. In coerenza con le principali sfide enunciate dall'AdP, per il CLLD, la logica che sostiene l'attuazione di Leader è finalizzata a:

- concentrare l'azione verso territori marginali e situazioni locali che esprimono effettive esigenze e potenzialità in termini di sviluppo locale

- promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione di strumenti e ruoli di governance a livello locale;

- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale

- migliorare l'efficacia nell'implementazione delle politiche, attraverso un approccio territoriale in grado di contestualizzare gli obiettivi dello sviluppo rurale

- valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale, per uno sviluppo sostenibile e duraturo dei territori

- contribuire alla coesione territoriale e all'inclusione sociale

- promuovere il consolidamento di una logica programmatoria ispirata alla partecipazione, alla trasparenza, all'efficienza e alla sostenibilità, oltre che alla semplificazione di strumenti di governance e procedure per

l'accesso ai finanziamenti

- promuovere e garantire la partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner, pubblici e privati, anche sotto il profilo finanziario.

Il quadro di riferimento complessivo, anche rispetto agli "ambiti di interesse" e alle misure specifiche attivabili dalle strategie di sviluppo locale (SM19.2) e dagli interventi di cooperazione (SM19.3), è descritto nel capitolo 8, M19. In relazione alla necessità di migliorare la fruibilità dei territori rurali e del patrimonio naturale e storico–culturale e di migliorare l'offerta turistica, sono previsti investimenti per la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture su piccola scala, l'informazione turistica e i servizi. Ai fini della conservazione e riqualificazione dei paesaggi rurali, sono proposti investimenti di recupero e restauro del patrimonio architettonico rurale e di elementi tipici del paesaggio (M07).

L'insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 6b, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.6.1.2.

In questa Focus area è programmato il 5,41% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo alle potenziali aree leader, alla dotazione minima prevista per ciascun GAL, alla consistenza numerica e finanziaria dei Piani di Sviluppo Locale previsti e in relazione ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
04-07-16-24-25-26-27-28-29-32	07	7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
	07	7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
	19	19.1.1 Sostegno preparatorio
	19	19.2.1 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP
	19	19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
	19	19.4.1 Sostegno per i costi di gestione e l'animazione

Tavola 5.2.6.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 6b

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

I fabbisogni individuati nell'ambito dell'obiettivo specifico 6c esprimono la necessità di accesso ed impiego di sistemi on-line e di servizi di e-government da parte delle imprese agricole e della popolazione rurale, al fine di favorire la competitività aziendale e l'inclusione sociale nelle aree rurali.

L’accesso alla rete internet a banda larga è divenuto ormai un servizio di base universale che deve essere a disposizione di tutti i cittadini. Il problema del digital divide non riguarda peraltro solamente le infrastrutture ma anche la società rurale che deve essere coinvolta in processi di alfabetizzazione informatica in modo da ridurre gli squilibri esistenti e garantire l’esercizio del diritto di cittadinanza.

Per consentire di sviluppare la competitività del sistema delle imprese è necessario potenziare la rete di backhaul in fase di completamento al fine di estendere la banda larga veloce e ultralarga nelle aree rurali a fallimento di mercato (M07).

Tale strategia si sviluppa in linea con quanto previsto dai documenti “Strategia italiana per la banda Ultralarga”, “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”,“Agenda digitale per il Veneto e Direttiva 2014/61/UE”.

L’insieme degli interventi proposti contribuisce al soddisfacimento complessivo dei fabbisogni rilevati per la FA 6c, secondo le relazioni descritte nella tavola 5.2.5.1.3.

Approccio progettuale integrato

L’impostazione strategica del Programma prevede il ricorso all’approccio progettuale integrato, come dichiarato a livello di “criteri orientativi” generali, attraverso gli espliciti richiami all’“integrazione” e alla “progettualità”. L’approccio integrato è uno dei presupposti per assicurare l’efficacia del PSR, rispetto alle esigenze e ai fabbisogni del sistema agricolo e rurale veneto, per ricercare soluzioni adeguate e propulsive rispetto alle problematiche ricorrenti di carente aggregazione tra i soggetti della filiera e di scarso sviluppo di propensioni ed atteggiamenti imprenditoriali nella gestione globale d’impresa. La declinazione di questo strumento e la relativa descrizione sono previste nell’ambito del cap. 8.1-Disposizioni comuni a più misure.

In questa Focus area è programmato il 3,02% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo alle necessità rilevate di infrastrutturazione della banda ultra larga nelle zone rurali, all’analisi della strategia nazionale e ai risultati della precedente programmazione.

Fabbisogni (cod.)	Misura (cod.)	Intervento
30-31	07	7.3.1 Accessibilità alla banda larga

Tavola 5.2.6.1.3- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 6c

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'approccio ai temi trasversali dell'innovazione (I), ambiente (A) e cambiamenti climatici (C) è un elemento diffuso nell'ambito della strategia.

Per quanto riguarda **l'(I)**, rilievo assumono le misure finalizzate alle Focus Area 2a e 2b, che contribuiscono allo sviluppo dell'(I), orientata alla competitività. Nel settore agricolo sono prevalenti comportamenti di inerzia e adattamento, risulta strategico orientare gli imprenditori, specialmente i giovani, a un approccio e rivolto all'(I), che può derivare dall'introduzione di un nuovo metodo di produzione o prodotto, da nuove forme di approvvigionamento, da un nuovo mercato, da una riorganizzazione o riconversione produttiva, dalla diversificazione.

Si prevede di operare in due direzioni:

- favorire le hard innovation, collegate alle strutture e ai dispositivi dotazionali e tecnologici (opere edilizie, macchinari, attrezzature, infrastrutture);

- sfruttare le opportunità offerte dalle soft innovation (marketing, capitale umano, organizzazione, tecnologie informative) che traggono spunto da nuove idee e applicazioni, personalizzazione del prodotto e servizio di assistenza, incremento della qualità, supporto del marketing, investimenti immateriali sulla comunicazione e sulla marca, anche mediante co-innovazione con clienti e fornitori.

Tali approcci trovano un volano nella misura, di "cooperazione"(M16), che promuove l'attivazione di più interventi. Attraverso l'attivazione della SM 16.1, che sostiene la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI Agricoltura e della SM 16.2, che prevede il sostegno ai progetti pilota e di sviluppo, si punta ad avvicinare il mondo della produzione e quello della ricerca, favorendo un approccio interattivo fondato sui fabbisogni. La costituzione dei GO seguirà un approccio bottom-up, sulla base del confronto con il partenariato è possibile già prefigurare alcuni filoni di (I). Il primo è la sicurezza alimentare sostenibile, declinata su aspetti caratterizzanti (zootecnia, coltivazioni, difesa da insetti, suolo, qualità, produttività e stabilità delle coltivazioni, risorse genetiche, produzione e trasformazione alimentare efficienti; contaminazione biologica, identità della produzione alimentare, proteine del futuro, produzione sostenibile dei novel food); il secondo è la cosiddetta "bioeconomia" (agricoltura e silvicoltura sostenibile - in particolare per quanto riguarda le esternalità positive) e lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive (colture da olio e utilizzo dei sottoprodotti). Questi temi rientrano nella "Smart Specialisation Strategy" della Regione, che individua l'Agrofood tra le quattro aree di specializzazione intelligente, ponendo le basi per una corretta sinergia e complementarietà tra i fondi SIE.

L'approccio interattivo è favorito, indirettamente, dal sostegno relativo alla banda larga (M07). La disponibilità di reti di comunicazione e la velocità dello scambio di informazioni e di notizie rappresentano un volano fondamentale della conoscenza. Le reti sono essere utilizzate per diffondere informazioni e per fornire servizi, consulenza e assistenza tecnica. Ciò viene accompagnato da azioni formative, dimostrative e informative (M01) volte ad aumentare le conoscenze del capitale umano e dalla creazione di un sistema di consulenza (M02). Le attività formative e di consulenza rientrano tra le attività che i GO e le altre forme di cooperazione sostenute con le SM 16.4, 16.5, 16.6 e 16.9 prevedono nei loro Piani di attività. La M04 rappresenta uno strumento per incrementare la propensione all'(I), soprattutto nell'attuale periodo di crisi e di difficoltà di accesso al credito, che determina un timoroso approccio agli investimenti. Attraverso le SM4.1 e 4.2 vengono attivati investimenti volti a favorire l'innovazione di prodotto e di processo in

funzione di una competitività rivolta al mercato globale.

Anche la SM4. contribuisce in termini di (I) soprattutto per l'implementazione di servizi in rete (approvvigionamento, idrico, elettrico delle telecomunicazioni).

L'(I) viene concepita anche con riferimento all'organizzazione degli strumenti di sviluppo e dei fattori della produzione come nel caso della SM 6.1. Il "pacchetto giovani" consente la contemporanea attivazione di misure per l'ammodernamento e la diversificazione delle attività aziendali (SM 4.1, 4.4, 6.4.1) insieme ad azioni di formazione e consulenza, contribuendo al perseguimento degli obiettivi comunitari di (I),(A),(C).

Poiché l'(I) emerge in un sistema che include centri di ricerca e sviluppo, strutture educative, laboratori di prova e di misura, organismi di certificazione, infrastrutture logistiche e di comunicazione, è strategico, anche a livello agroindustriale, un approccio condiviso che persegua obiettivi comuni sfruttando sinergie ed economie di scala, attraverso approcci integrati di filiera o di rete, orientati alla valorizzazione della qualità e dei territori di origine. (M03 e SM 16.4).

Infine, il Leader contribuisce allo sviluppo degli elementi ed aspetti innovativi del sistema agricolo e rurale, a livello di "modelli di governance locale" e di animazione e aggregazione (M19). In coerenza con l'art. 32.2, la singola strategia di sviluppo locale prevede e descrive i relativi elementi innovativi, rispetto alla realizzazione delle misure/interventi attraverso l'approccio CLLD. Gli aspetti innovativi della strategia sono evidenziati dal GAL in fase di presentazione della strategia e valutati dalla Regione nella successiva fase di selezione, come evidenziato nei principi relativi ai criteri di priorità (valutazione dell'"approccio innovativo" della strategia; punto 3 -Caratteristiche della strategia proposta).

Anche gli interventi e gli impegni finalizzati alla P4 contribuiscono ad un approccio innovativo, ma sono prioritariamente orientati all'obiettivo trasversale "**ambiente**"**(A).**

Le attività agricole e forestali interagiscono con le risorse naturali in un'accezione ampia, che va dallo sfruttamento e lavorazione della risorsa suolo, all'utilizzo di sostanze quali fertilizzanti e fitofarmaci.

La M10 attiva interventi funzionali all'(A). L'introduzione di tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale 10.1.1, l'ottimizzazione delle tecniche agronomiche e irrigue10.1.2 e il miglioramento della qualità dei suoli agricoli 10.1.5 determinano miglioramenti tramite la tecnica agronomica del no tillage e minimum tillage, l'uso bilanciato di fertilizzanti azotati e dell'acqua irrigua, nonchè la gestione innovativa della sostanza organica, al fine di contenere le emissioni in atmosfera di gas climalteranti. L' intervento 10.1.1 promuove il sequestro del carbonio nell'ambito delle colture seminative agricole.

L'agricoltura e selvicoltura producono ripercussioni sull'assetto paesaggistico, che può essere soggetto a banalizzazione o degrado, in presenza di eccessiva intensificazione o di abbandono.

Il PSR attiva azioni in grado di salvaguardare pratiche tradizionali a rischio di abbandono, ad esempio l'intervento 10.1.4 (mantenimento di prati, prati pascoli, pascoli permanenti e prati seminaturali ricchi di specie) e la M13. E' previsto un investimento non produttivo (4.4.1) che recupera spazi aperti soggetti a degrado in aree montane, in seguito a ricolonizzazione da parte di specie erbacee/arbustive invadenti. Nell'ambito degli impegni con specifiche finalità paesaggistiche dell'intervento 10.1.2, in pianura e collina, è prevista la tutela di elementi tradizionali del paesaggio rurale e l'introduzione di colture erbacee differenziate in contesti caratterizzati in modo significativo da monocoltura.

Un sostegno all'obiettivo(A) viene assicurato anche da SM4.1 e 4.2, attraverso la riduzione degli impatti ambientali dell'agricoltura, mediante la conservazione del suolo e la riduzione dell'impiego dei prodotti di

sintesi, la produzione di energia per autoconsumo a partire da fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico dei fabbricati, il risparmio e la razionalizzazione dell'uso dell'acqua irrigua e degli impianti di trattamento delle acque di scarico dei processi agroindustriali.

Ulteriore contributo deriva dagli interventi 4.4.2 e 10.1.3, che promuovono la realizzazione e la gestione delle connessioni ecologiche tramite le "infrastrutture verdi", per migliorare la qualità delle acque e sostenere la biodiversità naturalistica in aree agricole a gestione tipicamente intensiva. Quest'ultimo elemento risulta fondamentale nella definizione degli impegni individuati dalla linea di interventi 4.4.3 e 10.1.6.

L'agricoltura biologica (M11) contribuisce all'obiettivo (A), oltre che al (C), considerato che utilizza risorse rinnovabili e prevede rotazioni colturali eco-compatibili, prescrive metodi di lotta biologica, vieta l'uso di sostanze di sintesi (fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM.

Per l'obiettivo (A), la qualità chimica delle acque viene sostenuta attraverso il rafforzamento e la prosecuzione di tecniche, quali l'agricoltura biologica o l'ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue (10.1.2), Il miglioramento dello stato ecologico dei corpi idrici naturali viene sostenuto attraverso la riqualificazione ambientale di fossati e collettori aziendali dove si realizzano formazioni vegetazionali propedeutiche allo sviluppo delle fauna a macroinvertebrati (4.4.2), che trovano supporto con l'int.10.1.6.

Le risorse genetiche utilizzate in agricoltura costituiscono un patrimonio per la biodiversità ed (A). Il rischio della loro erosione collegato all'opportunità di mantenere gli impegni già presenti nelle passate programmazioni per il mantenimento di queste razze e varietà, rendono opportuni progetti di conservazione in situ ed ex situ (10.1.7 e SM10.2).

La risorsa suolo, colpita da perdita di carbonio organico e di fertilità a cui contribuisce la tecnica intensiva di coltivazione, viene salvaguardata con l'utilizzo di matrici di tipo organico quali letame e liquame compreso nell'int.10.1.5 e con tecniche agronomiche conservative come l'intervento 10.1.1 . La gestione sostenibile dei prati permanenti e dei pascoli (10.1.4) concorre alla tutela della risorsa suolo e all'obiettivo (A).

L'attivazione della SM 16.5 rafforza gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando i benefici ambientali e climatici.

La M08 offre un beneficio in termini ambientali garantendo un ampliamento di superfici forestali e strutture arborate in generale, ma anche una gestione attiva delle medesime attraverso il miglioramento delle efficienza ecosistemica dei boschi (maggiore resilienza) e una gestione programmata nel tempo (piani di gestione forestale). La SM4.3, dedicata al miglioramento della rete infrastrutturale viaria, offre l'opportunità di intervenire in boschi che sono oggetto di abbandono e di stress fitopatologici o di eventi meteorologici avversi.

Sostenendo il ricambio generazionale nonché la diversificazione nell'attività agricola vengono favorite imprese competitive, integrate nel territorio rurale e più attente alle problematiche legate all'impatto ambientale dell'agricoltura (M06).

Gli interventi che favoriscono forme di cooperazione e beneficiari diversificati (M16) unitamente ad azioni di formazione, informazione (M01) e di consulenza (M02) che contribuiscono alla diffusione delle conoscenze, consentono di superare, non solo svantaggi di tipo economico ma anche quelli di carattere

ambientale. Ulteriore contributo a (A) è fornito da M19.

Gli scenari di **cambiamento climatico (C)** ipotizzati dall'Intergovermental Panel on Climate Change anni fa, pare si stiano avverando secondo le proiezioni più pessimistiche e risulta urgente ricorrere quanto prima a politiche di mitigazione, di adattamento ai cambiamenti climatici, e di contrasto ai gas serra.

La M08 partecipa al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici, attraverso le SM 8.1 e 8.2 che, contribuiscono alla sottrazione di gas serra dall'atmosfera e al sequestro del carbonio con effetto sostituzione (uso di combustibili non fossili) e con effetto di sequestro (immobilizzazione di CO2 nei prodotti legnosi).

La tutela delle foreste attraverso interventi di recupero di foreste danneggiate (SM8.4) o per l'aumento della resilienza delle medesime (SM8.5) contribuisce a migliorare l'efficienza ecosistemica e fotosintetica dei boschi e quindi alla fissazione di CO2 nei tessuti legnosi. La SM 8.6 , può costituire un utile contributo al contrasto dei cambiamenti climatici in termini di effetto sostituzione dei combustibili fossili a favore di quelli legnosi, e la sottrazione netta di CO2 dall'atmosfera.

Per quanto riguarda il settore forestale, le misure messe in atto sono in linea con quanto disposto dal documento "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" e dal Piano regionale delle attività di Pianificazione e Gestione forestale approvato con DGR n. 1645/2013.

Gli interventi nel comparto agricolo e agroindustriale, sostenuti con la M04, SM4.1 e 4.2, prevedono investimenti volti a mitigare e adattare i processi produttivi ai cambiamenti climatici mediante operazioni di risparmio, efficientamento e tesaurizzazione dell'acqua, difesa attiva delle coltivazioni, risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili.

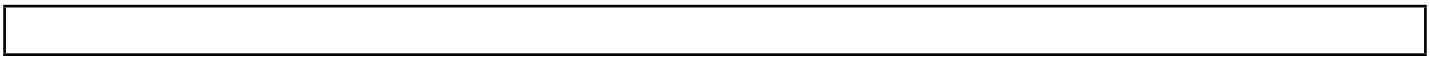
Con l'attivazione della SM16.6, viene favorito l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia. Un contributo a fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici viene assicurato anche attraverso l'uso razionale delle risorse idriche nell'ambito di diverse misure (M04,M10,M11,M13,M16), mentre il concorso alla mitigazione avviene attraverso l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili (M06, M08, M16), la diminuzione delle emissioni di gas serra (M16) e il sequestro e la conservazione del carbonio favorito altre che dalla M08 anche dalla M16.

In figura 1 è riportato un approfondimento relativo al contributo delle M10 e M11 alla Strategia UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR).

Contributo alla strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

Le misure 10 e 11 hanno un importante effetto sul miglioramento della qualità delle acque come dimostrato dalla valutazione del periodo di programmazione 2007-2013 e quindi inducono un effetto anche sulle acque dei fiumi che si riversano in mare. Il documento di lavoro della Commissione 17/06/2014 SWD (2014) 190 def relativo alla Strategia dell'Unione Europea per la regione Adriatica e Io Ionio, al capitolo 3 "Qualità ambientale" definisce importante " ...intraprendere azioni appropriate per affrontare le questioni ambientali attuate anche attraverso la Direttiva Quadro Acque, ...le Direttive Nitrati, Uccelli, Habitat e la Strategia per le Infrastrutture verdi.

Figura 1 paragrafo 5.3 – Approfondimento su contributo della strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)



5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	4,33%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	84,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	101.971,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2,27%	359.726.963,00	M01, M02, M04, M06, M08, M16, M21, M22
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2,12%	253.358.624,00	M01, M02, M04, M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,53%	144.633.174,00	M01, M02, M03, M04, M14, M16, M22
3B			2.303.998,00	M05
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure

4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	10,14%	550.594.163,00	M01, M02, M04, M10, M11, M13, M16
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	10,12%		
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	10,67%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	0,31%	12.788.518,00	M02, M04, M08, M15, M16
4B (forestry)				
4C (forestry)	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0,31%		

Priorità 5

Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	12,02%	35.612.805,00	M01, M02, M04, M16
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	11.677.546,00	5.393.694,00	M01, M02, M06, M08, M16
5D	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	4,05%	9.562.463,00	M01, M02, M04, M16
	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	8,20%		
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	6,17%	20.454.308,00	M01, M02, M08, M16

Priorità 6

Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti	40,00	9.024.460,00	M01, M02, M06, M16

	finanziati (aspetto specifico 6A)			
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	27,74%	88.026.381,00	M07, M19
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	3,36%		
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	98,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	8,14%	49.214.502,00	M07

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La Regione assicurerà un adeguato supporto nei confronti dei potenziali beneficiari e dei beneficiari riguardo i requisiti previsti dai regolamenti nell'applicazione delle misure del programma e riguardo le azioni correlate all'innovazione. Si prevede, in particolare, di confermare le differenti tipologie di azioni informative e di supporto già intraprese, che durante la precedente programmazione hanno visto, oltre all'impegno diretto dell'Autorità di gestione, la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione del programma, come l'organismo pagatore AVEPA, il Servizio Informativo del Settore Primario (SISP) e l'azienda regionale Veneto Agricoltura incaricata per alcuni specifici interventi di formazione dei consulenti e di informazione agli addetti del settore.

L'Autorità di gestione garantisce un'adeguata attività d'informazione nel quadro del piano di comunicazione (come previsto al paragrafo 15.3) e delle azioni rivolte al coinvolgimento del partenariato (paragrafi 16.1 e 16.2), come l'organizzazione di incontri tecnici e seminari, la produzione di notizie e la diffusione tramite i principali siti web istituzionali regionali, l'invio di newsletter e la diffusione di notizie all'interno di bollettini e altri siti web istituzionali e di settore. Il nuovo piano di comunicazione prevederà azioni mirate di supporto per il corretto adempimento degli obblighi previsti per le misure agro-climatico-ambientali e per le azioni a carattere innovativo. Inoltre, attraverso l'operatività degli uffici regionali, verrà assicurata una costante attività di front-office finalizzata ad assicurare la massima informazione sulle modalità di partecipazione al Partenariato Europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI AGRI). In particolare, l'informazione sarà rivolta ai potenziali beneficiari della Sottomisura 16.1 che prevede il sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi (GO) del PEI AGRI. Saranno previsti anche degli interventi specifici nell'ambito degli eventi divulgativi organizzati nella fase di conclusione dei progetti finanziati con la Misura 124 del PSR 2007-2013. In particolare, durante gli eventi di divulgazione, anche attraverso l'ausilio del materiale messo a disposizione sul portale dell'EIP-Service Point, verranno presentate le diverse fasi che portano alla costituzione dei GO, favorendo nel contempo l'incontro e il confronto tra le imprese e gli Enti di ricerca. Inoltre, anche in risposta ad una specifica richiesta delle Università del Veneto, la Regione assicurerà la presenza agli eventi organizzati dai diversi dipartimenti universitari finalizzati all'approfondimento delle possibili sinergie tra i fondi SIE, in particolare del FEASR, e di Horizon 2020. Tale supporto sarà garantito anche facilitando il contatto e collaborando con le autorità di gestione del FESR e del FSE.

Viene assicurata inoltre la consolidata attività di sportello svolta da AVEPA attraverso gli Sportelli Unici agricoli provinciali, che anche nel corso della precedente programmazione hanno garantito un riferimento informativo importante nei confronti dei potenziali beneficiari e dei beneficiari, e dai Gruppi di azione locale ai fini delle strategie di sviluppo locale. AVEPA provvede, in particolare, alla segnalazione puntuale, anche attraverso l'invio ai beneficiari degli aiuti di apposite comunicazioni, riguardo gli obblighi e gli impegni previsti in fase di attuazione, con il supporto dei servizi online già in funzione (come ad esempio: Fascicolo aziendale; Domande PSR; Sistema Operativo Pratiche).

Il Sistema Informativo per il Settore Primario (SISP) assicurerà il funzionamento dei diversi canali di comunicazione con i beneficiari, attraverso la gestione e lo sviluppo dei servizi online già esistenti (come ad esempio: Anagrafe del Settore Primario – fascicolo aziendale; Catalogo Registro Aiuti; Piano di monitoraggio e controllo delle autorizzazioni integrate ambientali – fascicolo).

La Regione Veneto attraverso proprie strutture promuove l'approccio alla cooperazione, sia nell'ambito

della realizzazione del PEI AGRI che delle altre opportunità recate dalla Misura 16 (realizzazione di filiere corte, interventi agro climatico ambientali collettivi, approvvigionamento sostenibile delle biomasse, cooperazione per l'agricoltura sociale). Verranno favorite iniziative che sostengono il confronto tra gli attori coinvolti nei diversi ambiti della cooperazione, cercando di far emergere e valorizzare l'innovazione come risultante di un processo partecipativo che vede convolte le imprese e i consulenti, in particolare sulle modalità di applicazione delle Misure agro climatico ambientali, nonché sulle tecniche innovative volte a ridurre l'impatto ambientale dell'attività agricola, valorizzando le esperienze ed i risultati maturati nel corso della programmazione 2007-2013.

La promozione della misura cooperazione nell'ambito della realizzazione delle attività della Rete nazionale PEI AGRI è prodromica e non si sostituisce all'attività di brokering dell'innovazione sostenuta nell'ambito della sottomisura 16.1. Questa, infatti, prevede un'attività più capillare, con approccio bottom-up, pertanto mirata alla costituzione di specifici GO.

Infine, anche nell'ambito delle attività di formazione, informazione e consulenza, nel quadro delle misure previste dall'articolo 14 (M01 -Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione) e dall'articolo 15 (M02 -Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole), viene posta particolare attenzione agli aspetti agroambientali e dell'innovazione, consolidando il percorso svolto nel corso della precedente programmazione (misura 111 Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale e 331 Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali).

In particolare, l'attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione previste dalla Misura 01 sarà rivolta anche agli agricoltori che aderiscono alla Misura 10, tenendo conto del grado di complessità degli interventi da attuare.

L'azione di informazione e formazione degli operatori regionali coinvolti nella gestione e attuazione del Programma, è considerata supporto e strumento fondamentale, sia ai fini della comunicazione esterna nei confronti di stakeholders, beneficiari e cittadini, che per assicurare una governance complessiva ed efficace del sistema, a conferma dell'impostazione ampiamente consolidata nell'ambito della programmazione 2007-2013. Principali attori e destinatari di tali azioni sono individuati nella Rete SR2020 dei referenti operativi nell'ambito delle strutture del Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale (oltre 50 operatori) e nel personale di Avepa, sulla base dei programmi di attività pevisti per la misura 20 Assistenza tecnica.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

-

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes	La Condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri prevalentemente attraverso disposizioni nazionali, a cui si affiancano iniziative di livello regionale.	3B	M05
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	La Condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri attraverso disposizioni nazionali e regionali.	P4	M11, M10
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	La Condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri attraverso disposizioni nazionali e regionali.	P4	M11, M10
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	La Condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri attraverso disposizioni nazionali e regionali.	P4	M10, M11
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	no	Con specifico riferimento al criterio individuato per il FEASR (Allegato V del Reg UE 1305/2013), la condizionalità è parzialmente soddisfatta. In particolare, sono previste azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale relativamente alla lettera 'a' (politica dei prezzi incentivante).	5A	M04, M16
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	yes	La Condizionalità è soddisfatta dalla normativa nazionale e dagli strumenti di pianificazione nazionali e regionali pertinenti	5C	M04, M16, M06
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	yes	La condizionalità è soddisfatta dal pertinente progetto strategico nazionale e dalle agende digitali nazionale e regionale.	6C	M07
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	La condizionalità è soddisfatta per entrambi i criteri individuati dal Reg UE n. 1303/2013. L'adempimento alla presente condizionalità è assicurato mediante disposizioni dirette anche alla parità di genere e alla disabilità. L'adempimento riguardante aspetti di discriminazione di altro tipo (es. etnica, ideologica) è garantito da disposizioni di carattere generale.	6B	M16, M02, M01, M19
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	yes	La condizionalità è soddisfatta per entrambi i criteri da disposizioni e istituti specifici anche a livello regionale.	6B, 6A	M07, M01, M16, M02, M06, M19

l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio		regionali.		
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	no	L'Accordo di Partenariato stabilisce che l'autovalutazione della presente condizionalità ex ante si attesta a livello centrale. A tale livello, l'AP ha valutato la condizionalità parzialmente soddisfatta e individuato azioni da intraprendere a livello nazionale. A livello regionale si ritiene che siano posti in essere gli strumenti necessari per quanto di competenza, dandone evidenza nelle sezioni successive.	6B, 5C, 5A, 5B, 2A	M06, M19, M02, M08, M16, M07, M04, M01
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	partially	Relativamente a uno dei tre criteri individuati dal Reg UE n. 1303/2013 (dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di	2B, 2A, 3A, 6C, 5C, 1B, 5E, 1C, 1A	M02, M07, M06, M01, M04, M08, M16
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	La condizionalità ex ante è parzialmente soddisfatta, in particolare per quanto riguarda il criterio a), per il quale è stato definito un piano d'azione finalizzato a raggiungere il pieno soddisfacimento entro il 31/12/2016	P4, 3A, 2A, 5A, 5E, 6A, 6C, 5C, 5D, 5B	M16, M04, M10, M07, M06, M11, M08, M13
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes	La condizionalità è soddisfatta per tutti i criteri in ambito FEASR, in ragione del Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione previsto dal REG UE 1305/2013 e dagli strumenti dell'amministrazione regionale messi in atto già nel periodo 2007-2013, per i quali sarà assicurata continuità.	P4, 1A, 5E, 1B, 2B, 5D, 5B, 2A, 1C, 6C, 5A, 3A, 6B, 5C, 6A, 3B	M06, M13, M20, M07, M01, M19, M10, M03, M08, M02, M05, M11, M04, M16

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	Yes	Le metodologie da seguire per la definizione dei scenari di rischio e della loro gestione sono stati definiti nell'ambito delle direttive europee 2000/60 e 2007/60 recepite con attraverso i DLgs 152/2006 e il DLgs 49/2010. La Valutazione del rischio regionale è stata affrontata all'interno dei Piani di Assetto Idrogeologico, nei Piani per la Sicurezza Idraulica e nel OPCM 3906/2010. Le priorità agli interventi è stata assegnata in base ai Piani di Assetto Idrogeologico e ai Piani per la Sicurezza Idraulica. Tali piani/documenti permettono una valutazione dei rischi sul piano nazionale (o regionale) recanti: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi.	Relativamente alle alluvioni, il criterio è soddisfatto con l'adozione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della dir. 2007/60; per le frane, la normativa nazionale prevede l'adozione e la pubblicazione del progetto di piano, la possibilità da parte del pubblico di presentare osservazioni, la celebrazione di specifiche conferenze programmatiche su base regionale e con il coinvolgimento degli enti locali. In materia di agricoltura, esiste un sistema di supporto alle decisioni sulla gestione del rischio, che, oltre alle alluvioni, tiene conto anche del rischio climatico associato alla siccità, e prevede: 1) il monitoraggio delle condizioni climatiche, con le relative implicazioni, con analisi delle problematiche causate dall'andamento meteorologico e quadro climatico di riferimento, a copertura nazionale, cadenza trimestrale e diffusione su internet; 2) il monitoraggio degli eventi calamitosi e dei danni riconosciuti in agricoltura attraverso un geodatabase, relativo ai danni riconosciuti, distinti per tipologia; 3) la banca dati dei rischi agricoli., che raccoglie i dati statistici, assicurativi, economici, normativi.
	P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	Yes	I Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) coprono l'intero territorio sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della L 183/89 e L. 267/98). E' in fase di attuazione la Direttiva 2007/60/CE recepita con D.Lgs. 49/10; relativamente alle alluvioni, le Autorità di Bacino Nazionali hanno già adeguato le mappe di pericolosità e rischio, mappe che a norma della direttiva dovevano essere adeguate entro dicembre 2013.	Il criterio è soddisfatto nei Piani di assetto Idrogeologico relativamente a frane e alluvioni. A livello nazionale, dal 2010 è in corso di svolgimento il progetto AGROSCENARI, coordinato dal CRA, relativo agli scenari di cambiamento climatico in agricoltura, con linee specifiche di attività che riguardano i parametri meteorologici, le disponibilità di acqua, le fitopatie, nonché le possibili azioni di adattamento. A livello regionale, nell'ambito delle direttive 2000/60 e 2007/60 si stanno valutando i scenari monorischio e multi rischio.
	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	Mappe di pericolosità e rischio alluvione (ai sensi della DIR 2007/60). Progetto C3-ALPS. Per la parte agricola, si segnala il "Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici", curato dal MiPAAF,	Gli impatti del cambiamento climatico relativamente al rischio di alluvioni sono considerati nella predisposizione della mappatura della pericolosità e del rischio in conformità con la direttiva 2007/60 che prevede tale considerazione esclusivamente

			che riporta i principali risultati dei progetti tecnico-scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Un capitolo specifico è dedicato al ruolo degli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su www.reterurale.it. Il MiPAAF ha contribuito alla stesura del Capitolo Agricoltura nell'ambito del documento "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" nonché alla definizione delle strategie , oltre che alla redazione dei due capitoli specifici relativi al settore agricolo e alle risorse idriche. Tra le strategie di adattamento indicate vi è anche la diffusione di strumenti economici di gestione del rischio in agricoltura. In particolare, tra le misure non strutturali legate alle risorse idriche sono indicate la programmazione di strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, ecc.) e sulla PAC, le misure agro ambientali e forestali, i sistemi di gestione del rischio, i sistemi di supporto alle scelte degli agricoltori, in particolare sulle condizioni meteorologiche e sulle condizioni fitosanitarie, quali misure con un maggiore potenziale di sviluppo in termini di adattamento e, pertanto, individuate quali regole e standard della eco-condizionalità.	per i Piani di gestione previsti per il 2015. Per quanto riguarda il rischio frane e alluvioni i cambiamenti climatici ipotizzati sulla base delle conoscenze, non determineranno in tutto il territorio un peggioramento delle condizioni di rischio. Si è conclusa la fase di consultazione pubblica sul documento "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici"; la Strategia sarà adottata entro il primo semestre del 2014. Per quanto attiene ai possibili scenari di cambiamento climatico, nell'ambito di un progetto di Cooperazione Territoriale denominato C3-ALPS, si stanno individuando opportune strategie di adattamento nei settori "foreste" e "acqua". In riferimento alle foreste si sta sviluppando un piano di gestione sostenibile di area vasta, che, tenendo in considerazione le necessità dei diversi portatoti di interesse, garantisca una gestione che aumenti la capacità di resilienza delle foreste e la loro stabilità. In riferimento alla tematica "acqua", il progetto ha determinato per un bacino campione il cosiddetto Water Scarcity Index (Indice di scarsità d'acqua), per consentire una pianificazione della risorsa idrica nei momenti di maggior siccità, riducendo gli sprechi e gli eventuali conflitti tra i diversi utilizzatori (agricoltori, industrie, produttori di energia elettrica, uso potabile, ecc.).
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	ll decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011 e dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari il relazione al precedente periodo di programmazione. Per il nuovo periodo di programmazione è stato emanato il Decreto del MIPAAF del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamentidiretti e dei programmi di sviluppo rurale". Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e specificate nei programmi. La Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Sezione Agroambiente, ha approvato la DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014 (BUR n. 22/2014), concernente le disposizioni regionali in materia di Condizionalità da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014. I contenuti delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) – Allegato B – tengono conto sia delle modifiche intervenute con l'approvazione del nuovo DM 15414 del 10.12.2013, sia del nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020, ed in particolare del Regolamento (UE) n. 1310 del 17.12.2013.	Il criterio è soddisfatto a livello nazionale e regionale.
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello	P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III,	Yes	ll decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011 e dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 definisce le BCAA e gli	Il criterio è soddisfatto a livello nazionale e

nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;		obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari il relazione al precedente periodo di programmazione. Per il nuovo periodo di programmazione è stato emanato il Decreto del MIPAAF del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamentidiretti e dei programmi di sviluppo rurale". I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono specificati nei programmi I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono stati recepiti dalla Regione del Veneto attraverso l'approvazione della DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014 (BUR n. 22/2014). In particolare, al punto 8. del deliberato è precisato che le disposizioni inerenti i requisiti minimi sono quelli definiti dall'Allegato 8 al DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e smi, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2014.	regionale.
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes	ll Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è stato approvato in data 20 dicembre 2013, con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del D.Lgs. n. 150/2012, di recepimento della Direttiva 2009/128/CE. Il relativo decreto interministeriale, firmato dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, è stato pubblicato in GU del 12 febbraio 2014, Serie generale n. 35. Quanto vincolante in materia di pertinenti requisiti obbligatori è rispettato secondo le indicazioni pervenute in sede nazionale con nota MiPAAF del 17/03/2014 (prot. n. 6119), in cui si precisa, tra l'altro, che l'articolo 2 del D.Lgs. n. 150/2012 prevede che le relative disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche, gli strumenti ed i dispositivi della Politica Agricola Comune (PAC), anche con esplicito riferimento alla Condizionalità.	Il criterio è soddisfatto a livello nazionale e regionale.
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	No	A livello nazionale: - L'art. 119 del D.lgs. 152/2006 recepisce a livello nazionale l'art 9 della Direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda il recupero dei costi idrici, ricomprendendo in tali costi anche quelli di tipo ambientale (lettera 'b' della condizionalità 5.2). L'art. 9 della Direttiva è poi attuato a livello inferiore dai Piani di Gestione di bacino idrografico, che sono comunque approvati dalle autorità nazionali (si veda la valutazione a livello regionale). - La politica dei prezzi incentivante l'uso efficiente delle risorse idriche sarà oggetto di linee guida Linee guida nazionali applicabili al FEASR, "per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati", previste nelle azioni da intraprendere dell' Accordo di partenariato, con scadenza 31/12/2015. - Il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori sarà oggetto di linee guida Linee guida nazionali "per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi", previste nelle azioni da intraprendere dell' Accordo di partenariato, con scadenza 31/12/2015.	La condizionalità ex ante P5.2 è da ritenersi soddisfatta solo in parte sia per il punto a), sia per il punto b). Si rendono necessarie azioni da intraprendere a livello regionale per quanto riguarda la politica dei prezzi incentivante, in coerenza con l'Accordo di Partenariato che individua azioni da intraprendere specifiche per il FEASR, che coinvolgono anche le Regioni. Si rendono necessarie azioni da intraprendere a livello regionale per quanto riguarda il contributo al costo dei servizi idrici, in coerenza con l'Accordo di Partenariato che individua azioni da intraprendere, relative a tutti gli usi che coinvolgono anche le Regioni. L'attuazione delle azioni a livello regionale riguarderà tutte le forniture d'acqua.

			A livello regionale: I bacini idrografici veneti ricadono nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali ad accezione di quello identificato con il codice N008, ricompreso nel Distretto idrografico Padano (fiume Po). I Piani di gestione (PdG) dei distretti idrografici sono stati adottati il 24 febbraio 2010 e notificati alla Commissione europea in data 18 marzo 2010 (nota n. 6144/TRI/AI de MATTM). I Piani di gestione sono stati approvati con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 8 febbraio 2013 per il Distretto Idrografico Padano (GU n. 112 del 15/05/2013) e il 24 aprile 2014 (GU n. 193 del 21/08/2014) per il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Ciascun Piano di Gestione dedica un apposito capitolo all'attuazione dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE a livello di bacino idrografico. Nel Veneto il beneficio di disponibilità irrigua è disciplinato dall'art. 36 della L.R. n. 12/2009, e dalla DGR n. 79/2011, e la fornitura di acqua a scopi irrigui è gestita dai Consorzi di Bonifica, che provvedono al recupero dei costi attraverso il riparto tra i consorziati in base ai Piani di Classifica predisposti dai Consorzi e approvati dalla Regione. L'allegato A alla DGR n.79/2011 stabilisce le direttive e gli indici tecnici ed economici per il recupero dei costi legati al prelievo dell'acqua ("beneficio di natura idraulica di scolo e di difesa, beneficio di presidio idrogeologico, beneficio di disponibilità irrigua, beneficio per la gestione di manufatti di pubblica utilità, beneficio per l'adduzione per usi compatibili con le successive utilizzazioni"). Gli indici tecnici vengono utilizzati nei piani di classifica per la quantificazione dei contributi a carico di ciascun utilizzatore. Gli attuali Piani di Classifica dei Consorzi di bonifica rispettano le direttive applicative regionali di cui alla DGR n. 79/2011. - Rispetto alla lettera a) della condizionalità 5.2, sono previste (nella sezione successiva) azioni da intraprendere al fine di attuare le linee guida ministeriali per quanto riguarda la definizione dei prezzi dell'acqua fino al livello dei Consorzi di Bonifica. - Rispetto alla lettera b) della condizionalità 5.2 , sono previste (nella sezione successiva) azioni da intraprendere al fine di attuare fino al livello dei Consorzi di Bonifica le linee guida ministeriali per quanto riguarda la definizione dei costi ambientali e della risorsa idrica.	
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva	Yes	D.Lgs. 28/2011. Il decreto legislativo permette regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE.	Il criterio è soddisfatto dalla normativa nazionale.

	2009/28/CE;			
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Yes	D.Lgs. 28/2011 PAN energie rinnovabili Italia Piano Energetico Regionale: DGR 1820/2013. (I Piani sono stati approvati conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE)	Il criterio è soddisfatto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di pianificazione nazionali e regionali pertinenti.
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Yes	DGR n. 1650 del 7 agosto 2012 Agenda digitale del Veneto DGR n.554 del 3 maggio 2013 Linee Guida per l'Agenda Digitale del Veneto D.L n. 179 del 18 ottobre 2012 Agenda Digitale Italiana Progetto Strategico Nazionale Banda Ultra Larga - Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale Banda Ultra Larga autorizzato con Decisione C(2012)9833. Il Progetto Strategico Banda Ultra Larga definisce i fabbisogni delle Regioni sulla base degli esiti delle periodiche consultazioni sui piani realizzati e le previsioni di investimento degli operatori nelle varie aree del Paese (piani di investimento privati) da cui è fatta derivare la mappatura aggiornata. Al momento della sua definizione, il progetto è stato oggetto di una ampia consultazione pubblica a cui hanno partecipato anche le Regioni. L'infrastruttura pubblica esistente e via via realizzata è mappata dal Ministero dello Sviluppo economico (http://www.infratelitalia.it/site/infratel/home/attivita/rete-realizzata-e-infrastrutture.html). Il progetto strategico contempla un'analisi economica tale da consentire una scelta consapevole e appropriata del modello di intervento più idoneo a seconda dei territori oggetto di intervento e definisce a questo scopo criteri generali di priorità. Tale progetto nazionale per reti di nuova generazione contiene: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati	Si ritiene il criterio soddisfatto.
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Yes	DGR n. 1650 del 7 agosto 2012 Agenda digitale del Veneto DGR n.554 del 3 maggio 2013 Linee Guida per l'Agenda Digitale del Veneto D.L n. 179 del 18 ottobre 2012 Agenda Digitale Italiana Progetto Strategico Nazionale Banda Ultra Larga - Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale Banda Ultra Larga autorizzato con Decisione C(2012)9833. Piano Nazionale per la Banda Larga (Regimi di Aiuto di Stato n°SA 33807/2011 e n°646/2009) Il regime di aiuto nazionale prevede tre modelli di intervento che rispettano i principi della concorrenza e dell'accesso definiti dagli orientamenti comunitari in materia di reti di nuova generazione: 1) Modello "A" diretto 2) Modello "B" partnership pubblico/privata	Si ritiene il criterio soddisfatto.

			3) Modello “C” a incentivo L’insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio, in quanto tale piano nazionale per reti di nuova generazione contiene modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti.	
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Yes	DGR n. 1650 del 7 agosto 2012 Agenda digitale del Veneto DGR n.554 del 3 maggio 2013 Linee Guida per l’Agenda Digitale del Veneto D.L n. 179 del 18 ottobre 2012 Agenda Digitale Italiana Progetto Strategico Nazionale Banda Ultra Larga - Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale Banda Ultra Larga autorizzato con Decisione C(2012)9833. Piano Nazionale per la Banda Larga (Regimi di Aiuto di Stato n°SA 33807/2011 e n°646/2009) Il Piano tiene conto degli ultimi sviluppi della politica della UE e, in particolare, relativamente all’iniziativa di riduzione dei costi con il decreto del 1 ottobre 2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. (13A08393) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013)” volto a massimizzare l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra ottica nell’intero territorio nazionale e, relativamente ad aspetti di semplificazione, con la normativa di cui alla Legge 04.04.2012 n° 35. L’insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio, in quanto tale piano nazionale (per reti di nuova generazione) contiene misure per stimolare gli investimenti privati.	Si ritiene il criterio soddisfatto.
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	DGR 2828/2007 (PSR 2007-13. Approvazione delle procedure per la costituzione del Comitato di sorveglianza per lo Sviluppo Rurale); DGR 1383/2013 (Istituzione del Tavolo regionale per il partenariato PSR 2014-2020). Per quanto riguarda l’attuazione del FEASR, il Forum permanente del terzo settore del Veneto (che include organizzazioni che si occupano di parità di trattamento) e il Forum regionale dell’Agricoltura Sociale sono componenti del Tavolo regionale per il Partenariato PSR 2014-2020 e del Comitato di Sorveglianza del PSR. LR n. 37 del 24 dicembre 2013 - Garante regionale dei diritti alla persona; Decreto del Segretario Generale alla Programmazione n.6/2011, Costituzione del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; LR n. 3 del 13 marzo 2009, Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro. Questi dispositivi garantiscono la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	L’insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale.
	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale	Yes	DGR n. 893/2014 - Piano di Formazione 2014-2015 per il personale dirigente e	L’insieme delle disposizioni citate soddisfa

	delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.		dipendente della Regione Veneto. Sono state svolte e saranno programmate nel Piano formativo alcune iniziative a cura del CUG (Comitato Unico di Garanzia). Le azioni specifiche, in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione, sono assicurate attraverso piani di azione triennali. Ad oggi è in attuazione il piano 2013-2015 (approvato con D.G.R. n. 1298/2013). Tali iniziative sono rivolte a tutto il personale regionale, incluso il personale che si occupa della gestione dei Fondi SIE.	il criterio per quanto di competenza regionale.
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	LR n. 62 del 30 dicembre 1987 (Istituzione Commissione Pari Opportunità); Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 07/03/2012 (Designazione della Consigliera di parità effettiva del Veneto); DGR 1383/2013 (Istituzione del Tavolo regionale per il partenariato PSR 2014-2020); Per quanto riguarda l'attuazione del FEASR, la Commissione regionale Pari Opportunità e la Consigliera di parità effettiva del Veneto sono componenti del Tavolo regionale per il Partenariato PSR 2014-2020 e del Comitato di Sorveglianza del PSR. Tale parteicpazione garantisce il coinvolgimento degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai Fondi SIE. LR n. 3 del 13 marzo 2009, Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro: - art 6, Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali: la commissione ai sensi del comma 3.d) è composta da un consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni; - art 33, Politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura comma n.1: la Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia, al finanziamento di progetti finalizzati all'affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro in particolare finalizzati a favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione. A tal fine la Regione promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione di carriera. Decreto del Segretario Generale alla Programmazione n.6/2011, Costituzione del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.	L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale.

	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Yes	DGR n. 893/2014 - Piano di Formazione 2014-2015 per il personale dirigente e dipendente della Regione Veneto. Sono state svolte e saranno programmate nel Piano formativo alcune iniziative a cura del CUG (Comitato Unico di Garanzia). Le azioni specifiche, in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione, sono assicurate attraverso piani di azione triennali. Ad oggi è in attuazione il piano 2013-2015 (approvato con D.G.R. n. 1298/2013). Tali iniziative sono rivolte a tutto il personale regionale, incluso il personale che si occupa della gestione dei Fondi SIE.	L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale.
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.	Yes	Legge Quadro n. 104/92: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Legge 3 marzo 2009, n. 18: ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007; L.R. 13 marzo 2009, n. 3 Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro (art. 6 - la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevede trai i suoi componenti anche un rappresentante delle associazioni dei disabili); LR 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali. Sito: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=194858; DGR N. 2401/2013 Adesione della Regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità; DGR n. 671 del 07 maggio 2013 – Costituzione del Gruppo di Lavoro regionale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità. L.R. n. 16 del 2007. Tale gruppo è istituito presso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione del Veneto. Per quanto riguarda l'attuazione del FEASR, il Forum permanente del terzo settore del Veneto e il Forum regionale dell'Agricoltura Sociale sono componenti del Tavolo regionale per il Partenariato PSR 2014-2020 e del Comitato di Sorveglianza del PSR. Tali dispositivi garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.	L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale.
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto	Yes	Legge 3 marzo 2009, n. 18, con cui il Parlamento haautorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e con cui è istituito l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. A livello nazionale, l'Accordo di Partenariato riporta che l'Osservatorio, di concerto e incollaborazione con le Autorità di Gestionedei fondi SIE, è in grado di garantire che gli Organismi che si occupano di disabilità sono coinvolti nell'attuazione di questo	L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio.

	dell'Unione e nazionale, ove opportuno.		programma; inoltre è in grado di garantire un piano di formazione per gli operatori coinvolti nella gestione dei fondi SIE sui temi dell'accessibilità, dell'uguaglianza e della non discriminazione delle persone con disabilità. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, co. 1) Il Decreto interministeriale 167/2010 hadefinito l'Osservatorio quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità. Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 Ottobre. A livello regionale: DGR n. 893/2014 - Piano di Formazione 2014-2015 per il personale dirigente e dipendente della Regione Veneto. Le conseguenti azioni di formazione sono rivolte a tutto il personale regionale, incluso il personale che si occupa della gestione e del controllo dei Fondi SIE.	
	G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Yes	DPR 4 ottobre 2013 "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"; LR 16/2007 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Sulla base di queste norme e dei provvedimenti conseguenti, la Regione Veneto assicura la capacità amministrativa per l'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD, e dei relativi controlli, anche in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi. Trasmesso alle nazioni Unite il primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione.	Si ritiene il criterio soddisfatto.
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	Le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE sono state recepite a livello nazionale dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal relativo Regolamento d'Attuazione DPR 207/2010. La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il rafforzamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione anche nel settore degli appalti pubblici costituiscono strumenti efficaci adavversare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione. DGR n. 2626 del 29 dicembre 2014 "Istituzione della "Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.)", quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89." In coordinamento con quanto previsto nel POR FESR, si individuano azioni da intraprendere che rispondono alle eventuali necessità per l'attuazione delle azioni di competenza nazionale previste dall'Accordo di Partenariato, a completamento delle disposizioni in essere appena descritte.	Per la completa attuazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE l'AP non individua adempimenti specifici a carico delle Regioni.

	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	Le Direttive CE 2004/17 e 2004/18 sono state trasposte nel Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006) e dal decreto legislative 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che contengono procedure che garantiscono la trasparenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici. A livello regionale: - DGR 354/2012 e DGR 2401/2012 (disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia). - DGR 4493/1999, DGR 403/2000 e LR 27/2003 in relazione all’Osservatorio Regionale degli Appalti. L'Osservatorio consente di gestire e monitorare i dati dei contratti, lavori pubblici e forniture e consente alle Stazioni appaltanti di adempiere agli obblighi di pubblicità informatica. Offre un servizio di informazione sugli appalti pubblici, rivolto a qualunque interessato ed assicura la trasparenza. -Il servizio di risposta www.serviziocontrattipubblici.it ha valenza di una vera e propria assistenza tecnico-amministrativa alle Stazioni appaltanti. - DGR n. 2626 del 29 dicembre 2014 “Istituzione della "Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.)", quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89.” La CRAV svolge la funzione di centrale unica di committenza che garantisce trasparenza ed efficienza neell’acquisto di beni e servizi. -I prezziari regionali delle opere pubbliche, rappresentano uno strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare. In coordinamento con quanto previsto nel POR FESR, si individuano azioni da intraprendere che rispondono alle eventuali necessità per l'attuazione delle azioni di competenza nazionale previste dall'Accordo di Partenariato, a completamento delle disposizioni in essere appena descritte.	Per la completa attuazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE l'AP non individua adempimenti specifici a carico delle Regioni.
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	A livello regionale: D.G.R. 1249/2011 “Approvazione del Piano di Formazione 2011/2013 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto”. A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell’applicazione del diritto sugli appalti pubblici. Considerata la continua evoluzione normativa, è stato e sarà oggetto, nel prossimo ciclo formativo, di ulteriori approfondimenti previsti dal Piano formativo. Tali iniziative sono indirizzate a tutto il personale regionale, incluso il personale che si occupa della gestione dei Fondi SIE. Questa tipologia di corsi saranno inseriti nel prossimo Piano formativo. In coordinamento con quanto previsto nel POR FESR, si individuano azioni da intraprendere che rispondono alle eventuali necessità per l'attuazione delle azioni di	Per la completa attuazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE l'AP non individua adempimenti specifici a carico delle Regioni.

			competenza nazionale previste dall'Accordo di Partenariato, a completamento delle disposizioni in essere appena descritte.	
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	No	Il D.lgs. 163/2006 contiene procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. A livello centrale è assicurata la diffusione di linee guida e atti di indirizzo volti ad assicurare la trasparenza nelle procedure di appalto. Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni una serie di obblighi ulteriori. DGR 4493/1999, DGR 403/2000 e LR 27/2003 in relazione all'Osservatorio Regionale degli Appalti. DGR n. 2626 del 29 dicembre 2014 "Istituzione della "Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.)", quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89." In coordinamento con quanto previsto nel POR FESR, si individuano azioni da intraprendere che rispondono alle eventuali necessità per l'attuazione delle azioni di competenza nazionale previste dall'Accordo di Partenariato, a completamento delle disposizioni in essere appena descritte.	Per la completa attuazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE l'AP non individua adempimenti specifici a carico delle Regioni.
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	Il sistema italiano per la concessione e la gestione degli Aiuti di Stato è decentrato. La Direzione Programmi Comunitari (ora Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR) è referente regionale in materia di Aiuti di Stato con la funzione di coordinamento delle Strutture interne e delle altre Amministrazioni comunitarie e nazionali. Le Sezioni regionali rimangono titolari e responsabili dell'obbligo di esecuzione delle notificazioni (e delle comunicazioni in caso di misure in esenzione) e degli altri obblighi prescritti dalla normativa vigente sugli Aiuti di Stato. Tuttavia manca un registro che raccolga le informazioni su tutti gli aiuti concessi, anche a titolo di de minimis. E' stato avviato lo studio del nuovo Sistema Informativo Regionale a di Fondi SIE nel quale si terrà conto delle esigenze di monitoraggio degli Aiuti di Stato. A livello nazionale: La Banca Dati Anagrafica Incentivi (BDA) è il sistema informativo realizzato e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico per attuare il disposto combinato dell'art. 14 co. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2002 e prevede la raccolta delle informazioni provenienti da tutte le Amministrazioni che gestiscono aiuti alle imprese, al fine di assicurare il monitoraggio e di fornire uno strumento utile al controllo del cumulo delle agevolazioni. Si rimanda all'allegato dell'Accordo di Partenariato per approfondimenti. Nel settore agricolo esiste il registro degli aiuti di Stato, istituito con il DM 8013 del 30.03.2009. La Conferenza Stato regioni ha sancito l'accordo sul registro nella seduta del 24 gennaio 2008. Il rispetto della regola Deggendorff, in materia di aiuti illegali è assicurata, a livello nazionale, dall'art. 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.	Sono previste azioni da intraprendere per soddisfare il completamente il criterio.

			Controllo ex post sulla spesa delle misure di aiuto mediante il SARI (State Aid Reporting Interactive). A livello regionale: - La Regione del Veneto ha sviluppato un registro regionale degli aiuti per il settore primario quale parete integrante del registro degli aiuti Nazionale, prevedendo l'interscambio dati con il livello nazionale mediante cooperazione applicativa; - Legge Regionale n. 26/2011 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea"; - Nota del Segretario Generale della Programmazione regionale del 10/12/2002. -Osservatorio regionale Aiuti di Stato;	
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Yes	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Si rimanda all'allegato dell'Accordo di Partenariato per approfondimenti. A livello nazionale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di aiuti di Stato. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato e/o nell'attuazione dei Fondi SIE. A livello regionale: -è stato eseguito un intervento formativo dell'Osservatorio per i referenti regionali in materia di Aiuti di Stato; - è stato creato un gruppo di lavoro presso l'AdG del FESR per la formulazione di quesiti in materia di AdS e la pubblicazione delle risposte nella piattaforma intranet regionale; - sezione web intranet dedicata alle normative UE in materia di aiuti di Stato; - è stato nominato, con nota del Presidente della Regione del Veneto, un referente regionale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee con funzioni di coordinamento in relazione alle tematiche affrontate e che assicura il coinvolgimento delle Strutture regionali di volta in volta interessate nella fase ascendente. - sono stati individuati e nominati i referenti regionali per l'Osservatorio sugli aiuti di Stato con lo scopo di creare una rete interna alla Regione per condividere conoscenze ed esperienze professionali e per garantire uniformità nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. - gli Aiuti di Stato sono tra le materie trattate dalla formazione a catalogo o a domanda individuale.	L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale.
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Yes	DGR 2611/2013: individuata e incardinata presso la Sezione Affari legislativi la competenza per la "consulenza ad organi e strutture della Giunta regionale su questioni giuridiche e su provvedimenti amministrativi di carattere strategico non legate ad un contenzioso anche in materia di aiuti di Stato". Inoltre è stata individuata la Sezione	Si ritiene il criterio soddisfatto.

			Programmazione e Autorità di Gestione FESR quale titolare del "coordinamento in materia di aiuti di Stato". A livello regionale, inoltre, attraverso Unioncamere del Veneto è stato pubblicato il "Manuale sugli aiuti di Stato per le Camere di Commercio Venete ed enti controllati", aggiornato annualmente. (www.ven.camcom.it). Osservatorio europeo aiuti di Stato (www.osservatorioaiutidistato.eu). Relativamente agli adempimenti di livello nazionale, si rimanda all'Accordo di Partenariato. L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale, garantendo la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	No	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. La Regione del Veneto ha recepito la direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 introducendo l'obbligo della VAS per gli strumenti di pianificazione territoriale con l'art. 4 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11, quindi istituendo la Commissione Regionale VAS con l'art. 14 della L.R. 04/2008 e quindi fornendo indicazioni in materia di Verifiche di assoggettabilità a procedura VAS con l'art. 40 della L.R. 13/2012. L'applicazione della direttiva VAS viene inoltre approfondita e dettagliata con le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale: D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004; D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006; D.G.R. 3752 del 5 dicembre 2006; D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007; D.G.R. 791 del 31 marzo 2009; D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012; D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 ; D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013. In materia di V.I.A., invece, la normativa regionale con la quale è stata recepita la Direttiva 85/337/CEE è costituita dalla L.R. 10/99 e ss.mm.ii. con la quale è stata prevista l'istituzione della Commissione VIA Regionale e delle Commissioni VIA Provinciali. Con DGR 1539/2011 sono state fornite disposizioni applicative per il coordinamento della L.R. 10/99 con le ultime sopravvenute modifiche in materia di VIA al D.Lgs. 152/06, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria in materia di VIA. Con DM n. 52/2015 sono state emanate le 'Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006)' sulla base delle quali è stata archiciata la procedura d'infrazione 2009/2086. Il DM n. 52/2015 prevede che le Regioni adeguino alle Linee guida i propri ordinamenti, ove necessario e sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali. L'applicazione a livello regionale della direttiva è stata comunque attuata prevedendo specifici provvedimenti per garantire il coordinamento delle disposizioni regionali con la normativa nazionale e comunitaria, dettagliandone inoltre le modalità di effettuazione per specifiche categorie progettuali, principalmente tramite le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale: DGR n. 1624 del 11 maggio 1999; DGR n. 995 del21 marzo 2000; DGR n. 2569 del 4 agosto 2000; DGR n. 2843 del 26 ottobre 2001; DGR n. 1000 del 6 aprile 2004; DGR n. 1998 del 22 luglio 2008; DGR n. 4145 del 29 dicembre 2009; DGR n. 453 del 2 febbraio 2010; DGR n. 1539 del 27 settembre 2011; DGR n. 2100 del 07 dicembre 2011; DGR n. 253 del 22 febbraio 2012; DGR n. 1547 del 31 luglio 2012; DGR n. 575 del 03 maggio 2013.	Il criterio non è totalmente soddisfatto poiché deve essere verificata la necessità di adeguare la normativa regionale alle Linee Guida nazionali emanate con DM n. 52/2015.
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto	Yes	A livello nazionale, diverse linee guida sono state predisposte e pubblicate nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente (MATTM - http://www.va.minambiente.it/it-	L'insieme delle disposizioni citate soddisfa

	nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.		IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore) Il Ministero dell'ambiente si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema - quali piani di formazioni mirata per funzionari regionali/locali, workshop e laboratori tematici di approfondimento, studi di settori e linee guida in grado di supportare l'attuazione dei processi di VAS, VIA e VIncA, finalizzate a migliorare i processi valutativi. A livello regionale: - la DGR n. 791/2009 contiene indicazioni procedurali per l'esecuzione della VAS nei confronti di diverse casistiche di Piani o Programmi; - la DGR n. 3173/2006 e la DGR n. 2299/2014 (che sostituisce la precedente) contengono indicazioni procedurali e line di indirizzo per l'esecuzione della VIncA; - è stata pubblicato nel sito istituzionale della Regione una guida alle norme regionali in material di VIA (aggiornata al 2011). - l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto (ARPAV) è in grado di fornire consulenze tecniche in materia di VAS, VIA e VIncA. Sempre a livello regionale, la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS vengono attuate tramite le seguenti azioni: -Vengono realizzati incontri periodici con enti locali e professionisti; -Partecipazione e organizzazione di convegni in ambito VAS; -Organizzazione I° Corso Alta Formazione sulla VAS svoltosi dal 10.10.13 al 06.12.13; -Stesura Linee Guida per la redazione delle Verifiche di Assoggettabilità; -E' stato attivato un Tavolo permanente di coordinamento con le Province per l'approfondimento delle tematiche concernenti l'applicazione della normativa in materia di VIA; -E' stata appositamente allestita una sezione del sito internet regionale in cui vengono fornite informazioni relative alle procedure in essere e da cui è direttamente scaricabile la documentazione inerente i progetti ed i relativi studi di impatto ambientale degli interventi in corso di valutazione.	il criterio.
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	Per quanto concerne la VAS, nella Regione del Veneto, esiste la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VIncA, NUVV), struttura tecnico-amministrativa di supporto alla Commissione Regionale per la VAS. La Commissione Regionale per la VAS è stata costituita con l'art.14 della LR 26.06.2008 n. 4 e con DGR n.3262 del 24.12.06. Per quanto concerne la VIA, la Regione del Veneto, nell'ambito della Sezione Tutela Ambiente, ha individuato una struttura dedicata all'adempimento delle competenze in materia di VIA denominata Unità Complessa V.I.A. (in attesa di modifica del nome per la nuova riorganizzazione regionale) e si è dotata (ancora con Legge Regionale 26.03.1999 n. 10, art. 5) di un organismo tecnico istruttorio denominato Commissione	L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale.

			Regionale VIA. Nell'ambito della predisposizione del PSR 2014-2020 del Veneto, è stata assicurata la capacità amministrativa per le procedure di VAS e di Valutazione d'Incidenza attraverso i seguenti dispositivi e strumenti: 1-DGR 2113/2013 (VAS: affidamento dell'incarico per la redazione del Rapporto Ambientale ad ARPAV); 2-DGR 2347/2012 e DDR 18/2013; DDR 21/2013 (VIncA: affidamento dell'incarico per lo Studio d'Incidenza Ambientale a Bioprogramm soc. coop.); 3-assistenza tecnica a valere sulla misura 511 PSR 2007-13. I dispositivi garantiscono una sufficiente capcita' amministrativa.	
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica	Yes	Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) istituito con D.Lgs. n.322/1989. Sistema Statistico Regionale Veneto (SISTAR) istituito con LR n.8/2002, con pubblicazione di dati di livello regionale nel sito www.regione.veneto.it	A livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con disaggregazione territoriale almeno regionale: - Banca dati DPS-ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (www.istat.it/it/archivio/16777) - Atlante statistico delle infrastrutture (www.istat.it/it/archivio/41899) - Atlante statistico dei Comuni (www3.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/) - Portale OpenCoesione sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione (www.opencoesione.gov.it) - Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp) A livello regionale, con particolare riferimento al all'attuazione del FEASR, rispondono al criterio il sistema di Data Warehouse del PSR, basato sui dati registrati nel sistema informativo per la gestione del work-flow delle domande (cfr. Relazioni annuali di attuazione del PSR 2007-2013), e lo strumento di pubblicazione di dati finanziari e procedurali aggregati, anche in forma di reportistica sintetica (cruscotti),nel portale dell'Agricoltura veneta www.piave.veneto.it Tali strumenti troveranno continuità nel periodo 2014-2020.
	G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes	Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) istituito con D.Lgs. n.322/1989. Sistema Statistico Regionale Veneto (SISTAR) istituito con LR n.8/2002, con pubblicazione di dati di livello regionale nel sito www.regione.veneto.it	A livello regionale, con particolare riferimento al all'attuazione del FEASR, rispondono al criterio il sistema di Data Warehouse del PSR, basato sui dati registrati nel sistema informativo per la gestione del work-flow delle domande (cfr. Relazioni annuali di attuazione del PSR 2007-2013), e lo strumento di

				pubblicazione di dati finanziari e procedurali aggregati, anche in forma di reportistica sintetica (cruscotti),nel portale dell'Agricoltura veneta www.piave.veneto.it Tali strumenti troveranno continuità nel periodo 2014-2020. La disponibilità al pubblico di dati relativi all'avanzamento del Programma e ai risultati conseguiti sarà inoltre garantita dalla pubblicazione delle relazioni di monitoraggio e dai rapporti di valutazione in itinere previsti dal REG (UE) 1303/2013 e dal REG (UE) 1305/2013.
	G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma	Yes	Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione FEASR - Art. 67-79 REG 1305/2013; Art. 33 comma 1c del REG 1303/2013 (Sviluppo Locale di tipo Partecipativo/ approccio LEADER).	A livello nazionale: Il Sistema di Monitoraggio Unitario, progressivamente affinato sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso. A livello regionale, con particolare riferimento al all'attuazione del FEASR, rispondono al criterio il Piano degli Indicatori del PSR e il Performance framework previsti dal Reg 1305/2013. La raccolta puntuale dei dati di attuazione del PSR è garantita dal database gestionale dell'organismo pagatore, e la loro corretta rielaborazione ai fini del monitoraggio è assicurata dal Data Warehouse PSR. Per gli indicatori pertinenti la valutazione, i requisiti saranno garantiti dal valutatore indipendente in cooperazione con il Comitato di Sorveglianza. Con riferimento all'approccio LEADER, le Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo includono "una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati" (Reg 1303/2013, art. 33).
	G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes	Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione FEASR - Art. 67-79 REG 1305/2013; Art. 33 comma 1c del REG 1303/2013 (Sviluppo Locale di tipo Partecipativo/ approccio LEADER).	Si rinvia al criterio G7.c
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica,	Yes	Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione FEASR - Art. 67-79 REG 1305/2013; Art. 33 comma 1c del REG 1303/2013 (Sviluppo Locale di tipo Partecipativo/ approccio	Si rinvia al criterio G7.c

	chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati		LEADER).	
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes	"Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione FEASR - Art. 67-79 REG 1305/2013; Art. 33 comma 1c del REG 1303/2013.	Si rinvia al criterio G7.c

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	1-Attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale in materia di appalti pubblici (cfr. Accordo di Partenariato),	31-12-2016	Regione Veneto
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	1-Applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale.	31-12-2016	Regione Veneto
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	2- Applicazione a livello regionale delle linee guida nazionali per l'aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia.	31-12-2016	Regione Veneto
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	1-Creazione nel sito regionale di un collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici.	31-12-2016	Regione Veneto
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	1-partecipazione alle iniziative formative organizzate dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e disseminazione delle relative informazioni.	31-12-2016	Regione Veneto
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	A livello centrale, l'Accordo di Partenariato fissa azioni da intraprendere, di competenza del Ministero delle Politiche Agricole, riguarda la verifica automatica del cumulo e dei massimali (anche per gli aiuti de minimis) e il rafforzamento dell'attuazione del principio di Deggendorf (con blocco automatico delgi aiuti) nell'ambito dei settori agricoltura e pesca, mediante banche dati e registri dedicati. Tali strumenti settoriali dovranno garantire interoperabilità con il Registro Nazionale degli aiuti. A livello regionale èstato avviato lo studio del nuovo Sistema Informativo regionale in materia di Fondi SIE; nell'ambito del progetto sarà presidiata l'esigenza di monitorare gli aiuti di Stato concessi dalla Regione del Veneto: - a titolo di de minimis;	31-12-2016	Regione Veneto (relativamente all'attivazione del Sistema Informativo regionale dei Fondi SIE con capacità di monitoraggio degli Aiuti di Stato)

		- esentati e notificati. Questo Sistema informativo regionale dovrà garantire interoperabilità relative al monitoraggio degli Aiuti di Stato con gli strumenti di livello nazionale, per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti.		
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Azione 1- Verifica e adeguamento, ove necessario, dei dispositivi normativi regionali successivamente all'emanazione del D.M. n. 52/2015. Gli interventi realizzati nell'ambito del programma ai quali si applichi la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (VIA), per i quali non sia possibile applicare direttamente le Linee Guida sono assoggettati, caso per caso, alle verifiche di impatto ambientale nel rispetto delle previsioni della direttiva comunitaria.	31-12-2016	Amministrazione regionale.

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	4-Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.	31-12-2016	Regione Veneto (sulla base delle azioni 1 e 2, misurazione della risorsa e applicazione dei prezzi)
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	1-Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi.	30-06-2016	Regione Veneto (recepimento delle linee guida con aggiornamento della normativa regionale)
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	6-Inclusione nei Piani di Gestione dei requisiti di cui alle azioni 4 e 5	22-12-2015	La Regione collaborerà con gli organi competenti per l'aggiornamento dei Piani di Gestione ai fini di soddisfare il criterio.
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	5-attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi costi di manutenzione), ambientali e di risorsa.	31-12-2016	Regione Veneto (relativamente alle azioni 3 e 4 per le forniture e le estrazioni individuali)
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	2c-...misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati che per l'autoconsumo.	30-06-2016	
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1,	2b -...delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di	24-03-2015	

	primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	promuovere l'impiego di...		
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	3-Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.	31-12-2016	Consorzi di bonifica veneti (sulla base delle azioni 1 e 2, misurazione della risorsa e applicazione dei prezzi).
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	2a-Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per la regolamentazione ...	30-06-2016	Regione Veneto (recepimento delle linee guida con aggiornamento della normativa regionale)

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	5.230,00		270,00	4.960,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	613.085.587,00		31.089.523,00	581.996.064,00
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	146.937.172,00			146.937.172,00
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	637,00			637,00

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	40,00			40,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	563.382.681,00		2.185.697,00	561.196.984,00
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	96.074,00		962,00	95.112,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	71.023.270,00	5.000.000,00	17.591.737,00	48.431.533,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	29.501,00		10.000,00	19.501,00

forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	55,00			55,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	146.265.343,00			146.265.343,00
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	20,00			20,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	1.100.000,00			1.100.000,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 5.230,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 270,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 4.960,00

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 613.085.587,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 31.089.523,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 581.996.064,00

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 146.937.172,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 146.937.172,00

7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 637,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 637,00

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: No

Obiettivo 2025 (a): 40,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 40,00

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 563.382.681,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 2.185.697,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 561.196.984,00

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 96.074,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 962,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 95.112,00

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 71.023.270,00

Aggiustamento "top-up" (b): 5.000.000,00

Adeguamento EURI (C): 17.591.737,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 48.431.533,00

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 29.501,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 10.000,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 19.501,00

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 55,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 55,00

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 146.265.343,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 146.265.343,00

7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 20,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 20,00

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1.100.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 1.100.000,00

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Numero di operazioni sovvenzionate (O3)	402,00			402,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Numero di operazioni sovvenzionate (O3)	135,00			135,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	numero di operazioni avviate	20,00			20,00

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. Numero di operazioni sovvenzionate (O3)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 402,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 402,00

7.2.2. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.2.2.1. Numero di operazioni sovvenzionate (O3)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 135,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 135,00

7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.2.3.1. numero di operazioni avviate

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 20,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 20,00

7.3. Riserva

Priorità	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	11.453.753,52
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3.417.339,40
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	11.912.148,04
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	3.592.864,84
Totale	**30.376.105,80**

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le informazioni generali relative alle singole misure, atte a fornire un quadro ampio ed esaustivo delle relative caratteristiche e modalità di attuazione, sono contenute nell'ambito delle apposite schede previste nel successivo capitolo 8.2 . Di seguito vengono invece illustrate una serie di disposizioni comuni a tutte o numerose misure, anche in relazione alle indicazioni prescritte dal Reg (UE) 1305/2013, in particolare al capo II (Disposizioni comuni a più misure).

Definizione e classificazione delle zone rurali (art. 50 regolamento UE 1305/2013)

La lettura ed interpretazione del territorio regionale, al fine di classificarlo in base al grado di ruralità, è stata condotta conformemente alla metodologia prevista nell'Accordo di Partenariato con alcuni affinamenti specifici regionali. Il percorso di analisi seguito conferma sostanzialmente l'approccio adottato nell'ambito del PSR 2007-2013, integrato sulla base dei nuovi dati censuari anno 2011. Tale percorso può essere distinto in fasi.

La prima fase si è svolta isolando preventivamente i comuni-capoluogo di provincia con oltre 150 ab./kmq e che rappresentano i maggiori centri urbani, dove si concentrano una buona parte dei fenomeni di urbanizzazione e le maggiori attività extra-agricole e in cui l'agricoltura rappresenta un settore del tutto residuale. Questo gruppo di comuni rappresenta le "aree urbane in senso stretto" ed è stato escluso dalle successive elaborazioni, volte a individuare una più spinta articolazione del rurale, così da evitare possibili distorsioni nella valutazione della sua reale entità. Nel dettaglio, sono stati esclusi dalle analisi i comuni di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Successivamente, la metodologia OCSE è stata applicata ai comuni rimanenti, individuando le aree prevalentemente urbane (popolazione comuni rurali <15% popolazione totale), significativamente rurali (popolazione comuni rurali >15% e <50% popolazione totale) e prevalentemente rurali (popolazione comuni rurali >50% popolazione totale) non direttamente al livello provinciale (metodologia OCSE), bensì a gruppi omogenei di comuni distinti per zona altimetrica, nell'ambito di ogni provincia, e valutando, per ciascuna di queste tre zone (pianura, collina e montagna), l'incidenza della popolazione dei comuni classificati come rurali rispetto alla popolazione totale.

La classificazione delle aree corrisponde a quella prevista dall'Accordo di Partenariato:

A. Aree urbane e periurbane

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva

C. Aree rurali intermedie

D. Aree rurali con problemi di sviluppo.

L'ultima fase è quella dell'affinamento della classificazione: i comuni in aree rurali ad agricoltura intensiva sono stati distinti in rurali-urbanizzati od urbanizzati in base alla soglia di densità di popolazione di 400

ab/Km2. Sono rurali-urbanizzati i comuni con densità di popolazione inferiore alla soglia stabilita.

Per la tipologia "area rurale ad agricoltura intensiva", in relazione al particolare modello di sviluppo Veneto, viene confermata l'ulteriore articolazione nelle due sub-aree B1 con caratteristiche prevalenti di "rurale-urbanizzata" e B2 con caratteristiche prevalenti di "urbanizzata", per evidenziare alcune importanti differenziazioni territoriali, oltre che sociali ed economiche, connesse con il diverso grado di effettiva "ruralità".

La territorializzazione che consegue alle analisi non varia rispetto a quella in vigore con il PSR 2007-2013, se non nel fatto che i comuni classificati come B2 (Aree rurali ad agricoltura intensiva – Urbanizzato) aumentano di numero passando da 102 a 120. La zona centrale della pianura veneta assume caratteristiche di maggior urbanizzazione, specialmente nelle aree contermini ai poli urbani, in conseguenza dell'aumento degli insediamenti abitativi in queste zone, che peraltro si caratterizzano anche per un più elevato livello di industrializzazione.

La classificazione delle aree rurali assume particolare rilievo ai fini dei seguenti interventi:

- Misura 07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20);

- Misura 19. Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo e della conseguente attuazione dello Sviluppo locale Leader;

- nell'ambito della "Strategia nazionale per le aree interne". Il FEASR interviene esclusivamente nei Comuni classificati come appartenenti alle aree C e D.

Nella Tavola 8.1.1 vengono evidenziate le principali caratteristiche delle tipologie di area delimitate ai fini dello sviluppo rurale.

Requisiti generali

Appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e in particolare:

- le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE così come trasposte nel diritto nazionale
- le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come trasposte nel diritto nazionale
- le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come trasposte nel diritto nazionale
- i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione (art. 70, regolamento UE n. 1303/2013)

Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nell'ambito della Regione Veneto. Tuttavia, potranno essere finanziate operazioni che si svolgano al di fuori della Regione, ma sempre all'interno dell'Unione Europea, nel caso in cui:

- le operazioni siano a vantaggio dell'area del programma;
- l'importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del sostegno del FEASR;
- il Comitato di Sorveglianza abbia approvato il tipo di operazioni interessate.

Per le operazioni per le quali sia possibile sostenere delle spese fuori dall'Unione europea , negli indirizzi procedurali saranno individuate le procedure di gestione e controllo

Valutazione di impatto ambientale (articolo 45, regolamento UE n. 1305/2013)

Qualora una operazione di investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. La legge regionale n. 10/1999 e s.m.i. disciplina, tra l'altro, la procedura di valutazione d'impatto ambientale e individua gli investimenti che vi si devono assoggettare. Inoltre, per le principali misure di investimento, l'applicazione di soglie massime di spesa e l'applicazione di criteri di selezione orientati all'innovazione, all'ambiente, ai cambiamenti climatici, all'efficienza energetica e al risparmio idrico, consentono di evitare gli effetti di intensificazione conseguenti agli investimenti sostenuti dal Programma.

Stabilità delle operazioni (articolo 71, regolamento UE n. 1303/2013)

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 71, regolamento UE n. 1303/2013 è fissato in 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Nel caso di investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature e di investimenti non produttivi il periodo di stabilità è ridotto a tre anni.

Punteggio

L'ammissibilità delle operazioni selezionate attraverso la procedura a bando pubblico è sempre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo indicato nel bando.

Fanno eccezione le misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità compensativa in zona montana), nel caso non siano applicati i criteri di selezione come previsto dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ammissibilità delle spese

Se non diversamente specificato nella scheda misura, sono ammissibili a contributo solo le spese:

a) sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e comunque relative a lavori o attività iniziate dopo la presentazione della domanda di aiuto (art. 65, paragrafo 6 del regolamento UE n. 1303/2013);

b) quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento UE n. 1305/2013:

- sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi previsti dal

Programma, anche in relazione ai criteri di selezione previsti;

- il punto a) non si applica:

1. al Tipo di intervento 5.2.1 - Interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";
2. alle spese generali (di cui all'art. 45.2 c) del regolamento (UE) n. 1305/2013) effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto e connesse alla progettazione dell'intervento proposto;
3. agli interventi realizzati e alle spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1 (Sostegno allo sviluppo locale Leader -Sostegno all'animazione dei territori e alla preparazione della strategia), e nell'ambito della sottomisura 19.3 per la "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. B del regolamento (UE) n. 1305/2013);

- i punti a) e b) non si applicano all'assistenza tecnica.

Per quanto riguarda gli investimenti, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 45 del regolamento UE n. 1305/2013, le seguenti voci di spesa:

a) costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Le spese generali sono ammissibili, se non diversamente specificato in scheda misura, nel limite massimo del 5% del totale delle spese ammissibili dell'operazione;

d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Non sono ammissibili al sostegno:

- nel caso di investimenti agricoli, le spese relative a: acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora; in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE n. 1305/2013, le spese per l'acquisto di animali sono ammissibili;

- l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili dell'operazione, se non completamente escluso dalla scheda misura;

- i semplici investimenti di sostituzione. Si definiscono "investimenti di sostituzione", quegli investimenti

finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato;

- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del regolamento UE n. 1303/2013;

- l'acquisto di materiale usato (articolo 13, regolamento UE n. 807/2014);

- l'acquisto di beni immobili usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Investimenti in natura (articolo 69, paragrafo 1, regolamento UE n. 1303/2013)

Per le misure ad investimento, in presenza di determinate condizioni possono rientrare nelle spese ammissibili, sebbene non regolate in base ad un titolo di spesa, gli investimenti in natura di beneficiari privati.

Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- che i contributi consistano in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia;
- che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente;
- nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie.

Nel Documento di indirizzi procedurali sarà dettagliato come il valore degli investimenti in natura è determinato e il sistema che ne permette la controllabilità.

Il cofinanziamento pubblico di una operazione non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, la spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l'intera iniziativa dedotto il cofinanziamento FEASR, il cofinanziamento statale e quello regionale.

IVA (articolo 69, paragrafo 3, regolamento UE 1303/2013)

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.

Ai fini del PSR, l'IVA è ammessa per i beneficiari Regione Veneto, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA, Agenzia veneta per l'ìnnovazione nel settore primario e, se del caso, i GAL relativamente alla Sotto Misura 19.1, 19.3 e 19.4. Per tutti gli altri beneficiari l'IVA non è una spesa ammissibile.

Leasing

Non è ammissibile il ricorso al leasing.

Spese di gestione (articolo 61, regolamento UE n. 1305/2013)

Fatto salvo quanto espressamente precisato da ciascuna misura/sottomisura/tipologia di intervento, le spese di gestione per operazioni non ad investimento, sono ammesse a contributo nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammissibili dell'operazione.

Ai sensi dell'art. 61 del regolamento, quando sono sovvenzionabili le spese di gestione, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

a) spese di funzionamento;

b) spese di personale;

c) spese di formazione;

d) spese di pubbliche relazioni;

e) spese finanziarie;

f) spese di rete.

Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso. I contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, sono ammissibili.

Operazioni che generano entrate (art. 61, regolamento UE 1303/2013,e art. 65 paragrafo 8 regolamento UE 1303/2013)

Gli Indirizzi procedurali definiranno le modalità di applicazione di quanto stabilito per le operazioni che generano entrate.

Anticipi

Ai sensi dell'art. 45 del regolamento UE n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono

chiedere il versamento di un anticipo pari al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento.

Ai fini dell'attuazione della misura 19, il GAL può richiedere un anticipo del 25% dell'importo ammesso a contributo pubblico con riferimento alle spese di gestione e di animazione della sottomisura 19.4.

Il versamento di anticipi, a norma dell'art. 63 del regolamento 1305/2013, è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100 % dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia richiesta, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.

La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Strumenti finanziari

Le disposizioni generali per l'attivazione degli strumenti finanziari sono indicate nelle Tavole 8.1.4, 8.1.5 e 8.1.6.

Baseline e regole di condizionalità

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure, sottomisure e interventi di sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e disciplinate dal Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015. Nelle specifiche schede delle misure soggette alle regole di condizionalità sono riportati i relativi requisiti trasversali presenti nell'allegato II.

Dal 1° gennaio 2015, con l'entrata in vigore della PAC 2014-2020, la "baseline" per le misure "Pagamenti agro-climatico-ambientali", "Agricoltura biologica", "Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" varia a seconda della misura considerata in funzione delle seguenti componenti:

a. requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
b. pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c. requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
d. altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il regime di condizionalità, che, in via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2015, è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti), dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;

sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali. Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali dei pagamenti sull'agricoltura biologica e dell'indennità compensativa in zona montana dello sviluppo rurale.

Nella Tavola 8.1.2 sono riportate le regole di condizionalità pertinenti al Programma.

Il secondo livello è rappresentato dall'attività minima di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici. L'attività minima è stata individuata dall'art. 2 "definizioni" del DM 6513 del 18.11.2014, nonché dalle ulteriori disposizioni del pertinente decreto esecutivo, che è stato già sottoposto a parere della Conferenza Stato Regioni.

Rientrano nella baseline anche i Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale (Allegato 7 al DM 180 del 23.01.2015) e comunitaria, che sono rappresentati dai seguenti elementi:

- i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016);
- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs 150 del 30/8/2012);
- obblighi di abilitazione all'uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di adeguato stoccaggio dei presidi.

Come sopra richiamato, gli obblighi di Condizionalità si sono adeguati al nuovo quadro normativo, anche nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1306 e 1307 del 17.12.2014, dei Regolamenti (UE) n. 808 e 809 del 17.07.2014 e n. 640 dell'11.03.2015. In particolare, il MIPAAF ha adottato il DM 180 del 23.01.2015, al fine di fornire alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali affinché l'attuazione regionale dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) avvenga in modo adeguato ed uniforme.

La Regione del Veneto, annualmente, provvede al recepimento delle direttive nazionali e comunitarie con apposita DGR, recependo ed aggiornando le regole di Condizionalità valevoli su tutto il territorio regionale.

Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione dei futuri impegni delle misure agroclimatiche e ambientali occorrerà tenere conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o *greening*. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti (per impegni che ottemperano al *greening* e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

Misure a superficie

Durata

Gli impegni relativi alle misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) devono essere mantenuti per 5 anni. Alla scadenza del periodo vincolativo l'Autorità di Gestione può disporre un adeguamento dell'impegno sotto forma di proroga annuale fino alla durata massima dell'impegno consentita dai regolamenti di riferimento.

Clausola di revisione (art. 48 del regolamento UE n. 1305/2013)

In caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori relativi alle misure 10 e 11 è previsto l'adeguamento degli interventi realizzati anche al fine di evitare possibilità di doppio finanziamento, in particolare con le pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening).

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non sarà richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Conversione e adeguamento impegni (art.14 del regolamento UE 807/2014) e estensione (art.15 del regolamento UE 807/2014)

Non sono ammesse ulteriori tipologie di adeguamento degli impegni assunti dai beneficiari tranne quella prevista nel paragrafo "Durata".

Non è ammessa la possibilità di variazione della superficie, salvo quanto diversamente previsto nelle specifiche schede intervento.

Durante il corso di esecuzione dell'impegno non è possibile la trasformazione dello stesso in un altro impegno relativo alle misure a superficie, sebbene presente nel Programma di Sviluppo Rurale, salvo nel caso di trasformazione degli impegni previsti all'interno del tipo di Intervento 10.1.4 "Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli" secondo le condizioni previste dall'art. 14 del Regolamento UE n. 807/2014.

In caso di estensione della superficie aziendale, in corso di esecuzione di un impegno, non è ammessa la possibilità di estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva o la sostituzione dell'impegno originario con uno nuovo che ricomprenda la superficie iniziale. Il beneficiario che desideri estendere l'impegno ad ulteriori ettari, dovrà presentare domanda per la nuova superficie su eventuale nuovo bando.

Iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole

Tutti i beneficiari del Programma dovranno essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole, che contiene informazioni su tutti i soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che vogliano intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione della Regione nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, o che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di

agricoltura secondo quanto disposto dal D.P.R. 503/1999. L'anagrafe è costituita da un archivio informatizzato che contiene i dati identificativi dell'azienda, tali dati hanno riscontro nella documentazione che costituisce il fascicolo aziendale. Prima di avviare una qualsiasi istanza presso gli uffici della pubblica amministrazione, i soggetti richiedenti dovranno iscriversi all'anagrafe o far aggiornare i dati relativi alla propria posizione, ove siano intervenute variazioni successivamente all'ultima validazione del fascicolo.

Progettazione integrata

L'esigenza di favorire la visione progettuale complessiva dei progetti per lo sviluppo e quella di valorizzare la propensione all'integrazione e all'aggregazione, a livello di singola impresa come nell'ambito della filiera o di un'area territoriale, porta a prevedere, oltre all'intervento unico aziendale, l'attivazione di due tipologie attuative di progetti integrati:

A.Progetti integrati collettivi, che prevedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, associativi, imprenditoriali e istituzionali in funzione della soluzione di problematiche complesse di tipo settoriale (es: *Progetti Integrati di Filiera*) o di area (es: *Progetti Integrati Agroambientali*);

B.Progetti integrati aziendali, che comportano l'associazione di misure/interventi diversi da applicare nell'ambito di una singola impresa/soggetto, (es: *Pacchetto Giovani*).

Di seguito vengono descritti i Progetti integrati.

Pacchetto Giovani (PG) (art. 8, Regolamento UE n. 808/2014)

Il PG si prefigge la permanenza dei giovani nelle aree rurali e mira alla creazione di imprese vitali, innovative e multifunzionali.

Il PG è un progetto che comprende almeno due operazioni in due diverse sottomisure che vengono coordinate ed integrate nel "Piano aziendale". Il Piano aziendale che il beneficiario del PG deve predisporre esplicita gli obiettivi di sviluppo dell'impresa che si intendono raggiungere nell'arco di 36 mesi.

Il PG prevede:

l'intervento 6.1.1 "Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori";

almeno un'operazione tra le sottomisure:

4.1 "Sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola";

6.4.1 "Investimenti nella creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole".

Al fine di assicurare il processo di formazione e aggiornamento dei giovani neo-insediati il beneficiario dovrà aderire ad azioni di formazione e di consulenza pertinenti previste nell'ambito delle misure 1 e 2 del PSR

Progetto Integrato di Filiera (PIF)

Il PIF mira a consolidare rapporti all'interno dei diversi segmenti delle filiere di produzioni agricole, favorendo l'ammodernamento di processo, di prodotto e di organizzazione a livello di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione, il miglioramento della qualità, l'innovazione e la valorizzazione del prodotto.

Il PIF si compone di misure/sottomisure tra loro coordinate, attuate dai soggetti che aderiscono al progetto e che operano nei diversi segmenti di una determinata filiera produttiva agroalimentare.

Il PIF prevede:

- la sottomisura 4.2 "Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli";

- la sottomisura 4.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola";

e facoltativamente la misura 3 – "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" o la sottomisura 16.2 - "Realizzazione di progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie".

Al fine di assicurare il processo di formazione e aggiornamento, i beneficiari dovranno aderire ad azioni di formazione e/o di consulenza pertinenti previste nell'ambito delle misure 1 e 2 del PSR.

Il PIF viene presentato da un soggetto proponente in nome e per conto dei soggetti che aderiscono al PIF per le specifiche misure, il progetto descrive obbligatoriamente l'analisi di contesto, gli obiettivi e le strategie di intervento, per consentire la valutazione dello stesso in funzione dei fabbisogni del settore.

I beneficiari sono i soggetti ammessi ai benefici nell'ambito delle singole misure/sottomisure interessate al progetto integrato

Progetto Integrato Agroambientale (PIA)

Il PIA costituisce una modalità di attivazione delle misure agro climatico ambientali che, rispetto alla realizzazione di singoli interventi, concorre più efficacemente agli obiettivi di tutela ambientale su scala locale.

Il PIA coinvolge i beneficiari delle misure pertinenti nella soluzione di problematiche ambientali caratterizzanti una determinata area o tematica.

Il PIA prevede:

la sottomisura 16.5 "sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali

e almeno un intervento tra

la misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali

la misura 11 agricoltura biologica

la sottomisura 4.4 Investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico ambientali.

Al fine di assicurare il processo di formazione e aggiornamento, i beneficiari delle misure attivate dal progetto dovranno aderire ad azioni di formazione e/o di consulenza pertinenti previste nell'ambito delle misure 1 e 2 PSR.

Il PIA viene presentato da un soggetto proponente in nome e per conto dei soggetti che aderiscono al PIA per le specifiche misure, il progetto descrive obbligatoriamente l' analisi della tematica ambientale, gli obiettivi e le strategie di intervento, per consentire la valutazione dello stesso in funzione degli obiettivi ambientali del PSR.

I beneficiari sono i soggetti ammessi ai benefici nell'ambito delle singole misure/sottomisure interessate al progetto integrato.

Le aree interessate sono quelle indicate per l'attuazione delle singole Misure.

La progettazione integrata prevede la valutazione e la selezione dei progetti. La selezione delle aziende agricole si basa sulla loro adesione e partecipazione agli obiettivi e alla strategia di interventi del progetto proposto e selezionato. Le aziende aderenti al progetto devono comunque soddisfare i criteri di ammissibilità delle singole misure/sottomisure alle quali partecipano in qualità di beneficiari.

Tavola:
Tabella - Principali indicatori per tipologia di area rurale

	PSR 2014-2020				PSR 2007-2013	
Aree	**Sup. (Kmq)**	**Popolaz. (ISTAT 2011)**	**Densità (ab./km²)**	**Sup. rurale (% su totale)***	**Sup. (Kmq)**	**Popolaz. (ISTAT 2001)**
Aree urbane e periurbane	844	912.588	1.081	36%	844	916.518
Rurali ad agricoltura intensiva						
Rurali-urbanizzate	6.933	1.519.604	219	79%	7.250	1.515.280
Urbanizzate	2.526	1.617.917	641	69%	2.209	1.312.741
Rurali intermedie	2.758	462.300	168	74%	2.758	440.375
Rurali con problemi di sviluppo	5.346	344.801	64	75%	5.346	342.780
Totale	**18.407**	**4.857.210**	**264**	**74%**	**18.407**	**4.527.694**

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, banca dati SiSTAR, INEA

*: La superficie rurale è data dal peso delle superfici agro-forestali. Per i dati sulle superfici agro-forestali si è fatto riferimento alle elaborazioni del Mipaaf condotte su dati Agrit-Popolus2010

Tavola 8.1.1 – Popolazione, Comuni e Superficie territoriale della regione ricadenti in ciascuna Area rurale

ELENCO REGOLE DI CONDIZIONALITÁ PERTINENTI AL PROGRAMMA

Condizioni e norme		
CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	
BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	
BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acquee sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	
BCAA 4	Copertura minima del suolo	
BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	
BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	
CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7)	Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4
CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	
CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)	Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20
CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7
CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)	Articoli 3, 4 e 5
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)	Articoli 4 e 7
CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8)	Articoli 3, 4 e 5
CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase
CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4
CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4
CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4

Tavola 8.1.2 - Regole di condizionalità pertinenti al Programma

PROGETTI	Collettivi	Individuali
Integrati	*(PIF) Progetto Integrato di Filiera*	*(PG) Pacchetto Giovani*
	(PIA) Progetto Integrato Agroambientale	
NON integrati		*Intervento Unico Aziendale*

Tavola 8.1.3 – Formule per l'approccio progettuale e tipologie di progettazione integrata

Strumenti finanziari

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F08), in particolare nell'ambito nelle Focus Area 2 A e 3 A.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n. 1303/13 e n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti in quanto l'investimento deve essere rimborsato;

A questo fine è stata condotta un'analisi ex ante ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia "uncapped" o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR.

La natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende", focus area 2 A, e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" focus area 3 A

1

Tavola 8.1.4 - Strumenti finanziari 1

Il Programma contribuirà al seguente strumento finanziario:

- Un fondo di garanzia "uncapped" gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite ("cap") per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia "uncapped" sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'art. 38 (1) b del Reg (UE) 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'art. 38 (4) b.i.
- Le misure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il "periodo di inclusione" di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Reg (UE) 1303/2013 all'art 65.
- L'ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell'ambito di un accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo– ai sensi di quanto previsto in merito alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all'art. 44 (1) b del Regolamento (UE) 1303/2013 e secondo le disposizioni degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato della Commissione Europea 480/2014, .
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2.10 del Reg (UE) 1303/2013, la selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 38 (5) del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 7 del Regolamento delegato della Commissione Europea 480/2014, che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.
- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui all'art.. 49 del Reg (Ue) 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di

eleggibilità, come previsto dall'art. 60 del Reg (Ue) 1305/2013, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito .

- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'art. 45 del Reg (UE) 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate e riferiti alternativamente alle Focus area 2 A o 3 A.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè anche per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari in base alle norme in vigore ed in particolare a quelle per l'esenzione per categoria. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dai tipo di intervento per gli imprenditori agricoli, e per le imprese della trasformazione e distribuzione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. Gli intermediari finanziari devono in questo caso verificare che il prestito generi un'intensità di aiuto (ESL) collegata che , sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito e comunicato dal percettore del prestito, rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporta alcun obbligo di estinzione/restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.
- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'art. 46 del Reg (UE) 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Art. 14

Regolamento (UE) N. 1303/2013 (Fondi SIE).

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura concorre a promuovere azioni volte a soddisfare specifiche esigenze di settore riguardanti l'acquisizione di competenze e conoscenze tecniche e manageriali, la diffusione di innovazioni nei vari ambiti aziendali e il trasferimento delle conoscenze dal sistema della ricerca e della sperimentazione alle imprese.

La misura farà fronte ai fabbisogni individuati tramite tipologie diversificate di interventi. La sottomisura 1.1 - *Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze* - prevede corsi di formazione e coaching. La sottomisura 1.2 - *Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione* - prevede sessioni con esercitazioni e prove pratiche, incontri, seminari, workshop, presentazioni, informazioni a mezzo supporti elettronici e cartacei.

Gli interventi di formazione sono rivolti ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale. Agli interventi di informazione e alle attività dimostrative possono, invece, partecipare anche gli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale e i gestori del territorio e delle PMI operanti nelle aree rurali coinvolti nelle misure del Programma di sviluppo rurale.

Ai fini dell'attuazione della misura, si considerano le seguenti definizioni:

sessioni: interventi mirati al raggiungimento di obiettivi concreti rivolte ad un target di utenti;

workshops: incontri di studio e approfondimento di temi specifici

forum: incontri per trattare e dibattere particolari problematiche;

coaching: servizio su misura per individuare soluzioni a specifiche esigenze;

e-learning: apprendimento on-line mediante l'uso di tecnologie multimediali e di Internet.

informazione: interventi per disseminare in modo mirato (target di utenti) conoscenze e novità rilevanti riguardanti l'attività di gruppi target. Possono essere incontri, presentazioni, esposizioni o informazioni su supporto telematico e cartaceo.

dimostrazioni: sessioni pratiche per illustrare nuove tecnologie (ad es. come usare nuovi macchinari, metodi di protezione delle colture, particolari tecniche di produzione) da realizzare in centri di ricerca, aree dimostrative ecc.

Gli interventi riguardanti la formazione e l'informazione possono avere particolare efficacia se previsti nell'ambito della progettazione integrata o nell'ambito delle misure volte allo sviluppo della cooperazione tra le quali i gruppi operativi dei PEI (Partenariato europeo per l'innovazione) o dei Programmi di sviluppo locale.

Nel contesto della strategia di programmazione, le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione rappresentano una misura orizzontale che contribuisce, in maniera diretta o indiretta, agli obiettivi previsti da tutte le Focus Area e le priorità dello sviluppo rurale.

La misura comporta, inoltre, effetti qualitativi rispetto agli obiettivi trasversali quali ambiente, clima e innovazione.

La misura prevede l'articolazione nelle seguenti sottomisure:

1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.

Ciascuna sottomisura prevede uno specifico intervento, secondo la seguente definizione:

1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione.

Il target delle attività formative è costituito dai soggetti (imprenditori agricoli loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale): a) per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo (esempio nitrati, fitofarmaci, ...); b) che partecipano a Progetti integrati di filiera o aziendale o di cooperazione oppure a Programmi di sviluppo locale, ai sensi del PSR 2014-2020; c) che sono interessati a temi coerenti alle Focus area/Misure del PSR. . La verifica della sussistenza dei requisiti di cui al gruppo target b) viene effettuata incrociando i beneficiari delle singole Misure del PSR con i partecipanti alle iniziative formative/informative. Di converso la verifica dei requisiti del gruppo target a) verrà effettuata incrociando le informazioni delle specifiche banche dati nazionali e regionali (esempio anagrafe zootecnica per le imprese soggette all'obbligo formativo in materia di direttiva nitrati, ...)

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene la realizzazione di corsi di formazione, collettivi e individuali, rivolti esclusivamente ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ed orientati al trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti e alle tematiche connesse con le focus area perseguite dal programma.

Sono finanziabili le iniziative:

A - per le quali la vigente normativa pone l'obbligo in capo a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale (esempio obblighi derivanti dalla direttiva nitrati, dai pagamenti agro climatici ambientali, dall'utilizzo di prodotti fitosanitari);

B - previste da progetti integrati di filiera o aziendale o da progetti volti allo sviluppo della cooperazione o da Programmi di sviluppo locale;

C - coerenti a focus area e misure del PSR.

Le iniziative verranno proposte ed attivate sulla base di un Progetto di attività formative articolato in funzione delle diverse iniziative e della tipologia di corsi (collettivi o individuali).

Possono essere realizzati: corsi di formazione e aggiornamento in presenza, in aula e in campo, e a distanza (e-learning apprendimento on-line, mediante l'uso di tecnologie multimediali e di Internet) (durata massimo 200 ore) e coaching (durata massima 100 ore).

I beneficiari, titolari della realizzazione delle attività, assicurano che ad un medesimo corso di formazione attivato in più edizioni durante il periodo di programmazione, non possa partecipare più volte il medesimo utente.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura viene applicata in conformità alle regole sugli aiuti di Stato (Reg. (UE) n. 702 del 25/6/2014), Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nello zone rurali 2014-2020.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Organismi di formazione accreditati.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
b. attività di docenza e di tutoraggio;
c. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
d. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
e. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
f. spese per eventuali visite didattiche (noleggio di mezzi di trasporto collettivo);
g. altre spese di funzionamento.

Per gli interventi individuali e il coaching sono considerati ammissibili i costi sostenuti direttamente relativi alle attività di docenza/coach ed i costi per l'acquisto di materiali e supporti didattici.

Le spese verranno rimborsate sulla base del calcolo dei costi standard, a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Eventuali spese per le quali non sia possibile l'utilizzo del costo standard, saranno rimborsate, alla presentazione delle fatture, nei limiti e secondo le procedure stabilite nei bandi.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli interventi individuali e il *coaching* non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.

Gli interventi individuali devono essere mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore, attraverso un'attività da svolgersi nell'azienda dell'utente e/o in altre aziende agricole. Il piano formativo definisce la tematica e l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza dell'utente e gli obiettivi da raggiungere, il programma formativo e didattico e la tempistica di realizzazione delle attività.

Il coaching deve avere un'impostazione pragmatica volta a rendere l'/gli utente/i in grado di applicare le proprie conoscenze e competenze per la soluzione di esigenze specifiche e di accompagnamento

nell'esplorazione di opportunità innovative per il raggiungimento di obiettivi di cambiamento o di sviluppo.

Il progetto di coaching definisce le caratteristiche dell'iniziativa quali: tematica/argomento, cultura e valutazione dell'azienda in cui l'/gli utente/i opera/operano, esigenze/obiettivi, step formativi, modalità di feedback e tempistica di realizzazione delle attività.

L'accreditamento degli organismi di formazione richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e non è preclusa la possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio regionale. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione. I docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei Progetti saranno individuati sulla base dei seguenti principi:

- qualità del progetto (completezza ed esaustività del progetto rispetto agli obiettivi del bando);
- ricaduta operativa del progetto sul territorio (estensione e diffusione sul territorio delle iniziative);
- prevalenza delle tematiche trattate dal progetto (risposta ai fabbisogni segnalati dal bando).

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è differenziata come di seguito stabilito:

- interventi collettivi rivolti a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti: 100% dell'importo della spesa ammissibile;

- iniziative individuali rivolte a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti: 80% dell'importo della spesa ammissibile;

- interventi collettivi ed iniziative individuali rivolte a dipendenti o a titolari di PMI operanti nel settore forestale: 60% dell'importo della spesa ammissibile.

Le aliquote di sostegno saranno applicate ai costi standard.

L'unità di costo standard orario è pari ad euro 155,00 per iniziative formative a carattere collettivo.

L'unità di costo standard orario è pari ad euro 70,00 per iniziative formative a carattere individuale.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

- La formazione individuale deve essere realizzata da soggetti in possesso di specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. In particolare il soggetto fornitore dovrà possedere come requisiti minimi: un titolo di studio pertinente o un'adeguata esperienza specialistica sull'argomento da sviluppare; un'esperienza in attività di docenza svolta nell'ambito di iniziative di formazione; non esercitare contestuale attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 2.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.1.3.2. 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene iniziative di informazione e dimostrazione principalmente rivolte alla divulgazione dell'innovazione su temi inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma.

I temi principali che riguarderanno dette iniziative sono:

- ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;
- approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
- soluzioni sull'efficienza energetica;
- migliori tecniche disponibili e innovative applicabili all'allevamento;
- conservazione e sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale;
- sostenibilità e miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda, riduzione impatto ambientale, diversificazione e attività extra-agricole.

Gli interventi possono essere attivati anche nell'ambito di pacchetti di misura con approccio integrato di filiera, aziendale o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione o di Programmi di sviluppo locale.

Gli interventi sono rivolti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio o di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

I beneficiari, titolari della realizzazione delle attività, assicurano che alle iniziative di informazione attivate in più edizioni durante il periodo di programmazione, non possa partecipare più volte il medesimo utente.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura viene applicata in conformità alle regole sugli aiuti di stato (Reg. (UE) n. 702 del 25/06/2014), Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nello zone rurali 2014-2020.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

- Organismi di formazione accreditati

- Regione del Veneto.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
b. attività di docenza e di tutoraggio;
c. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
d. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
e. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
f. spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
g. altre spese di funzionamento;
h. produzione di supporti didattici e divulgativi;
i. consulenze tecnico-scientifiche per la realizzazione di supporti didattici.

Le spese verranno rimborsate sulla base di unità costo standard orario, a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Eventuali spese per le quali non sia possibile l'utilizzo del costo standard, saranno rimborsate, alla presentazione delle fatture, nei limiti e secondo le procedure stabilite nei bandi.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il Beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto di attività presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Presentazione di un Progetto di attività articolato in base alle tematiche ammissibili e alla tipologia di iniziative che si intendono attivare (di informazione e/o dimostrazione).

Per iniziative di informazione sono ammesse le seguenti tipologie: incontri, seminari, sessioni, workshop, forum, presentazioni, informazioni a mezzo stampa e supporti elettronici per disseminare in modo mirato conoscenze e novità rilevanti su specifiche attività. La durata minima di ciascuna Iniziativa è di 6 ore, quella massima di 24 ore. I materiali e le azioni non possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.

Per iniziative di dimostrazione sono ammesse le seguenti tipologie: sessioni pratiche per illustrare nuove tecnologie (es. come usare nuovi macchinari, metodi di protezione delle colture, particolari tecniche di

produzione). Possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per verificare in campo i risultati applicativi della ricerca, promuovere la fattibilità e la validità tecnica ed economica delle innovazioni proposte. Le attività possono svolgersi presso un'impresa agricola, centri di ricerca, aree dimostrative ecc.

Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può essere superiore a 60 ore da svolgersi in un arco temporale non superiore a 12 mesi (progetti dimostrativi) o in singole iniziative di durata non inferiore alle 4 ore.

Gli interventi presentati nell'ambito di progetti integrati di filiera o aziendali o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.

Gli interventi sono rivolti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio o di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

L'accreditamento degli organismi di formazione richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e non è preclusa la possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio regionale. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione. I docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei Progetti saranno individuati sulla base dei seguenti principi:

- qualità del progetto, completezza ed esaustività del progetto con riferimento agli obiettivi del bando;
- ricaduta operativa del progetto sul territorio (estensione e diffusione sul territorio delle iniziative previste dal progetto);
- prevalenza delle tematiche trattate dal progetto in risposta ai fabbisogni segnalati dal bando.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è corrisposto sulla base dell'unità di costo standard calcolata in 170 euro/ora.

L'intensità dell'aiuto è pari:

- al 100% dell'unità di costo standard per le iniziative rivolte ad operatori dei settori agricolo o forestale;

- al 60% dell'unità di costo standard per le iniziative rivolte alle PMI operanti in zone rurale.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il personale docente impegnato nelle iniziative deve possedere specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto di attività presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio posseduto (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in quanto non attivata.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia

indicata al capitolo 18, par.1, ha portato all'individuazione delle seguenti criticità:

a) un rischio di errore basso legato all'adeguatezza dei sistemi di controllo (R3) e nei sistemi informativi (R8) necessari a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità dei partecipanti alle attività di formazione/informazione e necessari a verificare il rispetto di alcuni impegni (R5) fra cui quello per cui ai corsi attivati in più edizioni durante il periodo di programmazione non possa partecipare più volte il medesimo utente;

b) un rischio di errore basso legato ai controlli delle condizioni di ammissibilità dei corsi e dei richiedenti l'aiuto (R6);

c) un rischio di errore medio al momento della rendicontazione delle spese che può comportare anche costi operativi non ragionevoli. Come già evidenziato nel passato periodo di programmazione, la produzione di un gran numero di documenti spesa (fatture) aumenta il rischio di errore (R2 ed R9);

d) un rischio di errore medio per possibili carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4).

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Nei casi individuati, è possibile limitare il rischio nei controlli con le seguenti azioni di mitigazione:

a) per facilitare i controlli durante la fase di realizzazione delle attività formative/informative è previsto l'utilizzo di applicativi informatici (A39 – Monitoraggio allievi web) dedicati alla raccolta dei dati sui partecipanti a dette attività che garantiscono il miglioramento e la velocizzazione delle istruttorie, la riduzione degli errori, il monitoraggio dell'andamento delle operazioni finanziate;

b) sono disponibili in regione diverse banche dati che è possibile utilizzare per fare controlli incrociati sui requisiti di ammissibilità dei corsi e di coloro che fanno domanda di aiuto;

c) per alcune tipologie di spese/interventi finanziati l'aiuto verrà corrisposto in base a costi standard calcolati e certificati, da organismi indipendenti dall'Autorità di gestione, in maniera giusta, equa e verificabile. Inoltre, per ridurre il rischio di errore al momento della domanda di pagamento e della relativa istruttoria, è previsto che i diversi strumenti informativi, fra cui anche A39, cooperino tra loro per la raccolta ed elaborazione dei dati necessari;

d) è previsto l'aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il personale regionale e dell'Organismo Pagatore viene formato.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

a) sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;

b) sulla tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi con conseguente diminuzione delle riduzioni e sanzioni applicate;

c) sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi;

d) sul rispetto della normativa sugli appalti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base dati di analisi per la determinazione dell'Unità di Costo Standard è costituita dalle attività realizzate e finanziate nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 nell'ambito delle Misura 111 Azione 1 (di seguito M111-1) e della Misura 331 Azione 1 (di seguito M331-1) e riguardanti le iniziative informative.

Pertanto, sono stati presi in esame i dati relativi alle iniziative liquidate, suddivise per anno di conclusione, nel periodo 2008- 2014.

La medesima tipologia di iniziativa sono oggetto di sostegno nell'ambito della Sottomisura 1.2.

Nello studio sono stati considerati solo i costi "ordinari" delle attività, intesi nel senso di costi che sono stati sostenuti per la realizzazione delle iniziative e che il PSR 2007-2013 considerava ammissibili.

Sia per la M111 che per la M331, le iniziative informative hanno riguardato attività della durata minima di 6 ore e massima 24 ore.

L'analisi dei dati ha permesso di individuare i valori medi del costo per ora di intervento informativo a carattere collettivo.

Successivamente, i dati sono stati oggetto di analisi volte a determinare degli eventuali fattori correttivi in grado di considerare:

1. l'incidenza del numero degli allievi partecipanti alle iniziative sui loro costi;

2. la riduzione dei costi legata alla semplificazione introdotta dalle UCS;

3. la riduzione delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa, che non troverebbe più applicazione in seguito all'introduzione delle UCS;

4. l'adeguamento dei valori così calcolati ai parametri inflattivi.

Si prevede che le attività future comporteranno un fabbisogno di fattori produttivi quali-quantitativamente

analogo rispetto a quanto già sperimentato nelle attività considerate e di conseguenza, un sostanziale allineamento dell'UCS ai valori risultanti dall'analisi.

Per questo motivo si ritiene che i dati relativi ai progetti realizzati nel periodo considerato, opportunamente adeguati, costituiscano una base di studio corretta per l'individuazione di UCS da applicare alle attività.

La base dati utilizzata per le analisi è depositata presso l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ed è consultabile in formato elettronico attraverso il Data Warehouse PSR 2007-2013 del sistema informativo regionale.

A seguito dell'analisi condotta, i valori delle UCS orario sono pari ad Euro 170,00 per iniziative informative e dimostrative a carattere collettivo.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non necessaria in quanto la sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonchè a visite di aziende agricole e forestali, non è attivata.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Art. 15

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce a raggiungere l'obiettivo di potenziare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle imprese permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI operanti nelle zone rurali di ricorrere a servizi per migliorare la gestione sostenibile, la performance economica ed ambientale della loro azienda/impresa.

Tali servizi svolgono un ruolo specifico nella diffusione della conoscenza e nell'assistenza, garantendo la possibilità di avvalersi di una figura capace di elaborare e attuare una progettualità d'impresa (es. business plan, piano del rischio, PUA, analisi di conformità) che consenta di ampliare competenze e opportunità.

La misura incoraggia inoltre la partecipazione dei destinatari del servizio ad attività di consulenza finalizzate ad accrescerne le competenze professionali in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura, alla selvicoltura, allo sviluppo delle zone rurali e incentivare l'uso sostenibile delle risorse.

La misura, dal punto di vista di una programmazione rivolta al "risultato", al fine di garantire efficacia ed efficienza del sostegno, si integra con le altre misure con un approccio "progettuale", in specifici servizi di consulenza con interventi, che hanno lo scopo di rispondere a determinate tematiche in modo sinergico, con benefici "tangibili" per l'impresa.

I servizi di consulenza sono finalizzati a garantire un reale beneficio in termini di servizio erogato al destinatario finale e concludersi con un documento/output di risultato quale, ad esempio: piani (concimazione, spandimento effluenti ecc), report (liste di controllo condizionalità, analisi finanziaria, analisi del rischio ecc), documentazione di sicurezza (piano sicurezza, piano emergenza ecc), documenti specialistici (prescrizioni fitosanitarie ecc.), per ciascuna impresa.

Il servizio di consulenza, può essere attuato anche a vantaggio dei Gruppi di Cooperazione previsti dalla Misura 16.

Con questa misura viene, inoltre, concesso un sostegno con l'obiettivo di promuovere la formazione dei consulenti, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza offerta.

Nel contesto della strategia di programmazione questa è una misura orizzontale che contribuisce, in maniera diretta o indiretta, a tutte le Focus Area delle sei priorità del FEASR, contribuendo quindi a dare risposta all'insieme dei correlati fabbisogni:

FB01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale della

conoscenza e innovazione" ed imprese

FB02 Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza

FB03 Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale

FB05 Accrescere il livello di competenza degli operatori

FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB07 Aumento dell'integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB08 Favorire l'accesso al credito

FB09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese

FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione

FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeolder, consumatori e collettività

FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale

FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari

FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo

FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione

FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali

FB21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili

FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera

FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura

FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata

FB26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale

FB28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio rurale

FB31 Sviluppare e diffondere l'impiego delle ICT

FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura.

La misura comporta anche effetti qualitativi rispetto ai tre obiettivi trasversali ambiente, clima e

innovazione.

La misura si articola in 2 sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

2.1.1. Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

Sottomisura 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti

2.3.1 Formazione dei consulenti.

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I servizi di consulenza, indirizzati al settore agricolo, forestale ed allo sviluppo delle aree rurali hanno la finalità di stimolare la competitività permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori, alle PMI operanti nelle aree rurali di avvalersi di servizi per migliorare la gestione sostenibile, la performance economica e ambientale della loro azienda/impresa". Tali servizi consistono nell'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dall'organismo di consulenza all'impresa.

I servizi di consulenza sono realizzati da organismi appositamente selezionati dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità negli ambiti in cui prestano consulenza.

I servizi di consulenza sono finalizzati a garantire un supporto alle decisioni dell'utilizzatore del servizio. Si concretizzano principalmente attraverso visite in azienda da parte di consulenti e possono prevedere, in aggiunta, attività complementari, quali ad esempio la messa a disposizione di materiali informativi, applicativi informatici e previsionali. Il risultato dell'attività si sostanzia con la redazione di un documento (output della consulenza) che descrive la situazione iniziale, analizza i punti critici e i problemi riscontrati, e infine, indica le misure da adottare, evidenziando al destinatario finale i possibili margini di miglioramento. Tale documento viene redatto dagli organismi di consulenza secondo le modalità previste dai bandi (compilazione di check list, modelli), consentendo la tracciabilità e la raccolta di informazioni, garantendo l'obbligo di riservatezza previsto dal Regolamento n. 1306/2013, articolo 13, paragrafo 2.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni contenute:

Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013

Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013

Reg. (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017

Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013

Reg. delegato (UE) della Commissione n. 807/2014 del 11/3/2014

Reg. esecuzione (UE) della Commissione n. 808/2014 del 17 luglio 2014

Reg. (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 febbraio 2014 Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014

L. n. 116 del 11 agosto 2014

Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 e s.m.i.

L. n. 154 del 28 luglio 2016

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono gli Organismi di consulenza, pubblici o privati, selezionati sulla base delle modalità previste dal paragrafo 3 art. 15 Reg. n. 1305/2013 come modificate dal Reg. n. 2393/2017.

Gli Organismi/Enti devono essere dotati di:

- adeguate risorse in termini di personale qualificato nella materia oggetto della consulenza e regolarmente formato;

- esperienza e affidabilità nei settori per cui è richiesto di prestare consulenza;

- fini statutari comprendenti la realizzazione di attività di consulenza a favore di aziende agricole o silvicole

o di PMI operanti nelle zone rurali, singole o associate;

- garanzia di mezzi tecnici e amministrativi e di una sede tecnico-amministrativa nell'ambito territoriale;

- adeguata capacità operativa nel settore della consulenza oggetto della misura.

L'Organismo/Ente ed i relativi collaboratori devono essere privi di incompatibilità e/o conflitto d'interessi.

Sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:

- soggetti che esercitano in modo prevalente attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;

- soggetti che svolgono funzioni di controllo finalizzate all'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura, ai sensi dell'art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e s. m. i.;

- soggetti dipendenti del destinatario finale a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

I bandi pubblici regionali potranno indicare ulteriori requisiti nonché specificare, in relazione ai diversi obiettivi delle Focus Area, tematiche, tipologie di azioni ammissibili, ammissibilità e criteri di selezione dei destinatari del servizio.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sostenute dall'organismo di consulenza per la fornitura del servizio (inclusi gli stipendi dei dipendenti, i viaggi, i materiali ed altri costi connessi alla consulenza stessa, verranno rimborsate sulla base di costi standard, a norma dell'articolo 67 del regolamento n. 1303/2013.Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai destinatari finali del servizio di consulenza.

L'aiuto previsto è considerato incompatibile e non cumulabile con ulteriori analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli ambiti ammissibili di consulenza rivolti agli agricoltori sono i seguenti:

- rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali;
- adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e la manutenzione delle aree agricole;
- adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- rispetto dei requisiti definiti per l'attuazione dell'art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

- rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- biodiversità;
- protezione delle acque di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività;
- sviluppo delle filiere corte;
- agricoltura biologica;
- aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

I progetti di consulenza possono riguardare inoltre l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

La consulenza prestata ai selvicoltori, è collegata ad una delle Focus Area previste dal regolamento UE n. 1305/2013 e verte come minimo su uno dei seguenti elementi obbligatori:

- obblighi prescritti dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE
- obblighi prescritti dalla direttiva sulle acque
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'impresa forestale.

La consulenza prestata ai selvicoltori potrà essere rivolta anche a questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda silvicola.

La consulenza prestata alle PMI operanti nelle zone rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche ed ambientali dell'impresa, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione di tali cambiamenti.

L'Organismo/Ente di consulenza beneficiario eroga il servizio di consulenza alle aziende/imprese individuate secondo modalità definite dalla Regione del Veneto.

La finalità del servizio di consulenza è di rispondere ai fabbisogni specifici dell'azienda agricola o del silvicoltore o delle PMI nelle zone rurali. Per tale ragione, l'Organismo/Ente di consulenza dovrà erogare il servizio analizzando e valutando, da principio, la specifica situazione aziendale di partenza. Il servizio dovrà concludersi con la redazione di un documento di output finale che attesti l'effettiva erogazione della consulenza e che consenta la verifica della soddisfazione del fabbisogno espresso dall'impresa.

Se debitamente giustificato, parte della consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo conto della situazione dei singoli utenti del servizio. Per questa tipologia il costo della consulenza viene calcolato pro rata.

Se il servizio è fornito da un'associazione di produttori o da altre organizzazioni, non vi è obbligo di iscrizione all'associazione per usufruire del servizio.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, la selezione delle domande di aiuto viene effettuata in base ai seguenti principi:

- qualità del servizio intesa come completezza e grado di innovazione;
- qualità dell'organismo che presta consulenza;
- caratteristiche dei destinatari finali aderenti al servizio
- contributo dell'ambito di consulenza agli obiettivi della focus area.

Nel caso di affidamento in house, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno è calcolato in base ai seguenti costi standard unitari (UCS):

UCS ora/destinatario omnicomprensivo 42 euro/ora

Il limite di importo massimo di contributo per ciascuna consulenza è pari a euro 1.500,00.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia utilizzata si basa sul documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" elaborato dalla Rete

Rurale Nazionale al fine di identificare un costo standard comune per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1, che applica l'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) del Regolamento (UE) 1303/2013 secondo gli orientamenti forniti dalla Commissione Europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)".

La metodologia nazionale prevede la possibilità di individuare valori differenziati in base a fattori diversi, quali ad esempio la dimensione organizzativa e la tipologia di consulenza. Più nello specifico, e con riferimento alla voce "costo del consulente", la metodologia nazionale evidenzia che se in una determinata area territoriale i beneficiari della sottomisura 2.1 dovessero essere rappresentati ordinariamente da soggetti che hanno caratteristiche diverse da quelle "nazionali" (personale qualificato, con esperienza medio-alta e con rapporti di lavoro di tipo indipendente) sarebbe opportuno procedere al calcolo di valori ad hoc maggiormente adatti alle specificità regionali.

Nella Regione Veneto le caratteristiche organizzative degli organismi di consulenza che hanno fin qui operato si differenziano dalle condizioni medie illustrate nel documento nazionale, soprattutto in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra gli organismi e i consulenti incaricati di svolgere il servizio. Nella realtà regionale sono infatti diffusi organismi che si avvalgono in modo prevalente di personale dipendente, anziché di lavoratori autonomi. Questi ultimi soggetti sono ovviamente presenti, ma con un'incidenza inferiore a quanto evidenziato nello studio nazionale.

Al fine di adattare meglio la metodologia nazionale alle caratteristiche proprie della Regione Veneto, si è quindi proceduto ad elaborare una tabella standard di costo unitario che, pur basandosi sugli indirizzi metodologici e utilizzando alcune delle voci di costo elaborate a livello nazionale, procede a un nuovo calcolo del parametro "remunerazione del consulente", utilizzando ipotesi di partenza più vicine alla realtà regionale.

L'impostazione metodologica generale e i parametri adottati per la definizione delle restanti voci di costo che vanno a formare il valore UCS finale (spese di viaggio e spese generali o indirette), fanno invece riferimento alla metodologia nazionale, che per questi aspetti deve intendersi come adottata integralmente.

Tutto ciò è riportato nel documento allegato al PSR: "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 del PSR Veneto".

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Il beneficiario deve essere dotato di personale qualificato; la competenza dei consulenti deve risultare documentata ed evidenziata nell'ambito del curriculum. I consulenti devono possedere titolo di studio, formazione ed esperienza in relazione agli ambiti del Progetto di consulenza presentato.

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento prevede la realizzazione di corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, a prevalente interesse pubblico, su elementi e questioni di cui all’art. 15 c. 4 del REG. 1305/2013, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta ammissibili ai benefici della misura specifica, ai detentori di aree forestali ed alle PMI operanti nelle zone rurali.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Demarcazione con altri strumenti finanziari e comunitari.

D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 febbraio 2014.

Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Gli Organismi di formazione pubblici e/o privati sonoselezionati sulla base delle modalità previste dal par.3 art.15 Reg. n. 1305/2013, come modificate dal Reg. n. 2393/2017. Nell'ipotesi di affidamento in house, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

a) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;

b) attività di docenza e tutoraggio;

c) noleggio di attrezzature e acquisto materiale didattico;

d) acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;

e) affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;

f) spese per visite didattiche(noleggio di mezzi di trasporto collettivo);

g) altre spese di funzionamentro.

Qualora attivato il voucher per i partecipanti ai corsi di formazione, il relativo utilizzo avverrà tramite i beneficiari (gli enti fornitori di formazione).

Il contributo del voucher formativo ha valore prefissato ed è attribuibile all'organismo di consulenza/consulenti, a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione certificata a corsi di formazione.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I corsi di formazione e aggiornamento possono avere una durata massima di 150 ore ed essere svolti secondo diverse modalità (in presenza, in aula, in campo, a distanza - e-learning - apprendimento on line mediante l'uso di tecnologie multimediali e di internet).

Il soggetto attuatore dell'iniziativa è tenuto a dotarsi di strutture idonee in ambito regionale, sale, attrezzature e personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del percorso formativo proposto; in particolare, viene richiesta una specifica competenza tecnico scientifica per quanto riguarda le discipline interessate anche con riferimento a titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea); la specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. Il curriculum dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il bando definisce ulteriori requisiti.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I beneficiari sono selezionati secondo le modalità previste dal par.3 art.15 Reg. n. 1305/2013, come

modificate dal Reg. n. 2393/2017 sulla base della qualità del servizio e della disponibilità di competenze professionali. Nell'ipotesi di affidamento in house, ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del regolamento 1305/2013:

• l'importo massimo è previsto in euro 200.000,00 per tre anni per singolo organismo di consulenza.

Per le spese di funzionamento (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Gli Organismi di formazione beneficiari devono essere dotati di specifiche strutture ed avere competenze nella formazione nelle materie agricole, forestale e agro-alimentari, e aver maturato elevate professionalità e

capacità in particolare nel campo dei cosiddetti “Servizi di Sviluppo Agricolo”, specificatamente nella progettazione ed attuazione di interventi di trasferimento delle conoscenze.

Sono pertanto dotati di personale docente qualificato rispetto a tutte le materie di cui agli elementi e/o altre questioni elencati all’art. 15 del Regolamento UE 1305/2013.

In caso di affidamento del servizio con procedura in house, la Regione si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali attua un un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 2007-2013:

a. un rischio di errore basso legato ai controlli delle condizioni di ammissibilità dei richiedenti e dei progetti (R6);
b. un rischio di errore basso legato all’adeguatezza dei sistemi di controllo (R3) e dei sistemi informativi (R8) necessari a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità ed il rispetto degli impegni (R5);
c. un rischio medio connesso all’applicazione delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4);
d. un rischio medio connesso alla ragionevolezza dei costi ed alla corretta compilazione e verifica delle domande di pagamento (R2 ed R9).

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Nei casi individuati, è possibile limitare il rischio nei controlli con le seguenti azioni di mitigazione:

a. la predisposizione di sistemi per la verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti e della coerenza con gli ambiti di consulenza;
b. per facilitare i controlli durante la fase di realizzazione delle attività, l’utilizzo di applicativi informatici dedicati alla raccolta dei dati, che garantiscono il miglioramento e la velocizzazione delle istruttorie, la riduzione degli errori, il monitoraggio dell’andamento delle operazioni finanziate;
c. l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene formato;
d. per alcune tipologie di spese/interventi l’aiuto verrà corrisposto in base a costi standard calcolati in maniera equa, giusta e verificabile, sulla base di analisi di mercato. Negli altri casi, saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre la possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell’organismo pagatore;

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso in quanto agiscono positivamente:

a-b) sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari

c) sul rispetto della normativa sugli appalti;

d) sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art. 16

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Nell'ambito dei prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013, la misura sostiene le forme associative degli agricoltori che operano in base a tali regimi e la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti tali prodotti.

La Misura contribuisce al perseguimento dell'obiettivo relativo alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere all'insieme dei correlati fabbisogni:

FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari;

FB09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese;

FB10Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione;

FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività.

La misura concorre anche al raggiungimento dell'obiettivo trasversale "Innovazione".

La misura prevede l'articolazione nelle seguenti sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e, con il loro coordinamento, gli agricoltori associati che partecipano per la prima volta ad uno di questi regimi di qualità.

La partecipazione ad un regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari richiede lo svolgimento delle seguenti attività principali:

- iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità;
- osservanza delle regole e dei criteri riguardanti le tecniche e le modalità di produzione, condizionamento, trasformazione, etichettatura, tracciabilità, ecc. - compresa l'esecuzione di eventuali prove analitiche - definiti dalle norme di riferimento e dagli specifici disciplinari di produzione approvati dall'autorità competente;
- sottoporsi alle verifiche ispettive stabilite dall'organismo terzo responsabile delle attività di controllo.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
- Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.
- Articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011.
- Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12.
- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura:

1. consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari e delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini e loro consorzi (consorzi di 2° grado);
2. consorzi e associazioni di produttori agricoli;
3. organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP);
4. cooperative agricole.

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari:

a. avere, tra i propri soci o tra i soci di uno degli organismi collettivi associati, agricoltori - come definiti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 - che partecipano per la prima volta al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto;

b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale (solo per OP, AOP e consorzi di tutela);

c. essere “microimprese, piccole e medie imprese” (PMI), secondo i criteri previsti dall’allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti alimentari);

d. non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti che abbiano presentato una domanda di aiuto ritenuta ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di qualità.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:

1. costi di prima iscrizione al sistema di controllo;
2. contributo annuo per il mantenimento nel sistema di controllo, compresi i costi per le verifiche ispettive dell’organismo responsabile dei controlli;
3. costi delle prove analitiche previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo responsabile dei controlli.

Le spese devono essere sostenute dal beneficiario per la prima partecipazione propria, se prevista, e degli agricoltori associati al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto.

I costi di cui al punto 1) sono ammissibili solo una volta.

I costi di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo.

La data di prima iscrizione al sistema di controllo deve essere successiva alla data di presentazione della

domanda per il primo anno di aiuto.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Tutti i soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:

1. DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione;
2. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione;
3. produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007;
4. indicazioni geografiche (IG) delle bevande spiritose – prodotti registrati nello specifico registro dell'Unione;
5. indicazioni geografiche (IG) dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – prodotti registrati ai sensi del reg. (UE) n. 251/2014;
6. DOP/IGP – vini registrati nello specifico registro dell'Unione;
7. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità agli specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
9. Sistema di qualità "Qualità Verificata" – prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità agli specifici disciplinari di produzione.

I prodotti agricoli, per i quali l'agricoltore partecipa al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto, devono essere ottenuti in unità tecnico-economiche (UTE) - come definita all'art. 1 del DPR n. 503/1999 - ubicate in Veneto.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno individuati sulla base dei seguenti principi:

1. tipologia di beneficiario;
2. numero di agricoltori aderenti al regime di qualità;
3. regime di qualità eleggibile;
4. adesione a progetti integrati di filiera;

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo di spesa ammissibile: 3.000 euro/anno per ogni soggetto indicato nella domanda di aiuto.

Livello di aiuto: 100% della spesa ammissibile.

L'aiuto viene erogato in forma di pagamento annuale calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti,

previa presentazione dei titoli di spesa quietanzati e dei relativi giustificativi di pagamento.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

1) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4);

Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: art. 2, comma 3 della Legge n. 4/2011, notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate: http://www.reterurale.it/produzioneintegrata

2) Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011);

Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011, Provvedimento del 25/10/11 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878

3) Sistema di qualità "Qualità Verificata" (Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12).

Descrizione. Il sistema di qualità "Qualità Verificata" individua i prodotti agricoli e alimentari che hanno caratteristiche specifiche e una qualità superiore alle norme correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.

Le caratteristiche specifiche e la qualità dei prodotti finali derivano da obblighi tassativi descritti in disciplinari di produzione vincolanti approvati dalla Regione e il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti.
I disciplinari di produzione vengono notificati ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE.
Il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori dell'Unione europea, è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti.

Le procedure e la modulistica per accedere al sistema di qualità, i disciplinari di produzione notificati alla Commissione europea, il manuale e il regolamento per l'uso del marchio "Qualità Verificata" sono disponibili in questo link e nelle pagine web collegate:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-verificata

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

L'informazione relativa a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli da dichiarare ammissibili non risulta necessaria o pertinente a livello regionale.

8.2.3.3.2. 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e che sono elencati nei bandi della sottomisura 3.1. Le azioni che beneficiano del sostegno sono realizzate nel mercato interno da organismi collettivi che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità per i suddetti prodotti.

Sono previste le seguenti tipologie di azione:

1. azioni di informazione;
2. azioni di promozione.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
- Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.
- Articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011.
- Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12.
- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura:

1. consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari e delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini e loro consorzi (consorzi di 2° grado);
2. consorzi e associazioni di produttori agricoli;
3. organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP);
4. cooperative agricole;
5. associazioni temporanee di imprese (ATI) o associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite da almeno due organismi collettivi sopra elencati per realizzare in forma congiunta e coordinata un progetto di attività;
6. consorzio di tutela dei prodotti "Qualità Verificata".

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari e di ciascun organismo collettivo facente parte dell'ATI o ATS:

a. avere, tra i propri soci o tra i soci di uno degli organismi collettivi associati, operatori che partecipano al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto, per i relativi prodotti elencati nei bandi della sottomisura 3.1;
b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale (solo per OP, AOP e consorzi di tutela);
c. essere "microimprese, piccole e medie imprese" (PMI), secondo i criteri previsti dall'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti alimentari);
d. non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti che abbiano presentato una domanda di aiuto ritenuta ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di qualità.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:

Azioni di informazione

1. spese per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi;
2. spese per pubblicazioni e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico, in merito ai prodotti dei regimi di qualità;

Azioni di promozione

1. spese per materiale promozionale;
2. spese per la realizzazione di campagne promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita;
3. spese per la realizzazione di workshop con operatori economici.

Spese di gestione, come definite al paragrafo 8.1: entro il limite massimo del 5% dell'importo totale di spesa ammissibile.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto di attività presentato con la domanda di aiuto deve avere per oggetto uno o più prodotti elencati

nei bandi della sottomisura 3.1 e che rientrano in uno o più dei seguenti regimi di qualità:

1. DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione;
2. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione;
3. produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007;
4. indicazioni geografiche (IG) delle bevande spiritose – prodotti registrati nello specifico registro dell'Unione;
5. indicazioni geografiche (IG) dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – prodotti registrati ai sensi del reg. (UE) n. 251/2014;
6. DOP/IGP – vini registrati nello specifico registro dell'Unione;
7. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità agli specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
9. Sistema di qualità "Qualità Verificata" – prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità agli specifici disciplinari di produzione.

Caratteristiche principali delle azioni ammissibili:

a. devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.
b. non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG;
c. l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale;
d. non devono riguardare marchi commerciali.

Tutto il materiale informativo e promozionale redatto nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi della sottomisura 3.2 deve essere conforme alle norme dell'Unione e nazionali applicabili negli Stati membri in cui le azioni di informazione e promozione vengono realizzate.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno individuati sulla base dei seguenti principi:

1. tipologia di beneficiario;
2. rappresentatività del beneficiario (produttiva e territoriale);
3. regime di qualità eleggibile;
4. tipologia del progetto di attività;
5. adesione a progetti integrati di filiera;
6. adesione contemporanea alla sottomisura 3.1.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I limiti di spesa ammissibile saranno indicati nei bandi.

Livello di aiuto:

- azioni di informazione: 70% della spesa ammissibile;
- azioni di promozione: 70% della spesa ammissibile.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

1) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4);

Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: art. 2, comma 3 della Legge n. 4/2011, notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell’8 maggio 2014 e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:

http://www.reterurale.it/produzioneintegrata

2) Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011);

Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011, Provvedimento del 25/10/11 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878

3) Sistema di qualità "Qualità Verificata" (Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12).

Descrizione. Il sistema di qualità "Qualità Verificata" individua i prodotti agricoli e alimentari che hanno caratteristiche specifiche e una qualità superiore alle norme correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.

Le caratteristiche specifiche e la qualità dei prodotti finali derivano da obblighi tassativi descritti in disciplinari di produzione vincolanti approvati dalla Regione e il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti.
I disciplinari di produzione vengono notificati ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE.
Il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori dell'Unione europea, è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti.

Le procedure e la modulistica per accedere al sistema di qualità, i disciplinari di produzione notificati alla Commissione europea, il manuale e il regolamento per l'uso del marchio "Qualità Verificata" sono disponibili in questo link e nelle pagine web collegate:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-verificata

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

L'informazione relativa a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli da dichiarare ammissibili non risulta necessaria o pertinente a livello regionale.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio di errore basso connesso ai controlli di ammissibilità sui potenziali beneficiari (R6) collegato anche alla disponibilità di basi dati e sistemi informativi che si interfaccino tra loro al fine di velocizzare i controlli (R8).Una criticità particolare per questa misura riguarda la verifica che i beneficiari abbiano tra i

propri soci agricoltori che aderiscono per la prima volta al regime di qualità (R6);

b) un rischio basso connesso alla ragionevolezza dei costi ed alla corretta compilazione e verifica delle domande di pagamento (R2 ed R9).

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a)la raccolta di informazioni presso gli Enti e le Istituzioni competenti, seppur onerosa in termini di tempo e di risorse economiche, al fine di verificare l'ammissibilità all'aiuto dei potenziali beneficiari Per accelerare le procedure e renderle più efficaci, sarà possibile, eventualmente, stipulare degli accordi operativi tra Enti ed Istituzioni volti al trasferimento dei dati ed all'automatizzazione della procedura.

b) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che, pur nell'onerosità dei controlli sui beneficiari ammissibili, non vi siano elementi particolarmente rischiosi che pregiudicano l'efficacia dei controlli stessi.

Inoltre, le procedure e le azioni di mitigazione da attuarsi conferiscono alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali

regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art. 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione

Regolamento UE 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) a sostegno della ripresa dopo la crisiCOVID-19

Regolamento UE 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

In relazione agli obiettivi di riferimento e ai correlati fabbisogni rilevati, che vengono di seguito richiamati, il sostegno agli investimenti è una misura chiave per il settore agricolo regionale, in quanto finalizzata a consolidare i livelli di competitività delle aziende agricole rispetto al mercato globale, promuovendo l'innovazione, accoppiando i guadagni economici alla dimensione ambientale, anche attraverso l'introduzione di tecnologie ecologicamente sostenibili, favorendo il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro nelle zone rurali. Gli elementi della Swot forniscono chiara evidenza dell'elevato tasso di imprenditorialità, come della recente crescita dimensionaledelle aziende, che assicurano un maggior livello di competitività ed efficienza e un reddito annuo medio di impresa al di sopra della media nazionale, in presenza anche di importanti fenomeni di diversificazione del reddito verso attività connesse e complementari. Vengono rilevati, tuttavia, importanti vincoli sia strutturali che economico finanziari che, in misura diversa a seconda del comparto produttivo, rischiano di limitare la competitività aziendale. Rivestono, quindi, un ruolo strategico gli interventi volti al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, relativi anche alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli, ma anche agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti a livello comunitario, nazionale e regionale, comprese la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat e la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. Risulta necessario intervenire anche sul livello infrastrutturale, per completare lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, anche in funzione dell'accesso ai terreni agricoli e forestali, della ricomposizione e del miglioramento fondiario, dell'approvvigionamento e del risparmio di energia e risorse idriche.

Tutti gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall'articolo 65 del Reg. CE n. 1303/2013 "Ammissibilità" e dall'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alle seguenti Focus area del FEASR:

2a "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e

l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività ".

2b "favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale"

3a" migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali"

4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa"

4b "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi"

4c "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi"

5a "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura".

5d "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura".

La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere all'insieme dei correlati fabbisogni:

FB03 Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale

FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.

FB07 Aumento dell'integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.

FB08 Favorire l'accesso al credito

FB09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese

FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione.

FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeolder, consumatori e collettività

FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale

FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari.

FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo.

FB19 Miglioramento dello stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardia dei terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione.

FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali.

FB21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili

FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura

FB28. Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio rurale.

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:

- innovazione

- ambiente

- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

Contributo alle finalità dell'European Union Recovery Instrument (EURI)

La misura contribuisce alla finalità dell'EURI, in risposta agli impatti socioeconomici della crisi COVID 2019 e delle concomitanti sfide ambientali, di contribuire a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea con gli obiettivi agro climatico ambientali del FEASR, sostenendo il miglioramento dell'efficienza di utilizzo delle risorse idriche e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione in coerenza con quanto evidenziato nel Capitolo 5.

La misura si articola in 4 sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole:

- 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola"

Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

- 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura

- 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete

Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

- 4.4.1 "Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati"

- 4.4.2 “Introduzione di infrastrutture verdi”

- 4.4.3 “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica”.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1. Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola.

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento consiste nel sostegno degli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole che consentano di: migliorare la redditività delle imprese agricole, condizione necessaria per potenziare la competitività dell’agricoltura; favorire innovazione, differenziazione di prodotto e nuove forme di commercializzazione; migliorare l’efficienza nell’irrigazione e nell’utilizzo dell’energia; aumentare l’integrazione territoriale delle imprese agricole mediante la riduzione degli impatti negativi dell’agricoltura sull’ambiente; favorire la crescita delle aziende in particolare quelle condotte da giovani agricoltori; diversificare gli strumenti finanziari utilizzati.

L’intervento si prefigge anche di migliorare la competitività della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle strutture malghive e il miglioramento fondiario delle superfici al servizio della malga. L’intervento, inoltre, promuove l’approvvigionamento di energia per autoconsumo con il duplice scopo di incrementare la produzione regionale di energia di origine rinnovabile e, contemporaneamente, di ridurre le emissioni gassose in atmosfera generate dall’attività di allevamento degli animali ovvero da impianti alimentati da fonti fossili.

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle focus area:

I. 5A per le operazioni connesse agli investimenti irrigui finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde,
II. 5D per le operazioni connesse a investimenti finalizzati per la riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti del settore agricolo,
III. 2A per le operazioni non connesse agli investimenti irrigui,
IV. 2B per le operazioni non connesse agli investimenti irrigui, inserite nel Pacchetto giovani (PG).

Il tipo di intervento programmato nelle focus area 2 A e 2B produce effetti secondari nelle focus area 5B, 5c e 5D.

La misura 1 trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e la misura 2 servizi di consulenza prevedono l’attivazione di iniziative rivolte agli aderenti agli interventi della Misura 4.

Attuazione dell'European Union Recovery Instrument

L'intervento utilizza le risorse dell'EURI in risposta agli impatti socioeconomici della crisi COVID-19 e delle sfide ambientali che vi si sovrappongono, sostenendo investimenti per l'ammodernamento aziendale da parte di giovani agricoltori (focus area 2B) e investimenti per il miglioramento dell'efficienza d'uso delle risorse idriche (focus area 5A), in coerenza con quanto evidenziato nella descrizione della strategia (Cap. 5).

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell'intervento con le finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:

- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a) contributo in conto capitale//contributi in conto interesse

b) sostegno attraverso strumenti finanziari (garanzie)

combinazione di a) e b) nel rispetto della massima contribuzione prevista dai Regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 40 del 12 dicembre 2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" art. 57 e 58 - Fondo di rotazione per il Settore primario. Il finanziamento previsto dal fondo di rotazione, consistente in un'agevolazione in conto interessi, può essere utilizzato in forma complementare agli aiuti del PSR.

- Regolamento UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Viene definita nel cap. 14 la demarcazione tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell'OCM e del PSR al fine di evitare doppi finanziamenti.

- Il Regolamento di esenzione n. 702 del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di aiuti compatibile con il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.

- Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: D.Lgs n. 387/2003; D MiSE del 10/09/2010, D.Lgs n. 28/2011, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con D. MiSE 6 luglio 2012

- D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale";

- Dir. 2000/60 CE, Direttiva Quadro sulle Acque.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori (o associazioni di agricoltori) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: ai sensi dell'articolo 2 comma 10 del Regolamento (UE) n 1303/2013, il beneficiario dell'intervento è rappresentato dall'organismo che attua lo strumento finanziario o il fondo dei fondi.

Le tipologie di beneficiari previste al comma 1 sono finanziabili anche con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, dedicate alle focus area 2 B e 5 A.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

1. Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli)
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale
3. Acquisto di macchinari ed attrezzature
4. Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
5. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete
6. Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da:
    i. fonti agro-forestali
    ii. fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico)
    iii. reflui provenienti dall'attività aziendale.

7. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
8. Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
9. Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori
10. Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde
11. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti.

Sono ammesse operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di credito e/o fondi di garanzia allo scopo di favorire l'accesso al credito.

Non sono, comunque, ammissibili le spese per:

- impianti ed attrezzature usati

- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori

- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti

- acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti

- acquisto di terreni

- i semplici investimenti di sostituzione

- acquisto di diritti di produzione agricola

- diritti all'aiuto

- animali, piante annuali e loro messa a dimora.

- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dell'art. 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Nell'ambito di applicazione degli strumenti finanziari non sono ammissibili gli investimenti relativi all'adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013 si applicano gli stessi costi ammissibili esposti nel presente paragrafo.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'azienda agricola del beneficiario deve avere una dimensione economica aziendale minima maggiore o uguale a 12.000 euro di Produzione Standard in zona montana e maggiore o uguale a 15.000 euro di Produzione Standard nelle altre zone.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Sono ammessi investimenti che:

- migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

- rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore.

Sono ammissibili gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013.

I bacini idrografici veneti ricadono nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali ad accezione di quello identificato con il codice N008, ricompreso nel Distretto idrografico Padano (fiume Po) che comprende la porzione di territorio limitrofa al Lago di Garda e quella relativa al Delta del fiume Po.

I Piani di gestione (PdG) dei distretti idrografici sono stati adottati il 24 febbraio 2010 e notificati alla Commissione europea in data 18 marzo 2010 (nota n. 6144/TRI/AI de MATTM).

I Piani di gestione sono stati approvati con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 8 febbraio 2013 per il Distretto Idrografico Padano (GU n. 112 del 15/05/2013) e il 24 aprile 2014 (GU n. 193 del 21/08/2014) per il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

Come espresso nel cap.14.1.2 il PSR della Regione Veneto intende promuovere nelle aziende agricole la riconversione e gli ammodernamenti di impianti, tecnologie e tecniche irrigue esistenti volti al risparmio e al miglioramento dei sistemi di distribuzione, anche collegati a invasi di capacità inferiore a 25.000 mc per azienda, e la creazione di invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, in sinergia con gli orientamenti espressi nell'Accordo di Partenariato. Gli investimenti sostenuti non potranno determinare un aumento della superficie irrigata regionale.

Al fine della loro ammissibilità gli investimenti devono prevedere:

1. installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua;

2. qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente esso, in base ad una valutazione ex ante, deve offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito riportati.

Nel caso di ammodernamento degli impianti:

a) risparmio minimo del 5%, nel caso di investimento di ammodernamento di sistemi/impianti che già consentono importanti risparmi d'acqua (impianti a basso volume);

b) risparmio minimo del 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione;

Nel caso di riconversione irrigua:

a) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento verso sistemi ad aspersione;

b) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sistemi ad aspersione verso sistemi a basso volume.

3. se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua :

a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

b) nel caso l'investimento in un un'unica azienda agricola comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Sono ammessi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili :

- la cui produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo;

- che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;

- che non utilizzino, per la produzione di energia, biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta);

Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, relative agli investimenti del "pacchetto giovani" (focus area 2 B) o agli investimenti per il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua (focus area 5 A) , si applicano le pertinenti condizioni di

ammissibilità esposte nel presente paragrafo.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione riguarderanno:

1. la tipologia di beneficiario (giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013; soggetti che non hanno ricevuto contributi nelle misure 4 e 6; qualificazione professionale)

2. la fascia di età del beneficiario

3. la qualità delle produzioni produzioni (sistemi di qualità riconosciuta di cui alle misure 3.1. e 3.2; certificazioni volontarie di prodotto/processo o di sistema)

4. la localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio altitudinale e orografico; zone vulnerabili ai nitrati)

5. gli investimenti strategici innovazione, ambiente, cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, risparmio idrico)

6. adesione a organismi associativi di produzione, gestione e commercializzazione

7. i comparti produttivi: saranno individuate priorità settoriali specifiche in relazione ai fabbisogni sulla base dell'analisi SWOT.

8. la dimensione aziendale (produzione standard compresa tra 12.000 euro in zona montana - 15.000 euro in altre zone e 250.000 euro)

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, si applicano gli stessi principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione esposti nel presente paragrafo.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

La scelta degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 5 del Reg (UE) 1303/2013 e 7 del Reg delegato (CE) 480/2014, cui sarà delegata la selezione dei beneficiari, sarà effettuata dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a 600.000 €/impresa, nell'arco di quattro anni. Nel caso di cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, l'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a 1.200.000 €, nell'arco di quattro anni.

L'importo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 8.000 € nelle zone montane e a 15.000 € nelle altre zone.

L'intensità massima di contributo varia in funzione del tipo di investimento, del soggetto richiedente e della ubicazione secondo quanto riportato nella Figura 1.

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013 si applicano gli stessi importi e aliquote di sostegno di cui al presente paragrafo.

Il giovane agricoltore è colui che non ha compiuto i 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Fino al raggiungimento dell'aliquota massima del 60% l'intensità di contributo può essere incrementata del 10% per gli investimenti, non riguardanti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, realizzati nell'ambito dei progetti integrati.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: l'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fissano l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti sulle esenzioni di categoria. Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alle aliquote di aiuto previste dal tipo di intervento. Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

	Investimenti per la trasformazione /commercializzazione		Altri investimenti	
	Zona montana	Altre zone	Zona montana	Altre zone
- Imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento - Giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par.1 lett. N) del Reg. UE 1305/2013 che presentano domanda per il sostegno all'insediamento nell'ambito del Pacchetto Giovani	40%	40%	60%	50%
Altre imprese agricole	40%	40%	50%	40%

Figura 1 Intervento 4.1.1 - Aliquote di sostegno

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013:

a) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

b) un rischio medio connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6), in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda agricola, dell'efficienza energetica e di quella irrigua.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore. Su questo tema, audit della Corte dei Conti europea hanno già accertato la buona prassi seguita dal Veneto nel periodo 2007-2013 (Relazione speciale n. 8/2012 della Corte dei Conti europea).

b) la predisposizione di modelli per la presentazione del progetto, contenente tutti i dati e gli elementi necessari per una valutazione oggettiva dei criteri.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Dall'analisi SWOT della priorità 2 emerge che le imprese condotte da Imprenditori Agricoli professionali (IAP) mostrano una maggiore reattività nel fronteggiare i cambiamenti imposti dal mercato e pertanto, se sostenute, possono migliorare la loro redditività ed essere più competitive nel medio periodo.Tale inquadramento riguarda circa il 40% dell'universo delle 119.384 aziende agricole rilevate dal censimento generale dell'agricoltura ISTAT 2010 e confermate dai fascicoli aziendali gestiti dall'Organismo pagatore (AVEPA).
La maggiore reattività è giustificabile dal fatto che le imprese condotte da IAP sono più "giovani", infatti appaiono concentrate nelle classi sino ai 40 anni di età (7,2% sul totale) e tra i 40 e i 65 anni di età (50,4% sul totale).
Le imprese condotte da IAP si collocano su dimensioni aziendali più significative con una SAU media superiore alla SAU media regionale (6,8 ettari). L'analisi evidenzia che sono 49.364 le aziende con SAU

superiore ai 2 ettari, quindi focalizzare il sostegno sulle imprese condotte da IAP riduce il rischio di sostenere investimenti effettuati da realtà produttive marginali e perciò meno competitive. Infatti l'analisi con riferimento alla dimensione aziendale evidenzia che spesso le imprese di ridotta dimensione strutturale hanno anche una ridotta dimensione economica mettendo in evidenza che molte di queste realtà produttive sono marginali o comunque condotte da soggetti coinvolti in agricoltura per lo svolgimento di una attività economica secondaria.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.2. 4.2.1. Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al TFUE.

Gli investimenti sono finalizzati a:

- favorire l'integrazione verticale e orizzontale di filiera;

- migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale;

- promuovere la qualificazione delle produzioni;

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni.

Impegni in fase di attuazione:

-per i tre anni successivi alla conclusione dell'operazione, i beneficiari devono acquisire almeno il 70% delle materie prime da trasformare e commercializzare da aziende agricole attive nella produzione primaria.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell'intervento con le finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:

- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a) contributo in conto capitale/contributi in conto interesse

b) sostegno attraverso strumenti finanziari (garanzie)

Combinazione di a) e b) nel rispetto della massima contribuzione prevista dai Regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato.

E' prevista la possibilità di attivazione di progetti integrati costituiti da diverse misure-sottomisure del Programma coordinate tra loro. Oltre alla sottomisura 4.2 inerente gli investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sono attivabili nei progetti integrati di filiera (PIF) la sottomisura 4.1, relativa agli investimenti materiali relativi alla produzione primaria; le sottomisure 3.1 e 3.2 relative al sostegno per la partecipazione a regimi di qualità riconosciuti e alle attività di informazione e promozione degli stessi nel mercato interno; le sottomisure 1.1 e 1.2 relative a ad azioni di formazione e informazione e la sottomisura 2.1 relativa alla consulenza tecnica, previste nell'ambito del PSR ; la sottomisura 16.2 relativa alla realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Nell'ambito dei progetti integrati di misure, sarà contemplato il sostegno previsto dalle varie misure-sottomisure attivate.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 40 del 12 dicembre 2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" art. 57 e 58- Fondo di rotazione per il Settore primario. Il finanziamento previsto dal fondo di rotazione, consistente in un'agevolazione in conto interessi, può essere utilizzato in forma complementare agli aiuti del PSR.

- Regolamento UE n. 1308 /2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.Viene definita nel cap. 14 la demarcazione tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell'OCM e del PSR al fine di evitare doppi finanziamenti.

- Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

- Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: D.Lgs n. 387/2003; D MiSE del 10/09/2010, D.Lgs n. 28/2011, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con D. MiSE 6 luglio 2012

- Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Imprese agroalimentari che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca:

1. microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

2. imprese intermedie: imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

3. grandi imprese.

Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza prevalentemente extraziendale.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. realizzazione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento di prodotti agricoli;

2. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, software fino al valore di mercato del bene;

3. spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Sono ammesse operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di credito e/o fondi di garanzia allo scopo di favorire l'accesso al credito.

Non sono, comunque, finanziabili:

a. impianti ed attrezzature usati;

b. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;

c. gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;

d. l'acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;

e. investimenti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall'articolo 65 del

Reg. CE n. 1303/2013 "Ammissibilità" e dall'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dell'art. 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e gli investimenti immateriali. È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascun prestito garantito.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili le imprese che:

- hanno sede operativa, intesa come impianto in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.

Sono ammissibili gli investimenti che:

- migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'impresa;

- rispettano le normative comunitarie e nazionali di settore.

Sono ammessi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili :

- la cui produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo;

- che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT i criteri di selezione saranno ispirati ai seguenti principi:

1. integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare;

2. qualità delle produzioni (processi e prodotti);

3. localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna , ecc.);

4. investimenti prioritari settoriali.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

La scelta degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 5 del Reg (UE) 1303/2013 e 7 del Reg delegato (CE) 480/2014, cui sarà delegata la selezione dei beneficiari, sarà effettuata dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva.

Gli Intermediari finanziari individuati, nel dare attuazione allo strumento finanziario selezionano i percettori finali che sono soggetti eleggibili e per investimenti e operazioni ammissibili al presente tipo di intervento.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è:

1) 40% della spesa ritenuta ammissibile per le microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE, ubicate nelle zone montane;

2) 30% della spesa ritenuta ammissibile per le PMI;

3) 20 % della spesa ritenuta ammissibile per le imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro);

4) 10% della spesa ritenuta ammissibile per le grandi imprese.

Per investimenti effettuati nell'ambito di progetti integrati di filiera l'intensità di aiuto pubblico di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) può essere incrementata del 10% fino all'aliquota massima del 40%.

Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 44 del regolamento UE n. 702/2014 in particolare:

- sono concessi alle PMI;

- l'aliquota di sostegno è pari al 10% per le medie imprese elevato a 20% per le microimprese e le piccole imprese;

- non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili.

Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nel caso

in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia sono soggetti alle norme e condizioni stabilite dal regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". In particolare, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, calcolato come equivalente sovvenzione lordo, non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013. In particolare, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, calcolato come equivalente sovvenzione lordo, non potrà superare i 300.000,00 euro in tre anni.

L'aiuto è cumulabile con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali, regionali nel rispetto dell'aliquota massima di contributo prevista all'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi le intensità d'aiuto previste dal tipo di intervento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013:

a) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

b) un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6), in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni globali e la sostenibilità dell'impresa.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni

preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore;

b) la predisposizione di modelli per la presentazione del progetto, contenente tutti i dati e gli elementi necessari per una valutazione oggettiva dei criteri.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.3. 4.3.1. Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il livello di densità viaria media nell'area montana è di circa 22 metri per ha (fonte DGR 1645/2013), mentre quella ritenuta ottimale, secondo la bibliografia scientifica si attesta intorno ai 30 m/ha (*Hippoliti G. 1976 sulla determinazione delle caratteristiche della viabilità forestale. L'Italia Forestale e Montana. 31(3): p. 15*), dimostrando l'oggettiva necessità di incrementare la rete viaria regionale anche con riferimento alla analisi SWOT - debolezza D13 e ai fabbisogni F6 e F10.

L'intervento promuove:

- il miglioramento della viabilità silvopastorale attraverso investimenti che riguardano la costruzione e l'adeguamento della viabilità silvopastorale comprese tutte le opere e i manufatti connessi all'intervento, nonché le opere accessorie di mitigazione degli impatti. Per viabilità silvopastorale si intende il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso ai boschi, ai pascoli, alle malghe e ai terreni coltivati in genere;

- il miglioramento di opere di natura infrastrutturale (es. strutture a rete) attraverso investimenti per l'approvvigionamento idrico, elettrico, termico e per le telecomunicazioni, escluso l'ultimo miglio.

Considerando che alcuni investimenti potrebbero essere finanziati anche con risorse del POR FESR, si procederà ad una demarcazione finalizzata ad evitare la possibilità di doppio finanziamento del medesimo investimento con risorse del FEASR.

<u>Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale</u>

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell'intervento con le finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:

- gli interventi di adeguamento non dovranno essere eseguiti durante il periodo riproduttivo della maggior parte delle specie di interesse conservazionistico (tarda primavera-inizio estate);

- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale 14/92 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" art. 6 (mod. dalla LR 5/2000)".

Per gli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla LR 14/92 si intendono oltre ai piani di cui all'art. 23 e 35 della LR 52/78 anche il Piano della viabilità silvo-pastorale di cui all'art. 6 della L.R. 14/92.

- Legge Regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale" e deliberazioni della Giunta Regionale in materia di pianificazione forestale.

- Regolamento n.702 del 25 giugno 2014 che dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR per il periodo 2014-2020.

- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti:

1. realizzazione e adeguamento della viabilità silvopastorale;
2. realizzazione e adeguamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico non ad uso irriguo, elettrico, termico e per i collegamenti telefonici, escluso l'ultimo miglio;
3. spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

In nessun caso sono ammessi interventi ad uso irriguo.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Tutti gli investimenti devono essere localizzati in zone classificate montane. L'investimento è ammissibile all'interno di tutto il territorio del Comune, anche se lo stesso risulta parzialmente montano.

Gli investimenti devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere al servizio di una pluralità di soggetti;
- essere strutturati in rete (sono esclusi gli investimenti puntuali);
- nel caso della realizzazione di un'infrastruttura viaria silvopastorale, la medesima deve essere prevista nel Piano di riassetto Forestale o nel Piano della viabilità silvo-pastorale di cui all'art. 6 della L.R. 14/92;
- nel caso dell'adeguamento di un'infrastruttura viaria silvopastorale, la medesima deve essere censita nel Piano di riassetto Forestale o nel Piano della viabilità silvo-pastorale di cui all'art. 6 della L.R. 14/92:
- l'infrastruttura viaria silvopastorale, di nuova costruzione o in adeguamento, deve essere aperta al pubblico, gratuita e contribuire al carattere di multifunzionalità del bosco;
- gli interventi di carattere viario silvopastorale devono ricadere per il 50% all'interno del territorio classificato bosco.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare:

- la tipologia dell'investimento privilegiando l'adeguamento rispetto alla nuova realizzazione;

- aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile);

- investimenti in aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per quanto riguarda gli investimenti della presente sottomisura, il livello di aiuto corrisponde all'80% della spesa ammessa.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-

2013:

a) un rischio basso connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).;

b) in relazione alla possibilità di ammettere enti pubblici tra i beneficiari, come già evidenziato nel Piano di azione per la riduzione del tasso di errore del periodo 2007-2013, si rileva un rischio medio relativo al rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4).

c) un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6) in particolar modo per quanto riguarda il criterio "essere a servizio di una pluralità di soggetti".

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore;

b) l'aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il personale regionale e dell'Organismo Pagatore viene supportato con idonea formazione.

c) la predisposizione di un modello di progetto che espliciti gli elementi che conferiscono all'investimento la caratteristica di essere al servizio di una pluralità di soggetti.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.4. 4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani/collinari abbandonati/degradati

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT rende evidenti i fenomeni di abbandono colturale nelle aree montane e prealpine segnalate dall'aumento costante della superficie forestale nelle zone più marginali, a discapito di prati e pascoli. Ciò determina un incremento del rischio di erosione e di quello idrogeologico, oltre alla grave compromissione dei paesaggi rurali storici e, da ultimo, la perdita di biodiversità che contraddistingue gli spazi aperti montani.

Sulla base di quanto evidenziato dai fabbisogni 15, 16 e 20, l'intervento propone una attività *una tantum* di recupero straordinario di aree montane e collinari abbandonate, originariamente gestite a prato e pascolo, ora interessate da fenomeni di degrado del cotico erboso da parte di specie aliene, velenose, spinescenti, poco o per nulla appetite anche dagli animali selvatici, che limitano il permanere delle essenze floristiche caratteristiche dei luoghi e assecondano l'avanzamento del bosco.

In considerazione del carattere di assoluta eccezionalità di quanto proposto dal presente intervento, che riguarda superfici ora abbandonate, ma classificate catastalmente agricole, non viene stabilita alcuna connessione con le linee di intervento previste dalla misura 10.

Si tratta infatti di una proposta di elevato valore paesaggistico e ambientale, volta a recuperare ambiti in cui gli spazi aperti del paesaggio tradizionale montano e collinare stanno scomparendo, con l'obiettivo anche di limitare gli effetti causati da variazioni repentine delle condizioni atmosferiche in grado di attivare come via preferenziale, laddove i cotici erbosi non sono più correttamente gestiti, lo slittamento della neve e il manifestarsi di slavine che provocano la lacerazione del cotico, l'erosione dei profili e dissesto idrogeologico.

Ancora, l'intervento "una tantum" di recupero qui proposto può concorrere a limitare una delle principali cause di incendi boschivi, riducendo in modo efficace i rischi di innesco o di alimentazione degli stessi.

Da ultimo, il recupero di un ambiente dotato di un elevato grado di diversità biologica, cioè ecologicamente più diversificato e quindi organizzato, permette anche di reagire più attivamente alle repentine variazioni atmosferiche e climatiche.

La domanda di recupero paesaggistico proposta dal presente intervento sarà caratterizzata da un progetto specifico denominato "Piano di Interventi", redatto e sottoscritto da un progettista abilitato alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale, che evidenzi le motivazioni ambientali e giustifichi in modo puntuale le operazioni, di carattere straordinario, che verranno eseguite nelle aree oggetto di intervento.

Il progetto di recupero, qualora comprenda ambiti della Rete Natura 2000, verrà frazionato in due lotti operativi distinti. Il primo anno l'intervento verrà completato su una parte della superficie di progetto, mentre l'anno successivo si concentrerà e porterà a termine l'attività di recupero sulla restante parte. Sulle

superfici recuperate permarrà il divieto di destinazione a funzione produttiva per un periodo pluriennale definito in sede di Bando.

Il presente tipo di intervento, di carattere “una tantum” sulle superfici individuate ammissibili, può comprendere:

a - Sfalcio dell'erba (eseguito sia con falciatrice meccanica, che manualmente);

b - Decespugliamento del terreno con taglio della vegetazione arbustiva (con trattrice dotata di decespugliatore e anche manualmente) ;

c - Trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (materiale erbaceo e arbustivo);

d - Taglio della vegetazione arborea invasiva e infestante inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta;

e - Intervento manuale di spietramento, nel rispetto delle prescrizioni definite dalla VINCA di Programma;

f - Semina con sementi di specie erbacee autoctone su cotico lacunoso o mancante;

g - Eventuali sistemazioni idrauliche finalizzate alla corretta regimazione delle acque in eccesso allo scopo di sfavorire specie erbacee infestanti che prediligono tali ambienti.

Il progetto deve assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche e paesaggistiche formulate in sede autorizzativa.

I progetti posti in essere tramite il presente tipo di intervento potranno anche essere ricompresi nell'ambito delle iniziative promosse con la sottomisura 16.5, che riconosce la spesa di coordinamento delle azioni attivate in forma integrata tra due o più soggetti.

In Figura 1 è riportata la correlazione tra impegni - Focus area – fabbisogni relativamente all’intervento 4.4.1.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

Per quanto attiene l’esecuzione del recupero naturalistico straordinario sulle superfici riconoscibili come habitat ai sensi dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, che prevede l’eliminazione manuale e meccanizzata della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea di carattere infestante, la sistemazione idraulica finalizzata alla corretta regimazione delle acque in eccesso, ed altre operazioni propedeutiche al recupero di aree un tempo gestite a prato e pascolo, le modalità operative consisteranno principalmente nel frazionamento della superficie oggetto di intervento in parti tali da garantire comunque il rifugio della fauna selvatica. Pertanto, al primo anno l'intervento straordinario è effettuato e completato su una parte della superficie di progetto, mentre l'anno successivo si concentrerà e porterà a termine l’attività di recupero sulla restante parte. Tali elementi esauriscono gli obblighi di valutazione di incidenza a livello di Programma.

IMPEGNI	FABBISOGNI			
	15_Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	**16**_Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari.	**20**_Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali.	**28**_Qualificazione e valorizzazione del territorio rurale.
Sfalcio dell'erba infestante (eseguito con falciatrice meccanica o a mano)	4A	4A		4A
Decespugliamento manuale o meccanizzato della vegetazione arbustiva invadente	4A			
Raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (erbaceo e arbustivo)	4A			
Taglio della vegetazione arborea invasiva e infestante inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta	4A	4A		4A
Intervento manuale di spietramento nel rispetto delle prescrizioni definite dalla VINCA di Programma	4A			
Semina con sementi di specie erbacee autoctone su cotico lacunoso o mancante	4A	4A		4A
Regimazione delle acque in eccesso laddove motivo di propagazione di specie infestanti	4A		4C	

Figura 1 Intervento 4.4.1 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli Selvatici

- Direttiva 92/43 CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

- D. lgs n. 227/2001 e smi e normativa regionale di approvazione delle norme attuative e delle linee guida per la definizione di bosco (DGR 1319/2013).

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

1. Agricoltori (art. 4, Reg. (UE) n. 1307/2013)

2. Associazioni e/o Consorzi di proprietari privati e/o gestori di superfici agricole;

3. Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni o comunità regoliere.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Viene concesso un aiuto in relazione alle spese sostenute per investimenti non produttivi, nel caso specifico non connessi, all'adempimento degli obiettivi agroclimatico ambientali perseguiti all'art. 17, punto 1, lettera d) del regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
L'azione prevede il riconoscimento di un sostegno per il recupero naturalistico e paesaggistico di superfici agro-pastorali abbandonate e degradate di montagna e di collina, anche all'interno delle aree Natura 2000, seguendo una serie stabilita di vincoli e condizioni, che sono comprese in uno specifico piano di interventi da realizzare, nell'arco del quinquennio di impegno, entro i primi due anni.

I costi ammissibili sono:

a - Sfalcio dell'erba (eseguito sia con falciatrice meccanica, che manualmente);

b - Decespugliamento del terreno con taglio della vegetazione arbustiva (con trattrice dotata di decespugliatore e anche manualmente) ;

c – Trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (materiale erbaceo e arbustivo) ;

d - Taglio della vegetazione arborea invasiva e infestante inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta;

e - Intervento manuale di spietramento, nel rispetto delle prescrizioni definite dalla VINCA di Programma;

f - Semina con sementi di specie erbacee autoctone su cotico lacunoso o mancante;

g - Eventuali sistemazioni idrauliche finalizzate alla corretta regimazione delle acque in eccesso allo scopo di sfavorire specie erbacee infestanti che prediligono tali ambienti.

Non rientrano tra i costi ammissibili le operazioni manutentive di sfalcio dell'erba e la spollonatura di ceppaie.

Al costo dell'intervento di recupero possono essere aggiunte le spese generali secondo le condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento UE n. 1305/2013, come specificate nel capitolo 8.1 del Programma.

Il progetto di recupero in RN 2000 anche solo per parte della superficie oggetto di intervento in RN 2000 è frazionato in due lotti operativi distinti. Il primo anno l'intervento verrà completato su uno dei due lotti, mentre l'anno successivo si concentrerà e porterà a termine l'attività di recupero sul restante lotto operativo.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità:

- Superficie minima di intervento pari a 1 ha.

- Superficie progettuale compresa nelle zone ISTAT di montagna e collina del Veneto.

- Sono ammissibili esclusivamente le aree degradate classificate catastalmente come “agricole” (non verranno pertanto ammesse aree classificate catastalmente a Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco Misto).

- Presentazione di un Piano degli Interventi, relativo all’area da recuperare, (articolato secondo specifiche voci operative che verranno dettagliate nei rispettivi bandi di apertura termini),coerentemente con gli obiettivi della sottomisura.

- Rispetto delle prescrizioni tecniche e paesaggistiche formulate in sede autorizzativa dalle Autorità Competenti.

- Non sono eleggibili ad aiuto le superfici in ambito torrentizio, i ghiaioni, le scarpate, i cigli stradali, le aree non agricole, gli ambiti turistico-ricreativi, tutte le tipologie di piste da sci, le aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per ricreazione.

- Sono escluse dal presente aiuto le superfici a prato, prato-pascolo e pascolo già beneficiarie dal 2010 dell’Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’art. 31 e/o dei Pagamenti agroclimatico ambientali di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

- In considerazione del carattere di assoluta eccezionalità del recupero ambientale proposto dal presente intervento, che riguarda superfici abbandonate ma classificate catastalmente agricole, non viene stabilita alcuna connessione con le linee di intervento previste dalla misura 10.

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi SWOT i criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:

- tipologia di beneficiario (enti pubblici, Regole, ecc.)

- localizzazione geografica (aree della rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette, siti UNESCO, ecc.)

- dimensione della superficie oggetto dell’intervento.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Viene riconosciuto il 100% del costo dell’investimento, riconoscendo gli importi massimi, per voce di costo ammissibile, esposti in figura 2, quantificati distintamente a seconda che la superficie ricada all’interno delle

zone Rete Natura 2000 o in zona ordinaria.

Al costo dell'intervento di recupero possono essere aggiunte le spese generali secondo le condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento UE n. 1305/2013, come specificate nel capitolo 8.1 del Programma.

Contributo massimo ammissibile per singola voce di costo, per ettaro e per zona

COSTI AMMISSIBILI	ZONA ORDINARIA (€/ha)	ZONA RETE NATURA 2000 (€/ha)
a) taglio dell'erba infestante effettuato: - con mezzi meccanici	720	960
- con mezzi manuali	258	336
b) taglio di arbusti infestanti effettuato: - con mezzi meccanici	138	192
- con mezzi manuali	120	180
c) trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta erbaceo e arbustivo;	1.120	1.350
d) taglio di vegetazione arborea infestante, inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta;	4.560	4.560
e) spietramenti manuali;	133	175
f) inerbimenti con essenze autoctone;	27	30
g) lavori di sistemazione idraulica finalizzati alla corretta regimazione delle acque in eccesso;	53	55

Figura 2 Intervento 4.4.1 – Contributi massimi ammissibili

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-

2013:

a) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9)

b) in relazione alla possibilità di ammettere enti pubblici tra i beneficiari, come già evidenziato nel Piano di azione per la riduzione del tasso di errore del periodo 2007-2013, si rileva un rischio medio in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4).

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'organismo pagatore;

b) l'aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il personale regionale e dell'Organismo Pagatore supportato con idonea formazione.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto massimo e di singola operazione per ettaro, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma. L'importo massimo dell'aiuto ammissibile per ettaro e quello precisato per ciascuna di singola operazione per ettaro è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, supportate da esperti tecnici incaricati, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

In riferimento specifico all'intervento 4.4.1 "Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati", si segnala il carattere di eccezionalità dell'intervento ambientale che riguarda superfici catastalmente agricole abbandonate e degradate e sulle quali tali operazioni verranno realizzate esclusivamente *una tantum*.

Dato il carattere esclusivamente ambientale dell'intervento proposto, non viene attivata alcuna connessione con le linee di intervento previste dall'art. 28 del Reg. CE n. 1305/2013.

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.5. 4.4.2.Introduzione di infrastrutture verdi

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento prevede la realizzazione in ambiti agricoli di pianura e collina di nuove strutture ecologiche caratterizzate dalla co-presenza di sistemi arboreo/arbustivi, erbacei e, in talune situazioni, la connessione con affossature aziendali/interaziendali già presenti o di nuova realizzazione.

In particolare, sono previsti i seguenti investimenti:

a- Impianto di nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi;

b- Impianto di boschetti;

c- Realizzazione di operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore;

d- Realizzazioni di canali erbosi.

Le progettualità che riguardano le infrastrutture verdi possono comprendere la realizzazione di:

a) Corridoi ecologici costituiti da formazioni lineari a fasce tampone e/o siepi, che si differenziano le une dalle altre per la presenza, nelle fasce tampone, di connessione con un fossato aziendale o interaziendale. Tali infrastrutture ecologiche si compongono di un'area su cui viene piantumato un filare arboreo/arbustivo, associato alla semina di una pertinente ad una fascia erbacea di rispetto larga 5 metri, in adiacenza alla quale si sviluppa la superficie agricola aziendale.

b) Boschetti: costituititi da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, che, per la loro realizzazione nella SAU aziendale di pianura e collina, e per la loro composizione, rappresentano potenziali siti di sosta, ricovero, alimentazione o, in alcuni casi, riproduzione delle specie di fauna selvatica stanziale o in transito in un territorio, in linea di principio, non idoneo alla loro permanenza. L'introduzione di tali formazioni arboree ed arbustive seminaturali a esclusiva finalità naturalistica intende, infatti, contrastare, assieme alle formazioni lineari arboreo-arbustive sopra descritte, il progressivo isolamento tra gli habitat residuali e la conseguente degradazione ambientale dei contesti territoriali frammentati da una agricoltura intensiva, dall'urbanizzazione e dalla presenza di numerose infrastrutture che caratterizza il contesto "urbano diffuso" della pianura e collina veneta. I boschetti rappresentano uno spazio naturale vitale per numerose specie animali, che vi trovano rifugio e cibo, e contribuiscono alla strutturazione e alla diversificazione del paesaggio che, in particolare in ambiti di pianura costituiti da agricoltura intensiva ed uniformità colturale, risente della carenza di "ambienti agricolo-naturali verdi" che permettono di tutelare la biodiversità;

c) Operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore aziendale/interaziendale sono caratterizzate dalla dalla realizzazione/adeguamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono

eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone come descritte al punto a).

L'habitat ripario, costituito da specie elofitiche quali *Phragmites australis*, Tipha sp., Carex sp., ed altre corredate da specie anfibie quali ad esempio Polygonum sp., Bidens sp., *Iris pseudoacorus*, *Ranunculus repens* e *Lythrum salicaria*, costituisce habitat elettivo per molti macroinvertebrati come odonati, coleotteri, eterotteri, gammaridi ed altri crostacei. Sono inoltre utilizzate da avifauna (gallinella d'acqua, cannareccione, cannaiola, passeriformi, anatidi, ardeidi, ecc…) ed erpetofauna (rane verdi, ramarri, natrice lucertole, tartarughe ecc..) poichè, grazie alla sua compattezza strutturale, costituisce una barriera protettiva in cui trovano rifugio girini e adulti di anfibi che verrebbero altrimenti predati. Completa l'habitat in questione la presenza e lo sviluppo di macrofite all'interno dell'alveo del corso d'acqua. Le specie che più comunemente si rinvengono sono quelle più tipiche e comuni per questi ambienti come quelle appartenenti ai generi Potamogeton sp., Ranunculus sp., Fontinalis sp., Myriophyllum sp. e Ceratophyllum sp. ed altri. Queste superfici sono fondamentali per la vita di molti organismi macroinvertebrati, pesci ed anfibi da cui traggono alimento e protezione.

Gli appezzamenti della superficie aziendale coltivata contigua alla fascia tampone saranno inoltre interessati da prato polifita (esente da trattamenti fitoiatrici e soggetto a sfalcio in determinate modalità), al fine di fornire una continuità vegetazionale propedeutica allo sviluppo di un unico e complesso sistema idrobiologico agricolo;

d) I canali erbosi sono bande vegetali lineari che si configurano come vie d'acqua superficiali temporanee (cosiddette di "idraulica dolce") atte ad intercettare e rallentare i flussi delle acque di ruscellamento, d'origine diffusa o concentrata, favorendone l'infiltrazione. I canali erbosi trasportano anche i flussi provenienti da un terreno o da una parcella agricola di un piccolo versante, fino a convogliarle ad un corso d'acqua emissario. La sezione dei canali erbosi, solitamente è parabolica o trapezoidale; la larghezza (multipli di 3 m), nonché il tipo di copertura erbacea, devono garantire velocità di deflusso delle acque non erosive. Oltre a funzioni idrogeologiche, assolvono inoltre funzioni ambientali, ecologiche e paesaggistiche.

In Figura 1 è riportata la correlazione tra impegni - Focus area – fabbisogni relativamente all'intervento 4.4.2.

Nella Figura 2 viene proposto un esempio di modalità progettuale al fine di poter evidenziare come i vari interventi di nuova realizzazione, proposti in questa sottomisura ed elencati alle lettere a), b), c) e d), siano connessi all'adempimento degli obiettivi agroambientali proposti rispettivamente con le linee di intervento 10.1.3 [per a), b) e d)] e 10.1.6 [per c)] e dovranno trovare continuità gestionale nelle linee di intervento indicate.

<u>Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale</u>

Gli interventi relativi alle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti hanno tra gli obiettivi operativi la costituzione di ambienti idonei al rifugio e riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento della qualità delle acque, l'incremento generale della presenza di corridoi ecologici e boschetti nel territorio regionale di pianura e collina e quindi un potenziamento del valore ecosistemico delle aree soggette ad intervento.

L'intervento 4.4.2, "Introduzione di infrastrutture verdi" prevede nuovi impianti di corridoi ecologici arboreo-arbustivi e boschetti, operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore, e realizzazione di fasce inerbite e canali erbosi realizzati su superficie agricola aziendale. Tali elementi

esauriscono gli obblighi di valutazione di incidenza a livello di Programma.

IMPEGNI	FABBISOGNI				
	15_ Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	**16_**Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari	**19_**Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni di contaminazione	**20_**Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali.	**28_**Qualificazione e valorizzazione del territorio rurale.
Impianto nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi	4A	4A	4B		4A
Impianto Boschetti	4A	4A			
Realizzazione di operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore	4A	4A	4A/4B	4C	
Realizzazione di Canali erbosi	4A	4A		4C	4A

Figura 1 Intervento 4.4.2 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

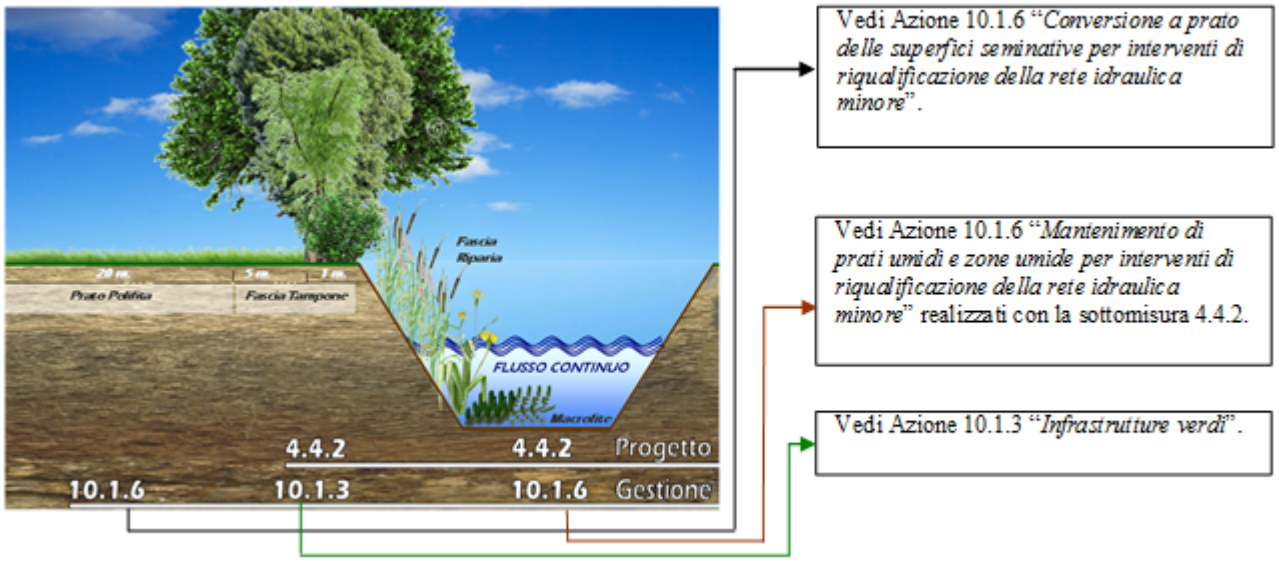


Figura 2 Intervento 4.4.2 – Esempio di modalità progettuale

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

L'aiuto è definito sulla base della preventiva elaborazione di costi standard riferiti ai singoli elementi che compongono l'intervento.

- E' prevista la possibilità di fruire dei Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole, di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, articolo 12 e Allegato I;

- E' prevista la possibilità di interventi aggregati attraverso forme di cooperazione e di progetti pilota,

attivati ai sensi dell'articolo 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Dir. 2009/147/CE (Direttiva Uccelli)

- Dir.92/43 CEE (Direttiva Habitat)

- Dir. 2000/60/CEE (Direttiva Quadro Acque)

- Dir. 91/676/CEE (Direttiva Nitrati)

- D. Lgs n. 227/2001 e s.m.i e normativa regionale di approvazione delle norme attuative e delle linee guida per la definizione di bosco (DGR 1319/2013)

- Dir.2010/60/CE (miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale).

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

- Agricoltori, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

- Associazioni di agricoltori

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Sulla base di specifico progetto sono ammissibili riconoscimenti di sostegni per la messa a dimora di corridoi ecologici, boschetti, interventi di riqualificazione della rete idraulica minore e di realizzazione di canali erbosi.

L'intervento prevede opere quantificate sulla base di specifici costi standard per i quali è di seguito riportata una specifica descrizione dei criteri adottati per il calcolo dei costi aggiuntivi o dei mancati redditi di cui alle Figure 3, 4, 5 e 6.

a)Nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi: esecuzione operazioni necessarie per l'impianto di un filare arboreo-arbustivo di larghezza pari a 1 m unito ad una fascia inerbita larga 5 m:

- operazioni di preparazione del terreno che interessano l'intera larghezza di 6 m ;
- realizzazione della pacciamatura con film pacciamante solo nella fascia in cui verrà realizzato il filare arboreo-arbustivo;
- acquisto e impianto delle piantine necessarie per la realizzazione del filare;
- irrigazione di soccorso per tutte le piante messe a dimora nel filare;
- semina e acquisto delle sementi per la realizzazione della fascia inerbita larga 5 m.

b)Boschetti: esecuzione operazioni necessarie per l'impianto di un boschetto naturaliforme, da un minimo di

500 mq a un massimo di 10.000 mq:

- operazioni di preparazione del terreno per la realizzazione dell'impianto;
- operazione di realizzazione della pacciamatura con film pacciamante sulla superficie di riferimento;
- acquisto e impianto delle piantine necessarie per la realizzazione dell'impianto;
- costo di preparazione e messa a dimora delle piante;
- irrigazione di soccorso per tutte le piante messe a dimora.

c) Riqualificazione della rete idraulica minore: intervento su un elemento di reticolo idraulico aziendale "tipo" (scolina e/o capofosso) di lunghezza di 100 ml. Le operazioni si diversificano a seconda se si esegue:

- Allargamento/rinaturalizzazione del fossato:

- scavo per l'allargamento e la resa sinusoidale dell'alveo esistente;
- realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di corsi di fossati con velocità moderata;
- messa a dimora di vegetazione in alveo e sulle sponde (specie riparie);
- spese per assolvimento adempimenti normativi;

- Realizzazione di alveo:

- scavo per la creazione di un alveo sinuoso e non rettilineo, con sponde e fondo dalle forme irregolari;
- realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di corsi d'acqua con velocità moderata;
- messa a dimora di vegetazione in alveo e sulle sponde (specie riparie);
- spese per assolvimento adempimenti normativi.

Ai costi aggiuntivi si sommano le spese generali ipotizzando le seguenti voci di costo e riferite ad un elemento di reticolo idraulico aziendale "tipo": a) presentazione pratica; b) impegno da parte del beneficiario per gli aspetti legati ai rapporti con i professionisti, per sopralluoghi ecc.

d) Canali erbosi: si ipotizza di intervenire su una superficie "tipo" con lunghezza pari 100 ml e una larghezza di 6 m.

- esecuzione di scavi per la realizzazione del canale inerbito;
- semina fascia inerbita
- operazioni di trinciatura della vegetazione.

Per tutti gli impegni elencati alle lettere a), b) e d) alle voci di costo già elencate va aggiunto il mancato reddito relativo alla coltura a seminativo che viene sostituita dall'infrastruttura verde realizzata, nonché le spese generali relative all'impegno del professionista per la predisposizione del progetto, acquisto marche da bollo e tempo dell'imprenditore.

Dettaglio dei costi e dei mancati redditi per introduzione di infrastrutture verdi			
a) Nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi	N.	costo unitario €/ha o €/pianta	Costo per superficie di incidenza (600 mq totali, di cui 100 mq filare e 500 mq fascia erbacea)
a) Impianto			
Ripuntatura	1	79.50	4.77
Letamazione (trasporto, distribuzione e materiale)	1	127.00	7.62
Erpicatura	1	39.00	2.34
Fresatura	1	116.50	6.99
Pacciamatura con film pacciamante 1,2 micron	1	890.00	8.90
Acquisto piantine	96	2.40	230.40
Apertura buca	96	0.28	26.88
Preparazione e messa a dimora delle piantine	96	1.53	146.88
Shelter (materiale più messa in opera)	33	1.83	60.39
Irrigazione di soccorso	96	1.02	97.92
Semina fascia inerbita	1	49.50	2.48
Sementi per fascia inerbita	1	211.50	10.58
Totale realizzazione corridoio			
a) Totale per 600 mq			606.14
a) Totale per 1 m			6.06
Mancato reddito da seminativo	1	1063.00	63.78
b) Totale per 600 mq			63.78
b) Totale per 1 ml			0.64
Spese generali			
c1) Costo annuale per metro per singolo aderente			1.67
c2) Costo annuale per metro per gruppo aderente			2.87
Totale annuale per 1 m per singolo aderente (a+b+c1)			**8.37**
Totale annuale per 1 m per gruppo aderente (a+b+c2)			**9.57**

Figura 3 Intervento 4.4.2 – Dettaglio dei costi e mancati redditi: investimento a)

b) Boschetti	N.	costo unitario €/ha o €/pianta	Costo per ettaro
Impianto			
Ripuntatura	1	79.50	79.50
Letamazione (trasporto, distribuzione e materiale)	1	127.00	127.00
Erpicatura	1	39.00	39.00
Fresatura	1	116.50	116.50
Pacciamatura con film pacciamante 1,2 micron	1	890.00	890.00
Acquisto piantine	1373	2.40	3295.20
Preparazione e messa a dimora delle piantine	1373	1.53	2100.69
Shelter (materiale più messa in opera)	412	1.83	753.96
Irrigazione di soccorso	1373	1.02	1400.46
a) Totale			8802.31
b) Mancato reddito da seminativo	1	1063.00	1063.00
c) Tracciatura sinusoidale dei filari	1	180.00	180.00
Spese generali			
d1) Costo annuale per ettaro per singolo aderente			451.90
d2) Costo annuale per ettaro per gruppo aderente			465.50
Totale annuale per ettaro per singolo aderente (a+b+c+d1)			**10 497.21**
Totale annuale per ettaro per gruppo aderente (a+b+c+d2)			**10 510.81**

Figura 4 Intervento 4.4.2 – Dettaglio dei costi e mancati redditi: investimento b)

c) Riqualificazione fluviale		
Allargamento/rinaturalizzazione		costi per 100 ml di fosso
Scavi per allargamento e resa sinusoidale di alveo preesistente	3.3€/mc	252
Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di corsi d'acqua con velocità moderata	25.40€/ml	127
Messa a dimora di vegetazione in alveo e sulle sponde (specie palustri)	4.28€/m	535
Spese progettazione (comunicazione al comune)	€/100 ml	300
Spese progettazione (pratica terre e rocce di scavo - senza analisi del terreno)	€/100 ml	200
a1) Totale allargamento/rinaturalizzazione per 100 ml		1414
a1) Totale allargamento/rinaturalizzazione per 1 ml		14.00
Realizzazione		costi per 100 ml di fosso
Scavo per creazione di alveo sinuoso e non rettilineo, con sponde e fondo dalle forme irregolari	3.3€/mc	504
Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di corsi d'acqua con velocità moderata	25.40€/ml	127
Messa a dimora di vegetazione in alveo e sulle sponde (specie palustri)	4.28€/m	535
Spese progettazione (comunicazione al comune)	€/100 ml	400
Spese progettazione (pratica terre e rocce di scavo - senza analisi del terreno)	€/100 ml	200
a2) Totale realizzazione per 100 ml		1766
a2) Totale realizzazione per 1 ml		17.66
Spese generali		
b1) Costo annuale per metro per singolo aderente		0.68
b2) Costo annuale per metro per gruppo aderente		2.04
Allargamento/rinaturalizzazione		
Totale annuale per m per singolo aderente (a1+b1)		**14.82**
Totale annuale per m per gruppo aderente (a1+b2)		**16.18**
Realizzazione		
Totale annuale per m per singolo aderente (a2+b1)		**18.34**
Totale annuale per m per gruppo aderente (a2+b2)		**19.70**

Figura 5 Intervento 4.4.2 – Dettaglio dei costi e mancati redditi: investimento c)

d) Canali erbosi

	costi unitari (€ e unità di misura)	costo riferito a 100 ml di canale
a) Scavi per realizzazione canale inerbito	1.24 €/m	123.75
b) Inerbimento		
Lavorazione terreno	105.3€/ha	3.16
Semina fascia inerbita	49.50€/ha	1.49
Sementi per fascia inerbita	211.50€/ha	6.35
c) gestione del canale:		
- trinciatura erba (n° 2)	52€/ha	3.12
d) Spese progettuali		
Piano quotato - progettazione epresentazione pratica in comune	200€/300 mq	200
d) Mancato reddito da seminativo	1063.00€/ha	31.89
Totale costi (costo riferito a 100 ml di canale per una larghezza di 3 m pari a 300 mq)	€/100 ml di canale largo 3 m	363.47
Totale costi (costo riferito a 1 ml di canale per una larghezza di 3 m pari a 30 mq)	€/ml di canale pari a 3 mq	3.63
Spese generali		
d1) Costo annuale per metro per singolo aderente		0.40
d2) Costo annuale per metro per gruppo aderente		0.53
Totale annuale per 1 m per singolo aderente (a+b+c+d1)		**4.03**
Totale annuale per 1 m per gruppo aderente (a+b+c+d2)		**4.17**

Figura 6 Intervento 4.4.2 – Dettaglio dei costi e mancati redditi: investimento d)

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere realizzati nelle aree agricole di pianura e collina ISTAT.

I dettagli operativi e tecnici che riguardano la tipologia progettuale di intervento e le caratteristiche che le infrastrutture ecologiche dovranno presentare verranno dettagliati in sede di bando apertura termini, inserendo altresì specifiche linee guida sulle tipologie di specie erbacee, arbustive ed arboree utilizzabili negli interventi in questione, e dettagliando altresì le prescrizioni tecniche e gli impegni da attuare negli anni di impegno agroclimatico ambientale successivi alla realizzazione dell'impianto.

Gli investimenti sono realizzati in connessione con le linee di intervento previste dall'art. 28 del Reg (CE) 1305/2013, relativi all'intervento 10.1.3 "infrastrutture verdi" e all'intervento 10.1.6 tutela degli habitat seminaturali e biodiversità".

Sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità dell'intervento gli elementi e condizioni di seguito descritti:

a) e b) Nuovi corridoi ecologici e boschetti:

Le fasce tampone sono costituite da fasce arboree e arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi d'acqua, fossi o scoline.

Le siepi sono rappresentate da strutture lineari arboree e arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate ad utilizzo agricolo da parte dell'azienda beneficiaria.

I **boschetti** sono impianti arboreo/arbustivi realizzati su superfici agricole e costituiti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, in cui la presenza delle specie arboree supera il 30 % del numero totale di individui. Le dimensioni di ogni singolo impianto si sviluppano da un minimo di 0,05 ha ad un massimo di 1 ha; le specie arboreo ed arbustive ammissibili saranno indicate in sede di bando di apertura termini, nel quale saranno altresì precisate le caratteristiche dimensionali delle giovani piantine da mettere a dimora e le prescrizioni tecniche inerenti l'impianto (numero di piante per ettaro, tipologia dei sesti di impianto, consociazione di specie diverse, ecc).

c) Riqualificazione della rete idraulica minore

L'area di intervento è obbligatoriamente localizzata nelle vicinanze della rete idraulica con portata continua e tirante minimo tale da assicurare la costante presenza di movimento d'acqua nel sistema idrobiologico agricolo.

Il contenimento spondale del fossato da realizzare ex novo o ridimensionare avrà una dimensione ed una larghezza congrua al contermine corso d'acqua immissario e comunque tale da garantire le condizioni di sicurezza idraulica.

L'eventuale dragaggio dovrà essere effettuato solo in casi di difficoltà di deflusso o di problematiche legate alla sicurezza idraulica, previa autorizzazione.

Il fossato di nuova realizzazione o oggetto di riqualifica, verrà collegato alla rete idraulica attraverso appositi manufatti(chiaviche, sifoni e sostegni), e avrà preferibilmente uno sviluppo irregolare consentendo la creazione di zone caratterizzate da diversa velocità di corrente.

d) Canali erbosi

La posizione dei canali erbosi deve essere trasversale o obliqua alla direzione di deflusso delle acque.

La domanda di sostegno alla realizzazione di canali erbosi è ammissibile esclusivamente nell'ambito di un gruppo di cooperazione ambientale che fruisce del sostegno della sottomisura 16.5.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT i criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:

- localizzazione geografica (Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette, Bacino Scolante in Laguna di Venezia, Zone designate Vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ecc.)

- superficie oggetto dell'intervento.

Per i canali erbosi:

– Progetto unitario d'interventi localizzati lungo l'intero tracciato del canale erboso, in cui risultino coinvolti più soggetti richiedenti.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Viene riconosciuto un importo di sostegno calcolato in termini di costo standard/ettaro di superficie.

Il pagamento è quantificato nella Figura 7.

	Senza greening
Investimento a) Nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi	
Totale annuale singolo aderente	8.37 €/ml
Totale annuale gruppo aderente	9.57 €/ml
Investimento b) Boschetti	
Totale annuale singolo aderente	10497.21 €/ha
Totale annuale gruppo aderente	10510.81 €/ha
Investimento c) Riqualificazione fluviale	
Allargamento/rinaturalizzazione	
Totale annuale singolo aderente	14.82 €/ml
Totale annuale gruppo aderente	16.18 €/ml
Realizzazione	
Totale annuale singolo aderente	18.34 €/ml
Totale annuale gruppo aderente	19.70 €/ml
Investimento d) Canali erbosi	
Totale annuale singolo aderente	4.03 €/ml
Totale annuale gruppo aderente	4.17 €/ml

Figura 7 Intervento 4.4.2 – Pagamenti

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013:

a) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base del calcolo semplificato dei costi. Laddove non è prevista tale metodologia di rimborso, saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'organismo pagatore.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione , supportate da esperti tecnici incaricati, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle

specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

In riferimento specifico all'intervento 4.4.2 "Introduzione di infrastrutture verdi" si evidenzia come tali interventi rivestano una finalità prevalentemente ambientale anziché produttiva poiché da tali infrastrutture ed impianti non è possibile trarre alcun ricavo o guadagno. Tali proposte implicano per il beneficiario solo maggiori oneri e sono connesse con le relative misure di mantenimento 10.1.3 e 10.1.6 che ne assicurano la futura gestione.

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.6. 4.4.3. Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento consiste nella realizzazione di strutture ecologiche o installazione di manufatti che, in modo diverso, contribuiscono ad incrementare la consistenza delle popolazioni di fauna selvatica nell’ambito degli agroecosistemi ed a migliorare la fruizione dei biotopi dove, specialmente l’avifauna, trova rifugio. In particolare, l’intervento riguarda la realizzazione di:

- strutture per l’osservazione dell’avifauna;

- strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica;

- aree umide;

- dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e la fauna selvatica (dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica)

In Figura 1 è riportata la correlazione tra impegni - Focus area – fabbisogni relativamente all’intervento 4.4.3.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

L’intervento 4.4.3 “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica” prevede investimenti relativi alla realizzazione di nuovi strutture per l’osservazione della fauna e funzionali alla diffusione della fauna selvatica e creazione di aree umide.

Nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

IMPEGNI	FABBISOGNI			
	15_Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	16_Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari	19_Miglioramento dello stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardia dei terreni agricoli	28_Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio rurale
Strutture per l'osservazione dell'avifauna	4A	4A		4A
Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica	4A	4A		
Aree umide	4A	4A	4A/AB	
Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica	4A	4A		4A

Figura 1 Intervento 4.4.3 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

Figura 1 Intervento 4.4.3 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

L'aiuto è definito sulla base della preventiva elaborazione di costi standard riferiti ai singoli elementi che compongono l'intervento (per le voci di costo 1., 2. e 3. di cui al paragrafo Costi ammissibili) o sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione (per la voce di costo 4. di cui al paragrafo Costi ammissibili).

E' prevista la possibilità del finanziamento di ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti, e di progetti pilota, compreso il riconoscimento della spesa di coordinamento delle Misure attivate a pacchetto, ai sensi dell'articolo 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Le principali norme di riferimento richiamate dalla tipologia di intervento sono:

- Dir. 2009/147/CE (Direttiva Uccelli);

- Dir. 92/43 CEE (Direttiva Habitat);

- Dir. 2000/60/CEE (Direttiva Quadro Acque);

- Dir. 91/676/CEE (Direttiva Nitrati);

- Dir. 2010/60/CE (miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale).

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

- Agricoltori, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n.1307/2013

- Associazioni di agricoltori

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

1. Le "strutture funzionali all'osservazione" della fauna selvatica constano di particolari opere di sistemazione di percorsi didattico-naturalistici, stazioni informative e segnaletica.

2. Le "strutture funzionali alla diffusione" della fauna selvatica sono rappresentate da manufatti indirizzati al riparo delle specie selvatiche vertebrate ed invertebrate o passaggi sicuri per la fauna quali:

- nidi artificiali,
- barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna,
- realizzazione e ripristino muretti a secco per il riparo di salamandre e biacchi.

3. Con la "creazione di aree umide" vengono attuati i seguenti possibili interventi:

- costituzione di sistemi fitodepurativi;
- piantumazione di macrofite idonee ad ambienti acquatici;
- realizzazione di arginelli perimetrali di contenimento delle acque che permettano il ristagno delle acque meteoriche;
- chiaviche atte ad assicurare il ricambio idrico e che permettano di evitare repentini innalzamenti del livello dell'acqua durante il periodo riproduttivo dell'avifauna.

4. Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica:

- recinzioni metalliche fisse, con o senza elettrificazione, per la protezione del bestiame al pascolo in aree limitate;
- recinzioni elettrificate semipermanenti, a rete o a filo, per la protezione del bestiame al pascolo;
- recinzioni elettrificate mobili, a rete, per la protezione del bestiame al pascolo
- dissuasori acustici e/o luminosi;
- acquisto di cani da guardiania;
- reti antiuccello.

Il dettaglio dei costi e dei mancati redditi è riportato in Figura 2.

Sono ammesse anche le spese generali, nella misura massima del 20% della spesa sostenuta per i punti 1., 2. e 3.

Dettaglio dei costi e dei mancati redditi per strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica	
1) Strutture funzionali all'osservazione dell'avifauna	costo unitario
Sistemazione di percorsi didattico-naturalistici	3.5 €/m
Realizzazione di passaggi sopraelevati per zone umide	80 €/m
Realizzazione di stazioni informative con segnaletica	400 €/uno
Fornitura e posa in opera di torretta di avvistamento aperta	2100 €/uno
Fornitura e posa in opera di torretta di avvistamento cabinata	2300 €/uno
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA	70 €/m
Realizzazione DI PUNTO AVVISTAMENTO UCCELLI DOTATO DI STACCIONATA	450 €/uno
2) Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica	costo unitario
Nidi artificiali (acquisto)	20 €/uno
Nidi artificiali (installazione)	4.25 €/uno
Supporto per nido artificiale	48 €/uno
Barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna DN300	726.38 €/m
Barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna DN600	1007.21 €/m
Realizzazione/ripristino di muretti a secco per il riparo di salamandre e biacchi	
Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt	130 €/mq
Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt e accessibilità limitata al cantiere	136.5 €/mq
Muro con altezza fuori terra tra 1,51 e 2,50 m	143 €/mq
Muro con altezza fuori terra tra 1,51 e 2,5 m e accessibilità limitata al cantiere	150.15 €/mq
3) Creazione di aree umide	costo unitario
Costituzione di sistemi fitodepurativi	58.22 €/m
- scavo a sezione obbligata	13 €/mc
- fornitura di materiale argilloso asciutto e affinato	24 €/mc
- fornitura di acqua per il riempimento della zona umida	1.7 €/mc
- realizzazione fascia inerbita	15.24 €/mq
- piantumazione ecocelle varie macrofite palustri	4.28 €/mq
Piantumazione di varie macrofite idonee ad ambienti acquatici	4.28 €/mq
Realizzazione di arginelli perimetrali di contenimento	3.36 €/ml
Chiaviche che assicurano il ricambio idrico ed evitano innalzamenti del livello dell'acqua	3.36 €/ml
4) Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica	costo unitario
Kit di elettrificazione per recinto di protezione collegato a rete fissa (elettrificatore potenza minima 3000mJoule, tester e impianto di messa a terra)	400,00 €/uno
Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 3000mJoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) senza pannello solare;	500,00 €/uno
Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 3000mJoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) con pannello solare;	600,00 €/uno
Recinzione metallica fissa, con o senza elettrificazione	9,00 €/ml
Recinzione elettrificata semipermanente a rete o a filo	3,50 €/ml
Recinzione elettrificata mobile a rete con supporti in materiale sintetico	3,00 €/ml
Dissuasore acustico e/o luminoso, con batteria, pannello fotovoltaico e sensore remoto	500,00 €/uno
Acquisto cani da guardianìa (cuccioli età minima 8 settimane massima 6 mesi condizioni da specificare nel bando)	400,00 €/uno
Reti antiuccello	1,00 €/mq

Figura 2 Intervento 4.4.3 – Dettaglio dei costi e dei mancati redditi

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti della presente sottomisura devono assicurare continuità gestionale con gli interventi previsti dall'art 28 Reg (CE) 1305/2013, relativi alla tutela degli habitat seminaturali e biodiversità (Linea di intervento 10.1.6) e alla gestione attiva di infrastrutture verdi (linea di intervento 10.1.3), ad eccezione degli investimenti per "Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT i criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:

a- localizzazione geografica (Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette)

b- Zone designate Vulnerabili ai nitrati di origine agricola

c- superficie oggetto di intervento.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Viene riconosciuto il 100% del costo dell'investimento, secondo i costi standard unitari o gli importi massimi unitari, per voce di costo ammissibile, esposti nel paragrafo Costi ammissibili

La spesa massima prevista è di :

- 50.000 euro a progetto, per gli investimenti 1, 2 e 3;
- 30.000,00 euro a progetto, per l'investimento 4.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013:

a) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'organismo pagatore.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, supportate da esperti tecnici incaricati, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

Con specifico riferimento all'intervento 4.4.3 "Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica" è implicito dagli impegni come si tratti di strutture a esclusivo vantaggio della

biodiversità e non siano legate alla possibilità di ricavarne alcun reddito ma altresì maggiori oneri.

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, bensì di assicurare esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

Definizione di investimenti collettivi

Investimenti materiali e/o immateriali concessi a "gruppi" (agricoltori, altri gestori del territorio o una combinazione di entrambi).

Il metodo per il funzionamento e l'attuazione delle misure agro-climatico-ambientali da parte dei beneficiari collettivi dovrà essere specificato nei contratti tra l'Autorità di Gestione e il gruppo dei beneficiari e negli accordi interni tra i membri del gruppo. Tali contratti e altri accordi sono di competenza dello SM / Regione e quindi questi non saranno soggetti ad approvazione da parte della Commissione.

Definizione di progetti integrati

"Progetto Integrato di Filiera" (PIF) : è costituito da una serie di sottomisure, attivate da soggetti diversi appartenenti alla medesima filiera, coordinate tra loro allo scopo di qualificare e valorizzare le produzioni agricole e agroalimentari, di favorire l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, nonché la cooperazione e l'integrazione tra i diversi soggetti. Per maggiori dettagli vedi Cap. 8 "DESCRIZIONE DI

CIASCUNA MISURA SELEZIONATA" par.8.1 Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura, progettazione integrata.

"Pacchetto Giovani" (PG) : pacchetto integrato aziendale costituto da un serie di sottomisure coordinate ed integrate attraverso il "Piano aziendale". Per maggiori dettagli vedi Cap. 8 "DESCRIZIONE DI CIASCUNA MISURA SELEZIONATA" par.8.1 Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura, progettazione integrata.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

La Rete regionale Natura 2000, che comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, è costituita da Siti di importanza Comunitaria (SIC) derivanti dalla Direttiva 92/43 CE "Habitat" e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli selvatici".

Per quanto concerne l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e altre aree ad alto valore naturalistico si rimanda al seguente link:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche-e-biodiversita

La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il sostegno previsto dalla misura mira a rafforzare i punti di forza del settore quali la ripresa dell'occupazione agricola, l'aumento della dimensione media aziendale e la diffusione delle aziende vitali nonché la crescita delle imprese erogatrici di servizi.

Esso ha inoltre l'obiettivo di ridurre l'intensità dei punti di debolezza quali l'aumento della polarizzazione della redditività e la riduzione del numero di imprese nonché il sottoimpiego dei fattori produttivi e la bassa propensione all'introduzione di innovazioni e all'ammodernamento.

In aggiunta il sostegno mira a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della domanda di prodotti agroalimentari e dalla presenza sul mercato di tecnologie adattabili alle diverse dimensioni aziendali.

Infine esso ha il fine di attenuare le minacce che derivano dal peggioramento delle ragioni di scambio e dall'aumento dei rischi produttivi e di mercato.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ricognizione in corso di definizione a livello nazionale

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Una soglia massima del 30% delle matrici necessarie al funzionamento degli impianti di produzione di bioenergia può derivare da biomasse vegetali dedicate (comprendenti tutte le colture agricole a destinazione energetica realizzate su sau) come disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 38 del 02 maggio 2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti innovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.”

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Art. 18

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura sostiene interventi finalizzati a:

a) Prevenzione di danni derivanti da calamità naturali di tipo biotico;

b) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici.

a. La misura sostiene investimenti di prevenzione di danni derivanti da calamità naturali di tipo biotico;

Negli ultimi anni in Veneto si sono verificati crescenti danni al potenziale produttivo di alcune importanti colture frutticole causati da fitopatie di particolare gravità (es.: Drosophila suzukii, Halyomorpha halys) che rappresentano una grave minaccia, come evidenziato nell'analisi SWOT (M4.24 Diffusione di specie e varietà aliene, di genotipi non appartenenti ad ecotipi locali e di parassiti alloctoni con particolare rilevanza nelle aree della Rete Natura 2000;)

In alcune aree i danni provocano ripercussioni non solo nel settore della produzione primaria delle singole colture, ma anche sugli altri segmenti della filiera quali le imprese agroalimentari di trasformazione della frutta per carenza di materia prima o per la sua qualità scadente.

Le nuove fitopatie rilevate sul territorio regionale, non trovando nel medio periodo un equilibrio con il nuovo areale colonizzato, presentano oggettive difficoltà di lotta e possono compromettere il potenziale produttivo di aree significative per lunghi periodi, mettendo a rischio anche i territori e i paesaggi degli areali più sensibili.

Si vogliono inoltre sostenere interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica quali le epizoozie che necessitano di misure di biosicurezza, (es.: Peste Suina Africana (PSA)) che possono avere un'incidenza molto significativa sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite dirette e indirette, con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni degli animali e dei prodotti derivati, che anche in questo caso, si ripercuotono nella filiera.

Stante la struttura del settore agricolo regionale (Sono Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) circa il 70% delle 74.884 aziende agricole censite in Veneto dall'Istat -indagine Struttura e produzioni delle aziende agricole del 2016, per assicurare un adeguato livello di risposta, e quindi di efficacia, si ritiene opportuno rivolgere il tipo di intervento esclusivamente agli agricoltori qualificati IAP.

b. Al momento attuale, a fianco del mercato assicurativo, devono poter essere consentiti degli interventi per sostenere i danni che le assicurazioni non sono in grado di coprire data la loro imprevedibilità e violenza.

Il sostegno mira a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche e disastri ambientali. In particolare la misura interverrà nei casi in cui l'intensità e la diffusione dei fenomeni calamitosi siano riconosciuti dalle Autorità competenti rendendo necessari interventi per il ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato o distrutto.

In questo contesto la misura può presentare una relazione di complementarietà con altre misure di gestione del rischio indicate in particolare dagli articoli 36-39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per contributi finanziari relativi ai premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai fondi di mutualità anche per la stabilizzazione del reddito.

La misura contribuisce quindi a dare risposta all'insieme dei correlati fabbisogni:

FB 14 Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici" e integra il fabbisogno FB05 "Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari"

FB 12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l'accesso delle imprese alle polizze multi rischio

FB 13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole.

I fabbisogni 12 e 13 saranno perseguiti attraverso le misure del Programma nazionale (PSRN) che garantirà la continuità, il perfezionamento, e l'ampliamento di un sistema esistente a sostegno alle assicurazioni agevolate, anche con riguardo a strumenti innovativi quali i fondi di mutualizzazione.

Il campo di applicazione della misura nell'ambito del FB 14 mira a :

- prevenire gli effetti negativi dovuti a
    - calamità naturale intesa come un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo forestale;
    - epizoozie: intese come malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio;
- ripristinare gli effetti negativi dovuti a:
    - "avversità atmosferica" un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, piogge alluvionali che possono essere assimilati ad una calamità naturale. Questi eventi sono assimilabili ad una calamità naturale quando causano la distruzione di più del 30% della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;
    - "calamità naturale" un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative

dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo forestale;

- "evento catastrofico" un evento imprevisto di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi perturbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

La Misura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera a) "Stimolare la competitività del settore agricolo" e lettera b) "Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima".

La Misura contribuisce direttamente al soddisfacimento delle seguenti Priorità e Focus Area: 3 (b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

La Misura, inoltre, contribuisce agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Mitigazione e Adattamento climatico"

Il sostegno nell'ambito dell'applicazione di questa misura copre gli investimenti per la introduzione di adeguate misure di prevenzione e per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofali.

La misura è articolata in due sottomisure e relativi interventi:

5.1: Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici).

5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico

5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali.

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. 5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento è articolato in due Azioni.

Azione 1 – Prevenzione da danni derivati da calamità naturali di tipo biotico

L'Azione sostiene gli interventi di prevenzione da danni derivanti da calamità naturali di tipo biotico.

Negli ultimi anni il Servizio Fitosanitario Regionale ha accertato la presenza e la diffusione di nuovi organismi nocivi alloctoni, capaci di infliggere pesanti perdite economiche alle produzioni (es,. Halyomorpha halys, Drosophila suzuki ed altri).

L'azione sostiene la realizzazione di investimenti per la prevenzione del potenziale produttivo aziendale dal verificarsi di calamità naturali (–lettera k) dell'art. 2 Reg. (UE) 1305/2013) comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie.

Azione 2: investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti.

L'Azione sostiene la realizzazione di investimenti per la prevenzione del potenziale produttivo aziendale dal verificarsi di calamità naturali (–lettera k) dell'art. 2 Reg. (UE) 1305/2013) comprese le epizoozie (lettera i) dell'art. 2 Reg. (UE) 1305/2013

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

Regolamento UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Viene definita nel cap. 14 la demarcazione tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell'OCM e del PSR al fine di evitare doppi finanziamenti

Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità.

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Regolamento (UE) 2018/1882 della Commissione relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori (o associazioni di agricoltori) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente spese di investimento

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito descritti:

- Azione 1: acquisto e installazione di strutture di protezione per la difesa delle coltivazioni agricole ospiti di organismi nocivi suscettibili di causare calamità;

- Azione 2: acquisto e installazione di strutture e attrezzature in grado di accrescere il livello di biosicurezza degli allevamenti.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1: Condurre superfici agricole investite con le specie vegetali suscettibili alla fitopatia o alla infestazione parassitaria considerata.

Azione 2: Aziende zootecniche titolari di allevamento registrate nella Banca dati nazionale zootecnica.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:

Azione 1

- tipologia di beneficiario (giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013);

- qualità delle produzioni

- suscettibilità delle specie vegetali alle infestazioni

- grado di specializzazione produttiva

- grado di rischio di diffusione dell'infestazione (per aree territoriali individuate in base al rischio di diffusione) .

Azione 2:

- tipologia di allevamento

- area di rischio in cui è situato l'allevamento, secondo il piano di prevenzione stabilito dalle competenti autorità di prevenzione veterinaria

- dimensioni dell'allevamento

- tipologia del beneficiario (giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013).

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a euro 3.500.

L'intensità massima di contributo è pari al 80% dei costi ammissibili.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

- l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che

dell’istruttore.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. 5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il settore agricolo è soggetto ad una ampia varietà di eventi avversi, anche di natura catastrofica, con ricadute sulla volatilità delle rese produttive, dei prezzi e dei redditi delle imprese. L'intervento è finalizzato al ripristino della competitività e della redditività del settore agricolo attraverso la riduzione degli effetti negativi causati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici .

La misura sostiene la realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo e zootecnico aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di eventi avversi a carattere eccezionale (avversità atmosferiche – lettera h dell'art. 2 Reg. (UE) 1305/2013 - calamità naturali – lettera k, comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie - e eventi catastrofici – lettera l) in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)
- Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità.
- Legge regionale del Veneto n. 11/2001 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, art.106 "Eccezionale calamità od avversità atmosferica" per la definizione del procedimento di declaratoria di calamità od eccezionale avversità atmosferica nei territori della Regione del Veneto.
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'*articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38* per il riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'autorità regionale.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli od associati che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ai sensi dall'articolo 2135 del codice civile.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Costi di investimento per:

- il ripristino e/o ricostruzione del capitale fondiario (terreni e miglioramenti fondiari, strutture aziendali, impianti di produzione, impianti di stoccaggio, ricoveri animali, serre, ecc.);

- il ripristino del capitale di scorta: scorte vive e morte (dotazioni, impianti, macchinari e attrezzature, dotazioni zootecniche, ecc.) in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte con medesime caratteristiche tecniche;

- il ripristino di impianti arborei produttivi (frutticoli, olivicoli e viticoli) distrutti o da distruggere nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria;

- spese generali, secondo le condizioni previste dall'art. 45 del Reg. 1305/2013, come specificate nel cap. 8.1 del programma.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'ammissibilità al sostegno è subordinata:

- al riconoscimento formale da parte delle autorità regionali e nazionali competenti del verificarsi degli eventi dannosi, con l'individuazione del tipo, della gravità dell'evento calamitoso , e del territorio interessato dagli eventi;

- al verificarsi di danni che incidono in misura pari o superiore al 30% del potenziale produttivo interessato dagli eventi avversi;

- alla condizione che l'impresa singola od associata ricada nell'ambito delle zone territoriali individuate in conseguenza degli eventi;

Gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento con esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:

- tipologia di beneficiario (IAP, giovane agricoltore, ecc.);

- tipologia di potenziale produttivo danneggiato ;

- valore del potenziale produttivo danneggiato.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo in conto capitale è pari al 50% dei costi ammissibili.

La spesa ammissibile viene fissata ad un limite minimo di 5.000 Euro fino ad un massimo di:

300.000 nel caso di danni da avversità atmosferica ed evento catastrofico;

500.000 Euro nel caso di danni da calamità naturale.

Il sostegno interverrà fino alla concorrenza del danno accertato considerando tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi anche privati riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio di errore medio legato ai controlli sulla ragionevolezza dei costi (R2), sulla presenza di adeguati sistemi di controllo e verifica (R3), dell'ammissibilità delle spese (R6) anche al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

In particolare, il controllo della presenza di eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, a copertura della medesima tipologia di danni, si potrebbe presentare oneroso in termini di tempo e di risorse necessarie.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

A fronte della criticità rilevata, per limitare il rischio di errore, la verifica dell'eventuale indennizzo proveniente da altre forme assicurative attivate dal beneficiario viene effettuata in sede di ammissibilità

della domanda di aiuto presso il sistema assicurativo agricolo nazionale istituito ai sensi delle norme nazionali di riferimento (Dlgs 102/04 e PSR nazionale 2014-2020 misura gestione del rischio).

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

Ovvero, si ritiene che il controllo della presenza di assicurazioni presso il sistema assicurativo agricolo nazionale permetta di limitare la possibilità che gli agricoltori abbiano sottoscritto altre assicurazioni per le stesse tipologie di danno.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 Art. 19

Regolamento UE 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19

Regolamento UE 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono correlati ai fabbisogni individuati dall'analisi del contesto regionale che ha definito la SWOT, dalla quale risulta come il progressivo invecchiamento della forza lavoro in agricoltura renda necessario rivolgere una particolare attenzione al ricambio generazionale per garantire il futuro della professione agricola. I giovani agricoltori, se messi opportunamente in condizione, possono apportare al settore agricolo nuova linfa in termini di capacità imprenditoriale ed energia professionale. Pertanto l'insediamento di un elevato numero di giovani nell'attività agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese.

Mediante l'attivazione della misura di sostegno all'insediamento si punta a incentivare la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore e permetterne l'assestamento strutturale iniziale con gli obiettivi di favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali e incrementare il numero di imprese condotte da giovani imprenditori. L'inserimento di giovani agricoltori nell'attività agricola contribuisce in modo rilevante allo sviluppo delle imprese agricole in quanto sono proprio i giovani a essere maggiormente permeabili all'innovazione, alla diversificazione aziendale ed ai processi formativi.

In ambito regionale, lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne l'operatività verso attività non agricole con il progressivo ampliamento delle funzioni sociali, turistiche, produttive, di erogazione di servizio ed energetiche, permette il miglioramento della redditività, il mantenimento ed il consolidamento della loro funzione di presidio e di integrazione socio-economica nell'ambito di tutto il territorio regionale, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.

Analogamente l'attivazione dell'intervento finalizzato al sostegno e allo sviluppo delle attività delle imprese non agricole, persegue il miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali delle zone rurali.

In quest'ultimo ambito, verranno sostenuti gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'artigianato, del turismo e dei servizi nelle aree rurali, a favore delle microimprese, piccole imprese e della popolazione rurale.

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alle seguenti Focus area del FEASR:

2a "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento

al mercato nonchè la diversificazione delle attività”

2b “favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale”

5c “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie prime non alimentari ai fini della bioeconomia”

6a “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione”.

La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere all’insieme dei correlati fabbisogni:

FB03 Favorire l’ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale

FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.

FB07 Aumento dell’integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.

FB08 Favorire l'accesso al credito

FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione

FB21 Uso sostenibile dell’energia e delle risorse naturali non riproducibili

FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall’atmosfera

FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica aggregata ed integrata

FB26 Stimolare la diversificazione dell’economia rurale

FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura.La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:

- innovazione

- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

<u>Contributo alle finalità dell’European Union Recovery Instrument (EURI):</u>

la misura contribuisce alla finalità dell’EURI, in risposta agli impatti socioeconomici della crisi COVID 2019 e delle concomitanti sfide ambientali, di contribuire a una ripresa economica resiliente e sostenibile in linea con gli obiettivi agro climatico ambientali del FEASR, sostenendo la diversificazione aziendale finalizzata all’accesso a nuovi mercati locali.

La misura si articola in 2 sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”:

6.1.1 ”Insediamento di giovani agricoltori”

Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”

6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali”.

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata.

L’intervento intende promuovere il ricambio generazionale favorendo l’insediamento di giovani agricoltori con ruolo imprenditoriale mediante la corresponsione di un premio e incentivando, attraverso l’erogazione di risorse finanziarie, la costituzione e lo sviluppo di imprese competitive, rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale. Al fine di perseguire tali obiettivi è prevista l’attivazione di pacchetti aziendali integrati costituiti da diverse misure del Programma coordinate tra loro da un piano aziendale. Oltre alla sottomisura dell’insediamento, sono attivabili nei pacchetti aziendali, misure-sottomisure relative, al miglioramento delle prestazioni dell’azienda agricola, alla diversificazione delle attività aziendali e al miglioramento dell'impatto ambientale dell'agricoltura.

La sottomisura tiene conto dell’esperienza del periodo di programmazione 2007/2013 al fine di massimizzare gli impatti e garantire la permanenza dei giovani neoinsediati. La proposizione della sottomisura nell'ambito dei progetti integrati aziendali (Pacchetto Giovani) è stata considrata positivamente nella visita d'informazione svolta della Corte dei Conti di Lussemburgo nel mese di aprile 2011 in esito all'audit precedentemente condotto per la mis 121 (Relazione speciale n.8/2012).

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è costituito da un premio forfettario da erogarsi in due tranche di cui l'ultima dopo la corretta attuazione del piano aziendale.

Nel Pacchetto Giovani (PG)oltre alla sottomisura dell'insediamento 6.1.1, sono attivabili la sottomisura 4.1 relativa al sostegno per immobilizzazioni materiali, e la sottomisura 6.4.1 per investimenti volti alla diversificazione delle attività delle imprese agricole.

Nell'ambito del PG, verranno applicate le percentuali di sostegno previste dalle sottomisure attivate. Per il PG si applica quanto disposto dal Reg. n. 808/2014, art. 8, comma 2, ossia l'approvazione della domanda di sostegno della misura 6.1 comporta il finanziamento anche delle altre misure previste nel pacchetto. A tal fine la domanda di sostegno del PG reca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito di tali misure.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 40 del 12 dicembre 2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" art. 57 e 58 - Fondo di rotazione per il Settore primario.

- Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

- Regolamento (UE) n. 1308 /2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli Viene definita nel cap. 14 la demarcazione tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell'OCM e del PSR al fine di evitare doppi finanziamenti

- D.Lgs 185/2000 Titolo I Capo III e s.m.i. Trattasi di un regime di aiuti gestito da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare) che prevede incentivi per promuovere la nuova imprenditorialità in agricoltura.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par. 1 lett. n) del Reg. UE 1305/2013, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda e presentano i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, fermo restando gli ulteriori vincoli previsti. L'insediamento non può essere antecedente a 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Requisiti soggettivi:

- età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni al momento della presentazione della domanda;

- aver conseguito il titolo di scuola dell'obbligo;

- possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. La competenza professionale è dimostrata mediante: a) titolo di studio attinente le materie agrarie oppure, b) frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la

gestione di un’impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell’ambiente.

I previsti requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, per l’acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, può essere concesso un periodo di grazia non superiore ai 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno se tale necessità è documentato nel piano aziendale.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Il premio forfettario sarà erogato in esito alla corretta attuazione del piano aziendale.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato a:

- presentazione del piano aziendale che coordina le diverse misure attivate nell’ambito del Pacchetto giovani;

- assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola in Veneto, in qualità di:

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) socio e amministratore di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;

c) socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di un’azienda agricola.

Non sono ammissibili:

- la costituzione della nuova azienda agricola da un frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare;

- il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi;

- l’erogazione di più di un premio di insediamento per azienda.

L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla medesima data.

Impegni in fase di attuazione:

- condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;

- aderire ad azioni di formazione o consulenza di cui alle sotto misure 1.1, e 2.1 del PSR;

- acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, la

qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui alla D. Lgs. 99/2004.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione riguarderanno:

1) gli investimenti prioritari settoriali previsti nel piano aziendale

2) il titolo di studio del giovane imprenditore

3) l'esperienza professionale agricola del giovane imprenditore

4) la localizzazione geografica dell'azienda agricola (zone svantaggiate di montagna, ecc.)

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio all'insediamento, pari a 40.000,00 euro, viene erogato secondo la seguente modalità:

- l' 80% dell'importo, dopo la singola decisione di concedere il sostegno previa costituzione di polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell'anticipo;

- il 20% viene erogato a saldo, dopo la corretta attuazione del piano aziendale, e comunque non oltre 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto.

L'aiuto relativo alle altre misure/sottomisure attivate nel pacchetto giovani viene erogato secondo le modalità previste nelle specifiche schede di misura/sottomisura.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha individuato un rischio medio relativo alla valutazione del piano aziendale, sia in fase di ammissibilità della domanda (R6) che in fase di controllo per il pagamento del saldo (R9).

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attutate azioni di informazione per il personale istruttore, integrate da incontri di approfondimento. Azioni di informazione saranno realizzate anche nei confronti dei beneficiari di modo da

rendere chiare le modalità di stesura del piano aziendale.

Inoltre verrà predisposto un modello tipo di piano aziendale che i richiedenti dovranno compilare per la presentazione della domanda di aiuto.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013, nella quale questo tipo di intervento è stato applicato in modo analogo, ha evidenziato come il rischio individuato sia di bassa entità. Considerate inoltre le azioni di mitigazione individuate, si ritiene basso il rischio nell'attuazione del tipo di intervento, anche tenuto conto dell'importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PSR.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il premio erogato per l'insediamento dei giovani imprenditori è lo strumento per consentire l'iniziale sviluppo delle aziende nel momento della loro costituzione. Si indica in € 40.000 il premio forfettario da erogare in quanto correlato al valore del reddito medio annuo pro capite regionale pari a 13.376 € (fonte IRPEF pro capite 2011 Regione Veneto, ultimo dato disponibile). Infatti, considerando il periodo di 36 mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere superiore a 12.000 euro di Produzione Standard. La dimensione economica aziendale massima per poter beneficiare del premio è pari a 250.000 € di Produzione Standard.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

In caso di insediamento in compagine societaria, il giovane può essere a) socio e amministratore di una società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola: nell'atto costitutivo dovrà essere previsto che sono in capo esclusivamente al giovane neoinsediato la rappresentanza legale verso i terzi ed il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b) socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

L'insediamento deve avvenire sulla base di un piano aziendale che contenga i seguenti elementi:

a. la situazione di partenza dell'azienda agricola;

b. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;

c. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;

d. Impegno a diventare agricoltore attivo, ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.2. 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola in attività extra agricole.

Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne l'operatività verso attività non agricole con il progressivo ampliamento delle funzioni sociali, turistiche, produttive, di erogazione di servizio ed energetiche, permette il miglioramento della redditività, il mantenimento ed il consolidamento della loro funzione di presidio e di integrazione socio-economica nell'ambito di tutto il territorio regionale, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.

Pertanto le attività finanziabili saranno rivolte alla creazione o ampliamento delle seguenti funzioni dell'impresa agricola:

- sociali attraverso le attività dell'agricoltura sociale;

- turistiche, riguardanti le attività di fattoria didattica, dell'accoglienza attraverso la creazione e lo sviluppo del turismo rurale, dell'ospitalità agrituristica in alloggi spazi aziendali aperti e, esclusivamente per le malghe, la somministrazione di pasti, spuntini e bevande;

- produttive stimolando le attività di trasformazione di prodotti compresi nell'allegato 1 in prodotti non compresi nell'allegato 1 del Trattato;

- di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli (ad esempio il servizio di pulizia stradale, di sgombero neve della viabilità pubblica e privata, potatura di alberature stradali, ecc.);

- energetiche per la sola produzione, al fine della vendita, di energia o di biometano derivanti da fonti rinnovabili impiegando prevalentemente reflui zootecnici.

Tali attività ampliano e consolidano la gamma delle opportunità di occupazione della forza lavoro dell'impresa e della famiglia agricola, nonché l'offerta di servizi alla popolazione, in particolare delle zone rurali marginali.

Ai fini del presente intervento, per attività extra-agricole si intendono, quindi, le attività e i servizi che un'impresa agricola può esercitare tramite le risorse dell'agricoltura ma che non originano produzioni ricomprese nell'allegato 1 del Trattato.

L'intervento potrà essere complementare all'attivazione di altre tipologie di intervento con una integrazione di Misure (progetti integrati collettivi, aziendali, di cooperazione) al fine di favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.

Attuazione dell'European Union Recovery Instrument:

l'intervento utilizza le risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) in risposta agli impatti della crisi COVID-19 e delle sfide ambientali che vi si sovrappongono, sostenendo investimenti per la diversificazione aziendale e l'accesso a nuovi mercati locali, prevedendo anche specifiche risorse per i giovani agricoltori, in coerenza con quanto evidenziato nella descrizione della strategia (Capitolo 5).

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle focus area:

I. 5C per le operazioni connesse agli investimenti per la produzione, al fine della vendita, di energia o di biometano derivanti da fonti rinnovabili,
II. 2A per le operazioni non connesse agli investimenti per la produzione di energia,
III. 2B per le operazioni non connesse agli investimenti per la produzione di energia, inserite nel Pacchetto giovani (PG).

Il tipo di intervento programmato non produce effetti secondari nelle altre focus area.

Sono previsti i seguenti impegni in fase di attuazione:

- Gli interventi relativi a fattorie sociali e turismo rurale che prevedano l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, comportano la relativa iscrizione, al più tardi, entro la conclusione degli investimenti; l'iscrizione deve essere mantenuta per tutto il periodo vincolativo degli investimenti.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

Nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
- Disposizioni inerenti l'articolo 2135 del Codice civile "imprenditore agricolo".
- Legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
- Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" come modificata dalla Legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2013.

- Rispetto delle norme di cui al D.Lgs n. 387/2003; D MiSE del 10/09/2010, D.Lgs n. 28/2011, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con D. MiSE 6 luglio 2012.
- Rispetto delle condizioni fissate nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 2/5/2013.

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Le tipologie di beneficiari previste al comma 1 sono finanziabili anche con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, dedicate alle focus area 2 A e 2 B.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sostenute sono ammissibili sulla base delle disposizioni di quanto contenuto nell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sono ammissibili le seguenti spese funzionali alla diversificazione in attività extra-agricole:

1) ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili;

2) costruzione/ristrutturazione di impianti per la produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili (finalizzata alla vendita)

3) acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;

4) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

5) spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013 si applicano gli stessi costi ammissibili esposti nel presente paragrafo.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- L'intervento deve essere proposto ed attivato sulla base di un progetto che dimostri la creazione o sviluppo delle attività di diversificazione ed i requisiti di connessione.

- Gli aiuti previsti dal presente intervento riguardano la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

- Le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.

- Gli investimenti devono essere realizzati e/o detenuti all'interno dei beni fondiari in possesso dell'impresa.

- Coerenza e complementarietà con eventuali altre forme di finanziamento del POR FESR.

Solamente per le funzioni energetiche:

- Imprenditori agricoli la cui attività sia classificabile, sulla base delle vigenti disposizioni, ad indirizzo zootecnico.

- Produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili impiegando prevalentemente reflui zootecnici;

- Sono ammessi gli impianti la cui produzione di energia o di biometano sia destinata alla vendita;

- Sono ammessi gli impianti che abbiano potenza pari o inferiore a 1 MW;

- Sono ammessi gli impianti che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;

- Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.;

- I contributi erogati per la produzione di energia dovranno rispettare le norme che regolano la cumulabilità con l'incentivazione al funzionamento dei medesimi impianti erogati a livello statale (D. Lgs. n. 28/2011).

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, relative agli investimenti del "pacchetto giovani" (focus area 2 B) o agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole (focus area 2 A) , si applicano le pertinenti condizioni di ammissibilità esposte nel presente paragrafo.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:

- territorializzazione degli interventi;

- tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento;

- inclusione sociale dei soggetti svantaggiati;

- presenza di aziende condotte attraverso regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati;

- tipologia di beneficiario.

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, si applicano gli stessi principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione esposti nel presente paragrafo.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono previsti i seguenti livelli di aiuto:

Zone montane:

- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili e per la costruzione/ristrutturazione di impianti per la produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili (finalizzata alla vendita) 50% della spesa ammessa

- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali 45% della spesa ammessa

Altre zone:

- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili e per la costruzione/ristrutturazione di impianti per la produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili (finalizzata alla vendita) 40% della spesa ammessa

- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali 35% della spesa ammessa.

Agli aiuti previsti dal presente intervento si applicano le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 "aiuti de minimis" , l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013. In particolare, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non può superare i 300.000,00 euro in tre anni.

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013 si applicano gli stessi importi e aliquote di sostegno di cui al presente paragrafo.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia

indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6), in particolare per quanto riguarda i controlli sul rispetto dei parametri di efficienza energetica;

b) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) la predisposizione di modelli per la presentazione del progetto, contenente tutti i dati e gli elementi necessari per una valutazione oggettiva dei criteri;

b) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.3. 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla vitalizzazione economica e sociale del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia produttive che di servizio.

Le attività previste sono finalizzate ad incentivare l'avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti, al fine di offrire nuove opportunità alle economie locali.

Il supporto è fornito per investimenti per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività non agricole:

- artigianali: nell'ambito delle aree individuate dal documento strategico sulla specializzazione regionale intelligente (Smart Specialisation) ad eccezione dell'agroalimentare, per le attività indirizzate alla valorizzazione dei prodotti di provenienza agricola e forestale (settore meccanico, della moda e del living);

- turistiche: indirizzate ad accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata, legate al turismo rurale, al miglioramento della fruibilità del territorio rurale ed alla fornitura dei servizi turistici dello stesso (settore turistico), anche ai fini dell'ospitalità diffusa;

- di servizio: indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi alla popolazione rurale (settore sociale).

Ai fini del presente intervento, per attività extra-agricole si intendono le attività e servizi che non originano produzioni ricomprese nell'allegato 1 del Trattato, svolte da imprese non agricole.

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alla focus area 6a "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione.
Il tipo di intervento programmato non produce effetti secondari nelle altre focus area.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
- Legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
- Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" come modificata dalla Legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2013.
- Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 "Codice del turismo".
- Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11" Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto".

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

- Microimprese e piccole imprese

- Persone fisiche

Microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese non agricole.

I beneficiari del presente intervento devono avere sede dell'investimento e dell'Untità Tecnico Economica situata nelle aree rurali B, C e D.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese funzionali alla creazione e sviluppo dell'attività extra-agricola:

1) ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili;

2) acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;

3) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

4) spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2 precedenti, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

Le spese sostenute sono ammissibili sulla base delle disposizioni dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- L'intervento deve essere proposto ed attivato sulla base di un progetto che dimostri la creazione o lo

sviluppo delle attività extra agricole.

- Gli interventi devono essere finalizzati all'esercizio dell'attività in uno dei settori indicati, con specifico riferimento all'elenco dei codici ATECO delle attività economiche riportato nei bandi di apertura termini.

- Gli aiuti previsti dal presente intervento riguardano la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

- Gli investimenti devono essere realizzati e/o detenuti all'interno dei beni fondiari in possesso del beneficiario.

- Coerenza e complementarietà con eventuali altre forme di finanziamento del POR FESR.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:

- territorializzazione degli interventi;

- tipologie di attività economica;

- tipologia di beneficiario;

- tipologia di settore;

- tipologia di investimento.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono previsti i seguenti livelli di aiuto:

Zone montane:

- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili 50% della spesa ammessa

- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali 45% della spesa ammessa.

Altre zone:

- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili 40% della spesa ammessa

- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali 35% della spesa ammessa.

Agli aiuti previsti dal presente intervento si applicano le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013

"aiuti de minimis", l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013. In particolare, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non può superare i 300.000,00 euro in tre anni.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) e al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

.

Settori di diversificazione interessati

I settori relativi alla diversificazione dell’attività aziendale agricola finanziabili nell’ambito dell’intervento 6.4.1 sono i seguenti: sociale, turistico, della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non in allegato I,

dei servizi ambientali ed energetico.

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 Art. 20

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi Swot e la rilevazione dei fabbisogni specifici, di seguito richiamati, evidenziano che le zone rurali presentano situazioni di sviluppo economico e sociale non sempre in linea con il panorama regionale, in relazione a specifiche criticità connesse con la loro dislocazione e conformazione, che richiamano possibili problemi di lontananza, invecchiamento della popolazione, minori opportunità di lavoro e livelli non adeguati di qualità della vita. Di conseguenza, sulla base degli obiettivi prefigurati dalle focus area interessate (6.b, 6.a), la misura è finalizzata al sostegno di interventi in grado di stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economico delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo di investimenti ed infrastrutture locali, compreso lo sviluppo della banda larga veloce e ultralarga, e l'attivazione di servizi di base locali rivolti in particolare alla qualificazione e consolidamento delle attività turistiche nelle aree rurali, anche in funzione del restauro e della riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali.

La misura concorre al perseguimento degli obiettivi relativi alle Focus area:

6.b- Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

6.c- Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali;

contribuendo quindi a dare risposta all'insieme dei correlati fabbisogni:

FB04 Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo-rurale e dei sistemi locali

FB07 Aumento dell'integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari

FB24 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale

FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata

FB26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale

FB27 Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze

FB28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale

FB29 Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di

sistema

FB30 Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete

FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura

La misura concorre inoltre al perseguimento degli obiettivi trasversali: 1.innovazione e 2.ambiente.

A tale scopo, la misura prevede l'articolazione nelle seguenti sottomisure e relativi interventi:

7.3 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e i servizi di pubblica amministrazione online

7.3.1 Accessibilità alla banda larga

7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

7.6.1 Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale.

Per quanto riguarda il sostegno alle infrastrutture, la misura riguarda esclusivamente "infrastrutture su piccola scala", ai sensi dell'art. 20 del Reg UE 1305/2013 e secondo la definizione prevista dalla Regione e descritta nel successivo paragrafo "Informazioni specifiche della Misura", con la sola eccezione delle infrastrutture per la banda larga (intervento 7.3.1).

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.3.1 Accessibilità alla banda larga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il principale obiettivo dell'intervento è quello di superare il digital divide infrastrutturale esistente e di sviluppare la competitività del sistema delle imprese nelle aree rurali B, C e D a fallimento di mercato.

Sono previsti le seguenti tipologie di investimento:

A) Infrastrutture di proprietà pubblica, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga veloce (minimo 30 Mbps) e ultralarga (minimo 100 Mbps), attraverso la tecnologia FTTx.

L'investimento consente di ampliare la rete esistente dalle centraline telefoniche agli armadi stradali fino agli edifici, rendendo disponibili agli utenti velocità di connessione in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. Nel rispetto dei criteri di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, la rete creata verrà messa a disposizione agli operatori, anche nuovi entranti, di servizio fisso e mobile, che potranno utilizzare tutte le tecnologie possibili sulla rete di accesso, garantendo la neutralità tecnologica.

B) Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente aspecifici. Nelle aree rurali più remote, dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche rendono economicamente non sostenibile l'investimento in infrastrutture terrestri a banda larga, l'intervento pubblico è volto a sostenere tecnologie alternative in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, consentendo in tempi ragionevolmente contenuti un collegamento parimenti di alta qualità, con una velocità comunque non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell'intervento con le finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:

- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regime di Aiuto n. SA 34199 (2012/N) "Piano strategico Banda Ultra Larga"

Linee guida per l'Agenda Digitale del Veneto DGR n. 554 del 3/5/2013.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Enti e amministrazioni pubbliche, imprese, soggetti privati.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono le seguenti:

Investimento A:

- opere di ingegneria civile quali condotti o altri elementi della rete, anche in sinergia con altre infrastrutture (energia , trasporti, impianti idrici, reti fognarie, ecc) come previsto dalla direttiva 2014/61/CE;

- realizzazione di nuove infrastrutture e adeguamento di infrastrutture esistenti di banda larga incluse attrezzature di backhaul (es: fisse, wireless, tecnologie basate o combinate con il satellitare);

- installazione di elementi della rete e dei relativi servizi;

- sistemi software e attrezzature tecnologiche;

- spese generali.

Investimento B:

- Attrezzature per la connessione web a banda larga (modem e parabole satellitari, altre tecnologie wireless).

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Investimento A: presentazione di un progetto dell'intervento.

L'investimento A) viene attuato direttamente dalla Regione del Veneto nelle aree rurali in digital divide, individuate come "aree bianche" NGA del territorio nazionale (raggruppate nei cluster C e D) nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono insufficientemente diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente. Per individuare le aree oggetto di investimento, verrà indetta preliminarmente alla realizzazione delle infrastrutture una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato (compresi i satellitari), volta a verificare/aggiornare l'elenco delle aree rurali bianche candidate alla realizzazione degli interventi, nonché ad acquisire il potenziale interesse degli operatori economici a fornire, in quelle aree, il servizio a banda larga. Le aree candidate all'intervento dovranno, in sintesi, rispondere ai seguenti requisiti: assenza di infrastrutture a larga banda che forniscano una velocità di almeno 30 Mbps o 100 Mbps; assenza di operatori che offrono servizi a banda larga di almeno 30 Mbps o 100 Mbps o gravi limitazioni quantitative (numero di clienti collegabili) e/o qualitative (velocità) nell'offerta esistente di servizi a banda larga; presenza di operatori potenziali interessati ad offrire servizi a banda larga ad almeno 30 Mbps o 100 Mbps. L'investimento B verrà attivato nelle aree rurali C e D

ultraperiferiche residuali in complementarietà con l'investimento A).

Impegni del beneficiario

Per l'investimenti A , il beneficiario deve impegnarsi a mantenere attivo e disponibile il servizio di accessibilità alla rete oggetto del contributo per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario . Per l'investimento B, il beneficiario deve impegnarsi a non alienare il bene acquisito con le risorse del PSR per un periodo di 3 anni dal pagamento finale.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:

Per l'investimento A):

-grado di efficienza dell'investimento, (rapporto spesa/utenti raggiungibili);

- localizzazione territoriale (aree rurali C e D).

Per l'investimento B):

- tipologia di beneficiario.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per tutte le tipologie di investimento il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

I costi del personale verranno rimborsati sulla base di tabelle standard di costi unitari ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, Articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

Per le spese di funzionamento (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013)

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso in materia di applicazione e controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4).

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto al potenziale rischio, è prevista l'attivazione di accordi di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, responsabile dell'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana ed in quanto tale adeguatamente strutturato per applicare alle specifiche operazioni le norme in materia di appalti pubblici.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013 che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, al fine di assicurare la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa verrà attivato su grande scala l' investimentp A) previsto dalla tipologia d'intervento 7.3.1. Per tale investimento è previsto l'affidamento dei lavori previa procedura d'appalto ad evidenza pubblica

La demarcazione degli investimenti A) rispetto ad analoghi investimenti finanziati dal FESR è assicurata in quanto il FEASR potrà intervenire solo nelle aree rurali, ove non intervengono altri fondi (FESR o FSC). Il fondo FESR potrà intervenire pertanto nelle rimanenti aree A e B nonché, in caso di esaurimento dei fondi FEASR, nelle aree rurali C e D (informazioni specifiche richieste di cui alla sezione 8(2) (f) dell'Allegato I del regolamento di esecuzione). A tale riguardo, verranno assicurati la supervisione generale del progetto, il coordinamento tecnico dei cantieri ed il monitoraggio costante degli interventi come previsto dalla DGR n. 13 maggio 2014, n. 657 che approva la Strategia regionale unitaria 2014-2020.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.2. 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nel contesto degli obiettivi perseguiti ed in risposta ai fabbisogni rilevati ed evidenziati a livello di misura (descrizione misura), l'intervento prevede l'attivazione di investimenti orientati al miglioramento qualitativo dell'offerta turistica e della fruibilità dei territori rurali, in coerenza con la politica turistica regionale e nell'ottica della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, che riguardano in particolare:

A. la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture su piccola scala, in aree di proprietà pubblica finalizzate al miglioramento sul piano qualitativo dell'offerta turistica e che possono integrarsi con le attività di ospitalità fornite dalle imprese, per migliorare nel complesso la fruibilità del territorio sotto il profilo del turismo rurale.

B. valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di percorsie itinerari esistenti che possono essere opportunamente promossi e commercializzati, anche in collegamento con la Rete Escursionistica Veneta, compresa la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture adiacenti, nonché di itinerari escursionistici di alta montagna, con esclusivo riferimento ad infrastrutture ricadenti su aree pubbliche;

C. creazione di sistemi di e-booking per servizi turistici;

D. investimenti a supporto dell'informazione e orientamento per visitatori e turisti.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale:

-nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" come modificata dalla Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 35
- Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 " Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto"
- legge regionale 31 marzo 1992 n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"
- legge regionale 7 settembre 2000 n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del

Veneto"

- legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
- Norme e disposizioni regionali in materia di Rete escursionistica veneta ed altre classificazioni di itinerari/percorsi regionali.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

a. Enti locali territoriali
b. Enti Parco
c. Enti di diritto privato senza scopo di lucro
d. Partenariati tra soggetti pubblici e privati.

Nel caso di associazioni di enti deve essere comunque individuato l'ente capofila e stipulata apposita convenzione che regoli i rapporti tra gli associati, in base alle norme vigenti.

Sono escluse dai finanziamenti le grandi imprese ovvero le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

a. Investimenti materiali di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, relative alla realizzazione, ammodernamento e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala .

b. Spese per l'acquisto di dotazioni e attrezzature strumentali, ammissibili quando direttamente correlati ad investimenti per opere infrastrutturali di cui al precedente punto a) che superano l'80% della spesa ammissibile totale.

c. Creazione, acquisizione e realizzazione di strumenti e servizi di informazione turistica, quali siti e portali web, programmi informatici e relative applicazioni finalizzate a sistemi di e-booking per i servizi turistici e all'informazione del visitatore/turista, compresi eventuali brevetti, licenze e diritti d'autore.

d. Spese generali, secondo le condizioni previste dall'art. 45 del Reg. 1305/2013, come specificate nel cap. 8.1 del programma.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento è ammissibile esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- l'intervento è previsto sulla base di apposito piano/progetto, secondo i riferimenti e le modalità previste dalle disposizioni attuative

- gli investimenti da realizzare sono inseriti nella pianificazione urbanistica e territoriale nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano (art. 20, paragrafo 3, Reg. UE n.1305/2013)

- gli investimenti materiali relativi alle infrastrutture rispettano le caratteristiche di "infrastruttura su

piccola scala" come stabilita dalla presente misura e riguardano comunque beni e aree pubbliche.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di valorizzare le sentenze evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati ai seguenti principi ed elementi:

a. localizzazione territoriale dell'intervento

b. tipologia dei soggetti richiedenti

c. complementarietà con altri interventi realizzati

d. attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati

e. impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e ambientalicon particolare attenzione alle esigenze dei portatori di handicap.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto previsto è pari a:

- 100% della spesa ammissibile per investimenti materiali relativi ad opere infrastrutturali;

- 40% della spesa ammissibile per spese relative all'acquisto di dotazioni e attrezzature strumentali, elevato al 100% per gli enti pubblici beneficiari dell'intervento

- 80% della spesa ammissibile per investimenti relativi alla creazione, acquisizione e realizzazione di strumenti informativi per servizi turistici o all'informazione del visitatore/turista, elevato al 100% per gli enti pubblici beneficiari dell'intervento.

Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 25.000,00.

L'importo massimo della spesa ammissibile relativa ad investimenti (A) e (B) corrisponde al massimale stabilito per le infrastrutture su piccola scala, pari a euro 200.000,00.

L'importo massimo della spesa ammissibile totale relativa ad investimenti (C) e (D) è pari a euro 50.000,00.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio medio connesso all'applicazione delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4);

b) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il personale regionale e dell'Organismo Pagatore viene supportato con idonea formazione;

b) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente con l'intervento in oggetto.

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazioni descritte nel paragrafo "Informazioni specifiche della Misura"

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”

8.2.7.3.3. 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento prevede il finanziamento di investimenti relativi al recupero del patrimonio architettonico rurale di interesse storico e testimoniale, nonché di elementi tipici del paesaggio rurale.

Nelle aree rurali sussiste infatti l'esigenza di intervenire con strumenti diversificati ad invertire la tendenza al declino socio economico e all'abbandono, anche attraverso iniziative finalizzate alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

Il recupero e la riqualificazione degli immobili che presentano un preciso interesse storico, culturale, architettonico e paesaggistico sono quindi finalizzati non solo a tutelare e tramandare la memoria storica dell'attività e della cultura rurale, ma anche a contribuire al processo di riqualificazione del territorio rurale e alla strategia complessiva per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, di promozione della diversificazione dell'economia rurale. Tutto ciò accrescendo nel contempo l'attrattività dei territori e delle aree rurali, con ricadute in termini di sviluppo economico sostenibile. Alle medesime finalità è rivolta la conservazione e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e delle testimonianze culturali, in particolare nelle aree a forte valenza ambientale e paesaggistica.

Gli investimenti sono rivolti ad interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di architettura e del paesaggio rurale, cioè all'insieme delle testimonianze significative consolidatesi nell'ambito della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio rurale, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agrarie tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale e contributo in conto interesse.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

DPR n. 380/2001 e smi, Testo unico in materia edilizia.

D.Lgs. n. 42/2004 e smi, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

L. n. 378/2003, Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.L.R. n. 11/2004 e s.m.i.,

Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.

DGR n. 2274/2010, Tipologie di architettura rurale nel Veneto.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

a– Agricoltori, come definiti dall'art. 4, par. 4, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

b– Associazioni di agricoltori

c– Enti pubblici.

Sono escluse le grandi imprese ovvero le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali di carattere edilizio relativi al recupero di strutture e infrastrutture costituite da immobili ed elementi tipici del paesaggio rurale.

Spese generali secondo le condizioni previste dall'art. 45 del Reg. 1305/2013, come specificate nel cap. 8.1 del programma.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili investimenti aventi ad oggetto strutture ed infrastrutture del patrimonio architettonico culturale dei villaggi e del paesaggio rurale di comprovato interesse storico-testimoniale, caratterizzanti per tipologie e/o caratteristiche costruttive e/o architettoniche:

- individuati sulla base (a) degli "studi e censimenti finanziati ai sensi della Misura 323 a-Azione 1 del PSR 2007-2013, laddove presenti e pertinenti, e/o (b) delle indicazioni fornite nell'ambito degli strumenti per il governo del territorio (PTRC; PTCP; PAT e PI, PPRA);

- che rispettano le condizioni relative ai massimali previsti per l' "infrastruttura su piccola scala" stabilite dalla presente misura;

- che non compromettonol'immagine architettonica e la struttura storica degli immobili e sono eseguiti nel rispetto delle tipologie e delle caratteristiche costruttive, architettoniche, storiche e paesaggistiche che li caratterizzano, come asseverato dal progettista.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi

SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati ai seguenti principi:

- Interesse culturale riconosciuto per legge (beni di cui al D.Lgs. n. 42/2004).

- Localizzazione geografica aree di pregio ambientale, culturale e paesaggistico.

- Sinergie con le produzioni aziendali.

- Innovatività del progetto di conservazione.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile.

Per gli Enti pubblici il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio medio connesso all'applicazione delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4);

b) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il personale regionale e dell'Organismo Pagatore viene supportato con idonea formazione;

b) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente con l'intervento in oggetto.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazioni descritte nel paragrafo "Informazioni specifiche della Misura".

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni descritte nel paragrafo "Informazioni specifiche della Misura".

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni descritte nel paragrafo "Informazioni specifiche della Misura".

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazioni descritte nel paragrafo "Informazioni specifiche della Misura".

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai fini della presente misura, per “infrastruttura su piccola scala” si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti “investimenti materiali” entro una dimensione in valore non superiore a 200.000,00 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di domanda di aiuto. La definizione si applica, per le situazioni previste, nell’ambito delle sottomisure 7.5 e 7.6.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Per le deroghe specifiche si rimanda a quanto riportato nelle informazioni specifiche relative all'intervento 7.3.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non necessaria in quanto riguarda la sottomisura 7.2 - Sostegno per investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, che non è stata attivata.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazione non necessaria in quanto riguarda la sottomisura 7.2 - Sostegno per investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, che non è stata attivata.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Art. 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura prevede l'attivazione di una serie articolata di interventi diretti da un lato ad aumentare la superficie delle aree forestali e dall'altro a migliorare le foreste esistenti e la filiera bosco-legno.

Per la creazione di aree boscate e l'imboschimento di terreni agricoli o non agricoli, sono esclusi il ceduo a corta rotazione, oltre che la coltivazione di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

La misura prevede un sostegno alla realizzazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, nelle quali l'arboricoltura è consociata ad altre colture e attività zootecniche, al fine di rispondere sia agli obiettivi ambientali di gestione sostenibile delle risorse naturali, sia a quelli di competitività dell'azienda agricola previsti dalla politica di sviluppo rurale dell'UE, favorendo l'attività agricola integrata e la diversificazione del reddito aziendale.

L'intensificarsi dei fenomeni climatici estremi come alluvioni/intense nevicate e prolungati periodi di siccità, eventi calamitosi quali dissesti idrogeologici e fitopatie hanno generato un'emergenza ambientale per il territorio veneto. Tali fenomeni costituiscono, infatti, un grave elemento di perturbazione dell'equilibrio del territorio. I dissesti idrogeologici e le fitopatie se non efficacemente controllati possono causare gravi danni sia alle infrastrutture che alle formazioni forestali e minacciare l'incolumità delle popolazioni residenti. In tali casi risulta di fondamentale importanza intervenire il più rapidamente possibile per evitare che il fenomeno possa allargarsi assumendo dimensioni incontrollabili e per ripristinare il territorio interessato dal danno ambientale. Vi è inoltre una comprovata correlazione tra andamenti stagionali climatici sfavorevoli (inverni miti, primavere nevose, estati siccitose) che generano danni ai popolamenti forestali per le gelate tardive, gli schianti e le grandinate e il conseguente sorgere di danni biotici quali fitopatie, infestazioni parassitarie, infezioni fungine, diffusione di specie neofite invasive, ecc.. e pertanto si prevede di attivare gli interventi finalizzati al restauro delle foreste da danni biotici e abiotici, calamità naturali ed eventi catastrofici.

La necessità di garantire la continuità di una selvicoltura attiva basata sui canoni della gestione sostenibile è indispensabile per aumentare la resilienza dei boschi veneti. Le operazioni selvicolturali, infatti, permettono di garantire la multifunzionalità propria delle formazioni boscate, quali la regimazione e depurazione delle acque, mantenimento e l'incremento della biodiversità, consolidamento dei versanti, sequestro del carbonio, miglioramento del paesaggio e protezione della fauna selvatica.

Le formazioni boscate assumono inoltre una fondamentale funzione paesaggistica e socio culturale per il territorio. Diviene quindi indispensabile provvedere ad una gestione delle stesse anche in termini di accessibilità per la fruizione turistico-ricreativa e didattico-ambientale e per l'ottimizzazione dei servizi

pubblici ad esse collegati. La misura mira a sostenere specifici investimenti forestali non produttivi e investimenti selvicolturali che generalmente rappresentano un costo netto per i proprietari, senza fornire alcun tipo di reddito, ma sono indispensabili per limitare il progressivo abbandono delle aree rurali e marginali, risaltandone il ruolo sociale e valorizzandole in termini di pubblica utilità e di miglioramento ambientale. Gli investimenti hanno infatti finalità di tipo paesaggistico-ambientale, valorizzando il pregio naturale, estetico e la funzione protettiva delle foreste.

Il miglioramento degli strumenti utili al settore foresta-legno-energia per le operazioni di taglio e prima lavorazione della risorsa legno risulta avere ricadute fondamentali sull'ottimizzazione e la produttività della filiera stessa. Studi di settore dimostrano come molte aziende siano ancora dotate di vecchi macchinari che nel tempo causano una perdita progressiva del margine di guadagno, con evidente incapacità di rinnovamento.

Inoltre, la migliore meccanizzazione, permette un potenziamento del carico di lavoro della singola azienda, andando a stimolare lo stesso mercato del lavoro con nuove possibilità di impiego.

La misura fornisce un valido contributo agli obiettivi trasversali ambiente, clima ed innovazione. Attraverso il sostegno degli investimenti previsti nell'ambito della sottomisura, infatti, si punta al miglioramento della tecnologia e della meccanizzazione della raccolta e della trasformazione dei prodotti selvicolturali, all'aumento della redditività dei boschi con l'obiettivo di migliorare la qualità tecnologica del legname attraverso investimenti selvicolturali ed a promuovere la raccolta e il trattamento ai fini energetici della biomassa risultante.

Il sostegno al settore è importante per lo sviluppo dei boschi, la protezione delle foreste, l'innovazione , il miglioramento della produzione, delle tecnologie, della trasformazione e commercializzazione, aumentando così le opportunità di mercato e di lavoro nei settori forestali, compreso l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. Rafforzare la gestione sostenibile delle foreste è necessario per migliorare la competitività e la creazione di posti di lavoro, in particolare nelle zone rurali, assicurando nel contempo la protezione delle foreste e la fornitura di servizi ecosistemici.

La misura è coerente con la strategia nazionale del Programma Quadro del Settore Forestale (PQSF), con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, antincendio boschivo e di protezione delle foreste e con gli Obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato nazionale (AdP): essa svolge un ruolo orizzontale rilevante nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica del territorio, in quanto mira a favorire un uso multifunzionale del suolo, che integra la produzione agro-silvo-pastorale con la fornitura di beni e di servizi ecosistemici.

Gli investimenti attivabili nell'ambito della misura contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR, al raggiungimento degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia ambientale e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché al raggiungimento deglio obiettivi compresi nella Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013) 659).

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alle seguenti Focus area:

4a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5c Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

6a Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione contribuendo quindi a dare risposta all'insieme dei correlati fabbisogni:

FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB07 Aumento dell'integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB08 Favorire l'accesso al credito

FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione

FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione

FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali

FB21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili

FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera.

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:

- innovazione
- ambiente
- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

La misura si compone di 5 sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

Sottomisura 8.2 Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati

Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4.1 Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni

parassitarie ed eventi climatici

Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste

Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento prevede investimenti relativi a:

1. Imboschimento permanente di terreni agricoli e non agricoli.

Costituzione di boschi permanenti (come definiti dall’art. 2, comma 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i., ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3), con specie forestali arboree e/o arbustive autoctone, con prevalenti finalità climatico - ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali.

2. Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli, a ciclo medio – lungo turno superiore a 20 anni).

Piantagioni di arboricoltura da legno (come definita dall’art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i., ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3), pure o miste, monocicliche o policicliche, anche potenzialmente permanenti, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

3. Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli, a ciclo breve (turno maggiore di 8 anni e inferiore uguale a 20 anni).

Piantagioni di arboricoltura da legno (come definita dall’art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3), pure o miste, monocicliche nonché con

funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

Ai fini della presente Sottomisura per la definizione di terreno agricolo si adotta quella di superficie agricola di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 4 (Definizioni e altre disposizioni), comma 1, lettera e).

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell'intervento con le finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:

- gli imboschimenti permanenti sono vietati in zona montana;

- gli imboschimenti permanenti e temporanei non devono interessare in nessun caso prati permanenti, pascoli permanenti e gli habitat sensibili come le torbiere e le zone umide;

- nelle aree Natura 2000 gli investimenti sono esclusi ove i terreni siano riconoscibili come Habitat ai sensi dell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

Tali elementi esauriscono gli obblighi di valutazione di incidenza a livello di Programma.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi di impianto e, ad esclusione dei cicli brevi e dei terreni di proprietà pubblica, premio annuale per ettaro, per la manutenzione e/o il mancato reddito agricolo, conseguente alla realizzazione dell'investimento.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.

D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 che disciplinano l'uso del materiale vegetale di propagazione.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013) 659).

Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di terreni agricoli e non agricoli. Nel caso di terreni di proprietà dello Stato, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce tali terreni è un privato o un Comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli investimenti previsti dalla sottomisura, riconducibili, in particolare, a:

-Spese generali secondo le condizioni generali stabilite dal programma, nel capitolo 8.1;

-Acquisto del materiale di propagazione (arbustivo e arboreo);

-Operazioni correlate alla messa a dimora delle piante;

-Cure colturali.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L’investimento dev’essere realizzato nell’ambito di terreni agricoli e non agricoli.

Gli imboschimenti permanenti (investimento 1) sono esclusi nei terreni situati in zone montane.

Tutti gli investimenti di cui al presente intervento sono inoltre esclusi:

-nei terreni coltivati a prato permanente o a pascolo permanente;

-nei terreni situati negli ambienti dove l’imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità (es. torbiere, zone umide, ecc).

Le specie utilizzate dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e a soddisfare a requisiti ambientali minimi. Per gli investimenti di cui al punto 1, sono ammissibili solo specie autoctone mentre per i punti 2-3 possono essere utilizzate anche specie alloctone la cui idoneità per l’arboricoltura da legno sia stata sperimentata e/o accertata. L’uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all’applicazione del D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05.

Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i 100 ha per azienda.

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento 807/2014 nel caso di operazioni che sfocino nella creazione di formazioni di dimensioni superiori a 10 ha l'operazione consisterà in una mescolanza di specie arboree che includa:

-almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o

-un minimo di tre specie o varietà, la meno abbondante delle quali costituirà almeno il 10% della superficie interessata dall'intervento.

Limitatamente all'impianto dei pioppeti si applicano i seguenti criteri di ammissibilità:

1. per impianti fino a 10 ettari, è obbligatorio usare per almeno il 10% del totale uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale;
2. per impianti oltre i 10 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno tre cloni, due dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale; questi ultimi devono rappresentare ciascuno almeno il 10% del totale;
3. gli impianti sono ammessi unicamente nei comuni di pianura della classificazione ISTAT.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono ammessi a finanziamento investimenti per l'impianto di boschi cedui a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:

1. alla tipologia di beneficiario (IAP, associazione/consorzio);

2. alla localizzazione geografica (es. zone vulnerabili ai nitrati);

3. alla tipologia di investimento e alla durata del ciclo colturale.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari:

-al 100% della spesa ammessa per l'investimento di cui al punto 1;

-all' 80% della spesa ammessa per gli investimenti di cui ai punti 2 e 3.

Il sostegno copre i costi di impianto ed eventualmente del caso, un premio annuale per la copertura dei costi di manutenzione e un premio annuale a compensazione del mancato reddito agricolo, per un periodo di

dodici anni.

I premi per il mancato reddito sono erogati ai beneficiari che realizzano l'investimento 'Imboschimento permanente di terreni agricoli' e 'Imboschimento temporaneo di terreni agricoli a ciclo medio-lungo'.

I premi per la manutenzione sono erogati ai beneficiari che realizzano l'investimento 'Imboschimento permanente di terreni agricoli e non agricoli' e 'Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli a ciclo medio-lungo'.

I premi per mancato reddito e manutenzione in ogni caso, non vengono erogati per i terreni di proprietà pubblica e per gli impianti a ciclo breve (descritti al punto 3 del paragrafo 8.2.8.3.1.1).

Il premio a compensazione del mancato reddito di terreni agricoli, relativo agli investimenti di cui al punto 1 e 2, è pari a:

-1.000 €/ha/anno per l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);

-250 €/ha/anno per i non IAP. È prevista l'erogazione del premio per 12 anni, conformemente al Regolamento n. 1305/2013.

Il premio per la manutenzione relativo agli investimenti di cui al punto 1, considerando 12 anni di manutenzioni e operazioni da svolgere una tantum, è di 880 €/ha/anno.

Il premio per la manutenzione relativo agli investimenti di cui al punto 2, considerando 12 anni di manutenzioni, è di 1.000€/ha/anno per i primi 5 anni e di 500 €/ha/anno dal 6° al 12° anno.

"Nello stabilire la quota di premio a copertura del mancato reddito della singola domanda di contributo, è necessario tenere conto dell'eventuale sovrapposizione di finanziamenti derivanti da impegni presi nell'ambito delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013. Nei casi, infatti, in cui si verificasse tale sovrapposizione, andrà dedotto l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento. Si applica anche nel caso di trascinamento di impegni assunti nei precedenti periodi programmazione".

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma (paragrafo 7.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli (8.1.1).

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

<u>Identificazione delle specie delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata</u>.

Per quanto concerne l'identificazione delle specie utilizzabili si rimanda all'elenco completo riportato al paragrafo 8.2.8.3.2.11 della Sottomisura 8.2.1. La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti tecnici.

<u>Indicazioni riguardanti le condizioni ambientali e climatiche nelle quali è previsto l'imboschimento.</u>

La configurazione climatica si presenta eterogenea, a causa della posizione di transizione del territorio regionale, che è soggetta a varie influenze legate all'azione mitigatrice delle acque mediterranee, all'effetto orografico della catena alpina e alla continentalità dell'area centro-europea. La pianura presenta caratteristiche tendenzialmente continentali, che individuano due prevalenti sub regioni: a clima più mite, quella lacustre delle zone del Garda e quella litoranea della fascia costiera adriatica. La particolare

definizione climatologica caratterizza regimi e andamenti pluviometrici variabili dal punto di vista spaziale e temporale. In particolare si hanno due massimi, uno primaverile e uno autunnale. La piovosità massima (2.000 millimetri annui), corrisponde all'area delle Prealpi; quella minima al Polesine. Considerando il bilancio idroclimatico (differenza tra le precipitazioni e l'evapotraspirazione di riferimento), è possibile valutare il contenuto idrico dei suoli, in modo da definire condizioni di surplus idrico, deficit idrico e siccità. In generale il bilancio idroclimatico annuo risulta negativo in una fascia che comprende la parte meridionale della Provincia di Verona, Padova, Venezia e tutta la Provincia di Rovigo. La stagione estiva presenta il bilancio più negativo, che supera i 200 millimetri. Nella pianura, dove le temperature risultano maggiori, il valore di evapotraspirazione è risultato più elevato (550 - 700 mm). Nonostante gli ultimi anni di precipitazioni abbondanti, considerando le serie storiche degli andamenti, più volte si è configurato un concreto rischio di siccità.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La scelta delle specie da mettere a dimora, delle superfici e dei metodi da utilizzare deve essere compatibile con la necessità di salvaguardia di habitat sensibili, come le torbiere e le zone umide e deve evitare effetti negativi sulle aree di alto valore ecologico, comprese le superfici agricole ad alto valore naturale. Sui siti di Rete Natura 2000, designati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono ammissibili solo gli imboschimenti compatibili con gli strumenti di gestione dei siti interessati come definito nei paragrafi precedenti.

Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la superficie di intervento almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi per il mancato reddito e di manutenzione.

Per quanto riguarda le specie a rapida crescita gli intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento vengono così definiti: Imboschimento temporaneo a ciclo breve minimo 8 anni-massimo 20 anni.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.3.2. 8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati

Sottomisura:

- 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

I sistemi silvopastorali sono realizzati su superfici già occupate da specie arboree che vengono opportunamente diradate per fare spazio all'attività agricola o zootecnica; le specie erbacee di interesse agrario sono consociate nella stessa superficie con una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario, fornendo assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi e prodotti agricoli o zootecnici. E' compreso in questa tipologia anche il recupero, a fini produttivi ed ambientali, di superfici già utilizzate per l'attività agricola e pastorale, colonizzate da vegetazione forestale naturale, a seguito dell'abbandono colturale.

Nel caso dei seminativi arborati le superfici coltivate a seminativo sono utilizzate per la piantagione di una o più specie arboree e arbustive di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite con turni medio - lunghi per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi.

Entrambi gli investimenti mirano alla creazione di fasce ecotonali e/o corridoi ecologici di transizione tra superfici agricole e neo formazioni forestali.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell'intervento con le finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:

- gli interventi non devono interessare le aree che ricadono catastalmente o storicamente in ambito boschivo, né le neoformazioni riconosciute come habitat ai sensi della Dir. 92/43/CEE;

- inoltre, non devono interessare in nessun caso prati permanenti, pascoli e gli habitat sensibili come le torbiere e le zone umide.

Tali elementi esauriscono gli obblighi di valutazione di incidenza a livello di Programma.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per l'impianto dei sistemi agroforestali; premio annuale per ettaro, per la

manutenzione dei sistemi agroforestali realizzati, per un periodo massimo di cinque anni.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.

D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 che disciplinano l'uso del materiale vegetale di propagazione.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabiliscela strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013) 659).

Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Comuni e soggetti privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di terreni agricoli e forestali.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli investimenti previsti dalla sottomisura. Le spese ammissibili in particolare, sono le seguenti:

1. Spese generali secondo le condizioni generali stabilite dal programma, nel capitolo 8.1;
2. Acquisto del materiale di propagazione (arbustivo e arboreo);
3. Altre operazioni correlate alla realizzazione dei sistemi agroforestali;
4. Cure colturali.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi per la creazione di sistemi silvopastorali possono essere realizzati solo all'interno di superfici boscate un tempo classificate catastalmente non a bosco, in cui il bosco viene diradato per far convivere sulla stessa superficie l'uso prato/pascolivo sotto una superficie arborata poco densa.

Gli interventi per la creazione di seminativi arborati sono ammessi solo nei terreni agricoli, in cui le superfici coltivate a seminativo sono utilizzate in consociazione alla piantagione di una o più specie arboree.

Per gli investimenti relativi ai seminativi arborati sono esclusi i terreni coltivati a prato permanente o a pascolo permanente e quelli situati negli ambienti dove l'investimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità (es. torbiere, zone umide, ecc).

Per gli investimenti relativi ai seminativi arborati possono essere utilizzate specie idonee per l'arboricoltura da legno . come specificato al successivo paragrafo 8.2.8.3.2.11. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all'applicazione del D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05.

Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i 100 ha per azienda.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:

1. alla tipologia di beneficiario (IAP, associazione/consorzio);

2. alla localizzazione geografica (particolare riferimento alle aree rurali C e D, zone vulnerabili ai nitrati, Rete Natura 2000, parchi e aree protette, ecc.);

3. tipologia di intervento.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari all'80% della spesa ammessa.

Il costo dell'investimento ammissibile è definito sulla base del prezziario regionale.

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione, per un periodo di 5 anni, relativo alla tipologia 'seminativo arborato' è pari a 250 €/ha.

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione, per un periodo di 5 anni, relativo alla tipologia 'Sistemi silvopastorali' è pari a 110 €/ha.

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma (paragrafo 7.2 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati (8.2.1).

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Il numero di soggetti arborei previsti per la realizzazione di seminativi arborati, dovrà essere compreso tra 50 e 100 esemplari per ettaro, a maturità è ammessa una perdita massima di soggetti non superiore al 10%.

Per quanto concerne l'identificazione delle specie potenzialmente utilizzabili per i vari ambiti operativi degli interventi previsti dagli interventi 8.1.1. e 8.2.1., si rimanda alla Figura 1 relativa alla lista già in uso nella precedente Programmazione 2007/2013.

La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti tecnici.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020

SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO

N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (barrare la casella)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative										Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi																				
	8.1.1			8.2.1																	
	a	b	c	Seminativi arborati					Pesante	Medio impasto	Leggero	Profondo (> 40 cm)	Superficiale	Asciutto	Fresco	Sub-acido/neutro	Sub-basico/neutro	D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005	
1	□	□	□			Acer campestre L.	Acero campestre		□	□		□	□	□	□	□	□	□		A
2		□	□	□		Acer platanoides L.	Acero riccio			□		□			□	□	□	□		A/P
3	□	□	□	□		Acer pseudoplatanus L.	Acero di monte			□		□			□	□	□	□		A/P
4		□	□			Alnus cordata Loisel.	Ontano napoletano			□	□	□		□		□	□	□		A/AL/N
5	□	□	□	□		Alnus glutinosa (L.) Gaertner	Ontano nero		□	□	□	□			□	□		□		A/N
6	□					Berberis vulgaris L.	Crespino			□	□	□	□	□		□				a
7				□		Carya sp.	Noce Pecan			□	□	□			□	□				A/AL
8	□	□	□			Carpinus betulus L.	Carpino bianco			□		□			□	□	□	□		A/P
9	□		□	□		Celtis australis L.	Bagolaro			□	□	□		□			□			A
10	□					Cornus mas L.	Corniolo			□	□	□	□	□	□	□	□			a
11	□					Cornus sanguinea L.	Sanguinella		□	□		□		□	□	□	□			a
12	□	□	□	□		Corylus avellana L. (ad esclusivo uso forestale)	Nocciolo (ad esclusivo uso forestale)			□	□	□		□	□	□	□			a
13		□	□			Eleagnus umbellata L.	Eleagno		□	□	□			□	□		□			a/AL/N
14	□					Cotinus coggyria Scop.	Scotano				□		□	□			□			a
15	□					Euonymus europaeus L.	Fusaggine		□	□	□	□			□	□	□			a
16	□					Frangula alnus Miller (=Rhamnus frangula)	Frangola		□	□		□			□	□				a
17	□	□	□	□		Fraxinus excelsior L.	Frassino maggiore			□		□			□	□	□	□		A/P

Figura 1/a Intervento 8.2.1 - Specie potenzialmente utilizzabili per i vari ambiti operativi degli interventi previsti dagli interventi 8.1.1. e 8.2.1

PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020

SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO

N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (barrare la casella)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative									Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi																			
	8.1.1			8.2.1																
	a	b	c	Seminativi arborati					Pesante	Medio impasto	Leggero	Profondo (> 40 cm)	Superficiale	Asciutto	Fresco	Sub-acido/neutro	Sub-basico/neutro	D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005	
18	□		□			Fraxinus ornus L.	Orniello		□			□		□			□	□		A
19	□	□	□	□		Fraxinus oxycarpa Willd.	Frassino ossifillo		□			□			□		□	□		A/P
20	□					Hippophae rhamnoides L.	Olivello spinoso			□	□	□	□	□			□			a/N
21		□		□		Juglans nigra ed ibridi (2)	Noce nero d'America			□		□		□	□	□		□		A/AL /P
22		□		□		Juglans regia L.(3)	Noce comune			□	□	□		□			□	□		A/AL /P
23	□					Juniperus communis L.	Ginepro comune		□	□	□	□	□	□		□	□			a
24	□					Laburnum anagyroides Medicus	Maggiociondolo		□	□		□		□			□			a/N
25	□	□				Ligustrum vulgare L.	Ligustrello			□	□	□		□	□	□	□			a
26				□		Malus sylvestris, Malus domestica e cultivar (ad esclusivo uso forestale)	Melo (ad esclusivo uso forestale)		□	□	□	□		□	□	□	□		□	
27			□	□		Morus alba L.	Gelso bianco			□		□			□		□			A/AL
28			□	□		Morus nigra L.	Gelso nero			□		□			□		□			A/AL
29	□		□			Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero		□			□	□	□			□	□		A
30			□	□		Paulownia tomentosa (Thunb.) Siebold & Zucc. ex Steud. (2)	Paulonia			□	□	□			□	□	□	□		A/AL
31	□					Phillyrea angustifolia L.	Fillirea				□	□	□	□		□				a
32				□		Pyrus communis e sue cultivar (ad esclusivo uso forestale).	Pero(ad esclusivo uso forestale)		□	□	□	□		□	□	□	□		□	
33		□	□			Platanus x hispanica Münch.	Platano		□	□		□			□	□				A/AL

Figura 1/b Intervento 8.2.1 - Specie potenzialmente utilizzabili per i vari ambiti operativi degli interventi previsti dagli interventi 8.1.1. e 8.2.1

PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020

SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO

N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (barrare la casella)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative									Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi																			
	8.1.1			8.2.1					Pesante	Medio impasto	Leggero	Profondo (> 40 cm)	Superficiale	Asciutto	Fresco	Sub-acido/neutro	Sub-basico/neutro	D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005	
	a	b	c	Seminativi arborati																
34	□	□	□	□		Populus alba L.	Pioppo bianco		□	□	□	□			□	□	□	□	□	A
35	□	□	□	□		Populus nigra L.	Pioppo nero			□	□	□			□	□	□	□	□	A
36		□	□			Populus – cloni di ibridi (2)	Pioppo			□	□	□			□		□	□	□	A/AL
37	□	□	□	□		Prunus avium L. (4)	Ciliegio selvatico			□	□	□			□		□	□	□	A/P
38	□					Prunus spinosa L.	Prugnolo		□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	a
39	□					Quercus cerris L.	Cerro			□	□	□		□			□	□	□	A/P
40	□		□			Quercus ilex L.	Leccio			□	□	□	□	□		□	□	□	□	A
41	□	□	□			Quercus petraea (Mattus.)Liebl. (= Q.sessiliflora Salisb)	Rovere			□	□	□			□	□		□	□	A/P
42	□		□			Quercus pubescens Willd.	Roverella		□	□	□	□		□			□	□	□	A
43	□	□	□	□		Quercus robur L. (= Quercus pedunculata Ehrh.)	Farnia		□	□		□			□	□	□	□	□	A/P
44	□					Rhamnus catarthica L.	Spincervino			□		□	□	□	□		□			a
45			□			Robinia pseudacacia L.	Robinia		□	□	□	□		□		□		□		A/AL /N
46	□					Rosa canina L.	Rosa di macchia		□	□	□	□	□	□		□	□			a
47	□					Rosa sempervirens	Rosa di San Giovanni				□	□	□	□			□			a
48	□	□	□			Salix alba L.	Salice bianco		□	□		□			□	□	□	□		A
49	□					Salix cinerea L	Salice cenerino		□	□		□			□	□	□			a
50	□					Salix elaeagnos subsp. elaeagnos Scop.	Salice di ripa				□	□	□		□	□	□			a

Figura 1/c Intervento 8.2.1 - Specie potenzialmente utilizzabili per i vari ambiti operativi degli interventi previsti dagli interventi 8.1.1. e 8.2.1

PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020

SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO

N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (barrare la casella)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative										Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi																				
	8.1.1			8.2.1																	
	a	b	c	Seminativi arborati					Pesante	Medio impasto	Leggero	Profondo (> 40 cm)	Superficiale	Asciutto	Fresco	Sub-acido/neutro	Sub-basico/neutro	D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005	
51	□					Salix purpurea L.	Salice rosso			□	□	□	□		□	□	□			a
52	□					Salix rosmarinifolia L.	Salice rosmarinifoglio		□			□			□	□				a
53	□					Salix triandra L.	Salice da ceste		□			□	□		□	□	□			a
54	□	□				Sambucus nigra L.	Sambuco nero			□	□	□			□	□	□			a
55	□					Staphylea pinnata L.	Stafilea			□		□			□	□				a
56		□	□			Tamarix gallica L.	Tamerice			□	□	□		□		□				A/a/ AL
57	□	□	□	□		Tilia cordata Miller	Tiglio selvatico			□	□	□			□		□	□		A/P
58	□	□	□	□		Tilia platyphyllos Scop.	Tiglio nostrale			□	□	□			□		□	□		A/P
59	□	□	□			Ulmus glabra Hudson	Olmo montano				□	□			□	□	□	□		A
60	□	□	□			Ulmus minor Miller	Olmo campestre		□	□	□	□		□	□		□	□		A
61						Ulmus pumila	Olmo siberiano		□	□	□	□		□	□		□	□		A/AL
62		□	□	□		Ulmus, spp.- Olmi ibridi (2)	Olmi resistenti alla Grafiosi		□	□	□	□		□	□		□	□		A/AL
63	□					Viburnum lantana L.	Lantana			□	□	□	□	□	□		□		□	a
64	□	□				Viburnum opulus L.	Pallon di maggio		□	□		□			□	□	□		□	a
						TOTALI														

Figura 1/d Intervento 8.2.1 - Specie potenzialmente utilizzabili per i vari ambiti operativi degli interventi previsti dagli interventi 8.1.1. e 8.2.1

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Le azioni e gli investimenti agroforestali, promuovendo e migliorando la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l'incremento dell'attività agricola, la produzione di biomassa e la diversificazione del reddito agricolo possono contribuire a:

-aumentare il sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi;

-difendere il suolo dai fenomeni erosivi e migliorarne la sua fertilità;

-tutelare e conservare la biodiversità;

-regimare e depurare le acque, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e rallentando la lisciviazione dei nitrati;

-prevenire i danni da incendio;

-restaurare e-riqualificare il patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

I sistemi agroforestali, inoltre, offrono una mitigazione microclimatica e determinano la costituzione di ecotoni, con effetti positivi nei confronti del bestiame e della fauna selvatica, svolgendo inoltre funzioni paesaggistiche, culturali, di fruizione turistico ricreativa e protettiva (es.: frangivento) nei confronti dell'attività agricola e pastorale. La scelta delle specie, delle varietà, degli ecotipi e delle provenienze degli alberi dovrà tenere conto della necessità di resilienza ai cambiamenti climatici e ai fattori avversi di natura biotica e abiotica, alle esigenze pedologiche e alle condizioni idrologiche, nonché della potenziale invasività delle specie.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.3.3. 8.4.1 Risanamento e ripristino foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie e eventi climatici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene le seguenti tipologie di investimento finalizzate al ripristino dei danni biotici e abiotici delle foreste:

1) Ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica.

2) Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali) anche con tecniche di ingegneria naturalistica.

Non sono ricompresi gli investimenti legati a danni da incendi boschivi.

Gli investimenti contemplati nella presente sottomisura risultano conformi alle linee di intervento sviluppate nel Piano Quadro Settore Forestale (PQSF) ed in particolare con quanto riportato nella Parte 2 – Principali priorità di settore (6.2 Priorità nazionali di intervento) dove viene prevista la tutela dal degrado degli ecosistemi forestali soprattutto in relazione a fattori di perturbazione biotici e abiotici.

Per quanto attiene alla problematica degli incendi boschivi, non oggetto comunque della presente sottomisura, lo stesso PQSF evidenzia l'esiguità del fenomeno "incendi" in Veneto che, con appena 67 ha percorsi dal fuoco, interesserebbe appena lo 0,016 % delle foreste venete censito dall'Inventario Nazionale delle Foreste (INFC) in 397.889 ha.

Tuttavia si evidenzia che le modalità operative nella realizzazione degli interventi di ripristino delle foreste danneggiate da eventi biotici e abiotici saranno conformi, qualora pertinente, anche ai criteri individuati nel Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell'intervento con le finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:

- gli interventi selvicolturali sono coerenti con gli obiettivi di conservazione secondo quanto previsto dalla DGR 3173/06 (anche con riferimento alle DGR 1252/2004 e DGR 2873/2013);

- gli investimenti di stabilizzazione e recupero delle aree forestali in cui si siano verificati fenomeni di

dissesto idrogeologico, interessando un'area che ricada per più del 50% in bosco, non dovranno in nessun caso essere eseguiti durante il periodo riproduttivo della maggior parte delle specie da salvaguardare (tarda primavera-inizio estate); nel caso in cui tali interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997;

- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.

D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 che disciplinano l'uso del materiale vegetale di propagazione.

Programma Quadro Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

DGR 1645/2013 "Approvazione del piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2013. LR 13.9.1978 n. 52 art. 35 come modificato dalla LR 25.7.2008 n. 9. Deliberazione della Giunta regionale n. 88/Cr del 16.7.2013".

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013) 659).

Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali

(secondo le condizioni generali stabilite dal programma, nel capitolo 8.1 necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi.

1) Ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica:

a) Investimenti selvicolturali volti all'allontanamento e taglio di piante morte o irrimediabilmente compromesse, o parti di esse, a causa di eventi biotici (problematiche fitosanitarie) o abiotici (schianti da vento/neve), rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti (utilizzando, tra le specie autoctone, quelle che risultano essere più adatte ad affrontare la causa specifica del danno), ecc.;

2) Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali, ecc.) anche con tecniche di ingegneria naturalistica:

a) investimenti selvicolturali nelle aree danneggiate (es: taglio e allontanamento di piante morte e/o compromesse rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti (utilizzando, tra le specie autoctone, quelle che risultano essere più adatte ad affrontare la causa specifica del danno), ecc.);

b) scoronamento e conguaglio del terreno;

c) opere di captazione e drenaggio acque superficiali;

d) investimenti di consolidamento del versante con tecniche di ingegneria naturalistica (ad esempio: muri di sostegno, palizzate, arce, fascinate, viminate, inerbimenti);

e) investimenti per il ripristino, nei tratti danneggiati, delle opere e manufatti esistenti al servizio dei boschi.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate.

Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i 100 ha per azienda.

Gli investimenti di ricostituzione del potenziale forestale causato da danni biotici e abiotici sono ammessi a contributo qualora:

a) la necessità ad intervenire sia riconosciuta da una pubblica autorità competente in materia;

b) il danno abbia interessato almeno il 20 % del potenziale forestale. Il danno viene certificato dalla autorità forestale competente ed indipendente. Il danno si definisce come percentuale di perdita di massa cormometrica (fusto intero) danneggiata, rispetto a quella precedentemente presente nel bosco, desumibile dal piano di riassetto o dallo stato dei boschi adiacenti.

c) gli investimenti di stabilizzazione e recupero delle aree forestali in cui si siano verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, interessino un'area che ricada per più del 50% in bosco;

d) l'uso del materiale vegetale di propagazione sia conforme all'applicazione del D.lgs 386/03 e D.G.R.

3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05;

e) i soprassuoli abbiano subìto un danno nei 5 anni precedenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

I medesimi investimenti non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare gli investimenti nelle:

1. aree con svantaggi, stazionali, orografici e strutturali;

2. aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile)

3. aree ad elevata valenza naturalistica (es. Parchi, Riserve, Rete Natura 2000, ecc).

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 90% della spesa ammessa.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Per quanto concerne l’identificazione delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità si faccia riferimento al seguente elenco, successivamente aggiornabile con modifica del Programma di Sviluppo Rurale (tratto da: http://www.unipd.it/esterni/wwwfitfo/)

INSETTI

Acizzia jamatonica (Rynchota Psyllidae)

Anoplophora spp. (Coleoptera Cerambycidae)

Barbitistes vicetinus (Orthoptera, Phanopteridae)

Caliroa varipes (Hymenoptera Tenthredinidae)

Cameraria ohridella

Ceroplastes ceriferus (Rynchota Lecaniidae)

Chionaspis salicis (Rhynchota Diaspididae)

Corythucha arcuata (Rhynchota Tingidae)

Dasineura fraxini (Diptera Cecidomyiidae)

Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera Cynipidae)

Hyphantria cunea (Lepidoptera Arctiidae)

Ips acuminatus (Coleoptera Scolytidae)

Ips typographus (Coleoptera Scolytidae)

Lepidotteri Geometridi delle latifoglie (Lepidoptera Geometridae)

Leptoglossus occidentalis (Rincota Coreidae)

Lymantria dispar (Lepidoptera Lymantriidae)

Malacosoma neustria (Lepidoptera Lasiocampidae)

Rhynchophorus ferrugineus

Stereonychus fraxini (Coleoptera Curculionidae)

Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Lepidoptera Thaumetopoeidae)

Thaumetopoea processionea (Lepidoptera Thaumetopeidae)

Tomicus piniperda, T. destruens, T. minor (Coleoptera Scolytidae)

Tortrix viridiana (Lepidoptera Tortricidae)

Xylosandrus germanus (=Xyleborus germanus) (Coleoptera Scolytidae)

ALTRI INVERTEBRATI

Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda Aphelenchoididae)

CANCRI CORTICALI

Cryphonectria parasitica

Phytophthora ramorum

CANCRI RAMEALI

Nectria ditissima.

CARIE DEL LEGNO

Agenti della Carie del legno

DEPERIMENTI

Deperimento delle querce

Chalara fraxinea

MARCIUMI RADICALI

Armillaria sp.

Heterobasidion annosum

Mal dell'Inchiostro del Castagno (Phytophthora spp.)

TUMORI

Tumori da Agrobacterium tumefaciens

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.3.4. 8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste.

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento finanzia investimenti selvicolturali, di natura straordinaria, finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo. Tali investimenti, possono essere attuati, ad esempio, tramite l'esecuzione di uno o più interventi come le cure colturali, i diradamenti nelle fustaie e nei cedui, l'avviamento ad alto fusto, la rinaturalizzazione di formazioni forestali, il recupero di soggetti arborei anche singoli e delle formazioni degradate, il rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di intervento.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.

D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 che disciplinano l'uso del materiale vegetale di propagazione.

Programma Quadro Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

DGR 1645/2013 "Approvazione del piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2013. Lr 13.9.1978 n. 52 art. 35 come modificato dalla LR 25.7.2008 n. 9. Deliberazione della Giunta regionale n. 88/Cr del 16.7.2013".

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013) 659).

Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (secondo le condizioni generali stabilite dal programma, nel capitolo 8.1) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti di natura straordinaria finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo.

In particolare per l'investimento finalizzato all'aumento della resilienza i costi ammissibili sono articolati in:

- cure colturali;
- rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di investimento;
- recupero di soggetti vulnerabili anche singoli e delle formazioni degradate.

Per l'investimento finalizzato all'aumento del pregio ambientale i costi ammissibili sono articolati in :

- cambio di specie con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di investimento;
- rinaturalizzazione di formazioni forestali.

Per l'investimento finalizzato all'aumento del potenziale di mitigazione delle foreste i costi ammissibili sono articolati in:

- avviamento ad alto fusto dei cedui;
- normalizzazione della composizione del bosco;
- diradamenti,
- riceppature.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale limitatamente alle zone boscate.

Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i

100 ha per azienda.

Gli investimenti della presente sottomisura devono essere previsti nel Piano di riassetto Forestale.

Gli investimenti della presente programmazione devono avere carattere di straordinarietà “una tantum” perciò sul medesimo sito e con le medesime finalità non potrà essere finanziato lo stesso investimento prima di 10 anni e comunque una sola volta nel periodo di programmazione. I medesimi investimenti finanziati nella precedente programmazione verranno ammessi al finanziamento solo se è terminato il periodo vincolativo all’epoca prescritto.

L’uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all’applicazione del D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare gli investimenti:

1. nelle aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali;

2. nelle aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile);

3. nelle aree ad elevata valenza naturalistica (Parchi, Riserve, Rete Natura 2000, ecc);

4. con approccio associativo;

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del contributo è pari al 80% della spesa ammessa.

Nel caso di investimenti selvicolturali (cure culturali, diradamenti e tagli di curazione a favore dei boschi) la spesa massima ammissibile è pari a 6.500 €/ha;

Nel caso di investimenti di recupero colturale di soggetti ecologicamente vulnerabili la spesa massima ammissibile è pari a 10.000 €/ha.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08)

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08)

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Gli investimenti finanziati nell'ambito della sottomisura consentono di aumentare la resilienza dei boschi agli stress biotici e abiotici anche connessi ai cambiamenti climatici diversificandone la struttura, la forma di governo e la composizione.

Gli investimenti selvicolturali sono finalizzati ad aumentare la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo (es: diradamenti in fustaie ad alta densità, avviamento ad alto fusto, rinaturalizzazione di formazioni forestali, interventi di recupero di soggetti arborei e formazioni degradate, rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di intervento, ecc.)

Gli interventi di gestione forestale oggetto della presente sottomisura, oltre a ripristinare il territorio dai danni di origine biotica e abiotica, permettono anche di massimizzare la funzione ambientale del bosco (stabilità dei versanti, regimazione delle acque, sequestro del carbonio, miglioramento del paesaggio) perseguendo così gli obiettivi trasversali ambiente e clima.

Inoltre essa permette il raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse, anche individuati dallo stesso QSC, quali la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione dell'ambiente.

8.2.8.3.5. 8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Dalla analisi SWOT, benchè non in modo esplicito, emerge una carenza di innovazione anche tecnologica nei macchinari forestali. Tale tendenza è evidenziata con chiarezza dalla analisi svolta dal settore forestale con la DGR 1645/2013, da cui risulta la presenza di un parco macchine invecchiato e non performante in termini ambientali, di sicurezza e produttività. A tal scopo l'intervento prevede il sostegno ai seguenti investimenti:

1. Acquisto di attrezzature e macchinari forestali con particolare riferimento alle caratteristiche innovative, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e al contenimento degli impatti ambientali;

2. Realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti legnosi;

3. Redazione di piani di gestione forestale.

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle focus area:

I. 5 C per le operazioni connesse agli investimenti per l'approvvigionamento e utilizzo di biomassa forestale per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
II. 2A per le operazioni non connesse agli investimenti per la produzione di energia da biomassa forestale.

Il tipo di intervento programmato non produce effetti secondari nelle altre focus area.

<u>Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale</u>

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell'intervento con le finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:

- per gli interventi che prevedono la realizzazione di infrastrutture logistiche (piazzali di deposito, ecc.), dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 , dichiara nell'art 41 tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108 paragrafo 3 del trattato.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013) 659).

Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI). definite ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

Comuni e soggetti privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi.

1. Acquisto di attrezzature e macchinari per le operazioni boschive, macchinari per produrre cippato, legna da ardere, pellet o bricchetti; macchinari per la produzione di semilavorati da utilizzare per i successivi prodotti finiti o per l'uso in edilizia (tavole, listelli, listoni, scandole da porre in opera successivamente sui tetti, travi e morali massicci, giuntati o lamellati);

2. Realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento (es. piazzali di deposito e stoccaggio, piattaforme logistiche, ricoveri per mezzi e legname, teleferiche mobili ad uso temporaneo connesse all'attività di cantiere, l'installazione di essiccatoi,

di segherie e centri di taglio).

3. Redazione di piani di gestione forestale.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie.

Gli investimenti dovranno riguardare attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26 - punto n. 3 - pag. 88), ovvero gli investimenti/interventi inferiori a 2 milioni di euro.

Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i 100 ha per azienda.

Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali. Ciò deve essere dimostrato attraverso la presentazione di una relazione che verfichi la sussistenza di uno o più dei seguenti aspetti:

1) La diversificazione della produzione delle aziende forestali;

2) Il rafforzamento delle aziende forestali sul mercato delle energie rinnovabili;

3) La gestione sostenibile delle foreste;

4) La competitività delle aziende forestali;

5) La sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nei casi in cui i macchinari acquistati siano destinati al servizio di numerose aziende forestali, ciò andrà dichiarato in maniera chiara nella domanda per il sostegno.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare gli investimenti:

1. nelle aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali;

2. per le aree e i processi gestiti con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, Catene di Custodia);

3. volti a diminuire gli impatti ambientali nelle operazioni di taglio esbosco e mobilitazione.

4. con approccio associativo.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 40% della spesa ammessa.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013:

a) un rischio medio in fase di ammissibilità della domanda (R6), connesso alla valutazione del progetto presentato dal richiedente; in particolare relativo al controllo del limite di superficie forestale per il quale non è necessaria la presenza di informazioni desumibili dal piano di gestione;

b) un rischio medio connesso al controllo dell'adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento (R9);

c) un rischio medio connesso al controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4).

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'integrazione dei controlli da fascicolo aziendale con verifiche su basi dati catastali e utilizzando altre fonti di informazione/banche dati disponibili;

b) Per i Tipi di intervento (8.1.1, 8.2.1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1) saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'organismo pagatore;

c) l'aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il personale regionale e dell'Organismo Pagatore viene formato.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Sulla base dell'esperienza della scorsa programmazione, nella quale la misura era già stata attutata in modo analogo, e a fronte delle azioni di mitigazione individuate, il rischio è valutato di bassa entità.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Il sostegno alla misura è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o strumento equivalente.

E' stata definita la dimensione minima di 100 ha di superficie boscata come limite al di sopra del quale l'azienda deve presentare le informazioni desumibili da un piano di gestione forestale.

Tale limite, è stato posto in relazione ad una scelta tecnica basata sul presupposto che al di sotto di tale soglia non ha senso tecnicamente la redazione di strumenti di pianificazione che per loro natura si prestano a gestire superfici ben più ampie. Con tale limite vengono sicuramente ricomprese tutte le realtà venete di un certo rilievo vista la grande frammentazione della proprietà privata singola. Il limite di 100 ha, inoltre è compatibile con quanto indicato dal Quadro forestale nazionale al riguardo.

Tale limite è giustificato anche dal fatto che già in passato la politica forestale veneta ha promosso la pianificazione forestale per cui attualmente è pianificato oltre il 66% della superficie boscata regionale (Rif. DGR 1645/2013).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per quanto attiene alla definizione di strumento equivalente, la LR 52/78 nota come "Legge forestale regionale" individua 2 strumenti di pianificazione forestale a valenza normativa in quanto assimilati alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), ovvero i Piani di riassetto forestale comunemente noti come "piani di gestione forestale" o "piani di assestamento forestale" relativi essenzialmente alla proprietà o azienda forestale, e i "piani di riordino forestale" che invece vengono realizzati a livello di area vasta, esempio a livello comunale, per la parte di foresta non già pianificata con i piani di riassetto forestale. Pertanto in Veneto i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti si intendono sia i piani di riassetto forestale che i piani di riordino forestale di cui all'art. 23 della LR 52/78.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.1.1.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.1.1.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.2.1.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.2.1.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.4.1.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Informazione non necessaria in quanto riguarda la sottomisura 8.3 - "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", che non è stata attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Informazione non necessaria in quanto riguarda la sottomisura 8.3 - "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", che non è stata attivata.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.5.1.

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Definizione di Bosco: La nuova definizione di bosco adottata dalla Regione del Veneto con l'art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3 si allinea a quella statale ovvero a quella di cui all'art. 2, comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 come modificato dall'art. 26 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 a titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo."

Secondo quanto definito dall'art. 2, comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 "si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5, ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate."

Il comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs 227/2001 dispone che "Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale."

8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.9.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 Art. 28.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si propone di sviluppare le linee di intervento ed i correlati impegni agro-climatico-ambientali, in grado di rispondere agli importanti fabbisogni ambientali emersi nella fase di analisi e nel rispetto dei principali obiettivi enunciati dalla Strategia "Europa 2020" (Figura 1).

La misura "Pagamenti agro-climatico-ambientali" comprende numerosi interventi, e i relativi impegni individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono in modo differente ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Sempre in termini complessivi, la misura contribuisce alle seguenti Focus areas del FEASR:

4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

5d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

5e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR "ambiente" e "mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici".

La misura si compone di due sottomisure e relativi interventi:

<u>10.1 – Pagamento per impegni agro climatico ambientali</u>

- 10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
- 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
- 10.1.3 – Gestione attiva di Infrastrutture verdi
- 10.1.4 – Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli
- 10.1.5 - Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti
- 10.1.6 – Tutela e incremento degli habitat seminaturali

- 10.1.7 – Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

- 10.2.1 Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

La linea di intervento "**10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale**" propone l'adozione di modalità alternative all'aratura che ha rappresentato, storicamente, la metodologia più importante nella lavorazione fisica del- terreno per realizzare il diserbo, l'affinamento delle zolle, l'aerazione, l'aumento della porosità artificiale, della friabilità e del contenuto di umidità ottimale, in modo da facilitare la successiva semina e copertura del seme.

In tale processo, il terreno, indisturbato, viene frantumato, impattato, invertito, compresso, mescolato, nel tentativo raggiungere una frantumazione, che porti a seppellire le malerbe o distruggerle esponendone le radici ad essiccazione.

Nondimeno, l'obiettivo delle lavorazioni convenzionali è quello di ottenere un letto di semina uniforme, facilmente sgretolabile e sbriciolabile, attraverso cui seminatrici relativamente poco sofisticate possono muoversi senza particolari impedimenti. Le pratiche di gestione agricola intensive, tuttavia, sono correlate a deterioramenti o perdita di servizi ecosistemici, modificando processi quali il ciclo dei nutrienti, la produttività e la diversità delle specie (*Smith et al., 2000*).

Diversamente, in agricoltura conservativa, poche, se non nessuna, delle operazioni sopra delineate vengono poste in essere. Le tecniche di agricoltura conservativa richiedono, come descritto in letteratura, la concretizzazione di tre elementi cardine:

i. minimo disturbo al terreno;
ii. rotazioni diversificate delle colture e delle colture di copertura;
iii. la copertura continua mantenendo i residui vegetali sul terreno.

Il fondamento alla base dei tre principi sono le loro interazioni con il carbonio nel suolo, che rappresenta il fattore principale per assicurare qualità del suolo sul lungo periodo e produttività alle colture agrarie. Le lavorazioni conservative comprendono i concetti di **non-lavorazione**, zero-tillage e semina diretta, come la forma definitiva di agricoltura conservativa. Questi termini sono spesso usati come sinonimi per indicare il minimo disturbo del suolo.

In realtà, va specificato che la Non-lavorazione del terreno e la semina diretta si configurano come i principali metodi di lavorazione conservativa per applicare i tre pilastri di tale metodo, al fine di accrescere il carbonio organico nel suolo e i correlati benefici ambientali.

Il **Minimum Tillage** indica la preparazione del letto di semina con un numero minimo di passaggi. E' una pratica antichissima, nata insieme alla messa a coltura del terreno. Essa può incidere su più aspetti del risultato produttivo e, nel lungo periodo, anche sulla fertilità. Nel Minimum Tillage le lavorazioni principali del terreno vengono sostituite con lavorazioni più superficiali che non vanno oltre il primo strato superficiale. Sono due i momenti fondamentali, che corrispondono anche ai due passaggi che si fanno in campo: la preparazione del terreno alla semina e, soprattutto, la semina stessa.

Il metodo MT determina una minore compressione del suolo e una maggiore flessibilità rispetto alle condizioni climatiche. Anche in annate molto piovose si riesce a seminare tempestivamente - basta una piccola finestra di bel tempo - anche grazie al fatto che il terreno ha una maggiore tenuta grazie alla

copertura con le stoppie. Si riducono altresì i tempi necessari: viene effettuato un solo passaggio per la preparazione del terreno, con una velocità superiore rispetto all'aratura tradizionale.

La seminatrice, nella minima lavorazione, si deve configurare, inoltre, come una macchina estremamente versatile, in grado di essere adattata alle diverse necessità delle colture seminate e alle diverse condizioni del terreno.

La linea di intervento **10.1.2 "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue** " si caratterizza per finalità importanti quali il miglioramento delle tecniche agronomiche, collegato all'adozione di sistemi esperti finalizzati ad un appropriato utilizzo di fitonutrienti e della risorsa idrica, nonché la riqualificazione dei contesti figurativi dei paesaggi agricoli ordinari . Infatti, in primo luogo, la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche è collegata all'attuazione di azioni in grado di promuovere comportamenti virtuosi, da parte degli operatori agricoli, di contenimento ed ottimizzazione nell'utilizzo dei mezzi tecnici specifici delle coltivazioni agrarie. In tale contesto, assumono particolare importanza l'impegno all'impiego di software dedicati, quali Agrelan e IRRIFRAME . per il calcolo del piano di concimazione e del bilancio idrico degli appezzamenti coltivati. Inoltre, mediante l'introduzione di cover crops e di erbai nella successione colturale, si promuove la tutela delle superfici arative attraverso la copertura erbacea degli appezzamenti anche nei periodi di minore attività vegetativa, consentendo di ridurre i potenziali rilasci in falda dei nutrienti, e, peraltro, ottimizzando la disponibilità della risorsa idrica nel profilo dello strato attivo del terreno. Per la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio agrario, l'intervento 10.1.2 promuove una specifica azione in cui sono previsti interventi che prevedono la scelta di colture non più ordinarie nel contesto produttivo veneto, seminate in avvicendamento per arricchire l'agro-ecomosaico, anche in favore della biodiversità e degli insetti pronubi, nonchè della fruizione visiva del territorio rurale.

L'intervento **10.1.3** promuove la **gestione attiva di** "**infrastrutture verdi**" (fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite e canali erbosi) con connessa fascia erbacea di rispetto, allo scopo di migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati.

L'obiettivo è quello di incrementare sul territorio i km di formazioni lineari rappresentati da **fasce tampone** (strutture costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari, associate alla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita ed interposte tra le superfici arative e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale) e **siepi** (costituite da strutture lineari arboree e/o arbustive e da una fascia erbacea costantemente inerbita inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo). Il rispetto degli impegni quali il mantenimento della densità colma e il divieto di taglio a raso, forniscono zone di rifugio, alimentazione e nidificazione per la fauna selvatica permettendo una gestione sostenibile della formazione lineare in coerenza con il principio di rete ecologica sostenuto dalla Direttiva Habitat.

All'interno delle cosiddette infrastrutture verdi si inseriscono altresì **boschetti** (impianti naturalistici di essenze arboree e arbustive autoctone, di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq, realizzate con precedenti programmazioni regionali non classificabili nella definizione amministrativa di "bosco" e pertanto non soggetti a vincolo di non estirpo) nonché **canali erbosi** (opere lineari di idraulica dolce che assolvono anche a funzioni ambientali, ecologiche e paesaggistiche).

L'intervento **10.1.4** ha come fine la promozione della **gestione sostenibile delle superfici investite da prati stabili, prati-pascoli, pascoli** in zone montane, con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Tali

aree, infatti, subendo spesso fenomeni di sotto o eccessiva utilizzazione/concimazione possono essere soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado per il mancato utilizzo delle superfici a prato e a pascolo. L'azzeramento degli input di origine chimica in tutte le azioni proposte riveste altresì un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici. L'intervento è caratterizzato da una diversificazione di obiettivi e, di conseguenza, degli impegni previsti per le diverse tipologie di superficie foraggera in modo da poter gestire e tutelare le peculiarità di ogni superficie oggetto d'impegno. Si prendono in considerazione quindi le superfici definite come: **prati di pianura e collina**, **prati di montagna**, **pascoli e prati pascoli di montagna**, **prati seminaturali ricchi di specie**. In ogni prato vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della componente floristica che li caratterizza erboso eseguendo anche azioni di tutela nei riguardi della fauna tipica di questi ambienti, che si concretizzano nel taglio frazionato degli appezzamenti che garantisce fasce non falciate distribuite a mosaico che fungono da sito di nidificazione, rifugio ed alimento, nonché nel divieto di spietramento in zone Rete Natura 2000 in accordo con gli obiettivi enunciati nella Direttiva Habitat.

L'intervento **10.1.5** propone un **modello di gestione della sostanza organica innovativo**, al fine di massimizzarne l'efficienza distributiva in presenza delle colture e ridurre il traffico veicolare causa di compattamento, mantenendo la naturale porosità dello strato del profilo attivo del terreno. Viene, conseguentemente, ridotta la dispersione nell'ambiente di sostanze potenzialmente inquinanti, sia nei confronti delle acque, superficiali e profonde, che dell'atmosfera, considerato che l'operazione di distribuzione può influenzare significativamente le emissioni di gas climalteranti prodotte.

La distribuzione degli effluenti definita dall'intervento 10.1.5 comporta il frazionamento della dose applicata con distribuzioni su seminativo in copertura, effettuando, sullo stesso appezzamento, più interventi durante l'anno, diversamente da quanto accade in una gestione ordinaria della fertilizzazione organica.

L'intervento richiede anche una gestione dei residui colturali che devono essere lasciati in campo, trinciati e interrati contestualmente all'intervento di distribuzione degli effluenti.

La modalità di gestione della fertilizzazione azotata organica dettata dall'impegno, consente di ottenere, grazie alla maggiore efficienza d'uso, anche un minor ricorso ai concimi chimici ed un conseguente minore costo nel loro impiego, determinando il raggiungimento di benefici di carattere ambientale (minore dilavamento nelle acque e riduzione delle emissioni gassose). I costi aggiuntivi di distribuzione si verificano tuttavia nell'adozione delle specifiche modalità di applicazione degli effluenti dettate dagli impegni del presente intervento e devono essere diversificati a seconda del tipo di vulnerabilità dell'ambito territoriale.

L'intervento **10.1.6** promuove **l'aumento della complessità ecosistemica e paesaggistica e il ripristino di condizioni di naturalità diffusa**, attraverso:

- la gestione sostenibile di prati umidi e zone umide;

- la semina di colture a perdere e intercalari;

- la conversione a prato delle superfici seminative.

La "**gestione sostenibile di prati umidi e zone umide**" consentirà l'incremento di specie autoctone ad elevato interesse conservazionistico e il miglioramento della qualità delle risorse idriche. Tali obiettivi rientrano negli obiettivi ambientali del PSR correlati con la conservazione attiva del territorio nonché della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, recepita in Italia dal DM 260/2010. L'intervento "**gestione sostenibile della rete idraulica minore**" si propone infatti di migliorare la qualità ambientale di fossati aziendali ed

interaziendali mediante il ripristino delle varie componenti e potenzialità ecosistemiche (fascia riparia e vegetazione acquatica) che caratterizzano l'ambiente fluviale nonché l'incremento della fauna tipica, in particolare della componente ad invertebrati macrobentonici che costituisce la base della catena trofica. La messa in opera di queste operazioni consentirà il costituirsi di un vero e proprio habitat fluviale a sostegno altresì del concetto di rete ecologica in coerenza con gli obiettivi proposti dalla Direttiva habitat 92/43/CEE. Queste superfici infatti, fondamentali per la vita di molti organismi macroinvertebrati e vertebrati, in connessione con il reticolo idrografico regionale, una volta raggiunto un valore di stato ecologico elevato potranno incrementare e favorire il flusso degli organismi tra le varie aste fluviali del reticolo .

Stessa finalità può conseguire l'aumento della consistenza delle cenosi vegetali realizzato attraverso l'attuazione della "semina di colture a perdere e intercalari" utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico, con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva.

A questa importante tematica, si affiancano le caratteristiche che effettivamente presenta il prato, realizzato mediante "la conversione a prato delle superfici seminative", grazie al qualche sarà possibile prevenire fenomeni erosivi, che interessano gli ambienti collinari, raggiungere una maggiore variabilità, anche visiva, rispetto alla presenza monospecifica di alcune tipologie di colture erbacee, nonché, in connessione con gli interventi di riqualificazione fluviale, creare un habitat agli organismi legati all'ambiente acquatico, ma che usufruiscono anche dell'ambiente terrestre (erpetofauna).

Viene inoltre attuato l'intervento **10.1.7** "**Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi**" finalizzato al recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto e spingono ancora gli agricoltori a scegliere le specie, le razze, le varietà, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione però che sia garantita una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali.

L'attività di conservazione in situ/azienda delle risorse genetiche, sebbene importantissima, non è da sola sufficiente, però, ad avviare un percorso che da ultimo dovrebbe portare a considerare la biodiversità come uno dei fattori di sviluppo locale.

E' pertanto necessario accompagnare tali obiettivi con l'intervento **10.2.1 "Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura"** che prevede il sostegno per la realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, da parte degli enti pubblici.

La misura 1 trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e la misura 2 servizi di consulenza prevedono l'attivazione di iniziative rivolte agli aderenti agli interventi della Misura 10.

Gli interventi della misura 10 possono far parte di Progetti integrati ambientali (PIA). In tal caso può essere ammessa deroga alle superfici minime previste dal singolo intervento.

Politiche ambientali UE/Nazionali	SWOT espliciti	Fabbisogni	Misure/Sottomisure
7° programma d'azione UE	O56		
Strategia UE per la biodiversità (Natura 2000 et al., incluso AVN)	F27 / O25	FB15 / FB16	10.1.3 / 10.1.4 / 10.1.6
			11
			13
Strategia UE per la biodiversità (agricola)	O26	FB17	10.1.7 / 10.2
Convenzione europea sul paesaggio	D35	FB16	10.1.2 (*) / 10.1.3 / 10.1.4 / 10.1.6
PAN Nitrati	F33 / D38 / D39	FB19 / FB18	10.1.2 / 10.1.3 / 10.1.6
			11
PAN Pesticidi	O56	FB19	10.1.2 / 10.1.3 / 10.1.6
			11
Direttiva Acque 2000/60/CE	O30	FB18 / FB19	10.1.2 / 10.1.3 / 10.1.4 / 10.1.6
			11
Direttiva Alluvioni	O56	FB20	10.1.4
Strategia UE protezione del suolo	O56	FB20 / FB19	10.1.1 / 10.1.3 / 10.1.4 / 10.1.5
Direttiva Qualità dell'Aria	O43	FB23	10.1.5
Strategia UE 202020 / Strategia Energetica Nazionale	O39 / O40	FB21 / FB22	10.1.5
Strategia Mare Adriatico	O56	FB18 / FB19	10.1.3

Figura 1 Misura10 – Correlazione Politiche ambientali UE/Nazionali – SWOT- FB – Misure/Sottomisure

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta, sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.

Le tecniche di non lavorazione (No Tillage – NT) consistono in una gestione agronomica volta a preservare e migliorare la risorsa suolo, aumentando la quantità di acqua che si infiltra nel terreno, favorendo il sequestro di Carbonio organico, e contrastando, in tal modo, l'erosione. Si influenzano positivamente anche

il livello dell'agro-biodiversità tellurica. Un importante vantaggio della NT è il miglioramento della fertilità biologica, elemento che rende i terreni più resilienti ai fenomeni di cambiamento climatico che stanno sempre più interessando il Veneto. Si raggiungono tali condizioni solo con l'adozione di specifiche tecniche agronomiche per un periodo protratto nel tempo, non inferiore alla durata minima degli impegni previsti.

Il No Tillage è un metodo che richiede differenti modalità esecutive delle operazioni di semina, con modifica significativa della gestione agronomica e agromeccanica convenzionale e comporta significative perdite di reddito nel periodo di transizione pluriennale di abbandono del metodo convenzionale. Anche la minima lavorazione (Minimum Tillage – MT) mira a salvaguardare la struttura del terreno, e a tutelare, con lavorazioni ridotte e idonei avvicendamenti, lo strato superficiale. In tal modo è possibile conseguire una maggiore stabilità fisico-chimico-biologica e strutturale, maggiore umificazione e porosità interstiziale, funzionali al propagarsi delle radici, alla vita di microrganismi, nonché ai movimenti dell'acqua, dei gas e del calore, nel profilo del terreno,necessari per la vita delle piante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 (4) del Reg.UE 1305/13, al fine di garantire adeguate conoscenze ed informazioni per l'esecuzione degli interventi di NT e MT saranno previste specifiche proposte di formazione dei soggetti direttamente coinvolti nell'applicazione di tali tecniche con la pertinente misura 1 del Programma.

Gli impegni inseriti nella presente sottomisura sono collegabili all'effettuazione di specifici corsi di formazione finalizzati a ricevere informazioni utili ad implementare e mantenere correttamente il metodo. La formazione può essere associata anche a momenti successivi di aggionamento in e-learning.

Vengono di seguito illustrate le specifiche tecniche per le diverse tipologie di impegno:

IMPEGNI PER L'INTRODUZIONE O IL MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA CONSERVATIVA (NT)

IMPEGNI GENERALI

L'agricoltore deve:

- mantenere continuativamente ad impegno le superfici indicate nella domanda di aiuto.
- Compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali e dell'attività di scouting (ove prevista) sulle superfici ad impegno.
- Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno.

LAVORAZIONI

L'agricoltore deve:

- Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di aratura e il divieto di effettuare operazioni di preparazione del letto di semina, anche solo sulla fila.
- Richiedere autorizzazione per l'eventuale uso di decompattatori, sulle superfici ad impegno.
- Rispettare il divieto di ripuntatura.
- Mantenere in modo omogeneo in loco i residui colturali della coltura principale (*mulching*).

AVVICENDAMENTI COLTURALI

L'agricoltore deve:

- Adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SOI ad impegno, compresa, se del caso, la bulatura.
- Rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva, con l'obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di *cover crops* autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometereologiche avverse.

SEMINA

L'agricoltore deve:

- Adottare in via esclusiva la semina su sodo (*sod seeding*) consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.
- Chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno.

FERTILIZZAZIONI

L'agricoltore deve:

- distribuire fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla fase di disseccamento della cover crop, prima della semina della coltura principale con strumenti poco impattanti sul profilo del terreno agrario. L'operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale.
- Distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri nell'interfila.
- Distribuire ridotti apporti fosfatici solo alla semina e localizzati.
- Osservare il divieto di distribuire solfato ammonico su terreno in assenza di coltura.

RACCOLTA

L'agricoltore deve:

- Trebbiare con pneumatici a bassa pressione, ruote gemellate o cingoli, assicurandosi che non vengano originati solchi, né compattamenti puntuali.
- Spargere la paglia o i residui colturali (se necessario, trinciati) contestualmente alle operazioni di trebbiatura o, successivamente, tramite girello voltafieno.

OBBLIGO DI SCOUTING E CONTROLLO FITOPATOLOGIE, ENTOMOFAUNA, MALERBE

L'agricoltore deve:

- Effettuare lo scouting anticipato, in chiusura della fase invernale per valutare le più opportune condizioni di sviluppo della coltura principale a seguire.
- Effettuare lo scouting continuativo post semina per valutare lo sviluppo di limacce ipogee ed epigee, e gli eventuali interventi di diserbo necessario per controllare la diffusione delle malerbe.

- Controllare lo sviluppo delle limacce ipogee ed epigee con formulati da distribuire tramite seminatrice e/o in superficie a pieno campo o limitatamente al bordo degli appezzamenti coltivati a No Tillage, a seconda del grado di infestazione riscontrato con l'attività di scouting. In caso di

riscontro tramite lo scouting è necessaria la distribuzione sulla fila durante la semina e in copertura lungo il perimetro degli appezzamenti soprattutto nel caso di semina di dicotiledoni quali soia/colza/girasole. In caso di inverni particolarmente umidi, il controllo va esteso anche al mais e ai cerali autunno-vernini. Qualora riscontrata, la limitazione allo sviluppo delle limacce va fatta utilizzando lumachicidi registrati anche per l'uso nelle aziende biologiche, in dosi fino a 30 kg/ha, che possono essere distribuiti sia sul solco di semina, sia tramite girello distributore.

IMPEGNI PER LA MINIMA LAVORAZIONE (MT)

L'agricoltore deve:

- Compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali sulle superfici ad impegno.
- Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno.

LAVORAZIONI

L'agricoltore deve:

- Adottare esclusivamente lavorazioni superficiali, con attrezzature che non utilizzano organi lavoranti rotanti attivati dalla presa di potenza (solo per i terreni pesanti, con contenuto di argilla > 40%, può essere ammesso l'utilizzo dell'erpice rotante per l'affinamento del letto di semina) al fine di ottenere con massimo due passaggi un letto di semina adatto alla semina delle colture seminative, mantenendo nel contempo una copertura di residui colturali sulla superficie lavorata. È ammessa l'adozione delle tecniche di *strip tillage* con semina all'interno delle bande lavorate, che non devono interessare nel loro insieme più del 50% della superficie del terreno.
- Rispettare il divieto di aratura convenzionale sia per la preparazione del letto di semina e sia per il sovescio.
- Richiedere autorizzazione per l'eventuale uso di operazioni di ripuntatura.
- Rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno.
- Mantenere in loco, previa trinciatura, le paglie e i residui colturali delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, …) con la tecnica del *mulching*.

AVVICENDAMENTI

- L'agricoltore deve rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva,con l'obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di *cover crop* autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometereologiche avverse.

FERTILIZZAZIONI

- L'agricoltore può effettuare la distribuzione organica al termine del ciclo colturale della cover crop che precede la semina della coltura principale. L'operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale.
- L'agricoltore deve distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri nell'interfila.

IMPEGNI	FABBISOGNI		
	20_Declino del contenuto di carbonio nei suoli con aumento potenziale di emissioni di CO2	**22**_Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra	**23**_Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura
NO TILLAGE – NT			
Lavorazioni	4C	5E	5D
Avvicendamenti colturali	4C/4B	5E	
Semina			5D
Fertilizzazioni			5D
Raccolta			5D
Obbligo di scouting e controllo fitopatologie, entomofauna, malerbe	4C		
MINIMA LAVORAZIONE (MT)			
Lavorazioni	4C	5E	
Avvicendamenti colturali	4C/4B	5E	
Fertilizzazioni			5D

Figura 1 Intervento 10.1.1 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie **(€/ha/anno),** per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali, e della ulteriore proroga annuale a decorrere dal 2022 consentita dell'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Regolamento UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220, per le tre tipologie di impegno:

1. Introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa, che prevede l'avvio, per la prima volta, del No Tillage, riconoscendo i mancati redditi dovuti alla forte contrazione delle rese che caratterizzano il periodo di transizione dai metodi agronomici convenzionali alla successiva fase di equilibrio ed i costi aggiuntivi che interessano il periodo di transizione;

2. Mantenimento delle tecniche di agricoltura conservativa, che prevede la prosecuzione nell'adozione del No Tillage sulle superfici attivate in Veneto dal 2010, riconoscendo i mancati redditi ed i costi aggiuntivi dovuti all'adozione di specifiche tecniche gestionali necessarie al consolidamento del metodo.

3. Introduzione delle tecniche di minima lavorazione (MT), riconoscendo i mancati redditi ed i costi

aggiuntivi che interessano l'applicazione del metodo.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (titolo VI, Capo I del Reg. n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico, per tener conto della potenziale sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (greening) ai fini di evitare il doppio finanziamento.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

CORRELAZIONE CON I PAGAMENTI ACCOPPIATI PAC

Il Titolo IV del decreto MIPAAF, n. 6513 del 18/11/2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013" definisce le modalità di Sostegno accoppiato di taluni settori, tra cui colture proteiche e proteaginose (semi oleosi), all'***Art. 23,*** e barbabietola da zucchero, all'***Art. 25***.

Come stabilito dall'art. 23, comma 3, del citato decreto, il sostegno accoppiato è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata *secondo le normali pratiche colturali* e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:

a) l'intera superficie per i primi cinque ettari;

b) per la superficie eccedente il limite di cui alla let. a), il 10% della superficie.

Diversamente, il sostegno al settore della barbabietola da zucchero si concretizza con il pagamento accoppiato alla coltura della barbabietola *seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali* impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

In entrambi i casi, il pagamento in oggetto non rappresenta uno degli elementi discriminanti e adottati nella determinazione del pagamento agro-climatico-ambientale della linea di intervento per le citate colture della barbabietola e delle colture proteiche, rappresentate, per quanto riguarda la presente linea di intervento principalmente dalla soia.

Infatti, mentre il sostegno accoppiato interessa da una parte una coltura di cui lo Stato Italiano risulta deficitario (colture proteiche) o uno specifico settore industriale (la produzione saccarifera), dall'altro il pagamento corrisposto alle colture della soia e della barbabietola dalla linea di intervento 10.1.2 riconosce i maggiori costi correlati ad una tecnica di coltivazione ambientalmente innovativa e migliorativa rispetto

all'ordinarietà della produzione agricola seminativa regionale.

Gli impegni posti in essere dal citato pagamento agro-climatico-ambientale vanno, quindi, oltre le *normali pratiche colturali* richiamate dal decreto.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Figura 2, 3 e 4).

L'insieme delle tecniche colturali proposte con l'intervento generano dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi rispetto alle tecniche agronomiche convenzionali, oltre ai costi di transazione sostenuti per l'adesione agli impegni agroambientali dei PSR. Per i mancati redditi la metodologia di calcolo ha previsto innanzitutto il confronto tra il Margine Lordo di un itinerario tecnico economico convenzionale e un analogo itinerario da adottare in presenza di tecniche di agricoltura conservativa, con riferimento alle colture di mais, soia e frumento. Nella compilazione dei bilanci colturali sono stati adottati i seguenti criteri:

- per la stima della PLV del metodo convenzionale si è fatto riferimento ai valori di resa e prezzo ricavati dalla banca dati RICA;

- per la stima della PLV ottenibile con l'agricoltura conservativa, con riferimento alla componente della resa ottenibile, è stata consultata la letteratura scientifica sull'argomento e le informazioni desumibili dall'esperienza diretta acquisita da Veneto Agricoltura che da tempo sta adottando su oltre 150 ettari su diversi terreni del Veneto tecniche agronomiche conservative; l'obbligo di lasciare i residui colturali in campo comporta altresì la perdita del reddito derivante dalla vendita della paglia di frumento;

- per quanto riguarda invece la stima dei costi specifici essi sono stati redatti sulla base di informazioni desunte da giudizio esperto (tecnici, operatori del settore, uffici vendita di prodotti agricoli, tariffari delle operazioni agricole condotte in conto terzi) in quanto la fonte RICA non disponeva di una analitica e sufficiente ripartizione dei costi colturali; i bilanci colturali evidenziano una diminuzione degli input energetici impiegati con le tecniche conservative e la conseguente riduzione dei costi colturali; nel contempo però l'agricoltura conservativa richiede una specifica modalità di conduzione delle operazioni colturali che si traducono sempre in maggiori oneri per l'imprenditore agricolo (la taratura e l'adattamento della seminatrice su sodo in relazione, soprattutto, alla tipologia di terreno e alla dimensione della semente, l'adattamento della sarchiatrice per l'incorporazione dei fertilizzanti, l'organizzazione del cantiere di raccolta particolarmente oneroso, vista la necessità di utilizzare ruote gemellari e/o cingoli, i maggiori tempi di esecuzione delle operazioni di raccolta per la necessità di scaricare il prodotto ogni andata e ritorno per

evitare compattamenti del suolo, lo spargimento dei residui colturali col girello voltafieno, considerata l'importanza della corretta distribuzione delle paglie sul terreno per rendere omogeneo il mulching).

I bilanci colturali hanno consentito di calcolare la variazione di ML non solo tra le singole colture, ma ipotizzando anche un diverso avvicendamento colturale adottato dall'agricoltura conservativa rispetto alle tecniche convenzionali. Tale avvicendamento prevede una limitata presenza del mais all'interno della successione e l'introduzione delle cover crops, che rappresentano un costo netto per l'azienda, sia in termini di lavorazioni che di acquisto della semente.

Nel calcolo dei costi aggiuntivi inoltre sono stati considerati altri costi generali sostenuti per una corretta implementazione dell'impegno (scouting anticipato in chiusura della fase invernale e lo scouting continuativo post semina, controllo limacce ipogee ed epigee).

I costi di transazione sono stati calcolati con riferimento specifico ad una azienda di superficie media pari a 10 ha e includono gli oneri di registrazione delle operazioni colturali.

Si fa riferimento al documento "Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020" in merito al dettaglio di calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in particolare alla tabelle relative al tipo di intervento 10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, No tillage (mantenimento e introduzione) e Minima Lavorazione (MT)

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- Sono eleggibili al pagamento esclusivamente le superfici di pianura e collina ISTAT.
- SOI della complessiva linea d'intervento 10.1.1 almeno pari al 25% della superficie seminativa aziendale.
- Minimo 1 ha di superficie a impegno nel caso delle azioni NT-mantenimento e MT.
- Sono escluse colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminative, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati-pascoli.
- L'erba medica, se presente negli avvicendamenti, è ammessa tra le colture in agricoltura conservativa, ma viene considerata nel calcolo del pagamento solo nell'anno in cui viene dichiarata per la prima volta la coltura e non negli anni successivi di permanenza in campo.
- **Requisito di ammissibilità per l'introduzione dell'agricoltura conservativa (NT)**: Avvio, per la prima volta, sulle superfici aziendali, delle tecniche di agricoltura conservativa.
- **Requisito di ammissibilità per il mantenimento dell'agricoltura conservativa (NT):** Prosecuzione su superfici aziendali delle tecniche di agricoltura conservativa già adottate con pagamenti agroambientali recati dalla Misura 214/i Azione 1, del PSR 2007-2013.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi: Localizzazione geografica

(ad esempio zone vulnerabili ai Nitrati); Estensione della superficie oggetto d'impegno.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità del pagamento è la seguente e viene dettagliata in Figura 2:

- Introduzione all'agricoltura conservativa (NT): 512 €/ha senza riduzione della componente "greening" (sia nel caso di singolo aderente che di adesione collettiva)
- Mantenimento dell'agricoltura conservativa (NT): 453 €/ha senza riduzione della componente "greening" nel caso di singolo aderente; 532 €/ha nel caso di adesione collettiva;
- Minima Lavorazione (MT): 277 €/ha senza riduzione della componente "greening" nel caso di singolo aderente; 371 €/ha nel caso di adesione collettiva.

Nel caso del NT (introduzione e mantenimento) il pagamento risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni assunti, ma non compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali proposti. Per l'impegno di MT, il pagamento riconosciuto corrisponde al calcolato.

Ai fini del rispetto del principio del "*no double funding*", laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale *greening* di base "diversificazione".

Qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening base "*Ecological Focus Areas*".

Nessuna detrazione va applicata per la componente "prati permanenti"del greening di base.

La Figura 3 identifica l'importo del pagamento greening base da sottrarre per le componenti individuate, laddove pertinenti.

Impegni	Calcolo dei maggiori costi e mancati redditi al lordo del greening e per singolo aderente (€/ha)	SINGOLO ADERENTE Pagamento riconosciuto al lordo del greening (€/ha)
No tillage - Introduzione	956,91	512
No Tillage – Mantenimento	845,99	453
Minimun Tillage (con cover crops)	277,80	277

Figura 2 Intervento 10.1.1 - Importi e aliquote di sostegno

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA (azotofissatrici)	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
No tillage - Introduzione	9	276	18	99
No Tillage – Mantenimento	9	276	18	99
Minimun Tillage (con cover crops)	9	276	18	99

Figura 3 Intervento 10.1.1 – Importi e aliquote di detrazione greening base

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

NT:

a) un rischio basso connesso al controllo dell'uso di strumenti impattanti sul profilo del terreno agrario (R5);

b) un rischio basso connesso al controllo del ricorso a cantieri di raccolta che originino solchi e compattamenti puntuali (R5);

MT:

c) un rischio basso connesso al controllo dell'inversione degli strati del profilo attivo del terreno (R5).

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:

a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;

b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;

c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Sono proposte le seguenti azioni di mitigazione a fronte dei rischi rilevati:

NT:

a) verifica in loco di solchi e/o ormaie sul terreno mantenuto sodivo, dovute al compattamento provocato dai mezzi meccanici, integrata con controllo dell'uso di macchine non compattanti desumibile annualmente da sistema informativo;

b) verifica in loco di solchi e/o ormaie sul terreno coltivato mantenuto permanentemente sodo, verificando il compattamento provocato dai mezzi meccanici, perché si tratta di superfici arative costantemente a no-tillage per tutto il periodo pluriennale di impegno. Tale controllo sarà integrato dalla verifica dell'uso di macchine non compattanti desumibile annualmente da sistema informativo;

c) verifica in loco dell'assenza di inversione degli strati per lavorazione profonda che solleva e ribalta lo strato attivo del terreno (non meno di 40-60 cm), integrato con controllo dell'uso di macchine idonee desumibile annualmente da sistema informativo.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in

loco.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.

Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Nelle Tabelle da 1 a 17 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.

INTERVENTO 10.1.1: TECNICHE AGRONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 (4) del Reg. UE 1305/13, al fine di garantire adeguate conoscenze ed informazioni per l'esecuzione dell'intervento di NT e MT saranno previste specifiche proposte di formazione dei soggetti direttamente coinvolti nell'applicazione di tali tecniche tramite la misura 1 del PSR

RISK(S) IN THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURES

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
NT:
a) un rischio basso connesso al controllo dell'uso di strumenti impattanti sul profilo del terreno agrario (R5);
b) un rischio basso connesso al controllo del ricorso a cantieri di raccolta che originino solchi e compattamenti puntuali (R5);
MT:
c) un rischio basso connesso al controllo dell'inversione degli strati del profilo attivo del terreno (R5).

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;
b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario

MITIGATING ACTIONS

Sono proposte le seguenti azioni di mitigazione a fronte dei rischi rilevati:
NT:
a) verifica in loco di solchi e/o ormaie sul terreno mantenuto sodivo, dovute al compattamento provocato dai mezzi meccanici, integrata con controllo dell'uso di macchine non compattanti desumibile annualmente da sistema informativo;
b) verifica in loco di solchi e/o ormaie sul terreno coltivato mantenuto permanentemente sodo, verificando il compattamento provocato dai mezzi meccanici, perché si tratta di superfici arative costantemente a no-tillage per tutto il periodo pluriennale di impegno. Tale controllo sarà integrato dalla verifica dell'uso di macchine non compattanti desumibile annualmente da sistema informativo;
c) verifica in loco dell'assenza di inversione degli strati per lavorazione profonda che solleva e ribalta lo strato attivo del terreno (non meno di 40-60 cm), integrato con controllo dell'uso di macchine idonee desumibile annualmente da sistema informativo.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

OVERALL ASSESSMENT

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

GREENING

Ai fini del rispetto del principio del "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening di base "diversificazione".
Qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening base "Ecological Focus Areas".
Nessuna detrazione va applicata per la componente "prati permanenti"del greening di base.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegni per l'agricoltura conservativa **NO TILLAGE (NT)**								
IMPEGNI GENERALI								
01. IMP. COM. L'agricoltore deve mantenere continuativamente ad impegno le superfici indicate nella domanda di aiuto per l'intero periodo di durata quinquennale	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Ordinariamente le colture cerealicole si avvantaggiano di arature particolarmente profonde (>50 cm), specialmente nei terreni generalmente franchi che caratterizzano la pianura e la collina del Veneto. Tali lavorazioni principali sono seguite da lavorazioni secondarie, costituite generalmente da due passaggi con estirpatore o erpice a dischi e un ulteriore passaggio con erpice rotante o a denti fissi per la preparazione del letto di semina. Nel caso di colture avvicendate di secondo raccolto viene ordinariamente eseguita una aratura medio-profonda, anche allo scopo di interrare stocchi e residui colturali e di meglio controllare lo sviluppo delle infestanti erbacee. L'ordinarietà delle scelte colturali nell'azienda seminativa, così come si possono delineare dalle scelte operative intervenute nell'ultimo decennio, sono fondamentalmente riconducibili alla massimizzazione del "margine lordo unitario" delle diverse colture seminative. Nel rispetto dei criteri di *baseline*, le scelte colturali sono infatti pressoché in modo esclusivo motivate dalla ricerca della massima riduzione dei costi di coltivazione e dall'ottenimento delle maggiori rese unitarie. In molti casi, tale comportamento non deve essere interpretato come "ricerca del massimo profitto", ma, sulla base anche della ridotta dimensione aziendale media, che caratterizza l'azienda agricola veneta, diventa condizione "necessaria e sufficiente" a non determinare con continuità perdite di reddito all'operatore agricolo, che risultano già di per sé alquanto significative laddove la stagione presenti situazioni di siccità persistente. Non appartiene all'ordinarietà gestionale dell'azienda agricola il mantenimento sulla superficie seminativa dei residui colturali, in quanto generalmente ostacolano i cantieri di lavorazione e preparazione del letto di semina. Considerato l'elevato costo per unità di superficie delle lavorazioni di ripuntatura dei terreni, si tratta di una tecnica colturale utilizzata esclusivamente in condizioni di eccezionalità e non fa riferimento alla gestione ordinaria dell'azienda agricola ad ordinamento cerealicolo e seminativo, nemmeno al fine di limitare gli effetti negativi provocati dalla "suola di lavorazione" dovuta all'uso ripetuto di interventi di aratura profonda. (1,2)	Le lavorazioni tradizionali dei suoli agrari presentano una serie di elementi di criticità ambientale, ed in particolare: - provocano la destrutturazione degli strati superficiali del terreno, favorendo l'azione erosiva ad opera dell'acqua e del vento; - favoriscono la distruzione dell'equilibrio fra macro e micropori nella porosità naturale del suolo; - favoriscono la mineralizzazione accelerata della sostanza organica, con significativo abbassamento del contenuto in humus del terreno. L'effetto indiretto delle tecniche di Agricoltura conservativa sulle scelte colturali dell'azienda agricola consistono nella promozione di rotazioni colturali seminative in avvicendamento ad erbai e a "*cover crops*" che difficilmente troverebbero sviluppo nell'ordinarietà operativa dell'azienda. Non arare più il terreno, adottare la rotazione delle colture nel corso degli anni, e favorire il mantenimento dei residui colturali in superficie inverte il processo di degradazione della sostanza organica del suolo e favorisce la struttura del suolo, aumentando l'attività biologica del profilo di un fattore da 2 a 4 volte. (03) Tabaglio et al. (2009), in una prova quadriennale su mais in Pianura Padana hanno riscontrato un recupero della stabilità strutturale del terreno del 64% con la non lavorazione, rispetto alla lavorazione convenzionale. (01)	L'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA attiva la verifica, annualmente ripetuta, delle superfici oggetto di intervento dichiarate nel "fascicolo aziendale" del beneficiario [redatto ai sensi del DPR n. 503/99 e del D.lgs n. 99/2004] con quelle presenti e inserite nella domanda di aiuto presentata il primo anno o nella domanda di pagamento presentata per gli anni successivi al primo. Pertanto, viene attivata la verifica, per ogni anno di impegno, che le superfici indicate nella domanda di aiuto o pagamento non siano beneficiarie di altri aiuti agroambientali. Il controllo è informatizzato e prevede la possibilità di inserire in domanda di conferma impegno solo le superfici indicate nella domanda iniziale di aiuto	I bilanci colturali realizzati per il calcolo dei maggiori costi e minori redditi associati alla presente linea di intervento hanno messo in evidenza la variazione di Margine Lordo tra le singole colture, motivato dal diverso avvicendamento colturale e dei costi colturali sostenuti dall'agricoltura conservativa rispetto alle tecniche convenzionali. Va, comunque, precisato che il presente impegno non è puntualmente identificabile nel pagamento calcolato, ma è compreso nelle valutazioni che hanno condotto alla quantificazione della variazione di Margine Lordo della tecnica conservativa rispetto a quella convenzionale.

514

Tabella3 Intervento10.1.1

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
02 IMP. COM. **L'agricoltore deve compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali e dell'attività di scouting (ove prevista) sulle superfici ad impegno.**	***CGO 10*** *(ex Atto B9) – Regolamento CEE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari* La Condizionalità prevede la tenuta del registro dei fitofarmaci ***CGO 1*** *(ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* **CGO 1** (ex Atto A4): la predisposizione del Registro delle concimazioni è un obbligo a carico delle aziende che utilizzano fertilizzanti azotati (organici o di sintesi). È previsto dal Programma d'azione per le zone vulnerabili (ZVN), per le aziende con SAU > 14,8 ha ricadente in ZVN. *Le disposizioni degli atti di Condizionalità sopra richiamati non definiscono, né con riguardo all'applicazione delle dosi di azoto, dei prodotti fitosanitari utilizzati, l'obbligo di redigere un registro che espliciti per ciascun appezzamento oggetto di impegno le operazioni agronomiche eseguite in successione, con le rispettive date degli interventi di semina, trattamento e controllo delle colture.*		Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'impegno è di tipo esclusivamente amministrativo e non ha rilevanza ai fini dell'esplicitazione della normale gestione delle superfici agricole. Quanto proposto, peraltro, non è riscontrabile fra gli impegni ordinariamente sostenuti dall'azienda agricola nella gestione agronomica delle superfici seminative.	La registrazione degli interventi colturali rappresenta una base operativa e di riscontro immediato, prima di tutto, per l'azienda e, successivamente, ai fini del controllo, poiché vengono rilevate le principali operazioni colturali, di concimazione e controllo delle malerbe, con l'indicazione delle quantità di principi attivi e fertilizzanti, e delle epoche di attuazione delle operazioni stesse. Tali dati rivestono un ruolo fondamentale ai fini della programmazione degli interventi nelle annate agrarie successive, nonché per stimare l'efficacia delle azioni intraprese, permettendo il confronto con la produttività e la qualità delle coltivazioni agrarie ottenute.	In sede di domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dovrà indicare con precisione per ciascuna particella seminativa ad impegno la successione colturale annuale che intende effettuare, sia con riferimento alle colture principali, agli erbai primaverili - estivi e/o *cover crops* autunno invernali. Tali indicazioni dovranno obbligatoriamente essere inserite nel Piano Colturale del "fascicolo aziendale" e diverranno per il beneficiario obbligo di aggiornamento annuale nella domanda di aiuto/pagamento. Inoltre, sulla base dei codici colturali dichiarati dal beneficiario nel "fascicolo aziendale", relativamente a ciascuna particella, per definire con esattezza le colture principali e secondarie seminate, l'OPR provvederà ad un controllo di coerenza. Il registro WEB rappresenta la base operativa di controllo e di verifica dell'effettuazione delle operazioni colturali sulle superfici indicate nel piano colturale di fascicolo. Durante il controllo in loco verrà verificata la coerenza delle registrazioni delle operazioni colturali nel registro Web con i riscontri sul campo. La verifica dell'inserimento delle colture proposte dal presente impegno ed indicate nel PIANO COLTURALE ANNUALE nel fascicolo aziendale viene effettuata dell'Organismo Pagatore Regionale attraverso: ▪ riscontri sul Piano colturale del Fascicolo Aziendale e sulla Domanda Unica aggiornati annualmente dalla ditta richiedente; ▪ controllo in campo durante le visite presso le aziende beneficiarie per l'accertamento effettivo degli impegni; ▪ verifica delle sementi acquistate Nel bando di apertura termini verrà puntualmente precisata al beneficiario la modalità di aggiornamento obbligatorio del registro degli interventi colturali.	L'impegno di registrazione delle operazioni colturali viene è preso in conto forfettario nei costi di transazione nei calcoli economici all'interno della percentuale riconosciuta alla voce "costi di transazione".
03 IMP. COM. **L'agricoltore non deve impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno.**	La *baseline* di Condizionalità non prescrive più il rispetto dell'autorizzazione all'uso agronomico per la distribuzione dei fanghi.	Non pertinente	D. lgs 27.1.1992, n.99 DGR 9/8/2005, N. 2241	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'utilizzo di fanghi non è da considerare una normale prassi agronomica.	Non sono certi i contenuti in elementi nutritivi presenti nei fanghi, né quelli dei microelementi potenzialmente fitotossici per l'apparato radicale delle colture in rotazione su No Tillage.	Il controllo è sia di tipo amministrativo (100% dei soggetti e superfici annualmente ricompresi nell'elenco provinciale delle ditte autorizzate allo spandimento dei fanghi) sia in loco, ed avviene esaminando la documentazione che obbligatoriamente accompagna il trasporto dei fanghi. Le autorizzazioni rilasciate dalla provincia si riferiscono a ogni particella catastale autorizzata allo spandimento.	Al presente obbligo di natura ambientale non è associato un corrispettivo pagamento nel calcolo esposto.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
LAVORAZIONI NT								
04. NT LAVORAZIONI L'agricoltore deve rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di aratura e il divieto di effettuare operazioni di preparazione del letto di semina, anche solo sulla fila.	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Ordinariamente le colture cerealicole si avvantaggiano di arature particolarmente profonde (>50 cm), specialmente nei terreni generalmente franchi che caratterizzano la pianura e la collina del Veneto. Tali lavorazioni principali sono seguite da lavorazioni secondarie, costituite generalmente da due passaggi con estirpatore o erpice a dischi e un ulteriore passaggio con erpice rotante o a denti fissi per la preparazione del letto di semina. Nel caso di colture avviceandate di secondo raccolto viene ordinariamente eseguita una aratura medio-profonda, anche allo scopo di interrare stocchi e residui colturali e di meglio controllare lo sviluppo delle infestanti erbacee.	Si tratta di operazioni gestionali del tutto incoerenti con l'adozione del metodo di agricoltura conservativa. Le monosuccessioni, le lavorazioni profonde con inversione degli strati e, in generale lo sfruttamento indiscriminato del suolo, diventato sempre più diffuso, hanno determinato una progressiva degradazione della sua struttura, un aumento del compattamento e una diminuzione del contenuto in sostanza organica. (01)	Il controllo del "*no tillage*" può avvenire attraverso il riscontro delle attrezzature specifiche utilizzate per la semina delle superfici soggette ad impegno. Sulla base della verifica con i dati dichiarati all'OPR dalla ditta in conto terzi/beneficiario che ha eseguito le operazioni di semina "*no tillage*" [nella domanda di aiuto/pagamento dovrà infatti essere indicato il CUAA (Codice Fiscale/Partita Iva) della ditta in conto terzi che eseguirà le operazioni] sarà possibile verificare l'incoerenza delle superfici dichiarate a livello di "dichiarazione UMA" per la richiesta del carburante agricolo con IVA agevolata con quelle oggetto di impegno agroambientale dichiarate nella specifica domanda di aiuto/pagamento. Dagli elementi di conoscenza contenuti e aggiornati annualmente nei due *database* su indicati, è possibile pertanto per l'OPR accertare il mancato rispetto del divieto per le superfici aziendali oggetto di semina su sodo. Con riguardo alle superfici "*no tillage*", infatti, il beneficiario firma in calce il "libretto UMA" della ditta in conto terzi dove quest'ultima rendiconta le operazioni colturali eseguite alla ditta beneficiaria, che vengono successivamente elaborate dagli Uffici dell'OPR per riconoscere l'adeguato quantitativo di carburante agricolo a imposta agevolata. Inoltre, l'azione che propone le lavorazioni "*no tillage*" può assicurare un controllo visivo continuativo in tutto l'arco dell'anno del rispetto dell'impegno agroambientale anche nel caso in cui il controllo in loco abbia luogo non contestualmente alle operazioni di semina e/o raccolta delle produzioni, in quanto è comunque possibile verificare "ad occhio nudo" che il terreno ha subito una serie di lavorazioni che hanno determinato la rottura del profilo.	In termini economici, tutti i divieti prescritti dall'impegno costituiscono minori costi sostenuti dall'agricoltore che adotta la tecnica NT rispetto al convenzionale. Di queste voci si è tenuto conto in termini di minor costo nel calcolo del margine lordo per tutte le colture considerate nella rotazione. In termini economici, gli interventi effettuati attraverso la semina su sodo sono caratterizzati da un minor numero di passaggi per le mancate lavorazioni del letto di semina, con conseguenti minori costi specifici ascrivibili a tali operazioni.
05. NT LAVORAZIONI L'agricoltore deve richiedere autorizzazione per l'eventuale uso di decompattatori, sulle superfici ad impegno.	Si tratta di lavorazioni del terreno NON correlate a impegni specifici di Condizionalità.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'intervento con decompattatore non va considerato una normale pratica agronomica. La produzione ancora artigianale di tali attrezzature ne è la prova.	L'uso di decompattatori, a fronte di specifiche e motivate situazioni di sofferenza ambientale, è previsto solamente in condizioni transitorie di sofferenza da parte di terreni seminativi pesanti (terreni con elevati contenuti in percentuale di limo e argilla) laddove sono evidenziabili importanti fenomeni di ristagno e/o mancato sviluppo delle coltivazioni agrarie seminative. (03)	In merito all'utilizzo di decompattatori profondi, il beneficiario dovrà comunicare anticipatamente all'OPR con comunicazione formale l'intenzione di effettuare tali operazioni sulle superfici oggetto di impegno, dichiarandone i motivi e le particelle interessate, attendendo l'autorizzazione. Le modalità per comunicare tali disposizioni verranno stabilite dall'Amministrazione a livello di bando.	Il costo aggiuntivo dell'operazione di decompattazione non è considerato nel calcolo del pagamento.
06. NT LAVORAZIONI L'agricoltore deve rispettare il divieto di riguntatura	Non si ritiene debbano essere considerati obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno. Infatti: La Norma **BCAA 4** (ex Standard 1.2) – "Copertura minima del suolo" è applicata limitatamente ai terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenti in assenza di sistemazioni. Nella Regione del Veneto la Carta pedologica Arpav esclude la presenza di incisioni e fenomeni di soliflusso.	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Considerato l'elevato costo per unità di superficie delle lavorazioni di ripuntatura dei terreni, si tratta di una tecnica colturale adottata saltuariamente, al fine di limitare gli effetti negativi provocati dalla "suola di lavorazione" dovuta all'uso ripetuto di interventi di aratura profonda.	Si tratta di un'operazione non coerente con i principi proposti dal metodo di agricoltura conservativa. Le stesse prove attuate dal Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova, contestualmente al progetto LIFE HELPSOIL, in cui sono messe a confronto superfici di aziende agricole del Veneto condotte secondo le tecniche convenzionali e con tecniche di non lavorazione, hanno evidenziato come l'effetto delle lavorazioni conservative si manifesti con una diminuita incidenza di fenomeni di compattamento sotto-superficiale negli strati al di sotto dei 10 cm. (15). Infatti, caratterizzando il confronto con tecniche geoelettriche abbinate alle analisi classiche del suolo, l'effetto delle lavorazioni conservative si manifesta con un aumento della densità apparente del profilo negli strati al di sotto dei 10 cm, mettendo in luce la mancanza netta di suola di lavorazione rispetto alle contermini superfici condotte con il metodo convenzionale. In tali indagini l'analisi tomografica ha permesso di evidenziare la presenza di una complessa struttura 3D associabile alla suola di aratura nei terreni condotti con metodo convenzionale.	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA,.....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. In controllo in loco può essere preventivamente associato all'incrocio dei dati contenuti nelle banche dati (UMA) relativamente all'utilizzo di determinate attrezzature (ripuntatori).	Non è un'operazione considerata nella quantificazione dell'importo del pagamento

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
07 NT LAVORAZIONI L'agricoltore deve mantenere in modo omogeneo in loco i residui colturali della coltura principale (mulching)	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno. Infatti: La Norma **BCAA 4** (ex Standard 1.2) – "Copertura minima del suolo" è applicata limitatamente ai terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenti in assenza di sistemazioni. Nella Regione del Veneto la Carta pedologica Arpav esclude la presenza di incisioni e fenomeni di soliflusso. La Norma **BCAA 6** (ex Standard 2.1) – "Gestione delle stoppie", prevede la corretta gestione dei residui colturali. È specificamente vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di effettuazione della bruciatura connessa ad emergenze di carattere fitosanitario, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica, tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. *In nessun caso le norme di Condizionalità dispongono il mantenimento dei residui colturali, dei quali è vietata la bruciatura, sulle superfici investite a seminativo. Possono infatti essere raccolte le paglie ed anche gli stocchi, a differenza di quanto è invece chiesto nel presente impegno, che prevede la loro presenza sul terreno, dopo trinciatura.*	Non sussistono obblighi specifici rispetto a questo impegno correlati al rispetto dei Requisiti Minimi.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La trinciatura dei residui colturali è praticata normalmente nel caso in cui non si effettui la raccolta delle paglie dei cereali autunno-vernini e degli stocchi di mais. Non appartiene all'ordinarietà gestionale dell'azienda agricola il mantenimento sulla superficie seminativa dei residui colturali, in quanto generalmente ostacolano i cantieri di lavorazione e preparazione del letto di semina.	Una copertura omogenea del terreno con i residui comporta diversi benefici ambientali; tra questi: a) rappresenta un area di sosta per alcune specie di uccelli (il terreno nudo, specialmente se arato non è ospitale); b) la presenza dei residui colturali del terreno costituisce una fonte alimentare per molte di specie di avifauna soprattutto nei periodo autunno invernali; c) la copertura con residui riduce le escursioni termiche e le variazioni di umidità creando condizioni più stabili e una minore mortalità per i consorzi di microrganismi e per la micro e meso-fauna del terreno; determina quindi una maggiore conservazione della biodiversità. *Citazioni:* *Stinner B.R., House G.J. (1990) Arthropods and other invertebrates in conservation tillage agriculture. Annu. Rev. Entool. 35, pp 299-318* Inoltre, la gestione dei residui colturali sulla superficie del suolo favorisce la ritenzione idrica, l'infiltrazione e la stabilità degli aggregati (Ekwue, 1992).	Essendo vietata qualsiasi operazione di aratura e/o di lavorazione del profilo attivo del terreno è facilmente individuabile con controllo visivo in loco il rispetto dell'impegno, anche qualora tale controllo non sia eseguito al momento della raccolta dei seminativi.	Nel pagamento calcolato è stato tenuto conto del Costo aggiuntivo della trinciatura su tutte le colture, cui si somma l'uso del girello voltafieno per la distribuzione omogenea dei residui in campo, a costituire lo strato di mulching. Il valore di costo è compreso nell'ambito del bilancio colturale delle singole colture seminative valutate per effettuare il confronto tra sistema convenzionale e NT in termini di margine lordo. Prudenzialmente, poiché l'uso del girello voltafieno non è contestualizzabile e classificabile per tutti gli ambiti agronomici produttivi della Regione, nel pagamento finale esposto del Margine Lordo tale voce è stata esclusa dal conteggio.

Tabella5 Intervento10.1.5

516

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
AVVICENDAMENTI								
08 NO TILLAGE AVVICENDAMENTI COLTURALI **L'agricoltore deve adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SOI ad impegno, compresa, se del caso, la bulatura**	***NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture*** Nell'ambito della Condizionalità, non è più inserito lo Standard 2.2, che disponeva – in particolare – il divieto di monosuccessione dei cereali. ***CGO 1*** *(ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* *La Condizionalità non vincola in alcun modo l'azienda a scelte obbligate in merito alla rotazione seminativa in ambito aziendale.*	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	La diversificazione colturale annuale delle superfici a seminativo aziendali deve rispettare le disposizioni del greening [art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013], qualora pertinenti Le disposizioni che definiscono l'attività minima sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	La normale gestione prevede avvicendamenti, sulle stesse superfici agricole, non sempre basate prioritariamente su criteri orientati a determinare effetti positivi sulle caratteristiche dei terreni. Vengono spesso praticate monosuccessioni, alle volte anche spinte, per ragioni di carattere economico e di mercato. Costituiscono una regolare eccezione le monosuccessioni che non si effettuano per le possibili ripercussioni di carattere fitosanitario sulle colture successive.	Il presente impegno condiziona l'operatore beneficiario ad orientare la propria attività rispondendo non solo a logiche di mercato ma anche ai principi individuati dall'agronomia nel concetto di "ROTAZIONE", diverso dalla diversificazione obbligatoriamente prevista dal greening, a salvaguardia della fertilità, struttura e microbiologia del terreno coltivato. I numerosi benefici ambientali dell'avvicendamento colturale (in particolare evitando la monosuccessione dei cereali) sono noti da molto tempo e documentati in moltissime pubblicazioni; selezionando due aspetti chiave, risulta dimostrato come i) in generale la successione delle colture migliora l'utilizzo dei nutrienti e quindi ne riduce le quantità disponibili a percolazione – lisciviazione riducendo l'impatto sulle acque (significativa riduzione del rischio di eutrofizzazione); ii) richieda un minor impiego di fitofarmaci e quindi un minor impatto su terreno acque e quindi sulla biodiversità in senso ampio, per il controllo di parassiti –infestanti ottenuto per via agronomica. Ad esempio si cita per il mais (il seminativo più diffuso a livello regionale) l'effetto di forte riduzione dei trattamenti che l'introduzione di un avvicendamento flessibile può comportare (riduzione dell'applicazione di fitofarmaci, in primis insetticidi) e che può superare il 90%. Si vedano i seguenti riferimenti bibliografici che includono le citazioni per una ancor più ampia valutazione dei benefici ambientali: *Furlan L., Bernegnu' I, Cecchin A., Chiarini F., Fracasso F., Sartori A., Manfredi V, Frigimelica G., Davanzo M., Canci S., Sartori E., Codato F., Bin O., Nadal V., Giacomel D, Contiero B. (2014) Difesa integrata del mais: come applicarla in campo. L'Informatore Agrario, 9, Supplemento Difesa delle Colture, 11-14* *Furlan L, Kreutzweiser D (2014) Alternatives to Neonicotinoid Insecticides for Pest Control: Case Studies in Agriculture and Forestry. Environ Sci Pollut Res, DOI: 10.1007/s11356-014-3628-7* *Furlan L (2014) Soluzioni agronomiche alternative alla chimica. Ecoscienza 4:19-21*	Il controllo avviene in occasione della verifica in loco con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale e/o domande agroambientali degli anni precedenti). Le verifiche sono confermate dalla osservazione in loco delle colture effettivamente praticate nell'anno. A questo fine, in sede di domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dovrà indicare con precisione per ciascuna particella seminativa ad impegno la successione colturale annuale che intende effettuare, sia con riferimento alle colture principali, sia alle *cover crops.* Tali indicazioni dovranno obbligatoriamente essere inserite nel *Piano Colturale*, parte integrante del "fascicolo aziendale" [redatto ai sensi del DPR n. 503/99 e del D.Lgs n. 99/2004] e diverranno per il beneficiario obbligo di aggiornamento annuale per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento. Inoltre, sulla base dei codici colturali dichiarati dal beneficiario, l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA provvederà ad un controllo attraverso: ➢ riscontri sul Piano colturale del Fascicolo Aziendale e sulla Domanda Unica aggiornati annualmente dalla ditta richiedente; ➢ verifica della compilazione costantemente aggiornata del registro web; ➢ controllo in campo durante le visite presso le aziende beneficiarie per l'accertamento effettivo degli impegni.	Nel calcolo del pagamento agroambientale proposto, è stata considerata quale *baseline* di riferimento un'azienda che nella diversificazione colturale adottata annualmente già rispetta i limiti imposti dal *greening*. La metodologia di calcolo ha previsto il calcolo del Margine Lordo di un dettagliato itinerario tecnico economico in uso nell'agricoltura convenzionale e di un analogo itinerario da adottare invece in presenza di tecniche di agricoltura conservativa, con riferimento alle colture di mais, soia e frumento (compresa la bulatura). In riferimento a questa voce di calcolo, infatti, non è stato possibile usufruire dei dati della fonte RICA in quanto non dispone di una specifica e dettagliata ripartizione dei costi colturali e delle rese per il NT. Le perdite di resa sono significative, e si protraggono per tutto il periodo di impegno e sono state calcolate sulla base delle rese in pieno campo ottenute sulle superfici di 150 ettari a sodo e convenzionale seguite dal progetto MONITAMB di Veneto Agricoltura che aderisce in Veneto alla misura "agricoltura conservativa" del PSR. Sebbene il pagamento calcolato è da considerarsi al netto della componente ***greening*** **"diversificazione"**, cautelativamente i conteggi esposti hanno sottratto il valore dal calcolo unitario.
09 NT- AVV.COLT. **L'agricoltore deve rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva, con l'obiettivo di assicuare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometereologiche avverse**	La **BCAA 6** (ex St. 2.1) si applica alle superfici agricole ritirate dalla produzione e alle superfici con evidenti fenomeni di soliflusso [questi ultimi non sono presenti nel contesto pedologico del Veneto]. Pertanto, in nessun caso le norme di Condizionalità dispongono l'adozione di colture intercalari di copertura al fine di preservare i suoli da fenomeni erosivi, di infestazione erbacea o ai fini di preservare il naturale rilascio di azoto e fosforo da parte dei terreni arativi.	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'adozione di *cover crops* nel periodo autunno invernale in successione, ad esempio, a mais, girasole o soia, o in qualità di erbaio estivo, in successione, ad esempio, ai cereali autunno vernini o al colza, non appartiene alle operazioni ordinariamente effettuate dall'azienda agricola ad ordinamento seminativo in quanto presentano una esclusiva finalità ambientale di miglioramento della struttura e della fertilità del terreno che non trova riscontro alcuno in termini reddituali per chi la esegue.	L'impegno proposto di programmare successioni ravvicinate dei seminativi sulle superfici arative, ha lo scopo di incrementare il periodo nel quale le colture agrarie seminative possono - mediante il loro apparato radicale - promuovere un'attività costante e omogenea di filtro delle disponibilità di azoto e fosforo presenti lungo il profilo della strato attivo del terreno. Infatti, assicurare un ampliamento temporale alla presenza della vegetazione attiva sulle superfici coltivate, garantendone l'efficacia per una stagione di crescita e sviluppo superiore agli ordinari 5 mesi, permette di contrastare anche le dispersioni delle disponibilità naturali di azoto e fosforo rilasciate dai processi di mineralizzazione cui è soggetta la sostanza organica presente nel terreno in presenza di un *regime mediamente permanente di fertilità* (Giardini L., 2009). Allo stesso tempo, mantenere con continuità una copertura vegetale dei terreni a No tillage permette di mantenere una sufficiente struttura e porosità del profilo attivo, garantita dalla presenza di canali naturali di areazione promossi dall'approfondimento degli apparati radicali fittonanti e fasicolati delle colture seminative, che incrementano la naturale possibilità di di sviluppo degli enzimi radicali, microrganismi tellurici e fauna tellurica indispensabili allo scambio più favorevole degli elementi nutritivi dalla soluzione circolante del suolo alla pianta. *"È importante proteggere il terreno dagli agenti atmosferici (vento, pioggia) preservando i residui colturali in superficie ed attuando, qualora possibile, le colture di copertura.* *Questi accorgimenti permettono di limitare fortemente i fenomeni di erosione indotti dal vento, dall'acqua e di ridurre l'evaporazione dal suolo, grazie all'azione pacciamante di un adeguato quantitativo di residui colturali"(13)* Infine, considerata la limitata produzione di biomassa vegetale nel periodo autunno invernale, viene escluso un miglioramento in termini di maggiore contenuto di sostanza organica disponibile per le colture che seguono nella rotazione che si possa successivamente tradurre in un minore esborso per spese di fertilizzazione, motivabile da tale vantaggio (Giardini L., 2009 "Agronomia generale ambientale e aziendale" pag 646-648) (16).	Il controllo sull'avvenuta attuazione dell'impengo di introduzione delle cover crops ed erbai estivi avviene in loco attraverso la verifica del mantenimento della copertura continuativa del suolo eccetto nei 40 giorni precedenti la semina della coltura successiva . Ulteriore possibilità di verifica viene fornita dal controllo di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. Vengono, inoltre, acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali	La semina di colture di copertura (*cover crops*) comporta dei costi aggiuntivi derivanti dall'acquisto, semina e devitalizzazione della coltura medesima. Il costo medio per la realizzazione di tali *cover crops* viene valutato sulla base del parere di esperti del settore, del costo dei miscugli delle sementi necessarie e della letteratura disponibile. Per le condizioni climatiche e meteorologiche che contraddistinguono il Veneto, e per quanto derivante da bibliografia regionale, prove in campo condotte da Veneto Agricoltura, nonchè da giudizio esperto, non è stato attribuito alle ***cover crops***/erbai estivi un'efficacia in termini di incremento della fertilità sfruttabile dalla coltura successiva e, quindi un loro concorso nell'incremento del Margine Lordo delle colture che seguono nella rotazione. La *cover crop*, infatti, esplica esclusivamente una funzione di protezione del terreno nell'arco temporale tra due colture principali, senza portare ad un incremento in termini di maggiore fertilità. Qualsiasi sovracompensazione nel calcolo del pagamento è stata pertanto esclusa.

Tabella7 Intervento10.1.1

518

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
SEMINA								
10 NT SEM. **L'agricoltore deve adottare in via esclusiva la semina su sodo (sod seeding) consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.**	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La semina su sodo non deve essere considerata normale pratica agricola, in quanto tecnica innovativa ed attualmente sviluppata con continuità solamente da parte di agricoltori particolarmente qualificati e competenti.	Per contrastare gli effetti impattanti delle lavorazioni tradizionali, i benefici agronomici della semina su sodo possono essere descritti come segue: - I residui colturali lasciati in superficie contribuiscono ad un'integrazione graduale di sostanza organica e migliorano la struttura del terreno; - Viene incrementata la disponibilità di acqua nel terreno, grazie ad un miglioramento della struttura dello stesso (con le lavorazioni profonde si espongono le zolle a contatto con l'aria, causando una rapida evaporazione dell'acqua contenuta nel profilo); - La semina su sodo è motivo di riduzione del numero di interventi meccanici sui terreni coltivati, a vantaggio di un minor compattamento del terreno; - Migliorano la portanza del terreno (in caso di andamento stagionale piovoso, un terreno sottoposto alle teeniche di NO Tillage è in grado di consentire interventi di semina più tempestivi, perché acquisisce maggiori capacità di sgrondo delle acque); - Aumenta la resistenza dei seminativi all'allettamento, determinata dalla taglia più ridotta delle piante coltivate su sodo (es. frumento).	Il controllo del "*no tillage*" può avvenire attraverso il riscontro delle attrezzature specifiche utilizzate per la semina delle superfici soggette ad impegno, in quanto solamente seminatrici appositamente ideate per operare su terreno non lavorato e in presenza di residuo colturale sono dotate di adeguati dispositivi per la prevenzione del compattamento, di dispositivi chiudi-solco sulla fila di semina dotati di ricopritori e organi compressori e permettono di eseguire correttamente le operazioni assicurando la nascita regolare dei seminativi. L'uso di tali attrezzature può essere verificato tramite controllo delle fatture per lavorazioni in conto terzi, nel caso di lavorazioni in conto terzi, e/o tramite la verifica delle dotazioni delle macchine ed attrezzature aziendali, nel caso in cui le operazioni siano eseguite dall'azienda direttamente. Sulla base della verifica con i dati dichiarati all'OPR dalla ditta in conto terzi/beneficiario che ha eseguito le operazioni di semina "*no tillage*" [nella domanda di aiuto/pagamento dovrà infatti essere indicato il CUAA (Codice Fiscale/Partita Iva) della ditta in conto terzi che eseguirà le operazioni] sarà possibile verificare la corrispondenza delle superfici dichiarate a livello di "dichiarazione UMA" per la richiesta del carburante agricolo con IVA agevolata con quelle oggetto di impegno agroambientale dichiarate nella specifica domanda di aiuto/pagamento. Dagli elementi di conoscenza contenuti e aggiornati annualmente nei due *database* su indicati, è possibile pertanto per l'OPR accertare la corrispondenza delle superfici aziendali oggetto di semina su sodo. Con riguardo alle superfici "*no tillage*", infatti, il beneficiario firma in calce il "libretto UMA" della ditta in conto terzi dove quest'ultima rendiconta le operazioni colturali eseguite alla ditta beneficiaria, che vengono successivamente elaborate dagli Uffici dell'OPR per riconoscere l'adeguato quantitativo di carburante agricolo a imposta agevolata. Inoltre, l'azione che propone le lavorazioni "*no tillage*" può assicurare un controllo visivo del rispetto dell'impegno agro ambientale anche nel caso in cui il controllo in loco abbia luogo non contestualmente alle operazioni di semina e/o raccolta delle produzioni, in quanto è comunque possibile verificare "ad occhio nudo" che il terreno non ha subito lavorazioni che abbiano comportato la rottura del profilo.	Nell'ordinarietà regionale un agricoltore può dotarsi di seminatrice su sodo o ricorrere ad un servizio in conto terzi. Pur avendo effettuato il calcolo del pagamento considerando entrambe le modalità operative, al fine di non effettuare sovracompensazioni, nell'esposizione della specifica voce di costo, sono state considerate solo le voci di costo per le componenti dei costi specifici (combustibile e lubrificanti) correlati all'operazione di semina su sodo. Ne consegue che sono escluse le compensazioni dei costi che l'azienda sostiene nel caso ricorra al servizio in conto terzi per la semina su sodo (spese specifiche di manodopera e ammortamenti dei macchinari). In definitiva, sono pertanto escluse le voci di sovraccosto indirette.
11 NT SEMINA **L'agricoltore deve chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno**	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La semina su sodo non deve essere considerata normale pratica agricola, in quanto tecnica innovativa ed attualmente sviluppata con continuità solamente da parte di agricoltori particolarmente qualificati e competenti.	La mancata chiusura del solco di semina determina la mancata emergenza (o emergenze fortemente irregolari e scalari) del seme deposto su terreno sodo.	Si tratta di un impegno complementare all'impegno 11. Durante il controllo in loco verrà verificata la coerenza delle registrazioni delle operazioni colturali nel registro Web con i riscontri sul campo e riscontrata la realtà di campo programmando uscite anche nei periodi di semina.	Non è un'operazione considerata nella quantificazione del pagamento calcolato.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
FERTILIZZAZIONE								
12 NT FERT./FIT **L'agricoltore deve distribuire fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla fase di disseccamento della *cover crop*, prima della semina della coltura principale con strumenti poco impattanti sul profilo del terreno agrario. L'operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale**	**CGO 1** Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno. Nel rispetto dei divieti di distribuzione degli effluenti di allevamento stabiliti, con intervalli temporali differenti, per le ZVN e le ZO (Rispettivamente CGO 1 di Condizionalità e RM-Fert).	**RM FIT:** Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno. **RM FERT:** Devono essere rispettati i divieti di distribuzione degli effluenti di allevamento stabiliti, con intervalli temporali differenti, per le Zone Ordinarie.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'impegno dettaglia una modalità operativa rispetto alla distribuzione dei fertilizzanti organici e inorganici, migliorativa rispetto ai sistemi di distribuzione ordinariamente adottati in Veneto. Infatti la tecnica convenzionale risponde, fondamentalmente, ad esigenze correlate alla situazione agroclimatica in cui si trova l'azienda ed alla tipologia di coltura seminativa presente in campo, data l'importanza che la tempestività di tale intervento richiede. Nel caso dell'impegno in argomento, si aggiungono alla tecnica agronomica normalmente eseguita condizioni che impegnano maggiormente il beneficiario, richiedendo maggiore attenzione sulle condizioni di "tempera" del terreno e l'utilizzo di attrezzature distributive particolarmente orientate a conservare la struttura del terreno.	I vantaggi, in termini agronomici ed ambientali degli interventi di concimazione sono così dettagliati: - disponibilità degli elementi nutrizionali forniti dai fertilizzanti in un lasso di tempo opportuno per l'utilizzo da parte della coltura principale seminata successivamente alla *cover crop*; - protezione dello strato lavorato del terreno da fenomeni di compattamento, specialmente in condizioni di maggiore complessità dal punto di vista agronomico, quali terreni particolarmente pesanti o annate estremamente piovose.	Il controllo degli impegni relativi alla gestione della fertilizzazione sono verificati, da parte dell'organismo preposto, mediante: ▪ la verifica delle annotazioni degli impegni e degli acquisti sull'apposito registro web di coltivazione; ▪ il riscontro documentale degli acquisti di fertilizzanti; ▪ il riscontro della consistenza di magazzino aziendale; ▪ la verifica in campo degli impegni assunti mediante la rilevazione di elementi oggettivi	Non è un'operazione considerata nella quantificazione dell'importo del pagamento.
13 NT FERT **L'agricoltore deve distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri nell'interfila**	***CGO 1** (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* Le disposizioni nazionali di vincolo nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati non prevedono obblighi specifici sulle tipologie di fertilizzanti contenenti azoto organico o chimico distribuito alle coltivazioni agrarie, ma impongono esclusivamente un quantitativo massimo di utilizzo per il fertilizzante azotato e il divieto di utilizzo nel periodo autunno-invernale (da 90 gg per gli effluenti palabili ai 120 gg per i non palabili). *Le disposizioni di obbligo su richiamate non individuano impegni da parte dell'operatore agricolo a utilizzare specifiche tipologie di concimi e/a localizzare le dosi di azoto apportate ai seminativi.*	Le disposizioni presenti nei requisiti minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone Non Vulnerabili impongono il rispetto del CBPA, del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento del DM 7.04.2006 (DGR n. 2495/06 titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto criteri minimi che regolamentano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari e periodi di divieto stagionale anche nelle zone ordinarie (ZO), cioè le zone non designate vulnerabili ai nitrati. *Le disposizioni di obbligo su richiamate non individuano impegni da parte dell'operatore agricolo a utilizzare specifiche tipologie di concimi e/a localizzare le dosi di azoto apportate ai seminativi.*	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'azienda, ordinariamente, in Veneto, non interra i concimi che distribuisce in copertura, ancorché frazionando le distribuzioni. Infatti, l'azienda ordinariamente in Veneto distribuisce i concimi a spaglio al momento di preparazione del letto di semina e, successivamente, in copertura su cerali autunno-vernini, erbai, colza, … In colture primaverili, quali mais, barbabietola, girasole, la distribuzione in copertura viene eseguita sulla fila ma non è ordinariamente accompagnata da interramento del fertilizzante.	L'interramento dei fertilizzanti è funzionale a limitarne la potenzialità di volatilizzazione come composti NOx e NH4. Infatti, localizzare interrando i componenti azotati impone la concentrazione dell'azoto granulare in uno spazio ridotto all'interno del terreno, che ne determina la ridotta solubilità per contatto con le particelle circostanti. Viene, così, a determinarsi un principio fisico di "lenta cessione" dovuto alla costrizione dell'azoto in uno spazio ridotto.	Il controllo in loco avviene attraverso la verifica della corrispondenza delle registrazioni delle operazioni colturali nel registro WEB e dalla possibilità di riscontrare le fessurazioni prodotte nell'interfila dai dischi di distribuzione del fertilizzante in copertura attraverso le operazioni di interramento. Un ulteriore verifica può essere il riscontro con le documentazioni fiscali di acquisto dei fertilizzanti.	La localizzazione del fertilizzante si traduce in maggiori costi per l'azienda, sia in termini di numero di ore/lavoro/uomo, considerati i tempi più dilatati che caratterizzano queste operazioni nel sistema NT, sia in termini di consumi di combustibili per le macchine adibite a tale operazione di distribuzione in campo, che procedono più lentamente rispetto alla semplice distribuzione in copertura. Nello specifico, questo impegno si traduce in un maggior costo delle operazioni di distribuzione dei concimi alla semina e maggiori costi per le operazioni di fertilizzazione in copertura, per la necessità di adattare le attrezzature di distribuzione dei fertilizzanti al fine di consentirne anche l'interramento sulla fila.
14 NT FERT **L'agricoltore deve distribuire ridotti apporti fosfatici alla semina e localizzati;**	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Il Requisito Minimo sul Fosforo attiene al rispetto del divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di fertilizzante (chimico e organico) entro 5 metri da tutti i corsi d'acqua.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Per quanto attiene le colture seminative in generale, riguardo alla distribuzione dei fertilizzanti fosfatici, è ordinariamente previsto un unico intervento in assenza di concimazione organica, che viene effettuato a spaglio in presemina e localizzato alla semina	L'apporto di fosforo fertilizzante è uno degli elementi che incide maggiormente assieme all'azoto, sulla produttività delle colture seminative. Lo scopo del presente impegno è quello di assicurare la disponibilità della dotazione di fosforo adeguata sfruttando nel modo migliore possibile la localizzazione.	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali. In controllo in loco attraverso la verifica delle registrazioni nel registro WEB degli interventi colturali e la verifica dei quantitativi di elementi fertilizzanti distribuiti dalla documentazione fiscale di acquisto	Non è un'operazione compresa nella quantificazione del pagamento calcolato.

Tabella9 Intervento10.1.1

520

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
15 NT FERT **L'agricoltore deve osservare il divieto di distribuire solfato ammonico su terreno in assenza di coltura**	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità o Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'azienda, ordinariamente, distribuisce concimi prevalentemente semplici in varie formulazioni e quantità a seconda delle necessità delle colture.	L'obiettivo agronomico e ambientale correlato all'impegno è correlato ad un incremento dell'efficienza distributiva nell'utilizzo degli elementi fertilizzanti azotati.	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali In controllo in loco attraverso la verifica delle registrazioni nel registro WEB degli interventi colturali.	Non è un'operazione compresa nella quantificazione del pagamento calcolato.
RACCOLTA								
16 NT RACCOLTA **L'agricoltore deve trebbiare con pneumatici a bassa pressione, ruote gemellate o cingoli, assicurandosi che non vengano originati solchi, né compattamenti puntuali**	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Le mietitrebbiatrici utilizzate in Veneto su seminativo non sono ordinariamente dotate di cingoli, né di apparati anticalpestamento. Il cantiere di raccolta prevede lo scarico in pieno campo, laddove la mietitrebbia ha esaurito il volume di carico disponibile. Si originano in tal modo forti compattamenti e compressioni del terreno coltivato e si rendono evidenti le ormaie.	Tale impegno si focalizza sulle caratteristiche costruttive della mietitrebbia, rivolte sostanzialmente a diminuire la pressione che il pneumatico esercita sul suolo, aumentando l'area di contatto pneumatico-suolo e agendo sulla Pressione di gonfiaggio, che deve rispettare le indicazioni in funzione del carico e della velocità di avanzamento. Qualora sia eccessiva, determina compattamento e ridotta aderenza, se invece risulta inferiore al livello minimo, può verificarsi lo slittamento tra cerchione e tallone. Per non provocare compattamenti è necessario valutare attentamente le seguenti condizioni: • la scelta di pneumatici a larga sezione, consentono di adottare pressioni di (0,4-0,6 bar) aumentando la superficie di contatto ; • l'impiego di cingoli, caratterizzati dalla massima superficie di contatto, e da buona aderenza, sul terreno la pressione è molto bassa 0,25-0,40 bar ; • la gemellatura: consiste nell'accoppiare due pneumatici di ugual diametro esterno sullo stesso semiasse. E' un buon compromesso tra l'esigenza di ridurre il compattamento e gli elevati investimenti di uno pneumatico larga sezione ;	Il controllo sulle operazioni di raccolta avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Inoltre, in controllo in loco, è possibile effettuare l'incrocio dei dati contenuti nelle banche dati (UMA) relativamente all'utilizzo di mietitrebbie dotate di pneumatici a bassa pressione, ruote gemellate o cingoli. La verifica presso l'azienda beneficiaria permette di individuare la presenza in campo di solchi e/o ormaie da compattamento provocato sul terreno sodo dal cantiere di raccolta.	I costi aggiuntivi sono generati dalla necessità di predisporre in campo la mietitrebbiatura con le ruote gemellate o cingoli (non sono macchinari abilitati a circolare su strada) e dalla esigenza di organizzare il cantiere di raccolta, che necessita di maggiori svuotamenti, per evitare la formazione di ormaie su terreno sodo. In tal modo si originano delle diseconomie rispetto alla tecnica di trebbiatura ordinaria.
17. NT RACCOLTA **L'agricoltore deve spargere la paglia o i residui colturali (se necessario, trinciati) contestualmente alle operazioni di trebbiatura o, successivamente, tramite girello voltafieno**	Operazione non prevista da BCAA e CGO di Condizionalità. Il vincolo della **BCAA 6** "*Gestione delle stoppie*" riguarda il divieto di bruciatura delle stoppie in campo.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	L'operazione non è compresa nell'ordinarietà regionale in quanto di norma le paglie dei cereali vengono imballate e vendute o utilizzate in azienda come lettiera per gli animali allevati.	La presenza in superficie i residui vegetali e altra fitomassa è fondamentale per proteggere il terreno dell'erosione e aumentarne il contenuto di sostanza organica. Spargere la paglia dopo le operazioni di raccolta un'omogenea e realizzare lo spandimento omogeneo dei residui fondamentale per una loro successiva degradazione microbica.(08)	Può essere effettuata la verifica in loco della presenza dei residui colturali e della loro uniforme distribuzione sulla superficie del terreno	Poiché nel contesto dell'applicazione del metodo dell'agricoltura conservativa non è possibile classificare agronomicamente l'incidenza dell'impegno descritto sul complessivo delle realtà di campo, il costo calcolato per il presente impegno non è rendicontato nel calcolo del pagamento finale per escludere qualsiasi sovracompensazione.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
SCOUTING E CONTROLLO							•	
18 NT SCOUTING **L'agricoltore deve effettuare lo scouting anticipato, in chiusura della fase invernale per valutare le più opportune condizioni di sviluppo della coltura principale a seguire**	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	In nessun caso le disposizioni sui Requisiti Minimi sotto riportate hanno attinenza con il vincolo disposto dall'impegno. ***Requisiti Minimi (RMFIT)***. I Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono: • i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; • l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria; • lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza; • il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La normale gestione delle superfici agricole non prevede tali attività.	L'obiettivo dello SCOUTING ANTICIPATO è quello di ottenere una stima accurata del tipo e del numero di parassiti presenti in campo attraverso il controllo di un numero limitato di piante o parti di pianta . È possibile così determinare specie, densità posizione in campo del danno potenziale e stimare quello provocabile (05). È sempre più evidente nell'operatività di campo che non sono necessari trattamenti insetticidi obbligatoriamente effettuati con neonicotinoidi, che spesso provocano una contaminazione non necessaria dell'ambiente aumentando così i rischi per gli organismi non bersaglio e la probabilità di sviluppare resistenza nei parassiti. La difesa corretta delle colture NT in campo può essere realizzata attraverso la sistematica ispezione delle colture alla ricerca di insetti, patogeni e dei danni da questi provocati. L'impegno risulta obbligatorio in quanto è necessaria su tutti gli appezzamenti ad impegno una costante attenzione ai possibili fenomeni di infestazione che potenzialmente sopravvengono, soprattutto nella fase di introduzione del metodo NT.	Al fine dell'effettuazione del controllo, vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali In controllo in loco attraverso la verifica delle registrazioni nel registro WEB dell'attività di scouting. Inoltre, possono essere predisposte delle **check list dedicate**, in cui il beneficiario effettua durante l'anno la valutazione e la registrazione dei rilievi di scouting e che possono essere sottoposte a verifica in loco.	Lo scouting viene quantificato tenendo conto che l'agricoltore, sulla base del giudizio esperto, impiega il proprio tempo di lavoro per eseguire le necessarie operazioni di verifica sul campo, a cui viene associato un costo orario per un salariato agricolo.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
19 NT SCOUTING **L'agricoltore deve effettuare lo scouting continuativo post semina per valutare lo sviluppo di limacce ipogee ed epigee, e gli eventuali interventi di diserbo necessario per controllare la diffusione delle malerbe**	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	In nessun caso le disposizioni sui Requisiti Minimi sotto riportate hanno attinenza con il vincolo disposto dall'impegno. ***Requisiti Minimi (RMFTI)***. I Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono: ▪ i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; ▪ l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria; ▪ lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza; ▪ il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale gestione colturale viene effettuato un numero di interventi diserbanti e antiparassitari standardizzato, variabile in funzione della coltura e dell'andamento meteo-climatico stagionale, senza valutazioni preventive dello stato delle criticità presenti in campo.	SCOUTING PER REALIZZAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI Lo Scouting è essenziale per rendere efficace questa e altre sottomisure; infatti se non si raggiungono risultati tecnici-produttivi adeguati oltre al mancato raggiungimento dei obiettivi ambientali si addiviene alla rinuncia degli agricoltori alla implementazione degli impegni presi. Scouting alla semina: un buon investimento (densità piante adeguata) della coltura è una condizione essenziale per raggiungere sia gli obiettivi ambientali (protezione del suolo dalla lisciviazione, copertura del terreno che favorisce la fauna e la meso-microfauna e flora del terreno e quindi in generale il mantenimento della biodiversità del terreno – si vedano relazioni MONITAMB 2013 e 2014); la regolazione delle macchine nell'agricoltura conservativa è più complicata per la minore omogeneità delle condizioni del letto di semina che viene usualmente ottenuta con più lavorazioni nell'agricoltura convenzionale, procedura nell'applicazione sperimentale e anche ordinaria nelle aziende pilota e dimostrative di VA ha richiesto molte ore di lavoro con carichi medi fino a 2-3 ore per ettaro; (14) Scouting per i parassiti: le condizioni della agricoltura conservativa tendono ad aumentare il rischio dei danni di alcuni parassiti, come fitofagi ipogei e limacce (Furlan, 2005; progetto LIFE HELPSOIL Difesa) per cui è necessario procedere a valutazioni più spesso e più estesamente rispetto all'agricoltura convenzionale in ottemperanza anche della Direttiva 128/29009/CE; in particolare per i fitofagi ipogei (Furlan 2014e Furlan et al., 2011, 2014) le procedure richiedono uno scouting con possa di trappole e osservazioni con carichi di lavoro che possono in media richiedere un ora/ha; Scouting per le infestanti: l'individuazione tempestiva delle zone con maggiore densità di infestanti, particolarmente le perennanti, è essenziale sia nelle colture principale e nelle cover crops, per poter condurre con successo l'agricoltura conservativa; nelle fasi iniziali la pressione delle infestanti può essere molto più forte e lo scouting può richiedere più di un ora/ha; Scouting per altri parassiti e malattie: le condizioni dell'agricoltura conservativa possono aumentare la pressione di alcuni parassiti; si è evidenziato che nelle prime fasi di introduzione della agricoltura conservativa (No tillage), ci può essere una tendenza a maggiori contenuti di micotossine nella granella dei cereali come mais e frumento; lo scouting sui residui e per verificare l'efficacia delle contromisure (per esempio distribuzione di Tricoderma spp) Citazioni: *FURLAN L. (2005) An IPM approach targeted against wireworms: what has been done and what still has to be done. IOBC/wprs Bull. 28 (2), 91-100.* *Furlan L, Capellari C, Porrini C, Radeghieri P, Ferrari R, Pozzati M, Davanzo M, Canzi S, Saladini MA, Alma A, Balconi C, Stocco M (2011) Difesa integrata del mais: come effettuarla nelle prime fasi. L'Informatore Agrario, 7, Supplemento Difesa delle Colture:15-19.* *FURLAN L. ., Benvegnu' I, Cecchin A., Chiarini F., Fracasso F., Sartori A., Manfredi V, Frigimelica G., Davanzo M., Canzi S., Sartori E., Codato F., Bin O., Nadal V., Giaconel D, Contiero B. (2014) Difesa integrata del mais: come applicarla in campo. L'Informatore Agrario, 9, Supplemento Difesa delle Colture, 11-14*	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. In controllo in loco attraverso la verifica delle registrazioni nel registro WEB dell'attività di scouting, e tramite la compilazione delle **check-list di valutazione e registrazione** che verranno rese disponibili al beneficiario.	Lo scouting viene quantificato tenendo conto che l'agricoltore, sulla base del giudizio esperto, impiega il proprio tempo di lavoro per eseguire le necessarie operazioni di verifica sul campo, a cui viene associato un costo orario per un salariato agricolo .

Tabella11 Intervento10.1.1

522

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
20 NT SCOUTING **L'agricoltore deve controllare lo sviluppo delle limacce ipogee ed epigee con formulati da distribuire tramite seminatrice e/o in superficie a pieno campo o limitatamente al bordo degli appezzamenti coltivati a No Tillage, a seconda del grado di infestazione riscontrato con l'attività di scouting. In caso di riscontro tramite lo scouting è necessaria la distribuzione sulla fila durante la semina e in copertura lungo il perimetro degli appezzamenti soprattutto nel caso di semina di dicotiledoni quali soia/colza/girasole. In caso di inverni particolarmente umidi, il controllo va esteso anche al mais e ai cerali autunno-vernini.** **Qualora riscontrata, la limitazione allo sviluppo delle limacce va fatta utilizzando lumachicidi registrati anche per l'uso nelle aziende biologiche, in dosi fino a 30 kg/ha, che possono essere distribuiti sia sul solco di semina, sia tramite girello distributore**	Il **CGO 10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta tassativamente che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, lungo i margini degli appezzamenti. Non prevede in alcun caso l'adozione esclusiva di formulati riconosciuti per l'utilizzo da parte di operatori biologici.	In nessun caso le disposizioni sui Requisiti Minimi sotto riportate hanno attinenza con il vincolo disposto dall'impegno. ***Requisiti Minimi (RMFIT)***. I Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono: ▪ i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; ▪ l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria; ▪ lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza; ▪ il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale gestione colturale viene effettuato un numero di interventi diserbanti e antiparassitari standardizzato, variabile in funzione della coltura e dell'andamento meteo-climatico stagionale, senza valutazioni preventive dello stato delle criticità presenti in campo.	La prima strategia di difesa consiste nella conoscenza costante dei livelli di popolazione degli organismi potenzialmente dannosi, in modo che la difesa sia basata innanzitutto sulla scelta degli appezzamenti sotto il livello di soglia di danno nonché ponendo in essere strategie agronomiche (ad esempio modifiche nell'avvicendamenti) per evitare che tali popolazioni salgano ove si individuino dei trend in aumento (03)	• Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. In controllo in loco attraverso la verifica delle registrazioni nel registro WEB degli interventi colturali e dei quantitativi di prodotto distribuito verificando anche la documentazione fiscale relativa all'acquisto	Lo scouting viene quantificato tenendo conto che l'agricoltore, sulla base del giudizio esperto, impiega il proprio tempo di lavoro per eseguire le necessarie operazioni di verifica sul campo, a cui viene associato un costo orario per un salariato agricolo . Nel calcolo del margine lordo del NT relativo alle singole colture prese in esame è stato previsto l'utilizzo di un lumachicida funzionale al rispetto dell'impegno, anche utilizzabile, tra l'altro, in agricoltura biologica, il cui prezzo di mercato è stato desunto dai listini di alcune rivendite operanti sul territorio regionale.

Tabella12 Intervento10.1.1

523

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegni per la minima lavorazione **MINIMUM TILLAGE (MT)**								
IMPEGNI GENERALI								
21. IMP. COM. L'agricoltore deve compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali sulle superfici ad impegno	***CGO 10** (ex Atto B9) – Regolamento CEE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari* ***CGO 1** (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* **CGO 1** (ex Atto A4): la predisposizione del Registro delle concimazioni è un obbligo a carico delle aziende che utilizzano fertilizzanti azotati (organici o di sintesi). È previsto dal Programma d'azione per le zone vulnerabili (ZVN), per le aziende con SAU > 14,8 ha ricadente in ZVN. *Le disposizioni degli atti di Condizionalità sopra richiamati non definiscono, né con riguardo all'applicazione delle dosi di azoto, dei prodotti fitosanitari utilizzati, l'obbligo di redigere un registro che espliciti per ciascun appezzamento oggetto di impegno le operazioni agronomiche eseguite in successione con le rispettive date degli interventi di semina, trattamento e controllo delle colture.*	**RM FERT**: la predisposizione del Registro delle concimazioni è un obbligo a carico delle aziende che utilizzano fertilizzanti azotati (organici o di sintesi), ricadenti in ZO, qualora siano tenute alla predisposizione del PUA (aziende zootecniche con oltre 500 UBA).	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'impegno è di tipo esclusivamente amministrativo e non ha rilevanza nella normale gestione delle superfici agricole.	La registrazione degli interventi colturali rappresenta una base operativa e di riscontro immediato, prima di tutto, per l'azienda e, successivamente, ai fini del controllo, poiché vengono rilevate le principali operazioni colturali, di concimazione e controllo delle malerbe, con l'indicazione delle quantità di principi attivi e fertilizzanti, e delle epoche di attuazione delle operazioni stesse. Tali dati rivestono un ruolo fondamentale ai fini della programmazione degli interventi nelle annate agrarie successive, nonché per stimare l'efficacia delle azioni intraprese, permettendo il confronto con la produttività e la qualità delle coltivazioni agrarie ottenute.	Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali previste dall'azione di MT. E' possibile, inoltre, il controllo in loco attraverso la verifica del riscontro delle registrazioni nel registro WEB delle operazioni colturali effettuate.	L'impegno di registrazione delle operazioni colturali viene rendicontato nei calcoli economici all'interno della percentuale riconosciuta alla voce "costi di transazione".

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
22. IMP. COM. L'agricoltore non deve impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno	La *baseline* di Condizionalità non prescrive più il rispetto dell'autorizzazione all'uso agronomico per la distribuzione dei fanghi.	Non pertinente	D. lgs 27.1.1992, n.99 DGR 9/8/2005, N. 2241	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'utilizzo di fanghi non è da considerare una normale prassi agronomica.	Non sono certi i contenuti in elementi nutritivi presenti nei fanghi, né quelli dei microelementi potenzialmente fitotossici per l'apparato radicale delle colture in rotazione su Minimum Tillage.	Il controllo è sia di tipo amministrativo (100% dei soggetti e superfici annualmente ricompresi nell'elenco provinciale delle ditte autorizzate allo spandimento dei fanghi) sia in loco, ed avviene esaminando la documentazione che obbligatoriamente accompagna il trasporto dei fanghi. Le autorizzazioni rilasciate dalla provincia si riferiscono a ogni particella catastale autorizzata allo spandimento.	Al presente obbligo di natura ambientale non è associato un corrispettivo pagamento nel calcolo esposto.
LAVORAZIONI								
23. MT LAV. L'agricoltore deve adottare esclusivamente lavorazioni superficiali, con attrezzature che non utilizzano organi lavoranti rotanti attivati dalla presa di potenza (solo per i terreni pesanti, con contenuto di argilla > 40%, può essere ammesso l'utilizzo dell'erpice rotante per l'affinamento del letto di semina) al fine di ottenere con massimo due passaggi un letto di semina adatto alla semina delle colture seminative, mantenendo nel contempo una copertura di residui colturali sulla superficie lavorata. È ammessa l'adozione delle tecniche di strip tillage con semina all'interno delle bande lavorate, che non devono interessare nel loro insieme più del 50% della superficie del terreno.	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nei contesti ordinari le lavorazioni superficiali sono sempre effettuate successivamente all'aratura, ai fini della riduzione della zollosità dei terreni e per la preparazione del letto di semina. A tale scopo sono pertanto normalmente effettuate erpicature e successive fresature, avvalendosi di attrezzature dotate di organi rotanti messi in azione dalla presa di potenza. Sono perciò richiesti, per l'affinamento del terreno precedente alla semina, almeno due passaggi in campo con attrezzature per affinare il letto di semina.	Le lavorazioni profonde, con rivoltamento degli strati e la preparazione troppo spinta del letto di semina e hanno alcuni risvolti ambientali spesso poco considerati. Ad esempio, l'intensità dell'erosione è notevolmente accelerata. Le lavorazioni conservative sono gli strumenti più efficaci per il controllo dell'erosione e il mantenimento della qualità dell'acqua di ruscellamento in uscita dagli appezzamenti. (04)	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale, visivo e/o strumentale, in particolare sulla presenza di residui nelle superfici oggetto di impegno, che possono attestare che le superfici interessate dall'impegno non sono state arate in profondità. Può inoltre essere eseguito il controllo in loco, mediante incrocio dei dati contenuti nelle banche dati (UMA) relativamente all'utilizzo di determinate attrezzature e verifica di quanto registrato nel registro WEB delle operazioni colturali. Vanno inoltre acquisite le analisi del terreno per attestare il contenuto di argilla, laddove si consente l'impiego dell'erpice rotante.	In termini economici, tutte le prescrizioni dell'impegno costituiscono minori costi sostenuti dall'agricoltore che adotta la tecnica MT rispetto all'aratura convenzionale. Di queste voci si è tenuto conto in termini di minor costo nel calcolo del Margine Lordo per tutte le colture considerate nella rotazione. In termini economici, gli interventi effettuati attraverso la minima lavorazione sono caratterizzati da un minor numero di passaggi per le operazioni che affinano il letto di semina, con conseguenti minori costi specifici ascrivibili a tali operazioni.
24. MT LAV. L'agricoltore deve rispettare il divieto di aratura convenzionale sia per la preparazione del letto di semina e sia per il sovescio	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Negli appezzamenti a seminativo in Veneto la lavorazione di base del terreno è l'aratura di media profondità 30-40 cm, e in alcuni casi fino ai 60 cm, in funzione delle caratteristiche strutturali, con successivi interventi di erpicatura e affinamento per la preparazione del letto di semina. Il rivoltamento del terreno ed il grado di inversione degli strati superficiali sono correlati alla profondità dell'aratura.	La lavorazione ridotta comporta un'azione di rottura solamente degli strati più superficiali del terreno (5-15 cm) per creare le condizioni adatte ad ospitare il seme, senza ricorrere al rivoltamento della zolla. In questo modo vengono evitati i danni che normalmente con le lavorazioni tradizionali causano alla pedofauna ed alle attività microbiche.(11)	Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, ...) recanti le informazioni pertinenti all'impegno Il controllo in loco può avvalersi anche dell'incrocio dei dati contenuti nelle banche dati (UMA) relativamente all'utilizzo di determinate attrezzature e verifica di quanto registrato nel registro WEB delle operazioni colturali.	Nel calcolo economico nella quantificazione dei costi relativi alla lavorazione del terreno, l'operazione dell'aratura eseguita ordinariamente nell'agricoltura convenzionale è stata sostituita da una lavorazione del terreno con coltivatore combinato i cui costi sono inferiori. L'effetto di tale impegno sulla riduzione di resa, e quindi sui mancati redditi, non è stato stimato singolarmente, bensì nel calcolo complessivo del Margine Lordo si è tenuto conto di tale riduzione, considerando nell'insieme gli effetti dell'adozione della tecnica di MT rispetto all'ordinamento convenzionale avvalendosi delle prove in campo svolte dal progetto MONITAMB di Veneto Agricoltura che da diversi anni adotta tali tecniche su 150 ha di seminativi distribuiti rappresentativi del territorio regionale di pianura e collina.
25. MT LAV. L'agricoltore deve richiedere autorizzazione per l'eventuale uso di operazioni di ripuntatura	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Operazione usuale laddove sia necessario eliminare la suola di lavorazione.	Studi di simulazione sulle precipitazioni hanno dimostrato che il deflusso e l'erosione sono notevolmente ridotte in condizioni di minima lavorazione, nel caso in cui, se si rendesse necessario, vengono adottati i ripuntatori (06)	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo avviene anche attraverso la verifica della richiesta e autorizzazione rilasciata all'impiego dei ripuntatori.	Il costo dell'autorizzazione non è ricompreso nella rendicontazione esposta nel calcolo e neppure l'operazione di ripuntatura qualora autorizzata.

Tabella15 Intervento10.1.1

526

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
26. MT LAV. L'agricoltore deve rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Il rivoltamento del terreno ed il grado di inversione degli strati superficiali sono correlati alla profondità dell'aratura.	Le monosuccessioni, le lavorazioni profonde con inversione degli strati e, in generale lo sfruttamento indiscriminato del suolo, diventato sempre più diffuso, hanno determinato una progressiva degradazione della sua struttura, un aumento del compattamento e una diminuzione del contenuto in sostanza organica. (01) Lo sforzo principale richiesto dalla linea di intervento *Minimum Tillage* è quello di abbandonare le operazioni di aratura e qualsiasi altra importante movimentazione del profilo attivo del terreno.	Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. Il controllo in loco si può avvalere dell'incrocio dei dati contenuti nelle banche dati (UMA) relativamente all'utilizzo di determinate attrezzature e della verifica di quanto registrato nel registro WEB delle operazioni colturali	Il divieto non determina incidenza diretta nel pagamento in quanto compresa nella stessa variazione di Margine Lordo.
27. MT LAV. L'agricoltore deve mantenere in loco previa trinciatura delle paglie e dei residui colturali delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, …) con tecnica del mulching	La Norma **BCAA 4** (ex Standard 1.2) – "Copertura minima del suolo" è applicata limitatamente ai terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenti in assenza di sistemazioni. Nella Regione del Veneto la Carta pedologica Arpav esclude la presenza di incisioni e fenomeni di soliflusso. La Norma **BCAA 6** (ex Standard 2.1) – "Gestione delle stoppie", prevede la corretta gestione dei residui colturali. È specificamente vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di effettuazione della bruciatura connessa ad emergenze di carattere fitosanitario, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica, tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. *In nessun caso le norme di Condizionalità dispongono il mantenimento dei residui colturali sulle superfici investite a seminativo.*	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	In Veneto la trinciatura dei residui colturali è praticata normalmente nel caso in cui non si effettui la raccolta delle paglie dei cereali autunno-vernini e degli stocchi di mais. Non appartiene all'ordinarietà gestionale dell'azienda agricola il mantenimento sulla superficie seminativa dei residui colturali, in quanto generalmente ostacolano i cantieri di lavorazione e preparazione del letto di semina.	Una copertura omogenea del terreno con i residui comporta diversi benefici ambientali; tra questi: a) rappresenta un area di sosta per alcune specie di uccelli (il terreno nudo, specialmente se arato non è ospitale); b) la presenza dei residui colturali del terreno costituisce una fonte alimentare per molte di specie di avifauna soprattutto nei periodo autunno invernali; c) la copertura con residui riduce le escursioni termiche e le variazioni di umidità creando condizioni più stabili e una minore mortalità per i consorzi di microrganismi e per la micro e meso-fauna del terreno; determina quindi una maggiore conservazione della biodiversità. Inoltre va sottolineato che la rugosità superficiale è un ulteriore elemento che va considerato per definire l'efficacia di un sistema colturale nel contenere fenomeni erosivi. L'indice di rugosità del terreno è maggiore con l'utilizzo di tecniche di minima lavorazione rispetto alle tecniche convenzionali. Queste, infatti, permettono di creare maggiori micro depressioni in grado di aumentare l'infiltrazione dell'acqua, fino al 62% di quella caduta con la pioggia, limitare il ruscellamento e l'asportazione di terreno.(10) *Citazioni:* *Stinner B.R., House G.J. (1990) Arthropods and other invertebrates in conservation tillage agriculture. Annu. Rev. Entomol. 35, pp 299-318*	Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali. In controllo in loco è possibile la verifica della presenza dei residui colturali sulle superfici ad impegno.	**Nel pagamento calcolato è stato tenuto conto del Costo aggiuntivo** della trinciatura su tutte le colture, cui si somma l'uso del girello voltafieno per la distribuzione omogenea dei residui in campo, a costituire lo strato di mulching. Il valore di costo è compreso nell'ambito del bilancio colturale delle singole colture seminative valutate per effettuare il confronto tra sistema convenzionale e MT in termini di Margine Lordo. Prudenzialmente, poiché l'uso del girello voltafieno non è contestualizzabile e classificabile per tutti i contesti agronomici produttivi della Regione, nel pagamento finale esposto del Margine Lordo tale voce è stata esclusa.
AVVICENDAMENTI								
28. MT AVV. **L'agricoltore deve rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva, con l'obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di *cover crop* autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometereologiche avverse**	In riferimento alla gestione agronomica delle superfici, non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	In riferimento alla gestione agronomica delle superfici, non sussistono obblighi specifici in Condizionalità o Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'adozione di *cover crops* nel periodo autunno invernale in successione, ad esempio, a mais, girasole o soia, o in qualità di erbaio estivo, in successione, ad esempio, ai cereali autunno vernini o al colza, non appartiene alle operazioni ordinariamente effettuate dall'azienda agricola ad ordinamento seminativo in quanto presentano una esclusiva finalità ambientale di miglioramento della struttura e della fertilità del terreno che non trova riscontro alcuno in termini reddituali per chi la esegue.	L'utilizzo delle *cover crops* influenza positivamente l'aggregazione delle particelle del suolo e i cicli bio-geo-chimici di carbonio e azoto, determinando un effetto indiretto sulla produttività delle colture (*Holeplass et al., 2004*). L'impiego di specie vegetali differenti, che si alternano nel tempo sullo stesso appezzamento, consente di avere apparati radicali caratterizzati da una diversa profondità (e quindi una distribuzione in profondità di nuovo humus), con effetti importanti sulla fertilità fisica e chimica, anche procrastinando nel tempo i vari processi di mineralizzazione. Aspetto non secondario sono gli effetti dovuti alla copertura superficiale viva e ai residui; tra i più importanti quello delle *cover crops* di costituire un volano termico sulla temperatura del suolo (fatto particolarmente positivo in ambienti caldi e aridi), la protezione del suolo e in particolare degli aggregati strutturali dall'azione battente della pioggia, contribuendo peraltro a prevenire fenomeni erosivi, di lisciviazione, compattamento, e di formazione della crosta superficiale (*Dormaar e Carefoot, 1996*). (01)	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. Vengono inoltre acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali In controllo in loco attraverso la verifica del mantenimento della copertura continuativa del suolo eccetto nei 40 giorni precedenti la semina della coltura successiva	La semina di colture di copertura (*cover crops*) comporta dei costi aggiuntivi derivanti dall'acquisto, semina e devitalizzazione della coltura medesima. Il costo medio per la realizzazione di tali *cover crops* viene valutato sulla base del parere di esperti del settore, del costo dei miscugli delle sementi necessarie e della letteratura disponibile. Per le condizioni climatiche e meteorologiche che contraddistinguono il Veneto, e per quanto derivante da bibliografia regionale, prove in campo condotte da Veneto Agricoltura, nonché da giudizio esperto, non è stato attribuito alle ***cover crops***/erbai estivi un'efficacia in termini di incremento della fertilità sfruttabile dalla coltura successiva e, quindi un loro concorso nell'incremento del Margine Lordo delle colture che seguono nella rotazione. La *cover crop*, infatti, esplica esclusivamente una funzione di protezione del terreno nell'arco temporale tra due colture principali, senza portare ad un incremento in termini di maggiore fertilità. Qualsiasi sovracompensazione nel calcolo del pagamento è stata pertanto

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
26. MT LAV. L'agricoltore deve rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Il rivoltamento del terreno ed il grado di inversione degli strati superficiali sono correlati alla profondità dell'aratura.	Le monosuccessioni, le lavorazioni profonde con inversione degli strati e, in generale lo sfruttamento indiscriminato del suolo, diventato sempre più diffuso, hanno determinato una progressiva degradazione della sua struttura, un aumento del compattamento e una diminuzione del contenuto in sostanza organica. (01) Lo sforzo principale richiesto dalla linea di intervento *Minimum Tillage* è quello di abbandonare le operazioni di aratura e qualsiasi altra importante movimentazione del profilo attivo del terreno.	Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. Il controllo in loco si può avvalere dell'incrocio dei dati contenuti nelle banche dati (UMA) relativamente all'utilizzo di determinate attrezzature e della verifica di quanto registrato nel registro WEB delle operazioni colturali	Il divieto non determina incidenza diretta nel pagamento in quanto compresa nella stessa variazione di Margine Lordo.
27. MT LAV. L'agricoltore deve mantenere in loco previa trinciatura delle paglie e dei residui colturali delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, …) con tecnica del mulching	La Norma **BCAA 4** (ex Standard 1.2) – "Copertura minima del suolo" è applicata limitatamente ai terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenti in assenza di sistemazioni. Nella Regione del Veneto la Carta pedologica Arpav esclude la presenza di incisioni e fenomeni di soliflusso. La Norma **BCAA 6** (ex Standard 2.1) – "Gestione delle stoppie", prevede la corretta gestione dei residui colturali. È specificamente vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di effettuazione della bruciatura connessa ad emergenze di carattere fitosanitario, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica, tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. *In nessun caso le norme di Condizionalità dispongono il mantenimento dei residui colturali sulle superfici investite a seminativo.*	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	In Veneto la trinciatura dei residui colturali è praticata normalmente nel caso in cui non si effettui la raccolta delle paglie dei cereali autunno-vernini e degli stocchi di mais. Non appartiene all'ordinarietà gestionale dell'azienda agricola il mantenimento sulla superficie seminativa dei residui colturali, in quanto generalmente ostacolano i cantieri di lavorazione e preparazione del letto di semina.	Una copertura omogenea del terreno con i residui comporta diversi benefici ambientali; tra questi: a) rappresenta un area di sosta per alcune specie di uccelli (il terreno nudo, specialmente se arato non è ospitale); b) la presenza dei residui colturali del terreno costituisce una fonte alimentare per molte di specie di avifauna soprattutto nei periodo autunno invernali; c) la copertura con residui riduce le escursioni termiche e le variazioni di umidità creando condizioni più stabili e una minore mortalità per i consorzi di microrganismi e per la micro e meso-fauna del terreno; determina quindi una maggiore conservazione della biodiversità. Inoltre va sottolineato che la rugosità superficiale è un ulteriore elemento che va considerato per definire l'efficacia di un sistema colturale nel contenere fenomeni erosivi. L'indice di rugosità del terreno è maggiore con l'utilizzo di tecniche di minima lavorazione rispetto alle tecniche convenzionali. Queste, infatti, permettono di creare maggiori micro depressioni in grado di aumentare l'infiltrazione dell'acqua, fino al 62% di quella caduta con la pioggia, limitare il ruscellamento e l'asportazione di terreno.(10) *Citazioni:* *Stinner B.R., House G.J. (1990) Arthropods and other invertebrates in conservation tillage agriculture. Annu. Rev. Entomol. 35, pp 299-318*	Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali. In controllo in loco è possibile la verifica della presenza dei residui colturali sulle superfici ad impegno.	**Nel pagamento calcolato è stato tenuto conto del Costo aggiuntivo** della trinciatura su tutte le colture, cui si somma l'uso del girello voltafieno per la distribuzione omogenea dei residui in campo, a costituire lo strato di mulching. Il valore di costo è compreso nell'ambito del bilancio colturale delle singole colture seminative valutate per effettuare il confronto tra sistema convenzionale e MT in termini di Margine Lordo. Prudenzialmente, poiché l'uso del girello voltafieno non è contestualizzabile e classificabile per tutti i contesti agronomici produttivi della Regione, nel pagamento finale esposto del Margine Lordo tale voce è stata esclusa.
								esclusa.

Tabella16 Intervento10.1.1

527

Tabella17 Intervento10.1.1

528

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
FERTILIZZAZIONI								
29. MT FERT./DIF. L'agricoltore deve effettuare la distribuzione organica al termine del ciclo colturale della cover crop che precede la semina della coltura principale. L'operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale	***CGO 1** (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* Le disposizioni nazionali di vincolo nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati non prevedono obblighi specifici sulle tipologie di fertilizzanti contenenti azoto organico o chimico distribuito alle coltivazioni agrarie, ma impongono esclusivamente un quantitativo massimo di utilizzo per il fertilizzante azotato e il divieto di utilizzo nel periodo autunno-invernale (da 90 gg per gli effluenti palabili ai 120 gg per i non palabili).	Le disposizioni presenti nei requisiti minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone Non Vulnerabili impongono il rispetto del CBPA, del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento del DM 7.04.2006 (DGR n. 2495/06 titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto criteri minimi che regolamentano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari e periodi di divieto stagionale anche nelle zone ordinarie (ZO), cioè le zone non designate vulnerabili ai nitrati.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'impegno dettaglia una modalità operativa rispetto alla distribuzione dei fertilizzanti organici e inorganici, migliorativa rispetto ai sistemi di distribuzione ordinariamente adottati in Veneto. Infatti la tecnica convenzionale risponde, fondamentalmente, ad esigenze correlate alla situazione agroclimatica in cui si trova l'azienda ed alla tipologia di coltura seminativa presente in campo, data l'importanza che la tempestività di tale intervento richiede. Nel caso dell'impegno in argomento si aggiungono alla tecnica agronomica ordinariamente eseguita condizioni che impegnano maggiormente il beneficiario al rispetto di tempi operativi ristretti.	Nel Minimum Tillage, lo strato sottoposto a lavorazione è notevolmente ridotto rispetto alle pratiche di aratura tradizionale. Pertanto, viene diminuito, in proporzione, il volume di terreno disponibile per i principali i cicli chimici dei principali nutrienti distribuiti. Tuttavia, in considerazione del fatto che tale volume, pur se ridotto, si caratterizza per un'attività microbiologica più spiccata ed evidente, ciò si traduce in un incremento dell'azione dei lombrichi e della stessa mineralizzazione dei nutrienti derivanti dall'apporto di liquame. (09) In tale contesto la disponibilità di elementi nutritivi forniti dai fertilizzanti nel momento più opportuno per l'attività biotica, permette di perseguire la maggiore efficacia dell'operazione in termini ambientali.	Il controllo sulle modalità di distribuzione organica avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali In controllo in loco attraverso la verifica delle registrazioni nel registro WEB degli interventi colturali	Il presente impegno obbligatorio deve essere rispettato al fine di conseguire i principali obiettivi ambientali della linea di intervento 10.1.1-MT. Non è stato, tuttavia considerato nella rendicontazione complessiva del pagamento.
30. L'agricoltore deve distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri nell'interfila	***CGO 1** (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* Le disposizioni nazionali di vincolo nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati non prevedono obblighi specifici sulle tipologie di fertilizzanti contenenti azoto organico o chimico distribuito alle coltivazioni agrarie, ma impongono esclusivamente un quantitativo massimo di utilizzo per il fertilizzante azotato e il divieto di utilizzo nel periodo autunno-invernale (da 90 gg per gli effluenti palabili ai 120 gg per i non palabili).	Le disposizioni presenti nei requisiti minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone Non Vulnerabili impongono il rispetto del CBPA, del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento del DM 7.04.2006 (DGR n. 2495/06 titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto criteri minimi che regolamentano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari e periodi di divieto stagionale anche nelle zone ordinarie (ZO), cioè le zone non designate vulnerabili ai nitrati.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'azienda, ordinariamente, in Veneto, non interra i concimi che distribuisce in copertura, ancorché frazionando le distribuzioni. Infatti, l'azienda ordinariamente in Veneto distribuisce i concimi a spaglio al momento di preparazione del letto di semina e, successivamente, in copertura su cerali autunno-vernini, erbai, colza, … In colture primaverili, quali mais, barbabietola, girasole, la distribuzione in copertura viene eseguita sulla fila ma non è ordinariamente accompagnata da interramento del fertilizzante.	L'interramento dei fertilizzanti è funzionale a limitarne la potenzialità di volatilizzazione come composti NOx e NH4. Infatti, localizzare interrando i componenti azotati impone la concentrazione dell'azoto granulare in uno spazio ridotto all'interno del terreno, che ne determina la ridotta solubilità per contatto con le particelle circostanti. Viene, così, a determinarsi un principio fisico di "lenta cessione" dovuto alla costrizione dell'azoto in uno spazio ridotto. In alcuni casi la seminatrice nel MT può essere attrezzata anche per la deposizione nel suolo di prodotti geodisinfestanti e per la concimazione granulare e liquida, creando attorno al seme un ambiente idoneo alla sua germinazione. (09) In tal modo viene notevolmente ridotta la dispersione di input chimici nell'ambiente.	Il controllo in loco avviene attraverso la verifica della corrispondenza delle registrazioni delle operazioni colturali nel registro WEB e dalla possibilità di riscontrare le fessurazioni prodotte nell'interfila dai dischi di distribuzione del fertilizzante in copertura attraverso le operazioni di interramento. Un ulteriore verifica può essere il riscontro con le documentazioni fiscali di acquisto dei fertilizzanti.	La localizzazione del fertilizzante si traduce in maggiori costi per l'azienda, sia in tempi di esecuzione dell'operazione, sia in termini di attrezzatura utilizzata. Infatti, il numero di ore/lavoro/uomo è superiore e anche i consumi di combustibili delle macchine adibite a tale operazione di distribuzione in campo. Questo impegno si traduce in un maggior costo delle operazioni di distribuzione dei concimi alla semina e maggiori costi per le operazioni di fertilizzazione in copertura, per la necessità di adattare le attrezzature di distribuzione dei fertilizzanti al fine di consentirne anche l'interramento.

01- Michele Pisante e Fabio Stagnari **Agricoltura BLU - la via italiana dell'agricoltura conservativa** , AIGAGOS - 2011
02- John N. Landers , Gerard Rass , Pedro L. de Freitas , Gottlieb Basch , Emilio J. González Sanchez ,Vincenzo Tabaglio , Amir Kassan , Rolf Derpsch , and Theodor Friedrich (2013) Effects of Zero Tillage (No-Till) **Conservation Agriculture on soil physical and biological properties and their contributions to sustainability**, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-11756-1, 2013
03-L. Furlan, C. Cappellari, C. Porrini, P. Radeghieri, R. Ferrari, M. Pozzati, M. Davanzo, S. Canzi, M.A. Saladini, A. Alma, C. Balconi, M. Stocco (2011) **Difesa integrata del mais: come effettuarla nelle prime fasi - supplemento a L'Informatore Agrario** • 7/2011
04- L. Sartori. **Sistemi di lavorazioni nell'agricoltura conservativa** –MMw n. 1/2004 (Speciale sostanza organica)
05-Lorenzo Furlan , David Kreutzweiser (2014) **Alternatives to neonicotinoid insecticides for pest control: case studies in agriculture and forestry**, WORLDWIDE INTEGRATED ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SYSTEMIC PESTICIDES ON BIODIVERSITYAND ECOSYSTEMS
06-Karoline D'Haene *, Jan Vermang, Wim M. Cornelis, Ben L.M. Leroy, Wouter Schiettecatte, Stefaan De Neve, Donald Gabriels, Georges Hofman- **Reduced tillage effects on physical properties of silt loam soils growing root crops** - Soil & Tillage Research 99 (2008) 279–290
07-R. Derpsch, S.W. Duiker ,D.C. Reicosky ,K. Koeller T. Friedrich ,W.G. Sturny, J.C.M. Sa´ K. Weiss - **Why do we need to standardize no-tillage research?** Letter to the Editor / Soil & Tillage Research 137 (2014) 16–22
08-C. J. Baker, K. E. Saxton,W. R. Ritchie,W. C. T. Chamen, D. C. Reicosky, F. Ribeiro, S. E. Justice and P. R. Hobbs (2007) **No-tillage Seeding in Conservation Agriculture** **Second Edition** -FAO and CAB International
09-B.Ball, I. Bingham **Minimu tillage,** SAC 2003
10-DOTTORATO DI RICERCA dottorando : S. Pavan, supervisore : prof. L. Sartori **Effetti delle lavorazioni del terreno sulla degradazione dei residui colturali e sulle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo**, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Territorio Sistemi Agroforestali
11-TESI DI LAUREA laureando : Stefano Nale, relatore : prof. L. Sartori Effetti delle lavorazioni del terreno sulle principali cause di riduzione dell'investimento nelle colture di mais e soia, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Territorio Sistemi Agroforestali- ANNO ACCADEMICO 2013/2014
12-PROGETTO DI RICERCA E STUDIO progetto LIFE – HELPSOIL, Responsabile scientifico: Prof. Francesco Morari CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 2014 RELAZIONE PRELIMINARE
13- Gemini Delle Vedove, Pierluigi Bonfanti **Agricoltura conservativa in Friuli Venezia Giulia Una opportunità per i seminativi** (2012)
14- F. Chiarini, F. Fracasso, L. Furlan, F. Morari, S. Nardi, S. Carletti, C. Menta **Progetto Monitamb 214 I – Relazione secondo anno (2013-2014),** Veneto Agricoltura 2014
15- F. Morari, A. Berti, I.Piccoli, N.Dal Ferro, G. Simonetti Progetto di ricerca e studio progetto life – Helpsoil Campagna di monitoraggio 2014 relazione preliminare , Università degli studi di Padova dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente (DAFNAE)
16 - L. Giardini: (2009) "Agronomia generale ambientale e aziendale"; Patron Editore: pagg. 646-648 (rif: scarsa efficacia miglioratrice delle colture intercalari da sovescio);

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

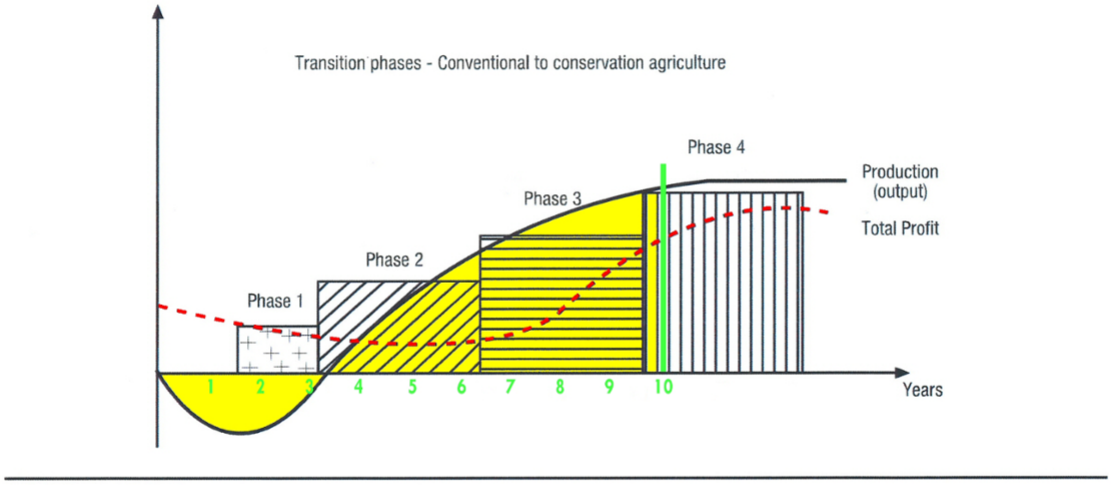
In particolare:

- Fonte dei dati –paragrafo 3.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
- Metodologia di calcolo –paragrafo 4.1 "Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale (10.1.1)"
- tavola di concordanza della linea di intervento 10.1.1 (ultima colonna "Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti").

APPROFONDIMENTO SUL NO TILLAGE RIGUARDO ALL'ENTITÀ DEL PAGAMENTO RICONOSCIUTO PER L'INTRODUZIONE E PER IL MANTENIMENTO DEL METODO DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

La specificità degli impegni proposti con il No Tillage sia nella fase di introduzione, sia nella fase di mantenimento comportano in Veneto forti penalizzazioni dei risultati produttivi, che generano consistenti riduzione dei margini lordi colturali. Tali evidenze si riscontrano dalla letteratura scientifica sull'argomento

e in particolar modo dalle informazioni desumibili dalla esperienza diretta acquisita da Veneto Agricoltura che dal 2010 sta adottando su oltre 150 ettari distribuiti in diversi contesti del Veneto tecniche agronomiche conservative aderendo agli impegni del PSR 2007-2013. Ciò ha consentito di stimare nella fase di introduzione del No Tillage perdite di resa che si assestano intorno al 50% per il mais, 15% per il frumento e 30% per la soia. Per quanto riguarda l'impegno di mantenimento dell'agricoltura conservativa emerge da specifici studi regionali attivati col progetto "***Monitamb 214 i***" di Veneto Agricoltura, con cui è stato effettuato dal 2010 il monitoraggio degli effetti ambientali della Sottomisura 214-i, che il **periodo di transizione degli appezzamenti condotti con le tecniche gestionali di agricoltura conservativa è ancora lontano dall'essere superato**. La sperimentazione veneta, che dispone di dati su un periodo di **oltre 8 anni di confronto – in pieno campo e a parità di condizioni pedo-climatiche –** *convenzionale vs sodo***, su appezzamenti in diversi ambiti produttivi della pianura veneta ha evidenziato che all'ottavo anno i decrementi produttivi rispetto al convenzionale delle tre principali colture (frumento, soia e mais) sono paragonabili a quelli del primo biennio**. Tale lento processo appare dovuto al convergente sinergico effetto dei seguenti fattori: **1) livello molto basso della sostanza organica di partenza** inferiore al 2%, spesso prossima all'1%. In tali condizioni la fertilità di base è modesta e i livelli produttivi vengono mantenuti con una intensa applicazione delle tecniche colturali; poiché il contenuto di sostanza organica è uno dei più importanti parametri di monitoraggio della qualità del suolo, essendo una fonte di nutrienti, migliorando le proprietà chimico-fisiche e promuovendo le attività biologiche, con tali livelli di sostanza organica l'abbandono delle lavorazioni comporta inizialmente l'esaltazione dei difetti dell'agricoltura convenzionale (forte compattamento dei terreni) senza mettere in essere nessuna pratica di contrasto (ne consegue l'elevato effetto negativo sui livelli produttivi**); 2) le scarse produzioni di biomassa dovute agli effetti di cui sopra** danno un contributo modesto all'accumulo di sostanza organica e all'instaurarsi della copertura dei residui (mulching). L'evoluzione verso livelli di sostanza organica ottimali è molto lenta. La produzione di biomassa è ancora più modesta se le condizioni climatiche sono asciutte (il terreno compattato riduce la capacità di esplorazione dell'apparato radicale e quindi la capacità di trovare l'acqua facendo entrare prima in stress la coltura); **3) la lentezza naturale dell'evoluzione della sostanza organica, a prescindere dal livello del punto di partenza**. Il contenuto di carbonio e azoto organico è determinante per la valutazione del contento di sostanza organica nel terreno. Tali valori non sono soggetti ad ampie variazioni quando vi è un cambio delle pratiche agricole adottate sul medesimo appezzamento e quindi non si devono attendere cambiamenti significativi del contenuto di sostanza organica in pochi anni, e di conseguenza, dei livelli produttivi che sono direttamente correlati ai livelli di fertilità del terreno.



First phase: improvement of tillage techniques; second phase: improvement of soil conditions and fertility; third phase: diversification of cropping pattern; fourth phase: the integrated farming system is functioning smoothly
Source: FAO, 2004 (modified)

Figura 7 Intervento 10.1.1 – No Tillage: fasi

8.2.9.3.2. 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta, sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.

Infatti, per quanto sopra esposto, l'intervento promuove l'adozione di tecniche colturali e soluzioni irrigue che consentano una gestione virtuosa delle superfici agricole, in relazione ai seguenti obiettivi ambientali:

- adattamento al cambiamento climatico;

- mantenimento/raggiungimento di uno stato qualitativo "buono" dei corpi idrici superficiali;

- riqualificazione paesaggistica delle aree agricole.

La presente linea di intervento propone un articolato insieme di impegni correlati con l'obiettivo di ridurre gli impatti originati sulla risorsa acqua dalle pratiche agricole intensive, specialmente per quanto concerne le colture seminative negli ambiti tradizionalmente vocati della Regione del Veneto.

In base alle necessità messe in evidenza dalla SWOT del PSR, si evince l'opportunità di porre in essere pratiche finalizzate a calibrare l'uso di fertilizzanti azotati e dell'acqua irrigua, al fine di allineare i potenziali fabbisogni delle colture alla necessità di tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mitigando al contempo le emissioni climalteranti originate dalle attività di fertilizzazione.

Viene stabilito l'obbligo di seminare, per tutta la durata dell'impegno, almeno il 25% della SOI a colture di copertura invernali, in grado di contrastare i fenomeni di rilascio di azoto nitrico nel periodo autunno-invernale, promuovendo l'azione di filtro radicale del nitrato nella soluzione circolante del terreno da parte di colture seminative in stretto avvicendamento colturale fra loro, anche nei periodi stagionali in cui il terreno viene ordinariamente mantenuto a riposo.

Il supporto di base per l'elaborazione dei piani di fertilizzazione è dato dalle analisi dei terreni, che gli agricoltori dovranno effettuare periodicamente sulle superfici ad impegno, al fine di valutare lo stato di fertilità dei terreni e le correlate disponibilità di azoto totale. In questo caso, verrà adottato il sistema web AGRELAN, sviluppato dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto, sulla base del quale potrà essere redatto il piano di concimazione e stabilito il fabbisogno delle colture seminative elegibili al presente intervento.

Si rende, poi, necessario ripetere in tempi successivi il prelievo e l'analisi, allo scopo di verificare eventuali variazioni delle disponibilità del terreno in elementi nutritivi.

Sempre tramite l'ausilio di "sistemi esperti", viene stabilito l'obbligo, per le colture maggiormente idroesigenti, di attenersi al consiglio irriguo fornito sulla base delle informazioni elaborate dal software IRRIFRAME, messo a disposizione dall'Associazione Nazionale Italiana Bonifiche. In tal modo, gli apporti irrigui possono essere programmati sulla base dell'andamento climatico, rilevato quotidianamente dalle

capannine agrometeo ArpaV, della tipologia di suolo, e dello stato di sviluppo fenologico della coltura in campo.

Il sistema IRRIFRAME stima, infatti, sulla base di un bilancio idrico suolo-pianta-atmosfera, un volume di adacquata consigliabile, ritenuto idoneo per il corretto sviluppo della coltura, correlandosi anche alle disponibilità di turno irriguo nel comprensorio consortile dove l'appezzamento ad impegno è inserito. L'entità del consiglio irriguo dipende dalla coltura e varia in base all'impianto irriguo aziendale (microirriguo o aspersione) e alle caratteristiche tecniche specificate dall'agricoltore nella redazione del piano via web. È esclusa l'adozione di sistemi irrigui a bassa efficienza, quali lo scorrimento e l'infiltrazione laterale da solchi.

La presente linea di intervento comprende inoltre una proposta finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario. Vengono indicatiinterventi che prevedono la scelta di colture in avvicendamento in grado di arricchire l'agroecomosaico, anche in favore della biodiversità e degli insetti pronubi, e migliorare la qualità della fruizione visiva del territorio rurale, in particolare lungo gli itinerari turistici e ricreativi o in prossimità di beni culturali, nonché favoriscano la percezione delle vedute d'insieme e a lungo raggio, valorizzando i coni visuali in contesti rurali di pregio.

Per l'esecuzione dell'intervento 10.1.2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28(4) del Reg. (UE) n. 1305/2013, al fine di garantire adeguate conoscenze ed informazione, saranno previste specifiche proposte di formazione dei soggetti coinvolti nell'applicazione di tali tecniche. E' possibile anche avvalersi di servizi di consulenza previsti dalla Misura 2.1 del Programma.

Nelle Figure 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vengono illustrate le specifiche tecniche per le diverse tipologie di impegno.

IMPEGNI	FABBISOGNI			
	16_Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari	**18**_Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo	**19**_Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione	**23**_Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura
- Colture intercalari di copertura del suolo			4B/4C	
- Effettuazione delle analisi dei terreni			4B/4C	
- Riduzione del quantitativo dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti			4B	5D
- Compilazione del registro web di coltivazione	4A	4B/5A	4B/4C	5D
- Impegni irrigui		4B/5A		
- Impegni con specifiche finalità paesaggistiche	4A			

Figura 1 Intervento 10.1.2 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

IMPEGNI

L'agricoltore deve adottare le seguenti colture seminative principali sulle superfici ad impegno: mais o sorgo, soia, girasole, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola, tabacco.

L'agricoltore deve rispettare i seguenti impegni:

1. Seminare colture intercalari di copertura del suolo;
2. Effettuare le analisi dei terreni;
3. Ridurre i concimi azotati e distribuire in modo ottimizzato i fertilizzanti;
4. Tenere aggiornato il Registro web di coltivazione;
5. Rispettare gli impegni di gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui laddove siano presenti le colture di mais, barbabietola, soia, tabacco.

Il mancato rispetto dell'impegno irriguo è permesso solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla SOI ad impegno.

È vietata la possibilità di irrigare a scorrimento superficiale o per infiltrazione da solchi.

Figura 2 Intervento 10.1.2 – Elenco impegni comuni

1- COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO

L'agricoltore deve:

- Seminare ogni anno il 25% della SOI seminativa aziendale con colture intercalari di copertura, mediante preparazione del letto di semina.
- Trinciare e sovesciare il cotico antecedentemente alla semina della coltura principale.

Figura 3 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni colture intercalari di copertura del suolo

2- EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI DEI TERRENI

L'agricoltore deve:

- eseguire l'analisi chimico-fisica, suddividendo i prelievi per "appezzamento omogeneo"(*), di dimensioni massime pari a 5 ha, al fine di determinarne le dotazioni nutrizionali.
- per tutte le colture seminate il prelievo del campionamento va effettuato il primo e il quarto anno di impegno; nel caso delle colture trapiantate, il campionamento effettuato nei terreni ad impegno è annuale. Le analisi degli anni successivi al primo riguardano i parametri N,P,K e la sostanza organica.

(*) Come definito con Decreto n. 414 del 16.12.2010 della Direzione Agroambiente tenuto conto di quanto indicato dal D.M.13-9-1999

Figura 4 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni effettuazione delle analisi dei terreni

4- COMPILAZIONE DEL REGISTRO WEB DI COLTIVAZIONE

L'agricoltore deve :

- Annotare nel Registro web la data e la modalità di semina, sovescio, trinciatura delle colture intercalari di copertura;
- Annotare nel Registro web la data e la modalità di semina/trapianto delle colture principali;
- Annotare nel Registro web tempi e modalità di distribuzione, quantitativi e tipologie dei fertilizzanti utilizzati;
- Stampare il referto ed annotare gli esiti prodotti dall'inserimento delle analisi del terreno nel Piano di Concimazione redatto utilizzando il software ARPAV (AGRELAN WEB);
- Nel caso di adesione all'impegno irriguo, compilare la scheda di lettura del contatore aziendale per ciascuna coltura e appezzamento, nonché, se si tratta di microirrigazione, la scheda di registrazione delle operazioni di messa in opera /spurgo/rimozione delle manichette.

Figura 6 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni compilazione del registro web di coltivazione

5- IMPEGNI IRRIGUI

L'agricoltore deve:

- Iscriversi annualmente al sistema web IRRIFRAME, che prevede l'esecuzione del calcolo, per ciascun appezzamento ad impegno, del bilancio irriguo stagionale anche sulla base delle informazioni pedologiche (Carta del suolo – ARPAV) e della data di semina/trapianto della coltura oggetto di bilancio irriguo.
- Equipaggiare gli appezzamenti con impianti di irrigazione per aspersione o per microirrigazione laddove siano coltivati mais, soia, barbabietola e tabacco *[il costo degli impianti non è riconosciuto dal pagamento*]. L'impegno è sempre obbligatorio tranne laddove sia il Consorzio di Bonifica competente per territorio ad attestare la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno.
- Dotarsi di contatore installato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua; *[il costo del contatore non è riconosciuto dal pagamento*].
- Attenersi strettamente al consiglio irriguo proposto per ciascuna coltura e appezzamento inseriti in IRRIFRAME, che viene calcolato giornalmente sulla base delle indicazioni agrometeorologiche rilevate da ARPAV tramite le capannine agrometeo dislocate sul territorio regionale, nonché in relazione al turno irriguo messo a disposizione dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.
- Presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti della rete distributiva.
- Inserire e validare gli interventi irrigui eseguiti nel registro della coltura, elaborato dal sistema IRRIFRAME, man mano che gli interventi irrigui sono effettuati durante la stagione.
- Stampare mensilmente e conservare il registro elaborato con il software IRRIFRAME per gli appezzamenti oggetto di impegno. Inserirvi le informazioni riguardanti la "data di raccolta" per ciascun appezzamento aziendale soggetto ad impegno irriguo; salvare e stampare il registro finale delle irrigazioni che riporta per appezzamento i volumi irrigui stagionali complessivi in "mm".
- Nel caso della microirrigazione e fertirrigazione: l'agricoltore deve attuare la stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e pulitura dei filtri *[il costo non è riconosciuto dal presente intervento]*.

Figura 7 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni irrigui

IMPEGNI CON SPECIFICHE FINALITÀ AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

L'agricoltore deve attuare un Piano Colturale comprensivo delle tre successive clausule:

- il Piano Colturale deve prevedere, contestualmente, la semina di colture erbacee non più ordinarie negli ambiti di pianura e collina. Tra le colture primaverili-estive potranno venire coltivate: lino, girasole, sorgo da granella rosso e giallo, miglio, panico, pisello proteico, grano saraceno, vigna sinensis; amaranto; tra le colture autunno-vernine potranno venire coltivate: frumenti aristati teneri e duri, orzo distico e polistico, triticale, colza, ravizzone, segale, farro, avena; potranno essere altresì realizzati erbai monofiti e polifiti di: segale, orzo, avena, triticale, loiessa, veccia, pisello proteico, fava, trifogli, sulla, lupinella, senape, colza, miglio, vigna, grano saraceno, facelia;
- il Piano Colturale deve escludere mais, tabacco, soia e barbabietola;
- il Piano Colturale deve prevedere, contestualmente, il divieto di monosuccessione della stessa coltura principale sulla medesima superficie per due anni consecutivi sulla SOI a impegno.

L'agricoltore deve inoltre:

- rispettare il divieto di insilamento delle colture prodotte;
- effettuare la raccolta a maturazione delle colture autunno-vernine, mantenendo le relative stoppie sul terreno fino alle operazioni che precedono la semina della coltura successiva.

Figura 8 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni con specifiche finalità ambientali e paesaggistiche

RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI

L'agricoltore deve:

- rispettare l'obbligo di redazione di un piano di concimazione utilizzando lo specifico software AGRELAN-WEB[1], messo a disposizione sul sito di ARPA del Veneto. Il piano nell'individuare i fabbisogni nutrizionali, tiene necessariamente conto degli esiti delle analisi di cui al punto precedente, integrandole con le caratteristiche del tipo di coltura e della tipologia di fertilizzante che si intende utilizzare;
- Ridurre del 30% le dosi di azoto apportabili alle colture seminative principali con la concimazione, rispetto a quanto indicato dalla Tabella "*Maximum Application Standards*" allegata al Terzo Programma di Azione per le ZVN del Veneto. Qualora le analisi del terreno eseguite abbiano individuato una dotazione azotata del terreno definita da AGRELAN "povera" o "scarsa", la riduzione dell'azoto per l'appezzamento omogeneo interessato va effettuata nel limite del 20%, come riportato in tabella.

COLTURA	Massimali azoto efficiente da Programma di Azione ZVN Veneto (kg/ha)	Dotazione del terreno in N medio, buono, ricco, molto ricco Massimale di azoto distribuibile [*riduzione 30 ^{0}0 N efficiente rispetto baseline ZVN (kg/ha)*]	Dotazione del terreno in N povero, scarso Massimale di azoto distribuibile [*riduzione 20% N efficiente rispetto base1ine ZVN (kg/ha)*]
Frumento tenero	180	**126**	**144**
Frumento duro e grani di forza	190	**133**	**152**
Orzo	150	**105**	**120**
Avena	110	**77**	**88**
Segale	120	**84**	**96**
Triticale	150	**105**	**120**
Barbabietola	160	**112**	**128**
Mais	280	**196**	**224**
Sorgo granella	220	**154**	**176**
Erbaio invernale di loiessa	120	**84**	**96**
Erbaio estivo di panico	110	**77**	**88**
Soia (*)	30	**30**	**30**
Colza	150	**105**	**120**
Girasole	120	**84**	**96**
(*) Si tratta di concimazione fisiologica necessaria ad attivare correttamente l'azotofissazione del Bradymhizobium Japonicum su soia. Pertanto, la quantità ordinaria di fertilizzante apportato non viene ridotta del 30%			

- In Zona Ordinaria l'agricoltore deve rispettare gli stessi massimali di Azoto distribuibile previsti per le ZVN. Non vengono comunque riconosciute perdite di reddito dovute alla minor resa/ha ottenuta.
- Nel caso del tabacco, la riduzione obbligatoria del 30% degli apporti ordinari di azoto efficiente e fosforo è determinata rispetto ad una dotazione annua unitaria di 109 kg/ha di azoto e 108 kg/ha di fosforo. Ne consegue che la dotazione unitaria in condizione di impegno agroambientale sarà rispettivamente pari a **76 kg/ha di azoto** e **76 kg/ha di fosforo.** Nel caso in cui il software Agrelan-WEB abbia individuato una dotazione di elementi nutritivi corrispondenti a valori "scarso" o "povero", potranno essere incrementate le dotazioni unitarie a **83 kg/ha di N** e **83 kg/ha di fosforo**. E' reso obbligatorio l'uso di concimi complessi ternari in fase di trapianto.
- Nella fertilizzazione chimica del tabacco non devono essere apportati fertilizzanti che contengano cloro in quantità superiore al 2-2,5
- Nel caso di colture da trapianto, assicurare l'apporto di azoto nel momento di massima necessità della coltura, che corrisponde a 15-20 giorni dopo la messa a dimora;
- Fertilizzare in copertura le colture primaverili-estive tramite formulati azotati "a lento rilascio" o misto-organici anche con funzione ammendante. Sono escluse dal presente impegno le colture trapiantate e i cereali autunno-vernini;
- Effettuare, per barbabietola da zucchero o da foraggio, mais o sorgo, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, la concimazione di fondo in un passaggio e di copertura in due frazionamenti successivi e localizzati e interrati.
- Assicurare, per il tabacco, la concimazione di fondo in due passaggi e di copertura in tre frazionamenti successivi e localizzati e interrati.
- Assicurare, per il girasole, l'interramento dei fertilizzanti.
- Assicurare, per la soia, la minima concimazione starter.
- Effettuare la somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, che comprende sempre l'interramento obbligatorio dei fertilizzanti granulari, semplici o complessi.

Sintesi delle operazioni richieste:

COLTURE	CONCIMAZIONI ORDINARIE	FRAZIONAMENTO CONCIMAZIONE RICHIESTO	*MAGGIORE ONERE IMPEGNO AGROAMBIENTALE*	*MAGGIORE ONERE IMPEGNO AGROAMBIENTALE*
Mais o sorgo	1 Fondo + 1 Copertura	1 Fondo + 2 Coperture	*1 Copertura*	*Interramento concimazione*
Girasole	1 Fondo + 1 Copertura	1 Fondo + 1 Copertura	---------	*Interramento concimazione*
Cav, colza/altre crucifere, altre erbacee autunno-vernine	1 Fondo + 1 Copertura	1 Fondo + 2 Coperture	*1 Copertura*	---------
Barbabietola	1 Fondo + 1 Copertura	1 Fondo + 2 Coperture	*1 Copertura*	*Interramento concimazione*
Tabacco	1 Fondo + 1 Copertura	2 Fondo + 3 Copertura	*1 Fondo + 2 Coperture*	*Interramento concimazione*
Soia	1 Fondo	1 Fondo	---------	---------

[1] L'utilizzo del Software Agrelan è disponibile nel sito dell'Arpav – Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto: www.arpa.veneto.it/suolo/htm/agrelan.asp

Figura 5 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni riduzione del quantitativo dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie (€/ha/anno) per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali e della ulteriore proroga annuale a decorrere dal 2022 consentita dall'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Regolamento UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220.

I nuovi impegni finanziati dal 2021 hanno durata di 3 anni ai sensi dell'articolo 28 comma 5, secondo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità)

CORRELAZIONE CON I PAGAMENTI ACCOPPIATI PAC

Il Titolo IV del decreto MIPAAF, n. 6513 del 18/11/2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013" definisce le modalità di sostegno accoppiato di taluni settori, tra cui colture proteiche e proteaginose (semi oleosi), all'***Art. 23,*** e barbabietola da zucchero, all'***Art. 25***.

Come stabilito dall'art. 23, comma 3, del citato decreto, il sostegno accoppiato è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata *secondo le normali pratiche colturali* e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:

a) l'intera superficie per i primi cinque ettari;

b) per la superficie eccedente il limite di cui alla let. a), il 10% della superficie.

Diversamente, il sostegno al settore della barbabietola da zucchero si concretizza con il pagamento accoppiato alla coltura della barbabietola *seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali* impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

In entrambi i casi, il pagamento in oggetto non rappresenta uno degli elementi discriminanti e adottati nella determinazione del pagamento agro-climatico-ambientale della linea di intervento per le citate colture della barbabietola e delle colture proteiche, rappresentate, per quanto riguarda la presente linea di intervento principalmente dalla soia.

Infatti, mentre il sostegno accoppiato interessa da una parte una coltura di cui lo Stato Italiano risulta deficitario (colture proteiche) o uno specifico settore industriale (la produzione saccarifera), dall'altro il pagamento corrisposto alle colture della soia e della barbabietola dalla linea di intervento 10.1.2 riconosce i maggiori costi correlati ad una tecnica di coltivazione ambientalmente innovativa e migliorativa rispetto all'ordinarietà della produzione agricola seminativa regionale.

Per la coltura del tabacco non è previsto alcun sostegno accoppiato.

Gli impegni posti in essere dal citato pagamento agro-climatico-ambientale vanno, quindi, oltre le *normali pratiche colturali* richiamate dal decreto.

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg (UE) n.1307/2013

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'insieme delle tecniche colturali proposte con l'intervento genera dei costi aggiuntivi rispetto alle tecniche agronomiche convenzionali, oltre ai costi di transazione sostenuti per l'adesione agli impegni agroambientali dei PSR. **Non sono state contabilizzate**, infatti, **perdite di reddito derivanti da una probabile riduzione delle rese produttive** per effetto dell'adesione all'ottimizzazione della fertilizzazione e della distribuzione irrigua.

Il calcolo dei costi aggiuntivi è stato quantificato come segue:

- **Colture intercalari di copertura**: l'impegno genera dei maggiori costi per le operazioni meccaniche da eseguire per la preparazione del letto di semina, la trinciatura e il sovescio del prodotto vegetale ottenuto e per la semente impiegata.
- **Piano di concimazione**: la redazione del piano ha considerato le seguenti voci di costo; a) l'individuazione catastale e cartografica degli appezzamenti; b) individuazione delle aree aziendali omogenee; c) serie di analisi chimico-fisiche con cadenza temporale e tipo di parametri analizzati diverse per le colture seminate e le colture trapiantate; d) implementazione delle informazioni raccolte sul software AGRELAN-WEB. Per la stima dei costi afferenti le voci a) b) e d) si è fatto riferimento alle informazioni desunte dal giudizio esperto, mentre per la voce c) sono stati consultati i tariffari dell'ARPA del Veneto.
- **Riduzione del quantitativo di concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti**: per ciascuna coltura sono stati predisposti degli itinerari tecnici di concimazione sia per la conduzione tecnico agronomica convenzionale, sia per la conduzione con l'intervento proposto; sulla base pertanto delle tipologie e delle quantità di concime previste nelle due situazioni e sulla base dei costi afferenti sia ai fertilizzanti impiegati, sia alla loro distribuzione, sono stati stimati i costi aggiuntivi generati dall'impegno; per i costi dei concimi si è fatto riferimento sia ai valori medi rilevati presso la Camera di Commercio nel periodo 2009-2012, sia alle informazioni desunte dal giudizio esperto, mentre per le operazioni di distribuzione dei fertilizzanti si è fatto riferimento ai tariffari dei

contoterzisti.

- **Impegno irriguo**: tale impegno comporta i seguenti costi aggiuntivi: a) predisposizione del piano irriguo con il sistema web IRRIFRAME: tale voce di costo è stata stimata sulla base del giudizio esperto di tecnici del settore prevedendo per ciascuna operazione richiesta un diverso impegno temporale; b) diversa modalità di esecuzione degli interventi irrigui: l'obbligo di ottemperare alle indicazioni fornite dal sistema esperto, comporta mediamente la necessità di intensificare i turni irrigui. Non sono stati considerati costi afferenti agli impianti o alla strumentazione richiesta per le verifiche dei consumi idrici. È stato, inoltre, sottratto il minor costo sostenuto dall'azienda per l'approvvigionamento dell'acqua irrigua, valutato sulla base del costo medio del servizio irriguo pagato dall'agricoltura al consorzio, nonchè sulla datazione dotazione media di acqua irrigua disponibile nella stagione.
- Impegno con specifiche finalità paesaggistiche: alla variazione dei margini lordi derivanti dalla adozione di specifici ordinamenti colturali sono stati aggiunti i maggiori costi generati dalla maggiore complessità della gestione aziendale.

I costi di transazione sono stati calcolati con riferimento specifico ad una azienda di superficie media pari a 10 ha e, ove previsto, hanno considerato anche i costi sostenuti per la compilazione del registro web di coltivazione, nonché il registro per l'attestazione dei volumi irrigui stagionali impiegati. Il dettaglio dei costi e mancati redditi annuali è riportato nelle Figure 9, 10 e 11.

Si fa riferimento al documento "Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020" in merito al dettaglio di calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in particolare alle tabelle relative al tipo di di intervento 10.1.2 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue.

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima ad impegno: 1 ettaro
- Nel rispetto del 25% della SOI aziendale, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno. Tale possibilità è esclusa per le superfici comprese negli interventi a finalità paesaggistica.
- INTERVENTI CON FINALITÀ PAESAGGISTICHE: in questo caso la superficie minima ad impegno è pari a 5 ettari, raggiungibile anche tramite progetto unitario che coinvolga più richiedenti; la superficie minima ad impegno deve essere a corpo unico.
- Sono escluse da entrambe le azioni della presente linea di intervento: superfici investite da colture floro-vivaistiche;fruttiferi; giardini o orti familiari; superfici non seminative, disattivate, boscate, impianti arborei-arbustivi, prati, pascoli, erba medica, riso.

8.2.9.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi : Localizzazione geografica (ad esempio zone vulnerabili ai Nitrati), Tipologia di impegno (ad esempio adesione comprensiva di irriguo).

Per gli interventi con finalità paesaggistica i principi dei criteri di selezione potranno ad esempio comprendere:

- l'estensione dell'intervento;
- la localizzazione geografica (interventi ricadenti in contesti figurativi delle ville venete, come individuati dagli strumenti di governo del territorio di cui alla LR n. 11/04 (PTRC, PTCP, PAT).

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità del pagamento in euro/ha è rappresentata nella Figura 9 (impegni al lordo del greening).

Nel caso del presente intervento il pagamento risarcisce completamente il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni assunti e corrisponde a quanto calcolato.

Per l'azione "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue" ai fini del rispetto del principio di "*no double funding*" gli impegni proposti, poiché riguardano solamente impegni aggiuntivi alle operazioni ordinarie, non intercettano i vincoli della componente greening di base "diversificazione".

Per l'azione con "impegni a finalità ambientali e paesaggistiche" ai fini del rispetto del principio di "*no double funding*", laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale del greening di base "diversificazione".

Nel caso specifico della coltura del tabacco, il titolo esercitato dai beneficiari risulta mediamente superiore rispetto alla media regionale del valore dei titoli/ettaro e, per questo motivo, la sottrazione della componente greening base per l'impegno EFA corrisponde al valore più elevato, esposto nel capitolo "Metodologia – stima della componente greening" nell'All. Economico della Certificazione del calcolo dei pagamenti. Nessuna detrazione va applicata per la componente "prati permanenti" del greening di base.

La Figura 10 identifica l'importo del pagamento *greening* base da sottrarre per le componenti individuate, laddove pertinenti.

Impegni comprensivi di ottimizzazione irrigua (€/ha/anno)			
ADESIONE SINGOLA			
Mais	Soia	Barbabietola	tabacco
445	365	434	512

Impegni in mancanza di servizio irriguo strutturato (€/ha/anno)						
ADESIONE SINGOLA						
Mais	Sorgo	Soia	Girasole	Barbabietola	Frumento e altri c.a.v.	Colza e altre brass.
272	264	193	220	261	215	264

Impegni con specifiche finalità paesaggistiche (€/ha/anno)
ADESIONE SINGOLA
Colture erbacee ammissibili
380

Figura 9 Intervento 10.1.2 – Importi e aliquote di sostegno

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA (azotofissatrici)	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Impegni di ottimizzazione ambientale e irrigua (€/ha/anno)	-	-	13	71
Impegni finalità ambientali e paesaggistiche (€/ha/anno)	9	276	14	74

Figura 10 Intervento 10.1.2 - Importi e aliquote di sostegno

8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso connesso alla necessità di dare riscontro costante, durante il periodo vegetativo, della congruenza fra il piano di concimazione e le operazioni colturali (quantità di fertilizzanti azotati distribuiti

alle colture e frazionamento delle dosi) (R5);

b) rischio basso connesso al controllo del rispetto del bilancio idrico (R5);

c) rischio basso connesso all'acquisizione delle informazioni per la redazione del bilancio idrico (R5)

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:

a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;

b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;

c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario

8.2.9.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:

a) utilizzo di sistemi informativi, già consolidati e validati nella programmazione 2007-2013, per la redazione del piano di concimazione e del bilancio idrico (sistema Agrelan web dell'Agenzia Regionale per l'ambiente, sistema Irriframe dell'Associazione Nazionale Italiana bonifiche);

b) sviluppo dei sistemi informativi esistenti (es. registro aziendale web), integrato da informazioni derivanti dai dati riportati dal contatore aziendale e dai dati di acquisto e utilizzo dei fertilizzanti. Le informazioni saranno consultabili in tempo reale dall'Organismo di controllo; è stata resa evidente infatti, anche sulla base delle esperienze della sottomisura 214-i3 del PSR 2007-2013, la necessità di redigere piani di concimazione, bilanci irrigui e registri di coltivazione esclusivamente con modalità tali da permettere il controllo oggettivo escludendo qualsiasi interpretazione soggettiva dei dati riportati;

c) utilizzo di dispositivi per la registrazione dei volumi irrigui.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

8.2.9.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.

Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Nelle Tabelle da 1 a 21 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.

INTERVENTO 10.1.2. OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE ED IRRIGUE

RISK(S) IN THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURES

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso alla necessità di dare riscontro costante, durante il periodo vegetativo, della congruenza fra il piano di concimazione e le operazioni colturali (quantità di fertilizzanti azotati distribuiti alle colture e frazionamento delle dosi) (R5);
b) rischio basso connesso al controllo del rispetto del bilancio idrico (R5);
c) rischio basso connesso all'acquisizione delle informazioni per la redazione del bilancio idrico (R5)

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;
b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario

MITIGATING ACTIONS

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:
a) utilizzo di sistemi informativi, già consolidati e validati nella programmazione 2007-2013, per la redazione del piano di concimazione e del bilancio idrico (sistema Agrelan web dell'Agenzia Regionale per l'ambiente, sistema Irriframe dell'Associazione Nazionale Italiana bonifiche);
b) sviluppo dei sistemi informativi esistenti (es. registro aziendale web), integrato da informazioni derivanti dai dati riportati dal contatore aziendale e dai dati di acquisto e utilizzo dei fertilizzanti. Le informazioni saranno consultabili in tempo reale dall'Organismo di controllo; è stata resa evidente infatti, anche sulla base delle esperienze della sottomisura 214-i3 del PSR 2007-2013, la necessità di redigere piani di concimazione, bilanci irrigui e registri di coltivazione esclusivamente con modalità tali da permettere il controllo oggettivo escludendo qualsiasi interpretazione soggettiva dei dati riportati;
c) utilizzo di dispositivi per la registrazione dei volumi irrigui.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

OVERALL ASSESSMENT

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

GREENING

Per l'azione "**Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue**" ai fini del rispetto del principio di "no double funding" gli impegni proposti, poiché riguardano esclusivamente impegni aggiuntivi alle operazioni ordinarie, non intercettano i vincoli della componente greening di base "**diversificazione**".
Per l'azione con "**impegni a finalità ambientali e paesaggistiche"** ai fini del rispetto del principio di "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale del *greening* di base "**diversificazione**".
Va conteggiata nel pagamento l'eventuale detrazione del valore corrispondente alla componente *greening* associata alla scelta di cover crops come componente di inverdimento, qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X al Regolamento 639/2014 alla SOI ad impegno laddove pertinente. Nel caso specifico della coltura del **tabacco**, il titolo esercitato dai beneficiari risulta mediamente superiore rispetto alla media regionale del valore dei titoli/ettaro, e per questo motivo la sottrazione della componente *greening* base per l'impegno EFA corrisponde al valore più elevato, esposto nel capitolo "Metodologia – stima della componente *greening*" nell'Allegato Economico della Certificazione del calcolo dei pagamenti.

Tabella2 Intervento10.1.2

546

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
1. COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO								
01. L'agricoltore deve seminare ogni anno il 25% della SOI seminativa aziendale con colture intercalari di copertura, mediante preparazione del letto di semina.	Non sussistono elementi di obbligo per quanto riguarda la baseline sull'introduzione di cover crops ed in merito a limitazioni generali sulle colture di copertura.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi.	Non pertinente.	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	L'ordinaria conduzione delle superfici agricole seminative non è attuata sulla base di una pianificazione in stretto avvicendamento delle colture, per tre ordini di ragioni: ▪ mediamente le aziende seminative della Regione del Veneto sono caratterizzate da dimensioni ridotte e/o dispongono di appezzamenti non accorpati, spesso diversamente localizzati e di dimensioni non omogenee; ▪ le scelte colturali nelle aziende a seminativi rispondono quasi esclusivamente ad andamenti di mercato, considerati i margini lordi estremamente ridotti; ▪ nell'ordinarietà è stata completamente abbandonata la scelta di effettuare una coltura seminativa di avvicendamento in successione alla principale, perché i costi di produzione delle colture intercalari di copertura non sono compensati. Infine, considerata la limitata produzione di biomassa vegetale nel periodo autunno invernale, viene escluso un miglioramento in termini di maggiore contenuto di sostanza organica disponibile per le colture che seguono nella rotazione che si possa successivamente tradurre in un minore esborso per spese di fertilizzazione, motivabile da tale vantaggio (Giardini L., 2009 "Agronomia generale ambientale e aziendale" pag 646-648) (7).	La realizzazione di *cover crops* sul 25% della SAU seminativa aziendale, amplia il periodo di attività radicale delle colture quale filtro naturale dell'azoto presente nella soluzione circolante del terreno e salvaguarda, in tal modo, la qualità delle acque superficiali e di falda. Consente il raggiungimento degli obiettivi ambientali attraverso la riduzione dei possibili surplus di azoto originati dai processi di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nel terreno agrario. La copertura del suolo permette, infatti, di stabilire condizioni particolarmente cautelative, in grado di prevenire eventuali fenomeni di percolazione o ruscellamento dei nutrienti azotati dai terreni arativi mantenuti a riposo vegetativo durante la stagione invernale. Infine, la semina di colture intercalari di copertura persegue le seguenti finalità: ▪ miglioramento della struttura del terreno e dell'infiltrazione dell'acqua nel profilo attivo del terreno; ▪ aumento della diversità biologica dell'agro-ecosistema; ▪ assorbimento dei nitrati e di altri nutrienti altrimenti suscettibili a fenomeni di lisciviazione o scorrimento superficiale, soprattutto nel periodo autunno-invernale; ▪ aumento della diversità biologica dell'agro-ecosistema.	In sede di domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dovrà indicare con precisione per ciascuna particella seminativa ad impegno la successione colturale annuale che intende effettuare, sia con riferimento alla colture principali, sia alle *cover crops*. Tali indicazioni dovranno obbligatoriamente essere inserite nel *Piano Colturale*, parte integrante del "fascicolo aziendale" [redatto ai sensi del DPR n. 503/99 e del D.Lgs n. 99/2004] e diverranno per il beneficiario obbligo di aggiornamento annuale per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento. Inoltre, sulla base dei codici colturali dichiarati dal beneficiario, l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA provvederà ad un controllo attraverso: ▪ riscontri sul Piano colturale del Fascicolo Aziendale e sulla Domanda Unica aggiornati annualmente dalla ditta richiedente; ▪ controllo in campo durante le visite presso le aziende beneficiarie per l'accertamento effettivo degli impegni; ▪ verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul registro aziendale web.	Maggiori costi per le operazioni di preparazione del letto di semina, semina, trinciatura e sovescio delle colture di copertura. **attribuiti al 25% della SAU (minima superficie ad impegno) .** Per le condizioni climatiche e meteorologiche che contraddistinguono il Veneto, e per quanto derivante da bibliografia regionale, prove in campo condotte da Veneto Agricoltura, nonché da giudizio esperto, non è stato attribuito alle ***cover crops*** un'efficacia in termini di incremento della fertilità sfruttabile dalla coltura successiva e, quindi un loro concorso nell'incremento del Margine Lordo delle colture che seguono nella rotazione. La *cover crop*, infatti, esplica esclusivamente una funzione di protezione del terreno nell'arco temporale tra due colture principali, senza portare ad un incremento in termini di maggiore fertilità. Qualsiasi sovracompensazione nel calcolo del pagamento è stata pertanto esclusa.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
02. L'agricoltore deve trinciare e sovesciare il cotico antecedentemente alla semina della coltura principale.	Non sussistono elementi di obbligo per quanto riguarda la baseline sull'introduzione di cover crops ed in merito a limitazioni generali sulle colture di copertura.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi.	Non pertinente.	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	L'adozione di cover crops nel periodo autunno invernale in successione, ad esempio, a mais, girasole o soia, o in qualità di erbaio estivo, in successione, ad esempio, ai cereali autunno vernini o al colza, non appartiene alle operazioni ordinariamente effettuate dall'azienda agricola ad ordinamento seminativo in quanto presentano una esclusiva finalità ambientale di miglioramento della struttura e della fertilità del terreno che non trova riscontro alcuno in termini reddituali per chi la esegue. Pertanto, nell'ordinarietà è stata completamente abbandonata la scelta di effettuare una coltura seminativa di copertura in successione alla coltura principale, perché i costi di produzione delle colture di copertura non sono compensati.	Il sovescio delle colture di copertura può fornire buoni risultati per l'influenza positiva sulle caratteristiche chimico, fisiche e microbiologiche del terreno; andrebbe considerato come soluzione opportuna per le aziende ad ordinamento non zootecnico o prive di erbai poliennali in rotazione, anche perché in grado di produrre significative quantità di sostanza organica laddove risulti ben sviluppato. In sintesi, la trinciatura primaverile ed il sovescio di colture intercalari di copertura persegue le seguenti finalità: ➢ *Protezione invernale del suolo* - quando coincide con i periodi di maggiore ed intensa piovosità, limitando i processi erosivi soprattutto nei terreni scoscesi. ➢ *Protezione invernale della falda idrica* sono considerate colture trappola cioè capaci di trattenere nitrati che altrimenti lisciverebbero in falda. ➢ *Contributo alla stabilità strutturale del terreno* - la sostanza organica interrata e l'azione delle radici, giocano un ruolo importante nel mantenimento di una buona struttura del terreno. ➢ *Azione di controllo delle infestanti* - il sovescio svolge un importantissimo e indispensabile, effetto rinettante, per competizione diretta con le infestanti in periodi in cui il terreno resterebbe scoperto con essenze spontanee, assolutamente egemoni, per il cui controllo sarebbero necessari diversi passaggi meccanici. ➢ *Azione biocida* - le piante sono in grado di produrre sistemi di difesa tramite molecole naturali, biologicamente attive. Tutti i sovesci sono capaci di stimolare la proliferazione della microflora terricola che ha, di per sé, un'azione di prevenzione e contenimento verso la specializzazione di microrganismi patogeni.	In sede di controllo in loco possono essere verificate le corrispondenze fra le operazioni e le date indicate nel registro aziendale web, e quanto riscontrabile negli appezzamenti oggetto di impegno.	E' rendicontato nel pagamento il maggior costo sostenuto per la trinciatura e sovescio della cover crops, poiché si tratta di operazioni supplementari che nella pratica ordinaria non vengono eseguite. Per le condizioni climatiche e meteorologiche che contraddistinguono il Veneto, e per quanto derivante da bibliografia regionale, prove in campo condotte da Veneto Agricoltura, nonché da giudizio esperto, non è stato attribuito alle ***cover crops*** un'efficacia in termini di incremento della fertilità sfruttabile dalla coltura successiva e, quindi un loro concorso nell'incremento del Margine Lordo delle colture che seguono nella rotazione.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
2. EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI DEI TERRENI								
03. L'agricoltore deve eseguire l'analisi chimico-fisica, suddividendo i prelievi per "appezzamento omogeneo",(*) di dimensioni massime pari a 5 ha, al fine di determinarne le dotazioni nutrizionali. (*) Come definito con Decreto n. 414 del 16.12.2010 della Direzione Agroambiente tenuto conto di quanto indicato dal D.M.13-9-1999 "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo".	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	La determinazione delle dotazioni nutrizionali del terreno non è un'indagine prevista tra le attività ordinarie dell'azienda agricola ad indirizzo seminativo o zootecnico. Infatti, gli oneri economici che ne deriverebbero sono difficilmente sostenibili in un contesto in cui i margini lordi dei seminativi sono estremamente ridotti. La pratica agricola ordinaria adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti presenti nel terreno, con alta probabilità di errore e conseguenti rischi di sovradosaggio delle concimazioni. Infine, gli operatori effettuano ordinariamente gli interventi di concimazione avvalendosi di imprese in conto terzi, che spesso consigliano l'azienda ad intervenire con prodotti di sintesi chimica a spaglio in pieno campo, in concomitanza con la preparazione del letto di semina o trapianto, senza intervenire nel differenziare le tipologie di fertilizzante utilizzato a seconda delle dotazioni nutrizionali, del contenuto di sostanza organica e della tessitura dell'appezzamento interessato.	L'efficacia dal punto di vista ambientale ed agronomico dell'impegno proposto muove dalla necessità operativa di disporre di una approfondita base conoscitiva dei dati agrochimici del terreno dove va ad applicarsi l'impegno agroambientale. La tipologia e specificità degli interventi attuati permette all'agricoltore la precisa conoscenza del grado di attitudine dei terreni aziendali alla coltivazione di colture erbacee maggiormente esigenti in termini di fabbisogni nutrizionali, valutando in modo più opportuno le scelte aziendali.	In sede di controllo in loco, verranno verificate le analisi e le relative elaborazioni prodotte dai laboratori. L'agricoltore ha l'onere di integrare il registro delle concimazioni con i referti delle analisi effettuate.	Sulla base del DDR 16 dicembre 2010, n. 414, viene stabilito l'obbligo di attuazione delle analisi su un appezzamento definito "omogeneo", che può avere dimensioni massime pari a 5 ha, e che, tuttavia può essere inferiore, a causa della frammentazione fondiaria e delle diverse tipologie di coltura presenti. Il conto economico del pagamento considera: ▪ il tempo impiegato dall'agricoltore per il prelievo del campione e per valutare la percentuale di scheletro dell'appezzamento omogeneo, elemento qualitativo che il laboratorio di analisi non fornisce direttamente nel referto. ▪ Il costo delle analisi (da tariffari dell'ARPAV) prevedendo: una analisi completa (*tessitura, calcare totale e attivo, pH, C organico, N totale, K scambiabile, Mg scambiabile, Ca scambiabile, P assimilabile*) al primo anno e un ciclo di analisi parziali al 4° anno di impegno (*C organico, N totale, K scambiabile, P assimilabile*). Nel caso delle colture trapiantate le analisi parziali sono previste ogni anno successivo al primo.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
04. Per tutte le colture seminate il prelievo del campionamento va effettuato il primo e il quarto anno di impegno; nel caso delle colture trapiantate, il campionamento effettuato nei terreni ad impegno è annuale. Le analisi degli anni successivi al primo riguardano i parametri N, P, K e la sostanza organica.	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Diversamente da quanto accade per le restanti tipologie di colture seminative interessate dalla presente linea di intervento, nell'ordinarietà regionale del Veneto la coltura del tabacco avviene per trapianto su superfici che variano di anno in anno per evitare il propagarsi di virosi e malattie all'apparato radicale.	La variabilità degli appezzamenti sui quali può annualmente essere effettuata la coltura del tabacco richiede una costante attenzione ai livelli nutrizionali già presenti neel terreno in modo da fornire alla coltura solamente i quantitativi di fertilizzante necessari al suo sviluppo, evitando dispersioni nell'ambiente.	Verrà definita a livello di bando di apertura termini la metodologia da applicare per la determinazione del campione di terreno. I referti delle analisi per appezzamento omogeneo dovranno essere di volta in volta integrati nel registro web di concimazione.	Il costo applicato all'impegno di effettuare le analisi tiene conto delle tariffe applicate, mediamente, dai laboratori dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente – ARPAV, che rilevano ordinariamente i parametri necessari alla definizione del piano di concimazione. Il calcolo agroambientale del presente impegno è già compreso in quanto descritto nel precedente impegno 03.

Tabella6 Intervento10.1.2

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
3. RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI								
05. L'agricoltore deve rispettare l'obbligo di redazione di un piano di concimazione utilizzando lo specifico software AGRELAN-WEB, messo a disposizione sul sito di ARPA del Veneto. Il piano, nell'individuare i fabbisogni nutrizionali, tiene necessariamente conto degli esiti delle analisi di cui al punto precedente, integrandole con le caratteristiche del tipo di coltura e della tipologia di fertilizzante che si intende utilizzare.	***CGO 1** (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.* Le disposizioni nazionali di vincolo nelle ZVN impongono esclusivamente un quantitativo massimo di utilizzo per il fertilizzante azotato e il divieto di utilizzo nel periodo autunnoinvernale. È prevista la registrazione in ZVN degli interventi di fertilizzazione solo per aziende con usi superiori ai 3.000 kg/anno di N. Per aziende di dimensioni inferiori, conservare le fatture di acquisto dei fertilizzanti sarà sufficiente in luogo alla registrazione. In nessun caso è obbligatoria da baseline la compilazione di un "Piano di concimazione" su appezzamenti omogenei, così come proposto dall'impegno agroambientale.	I Requisiti Minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone Non Vulnerabili correlati al presente impegno impongono il rispetto del CBPA, del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento. In nessun caso sono imposte riduzioni rispetto alla tabella MAS, ne viene prevista l'individuazione dei fabbisogni colturali sulla base della redazione di uno specifico Piano di concimazione.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Nella maggior parte dei casi, gli operatori basano le dosi di concimazione su tipologie e quantitativi "standardizzati" di fertilizzanti, che non tengono conto dei fabbisogni colturali. La logica che muove l'operatore ordinario è, infatti, quella di minimizzare i costi di produzione e di semplificare le operazioni in campo, evitando, peraltro, il ricorso ad effluenti di origine zootecnica, che richiedono cantieri di distribuzione più complessi e sono soggetti a maggiori oneri.	L'indicazione dei tempi, tipi e delle quantità di fertilizzante da apportare alla coltura, in base alla rotazione agraria ipotizzata, rappresenta un sicuro strumento di ottimizzazione della ferretizzazione azotata in relazione alla prevenzione della lisciviazione e ruscellamento dei nutrienti in acque superficiali e di falda.	Il Piano di concimazione può essere direttamente verificabile in azienda mediante controllo in loco da parte dell'Organismo Pagatore, e può essere verificato l'effettivo utilizzo del software-web reso disponibile da ARPAV, che permette la stampa in linea dei consigli di concimazione in funzione delle specifiche analisi del terreno eseguite. Le informazioni sul Piano di concimazione restituite dal software AGRELAN sono integrate ad ulteriore controllo nel registro Web di coltivazione	I costi collegati all'attuazione di tale impegno sono collegati, in primo luogo, alla necessità di ricorrere alle prestazioni di professionisti in grado di elaborare i dati delle analisi del terreno attraverso il software AGRELAN. Pertanto, sono stati presi in considerazione, i tariffari delle prestazioni dei dottori Agronomi e Forestali (DM n. 478 del 03.09.1997). Per il calcolo del costo afferente alla redazione del Piano di Concimazione web si è tenuto conto che si debba: - Individuare cartograficamente le superfici aziendali e suddividerle per "appezzamenti omogenei"; - Inserire tutte le informazioni ottenute dalle analisi e le ulteriori informazioni richieste nel software web per ottenere il giudizio sullo stato nutrizionale dellappezzamento omogeneo. Da giudizio esperto, sentiti anche i tecnici ARPAV che hanno elaborato il sistema software, si è stimato che le operazioni descritte richiedano mediamente, su una superficie di 10 ettari, due giornate di lavoro/uomo.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
06. L'agricoltore deve ridurre del 30% le dosi di azoto apportabili alle colture seminative principali con la concimazione, rispetto a quanto indicato dalla Tabella "Maximum Application Standards" allegata al II° Programma di Azione per le ZVN del Veneto. Qualora le analisi del terreno eseguite abbiano individuato una dotazione azotata del terreno definita da AGRELAN "povera" o "scarsa", la riduzione dell'azoto per l'appezzamento omogeneo interessato va effettuata nel limite del 20%.	***CGO 1** (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* Le disposizioni nazionali di vincolo nelle ZVN impongono esclusivamente un quantitativo massimo di utilizzo per il fertilizzante azotato e il divieto di utilizzo nel periodo autunno/invernale.	I Requisiti Minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone Non Vulnerabili correlati al presente impegno impongono il rispetto del CBPA, del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento. In nessun caso sono imposte riduzioni rispetto alla tabella MAS, né una valutazione dei quantitativi di fertilizzante azotato da distribuire sulla base di analisi del terreno.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Nella maggior parte dei casi, gli operatori basano le dosi di concimazione su tipologie e quantitativi "standardizzati" di fertilizzanti, sulla base di generici fabbisogni individuati per le colture. La logica che muove l'operatore ordinario è, infatti, quella di minimizzare i costi di produzione e di semplificare le operazioni in campo, evitando, peraltro, il ricorso ad effluenti di origine zootecnica, che richiedono cantieri di distribuzione più complessi e sono soggetti a maggiori oneri. Nella Regione del Veneto, anche sulla base delle relative statistiche annuali, la maggior parte dei quantitativi di fertilizzanti impiegati dalle aziende agricole corrispondono alle tipologie più semplici e la componente azotata è il fattore della fertilizzazione su cui l'agricoltore tende comunque ad assicurare comunque il completo fabbisogno colturale.	Si intende adottare comportamenti prudenti e correttamente equilibrati nell'uso dei concimi e dei fertilizzanti, con l'impegno di **ridurre** la dose unitaria di azoto del 30% rispetto al valore già più restrittivo "Tabella MAS", che costituisce baseline per le ZVN (che riguardano il 60% della SAU di pianura e collina del Veneto). Gli impegni, pertanto, sono sempre caratterizzati da un utilizzo di azoto inferiore alla baseline regionale: impegno agroambientale = (baseline 91/676/CEE – 30% N) L'analisi del terreno e il Piano di concimazione reso obbligatorio hanno lo scopo di adattare questo limite generale nelle condizioni in cui si riscontrino carenze significative accertate di elementi nutritivi azotati nel profilo del terreno. Solo nei casi debitamente giustificati dal Piano di Concimazione l'Azoto può essere ridotto al 20% rispetto al limite MAS. L'efficacia ambientale del presente impegno è quella di imporre a tutto il territorio regionale (ZVN o ZO) la riduzione del 30% degli apporti di fertilizzanti azotati rispetto ai massimali già più restrittivi vigenti nelle ZVN.	• Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali. Il Piano di concimazione può essere costantemente verificabile nel corso dell'anno dall'OPR dal sito web per tutti i beneficiari aderenti all'impegno, oltre che in azienda mediante visita da parte dell'Organismo Pagatore, e può essere verificato l'effettivo utilizzo del software-web reso disponibile da ARPAV, che permette la stampa in linea dei consigli di concimazione in funzione delle specifiche analisi del terreno eseguite. Per avvalorare il riscontro formale di quanto prescritto dal piano di concimazione e dagli impegni, l'agricoltore è tenuto alla registrazione su registro web costantemente in linea, visibile all'OPR, di tutte le operazioni di campo e della correlata fertilizzazione. L'OPR, nel controllo in loco, può inoltre incrociare le informazioni di registro con riscontri sugli acquisti di fertilizzanti e sui quantitativi ancora presenti in magazzino.	Il calcolo del presente impegno riconosce il costo delle diverse tipologie di fertilizzanti che vengono richieste e tiene conto della dose inferiore che l'agricoltore deve acquistare rispetto al metodo convenzionale. Sono pertanto considerati in detrazione i risparmi di dose di concime non distribuiti in campo.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
07. In Zona Ordinaria l'agricoltore deve rispettare gli stessi massimali di azoto distribuibile previsti per le ZVN. Non vengono comunque riconosciute perdite di reddito dovute alla minor resa/ha ottenuta.	In Zona Ordinaria non è previsto il rispetto del CGO1. Il presente impegno allinea i comportamenti richiesti agli agricoltori in ZVN e ZO, imponendo analoghe restrizioni su tutte le superfici a impegno.	***Requisiti Minimi* RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili; ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Quanto imposto dal presente impegno agroambientale nelle Zone Ordinarie non appartiene all'usuale pratica agronomica in tali ambiti.	Il significato ambientale correlato all'impegno consiste nell'uniformare i comportamenti degli agricoltori al rispetto di **regole stringenti** e comuni che possono individuare dei benefici ambientali misurabili. Tutti gli agricoltori del Veneto saranno pertanto uniformati al rispetto dei massimali di dose azotata inferiori che vigono in ZVN. In proposito, si richiamano i risultati ottenuti dal PSR 2007-2013, riportati in Tabella 9, pag. 37 dell'Allegato II (Analisi Valutative Trasversali) della Valutazione Intermedia[1].	La verifica è possibile attraverso l'incrocio di dati contenuti dei data base territoriali che gestiscono le informazioni prescritte agli agricoltori soggetti a Direttiva Nitrati con I data base che gestiscono i registri e i piani di concimazione, imponendo agli agricoltori aderenti al PSR analoghi massimali di utilizzo azotato su tutto il territorio regionale.	Per il presente impegno non vengono riconosciute perdite di reddito, né costi aggiuntivi.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
08. Nel caso del tabacco, la riduzione obbligatoria del 30% degli apporti ordinari di azoto efficiente e fosforo è determinata rispetto ad una dotazione annua unitaria di 109 kg/ha di azoto e 108 kg/ha di fosforo. Ne consegue che la dotazione unitaria in condizione di impegno agroambientale sarà rispettivamente pari a 76 kg/ha di azoto e 76 kg/ha di fosforo. Nel caso in cui il software Agrelan-WEB abbia individuato una dotazione di elementi nutritivi corrispondenti a valori "scarso" o "povero", potranno essere incrementate le dotazioni unitarie a 83 kg/ha di N e 83 kg/ha di fosforo. E' reso obbligatorio l'uso di concimi complessi ternari in fase di trapianto. La definizione di "efficiente" è quella riportata nella tabella MAS del Programma di Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine Agricola (allegato A alla DGR 1150/2011, pagina 25/28).	Gli importi massimi prescritti dal presente impegno, sui quali si calcola la riduzione richiesta dall'impegno agroambientale, sono pressoché dimezzati rispetto al valore MAS vigente del quale è necessario il rispetto (v. Allegato A – Piano di Azione Regionale Direttiva Nitrati 2012-2015 DGR 1150/2011, P. 25): mas Tabacco = 200 kg/ha N efficiente.	I Requisiti Minimi non individuano limiti in relazione al presente impegno.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Ordinariamente, la fertilizzazione della coltura del tabacco è molto spinta, al fine di assicurare produzioni corrispondenti in termini di qualità organolettica a quanto chiesto dalle ditte manifatturiere, che in Italia operano in un mercato di oligopolio.	Nel caso della coltura del tabacco, l'agricoltore si impegna ad una riduzione del 30% degli apporti ordinari di azoto efficiente e degli apporti di fosforo. Sempre nel caso del tabacco, il riferimento all'ordinarietà è molto più stringente di quanto imposto all'ordinarietà della baseline identificabile nella "Tabella MAS" per le ZVN (pari a 200 unità di N/ha). I concimi minerali complessi, anche organo minerali, previsti come obbligo nella concimazione pretrapianto del tabacco, permettono di intervenire nel corretto dosaggio del fabbisogno nutrizionale previsto attraverso un formulato che "… *rallenta mediamente la messa a disposizione dell'azoto e migliora, in condizioni favorevoli, la disponibilità degli altri elementi nutritivi*" [L. Giardini, Agronomia Generale, pag. 488]. Nel caso del tabacco, stante lo sviluppo repentino della pianta e i ritmi nutrizionali che la caratterizzano, l'impegno agroambientale interviene con la concimazione complessa in fase di pretrapianto. Diversamente, nelle colture a semina diretta, l'azione di rallentamento della messa a disposizione della componente azotata alle colture si prescrive attraverso il frazionamento della dose azotata con uso di concimi a lento rilascio localizzati sulla fila e interrati.	La verifica è possibile per incrocio delle informazioni contenute nei data base precedentemente descritti, correlando i riscontri alle informazioni da controllo in loco e ai registri.	La riduzione dei fertilizzanti viene tradotta, a livello di calcolo dei pagamenti, in: -Minori spese dovute all'acquisto dei concimi; - Maggiore importo unitario della dose di fertilizzante, laddove sono prescritti gli usi di concimi complessi o a lento rilascio. Il calcolo del pagamento del presente impegno non considera le eventuali perdite di reddito dovute alla riduzione della dose di fertilizzanti.
09. Nella fertilizzazione chimica del tabacco non devono essere apportati fertilizzanti che contengano cloro in quantità superiore al 2-2,5.	CGO1: non prevede vincoli rispetto al presente impegno.	**RMFERT**: non prevedono vincoli rispetto al presente impegno.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da Tparte della competente Autorità Nazionale.	Il presente impegno non trova riscontro nelle attività ordinarie di fertilizzazione agronomica.	Il cloro è un elemento antagonista dell'azoto nell'assorbimento del nitrato [L. Giardini, Agronomia Generale, pag. 483]. I concimi di maggiore qualità (laddove il potassio presente deriva da solfato) accompagnano in etichetta l'indicazione "a basso tenore di cloro".	Le informazioni di controllo possono essere desunto dal registro di concimazione dove viene riportata la tipologia del fertilizzante utilizzato. In sede di controllo in loco il riscontro può essere effettuato con i documenti di acquisto e le scorte di magazzino.	Il presente obbligo non è compensato nel pagamento agroambientale riconosciuto.

Tabella10 Intervento10.1.2

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
10. Nel caso di colture da trapianto, l'agricoltore deve assicurare l'apporto di azoto nel momento di massima necessità della coltura, che corrisponde a 15-20 giorni dopo la messa a dimora.	***CGO 1*** *(ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* Le disposizioni nazionali di vincolo nelle ZVN non entrano nel merito di tali aspetti e non dispongono modalità distributive specifiche ma esclusivamente il rispetto di un limite minimo di efficienza distributiva.	I Requisiti Minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone Non Vulnerabili correlati al presente impegno impongono il rispetto del CBPA, del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento. In nessun caso sono imposte modalità distributive specifiche.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Nella maggior parte dei casi, gli operatori basano le dosi di concimazione su tipologie e quantitativi "standardizzati". La logica che muove l'operatore ordinario è, infatti, quella di minimizzare i costi di produzione e di semplificare le operazioni in campo, evitando, peraltro, il ricorso ad effluenti di origine zootecnica, che richiedono cantieri di distribuzione più complessi e sono soggetti a maggiori oneri. Nella Regione del Veneto, anche sulla base delle relative statistiche annuali, la maggior parte dei quantitativi di fertilizzanti impiegati dalle aziende agricole corrispondono alle tipologie più semplici. L'apporto di dosi frazionate di azoto e fosforo non è pratica consolidata per tutte le tipologie di seminativo, ma trova applicazione predominante nel caso del mais, laddove gli apporti azotati sono ordinariamente elevati.	Si intende adottare comportamenti prudenti e correttamente equilibrati nell'uso dei concimi e dei fertilizzanti, nel rispetto delle esigenze nutrizionali della pianta e del suo sviluppo colturale. Ciò implica un maggiori sforzo di adeguamento delle tempistiche di fertilizzazione in campo allo stadio fenologico raggiunto dalla coltivazione.	• Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. Tramite l'incrocio delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nel registro UMA è possibile conoscere quali attrezzature l'agricoltore ha utilizzato sulle superfici ad impegno e/o per quali operazioni si sia servito di contoterzisti. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali. E' prevista l'obbligatorietà di tenuta di un apposito "Quaderno di campagna" collegato al fascicolo aziendale del produttore, dove dovranno essere sistematicamente inserite nel corso di ciascuna annualità di impegno tutte le informazioni colturali, gestionali e operative necessarie a dare riscontro al controllo degli impegni agroclimaticoambientali.	L'obbligo di assicurare determinate tempistiche di utilizzazione dei fertilizzanti si traduce in maggiori oneri del cantiere di distribuzione per assicurare maggiore tempestività alle operazioni agronomiche.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
11. L'agricoltore deve fertilizzare in copertura le colture primaverili-estive tramite formulati azotati "a lento rilascio" o misto-organici anche con funzione ammendante.	**CGO1** nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati non vengono indicate specificamente negli obblighi di *baseline* le tipologie di fertilizzante ed i momenti in cui devono essere applicate, ma esclusivamente dei massimali, in particolare di azoto.	**RMFERT**: nelle ZO non vengono indicate specificamente negli obblighi di *baseline* le tipologie di fertilizzante ed i momenti in cui devono essere applicate, ma esclusivamente dei massimali, in particolare di azoto.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Nella Regione del Veneto, anche sulla base delle relative statistiche annuali, i fertilizzanti impiegati dalle aziende agricole corrispondono alle tipologie più semplici. Non appartiene all'ordinarietà regionale l'uso di formulati azotati a lento rilascio.	L'uso di formulati azotati "a lento rilascio" nella concimazione di copertura consente: ▪ di rendere disponibile l'azoto in sincronia con l'attività vegetativa e radicale, grazie al contributo di fattori che favoriscono il graduale rilascio dell'azoto e l'attività di assorbimento radicale (disponibilità di tipo microbiologico); ▪ promuove lo sviluppo dell'attività microbiologica del suolo grazie all'apporto di carbonio organico se si tratta di uso di formulati ammendanti o misto-organici; ▪ rende massima l'efficienza dell'azoto distribuito e permette di limitare le perdite per dilavamento e volatilizzazione; ▪ permette di distribuire in modo ottimale ed omogeneo del concime granulare, grazie all'alto indice di uniformità nella dimensione media dei granuli.	• Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali.	I formulati "a lento rilascio" misto organici o ammendanti costituiscono una tipologia commerciale più onerosa rispetto ai formulati standard. Di questo è stato tenuto conto nel calcolo del pagamento in termini di maggiori costi rispetto ai concimi ordinari.
12. Per barbabietola da zucchero o da foraggio, mais o sorgo, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, l'agricoltore deve effettuare la concimazione di fondo in un passaggio e di copertura in due frazionamenti successivi e localizzati e interrati. **13**. Per il tabacco l'agricoltore deve assicurare la concimazione di fondo in due passaggi e di copertura in tre frazionamenti successivi e localizzati e interrati. **14.** Per il girasole l'agricoltore deve assicurare l'interramento di fertilizzanti. **15.** Per la soia l'agricoltore deve assicurare la minima concimazione starter. **16.** L'agricoltore deve effettuare la somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, che comprende sempre l'interramento obbligatorio dei fertilizzanti granulari, semplici o complessi.	Le disposizioni di Condizionalità non vincolano le operazioni di frazionamento delle dosi di concime, che devono comunque eseguirsi nel rispetto di periodi di divieto autunno-invernale prescritti dal Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.	I Requisiti Minimi in materia di Fertilizzanti non disciplinano le operazioni di distribuzione dei fertilizzanti. Il divieto autunno-invernale è previsto solo per i fertilizzanti organici non palabili.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	L'apporto di dosi frazionate in copertura non è pratica ordinaria per tutte le tipologie di seminativo, ma trova applicazione ordinaria solo nel caso del mais, dove i fabbisogni azotati della coltura sono elevati (MAS=280 kg/ha). Diversamente, nel caso del frumento, l'azoto che fino ad una decina di anni fa veniva distribuito in due momenti (pieno inverno e ripresa vegetativa), ora è genericamente distribuito in un unico intervento, che viene effettuato dopo la fine del periodo di divieto invernale imposto dalle disposizioni di recepimento della Direttiva Nitrati. Il confronto fra le operazioni ordinariamente eseguite in Veneto e quanto invece richiesto come maggior onere agroambientale dagli impegni di frazionamento e localizzazione della fertilizzazione azotata sono indicati nella tabella di sintesi inserita nella descrizione degli impegni della Misura 10.1.2, cui si rinvia.	I vantaggi, in termini agronomici ed ambientali degli interventi di concimazione in modalità frazionata, localizzati sulla fila, nei momenti di maggiore assorbimento della pianta, limita *in primis* le possibilità di lisciviazione degli elementi fertilizzanti apportati. I concimi così distribuiti permangono minor tempo nel terreno e sono soggetti a minori perdite per dispersione superficiale e profonda e a minori fenomeni di volatilizzazione in atmosfera. Si riscontra, inoltre l'incremento della disponibilità degli elementi nutritivi per le colture nei momenti in cui ne hanno effettiva necessità (ad es. alla ripresa vegetativa). La garanzia di una distribuzione di quantità rispettose dei limiti del CBPA (DM 19.4.99) e dei vincoli dettati dalla Direttiva Nitrati incrementandone il coefficiente di efficienza di utilizzo dell'azoto	• Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali.	il frazionamento e la localizzazione con interramento della fertilizzazione in copertura è stata considerata nel calcolo del pagamento sulla base dei maggiori oneri richiesti per ciascuna cioltura dall'impegno agroambientale, come specificato nella tabella "sintesi delle operazioni richieste" contenuta nel box "*description of the type of operation*".

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
17. In alternativa al frazionamento della dose in copertura, è consentito l'uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili laddove tecnicamente realizzabili [*L'impiego della tecnica fertirrigua non è riconosciuto nella rendicontazione economica del presente pagamento agroambientale*].	Non sono previste indicazioni di vincolo e limite nel **CGO1**	Non sono previste indicazioni di vincolo o limite nei **Requisiti Minimi** sui **Fertilizzanti**.	Non pertinente	Non pertinente	Non si tratta di operazioni ordinarie. La fertirrigazione nelle coltivazioni erbacee è pratica ancora poco diffusa in Veneto.	Utilizzare le tecniche fertirrigue permette di calibrare in modo attento sia le esigenze nutrizionali che il fabbisogno idrico delle colture.	La verifica può essere effettuata attraverso: - Il controllo del Piano di concimazione; - Il controllo degli acquisti di fertilizzanti e la verifica delle scorte di magazzino; - La verifica del quaderno di campagna e delle informazioni registrate riguardanti la stesura delle manichette, l'inserimento delle singole operazioni di fertirrigazione nel bilancio idrico e la redazione del registro di campagna che tiene conto dei volumi irrigui utilizzati nella stagione.	L'impiego della tecnica fertirrigua è permesso ma non vengono riconosciuti i maggiori costi che l'agricoltore sostiene per l'acquisto degli specifici fertilizzanti solubili e per distribuire i concimi in copertura usando tale metodo. Il sovraccosto sostenuto non è riconosciuto nella rendicontazione economica del presente pagamento agroambientale. [
4. COMPILAZIONE DEL REGISTRO WEB DI COLTIVAZIONE								
18. L'agricoltore deve annotare nel Registro web la data e la modalità di semina, sovescio, trinciatura delle colture intercalari di copertura. **19**. L'agricoltore deve annotare nel Registro web la data e la modalità di semina/trapianto delle colture principali. **20**. L'agricoltore deve annotare nel Registro web la data e la modalità di semina/trapianto delle colture principali. **21.** L'agricoltore deve annotare nel Registro web i tempi e modalità di distribuzione, quantitativi e tipologie dei fertilizzanti utilizzati. **22.** L'agricoltore deve stampare il referto ed annotare gli esiti prodotti dall'inserimento delle analisi del terreno nel Piano di Concimazione redatto utilizzando il software ARPAV (AGRELAN WEB). **23**. Nel caso di adesione all'impegno irriguo, compilare la scheda di lettura del contatore aziendale per ciascuna coltura e appezzamento, nonché, se si tratta di microirrigazione, la scheda di registrazione delle operazioni di messa in opera /spurgo/rimozione delle manichette.	***CGO 1*** *(ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* E' obbligatoria la registrazione in ZVN degli interventi di fertilizzazione per aziende con usi superiori ai 3.000 kg/anno di N. Tali registrazioni non prevedono comunque gli elementi di dettaglio inseriti nell'impegno di compilazione del registro web del presente intervento.	Le registrazioni riportate nella colonna impegni non sono obblighi riconducibili ai **Requisiti minimi** in materia di **fertilizzanti**	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Quanto proposto non è riscontrabile fra gli impegni ordinariamente sostenuti dall'azienda agricola nella gestione agronomica delle superfici. Nella pratica ordinaria, infatti, non è praticata la registrazione delle operazioni colturali e dei quantitativi di input utilizzati, ad eccezione di quanto previsto dalla Condizionalità limitatamente ad alcune tipologie aziendali nel CGO1 e CGO 10 (non pertinente per questi impagni).	La registrazione degli interventi colturali rappresenta una base operativa e di riscontro immediato, prima di tutto, per l'azienda e, successivamente, ai fini del controllo, poiché vengono rilevate tutte le principali operazioni colturali. Tali dati rivestono un ruolo fondamentale ai fini della programmazione degli interventi nelle annate agrarie successive, nonché per stimare l'efficacia delle azioni intraprese, permettendo inoltre il confronto con le tecniche agronomiche adottate in via ordinaria. Consente, inoltre, la possibilità di dare riscontro all'impegno e controllabilità da parte della ditta beneficiaria del pagamento agro-climatico ambientale.	Vengono acquisite in sede di controllo in loco e sono preventivamente verificabili da remoto in linea dall'organismo Pagatore Regionale, le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali.	L'impegno di registrazione delle operazioni colturali viene rendicontato nei calcoli economici all'interno della % riconosciuta alla voce "costi di transazione".

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
5. IMPEGNI IRRIGUI								
24. L'agricoltore deve iscriversi annualmente al sistema web IRRIFRAME, che prevede l'esecuzione del calcolo, per ciascun appezzamento ad impegno, del bilancio irriguo stagionale (Carta del suolo – ARPAV) e della data di semina/trapianto della coltura oggetto di bilancio irriguo	La **BCAA 2** (ex Standard 5.1) non presenta limitazioni in termini di volumi irrigui distribuibili, bensì obblighi autorizzativi, nel caso di prelievi dell'acqua a fini irrigui. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto della BCAA 2 (ex St. 5.1) di Condizionalità (rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto).	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Nell'ordinarietà non sussiste la pratica di adozione dell'applicativo "Irriframe", che indirizza correttamente gli interventi irrigui a seconda della tipologia di coltura, del suo stadio di sviluppo fenologico, del suolo e della puntuale situazione agro-climatica.	Il sistema web Irriframe fornisce indicazioni in tempo reale sul momento di intervento e sui volumi irrigui da impiegare, sia in funzione della modalità distributiva adottata, sia nel rispetto dei criteri e delle condizioni di riduzione dei volumi irrigui ordinari. L'obbligo di tenuta del bilancio idrico e irriguo mediante il servizio IRRIFRAME dell'ANBI, garantito dai Consorzi di Bonifica del Veneto, ha il fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione dei consumi idrici nel calcolo del volume irriguo da utilizzare - in condizioni climatiche ordinarie - sulle colture seminative ammissibili. La riduzione del volume distributivo ordinario si sostanzia essenzialmente nel miglioramento dell'efficienza d'uso della risorsa idrica e nella riduzione dei volumi unitari di acqua irrigua distribuito per ettaro di superficie ad impegno.	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri IRRIFRAME.	Il pagamento rendiconta gli oneri di predisposizione del piano irriguo aziendale con il sistema web IRRIFRAME secondo le modalità rese obbligatorie dagli impegni di misura. Il pagamento non tiene conto dei mancati redditi e dei maggiori costi dovuti all'inserimento nel registro web aziendale degli interventi irrigui e delle singole operazioni di irrigazione per aspersione o microirrigazione. Il pagamento calcolato considera in detrazione il risparmio di acqua irrigua che l'agricoltore ottiene seguendo il consiglio irriguo IRRIFRAME.
25. L'agricoltore deve equipaggiare gli appezzamenti con impianti di irrigazione per aspersione o per microirrigazione laddove siano coltivati mais, soia, barbabietola e tabacco [*il costo degli impianti non è riconosciuto dal pagamento*]. L'impegno è sempre obbligatorio tranne laddove sia il Consorzio di Bonifica competente per territorio ad attestare la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno.	La condizionalità non prevede obblighi di ottimizzazione delle distribuzioni irrigue e non limita gli agricoltori all'utilizzo esclusivo di sistemi distributivi ad aspersione o microirrigazione.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Ordinariamente, le aziende agricole venete, avendo buone disponibilità di acqua, non curano il razionale impiego di tale preziosa risorsa, e pertanto adottano sistemi di irrigazione che fanno uso di notevoli volumi idrici, talvolta superiori alla capacità di assorbimento del terreno. Molti comprensori della Regione presentano ancora disponibilità irrigue che permettono l'uso di modalità distributive per scorrimento o per infiltrazione laterale da solchi.	Con l'aspersione è possibile dosare correttamente l'acqua con conseguente riduzione degli sprechi e aumento Diversamente, la microirrigazione consente migliori risultati produttivi, risparmio di lavoro, energia e acqua grazie alla possibilità di fornire alle piante il giusto apporto d'acqua e di fertilizzante nel momento voluto ed esattamente dove necessario. dell'efficienza irrigua; vi è la possibilità di automatizzare gli impianti e la possibilità di un uso polivalente (trattamenti termici, antiparassitari, fertirrigazione, ecc.)	Nel caso di aziende che sono servite da reti consortili, la verifica è espletata anche mediante controllo del ruolo irriguo corrisposto al Consorzio di Bonifica competente per territorio e del turno irriguo fornito al Consorzio di Bonifica incrociando le informazioni inserite nel sito IRRIFRAME con quelle a disposizione dell'OPR. All'interno del sito IRRIFRAME è obbligatorio che il beneficiario inserisca il proprio CUAA identificativo, per l'incrocio dei dati con il database dell'OPR dei soggetti aderenti all'impegno. L'agricoltore deve, inoltre, assoggettandosi alle modalità di controllo previste dal Consorzio stesso.	Sono considerati nel conteggio gli oneri di redazione del Bilancio idrico con indicazione delle colture praticate sui diversi appezzamenti aziendali e delle modalità irrigue adottate che devono risultare coerenti con quelle richieste dall'impegno.Il pagamento calcolato considera in detrazione il risparmio di acqua irrigua che l'agricoltore ottiene seguendo il consiglio irriguo IRRIFRAME.

Tabella14 Intervento10.1.2

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
26. L'agricoltore deve dotarsi di contatore installato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua; *[il costo del contatore non è riconosciuto dal pagamento].*	Allo stato attuale la baseline non comprende ancora l'obbligo per l'agricoltore di dotarsi di contatore aziendale. Nel 2016 tale disposizione sarà a regime.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Operazione non ordinaria.	L'utilizzo di un contatore installato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua assicura il conteggio dei volumi irrigui utilizzati dando riscontro e conferma al rispetto delle indicazioni di consiglio irriguo fornite via sms all'agricoltore da IRRIFRAME per ciascun appezzamento ad impegno.	Verifica riportata nel registro con la compilazione delle scheda di lettura del contatore.	Non viene corrisposto alcun pagamento per l'apposizione del contatore obbligatorio.
27. L'agricoltore deve attenersi strettamente al consiglio irriguo proposto per ciascuna coltura e appezzamento inseriti in IRRIFRAME, che viene calcolato giornalmente sulla base delle indicazioni agrometeorologiche rilevate da ARPAV tramite le capannine agrometeo dislocate sul territorio regionale, nonché in relazione al turno irriguo messo a disposizione dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.	Operazione non compresa fra gli obblighi di baseline.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Laddove l'irrigazione è strutturata, l'agricoltore irriga le colture sistematicamente ogni qual volta ha a disposizione il turno irriguo. Diversamente se l'irrigazione è sempre possibile da rete superficiale, l'attingimento avviene su richiesta dell'agricoltore al consorzio di Bonifica competente. In questi modi si tende ad abbondare nei volumi irrigui distribuiti per singola adacquata e a ridurre il numero degli interventi irrigui effettuati durante la stagione estiva.	Il sistema esperto IRRIFRAME è stato predisposto per fornire all'agricoltore un consiglio irriguo sul corretto momento di intervento irriguo e sul volume di adacquata ottimale garantendo la massima efficienza d'uso dell'acqua. Il modello di bilancio idrico IRRIFRAME permette di calcolare i volumi irrigui da apportare alle colture limitando al massimo i consumi di risorse idriche in base al calcolo della capacità di campo e del punto di appassimento mediante pedofunzioni correlate alla conoscenza dei contenuti della carta regionale dei suoli disponibile da ARPAV. Mediante l'irrigazione sono compensate le perdite per evapotraspirazione della coltura e la distribuzione irrigua viene definita in maniera differenziata per i diversi sistemi irrigui. Il volume di adacquata consigliato non è calcolato per dare completo soddisfacimento alla coltura, anche per permettere l'immagazzinamento di eventuali piogge, e per evitare esuberi di acqua erogati dall'agricoltore che possono poi accumularsi nel terreno; condizioni che conserverebbero perdite di acqua e nutrienti nell'ambiente.	Verifica possibile da remoto su IRRIFRAME, nel corso della stagione, verificando gli interventi irrigui riportati nel registro con la corrispondenza al volume irriguo indicato dalla lettura del contatore e del consiglio irriguo fornito via sms dal sistema.	E' stato considerato il maggior costo necessario per la necessità di intensificare almeno 1 turno irriguo per stagione. Tali costi sono stati stimati sulla base del costo unitario medio per mc di acqua impiegata, stimato sulla base del costo stagionale corrisposto dall'agricoltore per il servizio irriguo consortile e per la quantità di acqua irrigua mediamente impiegata in una azienda seminativa. Al contempo, il pagamento calcolato considera in detrazione il risparmio di acqua irrigua che l'agricoltore ottiene seguendo il consiglio irriguo IRRIFRAME.
28. L'agricoltore deve presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti della rete distributiva.	Operazione non compresa fra gli obblighi di baseline.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Operazione non ordinaria.	La sorveglianza continuativa lungo le file ha lo scopo di evitare disallineamenti della manichetta rispetto all'apparato radicale, nonché la sorveglianza su rotture, occlusioni, rosure, …).	Operazione presente nel registro colturale.	L'impegno è conteggiato nei costi di transazione.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
29. L'agricoltore deve inserire e validare gli interventi irrigui eseguiti nel registro della coltura, elaborato dal sistema IRRIFRAME, man mano che gli interventi irrigui sono effettuati durante la stagione.	Operazione non compresa fra gli obblighi di baseline.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Operazione non ordinaria.	È necessario registrare costantemente tutti gli interventi irrigui effettuati durante la stagione, al fine di consentire la corretta elaborazione del bilancio idrico stagionale. Al fine di consentire la corretta elaborazione del bilancio idrico è necessario che l'agricoltore registri costantemente tutti gli interventi irrigui effettuati durante la stagione e si attenga strettamente al consiglio irriguo fornito dal sistema mediante sms appezzamento per appezzamento.	La verifica è possibile in linea e dalle stampe aziendali obbligatorie durante la stagione.	L'impegno è conteggiato nei costi di transazione.
30. L'agricoltore deve stampare mensilmente e conservare il registro elaborato con il software IRRIFRAME per gli appezzamenti oggetto di impegno, inserirvi le informazioni riguardanti la "data di raccolta" per ciascun appezzamento aziendale soggetto ad impegno irriguo; salvare e stampare il registro finale delle irrigazioni che riporta per appezzamento i volumi irrigui stagionali complessivi in "mm".	Operazione non compresa fra gli obblighi di baseline.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Operazione non ordinaria.	Il mancato inserimento, a fine stagione, della data di fine raccolta della coltura (oltre a quella di semina) può determinare il superamento automatico dei volumi irrigui calcolati dal sistema web IRRIFRAME, che continuerebbe, in tal modo, a fornire messaggi sms di consiglio irriguo per appezzamento.	La stampa mensile e la conservazione del cartaceo è utile ai fini del controllo in loco.	L'impegno è conteggiato nella % dei costi di transazione.
31. L'agricoltore deve, nel caso della microirrigazione e fertirrigazione, attuare la stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e pulitura dei filtri. [*il costo non è riconosciuto dal presente intervento*].	Operazione non compresa fra gli obblighi di baseline.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Operazione non ordinaria.	Tale impegno previene eventuali perdite/guasti della rete distributiva, con conseguente vantaggio di evitare sprechi di risorsa idrica.	La verifica in loco può incrociare gli elementi desunti da irriframe con quanto contenuto nel registro web di coltivazione verificando al contempo la realtà in campo.	Non viene corrisposto alcun pagamento per il presente impegno.

Tabella16 Intervento10.1.2

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
IMPEGNI CON SPECIFICHE FINALITÀ AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE						**EFFETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI**		
32. L'agricoltore deve attuare un Piano Colturale che preveda la semina di colture erbacee non più ordinarie negli ambiti di pianura e collina. Tra le colture primaverili-estive potranno venire coltivate: lino, girasole, sorgo da granella rosso e giallo, miglio, panico, pisello proteico, grano saraceno, vigna sinensis; amaranto; tra le colture autunno-vernine potranno venire coltivate: frumenti aristati teneri e duri, orzo distico e polistico, triticale, colza, ravizzone, segale, farro, avena; potranno essere altresì realizzati erbai monofiti e polifiti di: segale, orzo, avena, triticale, loiessa, veccia, pisello proteico, fava, trifogli, sulla, lupinella, senape, colza, miglio, vigna, grano saraceno, facelia.	Non sono presenti obblighi di baseline che vincolino l'agricoltore ad adottare specifiche tipologie di colture erbacee, previo rispetto del greening base "diversificazione". Il **CGO10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero. **CGO1** (Ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti, non impone il divieto di impiego di uso dei fertilizzanti azotati ma il rispetto del MAS pari a 300Kg/ha di N efficiente. La **BCAA 1** (ex Standard 5.1) non presenta tanto delle limitazioni in termini di volumi irrigui, bensì obblighi autorizzativi, nel caso di utilizzi dell'acqua a fini irrigui. Gli impegni, prevedendo un risparmio significativo dei volumi idrici irrigui utilizzati, presentano un significato ambientale sicuramente più elevato rispetto all'obbligo espresso dallo Standard richiamato di Condizionalità. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità (rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto).	Non sussistono obblighi specifici definiti dai Requisiti Minimi rispetto a questo impegno. Requisiti Minimi **RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo **RMFIT**. I Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono: ▪ i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; ▪ l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria; ▪ lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	L'ordinarietà delle scelte colturali nell'azienda seminativa, così come si possono delineare dalle scelte operative intervenute nell'ultimo decennio, sono fondamentalmente riconducibili alla massimizzazione del "margine lordo unitario" delle diverse colture seminative. Nel rispetto dei criteri di baseline, le scelte colturali sono infatti pressoché in modo esclusivo motivate dalla ricerca della massima riduzione dei costi di coltivazione e dall'ottenimento delle maggiori rese unitarie. In molti casi, tale comportamento non deve essere interpretato come "ricerca del massimo profitto", ma, sulla base anche della ridotta dimensione aziendale media, che caratterizza l'azienda agricola veneta, diventa condizione "necessaria e sufficiente" a non determinare con continuità perdite di reddito all'operatore agricolo, che risultano già di per sé alquanto significative laddove la stagione presenti situazioni di siccità persistente. Non appartiene all'ordinarietà gestionale dell'azienda agricola il mantenimento sulla superficie seminativa dei residui colturali, in quanto generalmente ostacolano i cantieri di lavorazione e preparazione del letto di	Le rotazioni con colture erbacee non ordinarie, che garantiscono la copertura del suolo agricolo durante il ciclo delle stagioni, esercitano effetti positivi sull'ambiente e la biodiversità, oltre che sul paesaggio agrario. In particolare consentono: *per l'ambiente* • la protezione del suolo dal dilavamento delle acque di ruscellamento superficiale, nonché dai fenomeni di percolazione dei nutrienti azotati, in quanto la raccolta a maturazione delle colture autunno-vernine evita che il terreno rimanga scoperto, soprattutto nel periodo invernale in cui si rileva una maggiore ed intensa piovosità; • un contributo alla lotta contro l'effetto serra dovuto all'elevato tasso di anidride carbonica nell'atmosfera, con la liberazione di ossigeno e vapore acqueo da parte delle parti aree delle colture erbacee; • un contributo alla stabilità strutturale del terreno, in quanto la sostanza organica interrata e l'azione delle radici delle colture erbacee, rispetto al terreno non coltivato, giocano un ruolo importante nel mantenimento di una buona struttura del suolo; *per la biodiversità* • l'introduzione di un maggior numero e varietà di colture erbacee nell'agroecosistema; • l'aumento della presenza, durante le copiose e vistose fioriture, di insetti impollinatori e dell'avifauna, attirata dalla presenza degli insetti stessi; • la presenza della fauna tipica degli ambienti rurali che, nel ciclo delle stagioni, trova ulteriori spazi di rifugio e nutrimento garantiti dalla copertura coltivata del suolo o dalla permanenza dei residui colturali; *per il paesaggio* • •l'aumento delle tessere dell'agroecomosaico, nella direzione di contrastare la monotonia dovuta alla ripetizione delle monocolture su ampie superfici agricole, principale responsabile della semplificazione e dell'omologazione dei paesaggi agrari contemporanei, quindi la	In sede di domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dovrà indicare con precisione per ciascuna particella seminativa ad impegno la successione colturale annuale che intende effettuare, sia con riferimento alle colture principali, agli erbai primaverili - estivi e/o cover crops autunno invernali. Tali indicazioni dovranno obbligatoriamente essere inserite nel Piano Colturale del "fascicolo aziendale" e diverranno per il beneficiario obbligo di aggiornamento annuale nella domanda di aiuto/pagamento. Inoltre, sulla base dei codici colturali dichiarati dal beneficiario nel "fascicolo aziendale", relativamente a ciascuna particella, per definire con esattezza le colture principali e secondarie seminate, l'OPR provvederà ad un controllo di coerenza. La verifica dell'inserimento delle colture proposte dal presente impegno ed indicate nel PIANO COLTURALE ANNUALE nel fascicolo aziendale viene effettuata dell'Organismo Pagatore Regionale attraverso: a. riscontri sul Piano Colturale del Fascicolo Aziendale e sulla Domanda Unica aggiornati annualmente dalla ditta richiedente; b. controllo in campo durante le visite presso le aziende	In termini economici, il pagamento tiene conto dei seguenti elementi: • maggiori costi derivanti dall'inserimento di colture inusuali, non presenti nel coltivazioni ordinarie e conseguente difficoltà di reperimento delle sementi; • minore reddito per la relativa esclusione di colture importanti come mais, del tabacco, della soia e della barbabietola dalla successione colturale. Il calcolo economico ha previso il confronto tra i Margini Lordi, calcolati sulla base delle informazioni desunte dalla banca dati RICA, di un ordinamento colturale convenzionale già rispettoso delle regole dettate dal greening per la componente diversificazione e che prevede nell'anno la presenza delle seguenti colture: mais (60% della superficie), frumento (20% della superficie) e soia (20% della superficie) e un ordinamento colturale rispettoso delle indicazioni dettate dall'impegno. In particolare sono state considerate le seguenti colture, presenti ciascuna sul 20% della superficie aziendale: sorgo, orzo, girasole, frumento, colza. Le colture indicate si ritiene siano rappresentative, ai fini della valutazione economica in oggetto, delle tipologie colturali indicate dall'intervento ancorchè non esaustive in termini di possibili scelte alternative disponibili per l'imprenditore agricolo. La differenza del ML medio dell'ordinamento in assenza di intervento e dell'ordinamento adottato in virtù degli impegni assunti, rappresenta la quota di mancati ricavi e/o maggiori costi in carico all'imprenditore agricolo per l'adozione degli

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
		sicurezza; ▪ il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.			semina. Nell'ordinarietà, l'intensificazione del processo produttivo agricolo, in particolare delle colture erbacee, ha portato ad uniformare grandi porzioni di territorio dal punto di vista del visivo, abbassando in modo importante il valore paesaggistico dei contesti rurali ordinari.	riqualificazione paesaggistica di porzioni di paesaggio agricolo eccessivamente trasformato o depauperato; • il miglioramento della vista ad ampio raggio, in quanto in molte aree della pianura la percezione visiva delle componenti del paesaggio rurale si dimostra fortemente limitata, se non addirittura annullata, dalla presenza di colture caratterizzate da un prevalente sviluppo verticale; • la protezione dei "coni visuali" che garantiscono la fruizione visiva dei beni culturali disseminati nel territorio agricolo; • la valorizzazione delle aree agricole ricadenti all'interno dei "contesti figurativi" o di altre pertinenze legate ai beni storico-culturali o ai complessi monumentali (ville venete, chiese, castelli, ecc.), preservandone la loro indubbia valenza evocativa; • l'attribuzione al paesaggio di caratteri prevalentemente coltivati, con il rafforzamento dell'identità dei luoghi e delle tradizioni locali; • il generale miglioramento della percezione degli spazi agrari, con l'introduzione di nuovi stimoli visivi e percettivi dovuti alla varietà di forme e di colori caratteristici delle diverse colture erbacee.	beneficiarie per l'accertamento effettivo degli impegni; c. verifica delle sementi acquistate	ordinamenti colturali dettati dall'intervento Ai fini della determinazione del premio finale sono stati stimati anche i costi aggiuntivi generati dalla maggiore complessità della gestione aziendale (presenza di più colture), dalla necessità di disporre di un Piano Colturale, dalla maggiore onerosità della fase di ricerca delle sementi e dei maggiori oneri per la commercializzazione di modesti quantitativi di prodotto; tali costi sono stati stimati ipotizzando un impegno aggiuntivo di lavoro per l'imprenditore agricolo.
33. L'agricoltore deve attuare un Piano Colturale che preveda, contestualmente l'esclusione del mais, del tabacco, della soia e della barbabietola.	Non sono presenti in condizionalità obblighi che vincolano l'agricoltore restringere le scelte dei seminativi da utilizzare nell'apprestamento del Piano Colturale annuale, previo rispetto del greening base "diversificazione".	Non pertinente.	Non pertinente.	Il Regolamento delegato (UE) n. 639 dell'11 marzo 2014: • art. 4 – Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione "gli Stati Membri richiedono che l'agricoltore svolga almeno un'attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno. • art. 5 - Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione: "Si chiede almeno un'attività annuale svolta dall'agricoltore sulle	Come emerge dall'analisi swot in alcune aree della pianura veneta spicca una concentrazione monospecifica di coltivazioni maidicole. Annualmente, vengono seminati oltre 300.000 ha di mais. Lo stesso mais, unitamente a tabacco, soia e barbabietola corrispondono infatti alle colture maggiormente presenti nei fascicoli aziendali in domanda unica. Si tratta del resto delle colture più produttive e con più elevato margine lordo, che si inseriscono nelle principali filiere produttive dell'agroalimentare del Veneto.	L'esclusione di varietà colturali ordinarie e estensive consente : *per l'ambiente* • La forte riduzione degli imput chimici (azoto e fosforo) dovuta al divieto di utilizzare le specie erbecee più esigenti dal punto di vista nutrizionale tra quelle annualmente coltivate nella pianura e della collina del Veneto. Tali criticità sono evidenziate nell'analisi swot (D44, M22). *per la biodiversità* • l'introduzione di un maggior numero e varietà di colture erbacee nell'agroecosistema; *per il paesaggio* • l'aumento delle tessere dell'agroecomosaico, nella direzione di contrastare la monotonia dovuta alla ripetizione delle monocolture su ampie superfici agricole, principale responsabile della semplificazione e dell'omologazione dei paesaggi agrari contemporanei; • il miglioramento della vista ad ampio raggio, in quanto in molte aree della pianura la percezione visiva delle	Nel Piano Colturale del fascicolo aziendale dovranno essere aggiornate annualmente le codifiche delle colture seminative utilizzate sulle superfici ad impegno e dovranno risultare escluse all'atto del controllo le pertinenti codifiche della matrice "codice-coltura" per mais, barbabietola, soia e tabacco. Durante il controllo in loco, tali informazioni colturali sulle particelle ad impegno, possono trovare riscontro in campo e sulle registrazioni contabili dell'azienda beneficiaria.	Tale impegno comporta una variazione del Margine Lordo calcolato con le modalità indicate nell'impegno precedente.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
				superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno".		componenti del paesaggio rurale si dimostra fortemente limitata, se non addirittura annullata, dalla presenza di colture caratterizzate da un prevalente sviluppo verticale; • la valorizzazione delle aree agricole ricadenti all'interno dei "contesti figurativi" o di altre pertinenze legate ai beni storico-culturali o ai complessi monumentali (ville venete, chiese, castelli, ecc.), preservandone la loro indubbia valenza evocativa; Tali contesti, individuati dagli strumenti regionali di governo del territorio (4), riguardano spazi agrari caratterizzati da uno o più elementi dominanti in grado di generare vedute prospettiche, nei quali sono generalmente presenti punti di vista privilegiati (coni visuali); • la protezione dei "coni visuali" che garantiscono la fruizione visiva dei beni culturali disseminati nel territorio agricolo; • il generale miglioramento della percezione degli spazi agrari, con l'introduzione di nuovi stimoli visivi e percettivi dovuti alla varietà di forme e di colori caratteristici delle diverse colture erbacee.		
34. L'agricoltore deve attuare un Piano Colturale che deve prevedere, contestualmente, il divieto di monosuccessione della stessa coltura principale sulla medesima superficie per due anni consecutivi sulla SOI a impegno.	Non sono presenti in condizionalità obblighi che vincolano l'agricoltore a non attuare monosuccessione sullo stesso appezzamento, previo rispetto degli obblighi di diversificazione individuati dal greening base.	Non pertinente.	Non pertinente.	Il Regolamento delegato (UE) n. 639 dell'11 marzo 2014: • art. 4 – Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione "gli Stati Membri richiedono che l'agricoltore svolga almeno un'attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno. • art. 5 - Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione: "Si chiede almeno un'attività annuale svolta dall'agricoltore sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al	L'ordinaria conduzione delle superfici agricole seminative non è attuata sulla base di una pianificazione in stretto avvicendamento delle colture, per tre ordini di ragioni: • mediamente le aziende seminative della Regione del Veneto sono caratterizzate da dimensioni ridotte e/o dispongono di appezzamenti non accorpati, ma spesso diversamente localizzati e di dimensioni non omogenee in zona agricola; • le scelte colturali nelle aziende a seminativi rispondono quasi esclusivamente ad andamenti di mercato, considerati i margini lordi estremamente ridotti; • nell'ordinarietà è stata	Il divieto di ripetizione della medesima coltura va nella direzione di aumentare il numero delle colture praticate, quindi le tessere dell'agroecomosaico. In particolare consente: *per la biodiversità* • l'introduzione di un maggior numero e varietà di colture erbacee nell'agroecosistema; *per il paesaggio* • l'aumento delle tessere dell'agroecomosaico, nella direzione di contrastare la monotonia dovuta alla ripetizione delle monocolture su ampie superfici agricole, principale responsabile della semplificazione e dell'omologazione dei paesaggi agrari contemporanei; • il generale miglioramento della percezione degli spazi agrari, con l'introduzione di nuovi stimoli visivi e percettivi dovuti alla varietà di forme e di colori caratteristici delle diverse colture erbacee; • la riqualificazione paesaggistica di porzioni di paesaggio agricolo eccessivamente trasformato o depauperato.	In sede di domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dovrà indicare con precisione per ciascuna particella seminativa ad impegno la successione colturale annuale che intende effettuare, sia con riferimento alle colture principali, sia alle cover crops. Tali indicazioni dovranno obbligatoriamente essere inserite nel Piano Colturale, parte integrante del "fascicolo aziendale" [redatto ai sensi del DPR n. 503/99 e del D.Lgs n. 99/2004] e diverranno per il beneficiario obbligo di aggiornamento annuale per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento. Inoltre, sulla base dei codici colturali dichiarati dal beneficiario, l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA provvederà ad un	Tale impegno comporta una variazione del Margine Lordo calcolato con le modalità indicate nell'impegno precedente.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
				pascolo o alla coltivazione. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno".	completamente abbandonata la scelta di effettuare una coltura seminativa di avvicendamento in successione alla principale, perché i costi di produzione delle colture di secondo raccolto spesso si equivalgono con il reddito ottenibile dalle produzioni raccolte.		controllo attraverso: • riscontri sul Piano Colturale del Fascicolo Aziendale e sulla Domanda Unica aggiornati annualmente dalla ditta richiedente; • controllo in campo durante le visite presso le aziende beneficiarie per l'accertamento effettivo degli impegni; • verifica dei "cartellini ENSE" delle sementi acquistate. Le indicazioni tecniche ed operative riguardanti le tipologie di specie finalizzate alla semina delle cover crops, sono riportate all'Allegato A al decreto Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 29.04.2010, n 165.	
35. L'agricoltore deve rispettare il divieto di insilamento delle colture prodotte.	La baseline di condizionalità non prevede tale obbligo.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Ordinariamente le colture del mais e dei foraggi ad uso zootecnico possono essere raccolti con scopo di insilamento, funzionale a fornire la base della razione alimentare zootecnica dei bovini da latte e da carne.	Il divieto di insilamento delle colture riduce l'intensificazione colturale, principale causa di perdita di complessità paesaggistica (2), peraltro evitando che le colture non compiano il loro completo ciclo biologico, consentendo la permanenza in campo e la protezione del terreno arativo.	La verifica è possibile tramite incrocio delle codifiche colturali del Piano Colturale annuale inserito nel fascicolo aziendale delle particelle a impegno. A tale controllo amministrativo si associa il controllo in loco con accertamento di tipo visivo e strumentale.	Il calcolo del pagamento non tiene conto di questo impegno.
36. L'agricoltore deve effettuare la raccolta a maturazione delle colture autunno-vernine, mantenendo le relative stoppie sul terreno fino alle operazioni che precedono la semina della coltura successiva.	La Norma **BCAA 6** (ex Standard 2.1) – "Gestione delle stoppie", prevede la corretta gestione dei residui colturali. È specificamente vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di effettuazione della bruciatura connessa ad emergenze di carattere fitosanitario, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica, tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. In nessun caso le norme di Condizionalità dispongono il mantenimento dei residui colturali, dei quali è vietata la bruciatura, sulle superfici investite a seminativo. Possono infatti essere raccolte le paglie ed anche gli stocchi, a differenza di quanto è invece chiesto nel presente impegno, che prevede la loro presenza sul terreno, dopo trinciatura lunga.	Non sussistono per questo specifico impegno obblighi individuati dai Requisiti Minimi.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.	Nell'ordinarietà del contesto operativo veneto la trinciatura dei residui colturali è praticata normalmente nel caso in cui non si effettui la raccolta delle paglie dei cereali autunno-vernini e degli stocchi di mais. Non appartiene all'ordinarietà gestionale dell'azienda agricola il mantenimento sulla superficie seminativa dei residui colturali, in quanto generalmente ostacolano i cantieri di lavorazione e preparazione del letto di semina.	La raccolta a maturazione delle colture autunno-vernine evita che il terreno rimanga scoperto nel periodo invernale, consentendo: *per l'ambiente* • la protezione del suolo dal dilavamento delle acque di ruscellamento superficiale, nonché dai fenomeni di percolazione dei nutrienti azotati, in quanto la raccolta a maturazione evita che il terreno rimanga scoperto, soprattutto nel periodo invernale in cui si rileva una maggiore ed intensa piovosità; • la copertura con residui riduce le escursioni termiche e le variazioni di umidità creando condizioni più stabili e una minore mortalità per i consorzi di microrganismi e per la micro e meso-fauna del terreno; determina anche una maggiore conservazione della biodiversità. *per la biodiversità* • la presenza della avifauna tipica degli ambienti rurali che, nel ciclo delle	La verifica è possibile tramite incrocio delle codifiche colturali delle particelle ad impegno con la tenuta del registro di coltivazione e la verifica in loco.	Il calcolo del pagamento non tiene conto di questo impegno.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
						stagioni, trova ulteriori spazi di sosta (il terreno nudo, specialmente se arato non è ospitale); • la presenza dei residui colturali del terreno costituisce una fonte alimentare per molte di specie di avifauna soprattutto nel periodo autunno invernali; *per il paesaggio* • l'attribuzione al paesaggio di caratteri prevalentemente coltivati, con il rafforzamento dell'identità dei luoghi e delle tradizioni locali.		

Fonti*:
1 - Tiziano Tempesta (2013), Il paesaggio delle ville venete tra tutela e degrado, Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali
2 - Tiziano Tempesta (2007), Paesaggio rurale: le strade del vino e dei prodotti tipici, in AAVV, Ripensare il Veneto, Regione del Veneto pp.112-130, pag. 9.
3 - Tiziano Tempesta (2009), Economia del paesaggio, in Boggia A. e Festa A. (a cura di), La valutazione del danno ambientale e paesaggistico, Villa Umbra - Regione Umbria.
4 - Documento per la pianificazione paesaggistica comprendente" della variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009), con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 (http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/ptrc-variante-adozione), paragrafi 4.2 e 4.3.
5 - Mauro Agnoletti "Caratteristiche e stato di conservazione del paesaggio storico" in "AA.VV., Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici, Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Laterza, 2010" (http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14339), pagg. 5-103.
6 – Mauro Agnoletti "Biodiversità e paesaggio rurale, Facoltà di Agraria - Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
7 - L. Giardini: (2009) "Agronomia generale ambientale e aziendale"; Patron Editore: pagg. 646-648 (*rif: scarsa efficacia miglioratrice delle colture intercalari da sovescio*);

REGIONE DEL VENETO

COLTURE ERBACEE NON ORDINARIE

previste dagli impegni con specifiche finalità paesaggistiche della Misura 10.1.2 "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue"

PSR Veneto 2014-2020

- primaverili estive -

sorgo



girasole



lino



pisello proteico



amaranto



grano saraceno



- autunno vernine -

triticale



frumento aristato



colza



orzo



segale



ravizzone



- erbai -

lupinella



senape



trifoglio incarnato



avena



sulla



facelia



Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

In particolare:

- Fonte dei dati –v. paragrafo 3.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
- Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.2 "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue (10.1.2)"
- Rif. tavola di concordanza (4° colonna "Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti") .

Le Figure 14, 15 e 16 riguardano un approfondimento relativo agli impegni a finalità paesaggistica.

APPROFONDIMENTO RIGUARDANTE GLI IMPEGNI PROPOSTI A FINALITÀ PAESAGGISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PAESAGGI AGRARI SEMPLIFICATI

In alcune aree del Veneto il paesaggio agrario presenta un livello di agrobiodiversità ed un assetto agroecosistemico caratterizzato da sistemazioni idraulico-agrarie, ordinamenti colturali e colture praticate, elementi puntuali o lineari che rivestono anche un significativo interesse storico.

Ciò nonostante, i processi di intensificazione consentiti dalla spinta meccanizzazione delle attività agricole, in particolare nelle aree pianeggianti e in alcune aree collinari, hanno fortemente compromesso l'integrità e la qualità dei paesaggi agrari, anche in direzione di una loro marcata semplificazione e omologazione. Inoltre, l'urbanizzazione diffusa, con modelli di sviluppo insediativo a bassa densità di popolazione, ha condotto ad un progressivo consumo di suolo agricolo, modificando la fisionomia paesaggistica delle aree rurali e conducendo alla perdita degli elementi strutturali del paesaggio agrario.

In molte aree della pianura, la percezione visiva delle componenti del paesaggio rurale si dimostra fortemente limitata, se non addirittura annullata, dalla presenza di colture caratterizzate da un prevalente sviluppo verticale oppure compromessa dalla monotonia delle monocolture estensive.

A tal proposito, particolare attenzione va rivolta alle aree agricole ricadenti all'interno di contesti figurativi di pregio o di altre pertinenze da tutelare, legati ad emergenze di carattere storico-architettonico, quali ad esempio le ville venete, al fine di preservare e valorizzare la loro indubbia valenza evocativa ed identitaria oppure di riqualificare, nelle loro prossimità, porzioni di paesaggio agricolo eccessivamente trasformato o depauperato. Tali contesti, individuati dagli strumenti regionali di governo del territorio, riguardano spazi agrari caratterizzati da uno o più elementi dominanti in grado di generare vedute prospettiche, nei quali sono generalmente presenti punti di vista privilegiati (coni visuali).

Si propongono, pertanto, interventi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica e ambientale, puntuali ma con evidenti ricadute territoriali, volti da un lato al mantenimento o alla creazione di ampi coni visuali ed al miglioramento della percezione paesaggistica dei luoghi, dall'altro in grado di presentare effetti positivi sull'ambiente aumentandone l'agrobiodiversità.

Da un lato, infatti, il mosaico delle colture, caratterizzate da vivaci fioriture, qualifica la percezione dei luoghi dell'agricoltura, contrastandone la semplificazione e l'omologazione dovuta alla ripetizione delle monocolture su ampie superfici. L'impiego inoltre di colture non ordinarie consente di aumentare la biodiversità agraria, con la riproposizione di varietà erbacee che rivestono anche un valore tradizionale. Dall'altro l'assicurare nell'avvicendamento delle stagioni la presenza di ordinamenti colturali, così pure il mantenimento in loco dei residui colturali, oltre a conferire al paesaggio caratteri prevalentemente coltivati, consente di evitare che il terreno rimanga scoperto, in particolare nel periodo invernale, riducendo il rischio idrogeologico e favorendo la presenza dell'avifauna.

Tali interventi, da ricondurre alla redazione di un preciso piano colturale a livello aziendale, prevedono infatti:

- il divieto della ripetizione della medesima coltura principale sulla SOI a impegno: la varietà sia del numero che del tipo di colture praticate favorisce l'aumento delle tessere dell'agroecomosaico, contrastando la semplificazione e l'omologazione dei paesaggi agrari dovuta alla ripetizione delle monocolture su ampie superfici agricole, e vivacizzandone la percezione;
- l'esclusione del mais, del tabacco, della soia e della barbabietola: l'esclusione di varietà colturali usuali e estensive consente la vista ad ampio raggio, la protezione di particolari coni visuali, la valorizzazione dei contesti figurativi dei beni culturali (ville, complessi monumentali, ecc.);
- la scelta di particolari colture erbacee non più ordinarie negli ambiti di pianura e collina – a titolo esemplificativo: colture primaverili-estive (lino, girasole, sorgo da granella rosso e giallo, miglio, panico, pisello proteico), colture autunno-vernine (frumenti aristati teneri e duri, orzo distico e polistico, triticale, colza, ravizzone, segale) – in grado di arricchire la complessità dell'agromosaico, migliorandone sia la struttura complessiva che interna, in particolare nel perimetro dei contesti figurativi dei beni culturali sopra richiamati, che necessitano di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica. Tali colture manifestano l'avvicendamento delle stagioni e, per la gradevolezza delle loro caratteristiche morfologiche e delle fioriture, sono in grado di migliorare la percezione visiva, specie nelle vedute d'insieme e a lungo raggio, e di evocare la memoria di tradizioni del passato;
- la raccolta a maturazione delle colture autunno-vernine, mantenendo le relative stoppie sul terreno fino alle operazioni che precedono la semina della coltura successiva: ciò consente di non lasciare scoperto il terreno nel periodo invernale, conferendo al paesaggio caratteri prevalentemente coltivati;
- il divieto di insilamento delle colture prodotte: ciò riduce l'intensificazione colturale, principale causa di perdita di complessità paesaggistica, garantendo che le colture compiano il loro completo ciclo biologico.

Per il carattere fortemente innovativo della proposta inserita, è stata valutata l'adesione di più soggetti attraverso uno specifico progetto unitario di riqualificazione colturale di ambiti paesaggistici di pregio.

Figura 14 Intervento 10.1.2 - Approfondimento riguardante gli impegni proposti a finalità paesaggistica per la riqualificazione di paesaggi agrari semp

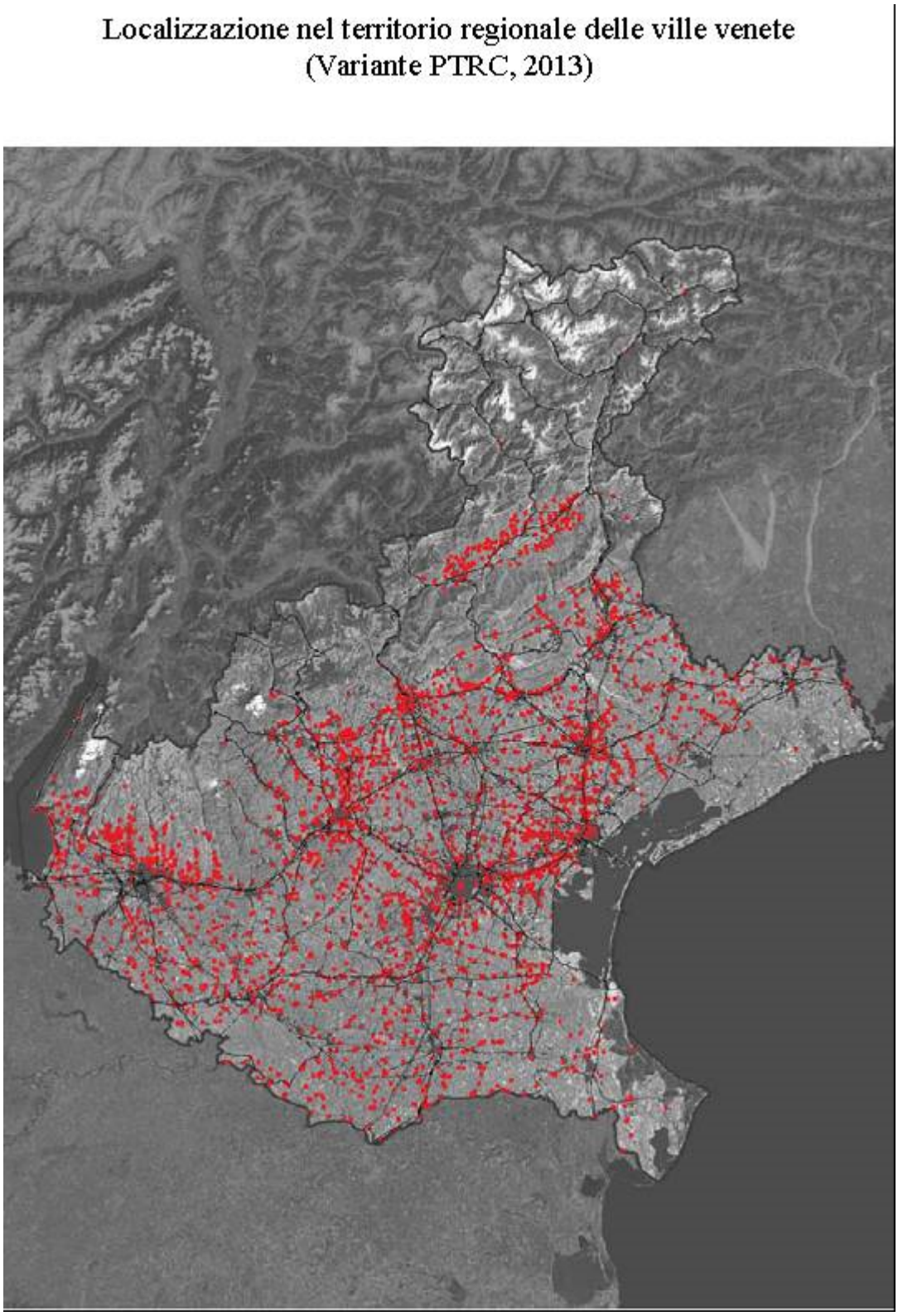
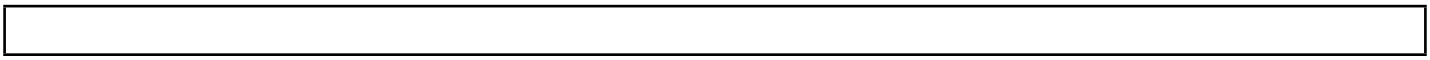


Figura 15 Intervento 10.1.2 - Localizzazione nel territorio regionale delle ville venete (Variante PTRC, 2013)



Figura 16 Intervento 10.1.2 - Contesto Figurativo (PTRC, 2009) e veduta di Villa Capra “La Rotonda” (Andrea Palladio 1566-1591)



8.2.9.3.3. 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta, sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.

L'intervento promuove la gestione attiva di "infrastrutture verdi" (fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite e canali erbosi) con connessa fascia erbacea di rispetto, allo scopo di migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati.

Le **fasce tampone** sono costituite da impianti arborei e arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale.

Le **siepi** sono costituite da strutture lineari arboree e arbustive e da una fascia erbacea costantemente inerbita, inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

La formazione lineare arboreo-arbustiva, costituita da siepi o fasce tampone, deve essere adiacente ad appezzamenti seminativi ed essere costituita da un "modulo base" di 1 metro lineare di fascia arboreo-arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6; qualora vi sia la presenza di formazioni lineari plurifilari di larghezza complessiva superiore a 6 m, la superficie oggetto d'impegno eccedente al "modulo base" viene riconosciuta a pagamento per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al "modulo base", sempre nel rispetto di un limite massimo di superficie aziendale ad impegno del 20%.

Si considerano **boschetti**, impianti naturalistici di essenze arboree e arbustive autoctone di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq. Si tratta di formazioni realizzate con precedenti programmazioni regionali, e per questo motivo non classificabili nella definizione amministrativa di "bosco" (e pertanto non soggetti a vincolo di non estirpo). Sono comprese anche le neoformazioni realizzate con la sottomisura 4.4.2. del Programma.

I **canali erbosi** sono, invece, opere lineari di idraulica dolce di nuova realizzazione con la sottomisura 4.4.2 della vigente programmazione, che assolvono anche a funzioni ambientali, ecologiche e paesaggistiche, e che necessitano tuttavia dopo la loro realizzazione di regolari interventi di manutenzione.

Impegni da mantenere

SIEPI E FASCE TAMPONE

L'agricoltore deve:

- L'agricoltore deve mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva (costituita dalla dimensione minima

del “modulo base” 1m + 5m) con “densità colma”, facendo in modo che le chiome delle piante ad alto fusto, a ceppaia, e quelle degli arbusti risultino a reciproco contatto.

- nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m.

- colmare gli eventuali spazi lacunosi dovuti a morìa o deperimento dei soggetti arborei e arbustivi esclusivamente con le tipologie di specie arboree e arbustive autoctone che verranno indicate in sede di Bando in un apposito elenco.

- tagliare la fascia erbacea (minimo 5m nel “modulo base”) almeno una volta l’anno. Tale operazione è obbligatoria anche nei casi di realizzazione gestione di canali erbosi realizzati con l’azione 4.4.2.

- rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali, e di fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva;

- rispettare il divieto di impiego di fanghi;

- rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive;

- regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari, nel rispetto del principio di “densità colma”;

-controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti su tutta la superficie ad impegno;

-garantire che le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall’impegno siano ricomprese nell’elenco delle specie ammissibili approvato in sede di bando. L’incidenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d’impegno.

BOSCHETTI

L’agricoltore deve:

- intervenire nella gestione attiva di boschetti naturalistici di dimensioni comprese tra 500 e 10.000 mq;
- rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie ad impegno;
- rispettare il divieto di impiego di fanghi;
- nel caso di necessario infoltimento rispettare le specie indicate in sede di Bando.
- rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive;
- controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nel boschetto.

CANALI ERBOSI

L’agricoltore deve:

- tagliare la fascia erbacea almeno una volta l’anno.

IMPEGNI	FABBISOGNI				
	15_Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	**16**_Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari	**19**_Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione	**20**_Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali	**28**_Qualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale
SIEPI E FASCE TAMPONE					
Mantenimento "densità colma"; Rispetto distanze massime tra soggetti arborei/arbustivi	4A	4A			4A
Utilizzo specie autoctone	4A	4A			4A
Sfalcio fascia erbacea	4A	4A	4B	4C	
Divieto impiego fitosanitari, fertilizzanti, fanghi;			4B/4C	4C	
Divieto taglio a raso potature regolamentate	4A	4A			4A
Controllo invadenti	4A	4A			4A
BOSCHETTI					
Gestione attiva boschetti divieto taglio a raso	4A	4A		4C	4A
Utilizzo specie autoctone	4A	4A			4A
Divieto impiego fitosanitari, fertilizzanti, fanghi;			4B/4C	4C	
Controllo invadenti	4A	4A			4A
CANALI ERBOSI					
Sfalcio fascia erbacea	4A	4A	4B/4C	4C	4A

Figura 1 Intervento 10.1.3 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Siepi e fasce tampone: Pagamento per superficie (€/metro lineare), per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali e della ulteriore proroga annuale a decorrere dal 2022 consentita dall'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220.

Boschetti: Pagamento per superficie (€/ha), per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali.

Canali erbosi: Pagamento per superficie (€/metro lineare), per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali.

- E' prevista la possibilità di fruire dei Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole, di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, articolo 12 e Allegato I;

- E' prevista la possibilità di interventi aggregati attraverso forme di cooperazione e di progetti pilota, attivati ai sensi dell'articolo 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art.4, par.1, lett.c, punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico, per tenere conto della potenziale sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (*greening*) ai fini di evitare il doppio finanziamento [nello specifico: BCAA 1 (introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) e CGO 1 (rispetto della direttiva 91/676/CEE) di Condizionalità.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

8.2.9.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg (UE) n.1307/2013;

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Figura 2, 3, 4, 5 e 6).

L'intervento prevede due diversi impegni per i quali è necessaria una specifica descrizione dei criteri adottati per il calcolo dei costi aggiuntivi o dei mancati redditi. In particolare:

- **gestione attiva di fasce tampone e siepi**: con riferimento ad un filare arboreo-arbustivo (1 m di larghezza + 5 m di fascia inerbita) si sono quantificati i seguenti costi aggiuntivi e mancati redditi:
  - controllo specie erbacee, lianose e arboreo/arbustive invadenti: è stato ipotizzato 1 intervento per ciascun anno di impegno;
  - potature mirate per le specie finalizzate alla conservazione delle strutture e della composizione, incluso taglio di contenimento laterale: si sono ipotizzati 2 interventi nel periodo di impegno per potature da farsi manualmente e scegliendo con cura i rami e i

polloni da tagliare. Con riferimento ai residui da potatura, si ipotizza che essi non diano luogo ad alcun reddito come legna da ardere poiché si tratta di materiale di piccole dimensioni (polloni e qualche ramo), di forma irregolare e in quantità modesta, per il quale, inoltre, i costi di asportazione comunque supererebbero il ricavo;
  - gestione dei soggetti morti o deperiti: si è mediamente ipotizzato l'impianto di 8 nuove piantine ogni 100 ml (di cui 4 per specie arboree e 4 arbustive) nel corso del periodo di impegno. Tutte le piantine devono essere di specie di pregio e di provenienza vivaistica e non possono essere utilizzate talee realizzate in proprio. Per i soggetti arborei è stato considerato anche l'utilizzo di *shelter* di protezione con specifica canna di sostegno. In via cautelativa, non sono stati considerati i costi per il trasporto delle piantine.
  - con riferimento invece alla fascia inerbita, si considerano il mancato reddito da seminativo della superficie ad essa dedicata e costi aggiuntivi annuali connessi alla presenza della fascia stessa (operazioni di trinciatura da effettuare in un intervento annuale prevedendo anche degli interventi manuali in prossimità del filare arboreo).

In presenza di aste fluviali classificate come "corpi idrici", gli obblighi associati al rispetto della BCAA1 (ex standard 5.2) incidono, all'interno del calcolo del pagamento, solo sulla componente dei "mancati redditi", in quanto va considerato che interventi quali la manutenzione del filare arboreo/arbustivo e la trinciatura della fascia erbacea, che non risultano essere associati ai vincoli dettati dalla BCAA 1, conservano lo specifico carattere di volontarietà e, pertanto, permane la possibilità di associare a questi un pagamento modulato ai connessi costi specifici.

- Gestione attiva dei **boschetti** a prevalente finalità naturalistica: l'intervento richiede l'impegno ad eseguire le manutenzioni alle formazioni a boschetti già messe a dimora nelle aziende agricole aderenti. Nell'analisi dei maggiori costi sono stati rendicontate le seguenti operazioni: a) costo del diradamento da eseguirsi su boschetti di età compresa tra l'8° e 10° anno o superiore, nell'ipotesi di 1 intervento nel periodo di impegno; b) costo per il controllo della vegetazione infestante post diradamento nell'ipotesi di 1 intervento nel periodo di impegno.

Sono stati altresì definiti i costi per mancato reddito da seminativo, in quanto non trattandosi di formazioni boscate soggette a vincolo normativo, si ritiene realistico prevedere, in assenza di adesione ad altre misure, la riconversione della superficie a tale uso.

- Ai **canali erbosi** viene riconosciuto l'analogo pagamento calcolato per la componente erbacea delle siepi e delle fasce tampone.

Si fa riferimento al documento "Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020" in merito al dettaglio di calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in particolare alla tabelle relative al tipo di intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi.

8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- Limite minimo per la conservazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi: 0,125 ha; derogano gli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore realizzati con la sottomisura 4.4

-si riconosce la gestione attiva della sola fascia erbacea nel caso dei canali erbosi e delle fasce inerbite

realizzati con la sottomisura 4.4

-boschetti: estensione minima 0,05 ha; estensione massima 1 ha, comunque non contigui ad altri boschetti. Sono compresi anche quelli di neoformazione realizzati con la sottomisura 4.4.2 del Programma

- limite massimo di superficie aziendale ad impegno: 20% comprensiva di siepi, fasce tampone e boschetti

- non sono ammessi interventi di conservazione di formazioni arboree contigue ad appezzamenti aziendali destinati alla produzione di biomassa arborea/arbustiva

- non sono ammessi interventi di conservazione di impianti arborei già esistenti finalizzati alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la *short rotation forestry*.

8.2.9.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:

- Localizzazione geografica (ad esempio fasce tampone ricomprese nel bacino scolante in laguna di Venezia, altre zone vulnerabili ai Nitrati, Rete Natura 2000, parchi e aree protette, ecc.);

- Estensione dell'intervento, differenziata per tipologia.

8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità del pagamento in euro/ha è articolata in base alle differenti infrastrutture verdi, come rappresentato nella Figura 2.

Nel caso dell'impegno di gestione attiva dei boschetti, il pagamento risarcisce in tutto il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni assunti, non compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali proposti. Per l'impegno di gestione attiva delle formazioni lineari (siepi, fasce tampone, canali erbosi) il pagamento riconosciuto corrisponde al calcolato e ne viene giustificata l'eccezionalità al box *"informazioni specifiche del tipo di intervento*".

Ai fini del rispetto del principio del "*no double funding*", qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening base "Ecological Focus Areas", come riportato nella Figura 3.

Nessuna detrazione va applicata per le componenti "diversificazione" e "prati permanenti" del *greening di base*.

Nel caso dei boschetti deve essere, comunque, garantito il rispetto contestuale del massimale di 192 €/ha di SAT e di 0,19 €/mq di SOI sulla base del limite di percentuale massima di impegno pari al 10% della

superficie agricola totale aziendale

	Senza riduzione componente greening
Fasce tampone e Siepi	
Totale annuale singolo aderente	2,07 €/ml (*)
Boschetti	
Totale annuale singolo aderente	164 €/ha
Canali Erbosi	
Totale annuale singolo aderente	0,14 €/mq

(*) i pagamenti contrassegnati da asterisco oltrepassano i massimali stabiliti dal Reg. 1305/13 per le tipologie di colture inserite nell'art. 28 e, pertanto, vanno riferiti ad una condizione di "eccezionalità" che è opportunamente esplicata ed approfondita (v. 8.2.9.3.3.10 informazioni specifiche della misura)

Figura 2 Intervento 10.1.3 - Importi e aliquote di sostegno

Impegni	**EFA – detrazione da applicare a tutti i metri lineari di fasce tampone e siepi, che concorrono ad assolvere l'obbligo EFA del greening**	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	**Titolo > 1.000 €/ha**
Fasce tampone e siepi	0,49 €/ml	1,3 €/ml
Boschetti	Non esigibile	Non esigibile
Canali erbosi	Non esigibile	Non esigibile

Figura 3 Intervento 10.1.3 - Importi e aliquote di sostegno

8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso connesso al controllo del mantenimento della fascia erbacea di rispetto per la larghezza prescritta (R5) (Audit CE del 01 marzo 2012 su analoghi impegni del PSR 2007-2013).

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare

sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:

a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;

b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;

c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

8.2.9.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate la seguente azioni di mitigazione:

a) rafforzamento delle azioni di informazione sulle modalità di rispetto degli impegni agroambientali (utilizzando i siti ufficiali, inviando "alert" via posta elettronica certificata ai beneficiari, a mezzo stampa,…) e coinvolgendo anche i sistemi di consulenza aziendale, laddove i beneficiari possono esserne coinvolti.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

8.2.9.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.

Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,

lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Nelle Tabelle da 1 a 13 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.

INTERVENTO 10.1.3: GESTIONE ATTIVA DI INFRASTRUTTURE VERDI

RISK(S) IN THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURES
Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso al controllo del mantenimento della fascia erbacea di rispetto per la larghezza prescritta (R5) (Audit CE del 01 marzo 2012 su analoghi impegni del PSR 2007-2013).

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;
b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

MITIGATING ACTION
Verranno attuate la seguente azioni di mitigazione:
a) rafforzamento delle azioni di informazione sulle modalità di rispetto degli impegni agroambientali (utilizzando i siti ufficiali, inviando "alert" via posta elettronica certificata ai beneficiari, a mezzo stampa,…) e coinvolgendo anche i sistemi di consulenza aziendale, laddove i beneficiari possono esserne coinvolti.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

OVERALL ASSESSMENT
Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

GREENING
Ai fini del rispetto del principio del "no double funding", qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening base "Ecological Focus Areas".
Tale facoltà è esclusa nel caso delle superfici a boschetti che aderiscono agli impegni della presente linea di intervento. (v. **impegno 11**, colonna "*Other relevant National/regional requirements*").

Approfondimento "EFA Boschetti"
L'esclusione dei boschetti dal potenziale calcolo della percentuale EFA del greening è motivata dalla loro potenziale correlazione con le disposizioni di seguito elencate:

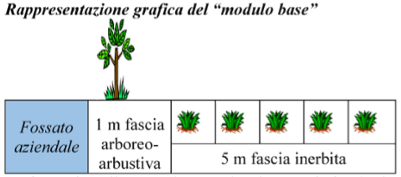
1. Il DM 6513 del 18.11.2014, art. 16(1) dispone che ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del Reg. 1307/2013 sono considerate EFA tutte le fattispecie elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo (che non comprende i boschetti) con le modalità indicate nell'art. 45 del Reg. 639/2014 e alle condizioni stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali di Condizionalità.
2. Il citato art. 45(4), del Reg. n. 639/2014 dispone che gli elementi caratteristici del paesaggio sono quelli protetti dalla **BCAA7** e dal **CGO2** o **3** di Condizionalità, nonché gli elementi elencati al medesimo comma 4, tra cui, al punto d), sono citati gruppi di alberi (le cui chiome si toccano e si sovrappongono) e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi.

Ne consegue che per la dimensione compresa tra i 500 e i 3.000 mq di superficie a boschetto, il pagamento agroambientale non avrebbe potuto essere completamente riconosciuto, così come derivante dal calcolo, a causa del "*No-double funding*". Ciò ha motivato l'esclusione completa dei boschetti dalla potenzialità di assolvere al greening "EFA".

Nessuna detrazione va applicata per le componenti "diversificazione" e "prati permanenti"del greening di base.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

Rappresentazione grafica del "modulo base"



La formazione lineare arboreo-arbustiva, costituita da siepi o fasce tampone, deve essere adiacente ad appezzamenti seminativi ed essere costituita da un "modulo base" di 1 metro lineare di fascia arboreo-arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6; qualora vi sia la presenza di formazioni lineari plurifilari di larghezza complessiva superiore a 6 m, la superficie oggetto d'impegno eccedente al "modulo base" viene riconosciuta a pagamento per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al "modulo base", sempre nel rispetto di un limite massimo di superficie aziendale ad impegno del 20% **(12)**.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
SIEPI E FASCE TAMPONE								
01. L'agricoltore deve mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva (costituita dalla dimensione minima del "modulo base" 1m + 5m) con "densità colma", facendo in modo che le chiome delle piante ad alto fusto, a ceppaia, e quelle degli arbusti risultino a reciproco contatto.	L'intervento indica impegni di gestione attiva funzionali alla conservazione di formazioni lineari di fasce tampone e siepi, nonché di boschetti disponendo azioni che vanno, oltre agli impegni dettati dalla **BCAA1** (ex St. 5.2) di Condizionalità, laddove previsto [es. lo Standard non si applica alle scoline aziendali]. Infatti, l'impegno b) della **BCAA 1** (ex St. 5.2) di Condizionalità, laddove previsto, prevede la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri. Tale fascia erbacea deve essere adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali monitorati dal sistema WISE (Dir. 2000/60/CE) ed è denominata "fascia inerbita". La BCAA 1 non coinvolge nell'obbligo di baseline le strutture arboreo/arbustive comprese nella fascia di rispetto di 3÷5.	**RM FERT:** le disposizioni della **BCAA1** (ex St. 5.2) prevedono l'osservanza del divieto di fertilizzazione entro 5 metri da tutti i corsi d'acqua, anche in ZO. Il divieto riguarda tutte le tipologie di fertilizzanti.	Il **PAN** fitofarmaci [cap. A5.8.2] fra le misure volontarie e complementari incentiva la costituzione di siepi e fasce tampone e il loro mantenimento o ripristino.	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale. Il Regolamento delegato (UE) n. 639 dell'11 marzo 2014: 1.art. 4 – Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione "gli Stati Membri richiedono che l'agricoltore svolga almeno un'attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno. 2.art. 5 - Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione: "Si chiede almeno un'attività annuale svolta dall'agricoltore sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno".	Ordinariamente queste formazioni arboreo-arbustive (siepi e fasce tampone) vengono mantenute, anche a scopo di delimitazione dell'appezzamento coltivato, di consolidamento spondale, frangivento, barriera antirumore e protezione da smog e polveri. La gestione ordinaria, laddove ancora eseguita, prevede interventi di taglio a raso di capitozze e ceppaie, eseguiti nel periodo invernale. Nella realtà ordinaria aziendale del Veneto, nello sviluppo delle formazioni lineari arboreo-arbustive, solo una parte limitata della siepe corrisponde alla superficie a tare della SAT aziendale. La rimanente fascia erbacea di pertinenza, per non meno di 2,5÷3 metri, va a sostituire superfici precedentemente coltivate. Pertanto, si tratta di conversione a prato (fascia inerbita) di una superficie a seminativo, dal momento che tale superficie era, e rimane, SAU.	Tale impegno, che obbliga l'agricoltore a mantenere con continuità la formazione lineare senza intervenire con tagli a raso, favorisce la capacità dell'effetto filtro relativamente a pesticidi e nutrienti (6). Molti studi ed analisi riportano come tali formazioni lineari svolgano azioni di filtro nei confronti dell'inquinamento diffuso di origine e abbiano la capacità di intercettare, mediante l'apparato radicale, sostanze nutritive come fosforo e azoto, riducendone significativamente la quantità che arriva nei corpi idrici tramite ruscellamento. Si ritiene addirittura che in particolari contesti territoriali caratterizzati da specifici fattori pedologici e morfologici, le fasce tampone possono essere più efficaci riportando addirittura una rimozione di azoto totale di circa il 60% (9). Ulteriore spunto, che si configura nel contesto territoriale veneto, è fornito dalla Relazione di Valutazione Intermedia del PSR 2007-2013 che considera gli effetti derivanti dall'applicazione della misura 214/a "corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti" in termini di riduzione azotata per assorbimento e altresì collegata alla completa eliminazione degli apporti di fertilizzanti nelle aree di intervento. Il mantenimento della densità colma garantisce anche la protezione del suolo dall'erosione (4) e il mantenimento dell'equilibrio biologico garantendo una maggiore presenza di uccelli, rettili, piccoli mammiferi e insetti e la possibilità di creazione di stepping stones utilizzate dalla fauna per spostarsi all'interno del territorio. In ultima, l'infrastruttura verde con densità colma svolge una funzione di barriera visiva (5, 1) e complemento naturale del paesaggio di pianura e collina consentendo, specialmente in ambiti litoranei, l'aumento della protezione meccanica dall'effetto battente del vento - che può colpire duramente le colture o danneggiarle	Il controllo della "densità colma" avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ….) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Le modalità di gestione che non consentono il taglio a raso ma che impongono il mantenimento costante di una densità colma nelle fronde della formazione lineare, richiedono maggiori tempi per il taglio della parte arboreo/arbustiva si traducono in costi maggiori. Va, inoltre, segnalato che le operazioni di potatura finalizzate alla conservazione delle strutture e della composizione, includono anche i necessari tagli di contenimento laterale. I residui di potatura non danno luogo a reddito poiché si tratta di materiale di piccole dimensioni (polloni e qualche ramo) di forma irregolare e di quantità modesta, per i quali, inoltre, i costi di asportazione superano i potenziali ricavi. Va inoltre segnalato che la disomogeità dei soggetti arborei presenti nel filare di tipo naturaliforme, composto da specie botaniche di diversa età rende diseconomico ai fini della produzione di legna da ardere le eventuali potature residuali.

582

Tabella3 Intervento10.1.3

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
02. L'agricoltore deve, nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m.	Non sussistono obblighi specifici di Condizionalità.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Ordinariamente permangono in loco le fallanze e manca continuità nelle formazioni lineari, poiché la manutenzione viene omessa. In casi limitati la sostituzione delle fallanze o dei soggetti deperenti avviene utilizzando talee di specie locali (in pianura tipicamente talee di salice bianco e pioppo, in misura minore ontano e platano) allo scopo di non incidere in un aumento sensibile dei costi. In nessun caso si ricorre all'acquisto ordinario di specie pregiate come ad esempio querce e carpini.	Le distanze massime indicate, che si differenziano tra piante arboree a portamento "a fustaia", "a ceduo" o piante arbustive, risultano coerenti per assicurare uno sviluppo armonioso della chioma, anche in riferimento alle diverse esigenze di luce nella fascia arboreo arbustiva e allo scopo di favorire un corretto equilibrio di sviluppo chioma/radici (1, 4, 6). Interventi di infoltimento hanno, inoltre, lo scopo di evitare la presenza di eventuali fallanze, in modo da assicurare continuità alle formazioni lineari oggetto di impegno del presente intervento, potenziando in tal modo le connessioni ecologiche, sostenendo la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva.	Il controllo del rispetto della distanza massima avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, …) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	L'impegno prevede azioni di reinfoltimento dei filari esistenti con specie arboree e arbustive autoctone di pregio di provenienza vivaistica. Il calcolo delle specie necessarie per infoltire le siepi è stato derivato da giudizio esperto, sulla base degli oltre 20 anni di esperienza che la Regione del Veneto ha acquisito sulla messa a dimora e sul mantenimento degli oltre 4.000 km di formazioni lineari arboreo/arbustive presenti sul territorio regionale. Il calcolo delle piantine utilizzate per colmare le fallanze si sostanzia in 4 spece arboree e 4 arbustive ogni 100 ml nel periodo quinquennale di impegno. Le specie da usare per ricomporre le fallanze hanno un costo specifico non trattandosi di filari monospecifici realizzabili spontaneamente da talea.
03. L'agricoltore deve colmare gli eventuali spazi lacunosi dovuti a moria o deperimento dei soggetti arborei e arbustivi esclusivamente con le tipologie di specie arboree e arbustive autoctone che verranno indicate in sede di Bando in un apposito elenco	Le **CGO 2** e **CGO 3** che si riferiscono agli obblighi nelle aree SIC e ZPS non presentano particolari vincoli rispetto all'utilizzo di specie arboree/arbustive autoctone della pianura veneta.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Trattandosi di interventi che si sviluppano su superficie agraria (SAU) costituiscono esclusivamente elementi di un mosaico naturale all'interno dell'agroecosistema, funzionali all'incremento della biodiversità, come anche evidenziato all'interno del documento di Vinca del PSR.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale pratica, non sono presenti vincoli sulla tipologia di specie arboree per il rinfoltimento, bensì vengono utilizzati usualmente, se si ritiene necessario, soggetti arborei appartenenti a specie a maggiore diffusione commerciale e caratterizzate da una tipicità ridotta.	Per adempiere a tale impegno, si evidenzia la necessità di utilizzare specie, che verranno successivamente indicate in apposito allegato al bando, al fine di garantire continuità di impianto delle specie autoctone presenti nel territorio (1 pp 42-45). La sostituzione di fallanze viene regolata anche al fine di evitare il concretizzarsi di eventuali problematiche di tipo fitopatologico, come nel caso di *Arocatus melanocephalus* [Cimice dell'Olmo]. Tale insetto, infatti, approfittando dell'elevata presenza di soggetti appartenenti alla specie *Ulmus pumila* L [Olmo siberiano], specie da lui utilizzata come sito di rifugio e svernamento, ha avuto un picco di espansione in termini numerici creando notevoli disagi alle abitazioni localizzate nelle vicinanze. Ulteriori esempi di specie che possono eventualmente determinare problematiche strutturali sono il Pioppo Cipressino (spesso legato a fenomeni di schianto dovuto alla sua instabilità strutturale o alla senescenza) e, nel caso di aspetti fitopatologici, il biancospino, inoculo (*Ervinia Amylovora*) del colpo di fuoco batterico.	Il controllo delle specie arboree e arbustive autoctone utilizzate avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo. Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazioni contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	Nessun pagamento è correlato al presente impegno. I maggiori costi sono già ricompresi nell'impegno 02.

583

Tabella4 Intervento10.1.3

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
04. L'agricoltore deve tagliare la fascia erbacea (minimo 5m nel "modulo base") almeno una volta l'anno. Tale operazione è obbligatoria anche nei casi di gestione di canali erbosi realizzati con l'azione 4.4.2	Le **BCAA 7** (ex St. 4.2) e **BCAA 1** (ex St. 5.2) di Condizionalità non prevedono obblighi specifici di gestione attiva delle fasce erbacee. La **BCAA 1** (ex St. 5.2) stabilisce con specifico riguardo ai corpi idrici superficiali monitorati WISE, l'impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo è vietato effettuare le lavorazioni che ne compromettono la costante presenza. A corsi d'acqua e scoline **la BCAA1** comunque non si applica per l'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita. Peraltro, la costituzione della fascia erbacea ai sensi della **BCAA1** non implica gestione attiva delle stesse. Interventi quali la manutenzione del filare arboreo/arbustivo e la trinciatura della fascia erbacea, non risultando essere associati a vincoli dettati dalla **BCAA1**, conservano lo specifico carattere di volontarietà e, pertanto, permane la possibilità di associare a questi un pagamento modulato ai connessi costi specifici.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	I filari non costituiti con i pagamenti agroambientali del PSR non dispongono di una pertinente fascia erbacea di 5 metri, a cui corrispondono operazioni di sfalcio per la loro gestione attiva. Escluse le capezzagne per il passaggio dei mezzi, ordinariamente, infatti, la bordura al margine degli appezzamenti coltivati è ridotta al minimo operativamente realizzabile per evitare manutenzioni e nuclei di infestazioni da parte delle malerbe	Tale impegno, che prevede la trinciatura della fascia erbacea almeno 1 volta all'anno, risulta necessario al fine di mantenere la vitalità della vegetazione erbacea sottostante le specie arboree arbustive che compongono l'infrastruttura verde (1 pp 66-70, 2, 8). L'operazione permette l'adeguato sviluppo della fascia arboreo-arbustiva, poiché il controllo della vegetazione circostante limita fenomeni di competizione tra le piante per quanto concerne l'utilizzo dei nutrienti e la presenza di aree soleggiate indispensabili per la crescita foto sintetica; allo stesso tempo, consente di ridurre i fenomeni di risemina nelle adiacenti superfici a seminativo limitando la diffusione di malerbe e di specie invasive e anche dannose per la salute pubblica. Un esempio di questo tipo può essere ricondotto alle specie di roditori, come i ratti, che si riconoscono come portatori di parassiti gravi per la salute, poichè sono affetti da una varietà di agenti patogeni che possono essere trasmessi agli esseri umani. Gli escrementi di topo contengono infatti batteri e virus che si diffondono per contatto con la pelle, le mucose o l'apparato respiratorio negli esseri umani e sono solite a causare gravi malattie quali salmonella o leptospirosi. Inoltre, i topi sono anche noti come vettori trasmettitori di agenti patogeni per cui non devono necessariamente essere malati loro stessi. La mancata manutenzione della fascia erbacea può fungere da serbatoio per queste specie dannose.	Il controllo del taglio avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Il pagamento relativo all'obbligo di taglio può essere calcolato anche qualora la fascia erbacea ricada nell'ambito di applicazione della BCAA1, che ne prevede esclusivamente la presenza continuativa tutto l'anno lungo i corpi idrici WISE, ma non la sua manutenzione. Peraltro, al fine di evitare qualsiasi sovra compensazione all'interno del calcolo del pagamento, la componente dei Mancati Redditi relativa alla fascia erbacea pertinente alle infrastrutture verdi viene modulata in modo da escludere qualsiasi sovrapposizione con la larghezza della fascia erbacea obbligatoria richiesta dalla BCAA1.

584

Tabella5 Intervento10.1.3

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
05. L'agricoltore deve rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva	**CGO 1** (ex Atto A4): il limite di rispetto da corsi d'acqua si applica nel caso dell'utilizzo degli effluenti zootecnici, dove si traduce nel rispetto di distanze variabili fra i 5 e i 10 m, rispettivamente, per i corsi d'acqua censiti come "non significativi" o "significativi". Inoltre, l'impegno a) della **BCAA 1** (ex St. 5.2) prevede il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai **corsi d'acqua**. In particolare, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 m da tutti i corsi d'acqua. L'uso dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. Tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili). Il **CGO 10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, lungo i margini degli appezzamenti.	**RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti (ZO) prevedono il rispetto di: ▪ codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende fuori dalle ZVN (DM 19.4.1999); ▪ i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla **BCAA1.** **RM FIT** Poiché il presente intervento preclude qualsiasi utilizzo di agro farmaci sulla SOI ad impegno, il Requisito Minimo è individuato non pertinente.	Il ***PAN*** (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)[1] al paragrafo A.5.2.3 dispone che: "al fine di proteggere le acque superficiali dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di un'idonea fascia di rispetto non trattata lungo i corpi idrici". [1] Approvato con decreto 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35)	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La gestione delle superfici agricole seminative non prevede il mantenimento di fasce erbacee della larghezza di 5 metri, dove limitare l'utilizzo degli input chimici. L'unico divieto in tal senso è prescritto per i fertilizzanti azotati, laddove disposto standard 5.2 Condizionalità (le scoline ne sono escluse).	L'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti chimici ed organici non è allineato (5) con la gestione delle formazioni lineari arboreo-arbustive (decorrenti o meno lungo corsi d'acqua). L'utilizzo di specie arboreo-arbustive indigene fa sì che, rispetto a specie di tipologia vivaistica o esotica, aumentino le capacità dei soggetti a resistere alle condizioni di criticità e, per questo, deve essere completamente vietato l'uso di fitofarmaci o concimi chimici od organici, che potrebbe divenire ambientalmente controproducente.	Il controllo del presente impegno avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda ed in quelle prescritte dal rispetto dei Requisiti Minimi e dal CGO10 (quaderno di campagna).	Non è calcolato nel pagamento il divieto di uso di fitofarmaci e dei concimi sulla fascia sebbene nell'esercizio dell'attività agronomica vanno al di là di quanto previsto dalla *baseline* rappresentata dalla Condizionalità.

[1]Adottato con decreto 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35)

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
06. L'agricoltore deve rispettare il divieto di impiego di fanghi	La baseline di Condizionalità non prescrive più il rispetto dell'autorizzazione all'uso agronomico per la distribuzione dei fanghi.	Non pertinente	• D. lgs 27.1.1992, n.99 • DGR 9/8/2005, n. 2241	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'utilizzo di fanghi non è da considerare una normale prassi agronomica.	L'utilizzo di fanghi, in considerazione della concentrazione di inquinanti organici potenzialmente presenti non è coerente con la gestione di formazioni lineari arboreo-arbustive (decorrenti o meno lungo corsi d'acqua).	Il controllo è sia di tipo amministrativo (100% dei soggetti e superfici annualmente ricompresi nell'elenco provinciale delle ditte autorizzate allo spandimento dei fanghi) sia in loco, ed avviene esaminando la documentazione che obbligatoriamente accompagna il trasporto dei fanghi. Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia si riferiscono a ogni particella catastale autorizzata allo spandimento.	Non è considerato nel pagamento.
07. L'agricoltore deve rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive	La **BCAA 7** (ex St. 4.4) "*Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio*" non prevede prescrizioni o regolamentazioni nel caso di potature delle alberature aziendali per le quali sono possibili (in deroga) interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive comprendenti anche il governo a ceduo e la gestione a capitozza. In particolare, la **BCAA 7** (ex St. 4.4) prevede la possibilità di derogare al presente vincolo quando: - le formazioni arboreo o arbustive non presentano caratteri di permanenza e tipicità; - si eseguono interventi di ordinaria manutenzione. La **BCAA7** prevede che il taglio non avvenga nella stagione di riproduzione degli uccelli.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Ordinariamente le formazioni lineari arboreo-arbustive vengono mantenute, anche a scopo di delimitazione dell'appezzamento coltivato, di consolidamento spondale, frangivento, barriera antirumore e protezione da smog e polveri. La gestione ordinaria, laddove ancora eseguita, prevede interventi di taglio a raso di capitozze e ceppaie, eseguiti nel periodo invernale.	Tale impegno impone l'abbandono della pratica abituale del taglio a raso, attuata per giustificazioni legate a motivi di natura selvicolturale (gestione a ceduo), che può causare anche la morte della pianta, in particolare se si tratta di specie non ricaccianti o non dotate di capacità pollonifera o di giovani piantine che non hanno raggiunto la cosiddetta età di ceduazione. (3, 4, 6, 7). Il taglio a raso, inoltre, non garantisce il permanere del contesto di continuità territoriale e ambientale necessario alla funzione di corridoio ecologico che tali formazioni devono assicurare.	Il controllo del divieto di taglio a raso avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Il presente divieto non è compreso nel calcolo del pagamento. Infatti, le modalità di gestione che non consentono il taglio a raso ma che impongono il mantenimento costante di una densità colma nelle fronde della formazione lineare, richiedono maggiori tempi per il taglio della parte arboreo/arbustiva che si traducono in costi maggiori che sono considerati nel successivo impegno 08.

586

Tabella7 Intervento10.1.3

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
08. L'agricoltore deve regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari, nel rispetto del principio di "densità colma";	La **BCAA 7** (ex St. 4.4) "*Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio*" non prevede prescrizioni o regolamentazioni nel caso di potature delle alberature aziendali per le quali sono possibili (in deroga) interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive comprendenti anche il governo a ceduo e la gestione a capitozza. In particolare, la **BCAA 7** (ex St. 4.4) prevede la possibilità di derogare al presente vincolo quando: - le formazioni arboreo o arbustive non presentano caratteri di permanenza e tipicità; - si eseguono interventi di ordinaria manutenzione.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Si provvede all'eliminazione di formazioni arboreo/arbustive invadenti, pollonanti, alloctone e di specie erbacee/arbustive lianose. Le operazioni di potatura, non essendo obbligatorie né strettamente regolamentate, se non nei casi di intralcio alle linee di alta tensione o di impedimento alla viabilità interpoderale, vengono generalmente omesse.	La potatura dell'infrastruttura verde è una pratica gestionale importante per uno sviluppo corretto del filare e risulta fondamentale poiché permette di conferire alle piante una forma idonea al fine di ottimizzare l'assorbimento della luce solare indispensabile per la sua crescita fotosintetica e per l'assorbimento delle sostanze nutritive. La pratica della potatura consente inoltre di accelerare lo sviluppo dei soggetti giovani per raggiungere al più presto lo scheletro definitivo ed un corretto equilibrio chioma/radici, nonché dare alle piante la possibilità di adattarsi in minor tempo alla fertilità agronomica (1 pp 57-59, 4, 6) e alle disponibilità in acqua e nutrienti del sito di impianto. La potatura riveste inoltre un ruolo importante nella gestione delle branche arboree non stabili o deperienti.	Il controllo di tale impegno avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Le operazioni di potatura finalizzate alla conservazione delle strutture e della composizione, includono anche i necessari tagli di contenimento laterale. I residui di potatura non danno luogo a reddito poiché si tratta di materiale di piccole dimensioni (polloni e qualche ramo) di forma irregolare e di quantità modesta, per i quali, inoltre, i costi di asportazione superano i potenziali ricavi. Infatti, la disomogeneità dei soggetti arborei presenti nel filare di tipo naturaliforme, composto da specie botaniche di diversa età rende diseconomico ai fini della produzione di legna da ardere le eventuali potature residuali.
09. L'agricoltore deve controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti su tutta la superficie ad impegno.	La **BCAA 7** (ex St. 4.4) prevede esclusivamente il mantenimento in loco delle formazioni lineari esistenti, non la loro gestione e manutenzione attiva.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Ordinariamente le operazioni di controllo delle specie invasive viene tralasciato perché richiede un'elevata manodopera e attrezzature dedicate. Laddove le presenze di rovi, convolvolo ed altre specie invadenti diviene preponderante rispetto allo sviluppo vegetativo dei soggetti arborei si interviene con tagli con braccio meccanico, che non sono selettivi, né risolutivi.	L'impegno prevede il controllo delle specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti al fine di ostacolare il degrado dell'intera infrastruttura verde, il cui recupero potrebbe risultare troppo impegnativo ed oneroso, e per non compromettere la crescita e lo sviluppo dei soggetti arboreo-arbustivi che la compongono (1 pag 59) e quelli di nuova introduzione per colmare le fallanze.	Il controllo di tale verifica avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.	Il calcolo del pagamento prevede almeno un passaggio manutentivo all'anno per il controllo delle specie erbacee, lianose e arboreo/arbustive invadenti. Anche l'operazione di taglio e allontanamento delle specie invadenti è ricompresa nel calcolo.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
10. L'agricoltore deve garantire che le specie presenti nelle fasce tampone, siepi interessati dall'impegno siano ricomprese nell'elenco delle specie ammissibili approvato in sede di bando. L'incidenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno.	Non sono previsti obblighi nella baseline di Condizionalità	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale pratica, non sono presenti vincoli sulla tipologia di specie arboree impiegabili per il rinfoltimento, infatti vengono utilizzate usualmente, se si ritiene necessario, specie a maggiore diffusione commerciale e caratterizzate da una tipicità ridotta.	Il rispetto di tale impegno permetterà lo sviluppo nel territorio di infrastrutture verdi composte da specie autoctone. Si evidenzia la necessità dell'utilizzo delle specie che verranno indicate in apposito allegato al bando, allo scopo di garantire la continuità di presenza delle specie indigene del territorio (1 pp 42-45, 7), non determinare problematiche di tipo fitopatologico (come l'enorme infestazione di *Arocatus melanocephalus* o Cimice dell'Olmo a seguito della presenza di soggetti di *Ulmus pumila* L o Olmo siberiano che hanno innescato il fenomeno), non favorire fenomeni di schianti improvvisi dei palchi (come ad esempio nel caso dell'utilizzo del Pioppo Cipressino) e, nel caso del colpo di fuoco batterico (*Ervinia Amylovora*) nell'utilizzo del biancospino. L'ammissione di specie non appartenenti all'elenco che verrà indicato nel bando, nella misura massima del 5 %, appare non incidere dal punto di vista ambientale nell'insieme della formazione arboreo-arbustiva .	Il controllo delle specie ammissibili utilizzate avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo.	Il calcolo del pagamento non prevede costi aggiuntivi né Mancati Redditi derivanti dal presente impegno.

Tabella8 Intervento10.1.3

Tabella9 Intervento10.1.3

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
BOSCHETTI								
11. L'agricoltore deve intervenire nella gestione attiva di boschetti naturalistici di dimensioni comprese tra 500 e 10.000mq.	La Condizionalità richiede con la **BCAA 7** il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, isolati, col divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. Pertanto, la baseline nazionale non include i boschetti naturalistici. Peraltro, la **BCAA7** non prescrive obblighi di gestione, bensì la semplice non eliminazione degli elementi arboreo- arbustivi esistenti.	Non pertinente	L'art. 26 del Decreto Legge 9/2/2012, n. 9, convertito con legge 4/4/2012, n. 35, ha escluso dalla definizione di bosco le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli, a seguito dell'adesione a Misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di Sviluppo Rurale della UE, una volta scaduti i relativi vincoli. La legge regionale 5/4/2013, n. 3 ha recepito in Veneto la nuova definizione di bosco. Con DGR del 23.7.2013, n. 1319 sono state approvate le norme attuative e le linee guida per la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse, con riferimento al D.Lgs 18.5.2001, n. 227 e smi. Come riportato nell'Allegato A alla DGR del 23.7.2013, n. 1319, le formazioni di boschetti messi a dimora sui terreni agricoli e realizzati con Misure agroambientali, non rientrano nella classificazione di bosco e, pertanto, possono essere rimossi senza alcuna autorizzazione specifica, fatte salve le determinazioni di altre norme o strumenti di pianificazione territoriale.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale gestione delle superfici agricole, non sono segnalabili modalità ordinarie adottate dagli agricoltori rispetto alla gestione dei boschetti in ambito agrario. L'attività principale è il governo attraverso la ceduazione dei soggetti maturi.	Il rispetto di tale impegno, che prevede l'assunzione di dimensioni minime di sviluppo delle aree a boschetto, permette a tale infrastruttura di assumere l'importante ruolo di stepping stones allo scopo di costituire una rete ecologica all'interno del sistema rurale. Inoltre, per tutte quelle specie animali caratterizzate da specifiche esigenze ecologiche, tali dimensioni consentono di limitare o annullare il cosiddetto effetto margine creando una buffer zones che protegge la più interna core areas da pressioni esterne quali predazione, condizioni ambientali e disturbi antropici. Allo stesso tempo, oltre che a una differenziazione a livello faunistico, si assisterà anche ad una diversità a livello di composizione floristica determinata dalle varie esigenze ecologiche, quali esposizione solare o disponibilità di nutrienti, delle specie che compongono il boschetto.	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Nei mancati redditi associati al mantenimento dei boschetti va considerata la sottrazione evidente del Margine Lordo, derivante dai dati RICA sul quadriennio 2009-2012, calcolato sui seminativi, in quanto il mancato reddito è stato stimato pari al reddito di un seminativo, sulla base del costo opportunità correlato alla potenziale facoltà di estirpo per riportare la superficie a seminativo (si tratta infatti del mantenimento a boschetto di superfici un tempo agricole, divenute boschetto a seguito di adesione a programmazioni agroambientali).

Tabella10 Intervento10.1.3

589

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
12. L'agricoltore deve rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie ad impegno	**CGO 1** (ex Atto A4): il limite di rispetto da corsi d'acqua si applica nel caso dell'utilizzo degli effluenti zootecnici, dove si traduce nel rispetto di distanze variabili fra i 5 e i 10 m, rispettivamente, per i corsi d'acqua censiti come "non significativi" o "significativi". Inoltre, l'impegno a) della **BCAA 1** (ex St. 5.2) prevede il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai **corsi d'acqua**. In particolare, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 m da tutti i corsi d'acqua. L'uso dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. Tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili). Il **CGO 10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, lungo i margini degli appezzamenti.	**RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti (ZO) prevedono il rispetto di: 1. codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende fuori dalle ZVN (DM 19.4.1999); 2. i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. 3. i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1. Il divieto di utilizzo di prodotti fertilizzanti di sintesi chimica o organica nelle fasce erbaceo/arboreo/arbustive presenti ai margini degli appezzamenti va ben oltre ai Requisiti Minimi e al CGO 1 (ex Atto A4) (nel caso di zone vulnerabili ai nitrati), perché nella presente azione si applica anche in fregio alle scoline aziendali. **RM FIT** Poiché il presente intervento preclude qualsiasi utilizzo di agro farmaci sulla SOI ad impegno, il Requisito Minimo è individuato non pertinente.	Il ***PAN*** (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)[2] al paragrafo A.5.2.3 dispone che: "al fine di proteggere le acque superficiali dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di un'idonea fascia di rispetto non trattata lungo i corpi idrici". [1] Approvato con decreto 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35)	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'ordinarietà regionale non esclude il divieto assoluto di utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree a boschetto naturalistico, poiché di fatto costituiscono superfici seminative non rientranti nella definizione di bosco. Possono, pertanto, essere utilizzati presidi fitosanitari per combattere, ad esempio, il bruco americano (*Hyphantria cunea)* con il *Bacillus thuringiensis*, etc. Possono, inoltre, essere usati diserbanti ad ampio spettro per governare le specie erbacee proliferanti nelle interfile.	L'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti chimici ed organici non è ambientalmente compatibile (5) con la gestione dei boschetti agroambientali	Il controllo del rispetto di tale divieto avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. Vengono inoltre acquisite le informazioni degli appositi registri delle operazioni colturali.	Non è calcolato nel pagamento l'onere connesso al prescritto divieto di uso di fitofarmaci e dei concimi
13. L'agricoltore deve rispettare il divieto di impiego di fanghi	La baseline di Condizionalità non prescrive più il rispetto dell'autorizzazione all'uso agronomico per la distribuzione dei fanghi.	Non pertinente	• D. lgs 27.1.1992, n.99 • DGR 9/8/2005, n. 2241	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'utilizzo di fanghi è possibile previa richiesta e autorizzazione da parte della Provincia, Ente competente a rilasciare le autorizzazioni e al controllo del loro rispetto.	L'utilizzo di fanghi, in considerazione della concentrazione di inquinanti organici potenzialmente presenti, non è coerente con la gestione dei boschetti agroambientali.	Il controllo è sia di tipo amministrativo (100% dei soggetti e superfici annualmente ricompresi nell'elenco provinciale delle ditte autorizzate allo spandimento dei fanghi) sia in loco, ed avviene esaminando la documentazione che obbligatoriamente accompagna il trasporto dei fanghi. Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia si riferiscono a ogni particella catastale autorizzata allo spandimento.	Il presente divieto non è considerato nel calcolo del pagamento.

[2]Adottato con decreto 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35)

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
14. L'agricoltore deve nel caso di necessario infoltimento rispettare le specie indicate in sede di Bando.	Le **CGO 2** e **CGO 3** che si riferiscono agli obblighi nelle aree SIC e ZPS non presentano particolari vincoli rispetto all'utilizzo di specie arboree/arbustive tipiche della pianura veneta.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Trattandosi di interventi che si sviluppano su superficie agraria (SAU) costituiscono esclusivamente elementi di un mosaico naturale all'interno dell'agroecosistema, funzionali all'incremento della biodiversità, come anche evidenziato all'interno del documento di Vinca del programma.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale pratica, non sono presenti vincoli sulla tipologia di specie arboree per il rinfoltimento, bensì vengono utilizzati usualmente, se si ritiene necessario, soggetti arborei appartenenti a specie a maggiore diffusione commerciale. Non è obbligatorio l'utilizzo di soggetti autoctoni.	Per adempiere a tale impegno, si evidenzia la necessità di utilizzare specie, che verranno successivamente indicate in apposito allegato al bando, al fine di garantire continuità di impianto delle specie indigene presenti nel territorio (1 pp 42-45). Ciò impedirà inoltre lo sviluppo di specie invasive aliene che instaurano rapporti di competizione con le specie autoctone arrivando solitamente a sostituirle.	Il controllo delle specie utilizzate avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	All'interno del pagamento non sono riconosciuti mancati redditi o costi particolari associati all'utilizzo di tali essenze per il ripristino di fallanze.
15. L'agricoltore deve rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive	Non sono presenti in Condizionalità, vincoli particolari inerenti la modalità di gestione di tali impianti. La **BCAA 7** disposizioni nazionali recepite con DM 180 del 23.01.2015 di Condizionalità.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale pratica agricola, gli agricoltori non adottano criteri mirati, e generalmente, la presenza di tali impianti non comporta interventi di diradamento/pulizia, perché associati a costi e tempi di lavoro rilevanti.	Tale impegno si svolge in coerenza con il fatto che la pratica del taglio a raso, eventualmente attuata in seno a giustificazioni legate a motivi di natura fitosanitaria o selvicolturale (gestione a ceduo), può causare anche la morte della pianta in particolare se si tratta di specie non ricacciantì o non dotate di capacità pollonifera o di giovani piantine che non hanno raggiunto la cosiddetta età di ceduazione. (3, 4, 6, 7)	Il controllo di tale divieto avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, …) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Il pagamento riconosce i maggiori costi associati alla pratica del diradamento, che viene poi attribuito ad un massimale di incidenza sulla SAT della superficie investita da boschetto, pari al 10%, sulla base delle esperienze derivanti da giudizio esperto sulla gestione da oltre 20 anni in ambito regionale di superfici a bosco naturalistico messo a dimora in ambito agrario.
16. L'agricoltore deve controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nel boschetto.	La **BCAA7** non prevede vincoli gestionali atti a contenere le specie vegetali invasive.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale pratica, non si rilevano modalità operativi ordinarie rispetto al contenimento della flora infestante nei boschetti Ordinariamente le operazioni di controllo delle specie invasive viene tralasciato perché richiede un'elevata manodopera e attrezzature dedicate. Laddove le presenze di rovi, convolvolo ed altre specie invadenti diviene preponderante rispetto allo sviluppo vegetativo dei soggetti arborei si interviene con tagli con braccio meccanico, che non sono selettivi, né risolutivi.	L'impegno prevede il controllo delle specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti al fine di ostacolare ed impedire il degrado dell'intera infrastruttura verde, il cui recupero potrebbe risultare troppo impegnativo ed oneroso, e per non compromettere la crescita e lo sviluppo dei soggetti arboreo-arbustivi che la compongono (1 pag 59).	Il controllo delle specie invadenti avviene in loco con accertamenti di tipo visivo e/o strumentale.	Il pagamento riconosce i maggiori costi associati alla pratica del controllo della vegetazione infestante post diradamento, che viene poi attribuito al massimale di incidenza sulla SAT della superficie investita da boschetto, pari al 10%, con le analoghe considerazioni del giudizio esperto richiamate nel precedente impegno.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
CANALI ERBOSI (derivanti dalla linea di intervento 4.4.2)								
17. L'agricoltore deve tagliare la fascia erbacea almeno una volta l'anno	Ai sensi della **BCAA5**, impegno c), l'agricoltore deve mantenere la funzionalità idraulica del canale erboso realizzato con la sottomisura 4.4.2 per tutto il periodo di impegno, verificando che non vi siano elementi anche naturali di ostacolo allo sgondro naturale delle acque meteoriche. Le **BCAA 7** (ex St. 4.2) e **BCAA 1** (ex St. 5.2) di Condizionalità non prevedono obblighi specifici di gestione attiva delle fasce erbacee. La **BCAA 1** (ex St. 5.2) stabilisce con specifico riguardo ai corpi idrici superficiali monitorati WISE, l'impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo è vietato effettuare le lavorazioni che ne compromettono la costante presenza. A corsi d'acqua e scoline lo Standard comunque non si applica. Peraltro, la costituzione della fascia erbacea ai sensi della **BCAA1** non implica gestione attiva delle stesse.	Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	In Veneto, negli spazi agricoli coltivati non esistono comunemente canali erbosi specificatamente dedicate al rallentamento delle acque di ruscellamento superficiale, pertanto queste particolari infrastrutture verdi devono essere correttamente ed attivamente gestite. I canali erbosi oggetto del presente impegno agroambientale in Veneto sono di nuova costituzione, realizzati con l'Intervento 4.4.2 del PSR	Tale impegno, che prevede la trinciatura della fascia erbacea almeno 1 volta all'anno, risulta necessario al fine di mantenere la vitalità della vegetazione erbacea (9, 10 e 11). L'operazione permette allo stesso tempo di ridurre i fenomeni di risemina nelle adiacenti superfici a seminativo limitando la diffusione di malerbe e di specie invasive e anche dannose per la salute pubblica. Mantenere sfalciato il canale erboso assicura il mantenimento della funzionalità idraulica e si intercettano e rallentano le acque di ruscellamento superficiale dei versanti, nonchè quelle di origine diffusa o concentrata, favorendone l'infiltrazione o convogliandole fino ad un corso d'acqua emissario. Inoltre viene favorito il filtraggio dei nutrienti e dei pesticidi, delle materie organiche e dei sedimenti. Contestualmente viene realizzato un nuovo habitat per la flora e la fauna, riqualificando anche i paesaggi agrari semplificati (10 e 11).	Il controllo di tale impegno avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	I costi aggiuntivi per la manutenzione della fascia inerbita sono quantificati come pari all'operazione di una trinciatura, considerando anche la necessità di effettuare interventi manuali di completamento del taglio meccanico.

1: Veneto Agricoltura (Autori Vari). 2002. Fasce tampone boscate in ambiente agricolo. pp 3-70

2 O. Cizek, J. Zamecnik, R. Tropek, P. Kocarek, M. Konvicka. 2011. Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows

3: M. Salvato, D. Tocchetto, m. Borin. Analysis of bird population to assess the biodiversity in agricultural areas in North East Italy. Dep. of Environ. Agronomy and Crop Production, University of Padova, Italy. P.A.N. srl, Padova

4: Maurizio Borin, Monica Vianello, Francesco Morari, Giuseppe Zanin. 2004. Effectiveness of buffer strips in removing pollutants in runoff from a cultivated field in North-East Italy. Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali , Universita` di Padova. CNR, Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, Sezione di Malerbologia di Legnaro Agripolis. pag. 102

5: S. Otto, L. Lazzaro, A. Finizio, G. Zanin. 2008. Estimanting ecotoxicological effects of pesticide drift on nontarget arthropods in field hedgerows. Institute of Agro-environmental and Forest Biology—CNR, ‡Department of Environmental Agronomy and Crop Sciences, University of Padova. Department of Environmental Sciences, University of Milano Bicocca. 2008 pp 853-862

6: S. Otto, M. Vianello, A. Infantino, G. Zanin, A. Di Guardo. 2007. Effect of a full-grown vegetative filter strip on herbicide runoff: Maintaining of filter capacity over time. Institute of Agro-Environmental and Forest Biology – CNR, Agripolis. Department of Environmental Agronomy and Crop Science, University of Padova. Department of Chemical and Environmental Sciences, University of Insubria. pp. 74-81

7: Borin M., Tocchetto D. 2005. Le reti ecologiche nell'agro-ecosistema. Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali. Università di Padova.

8 Malin Talle, Karl-Olof Bergman, Heidi Paltto, Aina Pihlgren, Roger Svensson, Lars Westerberg, Jorgen Wissman, Per Milberg. 2014. Mowing for biodiversity: grass trimmer and knife mower perform equally well

9 Grasbufferstroken https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/fbaf3bc1-9a35-4b23-bac0-d5272c7e8e9a/1grasbufferstroken.pdf.

10 Grasgangen https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/ce3198f7-c55d-4835-a82f-f0c961bb9ef8/2grasgangen.pdf.

11 Comunità montana del Pollino. Il contratto di paesaggio nel progetto Netwet3 (pp 9-11) http://www.cmpollino.it/netwet/Contratto_di_Paesaggio.pdf

12 PSR 2007-2013 del Veneto – Aggiornamento Relazione di Valutazione Intermedia 2012 ALLEGATO II – Analisi Valutative Trasversali (approfondimenti) "*EFFICACIA DELLE FASCE TAMPONE BOSCATE (FTB) MANTENUTE GRAZIE ALLA SOTTO-MISURA 214/A NELLA RIMOZIONE DELL'AZOTO*". Paragrafo 6 "*Efficacia delle fasce tampone boscate (FTB) mantenute grazie alla Sotto-Misura 214/A nella rimozione dell'azoto*". Pagg. 71-83 http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-psr

13 Elbersen, B.; Beaufoy, G., Jones, G., Noij, G-J., Doorn, A., Breman, B. & Hazeu, G. (2014). Aspects of data on diverse relationships between agriculture and the environment. Report for DG-Environment. Contract no. 07-0307/2012/633993/ETU/B1. Alterra. Wageningen, April 2014. Pag. 149-171.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

In particolare:

- Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
- Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.3 "Gestione attiva di Infrastrutture verdi (10.1.3)"
- Rif. tavola di concordanza (v. ultima colonna "Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti").

Giustificazione di eccezionalità riguardo alla gestione attiva di infrastrutture verdi (siepe a fasce tampone)

Nella realtà aziendale ordinaria del Veneto, nei sei metri di sviluppo delle formazioni lineari arboreo-arbustive solo una parte limitata della siepe (spesso la sola fascia arborea della larghezza di 1 m) corrisponde alla superficie a tare della SAT aziendale. La rimanente fascia erbacea di pertinenza, a volte, fino alla larghezza pari a 5 m, va a sostituire superficie precedentemente seminata. Si tratta, quindi, di conversione a prato (fascia inerbita) di una superficie a seminativo, dal momento che tale superficie era, e

rimane, SAU.

Per questo motivo è stato considerato come massimale di riferimento da Regolamento (UE) 1305/2013 quello relativo alle colture annuali, pari a 600 euro/ettaro per la frazione di fascia inerbita di circa 2,5 m, in quanto parte di erosione del seminativo esistente e, a partire da tale cifra, si giustifica di seguito il superamento del massimale.

In esito a elaborazioni statistiche dei dati relativi alla analoga sottomisura 214/a del PSR 2007-2013, si evidenzia che oltre l'88% delle aziende aderenti alla sottomisura in esame risultano aver attivato impegni agroambientali su superfici inferiori a 2 ettari.

Tali limitate superfici derivano da contesti agricoli estremamente frammentati e polverizzati sul territorio regionale, a cui riescono difficilmente ad essere associate economie di scala di tipo manutentivo, le quali consentirebbero un risparmio economico, anche in termini di tempi di esecuzione. Ciò implica quindi un impegno di manodopera maggiormente oneroso ed un approccio tipicamente olistico, con un aggravio sostanziale dei costi gestionali e dei tempi di lavoro richiesti per il rispetto degli impegni di conservazione lineare dei filari.

Pur tuttavia, come anche sostenuto dalla relazione di Valutazione Intermedia del PSR 2007-2013 redatta dall'Organismo valutatore indipendente, va segnalata l'importanza, dal punto di vista ecologico-ambientale, della presenza di queste formazioni frammentate e disperse nel territorio, allo scopo di aumentare la complessità ecosistemica e costituire punti minori di appoggio, tra loro sequenziali, in grado di svolgere una funzione di connessione ecologica all'interno dell'ambiente rurale veneto (*stepping stones*), con effetti favorevoli sulla biodiversità. La gestione attiva delle infrastrutture verdi, mediante la loro capacità depurativa, permette inoltre un'efficace contenimento dell'inquinamento diffuso determinato dall'attività agricola, valorizzando il sistema di relazioni fra il terreno interessato dalla coltivazione ed il sistema idrico superficiale e massimizzandone l'efficacia in termini di effetto tampone, anche tramite l'aumento della superficie di interscambio.

Inoltre, la realizzazione ed il mantenimento di fasce tampone intese come "ecosistemi filtro" trova continuità nelle varie pianificazioni e programmazioni territoriali per la tutela delle risorse idriche ed ambientali, in linea con le strategie comunitarie di settore. In conclusione, si specifica che, in sede di modifica Health Check, la CE ha già espresso un parere favorevole riguardo al superamento dei massimali di cui all'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 (214/a), caratterizzata dai medesimi impegni ed obiettivi della attuale 10.1.3.

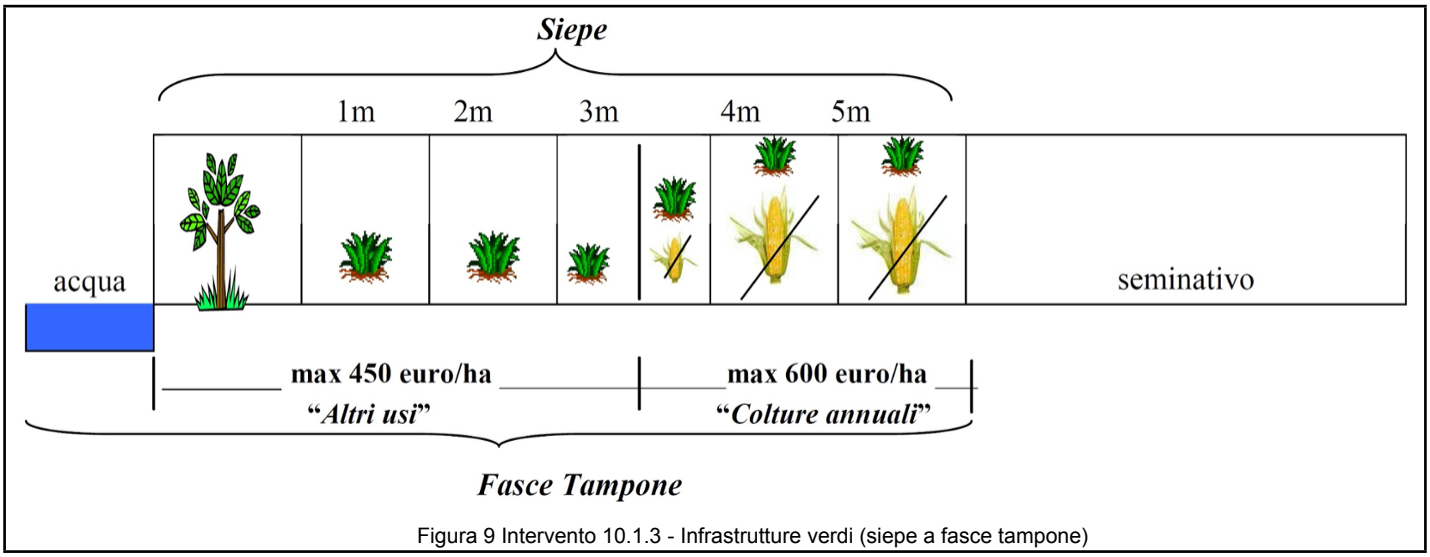


Figura 9 Intervento 10.1.3 - Infrastrutture verdi (siepe a fasce tampone)

REGIONE DEL VENETO

DISTRIBUZIONE DI SIEPI E FASCE TAMPONE SOTTOMISURA 214A PSR 2007-2013 SUL TERRITORIO REGIONALE VENETO

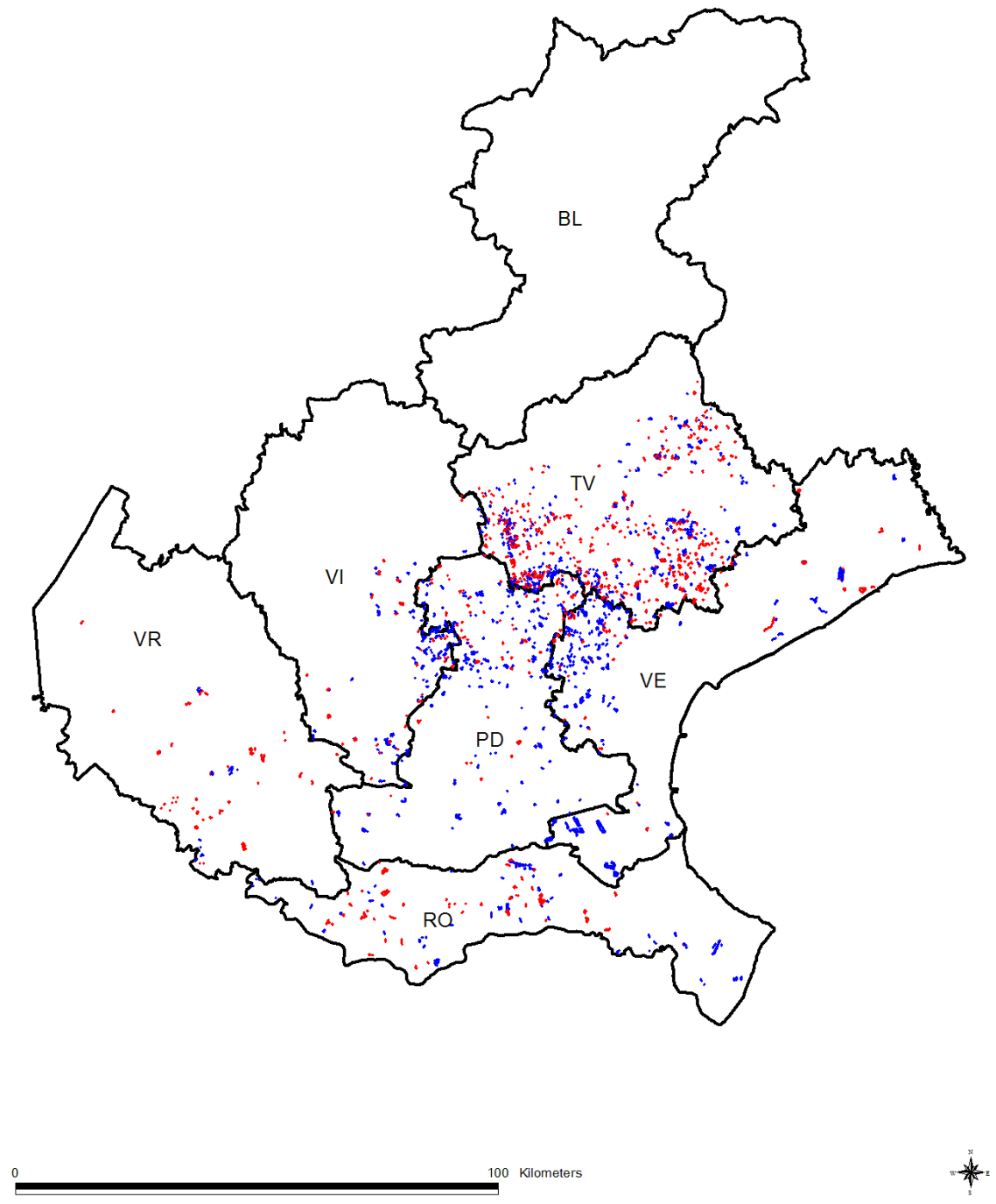
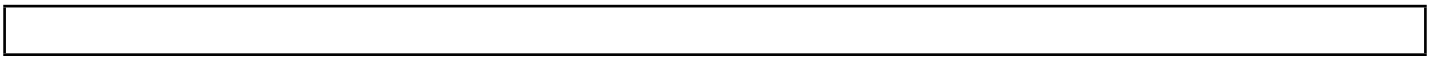


Figura 10 Intervento 10.1.3 - Distribuzione di tali formazioni lineari sul territorio regionale Veneto



8.2.9.3.4. 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali,pascoli e prati-pascoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta, sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.

L'intervento promuove il recupero e il mantenimento delle superfici investite da prati stabili, prati-pascoli, pascoli in zone montane, con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Tali aree, infatti, subendo spesso fenomeni di sotto o eccessiva utilizzazione/concimazione possono essere soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado per il mancato utilizzo delle superfici a prato e a pascolo. L'azzeramento degli input di origine chimica in tutte le 3 azioni qui proposte riveste un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici.

Vengono di seguito illustrate le specifiche tecniche per le diverse tipologie di impegno:

1. Prati di pianura, collina e montagna (ISTAT)

L'agricoltore deve:

- effettuando gli ordinari interventi di sfalcio e fienagione compatibili con la produttività della pianura, collina e montagna, eseguire un taglio frazionato degli appezzamenti, mantenendo fasce non falciate con il primo taglio. Il rilascio di tali fasce deve essere pari ad almeno il 10% della superficie oggetto di impegno, preservando parcelle di dimensione compresa fra 500 e 2.000 mq, distribuite a mosaico. L'area non falciata con il primo taglio può essere falciata con il taglio successivo, previo mantenimento di altrettanta superficie erbacea non sfalciata distribuita a mosaico negli appezzamenti ad impegno. L'ultimo taglio è effettuato sul 100% della SOI;
- Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
- Dimezzare in Zona Ordinaria la concimazione organica, palabile e non palabile;
- Mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che possono intralciare le operazioni di fienagione (alberi da frutto, filari, arbusti) poiché costituiscono habitat di specie ornitiche quali il Lui piccolo, la Capinera e lo Zigolo giallo.
  SOLO PER LA MONTAGNA: Mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti. Tali elementi, tra cui rosa canina o ginepro, costituiscono infatti habitat riproduttivo rispettivamente per individui di Averla piccola e Prispolone; in generale queste tipologie vegetazionali sono utilizzate con diversi fini ecologici anche da altre importanti specie come Zigolo giallo, Stiaccino, Passera Scopaiola ed altre;

- SOLO PER LA MONTAGNA: Controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.

2. Pascoli e prato-pascoli di montagna (come definita dalla misura 13 del PSR)

L'agricoltore deve:

- Effettuare l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nei casi in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alle superfici pascolive a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite, suscettibili a svilupparsi come infestanti;
- Precludere al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio, e ripristinare le superfici visibilmente erose con interventi di recupero del cotico erboso mancante;
- Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
- Rispettare il divieto di spietramento in Zona Rete Natura 2000;
- Non deve eliminare i nuclei arbustivi termofili che costituiscono sito di nidificazione per l'Averla piccola;
- Salvaguardare le aree nitrofile che costituiscono habitat riproduttivo del Re di quaglie.

3. Prati seminaturali ricchi di specie

L'agricoltore, aderendo ad uno specifico progetto collettivo, deve:

- Salvaguardare le superfici prative soggette ad impegno a utilizzo estensivo, rinunciando a una maggior frequenza di sfalcio. Per questo motivo deve eseguire un solo sfalcio tardivo funzionale al mantenimento dell'elevata ricchezza floristica; lo sfalcio va eseguito dopo la fioritura del prato, compatibilmente al limite altimetrico in cui è localizzato;
- Asportare sempre l'erba tagliata mediante un cantiere di raccolta e fienagione;
- Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
- Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (salvo deroghe autorizzate espressamente riconducibili a documenti di pianificazione territoriale o tipologie peculiari di praterie seminaturali – Arrenatereti, Triseteti – per i quali è ammessa la concimazione con letame maturo);
- Rispettare il divieto di uso di ammendanti, fanghi e correttivi di qualsiasi tipologia commerciale e non;
- Rispettare il divieto di drenaggio degli ambienti umidi;
- Eseguire, esclusivamente in caso di necessità, interventi di semina o trasemina con fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al medesimo consorzio floristico spontaneo;
- Eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti.

IMPEGNI	FABBISOGNI					
	15_Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	**16**_Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari	**19**_Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione	**20**_Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali	**23**_Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura	**28**_Qualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale
Prati di pianura e collina		4A	4B/4C	4C	5D	4A
Prati di montagna		4A	4B/4C	4C	5D	4A
Pascoli e Prato-pascoli di montagna		4A	4B/4C	4C		4A
Prati seminaturali ricchi di specie	4A	4A	4B/4C	4C		4A

Figura 1 Intervento 10.1.4 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie (€/ha/anno), per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali e della ulteriore proroga annuale a decorrere dal 2022 consentita dall'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220.

8.2.9.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Regolamento (UE) n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Non vengono attivate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

8.2.9.3.4.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg (UE) n. 1307/2013;

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.4.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La diversificazione degli obiettivi sottesa agli impegni previsti per le diverse tipologie di superficie foraggera ha comportato la necessità di differenziare il calcolo del pagamento in funzione anche della localizzazione dell'intervento (pianura, collina e montagna; zona vulnerabile e zona ordinaria) per tener conto dei diversi livelli di produttività, e di conseguenza della redditività, e delle condizioni di *baseline*.

Per i **prati di pianura, di collina** e **di montagna** (ISTAT) sono stati considerati i seguenti aspetti tecnico economici: **a)** riduzioni di resa per effetto del divieto di input chimici e per l'obbligo di mantenimento di aree non falciate; **b)** costi aggiuntivi delle operazioni di fienagione per la presenza delle parcelle non falciate e per l'obbligo di gestione degli elementi arboreo-arbustivi; **c)** costi aggiuntivi per l'attività di controllo delle specie invasive colonizzanti; **d)** la necessità di dotarsi di una apposita cartografia per gestire l'ubicazione delle particelle a mosaico; **e)** riduzione degli input (azzeramento della concimazione chimica, riduzione delle spese per le operazioni di imballaggio del fieno per le minori produzioni raccolte). Gli elementi sopra riportati assumono un peso diverso in funzione della ubicazione territoriale del prato.

Per i **pascoli e prati pascoli di montagna** le voci di costo dei singoli impegni sono state stimate tramite giudizio esperto, sulla base del numero di ore che l'agricoltore impegna per realizzare tali operazioni. Tra gli impegni si riporta anzitutto il razionale sfruttamento del cotico erboso naturale organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, che sarà assicurato mediante operazioni di sorveglianza del bestiame al pascolo o di distribuzione temporanea del carico su diverse altimetrie o attraverso l'uso di recinzioni mobili (non conteggiate). Ulteriori impegni riguardano la preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio, il divieto di eliminazione dei nuclei arbustivi termofili che costituiscono sito di nidificazione per l'Averla piccola e delle aree nitrofile che costituiscono l'habitat riproduttivo del Re di quaglie determinano maggiori costi di gestione per la preservazione di tali ambiti dal pascolo, anche mediante l'utilizzo di elementi di protezione (non inclusi nel calcolo).

Per i **prati seminaturali ricchi di specie** assume particolare rilevanza il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica, il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (salvo deroghe autorizzate in relazione a particolari tipologie prative) e l'impegno all'esecuzione di un solo sfalcio tardivo, da eseguirsi dopo la fioritura e compatibilmente con il limite altimetrico del prato, comportano una contrazione netta delle rese e una diminuzione della qualità e del valore commerciale del foraggio prodotto; i medesimi impegni tuttavia generano anche dei minori costi, in particolar modo per l'assenza del cantiere di fienagione per i tagli non eseguiti, e per l'assenza degli interventi di concimazione tali elementi sono stati considerati in detrazione nel calcolo esposto.

8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità

- Superficie minima ad impegno 1 ettaro

- Nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno: obbligo di inserire le informazioni aziendali riguardanti le superfici oggetto di intervento e i quantitativi di effluenti distribuiti nell'applicativo web regionale che gestisce le Comunicazioni di spandimento anche nel caso di aziende sotto soglia (<1000 kg/N/anno in ZVN, <3000 kg/N/anno in ZO).

Definizione di prati seminaturali ricchi di specie

Le praterie seminaturali ricche di specie sono costituite da una composizione vegetazionale ad alto pregio naturalistico per la ricchezza floristica e faunistica che ospitano, e ordinariamente non sono coinvolte da pascolo.

Le superfici elegibili comprendono le aree regionali classificabili come "prato seminaturale ricco di specie"; gli interventi saranno ammissibili esclusivamente sulle superfici individuate dalla cartografia regionale di riferimento o previa relazione tecnica che certifichi con il supporto di un rilievo fitosociologico o di campo le caratteristiche floristiche delle superfici catastali proposte ad impegno.

Sarà ammessa la realizzazione di interventi gestionali esclusivamente con approccio collettivo, previa presentazione di apposito progetto d'intervento.

8.2.9.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:

- Localizzazione geografica (ad esempio essere ricompresi nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, nelle aree della Rete Natura 2000, nelle aree protette, nelle aree a parco…).

8.2.9.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità del pagamento in euro/ha è articolata in base alle diverse tipologie di prato e pascolo, come rappresentato nella Figura 2.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di *greening* previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto. Nessuna detrazione va applicata per la componente "prati permanenti"del greening di base.

Nel caso dei **prati di pianura, collina, montagna** il pagamento risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni assunti, ma non è tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali proposti. Per gli impegni delle azioni **prati seminaturali ricchi di specie** e dei **pascoli**

e prato pascoli, il pagamento riconosciuto corrisponde al calcolato e ne viene giustificata l'eccezionalità al box "*informazioni specifiche del tipo di intervento*".

Costi per la gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli			
Tipologia di intervento	**Pagamento calcolato in Zona Vulnerabile (€/ha)**	**Pagamento calcolato in Zona Ordinaria (€/ha)**	**Pagamento riconosciuto (€/ha)**
Prati di pianura	**578**	**484**	**384**
Prati di collina	**544**	**440**	
Prati di montagna	**556**	**556**	
Sulla base del calcolo aggiornato dei pagamenti viene proporzionalmente riadeguato il livello di pagamento riconosciuto al beneficiario			

Costi per la gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e ptrati-pascoli		
Tipologia di intervento	**Pagamento calcolato in Zona Vulnerabile (€/ha)**	**Pagamento calcolato in Zona Ordinaria (€/ha)**
Pascoli e prati pascoli di montagna	**200**	
Prati seminaturali ricchi di specie: prati di pianura	**852 (*)**	**920 (*)**
Prati seminaturali ricchi di specie: prati di collina	**730 (*)**	**725 (*)**
Prati seminaturali ricchi di specie: prati di montagna	**668 (*)**	**635 (*)**
(*) i pagamenti oltrepassano i massimali stabiliti dal Reg 1350/2013 per le tipologie di colture inserite nell'art. 26 e pertanto, vanno riferiti ad una condizione di "eccezionalità" che è opportunamente esplicata ed approfondita al paragrafo 8.2.9.4.10 "informazioni specifiche della misura"		

Figura 2 Intervento 10.1.4 – Importi e aliquote di sostegno

8.2.9.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso connesso al controllo del corretto razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo Impegno molto dettagliato che rende complessa la fase di controllo (R5);

b) per i prati ricchi di specie, un rischio basso connesso al controllo dell'esecuzione dello sfalcio dopo la fioritura del prato, compatibilmente al limite altimetrico in cui è localizzato (R5);

c) un rischio basso connesso alla corretta dimensione della parte non sfalciata (compresa tra 500÷2.000 mq distribuiti a mosaico): si segnala la difficoltà di misurazione delle isole di prato non sfalciato (R5);

d) un rischio basso connesso alla complessità dell'intervento "Prati seminaturali ricchi di specie".

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:

a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;

b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;

c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

8.2.9.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:

a) controllo in loco al fine di verificare il razionale sfruttamento del pascolo;

b) comunicazione da parte dell'esperto naturalista coordinatore del progetto della data di fioritura, in base alla quale l'istruttore organizza il controllo in loco;

c) controllo in loco delle superfici con stima visiva della superficie, integrato dall'uso della cartografia delle aree oggetto di impegno, desumibile dal sistema informatico dell'O.P.;

d) realizzazione di un progetto coordinato di gestione nel quale sono dettagliate le attività da realizzare e che verranno sottoposte a controllo in loco.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che

successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli.

È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

8.2.9.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.

Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Nelle Tabelle da 1 a 15 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.

INTERVENTO 10.1.4: GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI, PRATI-SEMINATURALI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI

RISK(S) IN THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURES

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso al controllo del corretto razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo Impegno molto dettagliato che rende complessa la fase di controllo (R5);
b) per i prati ricchi di specie, un rischio basso connesso al controllo dell'esecuzione dello sfalcio dopo la fioritura del prato, compatibilmente al limite altimetrico in cui è localizzato (R5);
c) un rischio basso connesso alla corretta dimensione della parte non sfalciata (compresa tra 500÷2.000 mq distribuiti a mosaico): si segnala la difficoltà di misurazione delle isole di prato non sfalciato (R5);
d) un rischio basso connesso alla complessità dell'intervento "Prati seminaturali ricchi di specie".

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;
b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

MITIGATING ACTION

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:
a) controllo in loco al fine di verificare il razionale sfruttamento del pascolo;
b) comunicazione da parte dell'esperto naturalista coordinatore del progetto della data di fioritura, in base alla quale l'istruttore organizza il controllo in loco;
c) controllo in loco delle superfici con stima visiva della superficie, integrato dall'uso della cartografia delle aree oggetto di impegno, desumibile dal sistema informatico dell'O.P.;
d) realizzazione di un progetto coordinato di gestione nel quale sono dettagliate le attività da realizzare e che verranno sottoposte a controllo in loco.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli.
È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

OVERALL ASSESSMENT

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

GREENING

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013.
Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto. Nessuna detrazione va applicata per la componente "prati permanenti" del greening di base.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Prati di pianura, collina e montagna								
01. L'agricoltore, effettuando gli ordinari interventi di sfalcio e fienagione compatibili con la produttività della pianura, collina e montagna, deve eseguire un taglio frazionato degli appezzamenti, mantenendo fasce non falciate con il primo taglio. Il rilascio di tali fasce deve essere pari ad almeno il 10% della superficie oggetto di impegno, preservando parcelle di dimensione compresa fra 500 e 2.000 mq, distribuite a mosaico. L'area non falciata con il primo taglio può essere falciata con il taglio successivo, previo mantenimento di altrettanta superficie erbacea non sfalciata distribuita a mosaico negli appezzamenti ad impegno. L'ultimo taglio è effettuato sul 100% della SOI.	Premesso che in condizionalità: **pascolo permanente = prato, prato-pascolo, pascolo,** gli obblighi previsti per i prati e pascoli permanenti sono vigenti anche per gli anni 2015 e 2016, come previsto dal Reg. n. 1306/13 art. 93, comma 3. I prati permanenti sono superfici non più comprese nelle BCAA di condizionalità. Infatti, l'allegato **8** "*Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del Reg. UE 1306/2013*" del DM in materia di condizionalità dispone l'obbligo di mantenere (per il 2015 e 2016) superfici aziendali già destinate a pascolo permanente e la proporzione a livello nazionale della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla SAU complessiva. Il Greening prevede il mantenimento dei prati permanenti, in quanto tali superfici vengono ritenute quelle che maggiormente contribuiscono alla tutela ambientale, in particolare per quanto concerne il sequestro del carbonio, la biodiversità e l'erosione del suolo.	In nessun caso le disposizioni applicative sui Requisiti Minimi sono riconducibili al vincolo disposto dall'impegno.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale. Il Regolamento delegato (UE) n. 639 dell'11 marzo 2014 dispone che: ▪ All'art. 4 "gli Stati Membri richiedono che l'agricoltore svolga almeno un'attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno". ▪ All'art. 5 "Si chiede almeno un'attività annuale svolta dall'agricoltore sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno".	La normale attività gestionale dei prati di pianura, collina e montagna prevede l'esecuzione di operazioni di **sfalcio** durante la stagione vegetativa. Gli sfalci sono attività agronomiche necessarie al mantenimento del prato. I prati si distinguono in base al contesto climatico dove sono inseriti (pianura, collina e montagna), in base alla composizione floristica ed in relazione all'esistenza o meno di un regime irriguo. Soprattutto in base al regime irriguo variano il numero di tagli necessari al mantenimento di tali superfici (2, 3 o più). In Veneto lo sfalcio dei prati, laddove il fieno non viene utilizzato per l'alimentazione degli animali o venduto, viene generalmente sostituito da operazioni di **trinciatura**, con mantenimento in loco dei residui vegetali. Nella normale gestione delle superfici prative, non vengono rilasciate in alcun caso parcelle non sfalciate che, se da un lato costituiscono rifugio per la fauna selvatica stanziale, dall'altro determinano una perdita di reddito netta e complicazioni nel cantiere di fienagione per l'agricoltore costretto a realizzare uno sfalcio parziale.	Il rilascio di fasce non sfalciate, distribuite a mosaico è funzionale all'incremento, mantenimento e sviluppo della biodiversità animale e vegetale tipica di tali ambienti e garantisce la presenza di aree rifugio per la fauna selvatica anche dopo l'esecuzione degli sfalci (6). Inoltre il mantenimento di aree non sfalciate dopo i tagli permette il raggiungimento della fioritura e fruttificazione ad un maggior numero di specie erbacee favorendo la disseminazione di un maggior numero di specie.	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale sulla presenza di aree non sfalciate durante tutta la stagione vegetativa di sviluppo del prato. La verifica dell'ampiezza delle isole di prato non sfalciate può avvalersi di una stima visiva in loco a cui si affianca la verifica sulla cartografia delle aree oggetto di impegno presente a sistema e desumibile anche dal fascicolo aziendale dell'azienda. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	La gestione degli interventi di sfalcio non varia con l'adozione dell'impegno agroambientale e non determina alcun costo aggiuntivo nel calcolo del pagamento. Diversamente, il calcolo considera l'obbligo di mantenere le parcelle non sfalciate, che comporta un mancato reddito derivante dalla riduzione di resa [stimata pari al 15% in pianura (P), al 12,7% in collina (C) e al 10% in montagna(M)] in funzione del numero di sfalci ordinariamente eseguiti durante la stagione. Il calcolo del pagamento pertanto considera i costi dovuti a: 1) la necessità di dotarsi di un'apposita cartografia aziendale che indichi l'ubicazione delle particelle mosaicate da non sfalciare durante tutta la stagione produttiva, al fine di assolvere correttamente all'impegno. 2) l'incremento del tempo di esecuzione delle ordinarie operazioni di fienagione per la necessità di interrompere le normali operazioni di sfalcio e raccolta in corrispondenza dell'isola di prato non sfalciata, calcolati nell'ordine del 10-15% in funzione del contesto territoriale di riferimento (P, C, M). 3) la necessità di allestire un cantiere di lavoro separato per la raccolta del prodotto, privo di valore foraggero, nella parcella a mosaico derivante dallo sfalcio a fine stagione. Tale voce di costo è stata stimata computando i normali costi di fienagione, rapportati alla superficie di parcella a mosaico.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
02. L'agricoltore deve rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica	Il **CGO 10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero. **CGO 1** (Ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti prevede il rispetto del carico massimo pascolabile pari a 2 UBA/ha e il rispetto del pertinente limite MAS (Maximun Application Standard) per le distribuzioni azotate su superficie a prato. ;	***Requisiti Minimi* RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili; ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1. **RM FIT**. Poiché il presente intervento preclude qualsiasi utilizzo di agro farmaci sulla SOI ad impegno, il Requisito Minimo è individuato non pertinente.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La normale gestione delle superfici a prato produttive nel contesto regionale veneto prevede l'utilizzo di **fertilizzazioni azotate** sia di origine organica [variabile da 170 a 340 kg/ha/ N zootecnico/anno a seconda del contesto vulnerabile od ordinario] che chimica, queste ultime in entità variabile a seconda del contesto territoriale di riferimento (la componente di fertilizzazione chimica è marcata in pianura e diventa più ridotta nel contesto montano). Per quanto attiene l'uso di presidi fitosanitari di origine chimica è riscontrabile l'uso sia in ambienti di pianura che nel contesto pedecollinare e montano, laddove risultano funzionali a devitalizzare alcune tipologie erbacee di scarso valore nutritivo per il fieno prodotto.	L'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti chimici non è coerente con gli obiettivi ambientali di la conservazione di tali superfici. Il controllo delle infestanti può essere effettuato con interventi gestionali più compatibili con l'ambiente e, da un punto di vista di sostenibilità ambientale, alla fertilizzazione chimica (che tende ad alterare maggiormente la composizione del terreno) è preferita quella organica (2), anche in relazione alla capacità ammendante di quest'ultima. Inoltre l'aumento della ricchezza delle specie è sfavorito dall'utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica (4, pag 37)	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	Nel calcolo del pagamento non sono state contabilizzate perdite di reddito derivanti dall'obbligo di rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti; qualsiasi stima a riguardo era affetta da un elevato grado di incertezza con particolare riferimento alla quantificazione della diminuzioni di resa rispetto alla situazione ordinaria. L'impegno comporta la riduzione dei costi colturali sia per il mancato acquisto dei concimi di sintesi chimica, sia per la mancata distribuzione degli stessi; entrambe le voci sono state quantificate e imputate come minori costi sostenuti dall'agricoltore. Il calcolo del pagamento attribuisce un mancato reddito derivante da una riduzione di resa, così ripartita in base al contesto geografico considerato: -**Pianura**: la riduzione di resa è pari al **22**%, riconducibile al divieto di fertilizzazione chimica e distingue due valori diversi a seconda che il prato si trovi in ZVN (-22%) o Zona Ordinaria (-7,7%) per i diversi quantitativi di input chimici cui l'agricoltore rinuncia ad integrazione della fertilizzazione organica. -**Collina**: la riduzione di resa è pari al 7%, per l'impegno legato all'azzeramento dei fertilizzanti chimici, in quanto sono generalmente più contenuti gli apporti di nutrienti anche nella gestione ordinaria. Tale minor resa è stata individuata esclusivamente per le Zone Vulnerabili, in quanto in Zona Ordinaria di collina le rese, già inferiori rispetto alla pianura, risultano soddisfatte nel fabbisogno nutrizionale dalla sola componente azotata di origine organica.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								-**Montagna**: in questo caso non è stata imputata nessuna perdita di resa per effetto dei vincoli alla concimazione, in quanto in ambito montano, i livelli di concimazione ordinari non sono molto superiori a quelli imposti dall'intervento in oggetto. Gli impegni relativi alla registrazione delle operazioni sono compresi nei costi di transazione calcolati.
03. L'agricoltore deve dimezzare in Zona Ordinaria la concimazione organica, palabile e non palabile	**CGO 1** (Ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti prevede il rispetto del carico massimo pascolabile pari a 2 UBA/ha e il rispetto del pertinente limite MAS (*Maximun Application Standard* del Programma d'Azione Nitrati) per le distribuzioni azotate su superficie a prato.	**RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili; i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo (articolo 33 DM 7/4/2003) La baseline in Zona Ordinaria è di 340kg/ha di N organico.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La gestione della fertilizzazione nei prati di pianura prevede apporti azotati organici in ragione della disponibilità. Sono apportati normalmente, altresì, fertilizzanti chimici. I limiti distribuibili in termini di azoto efficiente sulle superfici foraggere sono pari a 300 kg/ha di azoto, come da disposizioni del MAS (che corrisponde al Codice di buona pratica agricola regionale)	L'impegno di riduzione della fertilizzazione organica favorisce una maggiore ricchezza di specie floristiche nel prato e quindi un maggiore grado di biodiversità (3) di tali ambienti. Imponendo il dimezzamento della dose si concorre inoltre alla riduzione delle perdite per percolazione e, lisciviazione.	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nella banca dati informatizzata del che recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	L'operazione non è rendicontata nel mancato reddito esposto nel pagamento.

Tabella5 Intervento10.1.4

610

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
04. L'agricoltore deve mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che possono intralciare le operazioni di fienagione (alberi da frutto, filari, arbusti) poiché costituiscono habitat di specie ornitiche quali il Lui piccolo, la Capinera e lo Zigolo giallo. SOLO PER MONTAGNA: Mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti. Tali elementi, tra cui rosa canina o ginepro, costituiscono infatti habitat riproduttivo rispettivamente per individui di Averla piccola e Prispolone; in generale queste tipologie vegetazionali sono utilizzate con diversi fini ecologici anche da altre importanti specie come Zigolo giallo, Stiaccino, Passera Scopaiola ed altre.	La **CGO 2** (Ex Atto A1) concernente la conservazione degli uccelli selvatici ai sensi della Direttiva 2009/147/CE. La **BCAA 7** (ex St. 4.4) prevede esclusivamente il mantenimento in loco degli alberi monumentali isolati e delle formazioni lineari esistenti, non la loro gestione e manutenzione attiva. La componente arbustiva non è soggetta a vincolo di mantenimento e gestione.	In nessun caso le disposizioni applicative sui Requisiti minimi sono riconducibili al vincolo disposto dall'impegno.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliate dal DM 6513 del 18.11.2014 e del Decreto esecutivo in corso di definizione	La normale gestione delle superfici foraggere permanenti non preserva soggetti arboreo arbustivi che intralcino le operazioni di sfalcio meccanizzate all'interno degli appezzamenti. Sono più facilmente mantenute solo formazioni lineari perimetrali. In montagna, la normale gestione delle superfici foraggere permanenti si pone l'obiettivo di salvaguardare gli alti fusti e di eliminare qualsiasi soggetto arboreo arbustivo intralci le operazioni di sfalcio meccanizzate all'interno degli appezzamenti essendo ormai fortemente limitato lo sfalcio manuale degli appezzamenti. Sono più facilmente mantenute solo formazioni di margine e in prossimità del bosco. Il rischio ambientale e naturalistico è che l'agricoltore tagli ed elimini completamente tali elementi arboreo-arbustivi e quindi vengano a mancare gli habitat di importanti specie ornitiche da cui deriverebbe una conseguente perdita di biodiversità caratteristica di queste aree agricole. Inoltre, con questo peculiare impegno, l'agricoltore distingue le specie arboreo-arbustive che costituiscono habitat per specie ornitiche (che vengono mantenute) da specie arboreo-arbustive invasive, aliene, esotiche che vengono gestite con l'impegno successivo. Infine va evidenziato che, ordinariamente, l'intervento 13.1.1 "Indennità compensativa in zona montana" non comprende operazioni riguardanti il mantenimento di elementi arboreo-arbustivi.	Il mantenimento di elementi arborei-arbustivi all'interno di spazi aperti di tipo prativo determina una discontinuità che aumenta il grado di eterogeneità ambientale e quindi favorisce la biodiversità (7, 5). L'incremento degli strati vegetali (strato erbaceo + strato arbustivo + strato arboreo) favorisce l'aumento della nidificazione dell'avifauna (7, 5).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	L'obbligo di mantenimento degli elementi arboreo arbustivi comporta un generale incremento dei tempi di esecuzione delle operazioni di fienagione. Tale incrementi sono così percentualmente stimati: -pianura: 2% di incremento dei tempi di esecuzione delle operazioni di fienagione. -collina: 8% di incremento dei tempi di esecuzione delle operazioni di fienagione. -montagna: 15% di incremento dei tempi di esecuzione delle operazioni di fienagione. In tutti i casi (Pianura, Collina e Montagna) si impone la necessità di effettuare operazioni di manutenzione e di contenimento di tali elementi arboreo-arbustivi (operazioni di potatura e asportazione delle ramaglie, di pulizia della superficie a ridosso della vegetazione che non si riesce a gestire con le operazione meccaniche di sfalcio). Tale costo è stato stimato ipotizzando un carico di lavoro pari rispettivamente a 1ora/ha/anno in pianura, 3 ore/ha/anno in collina e 10 ore/ha/anno in montagna e un costo orario della manodopera pari a 17 €/ora;

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
SOLO PER MONTAGNA: 05. L'agricoltore deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive	Lo **Standard 4.2** prevede il controllo della vegetazione indesiderata solo sui terreni agricoli destinati a set aside. La **BCAA 7** (ex Standard 4.4) prevede in deroga la possibilità di eliminazione di soggetti arboreo o arbustivi appartenenti a specie invadenti, e pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia…) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).	In nessun caso le disposizioni applicative sui Requisiti minimi sono riconducibili al vincolo disposto dall'impegno.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliate dal DM 6513 del 18.11.2014 e del Decreto esecutivo in corso di definizione	Nella normale gestione delle superfici prative questa operazione non si esegue.	Il controllo delle specie invasive colonizzanti erbacee, arboree ed arbustive permette di ridurre le specie poco gradite e poco nutrienti per gli animali, di ridurre le specie velenose, spinescenti o taglienti (8, pp 42-50) e di favorire lo sviluppo delle specie e dei tipi di prato a maggior interesse floristico e costituiti da maggior ricchezza di specie. Più un prato è ricco di specie dal punto di vista botanico e maggiore risulta anche il numero di specie animali presenti (9).	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.	L'obbligo del controllo delle specie invasive colonizzanti si ritiene comporti un aggravio dei costi gestionali nelle superfici di montagna, richiedendo una particolare attenzione stimata in un impegno annuo pari a 5 h/ha.
Pascoli e prato-pascoli di montagna								
06. L'agricoltore deve effettuare l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nei casi in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alle superfici pascolive a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite, suscettibili a svilupparsi come infestanti	Operazioni non ricomprese nella baseline di condizionalità. Infatti, l'allegato 8 "*Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del Reg. UE 1306/2013*" del DM in materia di condizionalità dispone l'obbligo di mantenere (per il 2015 e 2016) superfici aziendali già destinate a pascolo permanente e la proporzione a livello nazionale della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla SAU complessiva.	***Requisiti Minimi* RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili; ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da	Non pertinente.	Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, stabilite dall'art. 93 del Reg. 1306/2013, l'art. 45, par. 2 del Reg. 1307/2013, dispone che -ove si constati che la proporzione di pascolo permanente diminuisce nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%- ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'art. 15 (3) del DM 6513 del 18 novembre 2014. Se si accerta infatti che la proporzione di riferimento diminuisce in misura superiore al 3,5%, l'autorizzazione alla riduzione del pascolo è condizionata all'obbligo di realizzare una pari superficie a prato permanente, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno 5 anni (art. 15 del DM 6513 del 18 novembre 2014). Sulla base di quanto disposto dal suddetto DM 18 novembre 2014, il DM esecutivo in fase di approvazione definirà al fine di non danneggiare i pascoli permanenti anche, il rispetto	Nel contesto montano del Veneto, la normale gestione delle superfici a pascolo, non limitando gli accessi e carichi temporanei, comporta lo sfruttamento disomogeneo delle superfici a pascolo, in quanto il bestiame dà maggiore attenzione alle superfici più facilmente raggiungibili, soleggiate e appetibili. La sorveglianza della mandria (con personale aziendale o extraziendale) non è ordinariamente prevista, stante la difficoltà di reperimento della relativa manodopera nelle aree montane venete. Ordinariamente nei pascoli montani del Veneto la turnazione non viene più effettuata, accentuando il fenomeno del sovrapascolamento sulle superfici più facilmente raggiungibili a scapito di quelle più impervie e ripide dove il bosco avanza (15, pp 128-136) o delle aree più lontane dalla malga (16, pp 137-150). Va evidenziato infine che l'intervento 13.1.1 "Indennità compensativa in	Il pascolo libero, rispetto al pascolo controllato determina il deterioramento del cotico per diversi motivi. Potendo circolare liberamente, gli animali al pascolo vanno anzitutto a selezionare le specie più gradite, che sono recise ripetutamente e in fase precoce, a danno dei ricacci e della fase riproduttiva. La flora indesiderata è invece consumata solo in parte e successivamente, quando ha già accumulato sufficienti scorte al colletto e nelle radici e ha già prodotto i semi. Una seconda criticità correlata al pascolo libero è l'aumento dell'erba residuale. Allettandosi sotto il peso della neve e decomponendosi, l'erba non pascolata può formare nell'inverno uno strato di materiale piuttosto compatto e continuo, deleterio per l'emergenza primaverile delle specie pregiate. Inoltre, nel pascolo libero, nelle zone di maggior transito animale, il suolo si compatta, divenendo asfittico e la copertura erbosa si degrada fino a scomparire. Si formano così dei camminamenti che nei versanti più impervi	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale • Il controllo in loco può verificare lo sfruttamento del pascolo per aree omogenee distinte laddove i pascoli risultino suddivisi in più corpi fondiari. Durante la stagione di monticazione può essere verificato in loco che alcune ~~siano~~ superfici risultino già pascolate e che gli animali non siano distribuiti uniformemente su tutta la superficie oggetto di impegno (SOI); • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Per quanto esposto nella rendicontazione del presente impegno e degli altri attinenti le superfici a pascolo, si segnala, preliminarmente, che le modalità di calcolo dei presenti impegni agroambientali non determinano sovracompensazione con quanto definito per riconoscere l'entità del pagamento a superfice nella Misura 13. Allo scopo si rinvia al pertinente capitolo 6 dell'Allegato Economico di certificazione dei calcoli. Il calcolo del pagamento per l'impegno del pascolo turnato tiene conto dell'incremento dei costi dovuti al tempo che l'agricoltore impiega per realizzare le operazioni di turnazione del bestiame al pascolo. La turnazione della mandria, infatti, può essere assicurata attraverso operazioni di sorveglianza del bestiame al pascolo o di organizzazione della distribuzione temporanea del carico. Non sono previsti nel pagamento acquisti di strutture (fisse o mobili) di

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
		fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1.		del carico di pascolamento minimo e massimo per unità di superficie.	zona montana" non comprende impegni riguardanti la rotazione della mandria al pascolo. Peraltro, sebbene anche la Misura 13 intervenga nei pascoli montani riconoscendone lo svantaggio naturale (in termini di altimetria, pendenza, clima, produttività,…) lo scopo perseguito con il presente impegno è quello del miglioramento ambientale e naturalistico delle superfici gestite a prato permanente.	seguono le curve di livello e, raccogliendo l'acqua di scorrimento superficiale, possono degenerare in veri e propri fenomeni erosivi. L'adozione di sistemi di pascolo turnato è pertanto considerata la modalità più compatibile dal punto di vista ambientale e agronomico. (10 -pp 27/30,- 5 –p 53- e 11 – 216/219)		recinzione e contenimento dei capi pascolati.
07. L'agricoltore deve precludere al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio, e ripristinare le superfici visibilmente erose con interventi di recupero del cotico erboso mancante.	La modalità operativa descritta dall'impegno non è prevista all'interno degli obblighi di condizionalità.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliate dal DM 6513 del 18.11.2014 e del Decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale gestione delle superfici a pascolo e prato-pascolo nel contesto montano veneto questa operazione non si esegue. I gestori delle malghe organizzano i propri tempi di lavoro per assicurare tutte le operazioni giornaliere di governo del bestiame, di mungitura, consegna o caseificazione del latte, tralasciando attività marginali di recupero di superfici eccessivamente calpestate od erose.	Le aree a rischio erosione vanno precluse per non incidere nel fenomeno erosivo, in considerazione anche di quanto espresso nel punto precedente (10 pp 27-30).	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.	Il calcolo del pagamento per l'impegno di preclusione al pascolamento di aree a rischio di erosione è correlato al tempo (valutato da giudizio esperto) per la posa di strutture mobili (recinzioni) idonee ad impedire alla mandria di accedervi, e che saranno poi rimosse alla fine della stagione di pascolo. Il ripristino di superfici visibilmente erose con interventi di recupero del cotico erboso mancante comporta lo svolgimento delle operazioni di trasemina localizzata, eseguita a mano con idonee specie autoctone in miscuglio. L'impegno pertanto si traduce in un incremento dei costi stimati sulla base del tempo che l'agricoltore impegna per realizzare tali operazioni (in tutto 2,5 ore/ha/anno di manodopera specializzata) escludendo nella stima dei costi quelli eventualmente sostenuti per l'acquisto di attrezzature varie e per le sementi utilizzate.
08. L'agricoltore deve rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica	Il **CGO 10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato	***Requisiti Minimi* RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliate dal DM 6513 del 18.11.2014 e del Decreto esecutivo in corso di definizione.	Ordinariamente in Veneto, nei pascoli montani, non vengono distribuiti con sistematicità prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi	Va ambientalmente perseguito lo sforzo di eliminare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti chimici da tali superfici. Il	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di	Per questo impegno non sono stati calcolati mancati redditi e/o costi aggiuntivi: le stime a riguardo erano affette da un elevato grado di incertezza, generata dalla difficoltà di

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
	limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero. **CGO 1** (ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti, non impone il divieto di impiego di uso dei fertilizzanti azotati di sintesi chimica ma il rispetto di un carico massimo pascolabile pari a 2 UBA/ha in ZVN e il pertinente rispetto del limite MAS (Maximum Application Standard) per le distribuzioni azotate.	pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili; ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo (articolo 33 DM 7/4/2003) **RM FIT**. Poiché il presente intervento preclude qualsiasi utilizzo di agro farmaci sulla SOI ad impegno, il Requisito Minimo è individuato non pertinente.			chimica, ma esistono dei precisi contesti geografici particolarmente favorevoli (Altopiano dei Sette Comuni, area dell'Alpago, ecc) dove tali prodotti si utilizzano.	controllo delle infestanti può essere effettuato con il pascolo turnato, e comunque l'aumento della ricchezza delle specie è sfavorito dall'utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica (4 -37-, 5 – pag 59-) Pertanto, la scelta tecnica di vietare l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica, muove dalla necessità di garantire la massima tutela ambientale e naturalistica ai pascoli e prato-pascoli di montagna.	tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	individuare una situazione ordinaria di riferimento per quanto riguarda l'uso di tali prodotti nelle aree a pascolo. Tuttavia la scelta di inserire tale divieto appare comunque giustificata perché in tal modo si può garantire che i presidi di sintesi chimica non vengano utilizzati in tali ambienti.
09. L'agricoltore deve rispettare il divieto di spietramento in Zona Rete Natura 2000	**CGO 2** (Ex Atto A1) concernente la conservazione degli uccelli selvatici ai sensi della Direttiva 2009/147/CE. **CGO 3** (Ex Atto A5) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche.	Non sussistono Requisiti Minimi pertinenti al presente impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliate dal DM 6513 del 18.11.2014 e del Decreto esecutivo in corso di definizione.	Nell'ordinaria gestione delle superfici agricole è un'operazione potenzialmente praticata in zona montana, in quanto è ragionevole pensare che – in particolari contesti pascolivi favorevoli, vicini alla malga, poco acclivi - l'agricoltore possa rimuovere e movimentare pietre e rocce che determinano intralcio ed impedimento nell'attività di monticazione, benchè garantiscano l'esistenza di aree rifugio per la fauna selvatica ed offrano un contributo importante alla tutela della biodiversità.	Pietre e massi presenti nello spazio aperto rappresentano micro-ambienti di notevole importanza dal punto di vista naturalistico. Gli spazi liberi presenti sotto e tra le pietre e i massi rappresentano infatti uno spazio vitale per molte specie di animali (insetti, ragni, lumache, rettili, anfibi) e vegetali. Ciò in considerazione della varietà di microclimi presenti nelle adiacenze di pietre e massi, con un'alternanza, all'interno di minime distanze, di spazi caldi, freddi, umidi, aridi, soleggiati, ombreggiati.	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale, verificando aree non coperte da superficie erbacea dove lo spietramento evidenzia il terreno nudo sottostante.	Per questo impegno non sono stati calcolati mancati redditi e/o costi aggiuntivi; le stime a riguardo erano affette da un elevato grado di incertezza generata dalla difficoltà di individuare una situazione ordinaria di riferimento.

Tabella9 Intervento10.1.4

614

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
						L'impegno non determina aspetti vulnerabili dei siti considerati relativamente agli Habitat in All. I Dir. 92/43/CEE nell'area di influenza del PSR		
10. L'agricoltore non deve eliminare i nuclei arbustivi termofili che costituiscono sito di nidificazione per l'Averla piccola.	**CGO 2** (Ex Atto A1) concernente la conservazione degli uccelli selvatici ai sensi della Direttiva 2009/147/CE.	Non sussistono Requisiti Minimi pertinenti al presente impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliate dal DM 6513 del 18.11.2014 e del Decreto esecutivo in corso di definizione	Nella normale gestione delle superfici a pascolo e prato-pascolo questa operazione non si esegue, in quanto ordinariamente si tende ad eliminare la gran parte dei soggetti arborei-arbustivi che intralciano o impediscono l'attività di monticazione. Il rischio ambientale e naturalistico è che l'agricoltore tagli ed elimini completamente tali nuclei arbustivi e quindi vengano a mancare i siti di nidificazione dell'Averla piccola, da cui deriverebbe una conseguente perdita di biodiversità caratteristica delle aree agricole montane. Inoltre, con questo peculiare impegno, l'agricoltore distingue i nuclei arbustivi termofili (che non vengono eliminati), da quelli di specie arboreo-arbustive invasive, aliene, esotiche (che vengono controllati e tagliati).	L'impegno risulta determinante per garantire il mantenimento dell'Averla piccola (Lanius collurio) in quanto tale passeriforme frequenta gli ambiti ecotonali con zone cespugliose tipicamente termofile (orno-ostrieti, ostrio-querceti ecc) e nel Veneto in particolare zone cespugliate al margine di radure aperte o prati fino a 1700 metri di quota (5 –pag 335)	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.	Il calcolo del pagamento correlato all'impegno si traduce in un incremento dei costi, sulla base del tempo che l'agricoltore impegna per proteggere ad esempio gli arbusti di rosa canina dalla mndria al pascolo. Per tale impegno, sulla base di giudizio esperto, è stato quantificato l'impiego di 2ore/ha/anno di manodopera agricola per unità di superficie pascolata.
11. L'agricoltore deve salvaguardare le aree nitrofile che costituiscono habitat riproduttivo del Re di quaglie.	**CGO 2** (Ex Atto A1) concernente la conservazione degli uccelli selvatici ai sensi della Direttiva 2009/147/CE.	Non sussistono Requisiti Minimi pertinenti al presente impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliate dal DM 6513 del 18.11.2014 e del Decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale gestione delle superfici a pascolo e prato-pascolo questa operazione non viene eseguita dagli operatori in quanto ordinariamente un agricoltore non effettua alcuna selezione delle specie erbacee pascolate sulla base delle tipologie botaniche presenti. Il rischio ambientale e naturalistico è che l'agricoltore elimini tali ambiti e quindi vengano a limitarsi i siti di nidificazione del Re di Quaglie da cui deriverebbe una conseguente perdita di biodiversità caratteristica di queste aree agricole montane.	Uno degli aspetti critici riguarda il rispetto del periodi di nidificazione di alcune specie di uccelli e tale periodo, a volte, coincide con quello dell'inizio del pascolo o del taglio dell'erba. Nel caso del Re di Quaglie (*Crex crex*) è determinante mantenere le aree con vegetazione nitrofila intorno alle malghe (5 –pp 318 e 54)	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.	Tale impegno si traduce in un incremento dei costi stimati sulla base del tempo che l'agricoltore impegna per realizzare la tutela dal pascolo delle aree nitrofile, che costituiscono l'habitat riproduttivo del Re di quaglie, anche mediante l'utilizzo di elementi di protezione (non compresi nel pagamento).

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Prati seminaturali ricchi di specie								
12. L'agricoltore deve salvaguardare le superfici prative soggette ad impegno a utilizzo estensivo, rinunciando a una maggior frequenza di sfalcio. Per questo motivo deve eseguire un solo sfalcio tardivo funzionale al mantenimento dell'elevata ricchezza floristica; lo sfalcio va eseguito dopo la fioritura del prato, compatibilmente al limite altimetrico in cui è localizzato.	**CGO 1** (Ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti, prevede il rispetto del carico massimo pascolabile pari a 2 UBA/ha e il rispetto del pertinente limite MAS (Maximun Application Standard) per le distribuzioni azotate su superficie a prato. Il **CGO 10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero. **CGO 2** (Ex Atto A1) concernente la conservazione degli uccelli selvatici ai sensi della Direttiva 2009/147/CE. **CGO 3** (Ex Atto A5) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche. I prati permanenti sono superfici non più comprese nelle BCAA di condizionalità. Infatti, l'allegato 8 "*Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del Reg. UE 1306/2013*" del DM in materia di condizionalità dispone l'obbligo di mantenere (per il 2015 e 2016) superfici aziendali già destinate a pascolo permanente e la proporzione a livello nazionale della superficie investita a pascolo	Nessun Requisito Minimo correlato all'impegno.	Non pertinente	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale. Il Regolamento delegato (UE) n. 639 dell'11 marzo 2014 dispone che: ▪ art. 4 – "gli Stati Membri richiedono che l'agricoltore svolga almeno un'attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno. ▪ art. 5 - "Si chiede almeno un'attività annuale svolta dall'agricoltore sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno".	In Veneto, allo stato attuale, i prati sono ordinariamente gestiti attraverso operazioni di sfalcio ripetute (numero variabile da 2 a 5 in media) a seconda della produttività, altimetria, pendenza, esposizione, delle superfici interessate. Finora non sono mai stati applicati criteri gestionali che riducano l'attività agricola ordinaria in tali superfici per scopi di natura esclusivamente ambientale, volti alla specifica tutela delle essenze floristiche di pregio ivi presenti.	Tra le tipologie prative considerate dall'impegno vi sono, ad esempio, le formazioni tipicamente aride dei brometi ricche di orchidee (che comprendono anche specie floristiche inserite nella Lista rossa IUCN, redatta dall' Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, la quale indica specie e sottospecie a rischio di estinzione) o le formazioni erbose dei nardeti, le cui indicazioni gestionali dal punto di vista botanico e prevedono lo sfalcio tardivo, in modo da garantire la fruttificazione delle specie più sensibili (ad esempio le orchidee). La minaccia per tali ambienti, in assenza di una corretta gestione attiva, è la rapida evoluzione della vegetazione attraverso l'ingresso di specie erbacee comuni, di minor pregio floristico ed ambientale. (17, pag. 9). Un caso particolare, riguardante la collina, è relativo ai cosiddetti "vegri" (prati particolarmente xerici) la cui sopravvivenza (13) è seriamente minacciata dalla pressione agricola. (5 -pp 181/187-, 3, 14)	L'amministrazione comunica all'Organismo di controllo, in base al territorio ed il clima caratterizzanti l'area oggetto di intervento collettivo, la data di fioritura dei prati. Sulla base di tale informazione l'Organismo Pagatore organizza le uscite di controllo in loco a campione e verifica che le superfici a prato non siano ancora state sfalciate.	Nel calcolo del pagamento è considerata la variazione complessiva del Margine Lordo tra la conduzione ordinaria (rese medie pari a 126 q/ha in pianura, 96 q/ha in collina e 60 q/ha in montagna; numero di tagli: 4 in pianura, 3 in collina, 2 in montagna, prezzo del fieno pari a 13 €/q) e la conduzione con impegno (rese medie pari a 28 q/ha in pianura, 26 q/ha in collina, 13 q/ha in montagna; numero di tagli: 1 in pianura, collina e montagna; prezzo del fieno pari a 9 €/q). Le riduziioni di resa impegno sono comprensive anche degli effetti dell'impegno n. 14 e n. 15 relativi al divieto di apporti di fertilizzanti. La variazione del Margine Lordo considera pertanto la variazione di reddito per effetto delle riduzioni di resa e del deprezzamento del fieno ottenuto e la variazione dei costi di gestione del prato per effetto della riduzione del numero di tagli eseguiti.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
	permanente rispetto alla SAU complessiva. Il Greening prevede il mantenimento dei prati permanenti, in quanto tali superfici vengono ritenute quelle che maggiormente contribuiscono alla tutela ambientale, in particolare per quanto concerne il sequestro del carbonio, la biodiversità e l'erosione del suolo.							
13 L'agricoltore deve asportare l'erba tagliata sempre mediante un cantiere di raccolta e fienagione	Nessun vincolo di condizionalità.	Nessun Requisito Minimo correlato all'impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La gestione ordinaria dei prati di pianura, collina e montagna prevede l'esecuzione di operazioni di sfalcio durante la stagione vegetativa. Lo sfalcio, laddove il fieno non viene utilizzato per l'alimentazione degli animali o venduto, viene generalmente sostituito da operazioni di **trinciatura**, con mantenimento in loco dei residui vegetali.	Dal punto di vista ambientale è consigliabile evitare di abbandonare sul posto l'erba tagliata, i cui residui, anche se eventualmente tritati, tendono a costituire un mulch favorevole allo sviluppo di graminoidi già di per se invadenti (5 – pag. 55).	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.	L'impegno motiva il calcolo del costo sostenuto per le operazioni di un cantiere di fienagione cui si è fatto riferimento nel calcolo della variazione di Margine Lordo indicata all'impegno precedente. In sostanza, il presente impegno si traduce in un ricavo per l'agricoltore che è stato considerato nel calcolo del Margine Lordo (v. impegno n. 12). In questo caso, diversamente dalla normale gestione, si tratta di una fienagione con minor valore in termini di unità foraggere rispetto a quella dei prati produttivi ordinariamente gestiti, perché le specie erbacee sono falciate solamente a fioritura avvenuta, allo scopo di dare garanzia riproduttiva alle essenze floristiche caratterizzanti le peculiari tipologie prative ricche di specie considerate.
14 L'agricoltore deve rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica	Il **CGO 10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero. **CGO 1** (Ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti, prevede il rispetto del carico massimo pascolabile pari a 2 UBA/ha e il rispetto del pertinente	***Requisiti Minimi RMFERT***. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV).	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La normale gestione delle superfici a prato produttive nel contesto regionale veneto prevede l'utilizzo di **fertilizzazioni azotate** sia di origine organica che chimica, queste ultime in entità variabile a seconda del contesto territoriale di riferimento (la componente di fertilizzazione chimica è marcata in pianura e diventa più ridotta nel contesto montano). Per quanto attiene l'uso di presidi fitosanitari di origine chimica è riscontrabile l'uso sia in ambienti di pianura che	L'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti chimici non è compatibile con lo sforzo di promuovere la conservazione di tali superfici seminaturali e ricche di specie. In particolare, si rileva che l'aumento della ricchezza delle specie è sfavorito dall'utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica (4, pag 37), nonché dalle fertilizzazioni azotate, che hanno l'effetto di far scomparire le specie di maggior pregio ambientale promuovendo invece l'affrancamento di specie	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale,, nonché tramite incrocio di informazioni contenute nelle banche dati regionali (SW nitrati). • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	E' stata effettuata una valutazione complessiva relativamente agli effetti sulle rese e sulla diminuzione di qualità e del valore commerciale del foraggio prodotto, che concorre alla definizione del Margine Lordo descritto nell'impegno n.12. Nel calcolo del Margine Lordo (v.impegno n. 12) sono stati considerati anche i risparmi di fertilizzanti azotati e presidi agrofarmaci, che costituiscono una voce in detrazione nel calcolo del pagamento riconosciuto, riscontrabile nella voce "variazione costi" descritta

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
	limite MAS (Maximun Application Standard) per le distribuzioni azotate su superficie a prato.	La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili; ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1. **RM FIT**. Poiché il presente intervento preclude qualsiasi utilizzo di agro farmaci sulla SOI ad impegno, il Requisito Minimo è individuato non pertinente.			nel contesto pedecollinare e montano, laddove risultano funzionali a devitalizzare alcune tipologie erbacee di scarso valore nutritivo per il fieno prodotto.	graminacee più comuni.		nell'Allegato economico.
15. L'agricoltore deve rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (salvo deroghe autorizzate espressamente riconducibili a documenti di pianificazione territoriale o tipologie peculiari di praterie seminaturali – Arrenatereti, Triseteti – per i quali è ammessa la concimazione con letame maturo)	**CGO 1** (Ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti prevede il rispetto del carico massimo pascolabile pari a 2 UBA/ha e il rispetto del pertinente limite MAS (Maximun Application Standard) per le distribuzioni azotate su superficie a prato. **CGO 2** (Ex Atto A1) concernente la conservazione degli uccelli selvatici ai sensi della Direttiva 2009/147/CE. **CGO 3** (Ex Atto A5) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche.	**RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La normale gestione delle superfici prative produttive prevede l'utilizzo di effluenti zootecnici in quantità comprese fra i 170 kg/ha/anno (corrispondente a 2 UBA/ha/anno) e i 340 kg/ha/anno (corrispondente a 4 UBA/ha/anno) a seconda che i prati siano situati in zone designate Vulnerabili ai nitrati od Ordinarie.	I prati ricchi di specie sono costituiti da formazioni erbacee, spesso magre, e per questo motivo non sono opportune concimazioni organiche (salvo tipologie peculiari) che possono invece determinare l'impoverimento delle specie presenti in termini totali e il viraggio verso cenosi con abbondanza relativa di infestanti, quali *Rumex* spp.,π *Senecio* spp (5 -pp 181/187-, 8 –pp 41/50, 3) o comunque la modifica dell'equilibrio tra le specie di maggior pregio naturalistico, con fenomeni di sopravvento di specie erbacee comuni di sviluppo più veloce, che peraltro facilmente si adattano al variare delle condizioni nutrizionali dell'ambiente prativo (17, pag. 9).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale, sulla base delle indicazioni espressamente indicate dall'OPR nell'autorizzazione preventivamente richiesta e rilasciata al beneficiario. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	Il calcolo del presente impegno è ricompreso nella differenza di Margine Lordo del prato tra la conduzione ordinaria e quella con impegno sopra descritta all'impegno n. 12. All'interno del calcolo è stata effettuata una valutazione complessiva relativamente agli effetti sulle rese e sui minori costi in riferimento al divieto di fertilizzazione organica che, al fine non sovracompensare l'agricoltore, ha distinto il pagamento anche a seconda che la superficie di impegno ricada, o no, in Zona designata vulnerabile ai nitrati. Sempre all'interno della differenza di Margine Lordo sono considerati i minori costi sostenuti per l'assenza di interventi di concimazione chimica azotata. Nel caso di applicazione

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
		kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili; ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo (articolo 33 DM 7/4/2003)						della **deroga al divieto di concimazione organica** sarà decurtata una quota parte forfettaria del pagamento unitario calcolato, in relazione al fatto che tale deroga comporta un incremento di resa di foraggio che determina un beneficio economico per l'agricoltore.
16. L'agricoltore deve rispettare il divieto di uso di ammendanti, fanghi e correttivi di qualsiasi tipologia commerciale e non;	La baseline non prescrive più il rispetto dell'autorizzazione all'uso agronomico per la distribuzione dei fanghi.	Non pertinente	D. lgs 27.1.1992, n.99 DGR 9/8/2005, N. 2241	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'utilizzo di fanghi non è da considerare una normale prassi agronomica.	Il divieto di utilizzo di ammendanti, fanghi e correttivi di qualsiasi tipologia commerciale e non si pone lo scopo di evitare qualsiasi situazione di rischio per l'ambiente e la salute della popolazione e fa riferimento, ad esempio, alla presenza di metalli pesanti, concentrazione di salmonella.	Il controllo è sia di tipo amministrativo (100% dei soggetti e superfici annualmente ricompresi nell'elenco provinciale delle ditte autorizzate allo spandimento dei fanghi) sia in loco, ed avviene esaminando la documentazione che obbligatoriamente accompagna il trasporto dei fanghi. Le autorizzazioni rilasciate dalla provincia si riferiscono a ogni particella catastale autorizzata allo spandimento.	L'impegno non è considerato nel pagamento calcolato.
17. L'agricoltore deve rispettare il divieto di drenaggio degli ambienti umidi.	Nessun vincolo di condizionalità.	Nessun Requisito Minimo correlato all'impegno.	L'impegno è coerente con lo Studio di Incidenza Ambientale del Programma.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La normale gestione prevede ragionevolmente il drenaggio degli avvallamenti, al fine di rendere omogenea la superficie produttiva da gestire con lo sfalcio.	E' significativo dal punto di vista naturalistico salvaguardare le zone umide, allo scopo di tutelare la biodiversità caratteristica di questi ambienti. In particolare risulta importante non effettuare drenaggi o altre attività che le danneggino, ivi compresi interventi di canalizzazione o di sbarramento idraulico (5 – pp 55/57)	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale (foto aeree, cartografie tematiche). • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Il divieto non è rendicontato nel pagamento proposto.
18. L'agricoltore deve eseguire, esclusivamente in caso di necessità, interventi di semina o trasemina con fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al consorzio medesimo floristico spontaneo;	Nessun vincolo di condizionalità	Nessun Requisito Minimo correlato all'impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliate dal DM 6513 del 18.11.2014 e del Decreto esecutivo in corso di definizione	La normale gestione prevede l'acquisto commerciale di sementi di erbai a scopo produttivo. La risemina con ecotipi locali non è attività ordinaria in quanto obbliga al reperimento del fiorume di prati locali.	L'esigenza di eseguire, dove necessario, interventi di semina o trasemina con fiorume proveniente da praterie seminaturali appartenenti al medesimo consorzio è fondamentale per un evoluzione sostenibile della vegetazione. Ciò è particolarmente importante in ambienti difficili dal punto di vista climatico e pedologico (caratteristici dei prati seminaturali ricchi di specie) dove le specie e gli ecotipi non nativi introdotti con miscugli di varietà	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.	Da tale intervento, riguardante operazioni di semina o trasemina, non deriva alcuna redditività al beneficiario, al fine di evitare qualsiasi sovra compensazione, perché si tratta di recuperi frammentati di aree spot nel cotico erboso. Ad ogni buon conto, l'impegno non è considerato nel pagamento calcolato.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
						geneticamente selezionate (varietà commerciali) non risultano adatti (12 –p 3)		
19. L'agricoltore deve eliminare in maniera meccanica o manuale ~~delle~~ piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti.	Lo **Standard 4.1** prevede il controllo della vegetazione indesiderata solo sui terreni agricoli a set aside. La **BCAA 7** (ex Standard 4.4) prevede in deroga la possibilità di eliminazione di soggetti arboreo o arbustivi appartenenti a specie invadenti, e pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia…) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).	Non sussistono Requisiti Minimi pertinenti al presente impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale gestione delle superfici prative l'operazione di eliminazione meccanica-manuale delle piante arboree ed arbustive non si esegue selezionando la specie da preservare. Attraverso questo impegno, l'agricoltore deve distinguere le specie arboree-arbustive infestanti, aliene e colonizzanti da quelle che costiutiscono habitat per lo sviluppo di specie protette appartenenti all'ambito vegetazionale considerato. Il rischio, nel caso in cui questo impegno non venga effettuato, è che gli arbusti di pregio naturalistico (*Rosa canina, Sorbo degli uccellatori,* ...) vengano eliminati dalla superficie a prato tanto quanto le specie arboreo-arbustive invasive presenti (*Robinia pseudoacacia, Rovo* ecc), in quanto ordinariamente le operazioni meccaniche in pieno campo non sono selettive.	Il controllo delle specie invasive colonizzanti erbacee, arboree ed arbustive permette di ridurre le specie poco gradite e poco nutrienti per gli animali, ridurre le specie velenose, spinescenti o taglienti (8, pp 42-50) e favorire le specie e i tipi di prato a maggior interesse floristico e costituiti da maggior ricchezza di specie. Più un prato è ricco di specie e maggiore risulta il numero di specie animali presenti (9). .	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale (foto aeree). • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate disponibili recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Il calcolo del pagamento considera l'incremento dei costi, generati da un impegno annuo dell'agricolture stimato in 5 ore/ha/anno, esclusivamente per gli ambiti di Collina e Montagna per il controllo delle specie invasive. L'obbligo di mantenimento degli elementi arboreo arbustivi ambientalmente significativi comporta sia un incremento dei tempi di esecuzione delle operazioni di fienagione [stimati nell'ordine del 2 % in Pianura, 8% in Collina e 15% in Montagna], sia la necessità di operazioni di potatura, asportazione delle ramaglie, di pulizia della superficie a ridosso della vegetazione che non si riesce a gestire con le operazione meccaniche di sfalcio. Tale costo è stato calcolato ipotizzando un carico di lavoro differenziato a seconda dell'ambito territoriale considerato (P, C, M).

Tabella14 Intervento10.1.4

619

(1) Rodaro P., Scotton M., Ziliotto U., (2000). Effetti delle caratteristiche stazionali e delle pratiche agronomiche su composizione floristica e produzione di alcuni prati permanenti del Veneto (pp 435-443)

(2) Scotton M., Pecile A., Franchi R., (2012). I tipi di prato permanente in Trentino. Tipologia agroecologica della praticoltura con finalità zootecniche, paesaggistiche e ambientali. Istituto Agrario di San Michele all'Adige (TN) (pp 150-167)

(3) Scotton M., Cossalter S., Morini M., Masiero M., Rizzi A., Rossetti R., Tasinazzo S., Timoni A., Zanetti M., 2014. Praterie seminaturali ricche di specie nella pianura veneta. Distribuzione territoriale e possibilità di conservazione. Programma Bionet. Rete Regiornale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario. Gruppo di lavoro Foraggere. Veneto Agricoltura. Legnaro.

(4) Buffa G.. Marchiori S., Ghirelli L., Bracco F., Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova. I prati ad Arrhenatherum elatius (L.) Presl delle Prealpi Venete

(5) Masutti L. e Battisti A. (A cura di) (2007). La gestione forestale per la conservazione degli habitat della rete natura 2000. Regione del Veneto, Direzione regionale delle foreste e dell'economia montana.

(6) O. Cizek, J. Zamecnik, R. Tropek, P. Kocarek, M. Konvicka Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. 2010

(7) R. Groppali, G. Camerini. Uccelli e campagna. Conservare la biodiversità di ecosistemi in mutamento. Alberto Perdisa Editore. 2006.

(8) Rigoni Stern G. Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Asiago (VI), Da Ronch F. - Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni vegetali dell'Università degli Studi di Padova. Strategie operative per il controllo delle infestanti nei pascoli alpini. 2006

(9) Scotton M. Biodiversità delle specie foraggere. Le praterie semi-naturali: individuazione, conservazione e valorizzazione nella pianura veneta. 2014.

(10) Gusmeroli F. Il piano di pascolamento: strumento fondamentale per una corretta gestione del pascolo. 2004

(11) Ziliotto U., Andrich O., Lasen C., Ramanzin M., (2004). Tratti essenziali della tipologia veneta dei pascoli di monte e dintorni. Regione del Veneto. Tratti essenziali della tipologia veneta dei pascoli di monte e dintorni. Regione del Veneto, Accademia Italiana di Scienze forestali, (Venezia) 208 pp. e 264 pp. (secondo volume).

(12) Scotton M., Kirmer A., Krautzer B. (A cura di) (2012). Manuale pratico per la raccolta di seme e il restauro ecologico delle praterie ricche di specie.

(13) Lamo F., Del Favero R., (2000). La ricolonizzazione arboreo-arbustiva dei prati aridi dei colli Euganei. Università degli Studi di Padova. Tesi di laurea (tesista Lamo F.; relatore: Prof. Del Favero R.). Anno Accademico 1999/2000.

(14) Tasinazzo S., Gruppo di Studi Naturalistici "Nisoria ", c/o Museo Naturalistico-Archeologico, Contra 'S. Corona, Vicenza. I prati dei colli Berici

(15) Aguanno M. Ufficio Tecnico Agricoltura – Comunità Montana Feltrina (BL). Prima indagine sull'evoluzione delle superfici a pascolo nelle malghe della Comunità Montana Feltrina. 2005. (pp 128-136)

(16) Da Ronch F., Rigoni Stern G., Ziliotto U. DAAPV- Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni vegetali dell'Università degli Studi di Padova. Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Asiago. Effetti della diversa intensità gestionale sulle caratteristiche di alcuni pascoli delle prealpi venete. 2005 (pp 137-150)

(17) Scotton. M., Cossalter S. (a cura di) (2014). Praterie seminaturali ricche di specie nella pianura veneta. Distribuzione e valorizzazione negli interventi di inerbimento e restauro ecologico. Veneto Agricoltura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

In particolare:

- Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
- Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.4 "Gestione sostenibile *di prati, prati-seminaturali, pascoli* e prati-pascoli (10.1.4)"
- Rif. tavola di concordanza linea di intervento 10.1.1 (v. ultima colonna "Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti").

Giustificazione dell'eccezionalità relativa a Prati ricchi di specie del Veneto

Con riferimento al Censimento dell'Agricoltura ISTAT del 2010, che indica la superficie relativa a prati permanenti pari a circa 71.300 ettari, si può evidenziare che la superficie caratterizzante i prati seminaturali ricchi di specie sia solo di alcuni punti percentuali (6-8%).

Negli ultimi decenni tali straordinarie cenosi vegetali appaiono frammentate e disperse nel territorio e la

polverizzazione di queste superfici è inferiore nei contesti provinciali contraddistinti da maggiore naturalità, come ad esempio la provincia di Belluno per la presenza di ambiti montani di pregio delle Dolomiti e, ancora, nella provincia di Rovigo, per la presenza di grandi assi fluviali come il Po e l'Adige. I prati seminaturali ricchi di specie sono stati sottoposti a rischio, o banalizzati nella loro composizione floristica e vegetazionale, da un lato a causa dell'abbandono della gestione agricola o per il sottocaricamento pascolivo di superfici difficilmente gestibili (che hanno causato l'ingresso di specie infestanti e l'intensificarsi del fenomeno della riforestazione) e, dall'altro, dall'elevata fertilizzazione o sovracarimento superfici degli ambiti più produttivi. Ciò ha inciso particolarmente nel delle ridurre la presenza di praterie seminaturali ricche di specie, in considerazione della ricchezza vegetazionale, floristica e faunistica che tali fitocenosi ad alto pregio naturalistico ospitano.

Gli impegni che sono stati puntualmente definiti, hanno lo scopo di preservare i prati seminaturali ricchi di specie i quali, se diversamente gestiti, devierebbero inevitabilmente verso tipologie vegetazionali di minor pregio floristico-vegetazionale, faunistico, ambientale e paesaggistico.

Solo in alcuni limitati contesti le diverse forme di aree protette costituiscono uno strumento per la conservazione di praterie di elevato pregio naturalistico ancora esistenti e quindi va sottolineato il ruolo determinante della gestione sostenibile e del restauro ecologico delle praterie seminaturali ricche di specie che si attua, ad esempio, con lo sfalcio tardivo o il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (salvo deroghe peculiari).

Tali azioni possono consentire di limitare il rischio di viraggio di tali superfici, ormai rare e frammentarie, e quindi di limitare la riduzione della biodiversità.

Sebbene ogni tipo di prateria sia caratterizzato da una particolare combinazione di suolo, clima e modalità di gestione, ciò che accumuna la salvaguardia di tali ambiti è l'effettuazione di sfalci tardivi post fioritura e la regolamentazione restrittiva nell'uso di effluenti zootecnici e fertilizzanti di sintesi.

Per quanto riguarda le aree montane, nel caso in cui le praterie magre venissero gestite con approcci agronomici maggiormente intensivi diminuirebbero le specie floristiche di pregio, che permettono peraltro la valorizzazione del paesaggio (rare orchidee, *Campanula barbata*, *Geum montanum* ecc.). Questo è il caso, ad esempio, dei brometi che sono tra le vegetazioni europee più ricche di specie e ospitano spesso piante e animali rari e minacciati.

8.2.9.3.5. 10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base di quanto emerso dall'analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta, sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.

L'intervento promuove l'adozione di sistemi di gestione dei fertilizzanti azotati (sia effluenti di allevamento che concimi di sintesi chimica) in grado di determinare effetti positivi sulla qualità dell'aria e delle acque, e di concorrere nel contempo al miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli. Detti effetti sono di seguito specificati:

- riduzione della dispersione nell'atmosfera e nelle acque di composti azotati, minimizzando le emissioni di gas azotati e la lisciviazione e percolazione di composti azotati dai terreni coltivati;
- riduzione degli input di concimi di sintesi chimica, permessa dal recupero delle proprietà fertilizzanti degli effluenti di allevamento attraverso un migliore assorbimento dell'azoto organico apportato da parte delle colture;
- miglioramento della composizione e delle proprietà ambientali dei terreni agricoli deficitari di sostanza organica;
- miglioramento strutturale e delle proprietà agronomiche dei terreni, attraverso la limitazione del calpestamento e della conseguente possibile compattazione.

L'apporto delle matrici organiche è realizzato attraverso un modello gestionale innovativo, innanzitutto in termini di attrezzature e organizzazione dei cantieri in funzione del basso impatto sui terreni. Lo spandimento degli effluenti di allevamento è attuato con modalità e in epoche che rendono l'azoto prontamente disponibile, con conseguente riduzione delle emissioni e delle perdite dell'azoto non assorbito dalle colture. Un analogo effetto di contenimento delle perdite azotate si raggiunge con un apporto dei concimi di sintesi finalizzato al massimo effetto fertilizzante e al minimo impatto ambientale, in virtù delle modalità di applicazione frazionata e di epoche di distribuzione a ridosso della fase di semina delle colture o in copertura.

I concomitanti obiettivi del presente intervento prevedono anche impegni che vadano a vantaggio della qualità della risorsa naturale suolo, della sua struttura e della porosità del terreno. Tali impegni comprendono:

- l'apporto di sostanza organica, direttamente con i materiali palabili (letami e digestati) oppure, ove l'azienda non ne avesse disponibilità, tramite trinciatura e interramento dei residui colturali non asportati dalle superfici coltivate, con contestuale distribuzione dei liquami zootecnici.
- la limitazione del traffico veicolare, causa del compattamento e della dispersione nell'ambiente di sostanze potenzialmente inquinanti, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera.

In considerazione dei fabbisogni di carattere prioritariamente ambientale, l'applicazione degli impegni è indirizzata alle aziende ricadenti nelle aree del Veneto in cui i suoli agricoli hanno un contenuto di carbonio organico < 2%.

Vengono di seguito illustrate le specifiche tecniche dell'impegno:

Impegni

L'agricoltore deve:

- fertilizzare le coltivazioni erbacee utilizzando i seguenti materiali:

  a. effluenti zootecnici classificati come materiali palabili dalla normativa in materia;
  b. effluenti di allevamento non palabili (come classificati dalla normativa in materia),
  c. il digestato da biomassa vegetale

- frazionare la distribuzione agronomica degli elementi fertilizzanti prevedendo almeno una distribuzione in copertura per i materiali b) e c);

- trinciare i residui colturali e mantenerli in loco qualora distribuisca gli effluenti non palabili b) e c);

- prevedere l'interramento contestuale alla distribuzione dei materiali a),b) e c) al fine di limitare al massimo le emissioni; nel caso dei cereali a.v., dei prati avvicendati e degli erbai la distribuzione rasoterra in copertura soddisfa il presente impegno.;

- dimostrare il raggiungimento di una elevata efficienza di distribuzione aziendale dei materiali a) b) e c) nel periodo di impegno, attenendosi esclusivamente alla metodologia implementata nell'Applicativo web regionale; ciò può comportare la necessità, nel caso in cui nella rotazione laddove l'andamento meteorologico anomalo non consenta il completamento delle operazioni annuali di spandimento in copertura, dell'impegno dell'inserimento obbligatorio, preventivamente autorizzato, di *cover crops* nella rotazione [*non compreso nel calcolo del pagamento per ettaro*]

- pianificare le operazioni di distribuzione della fertilizzazione e predisporre e mantenere costantemente aggiornato in linea il Registro web delle concimazioni (Applicativo web regionale), allo scopo di tracciare sistematicamente durante l'anno gli interventi di fertilizzazione via via effettuati sulle superfici ad impegno;

- rispettare, in relazione alle quantità applicate, all'epoca di distribuzione e alle colture praticate, le indicazioni riportate nella Figura 2.

- distribuire gli effluenti di allevamento non palabili ed il digestato da biomassa vegetale tramite attrezzature atte a ridurre al minimo la compattazione e la pressione sui terreni (sistemi umbilicali, distributori semoventi, iniezione sotto-superficiale con cantieri a ridotto calpestamento, botticelle con sarchiatore …)

All'agricoltore è sempre vietata:

- la distribuzione degli effluenti mediante carrobotte tradizionale a piatto deviatore;
- la distribuzione superficiale degli effluenti ad alta pressione con irrigatore;
- l'utilizzazione di Fosforo di sintesi chimica su qualsiasi coltura nelle superfici ad impegno.

IMPEGNI	FABBISOGNI		
	19_Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione	**20**_Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali	**23**_Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura
- Tipologia di fertilizzante organico e chimico apportato	4B/4C	5E	5D
- Modalità di distribuzione	4B/4C	5E	5D
- Compilazione registro	4B	5E	5D

Figura 1 Intervento 10.1.5 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

Tabella : Applicabilità delle tecniche di spandimento dei reflui non palabili (European Commission, 2003).

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SPARGIMENTO	Emissioni (% sull'N ammoniacale) (*)	Momento di spargimento			
		Presemina, terreno non coltivato	Copertura		
			Sarchiate	Cereali	Prato avvicendato, erbai
Superficiale a bassa pressione con interramento immediato	55-100 (**) 30-50 (***)	**x**			
Rasoterra in banda	25-45(**) 10-25 (***)	**x**	**x**	**x**	**x**
Rasoterra in banda con deflettore	10-35			**x**	**x**
Sottosuperficiale con dischi (a solco aperto)	18-22			**x**	**x**
Sottosuperficiale con zappette (a solco chiuso)	10-18	**x**	**x**		
Materiali palabili					
		Lavorazioni principali del terreno		Lavorazioni complementari	
Superficiale con interramento	> 50%	**X**		**x**	

(*)Range di valori in funzione delle condizioni climatiche delle caratteristiche del refluo

(**) Senza incorporazione [elemento inserito solo a titolo comparativo]

(***) Con incorporazione differita a 4 ore dal trattamento

Figura 2 Intervento 10.1.5 – Applicabilità tecniche spandimento reflui non palabili

8.2.9.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie (euro/ettaro/anno) per un periodo di 5 anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Regolamento (UE) n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Nello specifico, il presente tipo di operazione prevede obbligatoriamente che le aziende agricole che aderiscono siano già adempienti alle prescrizioni dettate dal CGO1 di condizionalità (Direttiva nitrati 91/676/CEE) in termini di superfici a disposizione per lo spandimento degli effluenti nel rispetto del carico massimo di azoto zootecnico efficiente in ZVN pari a 170 kg/ha/anno, nonché per il rispetto delle prescrizioni sull'uso di azoto di sintesi chimica. Per le aziende situate in Zona Ordinaria è prescritto il rispetto dei Requisiti Minimi relativi ai fertilizzanti, come sopra individuato.Nella definizione dei pagamenti della presente Misura, è stata effettuata una verifica per tener conto della potenziale sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (greening), ai fini di evitare il doppio finanziamento. Nella presente tipologia di intervento non si sono ravvisate sovrapposizioni con il greening base.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg (UE) n.1307/2013;

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n.

1305/2013 (Figura 3).

L'importo annuale del pagamento è stato calcolato per ettaro di superficie con riferimento alla condizione di effettiva disponibilità aziendale del materiale da distribuire. Non sono infatti stati considerati né gli eventuali costi del materiale, né i costi per l'approvvigionamento presso altre aziende.

In particolare è stato calcolato il costo di spandimento ipotizzando un cantiere composto da una **macchina operatrice semovente per la distribuzione**, che viene alimentata in campo da un altro cantiere composto da una trattrice e carribotte che prelevano il materiale dal centro aziendale e lo trasportano a bordo campo. Per tali operazioni il calcolo del pagamento non considera le voci relative al trasporto dell'effluente dal centro aziendale a bordo campo; si è inoltre tenuto conto delle diverse tipologie di materiale applicato (effluente palabile oppure non palabile su residuo colturale), dei tempi necessari al rifornimento del cantiere di distribuzione (dotato di elevata autonomia, oppure da approvvigionare sistematicamente) e di quelli derivanti dall'esecuzione delle operazioni di distribuzione ed interramento per il non palabile. Sono stati dedotti, invece, i minori costi dovuti al recupero per altri usi della trattrice, poiché non viene più utilizzata per le operazioni di spandimento in campo. Il controfattuale a cui è stato fatto riferimento in assenza di misura, è costituito da un cantiere di lavoro per la distribuzione degli effluenti che consta di un carrobotte di portata pari a 20 mc e della distribuzione in campo senza interramento contestuale.

Dalla valutazione delle differenti operazioni previste dall'impegno qui considerato, si è potuto infatti rilevare che le singole voci di costo possono trovare adeguata rappresentazione nell'ambito di un unico costo specifico complessivo che ne faccia una conveniente sintesi come sopra descritto, non essendo riscontrabili – alla fine – importi onnicomprensivi di livello significativamente diverso.

Nella distribuzione degli effluenti si è inoltre considerato il fatto che l'intervento comporta il **frazionamento** della dose applicata in quanto prevede anche distribuzioni su seminativo in copertura. Ciò comporta la necessità di effettuare sullo stesso appezzamento più interventi durante l'anno.

L'applicazione dell'impegno in deroga di inserimento della *cover crop* nella rotazione (che non viene mai compreso nel calcolo del pagamento) individua costi aggiuntivi superiori a quelli che l'agricoltore sostiene per distribuire una dose frazionata di fertilizzante organico.

L'intervento richiede anche una **gestione dei residui colturali** che devono essere lasciati in campo, trinciati e interrati contestualmente all'intervento di distribuzione degli effluenti; tale impegno comporta un costo aggiuntivo comprensivo anche del mancato reddito ricavabile dalla vendita della paglia di frumento.

La modalità di **gestione della fertilizzazione azotata organica** dettata dall'impegno, consente di ottenere, grazie alla maggiore efficienza d'uso, anche un minor ricorso ai concimi chimici ed un conseguente minore costo nel loro impiego.

Pur prevedendo il **divieto d'uso di concimi fosfatici di sintesi**, non sono stati considerati minori redditi per eventuali riduzioni di resa a causa della indeterminatezza di una eventuale stima in merito.

Per quanto riguarda la **tenuta del Registro**, l'impegno richiede la redazione di annotazioni aggiuntive rispetto a quelle dovute ai sensi delle disposizioni vigenti (maggiore dettaglio nella individuazione della sottoarea omogenea di spandimento di effluenti con riferimento agli appezzamenti oggetto di impegno). I costi di transazione concorrono nel limite del 20% del pagamento calcolato e sono inferiori a quelli mediamente stimati per gli altri interventi e comprendono anche gli oneri derivanti dalla tenuta del registro.

Si fa riferimento al documento "Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le

misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020" in merito al dettaglio di calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in particolare alla tabelle relative al tipo di intervento 10.1.5 "Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti".

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

- Sono eleggibili al pagamento agro-climatico-ambientale esclusivamente le superfici classificate a ridotta dotazione di Carbonio Organico, (inferiore al 2%) (DDR n. 12 del 2.2.2012);
- Superficie minima ad impegno 1 ettaro. SOI almeno pari al 25% della superficie seminativa aziendale;
- Sono escluse le superfici non investite a seminativi;
- Obbligo di inserire superfici e quantitativi distribuiti nell'applicativo web anche per le aziende sotto soglia (per tutte le produzioni/utilizzi minori di 3.000 kg/ha/anno in Zona Ordinaria, e minori di 1.000 kg/ha/anno in Zona Vulnerabile ai Nitrati).

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:

- Localizzazione geografica (ad esempio zone vulnerabili ai nitrati, …);
- percentuale di colture seminative rispetto alla SAU totale dell'azienda;
- Dimensione della SOI aziendale.

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità del pagamento è pari a 299 €/ha in Zona Vulnerabile e 349 €/ha in Zona Ordinaria.

Ai fini del rispetto del principio del "*no double funding*", non deve essere detratta alcuna componente del greening base.

Il pagamento riconosciuto corrisponde al calcolato e risarcisce completamente il mancato guadagno ed i costi addizionali derivanti dall'impegno agroclimaticoambientale assunto.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso connesso al controllo della corretta distribuzione degli effluenti rasoterra in copertura nel caso di cereali autunno vernini, prati avvicendati ed erbai (R5);

b) un rischio basso connesso al controllo del non utilizzo di strumenti impattanti sul profilo del terreno (R5);

c) rischio basso connesso al controllo del divieto di utilizzo di fosforo di sintesi chimica (R5).

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:

a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;

b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;

c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

8.2.9.3.5.9.2. Misure di attenuazione

A fronte degli aspetti resi evidenti in sede di analisi e considerata l'esperienza maturata nella programmazione 2007-2013, sono state proposte le seguenti azioni di mitigazione:

a) potenziamento del sistema informativo e delle banche dati disponibili, che saranno aggiornati e consultabili in tempo reale dall'Organismo di controllo. Le diverse informazioni saranno utilizzate per verifiche incrociate e associate ai controlli in loco;

b) inserimento delle informazioni necessarie su sistema informativo, integrato da controllo in loco dello stato del terreno;

c) incrocio delle informazioni presenti su sistema informativo e con i dati di acquisto e di utilizzo dei fertilizzanti di sintesi chimica.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli.

È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

8.2.9.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.

Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Nelle Tabelle da 1 a 8 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.

INTERVENTO 10.1.5: MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI
RISK(S) IN THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURES AND MITIGATING ACTIONS

RISK(S) IN THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURES
Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso al controllo della corretta distribuzione degli effluenti rasoterra in copertura nel caso di cereali autunno vernini, prati avvicendati ed erbai (R5);
b) un rischio basso connesso al controllo del non utilizzo di strumenti impattanti sul profilo del terreno (R5);
c) rischio basso connesso al controllo del divieto di utilizzo di fosforo di sintesi chimica (R5);

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;
b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

MITIGATING ACTIONS
A fronte degli aspetti resi evidenti in sede di analisi e considerata l'esperienza maturata nella programmazione 2007-2013, sono state proposte le seguenti azioni di mitigazione:
a) potenziamento del sistema informativo e delle banche dati disponibili, che saranno aggiornati e consultabili in tempo reale dall'Organismo di controllo. Le diverse informazioni saranno utilizzate per verifiche incrociate e associate ai controlli in loco.
b) inserimento delle informazioni necessarie su sistema informativo, integrato da controllo in loco dello stato del terreno;.
c) incrocio delle informazioni presenti su sistema informativo e con i dati di acquisto e di utilizzo dei fertilizzanti di sintesi chimica.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli.
È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

OVERALL ASSESSMENT
Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

GREENING

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori redditi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di *greening* previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013.
Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegni specifici								
01. L'agricoltore deve fertilizzare le coltivazioni erbacee utilizzando i seguenti materiali: a) effluenti zootecnici classificati come materiali palabili della normativa in materia; b) effluenti di allevamento non palabili (come classificati dalla normativa in materia); c) il digestato da biomasse vegetali;	***CGO 1** (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.* La disciplina in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nell'ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) è dettata del Programma d'azione del Veneto – allegato A alla DGR n. 1150/2011. I materiali ammessi allo spandimento agronomico sono regolamentati dalla DGR n. 2495/2006 che individua, all'articolo 2, le tipologie di materiali ammissibili, tra cui gli effluenti palabili e gli effluenti non palabili. Tale DGR recepisce in Veneto il DM 7/04/2006.	Per quanto riguarda le Zone Ordinarie della Regione del Veneto, le disposizioni presenti nei requisiti minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone Non Vulnerabili (documento MIPAF 5.6.2007) impongono il rispetto del CBPA, del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento del DM 7.4.2006 (DGR n. 2495/2006 e smi).	Le disposizioni applicative del DM 7/04/2006 escludono dal presente impegno l'applicazione dei fanghi di cui al D.Lgs. 27/01/1992, n. 99 e alla DGR 9/08/2005, n. 2241.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Gli apporti di effluenti di allevamento non possono essere considerati normale gestione delle superfici agricole nei casi in cui l'agricoltore non abbia nella propria disponibilità tali materiali. Tale aspetto è reso evidente nel Rapporto di analisi delle Priorità 4 e 5 del PSR, laddove si evidenzia come in Veneto sia consolidato l'uso di azoto proveniente da fertilizzanti di sintesi chimica (v. tab. 4.1.1.84a SWOT) e tale uso supera di gran lunga quello dei materiali organici. Gli spandimenti agronomici effettuati con le modalità previste dal presente intervento, effettuati comunque in conformità alla normativa vigente, non sono in ogni caso da considerare normale gestione aziendale, perché comportano delle modalità di distribuzione molto più dispendiose in termini di tempistiche gestionali, oltre che un maggiore costo della distribuzione agronomica da adottare (7). Infatti, le modalità ordinariamente impiegate in ambito regionale per la distribuzione degli effluenti zootecnici, più che mirare alla riduzione dell'impatto sulle matrici ambientali (cioè delle perdite per percolazione e lisciviazione dell'azoto), e in particolare sull'aria (riduzione delle emissioni), sono prevalentemente finalizzate, con la distribuzione autunnale in prearatura, a sfruttare l'effetto ammendante sulla struttura del suolo (azione dell'alternanza gelo-disgelo sulla composizione della matrice organica).	L'utilizzo di effluenti di allevamento sulle superfici agricole, ai fini della fertilizzazione delle colture, ha lo scopo di privilegiare l'apporto di materiali di origine naturale, in grado di svolgere una funzione positiva sulle caratteristiche qualitative dello strato fertile del terreno. Si evidenziano innanzitutto gli effetti positivi sulla componente di sostanza organica del suolo, nonché i correlati effetti positivi che questa esercita – tra gli altri – a livello miglioramento delle proprietà fisiche del terreno, di salvaguardia dall'erosione, riduzione della percolazione dei composti azotati e sullo sviluppo della componente biologica del suolo (1).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali.	Nulla del presente impegno è conteggiato nel pagamento agroambientale. Infatti, la condizione di base a cui è fatto riferimento per la successiva adozione di tutti gli impegni connessi all'utilizzo dell'effluente zootecnico, e quindi per la loro valutazione ai fini del pagamento agro-climatico-ambientale, è la disponibilità dei materiali organici presso il sito di utilizzazione agronomica, cioè la loro effettiva presenza a bordo campo. Nel presente impegno non sono pertanto considerati, ai fini del calcolo economico per l'ammontare del pagamento: - tutti i costi connessi all' approvvigionamento dell'effluente di allevamento presso altre aziende; - il costo eventuale dell'effluente da distribuire; - i costi di trasporto dell'effluente dal centro aziendale, da altre allevamenti o dal sito di stoccaggio fino bordo campo, cioè dal luogo da cui iniziano le attività di distribuzione dei materiali sulle superfici agricole.

Tabella3 Intervento10.1.5

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
02. L'agricoltore deve frazionare la distribuzione agronomica degli elementi fertilizzanti prevedendo almeno una distribuzione in copertura per gli effluenti di allevamento non palabili e per il digestato da biomassa vegetale.	**CGO 1** (ex Atto A4): nel caso di distribuzione dei liquami (e assimilati), fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, è obbligatorio l'interramento entro le 24 ore dallo spandimento. Non è previsto, invece, l'interramento degli effluenti palabili apportati, salvo il caso in cui siano distribuiti su terreni con pendenza superiore al 10%. Non è previsto l'interramento nel caso dei cereali autunno-vernini, degli erbai e delle colture foraggere anche permanenti. La Condizionalità non prevede obblighi di distribuzione degli effluenti in copertura, né il frazionamento obbligatorio degli apporti azotati durante l'anno, nel rispetto dei massimali della Direttiva Nitrati.	**RMFERT**: nel caso di distribuzione dei liquami (e assimilati), fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, è obbligatorio l'interramento entro le 24 ore dallo spandimento. Non è previsto, invece, l'interramento degli effluenti palabili apportati, salvo il caso in cui siano distribuiti su terreni con pendenza superiore al 10%. Non è previsto l'interramento nel caso dei cereali autunno-vernini, degli erbai e delle colture foraggere anche permanenti. Le disposizioni dei requisiti minimi valevoli al di fuori della Zone Vulnerabili non prevedono prevede obblighi di distribuzione degli effluenti in copertura, né il frazionamento obbligatorio degli apporti azotati durante l'anno.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'interramento degli effluenti di allevamento palabili è solitamente effettuato normalmente in fase di pre-aratura e, pertanto, durante la stagione autunnale. Nell'ordinarietà non avviene contestualmente . Nel solo caso degli effluenti di allevamento non palabili, vige l'obbligo dell'interramento entro le 24 ore dallo spandimento. Tale condizione è da comunque considerare quale normale gestione delle superfici agricole. La distribuzione degli effluenti palabili è prevalentemente effettuata con l'obiettivo di ridurre il numero di interventi. Ciò comporta il transito sulle superfici agricole di carribotte di elevata capacità e, di conseguenza, di una massa tale da provocare un notevole calpestamento del terreno, soprattutto nel caso in cui questo non sia in uno stato idoneo a consentire passaggio dei mezzi.	Con l'impegno di frazionamento della distribuzione degli effluenti si rendono utilizzabili, da parte delle colture, i nutrienti azotati nei momenti in cui le colture possono più efficacemente assorbirli, cioè nei momenti in cui il ciclo colturale presenta le esigenze maggiori. Si minimizza di conseguenza la quota di azoto che viene rilasciata nell'ambiente a seguito delle perdite per lisciviazione superficiale, percolazione, oppure per emissione di composti dell'azoto volatili. L'obbligo di frazionamento dell'apporto di effluente impone altresì l'effettuazione dell'intervento di distribuzione con cantieri idonei a ridurre la pressione da calpestamento sulle superfici agricole, con conseguente limitazione degli effetti negativi struttura del suolo. (1; 2)	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale, sulla base delle registrazioni tramite web, rese obbligatorie nel sistema Applicativo web regionale, da aggiornare costantemente in linea. Tali informazioni vengono incrociate con quelle disponibili nel database UMA e nel Piano annuale di coltivazione, in modo da verificare quali sono le tipologie di attrezzature utilizzate sulle superfici ad impegno. Alle informazioni di controllo amministrativo si associa i controllo speditivo in campo.	L'obbligo della distribuzione frazionata dei fertilizzanti azotati determina l'aumento del numero di interventi di distribuzione in campo, e di questo aspetto è stato tenuto conto nel pagamento attraverso il controllo dei maggiori costi di distribuzione dovuti all'uso per la macchina operatrice semovente impiegata per la distribuzione in campo, rispetto all'uso ordinario di un cantiere di lavoro che consta in un carrobotte della portata pari a 20 mc, che distribuisce in campo senza interramento contestuale. Accanto a ciò, si rilevano, nel calcolo dell'aiuto, maggiori costi di utilizzo del cantiere di lavoro che, dovendo operare distribuendo una quantità di prodotto dimezzata rispetto alle potenzialità, non viene impiegato a "pieno regime" e pertanto non raggiunge la massima economicità operativa. Il calcolo del pagamento considera in detrazione il minore costo sostenuto dall'agricoltore per l'acquisto e la distribuzione del concime chimico, che è stato sottratto ai fini della determinazione del pagamento e incide in modo diverso in ZVN e in ZO (in quanto i vincoli agli spandimenti sono inferiori).

635

Tabella4 Intervento10.1.5

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
03. L'agricoltore deve trinciare i residui colturali e mantenerli in loco qualora distribuisca gli effluenti non palabili e il digestato da biomassa vegetale.	In riferimento ad una gestione agronomica delle superfici che preveda la riduzione del calpestamento e del compattamento, non sussistono obblighi specifici in Condizionalità. Infatti, la Norma **BCAA 6** – "Mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo", (ex) Standard 2.1 – "Gestione delle stoppie", prevede la corretta gestione dei residui colturali. È specificamente vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. Non è obbligatoria la trinciatura, né l'interramento superficiale delle stoppie. Non sono in ogni caso individuate prescrizioni riguardo al rilascio dei residui in campo organicati nell'atto di spandimento agronomico degli effluenti di allevamento.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	In Veneto i residui colturali (paglie dei cereali autunno-vernini, stocchi di mais) vengono usualmente asportati dal campo per essere utilizzati come lettiere per gli animali in stabulazione e successivamente ritornano sugli appezzamenti con le operazioni di fertilizzazione letamica. Nel caso degli effluenti non palabili, ordinariamente le paglie e i residui colturali possono essere raccolti, imballati e asportati dal campo per essere venduti.	La permanenza in loco dei residui colturali, con la reintegrazione della componente carbonica del terreno, permette di indirizzare i processi verso l'umificazione della componente azotata della fertilizzazione organica, altrimenti orientata verso i processi di decomposizione della sostanza organica e rilascio dell'azoto nei casi di sbilanciamento del rapporto C/N verso la componente azotata. L'equilibrato rapporto tra carbonio e azoto viene raggiunto con il concomitante apporto di effluente e di materiali pagliosi e vegetali, verso un rapporto C/N prossimo a 10 (1). La trinciatura dei materiali inoltre migliora l'attività microbica nello sviluppo dei processi di umificazione che avvengono all'interno del profilo del terreno.	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale, visivo e strumentale, sulla base del preventivo riscontro amministrativo. Infatti è possibile riscontrare dal Piano colturale le tipologie di colture seminative che producono paglie, e incrociare tali informazioni con quelle delle superfici oggetto di intervento e inoltre dichiarate ad uso agronomico per lo spandimento di effluenti palabili nella Comunicazione Web Nitrati, che viene resa obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari dell'intervento.	In relazione all'impegno sulla distribuzione dell'effluente non palabile su residui colturali mantenuti sul terreno, l'obbligo della loro trinciatura preventiva e contestuale all'interramento e mantenimento in campo determina un costo aggiuntivo che è stato considerato nel del pagamento, in quanto equipara il mancato reddito del beneficiario che distribuisce il materiale non palabile associato ai residui pagliosi rimasti in campo a quello del beneficiario che distribuisce in campo letame che è stato compostato con paglie e stocchi nella concimaia. L'obbligo del mantenimento sulle superfici dei residui colturali comporta il minor reddito per la mancata vendita dei materiali pagliosi. Tale mancato reddito è stato considerato nel calcolo degli importi degli aiuti. Il conteggio non ha tenuto conto di effetti sinergici positivi sulla fertilità del suolo, vantaggiosi per le colture a seguire, perché prove condotte su più di 40 anni in pieno campo presso l'Università di Padova dimostrano che tali effetti possono essere evidenti in Veneto solo dopo oltre 12 anni continuativi di letamazione (12).
04. L'agricoltore deve prevedere l'interramento contestuale alla distribuzione degli effluenti zootecnici classificati come materiali palabili, degli effluenti di allevamento non palabili e del digestato da biomassa vegetale, al fine di limitare al massimo le emissioni; nel caso dei cereali a.v., dei prati avvicendati e degli erbai la distribuzione rasoterra in copertura soddisfa il presente impegno.	***CGO 1** (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole* Le prescrizioni riguardanti la limitazione delle emissioni sono riportate nella normativa in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (DM 7 aprile 2006), che vieta modalità di spandimento che determinano "*…la formazione e diffusione, per deriva, di aerosol*". È vietata, pertanto, la distribuzione degli effluenti non palabili tramite cannoncino. Nessuna prescrizione riguarda i frazionamenti obbligatori delle dosi di effluente, né l'interramento contestuale alla distribuzione in campo.	Per quanto riguarda le Zone Ordinarie della Regione del Veneto, le disposizioni presenti nei requisiti minimi aggiuntivi alla Condizionalità per le Zone Non Vulnerabili impongono il rispetto del CBPA, del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento del DM 7.4.2006 (DGR n. 2495/2006 e smi). Il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali non include modalità di frazionamento obbligatorio degli effluenti, né obblighi di interramento contestuale. È invece previsto il rispetto del carico massimo distribuibile, pari a 340 kg/ha/anno di azoto totale.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	In Veneto, gli interventi di spandimento degli effluenti palabili sono prevalentemente effettuati con carro spandiletame su terreno nudo, in pre-aratura e prima della stagione autunnale, così da poter beneficiare dell'effetto delle gelate invernali sulla materia organica e sul terreno, in particolare nel caso del letame. Nel caso dei materiali non palabili, viene ordinariamente effettuata la distribuzione con carrobotte, prevalentemente attrezzato con piatto deviatore, per la maggiore velocità di distribuzione che consente rispetto ai sistemi di distribuzione dotati di ancore e interratori. Le condizioni adottate per la distribuzione ordinaria degli effluenti, non sono tali da massimizzare gli obiettivi di contenimento delle emissioni in atmosfera.	L'interramento degli effluenti di allevamento ha effetti fortemente positivi sulla riduzione delle emissioni gassose, ed in particolare quelle ammoniacali (3; 6; 10). La previsione dell'interramento "contestuale" degli effluenti è motivata dall'acclarata efficacia di un rapido interramento (diretto o entro le primissime ore dallo spandimento) nella limitazione delle emissioni ammoniacali: fino a -50% entro un'ora dallo spandimento; dal -60% al -90% entro le 10 ore (3). In proposito, è evidente dalle attività sperimentali messe in atto dal Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova, relativamente al monitoraggio della Misura 214 del PSR del Veneto, come l'emissione di protossido di azoto sia nettamente correlata alla fase di fertilizzazione in campo (4). Ciò è stato confermato dallo stesso progetto sperimentale giunto al secondo anno di attività. (5)	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale, con le modalità specificate per il precedente impegno.	L'obbligo di interramento immediato richiede l'allestimento di un cantiere di lavoro più oneroso rispetto a quelli normalmente utilizzato. Ciò comporta operazioni effettuate tramite cantieri semoventi, che sono state considerate nel calcolo dei costi da imputare alla "distribuzione effluente". Gli aspetti economici pertinenti a questo impegno (confronto fra cantieri di distribuzione) sono già descritti in riferimento all'impegno 02.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
05. L'agricoltore deve dimostrare il raggiungimento di una elevata efficienza di distribuzione aziendale degli effluenti zootecnici palabili, non palabili e del digestato da biomassa vegetale nel quinquennio di impegno, attenendosi esclusivamente alla metodologia implementata nell'Applicativo web regionale; ciò può comportare la necessità, nel caso in cui l'andamento meteorologico anomalo non consenta il completamento delle operazioni annuali di spandimento in copertura, dell'impegno dell'inserimento obbligatorio, preventivamente autorizzato, di *cover crops* nella rotazione.	**CGO 1** (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Le prescrizioni riguardanti la distribuzione di effluenti di allevamento non prevedono il rispetto di un'efficienza minima nell'applicazione dell'effluente non palabile.	Non pertinente.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Il criterio dell'efficienza distributiva non è ordinariamente valutato nelle operazioni di spandimento agronomico perché è considerata in via esclusiva la necessità di rispettare i tempi di divieto prescritti dalle disposizioni del Piano d'Azione Nitrati e dal DM 7.4.2006. Poca attenzione viene posta alla possibile criticità dovuta a distribuzioni eseguite troppo in fretta, in un'unica dose massima/anno e in terreni non perfettamente in tempera. La coltivazione delle *cover crops*, in particolare ai fini del contenimento degli aspetti ambientali ed agronomici connessi al suolo nudo, non è una pratica ordinariamente messa in atto dalle aziende agricole.	L'elevata efficienza di utilizzo ai fini produttivi dell'azoto zootecnico somministrato è correlata alle epoche di distribuzione, alle colture in successione e alle presenza di residui colturali sui terreni agricoli, nonché alle modalità con cui è effettuata la distribuzione. Le caratteristiche degli interventi di spandimento vengono tracciati, dando descrizione delle sopra indicate condizioni, all'interno dell'Applicativo web regionale (Comunicazione di spandimento, PUA, Registro delle concimazioni). (2) La riduzione della dispersione delle componenti azotate nelle altre matrici ambientali (emissioni nell'aria, lisciviazione e percolazione nelle acque) che si ottiene con le modalità di spandimento adottate comporta non solo l'ottenimento di un significativo beneficio ambientale, ma anche il recupero di una parte dell'elemento fertilizzante ai fini produttivi. Su scala territoriale, l'inserimento delle cover crops consente di: - ridurre l'inquinamento da azoto; - ridurre l'erosione e i trasporto dei sedimenti nelle acque superficiali; - ridurre le emissioni responsabili del riscaldamento globale (11).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati….) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali.	L'aumento dell'efficienza dell'azoto ottenuta a seguito della distribuzione dell'effluente, da realizzare con frazionamento e interramento del materiale apportato, consente il recupero di una parte dell'elemento fertilizzante a beneficio delle colture. A tale maggiore efficienza d'uso corrisponde, pertanto, una minore necessità di concimi chimici, con conseguenti: - minore costo di acquisto dei fertilizzanti azotati; - minori costi per la loro distribuzione. Tali minori costi sono stati considerati nel calcolo e sottratti all'importo del pagamento, con diversa incidenza nelle Zone Vulnerabili che nelle Zone Ordinarie. L'impegno obbligatorio dell'inserimento di *cover crops*, previsto nel solo caso di andamento meteorologico avverso, determina un costo supplementare per la gestione delle operazioni aggiuntive corrispondenti. Detto costo supplementare non è tuttavia conteggiato nella determinazione dell'importo del pagamento agro-climatico-ambientale riconosciuto al beneficiario. Il maggiore costo per l'esecuzione di questo impegno aggiuntivo va a compensare il minor costo che il beneficiario sostiene per il parziale mancato frazionamento della distribuzione dell'effluente.
06. L'agricoltore deve pianificare le operazioni di distribuzione della fertilizzazione e predisporre e mantenere costantemente aggiornato in linea il Registro web delle concimazioni (Applicativo web regionale), allo scopo di tracciare sistematicamente durante l'anno gli interventi di fertilizzazione via via effettuati sulle superfici ad impegno.	**CGO 1** (ex Atto A4): la predisposizione del Registro delle concimazioni è un obbligo a carico delle aziende che utilizzano fertilizzanti azotati (organici o di sintesi). È previsto dal Programma d'azione per le zone vulnerabili (ZVN), per le aziende con SAU > 14,8 ha ricadente in ZVN. Le disposizioni degli atti di Condizionalità sopra richiamati non definiscono, né con riguardo all'applicazione delle dosi di azoto, l'obbligo di redigere un registro che espliciti per ciascun appezzamento oggetto di impegno le operazioni agronomiche eseguite in successione con le rispettive date degli interventi di semina e di distribuzione dei nutrienti alle colture.	**RMFERT**: È prevista la predisposizione del Registro anche da parte delle aziende ricadenti in ZO solo qualora siano tenute alla predisposizione del PUA (>500 UBA). Le disposizioni dell'RM-Fert non prevedono l'obbligo di registrazione nei termini e nei modi qui richiesti.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'impegno è di carattere di tipo esclusivamente amministrativo e non ha rilevanza ai fini dell'esplicitazione della normale gestione delle superfici agricole.	Le caratteristiche degli interventi di spandimento vengono tracciati, dando descrizione delle sopra indicate condizioni, all'interno dell'Applicativo web regionale (Comunicazione di spandimento, PUA, Registro delle concimazioni). Tramite la registrazione degli interventi di spandimento è pertanto possibile verificare e garantire che le modalità con cui sono state effettuate le operazioni permettono di raggiungere gli obiettivi di efficienza d'uso del fertilizzanti organici distribuiti, in considerazione dell'epoca di applicazione, delle colture praticate e delle dosi impiegate. (2)	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale, previa verifica e incrocio amministrativo delle informazioni web a disposizione.	La compilazione del Registro web delle concimazioni è una voce di calcolo ricompresa nei costi di transazione. Non vengono infatti considerate, anche se generate dall'attuazione dell'impegno, le spese aggiuntive per la semplice imputazione delle informazioni necessarie ad evidenziare le modalità di rispetto dello specifico impegno. Sono invece stati considerati ed imputati nel calcolo dell'importo del pagamento i costi aggiuntivi riguardanti l'organizzazione delle operazioni di distribuzione del fertilizzante, in quanto richiedono una particolare valutazione dei tempi di svolgimento delle attività in funzione dello stato vegetativo delle colture, con modalità ben più articolate e complesse di quelle realizzate per le medesime operazioni gestite ordinariamente. Ciò comporta una quantificazione di maggiori oneri pari a 30€/ettaro/anno, corrispondenti a 1,8 ore/uomo/ettaro/anno.

Tabella6 Intervento10.1.5

637

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
07. L'agricoltore deve rispettare, in relazione alle quantità applicate, all'epoca di distribuzione e alle colture praticate, le indicazioni riportate nella tabella inserita nella linea di intervento.	Il **CGO 1** (ex Atto A4) non comprende fra gli obblighi di baseline le modalità distributive qui indicate negli impegni.	L'**RM-FERT** non comprende fra gli obblighi di baseline le modalità distributive qui indicate negli impegni.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Come richiamato agli impegni precedenti, la tabella gestionale inserita fra gli impegni della presente linea di intervento non comprende attività che possono essere attinenti all'ordinarietà regionale di distribuzione agronomica dei materiali palabili e non palabili.	L'elevata efficienza di utilizzo dell'azoto somministrato è correlata alle epoche di distribuzione, alle colture in successione e alle presenza di residui colturali sui terreni agricoli, nonché alle modalità con cui è effettuata la distribuzione. Ulteriori benefici di carattere ambientale, in concomitanza con la riduzione delle emissioni, derivano dalla riduzione degli odori che spesso costituiscono una fonte di grave disagio per le comunità locali. (8; 10)	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale, previa verifica e incrocio amministrativo delle informazioni web a disposizione e rese obbligatorie a tutti i beneficiari.	Tale voce di costo non è espressamente rendicontata nel pagamento. Gli aspetti economici concernenti questo impegno (confronto fra cantieri di distribuzione) sono già descritti in riferimento all'impegno 02.
08. L'agricoltore deve distribuire gli effluenti di allevamento non palabili ed il digestato da biomassa vegetale tramite attrezzature atte a ridurre al minimo la compattazione e la pressione sui terreni (sistemi umbilicali, distributori semoventi, iniezione sotto-superficiale con cantieri a ridotto calpestamento, botticelle con sarchiatore …)	In riferimento ad una gestione agronomica delle superfici che preveda la riduzione del calpestamento e del compattamento, non sussistono obblighi specifici in Condizionalità.	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nell'ordinarietà regionale le attività di distribuzione agronomica di effluenti e materiali compostati o digestati considerano in via esclusiva la necessità di rispettare i tempi di divieto prescritti dalle disposizioni del Piano d'Azione Nitrati e dal DM 7.4.2006. Poca attenzione viene posta alla possibile criticità dovuta a distribuzioni eseguite troppo in fretta, in un'unica dose massima/anno e in terreni non perfettamente in tempera.	La riduzione del calpestamento e del conseguente compattamento dei terreni favorisce la rigenerazione di una struttura dei terreni. Caratteristiche strutturali migliori dei terreni favoriscono, ai fini del beneficio ambientale, l'aumento della capacità di ritenzione idrica e dell'aerazione, il miglioramento della fertilità ed il corretto svolgimento dei processi ossido-riduttivi necessari alla trasformazione della sostanza organica e alla liberazione degli elementi nutritivi (1; 8).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati….) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali.	Il presente impegno non costituisce una voce specifica nel calcolo del pagamento agro-climatico-ambientale, ma è compreso nel confronto tra il cantiere di distribuzione ordinario e quello proposto dalla presente linea di intervento, come descritto all'impegno 02. Nel calcolo sono stati dedotti i minori costi dovuti al recupero per altri usi del mezzo di trasporto (trattrice) poiché non viene più utilizzato per le operazioni di spandimento in campo ma solo per l'approvvigionamento del cantiere distributivo.
09. All'agricoltore è sempre vietata la distribuzione degli effluenti mediante carrobotte tradizionale a piatto deviatore …	Il **CGO 1** (ex Atto A4) non comprende fra gli obblighi di baseline il divieto di distribuzione con l'attrezzatura indicata nel presente impegno.	Non pertinente.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Il cantiere distributivo indicato nella prescrizione di divieto dell'impegno costituisce di fatto la modalità ordinaria di distribuzione in Veneto.	La distribuzione dei materiali non palabili tramite piatto deviatore non è classificata tra le Migliori Tecnologie Disponibili, non essendo riconosciuto alcun effetto positivo nella riduzione delle emissioni. Con il divieto previsto dall'impegno si ottiene perciò la minimizzazione dei fenomeni di nebulizzazione (derivante dall'applicazione con piatto deviatore) e quindi la riduzione delle emissioni gassose e odorigene. (8; 9)	• Incrocio amministrativo del Registro web di coltivazione compilato con il database UMA per verificare la tipologia di attrezzatura utilizzata sulle superfici di intervento. • Controllo speditivo in loco per verificare le modalità distributive indicate nel Registro.	Tale aspetto non è considerato nel calcolo dell'importo del pagamento.

638

Tabella7 Intervento10.1.5

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
10. All'agricoltore è sempre vietata la distribuzione superficiale degli effluenti ad alta pressione con irrigatore.	Il **CGO 1** (ex Atto A4) non comprende fra gli obblighi di baseline il divieto di distribuzione con l'attrezzatura indicata nel presente impegno.	Non pertinente.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Il cantiere distributivo indicato nella prescrizione di divieto dell'impegno costituisce di fatto la modalità ordinaria di distribuzione in Veneto.	La distribuzione dei materiali non palabili tramite con irrigatori ad alta pressione non è classificata tra le Migliori Tecnologie Disponibili, non essendo riconosciuto alcun effetto positivo nella riduzione delle emissioni. Con il divieto previsto dall'impegno si ottiene perciò la minimizzazione dei fenomeni di nebulizzazione (derivante dall'applicazione con getto) e quindi la riduzione delle emissioni gassose e odorigene. (8; 9)	• Incrocio amministrativo del Registro web di coltivazione compilato con il database UMA per verificare la tipologia di attrezzatura utilizzata sulle superfici di intervento. • Controllo speditivo in loco per verificare le modalità distributive indicate nel Registro.	Tale aspetto non è considerato nel calcolo dell'importo del pagamento.
11. All'agricoltore è sempre vietata l'utilizzazione di fosforo di sintesi chimica su qualsiasi coltura nelle superfici ad impegno	L'impegno a) della **BCAA 1** di Condizionalità (ex St. 5.2) prevede il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai **corsi d'acqua**. In particolare, è vietato applicare fertilizzanti inorganici (compreso quelli fosfatici) entro 5 m da tutti i corsi d'acqua. L'uso dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. Tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili).	Il Requisito Minimo sul Fosforo è dato dal rispetto del divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di fertilizzante (chimico e organico) entro 5 metri da tutti i corsi d'acqua.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Gli apporti fosfatici di concimi chimici sono da ritenere pratica ordinaria. Per i principali seminativi, gli apporti ordinari possono essere considerati in quantità mediamente pari a 100 – 120 kg/ha, con quantità maggiori per il mais e la barbabietola, e i cereali autunno-vernini e la soia.	L'apporto di fosforo fertilizzante viene pertanto determinato dalla sola applicazione degli effluenti. Ne consegue la necessità di assicurare la disponibilità della dotazione di fosforo adeguata e alternanza tra le colture principali, sfruttando nel modo migliore possibile il frazionamento della distribuzione ed eventualmente incrementando le carenze, anche prevedendo la semina di colture di copertura con funzione di sovescio (a spese del beneficiario).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda. • Vengono acquisite le informazioni degli appositi registri Web delle operazioni colturali.	Il divieto di apporti di fertilizzanti fosfatici può comportare una riduzione della produzione, qualora il fosforo diventasse un fattore limitante della fertilità del terreno. Tale aspetto non è stato tuttavia considerato nel calcolo degli importi dell'aiuto.

(1) Giardini L. (2004) **Agronomia generale. Ambientale e aziendale.** Pàtron Editore, Bologna – Pagine 423 (funzioni della sostanza organica), 422 (rapporto C/N), 502 (dose ottimale concimazione) e 130 (ruolo della struttura dei terreni).

(2) Ercoli L., Pampana S., Mariotti M., Masoni A. (2008) **La concimazione azotata ideale dipende dall'obiettivo produttivo.** – L'Informatore Agrario, n. 33/2008.

(3) Progetto "LIFE AQUA" – AA.VV., (2014) **Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici e agro-energetici** – Pagine 26 e 31 (interramento ed emissioni gassose).

(4) Morari F., et alii (2013) **Monitoraggio e stima territoriale dell'emissione di gas serra, azoto e fosforo da sistemi colturali della Regione Veneto. Relazione primo anno di attività** – Pagina 8.

(5) Morari F., et alii (2014) **Monitoraggio e stima territoriale dell'emissione di gas serra, azoto e fosforo da sistemi colturali della Regione Veneto. Relazione secondo anno di attività** – Pagina 6.

(6) Directorate-general for internal policies. Policy department, Structural and cohesion policies. Agriculture and rural development. (2014) **Measures at farm level to reduce greenhouse gas emission from EU agriculture** – Notes: pag. 33 (interramento).

(7) AA.VV., European commission (2003) **Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) – Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs** – Pagine 85 e 287.

(8) Franco Gasparini (2012) , Tesi di Laurea. Università degli Studi di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi agro-Forestali. **Tecnologie di agricoltura di precisione: studio e realizzazione di macchine e attrezzature agricole per la distribuzione variabile dei fertilizzanti organici e inorganici** – Pagine 16 (riduzioni emissioni e odori), 42 (compattamento); 82 (agricoltura di precisione); 229 (carrobotte semovente).

(9) Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.1.2007 (2007) **IPPC (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Decreto legislativo n. 372/99 (art. 3, comma 2). Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle Migliori Tecnologie Disponibili** – Pagine 94 (spandimento effluenti non palabili) e 97 (spandimento effluenti palabili).

(10) Riva C., Orzi V., Adani F., Carozzi M., Acutis M., Sommariva F., Boccasile G. (2013) **L'uso del digestato in campo sostituisce i concimi chimici** – L'Informatore Agrario, n. 9/2013.

(11) Union of Concerned Scientists (2013), **Cover crops. Public Investments Could Produce Big Playoffs**. FACT SHEET

(12) Giardini L. (a cura di) – AA.VV. (2004), **Potenzialità produttiva e sostenibilità dei sistemi colturali. 40 anni di ricerche nel Veneto –** Pàtron Editore, Bologna. Pagine 105-108

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

In particolare:

- Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
- Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.5 "*Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti (10.1.5)*"
- Rif. tavola di concordanza linea di intervento 10.1.5 (v. ultima colonna "Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti").

APPROFONDIMENTO SULLA LINEA DI INTERVENTO 10.1.5

L'intervento trae motivazione dalla valutazione di alcuni aspetti che caratterizzano il contesto agricolo del Veneto (vedi analisi SWOT) e che, sotto il profilo delle criticità ambientali, richiedono risposte finalizzate sia allo sviluppo di condizioni ambientali più prossime a quelle dei cicli biologici naturali, sia alla

progressiva riduzione degli impatti negativi che le attività agricole possono generare.

Tra i presupposti degli impegni previsti dall'intervento va individuato il ruolo fondamentale svolto dalla componente di carbonio organico (CO) del suolo agricolo. Il suo apporto tramite effluenti zootecnici migliora le caratteristiche dei terreni utilizzati, determinando minore erosione, maggiore ritenzione idrica, migliore lavorabilità, ma può comportare emissioni in atmosfera e di composti azotati nelle acque.

I suoli agricoli del Veneto mediamente sono deficitari di CO, e lo sono tanto di più quanto più è intenso l'utilizzo agricolo e quanto più semplificati sono gli assetti colturali e gli ordinamenti produttivi aziendali [vedi cartografia regionale C organico, cap. 4 Analisi di contesto]. L'incremento delle rese e la riduzione della complessità degli ordinamenti produttivi – con scomparsa dell'ordinamento "misto" tipico delle aziende agricole venete nel passato – hanno condotto alla quasi completa sostituzione del letame con il concime azotato di sintesi. Il ricorso preferenziale a quest'ultimo [vedi colonna "N da fertilizzanti", Tavola 4.1.1.84b. cap. 4 – Analisi di contesto], agevole da gestire e gradito in termini di produttività, ha comportato il graduale impoverimento "strutturale" dei suoli agricoli.

Con gli impegni previsti dal presente intervento, non si "concorre" a risolvere i problemi di surplus delle aziende eccedentarie di effluente in ZVN, perché la baseline impone già il rispetto della disciplina vigente in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei concimi di sintesi chimica ed impone, in particolare per gli scopi qui individuati, il rispetto del corretto rapporto UBA/ha prescritto dalla 91/676/CEE – "Direttiva Nitrati".

Fermo restando il riferimento territoriale alle aree regionali con terreni a contenuto di CO < 2%, non sono oggetto di aiuto né il ricorso all'impiego del fertilizzante organico, né il suo reperimento; viene calcolata nel pagamento solo l'adozione di tecniche di spandimento degli effluenti e di applicazione dei concimi di sintesi chimica che rispettino le due suddette condizioni.

8.2.9.3.6. 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturall

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta, sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.

L'intervento promuove l'aumento della complessità ecosistemica e paesaggistica e il ripristino di condizioni di naturalità diffusa, attraverso azioni di gestione sostenibile di:

- **prati umidi e zone umide**;

- **la semina di colture a perdere**.

Inoltre, ancor più con l'azione di **conversione a prato delle superfici seminative** si intende anche concorrere concretamente al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee perché viene prescritta la totale eliminazione di impiego di input produttivi.

L'incremento di specie autoctone ad elevato interesse conservazionistico e il miglioramento della qualità delle risorse idriche rientrano negli obiettivi ambientali del PSR, correlati con la conservazione attiva del territorio. Inoltre è opportuno aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva.

Vengono di seguito illustrate le specifiche tecniche per le diverse tipologie di impegno:

Impegni

IMPEGNO COMUNE

L'agricoltore deve:

- Rispettare il divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci.

IMPEGNI PER LA"GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI UMIDI E ZONE UMIDE "

L'agricoltore deve:

- mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide/biotopi, dall'inizio di novembre a fine giugno di ogni anno.;
- Eseguire almeno uno sfalcio annuale, nei prati umidi, e asportare l'erba sfalciata.

Nel caso di impegni derivanti dagli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore della sottomisura 4.4:

L'agricoltore deve:

- Assicurare il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell'invaso della rete idraulica minore, anche attraverso l'utilizzo di appositi manufatti (chiaviche, sifoni e/o sostegni) come realizzati con la sottomisura 4.4.2;
- Eseguire operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento provocato dal flusso idrico continuo o dall'azione di animali selvatici;
- Eseguire operazioni di contenimento del canneto nei biotopi, nelle zone umide e negli invasi della rete idraulica minore, tramite interventi di sfalcio al fine di impedirne il progressivo interramento, assicurando la successiva rimozione della biomassa falciata per evitarne l'accumulo in alveo. Deve inoltre mantenere non falciato il nucleo originariamente messo a dimora con l'intervento 4.4.2;
- Assicurare la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia, sostituendo le fallanze in caso di mancato attecchimento o deperimento;
- Rispettare il divieto di dragaggio e rimozione di detriti grossolani e della copertura vegetale macrofitica, salvo problematiche legate alla sicurezza idraulica.

IMPEGNI PER LE "COLTURE A PERDERE"

L'agricoltore deve:

- Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo, che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri.

IMPEGNI PER LA "CONVERSIONE A PRATO DELLE SUPERFICI SEMINATIVE"

L'agricoltore deve:

- Eseguire su un appezzamento a seminativo, la semina di miscuglio polifita tramite l'utilizzo di 4-5 specie erbacee autoctone con caratteristiche complementari ed un quantitativo minimo di semente pari a 50 kg/ha o fiorume di specie prative locali (80 kg/ha);
- Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree;
- Effettuare almeno uno sfalcio all'anno.

Nel caso di impegni derivanti dagli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore della sottomisura 4.4:

L'agricoltore deve:

- Mantenere una superficie a prato polifita della larghezza pari a 20 metri in contiguità all'infrastruttura verde;
- Eseguire lo sfalcio in analogia con gli interventi manutentivi della infrastruttura verde
- Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree.

IMPEGNI	FABBISOGNI	
	15_Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	**19**_Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione
Prati umidi e zone umide	4A	4B
Semina di colture a perdere	4A	
Conversione a prato delle superfici seminative	4A	4B

Figura 1 Intervento 10.1.6 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie (€/ha/anno) per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali e della ulteriore proroga annuale a decorrere dal 2022 consentita dal dell'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220.

I nuovi impegni finanziati dal 2021 hanno durata di 3 anni ai sensi dell'articolo 28 comma 5, secondo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220..

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento);

Direttiva 2000/60/CE;

Direttiva 2009/147/CE;

Direttiva 92/42/CEE.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (titolo VI, Capo I del Reg. n. 1306.2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico, per tener conto della potenziale sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (greening), ai fini di evitare il doppio finanziamento.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg.

n.1307/2013.

Importante collegamento è altresì quello con la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) ed i Piani di Gestione riferiti ai Bacini Idrografici, laddove si prevedono delle misure specifiche con particolare riferimento all'attività agricola che consentono di raggiungere gli obiettivi qualitativi previsti a livello comunitario per quanto riguarda le risorse idriche.

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'intervento prevede una serie di impegni per i quali è necessaria una specifica descrizione dei criteri adottati per il calcolo dei costi aggiuntivi o dei mancati redditi. In particolare:

- **Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide:** a) il mantenimento di un adeguato livello idrico e il riscontro di profondità diversificate nelle zone umide è stato quantificato considerando i maggiori tempi di lavoro da parte dell'operatore addetto alla gestione dell'area umida; b) il mancato reddito legato alle modalità di gestione del prato è stato quantificato in analogia all'intervento 10.1.4 che prevede simili impegni;
- **Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide solo per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore**: a) il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell'invaso della rete idraulica minore si traduce in maggiori tempi di lavoro da parte dell'operatore addetto alla gestione dell'area umida; b) la necessità di rimodellare le sponde richiede di intervenire sul 20% dei 100 ml presi a riferimento in ciascuno dei 5 anni; c) il contenimento del canneto richiede sfalci eseguiti ad anni alterni e con intervento al massimo su 1/3 dell'area lasciando una parte a libera evoluzione per almeno 5 anni; d) la necessità di garantire la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia comporta un costo aggiuntivo per l'acquisto di ecocelle o pani di terra con rizomi e al loro relativo reimpianto laddove si renda necessario colmare morìe o deperimenti. [*si tratta di gestione di investimenti non produttivi realizzati con la misura 4.4.2*].
- **semina di colture a perdere**: l'impegno comporta costi aggiuntivi derivanti dalla gestione della coltura a perdere, quantificati in considerazione delle operazioni colturali richieste (preparazione del letto di semina, esecuzione della semina, sfalcio finale) e delle spese per l'acquisto delle sementi; sono stati inoltre computati anche i mancati reddito del seminativo che sarebbe stato coltivato in caso di gestione ordinaria;
- **conversione a prato delle superfici seminative**: l'impegno comporta costi aggiuntivi per l'impianto del prato stabile (acquisto sementi, preparazione del letto di semina, esecuzione della semina), il

costo del controllo manuale o meccanico delle infestanti arbustive e arboree e la rinuncia al margine lordo di un seminativo ordinario, calcolato al netto del reddito ricavato dalla gestione del prato;

- **conversione a prato delle superfici seminative solo per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore**: l'impegno prevede il mantenimento della conversione a prato delle superfici a seminativo derivanti dall'adesione alla misura 4.4.2; tale impegno pertanto si concretizza nelle medesime operazioni rendicontate nell'intervento precedente; il costo complessivo sarà quindi calcolato sottraendo dal totale la spesa relativa all'impianto del prato stabile (acquisto sementi, preparazione del letto di semina, esecuzione della semina) poiché già considerato e sostenuto nell'ambito della sottomisura 4.4.2 in cui se ne prevede la realizzazione.

L'entità del pagamento in euro/ha è articolata in base ai diversi habitat, come rappresentato nelle Figure 2, 3 e 4.

Si fa riferimento al documento "Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020" in merito al dettaglio di calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in particolare alla tabelle relative al tipo di intervento.

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima oggetto dei singoli impegni è di 2.000 mq; l'appezzamento massimo accorpato in ambito aziendale non può essere maggiore di 2 ha. Oltre i 5 ha di SAU aziendale, le superfici oggetto d'impegno riguardano al massimo il 10% della SAU aziendale. Derogano gli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore realizzati con il tipo di intervento 4.4.2

Sono incluse le superfici convertite a prato nell'ambito degli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore previsti con la sottomisura 4.4, finitime all'infrastruttura verde per una larghezza pari ad almeno 20 metri.

I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:

-TIPOLOGIA DI IMPEGNO

"GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI UMIDI E ZONE UMIDE " e "COLTURE A PERDERE"

- Localizzazione geografica (ad esempio ambiti ricompresi nella Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette, …);

- interventi e investimenti non produttivi già realizzati con altri programmi o misure (PSR 2007-2013, Piano Direttore per il Bacino Scolante della Laguna di Venezia (misura C5.1.3), o realizzati con la

sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020).

"CONVERSIONE A PRATO DELLE SUPERFICI SEMINATIVE" e "RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE"

- Localizzazione geografica (ad esempio zone di rispetto delle opere pubbliche di presa e captazione delle acque destinate al consumo umano, aree golenali dei fiumi del territorio regionale, zone designate vulnerabili ai nitrati,…).

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità del pagamento in euro/ha è articolata in base ai diversi habitat, come rappresentato nella Figura 2. Gli importi del pagamento, riportati in Figura 2 sono al lordo del greening.

La presente linea di intervento risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni assunti, pur superando i massimali di regolamento laddove indicato con il simbolo (*). Ciò non compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali in quanto viene riconosciuta l'eccezionalità, descritta al box "*Informazioni specifiche del tripo di intervento*".

Ai fini del rispetto del principio di "*no double funding*", laddove pertinenti, vanno sottratte le componenti del greening base di seguito specificate:

Componenti di detrazione "greening base"

A)"Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide"

"Diversificazione": detratta dal pagamento calcolato a titolo prudenziale e cautelativo poiché si tratta di superfici comunque a destinazione agricola della SAU aziendale, successivamente destinate ad ambiti umidi;

"prati permanenti": non pertinente. La SOI, terminato il periodo di impegno, può tornare alla condizione ordinaria di seminativo;

"EFA": le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

B) "Semina di colture a perdere"

"Diversificazione": tale componente viene detratta in considerazione delle caratteristiche peculiari delle superfici soggette ad intervento e degli impegni che vi vengono prescritti, perché non è esclusa con certezza la sovrapposizione con il greening;

"Prati permanenti": non pertinente;

"EFA": le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

C) "Conversione a prato delle superfici investite a seminativi"

“Diversificazione”: tale componente viene detratta in considerazione del fatto che l’attuazione del presente intervento si può configurare come potenziale modalità di assolvere a tale obbligo (si tratta infatti di superfici seminative convertite a prato senza alcun uso di input chimici per il solo periodo di impegno);

“Prati permanenti”: non pertinente poiché si tratta di prato avvicendato;

“EFA”: le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

D) Riqualificazione della rete idraulica minore

1. “Gestione sostenibile di prati e zone umide - solo per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore”

“Diversificazione”: tale componente viene sottratta a titolo cautelativo poiché l’assetto dell’intervento si configura come un’articolata struttura naturalistico/vegetazionale;

“Prati permanenti”: non rientrano in questa componente poiché terminato il periodo d’impegno possono tornare alla condizione ordinaria di seminativo;

“EFA”: le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

2. “Conversione a prato di superfici a seminativi - solo per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore”

“Diversificazione”: tale componente viene detratta in considerazione delle fatto che l’attuazione del presente intervento si può configurare come potenziale modalità di assolvere a tale obbligo;

“Prati permanenti”: non pertinente poiché si tratta di prato avvicendato;

“EFA”: le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

	Calcolo maggiori costi e mancati redditi senza riduzione greening
Investimento a) Mantenimento di prati umidi e zone umide/biotopi	
*Pagamento annuo riconosciuto pari a **598 €/ha***	
Totale annuale singolo aderente	**605,00 €/ha**
Investimento b) Mantenimento per riqualificazione rete idraulica minore	
Totale annuale singolo aderente	**2,10 €/ml**
Investimento c) Colture a perdere	
*Pagamento annuo riconosciuto pari a **811 €/ha** a fronte di giustificazione eccezionalità*	
Totale annuale singolo aderente	**1.274,00 €/ha**(*)
Investimento d) Conversione a prato per riqualificazione rete idraulica minore	
*Pagamento annuo riconosciuto pari a **598 €**/ha*	
Totale annuale singolo aderente	**831,00 €/ha**
Investimento e) Conversione a prato delle superfici seminative	
*Pagamento annuo riconosciuto pari a **598 €/ha***	
Totale annuale singolo aderente	**831,00 €/ha**

(*) i pagamenti contrassegnati da asterisco oltrepassano i massimali stabiliti dal Reg. 1305/13 per le tipologie di colture inserite nell'art. 28 e, pertanto, vanno riferiti ad una condizione di "eccezionalità" che è opportunamente esplicata ed approfondita (v. 8.2.9.3.6.10 informazioni specifiche della misura)

Figura 2 Intervento 10.1.6 - Importi e aliquote di sostegno

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo >1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo >1.000 €/ha
Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide (€/ha/anno)	9	276	Non esercitabile	
Gestione sost. di prati e zone umide - solo per interventi di riqualif. rete idraulica minore (€/ha/anno)	9	276	Non esercitabile	
Colture a perdere (€/ha/anno)	9	276	Non esercitabile	
Conversione a prato delle superfici investite a seminativi (€/ha/anno)	9	276	Non esercitabile	
Conversione a prato super. a seminativi - solo per interventi di riqualif. rete idraulica minore (€/ha/anno)	9	276	Non esercitabile	

Figura 3 - Intervento 10.1.6 - Importi e aliquote di detrazione greening base

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso connesso al mantenimento delle colture a perdere (R5), come già evidenziato dall'esperienza della programmazione 2007-2013.

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (r3), ai sistemi it (r8), alle domande di pagamento (r9). in particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:

a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;

b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;

c) sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

8.2.9.3.6.9.2. Misure di attenuazione

A fronte degli aspetti resi evidenti in sede di analisi, sono state proposte le azioni di mitigazione:

a) ampliamento del calendario dei controlli, come già attuato nella programmazione 2007-2013 anche a fronte di raccomandazione in sede di audit;

b) azioni di informazione sulle modalità di rispetto di tutti gli impegni agroambientali utilizzando diversi strumenti (es. siti web, incontri sul territorio, invio di "alert" via posta elettronica, distribuzione di informazioni a mezzo stampa,…).

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli.

È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

8.2.9.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.

Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Nelle Tabelle da 1 a 11 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.

INTERVENTO 10.1.6 TUTELA ED INCREMENTO DEGLI HABITAT SEMINATURALI

RISK(S) IN THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURES

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso al mantenimento delle colture a perdere (R5), come già evidenziato dall'esperienza della programmazione 2007-2013.

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (r3), ai sistemi it (r8), alle domande di pagamento (r9). in particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;
b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

MITIGATING ACTIONS

A fronte degli aspetti resi evidenti in sede di analisi, sono state proposte le azioni di mitigazione:
a) ampliamento del calendario dei controlli, come già attuato nella programmazione 2007-2013 anche a fronte di raccomandazione in sede di audit;
b) azioni di informazione sulle modalità di rispetto di tutti gli impegni agroambientali utilizzando diversi strumenti (es. siti web, incontri sul territorio, invio di "alert" via posta elettronica, distribuzione di informazioni a mezzo stampa,…).

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli.
È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

OVERALL ASSESSMENT

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

ASPETTI GENERALI DELLA LINEA D'INTERVENTO 10.1.6

A)"Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide":
Tale intervento è rivolto alla conservazione di prati umidi e zone umide, che sono state realizzate grazie all'adesione ad azioni di miglioramento ambientale afferenti alla programmazione comunitaria, regionale e locale.
Si tratta di ambiti originariamente inseriti nella Superficie agricola aziendale, per lo più, ad utilizzo seminativo, e che nella modifica della destinazione di utilizzo subiscono una diminuzione netta nel reddito agrario, giustificando, in tal modo, il pagamento agro-climaticoambientale quinquennale proposto.

B) "Semina di colture a perdere"
La semina di colture a perdere sulle superfici seminative aziendali porta all'aumento della consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico.

C) "Conversione a prato delle superfici investite a seminativi"
Il presente intervento riguarda la modifica dell'utilizzo di superfici seminative aziendali motivata dalla semina di prato (avvicendato non permanente) per un periodo quinquennale, consentendo di raggiungere una maggiore variabilità ambientale e il completo azzeramento degli input chimici ordinariamente utilizzati su seminativo.
La superficie oggetto di impegno mantiene, in ogni caso, la qualifica di superficie seminativa con la presenza di prato avvicendato.

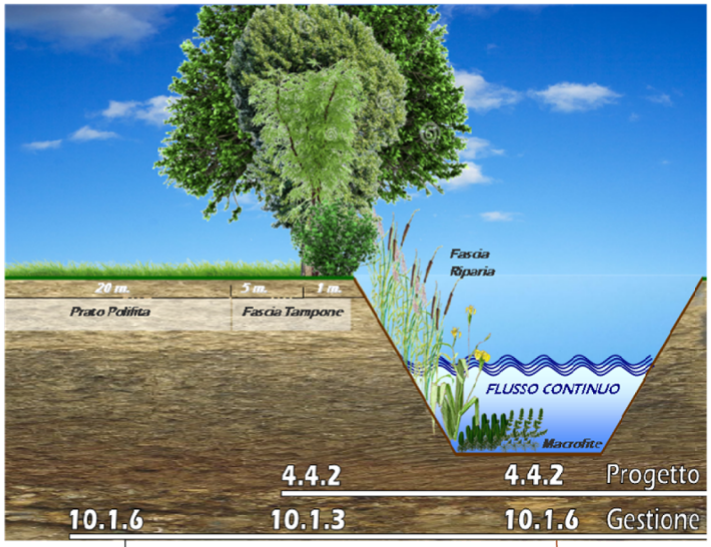
D) RIQUALIF. RETE IDRAULICA MINORE
Il pagamento proposto per le azioni che riguardano gli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore, mantiene per un periodo quinquennale, le progettazioni realizzate dalla linea di intervento 4.4.2 degli investimenti non produttivi.
Tali progettazioni sono realizzate su superficie agricola aziendale.

a-"Gestione sostenibile di prati e zone umide - solo per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore"
Attraverso le operazioni del presente intervento si consente il mantenimento di un sistema idrobiologico agricolo realizzato tramite l'intervento 4.4.2. È, infatti, possibile sostenere le operazioni di gestione della fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo già messa a dimora grazie al citato investimento non produttivo 4.4.2. Gli appezzamenti della superficie aziendale coltivata contigua alla fascia tampone vengono interessati da prato polifita descritto nel paragrafo successivo.

654

Tabella2 Intervento10.1.6

b-"Conversione a prato di superficie a seminativi - solo per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore"
Una delle parti delle superfici sottoposte a riqualificazione, è costituita da un'ampia fascia erbacea (larghezza 20 mt), derivante da un'area precedentemente interessata da coltivazioni agrarie, su cui consentire la presenza e la riproduzione di specie di interesse naturalistico e grazie alla quale possono essere massimizzati gli effetti di protezione, rispetto alla rete idraulica interessata dai miglioramenti in oggetto.



Vedi Azione "*Conversione a prato delle superfici seminative per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore*"

Vedi Azione "*Mantenimento di prati umidi e zone umide per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore*" realizzati con la sottomisura 4.4.2.

GREENING
Nelle azioni sottodescritte non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

A)"Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide"
Le superfici sottoposte ad impegno, date le loro peculiarità strutturali e vegetazionali, non consentono l'utilizzo agricolo produttivo nel quinquennio di impegno.
Tuttavia, trattandosi di superfici comunque a destinazione agricola della SAU aziendale, successivamente destinate ad ambiti umidi tramite programmazioni di settore, si ritiene a titolo prudenziale e cautelativo di imporre la detrazione della componente "**diversificazione**" del *greening* base dal pagamento calcolato.
I prati umidi in oggetto non possono essere altresì qualificati "prati permanenti", perché terminato il periodo quinquennale d'impegno possono tornare alla condizione ordinaria di seminativo.
Inoltre, per quanto riguarda la componente "**EFA**" del *greening* base, va segnalato che le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

B) "Semina di colture a perdere"
In considerazione delle caratteristiche peculiari delle superfici soggette ad intervento e degli impegni che vi vengono prescritti, e data l'evidenza di una possibile sovrapposizione tra i medesimi impegni e l'obbligo di "**diversificazione**" delle colture, viene detratta dal pagamento conteggiato la componente *greening* base "**diversificazione**"
Diversamente, non è pertinente la componente *greening* base "prati permanenti".
Da ultimo, per quanto riguarda la componente "**EFA**" del *greening* base, va segnalato che le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

C) "Conversione a prato delle superfici investite a seminativi"
In considerazione delle caratteristiche degli impegni che compongono l'intervento, si ravvisa la necessità di attuare una detrazione rispetto al pagamento agro-climatico-ambientale calcolato per quanto riguarda la componente *greening* base "**diversificazione**", poiché l'attuazione del presente intervento si può configurare come potenziale modalità di assolvere a tale obbligo (si tratta infatti di superfici seminative convertite a prato senza alcun uso di input chimici per il solo quinquennio di impegno).
Perciò, non è ravvisato l'obbligo di mantenimento dei "prati pernanenti" previsto dal *greening* base, poiché nel caso di specie si tratta di prato avvicendato.

Da ultimo, per quanto riguarda la componente "**EFA**" del *greening* base, va segnalato che le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

D) Riqualificazione della rete idraulica minore

1. **"Gestione sostenibile di prati e zone umide - solo per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore"**

Dato l'assetto dell'intervento, che si configura come un'articolata struttura naturalistico/vegetazionale, a titolo cautelativo è stata sottratta la componente *greening* base "**diversificazione**".
I prati umidi in oggetto non possono essere altresì qualificati "prati permanenti", perché terminato il periodo quinquennale d'impegno possono tornare alla condizione ordinaria di seminativo.
Inoltre, per quanto riguarda la componente "**EFA**" del *greening* base, va segnalato che le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

2. **"Conversione a prato di superfici a seminativi - solo per interventi di riqualificazione della rete idraulica minore"**

Analogamente alla "Conversione a prato delle superfici investite a seminativi", per l'equivalente intervento effettuato nell'ambito della riqualificazione idraulica, viene attuata una detrazione rispetto al pagamento agro-climatico-ambientale calcolato per quanto riguarda la componente *greening* base "**diversificazione**", poiché l'attuazione del presente intervento si può configurare come potenziale modalità di assolvere a tale obbligo.
Diversamente, non è pertinente la detrazione della componente "prati permanenti", poiché si tratta di prato avvicendato.
Da ultimo, per quanto riguarda la componente "**EFA**" del *greening* base, va segnalato che le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	MOTIVAZIONE AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
IMPEGNO COMUNE								
1 IMP COM L'agricoltore deve rispettare il divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci	Il **CGO 10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero. **CGO 1** (ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti, non impone il divieto di impiego di uso dei fertilizzanti azotati ma il rispetto del MAS pari a 300Kg/ha di N. **Ex Atto A3**. Prevede il rispetto dell'autorizzazione all'uso agronomico nel caso di spandimento di fanghi. *In nessun caso gli obblighi specifici di condizionalità prescrivono quanto proposto nell'impegno come obbligo diffuso su tutta la superficie.*	***Requisiti Minimi*** **RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo **RM FIT**$_7$ Poiché il presente intervento preclude qualsiasi utilizzo di agro farmaci sulla SOI ad impegno, il Requisito Minimo è individuato non pertinente.	D.Lgs. n. 27.1.1992, n. 99 DGR n. 9/8/2005, n. 2241 Il **PAN** fitofarmaci [cap. A5.8.2] fra le misure volontarie e complementari incentiva la costituzione di siepi e fasce tampone e il loro mantenimento o ripristino.	Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale. Il Regolamento delegato (UE) n. 639 dell'11 marzo 2014 dispone che: ▪ art. 4 – Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione "gli Stati Membri richiedono che l'agricoltore svolga almeno un'attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno. ▪ art. 5 - Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione: "Si chiede almeno un'attività annuale svolta dall'agricoltore sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno".	La normale gestione delle superfici in pianura e collina prevede la distribuzione costante e ripetuta di fertilizzanti azotati (organici e inorganici) in modo da soddisfare i fabbisogni nutrizionali delle coltivazioni in rotazione o permanenti. La normale gestione delle superfici prative non prevede un limite specifico all'utilizzo dei presidi agrofarmaci. L'utilizzo di fanghi non è da considerare una normale prassi agronomica.	Il rispetto di tale impegno si sviluppa in coerenza con la normativa relativa alla condizionalità e al PAN fitofarmaci Dlgs 150/2012 e alle azioni di mitigazione previste dagli interventi supplementari previsti dagli obiettivi della Direttiva Quadro Acque. Il divieto di utilizzo fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci consente inoltre lo sviluppo dell'entomofauna sia terrestre che acquatica, nonché degli insetti pronubi. Questi organismi costituiscono inoltre la base della catena trofica quindi la loro vitalità garantisce anche l'incremento della fauna selvatica che da essi trae nutrimento.	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	Il divieto di impiegare fertilizzanti di sintesi chimica comporta un mancato reddito derivante da una riduzione delle produzioni ottenibili dalla superficie seminativa. L'impegno comporta altresì un riduzione dei costi colturali, sia per il mancato acquisto dei concimi di sintesi chimica, sia per la mancata distribuzione in campo degli stessi; entrambe le voci sono state quantificate e sottratte al calcolo in quanto costituiscono minori costi sostenuti dall'agricoltore che aderisce agli impegni 10.1.6. Non sono state contabilizzate perdite di reddito e/o minori costi derivanti dell'obbligo di rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fanghi di depurazione. Qualsiasi stima a riguardo di tali voci era affetta da un elevato grado di incertezza, con particolare riferimento alla quantificazione della diminuzioni di resa rispetto alla situazione ordinaria.

Tabella3 Intervento10.1.6

655

656

Tabella4 Intervento10.1.6

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	MOTIVAZIONE AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
MANTENIMENTO DI PRATI UMIDI E ZONE UMIDE/BIOTOPI:								
2 PRATI UMIDI/BIOTOPI L'agricoltore deve mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide/biotopi, dall'inizio di novembre a fine giugno di ogni anno.	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno.	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La normale conduzione di superfici agricole caratterizzate dalla presenza di acqua non presuppone l'intervento attivo da parte dell'agricoltore per preservare tale stato dei luoghi, nonché tutelare il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare degli anfibi. Ordinariamente infatti il mantenimento di un adeguato livello idrico nei prati umidi/biotopi, al fine di sostenere vari livelli entro cui consentire la colonizzazione di numerose specie, non è prerogativa dell'attività agricola ordinaria ed è perlopiù legato alla quantità di precipitazioni stagionali, prendendo atto delle carenze che si verificano nel periodo estivo.	Il mantenimento di un adeguato livello idrico e di profondità diversificate nei biotopi e nei prati umidi nel periodo che intercorre tra l'inizio di novembre e la fine di giugno di ogni anno, consentono la permanenza della fauna e della vegetazione legata a questi ambienti (1); zone a bassa profondità possono invece incrementare la presenza di specie limicole o anfibi, mentre zone con profondità maggiori possono ospitare specie di anatidi, gaviidi o altri (2). Il rispetto di queste condizioni nel periodo indicato assicura infine la presenza di una comunità stabile a macroinvertebrati, fauna ittica e vegetazione acquatica, nonché habitat, alimento e rifugio per avifauna, erpetofauna e fauna selvatica.	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate recanti le informazioni pertinenti all'impegno (fascicolo aziendale, classificazione di tali ambiti nella pianificazione di settore, foto aeree).	Il presente impegno non è quantificato nel calcolo del pagamento esposto.

Tabella5 Intervento10.1.6

657

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	MOTIVAZIONE AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
3 PRATI UMIDI/BIOTOPI L'agricoltore deve eseguire almeno uno sfalcio annuale, nei prati umidi, ed asportare l'erba sfalciata.	Operazione non ricompresa nella *baseline* di Condizionalità.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	L'art. 2 del Decreto 18.11.2014, n. 6513 prescrive al punto b) che l'attività minima si sostanzia in una attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, nel rispetto dei criteri di condizionalità.	Si tratta di superfici agricole che sono state oggetto di trasformazione per effetto dell'adesione a programmazioni ambientali di settore, e per questo motivo non riconducibili ad una situazione di ordinarietà regionale. La conduzione di questi prati umidi/biotopi non prevede una gestione attiva da parte dell'agricoltore e quindi non è implicita nell'ordinarietà l'esecuzione di operazioni di sfalcio durante la stagione vegetativa nonché il successivo asporto dell'erba sfalciata. In Veneto, peraltro, lo sfalcio, laddove il fieno non viene utilizzato per l'alimentazione degli animali o venduto, viene generalmente sostituito da operazioni di trinciatura, con mantenimento in loco dei residui vegetali. La non esecuzione di sfalcio e asporto porterebbe alla perdita di tale ecosistema poiché il cotico erboso evolverebbe verso l'incolto non permettendo alle specie tipiche di sfruttare l'area come rifugio o sito di alimentazione o nidificazione.	L'impegno che obbliga l'agricoltore ad effettuare almeno uno sfalcio all'anno del prato è essenziale per la conservazione di tale habitat. Gli sfalci sono infatti necessari per mantenere una buona qualità del cotico erboso, che altrimenti evolverebbe verso l'incolto. Ciò garantisce altresì il mantenimento della presenza di specie che sfruttano tale habitat per rifugio o nidificazione.	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	La differenza tra la gestione ordinaria e quella con impegno comporta una differenza di Margine Lordo così calcolata: nel calcolo del pagamento si è considerata la variazione del Margine Lordo tra la conduzione ordinaria (rese di un prato medie pari a 96 q/ha di fieno e numero di tagli pari a tre) e la conduzione con le prescrizioni dell'impegno (rese medie pari a 28 q/ha e numero di tagli pari a uno), prendendo come riferimento prudenzialmente le rese di un prato ubicato in zona collinare (che è meno produttiva del contesto di pianura). Le rese con impegno sono comprensive anche degli effetti relativi al divieto di apporti di fertilizzanti descritti nell'impegno comune 1. La variazione del Margine Lordo considera pertanto la variazione di reddito sia per effetto delle riduzioni di resa, sia per deprezzamento commerciale del fieno ottenuto, sia la variazione dei costi di gestione del prato per effetto della riduzione del numero di tagli eseguiti (sottratti dall'importo calcolato nella variazione di Margine Lordo).

Tabella6 Intervento10.1.6

658

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	MOTIVAZIONE AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
MANTENIMENTO DI PRATI UMIDI E ZONE UMIDE - SOLO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE DELLA SOTTOMISURA 4.4								
4 PRATI RETE MIN. L'agricoltore deve–assicurare il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell'invaso della rete idraulica minore, anche attraverso l'utilizzo di appositi manufatti (chiaviche, sifoni e/o sostegni) come realizzati con la sottomisura 4.4.2.	Il presente intervento non trova relazioni in obblighi di Condizionalità, ma ha la funzione di migliorare lo stato ecologico dei fossati aziendali laddove la disponibilità di acqua corrente nell'invaso ha permesso di realizzare con la misura 4.4.2.gli interventi che qui sono mantenuti per un periodo quinquennale.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'impegno non viene attuato nell'attività ordinaria, perché direttamente collegato con quanto posto in essere per assicurare la salvaguardia e consolidamento dell'intervento di riqualificazione della rete idraulica minore. Infatti, la presenza di acqua in fossi e scoline della rete idraulica minore è solitamente legata alla stagionalità e alla frequenza delle precipitazioni; ordinariamente l'agricoltore non interviene nel mantenere un tale ambiente acquatico e, ancor meno, una determinata portata e velocità di corrente in questi invasi, la cui realizzazione deriva esclusivamente dall'adesione all'intervento 4.4.2. del PSR (investimenti non produttivi). Tale impegno è indispensabile per l'efficacia ambientale dell'intervento, poiché il prosciugamento, anche se solo momentaneo, dell'ambiente o di parte di esso provocherebbe la perdita degli organismi legati a tale ambiente e di conseguenza un peggioramento della qualità ambientale. Questa operazione è inoltre sostenuta dalla possibilità con la misura 4.4.2 di installare chiaviche o altri appositi manufatti che garantiscano il collegamento idraulico.	Il riscontro di un flusso continuo di acqua corrente nell'invaso della rete idraulica minore, e successivamente l'assunzione di un tirante minimo, è indispensabile a tale scopo poiché la principale esigenza ecologica, nonché caratteristica essenziale dell'habitat, della componente a macroinvertebrati (3) (4) (5) e delle macrofite (6) è la costante presenza di acqua senza la quale questi animali non vivrebbero e/o non completerebbero il proprio ciclo vitale. Un prosciugamento del reticolo provocherebbe la perdita di questi organismi e della componente vegetale comportando un abbassamento dello stato ecologico.	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. Il controllo speditivo permette la verifica del carattere di continuità del flusso di acqua corrente. Le avvenute verifiche delle continuità del flusso nelle affossature vanno riportate dal beneficiario in apposito quaderno di campagna.	L'impegno si traduce in maggiori costi, per sorveglianza e regolazione, per i tempi di lavoro necessari all'operatore addetto alle operazioni di verifica della presenza di un flusso continuo di acqua corrente nell'invaso della rete idraulica aziendale. Tali costi sono stati quantificati ipotizzando delle verifiche settimanali per 12 settimane/anno da parte di un operaio specializzato.
5 PRATI RETE MIN. L'agricoltore deve eseguire operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento provocato dal flusso idrico continuo o dall'azione di animali selvatici.	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nell'ordinarietà gestionale delle aree agricole viene oramai pressoché trascurata la gestione manuale delle sponde dei fossati, in particolare dal punto di vista ambientale. Il mantenimento della sponda implica la conservazione del sistema idrobiologico agricolo e dei siti di rifugio ed alimentazione delle specie tipiche di tale ambiente.	Il rimodellamento spondale è volto anch'esso alla creazione di diverse nicchie ecologiche e microhabitat che, essendo caratterizzate da diverse profondità e velocità di corrente, potranno essere colonizzate da organismi e vegetazione con diverse esigenze ecologiche. Il rimodellamento previsto inoltre nel caso in cui l'argine abbia subito modificazioni da parte di animali selvatici, al fine di ripristinarne la stabilità e assicurare il mantenimento dell'habitat (2).	E' possibile verificare in loco al controllo speditivo la mancanza di discontinuità lungo il fossato determinate da cedimenti, erosioni, o legate alla presenza di fauna selvatica, talvolta invasiva, che danneggia la sponda utilizzandola per nidificazione o rifugio.	Nel pagamento sono considerati i costi manutentivi riguardanti il rimodellamento spondale in caso di cedimento provocato dal flusso idrico o dall'erosione di animali; al riguardo si ipotizza di intervenire prudenzialmente sul 20% dello sviluppo lineare della rete imputando un costo unitario per metro lineare.

659

Tabella7 Intervento10.1.6

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL / REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	MOTIVAZIONE AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
6 PRATI RETE MIN. L'agricoltore deve eseguire operazioni di contenimento del canneto nei biotopi, nelle zone umide e negli invasi della rete idraulica minore, tramite interventi di sfalcio al fine di impedirne il progressivo interramento, assicurare la successiva rimozione della biomassa falciata per evitarne l'accumulo in alveo. Deve inoltre mantenere non falciato il nucleo originariamente messo a dimora con l'intervento 4.4.2;	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La gestione manuale delle aree umide preservando le porzioni di canneti che invadono eccessivamente i coltivi, è pratica scomparsa dell'ordinarietà regionale. Questa operazione che permette la salvaguardia dell'ecosistema, nonché l'efficacia ambientale dell'intervento, è legata alla gestione manuale delle aree umide e dei biotopi che prevede il contenimento della vegetazione riparia, preservando tuttavia le porzioni di canneto presenti nel progetto iniziale ed evitandone il completo estirpamento come ordinariamente avviene. Tale impegno è essenziale poiché nell'ambito di una gestione ordinaria della rete idraulica minore aziendale ed interaziendale tale pratica è oramai scomparsa permettendo l'avanzamento della fascia riparia e portando all'interramento dell'alveo con inevitabile perdita del nuovo ecosistema.	L'obiettivo di tutela e incremento dello stato ecologico si concretizza nell'arricchire il reticolo della rete idraulica minore attraverso la piantumazione delle componenti vegetazionali che lo caratterizzano come macrofite e fascia riparia, che permettono lo sviluppo di diversi habitat e nicchie ecologiche propedeutiche a nidificazione, rifugio ed alimentazione della fauna selvatica tipica di questi ambienti, nonché il consolidamento del piede della sponda e lo smorzamento della forza di trascinamento della corrente (7) (8) (2). L'impegno relativo al contenimento del canneto è finalizzato alla conservazione delle varie nicchie e dei diversi habitat che verrebbero altrimenti occupati e sostituiti dall'avanzamento di questa formazione vegetazionale che sviluppandosi, favorisce il progressivo interramento dell'alveo comportando altresì l'evoluzione verso altre cenosi e modificazioni dei deflussi nonché il prosciugamento definitivo (9).	La verifica può essere di tipo documentale, attraverso l'analisi di immagini cartografiche aeree, associata a controllo speditivo in loco.	I costi manutentivi relativi al contenimento dello sviluppo del canneto preventivamente messo a dimora, che potrebbe ostruire nel tempo la sezione delle affossature realizzate, sono stati calcolati ipotizzando sfalci eseguiti ad anni alterni e con un intervento al massimo su 1/3 dell'area a canneto, lasciando una parte a libera evoluzione.
7 PRATI RETE MIN. L'agricoltore deve assicurare la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia sostituendo le fallanze in caso di mancato attecchimento o deperimento	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Le attività di monitoraggio ambientale di investimenti non produttivi non appartengono all'ordinarietà regionale. A contrario si evidenzia come la gestione e manutenzione ordinaria della rete idraulica minore preveda la completa eliminazione della vegetazione acquatica e riparia al fine di assicurare un deflusso regolare delle acque, non prevedendo quindi ne l'impianto ne la sostituzione di eventuali fallanze. Garantire una buona copertura macrofitica e riparia sostiene l'efficacia ambientale dell'intervento assicurando il mantenimento del nuovo sistema idrobiologico agricolo.	L'impegno, che prevede la sostituzione di morie relative alla copertura macrofitica e fascia riparia, garantisce il preservarsi di queste componenti vegetazionali al fine di assicurare rifugio e nidificazione all'avifauna, tipica di tali ambienti, nonché fonte di alimento. La riqualificazione in tal senso favorirà infatti, oltre alla già trattata componente a macroinvertebrati alla base della catena alimentare, anche la fauna ittica e l'erpetofauna, gruppi essenziali per l'acquisizione di un elevato livello ambientale nel corpo idrico (9).	L'impegno può essere verificato con controllo speditivo verificando, per quanto concerne la sostituzione di fallanze, la mancanza di discontinuità delle macrofite in alveo.	Il calcolo del pagamento prevede azioni di recupero delle morie e fallanze della fascia riparia e macrofitica ed è stato quantificato sulla base del prezzo di listino di ecocelle o pani di terra con rizomi, ipotizzando, sulla base di giudizio esperto, tassi annuali di fallanza pari al 10%.
8 PRATI RETE MIN. L'agricoltore deve rispettare il divieto di dragaggio e rimozione di detriti grossolani e della copertura vegetale macrofitica, salvo problematiche legate alla sicurezza idraulica.	La **BCAA 5**, all'impegno c) prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque. La **BCAA 5** non prescrive il divieto di dragaggio dell'alveo.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La gestione e manutenzione ordinaria della rete idraulica minore aziendale ed interaziendale prevede la pulizia del fondale mediante operazioni di dragaggio, nonché la rimozione tempestiva di rami, ramaglie o altri detriti che si depositano nell'alveo e la completa eliminazione della vegetazione acquatica e riparia al fine di assicurare un deflusso regolare delle acque. Tali operazioni, seppur adeguatamente supportate e motivate dal punto di vista idraulico, creano un notevole danno all'ecosistema acquatico privando le specie che lo abitano, di qualsiasi rifugio o sito di alimentazione e/o nidificazione. Nonostante l'habitat acquatico sia caratterizzato da un'elevata resilienza, la pratica del dragaggio vanifica qualsiasi rinnovo dal punto di vista ambientale.	Il dragaggio è una pratica che, se applicata, vanifica qualunque intervento significativo per il reticolo idraulico minore dal punto di vista ambientale, poiché la rimozione del substrato interno all'alveo implica un'elevata alterazione dell'ecosistema fluviale. L'asportazione del cuscinetto di macrofite e la fascia riparia implica una forte diminuzione, se non distruzione, della comunità a invertebrati e della fauna ittica che popolano questi ambienti. Il divieto di effettuarlo consente quindi di mantenere i benefici ambientali apportati dagli interventi precedentemente esposti.	Verifica attraverso controllo speditivo in loco della assenza di materiale di risulta derivante dal dragaggio dell'alveo.	Il calcolo del pagamento agroambientale non comprende il presente impegno nella quantificazione economica dell'importo riconosciuto.

660

Tabella8 Intervento10.1.6

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL / REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	MOTIVAZIONE AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
COLTURE A PERDERE								
9 COLTURE PERDERE L'agricoltore deve seminare colture a perdere in primavera su superfici a seminativo, che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri.	Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità rispetto a questo impegno.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione. .	Nella gestione ordinaria dell'attività agricola, non viene previsto il rilascio di colture seminative finalizzato al mantenimento nel periodo autunno invernale della fauna selvatica migrante e svenante. L'agricoltore infatti, al termine della raccolta attua una serie di operazioni consuete e legate ad una pratica tradizionale, che hanno come risultato un terreno completamente spoglio, privo di qualsiasi tipo di vegetazione e quindi fortemente carente dal punto di vista ambientale. La gestione ordinaria degli appezzamenti non prevede la semina di colture a perdere e non dà altresì alcuna indicazione riguardo la distribuzione o localizzazione di tali appezzamenti. Tale impegno permette l'incremento della valenza ambientale dell'intervento permettendo la creazione di appezzamenti di colture a perdere che possono fungere da corridoi per lo spostamento della fauna tipica di questi ambienti.	Assicurare la presenza di colture a perdere in campo sino alla primavera successiva, permette a tali coltivazioni di svolgere una funzione di alimentazione e di copertura/rifugio dai predatori durante la stagione avversa. Tale impegno favorisce quindi la sopravvivenza della fauna nella cattiva stagione fino a quando nell'area circostante la vegetazione spontanea delle bordure, i prati e i cereali autunno-vernini cominciano a crescere fino a creare in breve tempo le migliori condizioni trofiche e una copertura sufficiente. La permanenza in campo fino alla metà di marzo, inoltre garantisce un rifugio per gli animali la cui prole, come nel caso della lepre, inizia a nascere già alla fine di gennaio (10). La modalità di semina delle colture a perdere può riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali poiché alcune specie si differenziano con la localizzazione preferendo aree interne o periferiche. Si specifica inoltre che il rapporto di valutazione intermedia sottolinea come le azioni a favore della fauna selvatica e dell'impianto di colture intercalari, sia qualitativamente coerente in termini di distribuzione territoriale, essendo tali superfici localizzate quasi esclusivamente in pianura, dove si hanno ecosistemi agricoli tendenti alla omogeneità e meno ricchi di risorse per la biodiversità faunistica.	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale..) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	Il pagamento agroambientale riconosce il costo opportunità dovuto alla rinuncia della produzione di un ettaro di superficie seminativa (media ponderata del Margine Lordo seminativi regionale) nonché le spese vive sostenute per la semina delle colture a perdere e le operazioni di preparazione del nuovo letto di semina alla fine della loro permanenza in campo.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL / REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	MOTIVAZIONE AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
CONVERSIONE A PRATO DELLE SUPERFICI SEMINATIVE								
10 CONV PRATO L'agricoltore deve eseguire su un appezzamento a seminativo la semina di miscuglio polifita tramite l'utilizzo di 4-5 specie erbacee autoctone con caratteristiche complementari ed un quantitativo minimo di semente pari a 50 kg/ha o fiorume di specie prative locali (80 kg/ha).	Con specifico riguardo alla semina di essenze erbacee autoctone su superfici seminative non sussistono impegni pertinenti di Condizionalità.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella pratica ordinaria, le superfici arative non sono destinate alla trasformazione in superfici prative e ancor meno alla semina di un miscuglio polifita. La presenza ordinaria nelle aziende zootecniche venete di erbai o medicai non trova corrispondenza con quanto descritto dagli impegni del presente intervento.	La costituzione di un prato deve avvenire mediante semina di miscuglio polifita poiché una composizione floristica costituita da varie specie (veccia, poa, loietto, trifoglio…), nel momento di crescita, favorisce molteplici specie di invertebrati creando anche habitat per insetti pronubi, fondamentali per molti ecosistemi naturali e per la produttività della maggioranza delle colture alimentari (frutta, ortaggi, oleaginose, foreggere, officinali e aromatiche). Gli stessi insetti pronubi sono altresì soggetti ad una forte riduzione a causa della diminuzione dei siti dove nutrirsi, insediarsi e riprodursi. Maggiore è quindi il numero di specie vegetali che costituiranno il prato maggiore saranno le specie di entomofauna che lo popoleranno, in quanto habitat, costituendo a loro volta alimento per l'avifauna. L'ulteriore aspetto della caratteristica autoctona permetterà che l'area rispecchi e si integri nel paesaggio circostante mantenendone le proprie caratteristiche e peculiarità (11).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno. • Il controllo è di tipo amministrativo sulla base delle informazione contenute nelle registrazioni contabili presenti in azienda.	Tale impegno non viene considerato nel pagamento agroambientale calcolato.
11 CONV PRATO L'agricoltore deve eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree	Lo **Standard 4.1** prevede il controllo della vegetazione indesiderata solo sui terreni agricoli a set aside. La **BCAA 7** (ex Standard 4.4) prevede in deroga la possibilità di eliminazione di soggetti arboreo o arbustivi appartenenti a specie invadenti, e pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia…) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nella normale gestione delle superfici prative questa operazione non si esegue. L'agricoltore è solito, nel caso di semina di colture a perdere, a non gestire in maniera manuale la nascita spontanea di specie infestanti, che crescendo possono colonizzare l'appezzamento vanificando l'efficacia ambientale dell'intervento, bensì ricorre all'utilizzo di diserbo chimico. Tale operazione risulta indispensabile sia per evitare la perdita di questo particolare ambiente, da cui le specie selvatiche di traggono beneficio in termini di rifugio ed alimentazione, sia per ridurre l'inquinamento da fitofarmaci.	Tale impegno garantisce il mantenimento della formazione a prato impedendone la naturale evoluzione a climax. Nelle aree di pianura infatti la formazione a prato, se non mantenuta con adeguate pratiche e tecniche, viene colonizzata spontaneamente da piante arboree ed arbustive che costituiscono il primo step del dinamismo vegetazionale. Si assisterebbe infatti ad una lenta e spontanea evoluzione nel corso della quale, per progressive sostituzioni floristiche, si arriverebbe, nel corso di molti anni e attraverso il passaggio di habitat transitori, alla costituzione di un bosco. Ciò comporterebbe la perdita di habitat essenziale per la fauna tipica degli agroecosistemi e, in particolare, delle aree prative ed una conseguente diminuzione in termini di biodiversità (12).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Tale impegno non viene considerato nel pagamento agroambientale calcolato.
12 CONV PRATO L'agricoltore deve effettuare almeno uno sfalcio all'anno.	Operazioni non ricomprese nella baseline di Condizionalità.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nell'ordinarietà regionale le superfici arative non vengono trasformate in praterie autoctone avvicendate. Laddove in Veneto il fieno non viene utilizzato per l'alimentazione degli animali o venduto, viene generalmente sostituito da operazioni di **trinciatura**, con mantenimento in loco dei residui vegetali. Proporre l'impegno dello sfalcio sulle superfici seminative convertite a prato garantisce la corretta e naturale evoluzione del cotico in tutte le componenti della cenosi vegetale autoctona.	L'impegno che obbliga l'agricoltore ad effettuare almeno uno sfalcio all'anno del prato è essenziale per il mantenimento di tale habitat. Gli sfalci sono infatti necessari per mantenere una buona qualità del cotico erboso, che altrimenti evolverebbe verso l'incolto. Ciò garantisce altresì il mantenimento della presenza di specie che sfruttano tale habitat per rifugio o nidificazione (13).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale...) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Il pagamento riconosce il costo opportunità dovuto alla rinuncia della produzione ottenibile da 1ettaro di superficie seminativa (media ponderata del Margine Lordo seminativi regionale) per la semina di un prato polifita che prevede il divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci e l'obbligo di eseguire almeno uno sfalcio all'anno. Ciò si traduce nella possibilità da parte dell'agricoltore di ottenere i proventi dalla vendita del fieno ottenuto considerando altresì i costi sostenuti per l'allestimento del cantiere di fienagione.

Tabella10 Intervento10.1.6

662

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL / REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	MOTIVAZIONE AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
CONVERSIONE A PRATO DELLE SUPERFICI SEMINATIVE - SOLO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE DELLA SOTTOMISURA 4.4								
13 CONV PRATO RETE MIN L'agricoltore deve convertire una superficie seminativa in un prato polifita della larghezza pari a 20 metri in contiguità all'infrastruttura verde.	L'impegno va molto oltre le disposizioni prescritte dalla BCAA1 di Condizionalità (ex Standard 5.2) e gli ambiti dove si propone non sono mai classificabili "corpi idrici", che in Italia sono gli elementi di continuità fluviale cui la BCAA1 si applica per l'obbligo di mantenere la fascia inerbita di massimo 5 metri.	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Nell'ordinarietà, le superfici arative non sono destinate alla trasformazione in superfici prative autoctone. La presenza ordinaria nelle aziende zootecniche venete di erbai o medicai non trova corrispondenza con quanto descritto dagli impegni del presente intervento.	L'impegno, all'interno dell'intervento relativo alla riqualificazione della rete idraulica minore, permette il mantenimento di un prato localizzato in continuità con la fascia tampone e quindi con l'asta fluviale. Questo al fine di garantire alla fauna legata all'ambiente acquatico, di disporre di un habitat più confortevole e idoneo all'alimentazione, nidificazione e rifugio nonché al compimento del loro ciclo vitale, come nel caso di alcune specie di macroinvertebrati (odonati, efemerotteri, tricotteri…) (3) (5).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Tale impegno non viene considerato nel pagamento agroambientale calcolato.
14 CONV PRATO RETE MIN L'agricoltore deve eseguire lo sfalcio in analogia con gli interventi manutentivi della infrastruttura verde.	Non sussistono impegni pertinenti di Condizionalità	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	La gestione ordinaria delle superfici a prato prevede l'esecuzione dello sfalcio in linea con i tempi di crescita della vegetazione e solitamente durante la stagione vegetativa. La pratica di tale operazione non viene in nessun caso ordinariamente eseguita in analogia con gli interventi dell'infrastruttura verde (v. 10.1.3) ma si ritiene che tale impegno sia indispensabile al fine di assicurare una continuità territoriale nonché garantire la presenza di rifugio ed alimentazione alle specie durante il periodo riproduttivo.	L'impegno che obbliga l'agricoltore ad effettuare almeno uno sfalcio all'anno del prato è essenziale per il mantenimento di tale habitat. Gli sfalci sono infatti necessari per mantenere una buona qualità del cotico erboso, che altrimenti evolverebbe verso l'incolto. Ciò garantisce altresì il mantenimento della presenza di specie che sfruttano tale habitat per rifugio o nidificazione (12).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Il pagamento riconosce il costo opportunità dovuto alla rinuncia della produzione ottenibile da 1ettaro di superficie seminativa (media ponderata del Margine Lordo seminativi regionale) per la semina di un prato polifita che prevede il divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di depurazione, fitofarmaci e l'obbligo di eseguire almeno uno sfalcio all'anno. Ciò si traduce nella possibilità da parte dell'agricoltore di ottenere i proventi dalla vendita del fieno ottenuto considerando altresì i costi sostenuti per l'allestimento del cantiere di fienagione.
15 CONV PRATO RETE MIN L'agricoltore deve eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree	Lo **Standard 4.1** prevede il controllo della vegetazione indesiderata solo sui terreni agricoli a set aside. La **BCAA 7** (ex Standard 4.4) prevede in deroga la possibilità di eliminazione di soggetti arboreo o arbustivi appartenenti a specie invadenti, e pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia…) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).	Non sussistono Requisiti Minimi correlati al presente impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	L'agricoltore è solito, nel caso di semina di prati avvicendati, a non gestire in maniera manuale la spontanea nascita di specie infestanti, che crescendo possono colonizzare l'appezzamento vanificando l'efficacia ambientale dell'intervento, bensì ricorre, se necessario, all'utilizzo di diserbo chimico. Tale operazione è quindi indispensabile sia per evitare la perdita di questo particolare ambiente, da cui le specie selvatiche di traggono beneficio in termini di rifugio ed alimentazione, ma anche per ridurre l'inquinamento da fitofarmaci nei pressi della rete idraulica minore.	Tale impegno garantisce il mantenimento della formazione a prato impedendone la naturale evoluzione a climax. Nelle aree di pianura infatti la formazione a prato, se non mantenuta con adeguate pratiche e tecniche, viene colonizzata spontaneamente da piante arboree ed arbustive che costituiscono il primo step del dinamismo vegetazionale. Si assisterebbe infatti ad una lenta e spontanea evoluzione nel corso della quale, per progressive sostituzioni floristiche, si arriverebbe, nel corso di molti anni e attraverso il passaggio di habitat transitori, alla costituzione di un bosco. Ciò comporterebbe la perdita di habitat essenziale per la fauna tipica degli agroecosistemi e, in particolare, delle aree prative ed una conseguente diminuzione in termini di biodiversità (12).	• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. • Il controllo è di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.	Tale impegno non viene considerato nel pagamento agroambientale calcolato.

Fonti*:

1 - AA.VV., (2001) Linee guida per interventi di ricomposizione ambientale in aree private. Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile – Pag. 6;
2 - AA.VV., (2011) Manuale per la gestione ambientale dei corsi d'acqua a supporto dei consorzi di bonifica. Regione del Veneto – capitolo 1 pag 14 e ss., scheda Q2-Q3 pag 70 e ss.;
3 - G. Sansoni (1988) Atlante per il riconoscimento dei macroinvertebrati dei corsi d'acqua italiani, (edizioni successive aggiornate e migliorate),Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale;
4 – P. Ghetti (1997), Indice Biotico Esteso(I.B.E.) - I macroinvertebrati nel controllo della qualità degli ambienti di acque correnti, Provincia autonoma di Trento e Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
5 – S. Campaioli, G. Carchini (1999) Manuale per il riconoscimento dei macroinvertebrati delle acque dolci italiani vol I e II, Provincia autonoma di Trento e Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
6 - APPA TRENTO, ARPA TOSCANA, ARPA LOMBARDIA, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ & ENEA, (2004). Metodologie analitiche della componente vegetazionale negli ambienti di acque correnti (Macrofite). TK 04.04.04a. Centro Tematico Acque Interne e Marino Costiere, Firenze.);
7 - AA.VV., (2009) Realizzazione e ripristino di aree umide. Regione Piemonte;
8 - AA.VV., (2001) Linee guida per interventi di ricomposizione ambientale in aree private. Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
9 - R. Groppali, G. Camerini, 2006. Uccelli e Campagna. Alberto Perdisa Editore – Capitolo 10.2 pag. 178 e ss;
10 – G. Tocchetto (2002), Miglioramenti e riqualificazioni ambientali per la piccola selvaggina stanziale negli ambienti di pianura intensivamente coltivati. Provincia di Padova – Pag. 31-33;
11 – C. Gardi, N. Dall'Olio, MC. Cavallo (2005), Il prato stabile e la biodiversità della pianura padana. Provincia di Parma – Università degli studi di Parma;
12 – G. Angelucci (2010); Tesi dottorato di ricerca "Dinamica di vegetazione in aree di post abbandono della pianura padana" scaricabile dal sito: https://air.unimi.it/handle/2434/154021#.VH2WyGcvwhU;
13 - G. Tocchetto (2002), Miglioramenti e riqualificazioni ambientali per la piccola selvaggina stanziale negli ambienti di pianura intensivamente coltivati. Provincia di Padova – Pag. 28-29;

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

In particolare:

- Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
- Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.6 "Tutela e incremento degli habitat seminaturali (10.1.6)"
- Rif. tavola di concordanza del Tipo intervento 10.1.6 (v. ultima colonna "Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti").

Giustificazione di eccezionalità relativa ai pagamenti riconosciuti per le azioni di tutela e incremento degli habitat seminaturali

L'importante obiettivo che si pone l'intervento è aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili per il nutrimento e la riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggior interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle zone attualmente investite da pratiche agricole intensive, quali sono quelle della pianura veneta, in risposta al forte declino della biodiversità naturalistica in Veneto.

Richiamando quanto emerso nella SWOT e al fabbisogno 15 si intende ripristinare la seminaturalità diffusa individuando particolari leve correlate all'adozione di pratiche agronomiche che favoriscono lo sviluppo di una maggiore complessità colturale.

Nel PSR 2007-2013 gli interventi a favore della tutela della biodiversità hanno riguardato un'estensione inferiore rispetto a quella prevista come target, se considerato il complesso dei bandi apertura termini attivati durante il periodo di riferimento. Ciò è indicativo di come i pagamenti agroambientali fossero inadeguati rispetto alle problematiche che emergono alla rinuncia complessiva al margine lordo delle colture seminative principali. L'intervento sostiene il mantenimento di biocenosi di limitate dimensioni che entrano a far parte della rete ecologica tra loro collegate in modo funzionale.

Per l'impegno di mantenimento **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE,** l'impegno riveste particolare importanza dal punto di vista ambientale, poiché la gestione attenta di una fascia riparia e della vegetazione in alveo assicurano rifugio ed alimento per la fauna macrobentonica, strettamente legata all'ambiente acquatico, e costituiscono habitat per avifauna ed erpetofauna poiché, grazie alla loro compattezza strutturale, creano una barriera protettiva in cui tali specie trovano rifugio (Figura n.4).

Inoltre, l'impegno "**COLTURE A PERDERE**" presenta un pagamento calcolato superiore al massimale, a fronte del quale si propone di riconoscere un importo ai beneficiari pari a **811 €/ha/anno**, che risulta in linea con il livello definito nel passato periodo di programmazione, e che risponde alle esigenze di creare un appezzamento dove le piante coltivate permangono in loco fino a 6 mesi oltre la data di raccolta abituale, cosicché, soprattutto durante l'inverno, possano costituire una preziosa fonte di alimento per uccelli e mammiferi selvatici. Come per l'impegno di mantenimento dei prati e zone umide, vale il principio secondo cui gli appezzamenti ad impegno disposti sul territorio a "macchia di leopardo", piuttosto che concentrati in un solo punto, consentono lo spostamento della fauna all'interno dell'agroecosistema.

APPROFONDIMENTO RIGUARDANTE GLI IMPEGNI PROPOSTI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRAULICA MINORE

Riprendendo le argomentazioni già esposte nella linea di intervento 4.4.2, si precisa che la piantumazione di vegetazione acquatica e di una fascia riparia lungo l'argine dell'asta idraulica permetterà lo sviluppo di tutte le componenti faunistiche legate all'ambiente acquatico, in particolare della componente ad invertebrati macrobentonici che costituisce la base della catena trofica. L'intervento consiste infatti nel mantenimento quinquennale di habitat ripari costituiti con la sottomisura 4.4.2 principalmente da canneto ed in particolare da specie elofitiche quali *Phragmites australis*, Tipha sp., Carex sp., ed altre corredate da specie anfibie quali ad esempio Polygonum sp., Bidens sp., *Iris pseudoacorus*, *Ranunculus repens* e *Lythrum salicaria*. Queste fasce costituiscono l'habitat elettivo per molti macroinvertebrati come odonati, coleotteri, eterotteri, gammaridi ed altri crostacei. Sono inoltre utilizzate da avifauna (gallinella d'acqua, cannareccione, cannaiola, passeriformi, anatidi, ardeidi, ecc…) ed erpetofauna (rane verdi, ramarri, natrice lucertole, tartarughe ecc..) poichè, grazie alla loro compattezza strutturale, costituiscono una barriera protettiva in cui trovano rifugio girini e adulti di anfibi che verrebbero altrimenti predati.

Completa l'habitat in questione la presenza e lo sviluppo di macrofite all'interno dell'alveo del corso d'acqua. Le specie che più comunemente si rinvengono sono quelle più tipiche e comuni per questi ambienti come quelle appartenenti ai generi Potamogeton sp., Ranunculus sp., Fontinalis sp., Myriophyllum sp. e Ceratophyllum sp. ed altri. Queste superfici sono fondamentali per la vita di molti organismi macroinvertebrati, pesci ed anfibi da cui traggono alimento e protezione.

Nella figura successiva viene inoltre proposto un esempio di modalità progettuale al fine di poter evidenziare come i vari interventi di nuova realizzazione, proposti nell'intervento 4.4.2, siano connessi all'adempimento degli obiettivi agroambientali proposti rispettivamente con le linee di intervento 10.1.3 [per a), b) e d)] e 10.1.6 [per c)] e dovranno trovare continuità gestionale nelle linee di intervento indicate.

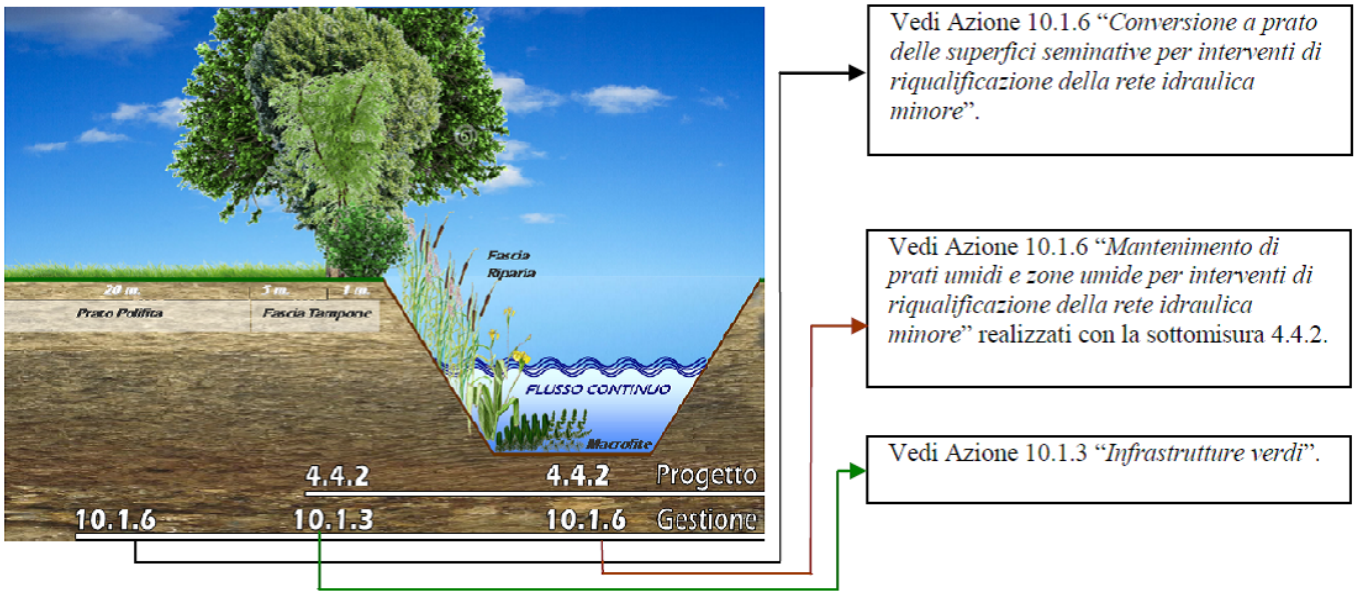
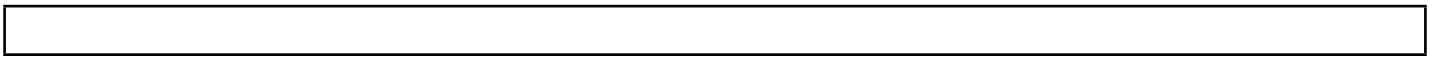


Figura 4 Intervento 10.1.6 – Approfondimento sull'intervento di riqualificazione della rete idraulica minore



8.2.9.3.7. 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta, sono elencate in Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.

L'intervento sostiene:

- l'allevamento di nuclei di animali iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici delle razze locali autoctone minacciate di abbandono;

- la coltivazione di specie vegetali agrarie a rischio di erosione genetica.

L'intervento è quindi finalizzato alla salvaguardia della diversità genetica nonché alla diminuzione o all'azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze e cultivar autoctone del Veneto,

Impegni

La durata dell'impegno, per le specie animali e vegetali inserite nel presente intervento, è pari a 5 anni con possibilità di ulteriori due proroghe annuali, con eventuali impegni volontari per il restante periodo di programmazione.

Specie animali:

- dovrà essere almeno mantenuta in allevamento la numerosità del primo anno per tutto il periodo di impegno;

- rispetto delle prescrizioni dettate dai piani di selezione/conservazione quando previsti dai Libri Genealogici o Registri Anagrafici.

Specie vegetali:

- le cultivar dovranno essere mantenute, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno; rispetto dell'estensione di superficie richiesta con la domanda del primo anno, anche se su parcelle diverse, per ogni anno di impegno. Le varietà di cereali e mais ammesse a pagamento saranno individuate contestualmente all'iscrizione al "Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie" a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Impegni	FABBISOGNI
	17_Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
Specie animali	
- Dovrà essere almeno mantenuta la numerosità del primo anno per tutto il periodo di impegno di 5 anni	4A
- Rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai rispettivi Registri	4A
Specie vegetali	
- Le cultivar dovranno essere mantenute, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno di 5 anni	4A
- Rispetto dell'estensione di superficie richiesta con la domanda del primo anno	4A

Figura 1 Intervento 10.1.7 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

- Premio ad UBA (€/UBA/anno) per l'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze locali in via d'estinzione per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali e della ulteriore proroga annuale a decorrere dal 2022 consentita dall'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220;;

- Premio a superficie (€/ha/anno) per la conservazione di materiale vegetale minacciato da erosione genetica per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali e della ulteriore proroga annuale a decorrere dal 2022 consentita dall'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220;;

- E' prevista la possibilità di fruire dei Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole, di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, articolo 12 e Allegato I;

- E' prevista la possibilità di interventi aggregati attraverso forme di cooperazione e di progetti pilota, attivati ai sensi dell'articolo 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento);

Legge 15/01/1991 n. 30 - D. lgs. 30/12/1992 n. 529 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Legge 25/11/1971 n. 1096 – DPR 08/10/1973 n. 1065 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e

lo svolgimento di attività minime (art..4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico per tener conto – nel caso dei coltivatori custodi – della potenziale sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (greening) ai fini di evitare il doppio finanziamento.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

Allevatori custodi:

Vanno, in primo luogo, presi in considerazione i diversi obiettivi che si pongono, da una parte, il sostegno accoppiato, ai sensi del Reg UE 1307/13, concesso ai settori del latte, della carne bovina, ovi-caprino e, dall'altra, pagamenti agro climatico ambientali, che compensa, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'allevamento di razze autoctone minacciate di erosione genetica.

Si evidenzia, infatti, che i premi PAC, essendo indirizzati alle specie di interesse zootecnico, indipendentemente dal rischio di erosione genetica cui sono sottoposte, non rappresentano un elemento differenziale che entra nel calcolo dei mancati redditi maggiori/maggiori costi del pagamento agro-climatico-ambientale "Allevatori custodi".

8.2.9.3.7.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013:

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.7.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata o per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per la giustificazione del pagamento, espresso in €/UBA, si è tenuto conto della differenza di produttività tra razze convenzionali e razze in via di estinzione (produzione di carne e/o latte) e dell'eventuale variazione dei costi per l'acquisto di mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazioni, spese veterinarie e altre spese specifiche per ciascuna tipologia di allevamento).

In particolare:

- Per i bovini come baseline si è considerato un allevamento da latte con animali di razza Frisona, la più diffusa sul territorio, allevati in contesti ambientali simili a quelli di confronto per i due tipi di

allevamento di razze minacciate di abbandono (Burlina e Rendena/Grigio alpina).

- Per gli equini, la metodologia di calcolo adottata ha confrontato i parametri tecnico-economici di un allevamento della razza convenzionale tipo mesomorfo con due tipi di allevamento di razze minacciate di abbandono: tipo brachimorfo (CAITPR e Norico) e tipo meso-dolicomorfo (Maremmano e Cavallo del Delta).
- Per le razze avicole, si è ipotizzato un allevamento su superficie limitata (500 mq), confrontando due situazioni: broiler in densità medio-bassa (10-15 capi/mq) e gallina padovana con densità ordinaria per la razza (1,5 capi/mq).
- Per gli ovini è stato assunto come riferimento di baseline una tipologia produttiva prevalente in regione: un allevamento di ovine transumanti di razza Bergamasca, o altri incroci simili, con attitudine per la produzione di carne. Vengono poi considerate le 4 razze autoctone ritenute minacciate di abbandono, aggregandole in due gruppi di razze, il primo relativo alle razze Alpagota e Brogna ed il secondo relativo alla razza Lamon e Foza/Vicentina.

Per quanto riguarda la giustificazione del pagamento delle risorse genetiche vegetali, nel calcolo del pagamento sono state prese in considerazione alcune specie rappresentative dell'elenco delle varietà di cereali minacciati di estinzione (di imminente iscrizione nel registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie) e sono stati calcolati gli effetti di una sostituzione di colture convenzionali con tale materiale genetico. I dati di riferimento sono ricavati dalla banca dati RICA. Nel caso delle varietà minacciate di estinzione, in assenza di dati aziendali RICA, sono state recuperate informazioni da letteratura scientifica e dal giudizio di esperti.

Sulla base di tale ipotesi sono state calcolate le seguenti variabili economiche:

- Produzione lorda vendibile: per i cereali in via di estinzione è stata ipotizzata una riduzione del 30-40% delle rese produttive rispetto alle varietà convenzionali e una valorizzazione del prodotto sul mercato locale riscontrabile solo per alcune colture (es. mais marano);
- Costi specifici: il minor impiego di mezzi tecnici nell'itinerario agronomico delle colture in valutazione consente di stimare una riduzione di circa il 6% dei costi di produzione;
- ML (margine lordo): differenza tra la produzione lorda vendibile e i costi totali per singola tipologia colturale.

Sia gli importi calcolati per UBA allevata o per ettaro di superficie comprendono anche i costi di transazione (onere di presentazione della domanda di aiuto, presentazione delle domande di conferma annuale, impegno dell'imprenditore agricolo).

8.2.9.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Specie animali (allevatori custodi):

Le razze autoctone, allevate in purezza, dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità per le specie locali a rischio di abbandono definite dal Regolamento delegato UE n. 807/2014 che integra le disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013.

Dovrà essere dimostrata l'iscrizione alle rispettive sezioni dei libri o registri degli animali allevati in Veneto di cui si richiede il pagamento agro-climatico-ambientale, appartenenti alle principali specie zootecniche

(bovini, equini, ovini, avicoli) di cui al box informazioni specifiche.

Specie vegetali (coltivatori custodi):

Mais Marano.

Le cultivar dovranno essere mantenute, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno.

8.2.9.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:

- Tipologia di beneficiario (IAP, giovani agricoltori, ecc.)
- Tipologia di azienda (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi);
- Rischio di estinzione
- Localizzazione della superficie oggetto di pagamento agroambientale nella zona di origine

8.2.9.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità del pagamento in euro/capo o euro/ha è differenziata per specie, come rappresentato in Figura 2.

La presente linea di intervento risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni assunti, pur superando i massimali di regolamento laddove indicato con il simbolo (*). Ciò non compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali in quanto viene riconosciuta l'eccezionalità, descritta al box "*information specific to the operation*".

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "NO DOUBLE" FUNDING

Ai fini del rispetto del principio "*no double funding*", non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto per la linea di intervento Coltivatori Custodi.

Inoltre, ai fini del rispetto del principio di "*no double funding*" si precisa che il pagamento riconosciuto per gli impegni della linea di intervento 10.1.7 "Allevatori custodi" non confligge con il pagamento riconosciuto dalla misura 11 "agricoltura biologica", in quanto il primo è un intervento a sostegno della biodiversità agricola, che si basa su uno specifico calcolo della differenza di margine lordo tra razze zootecniche ordinariamente adottate negli allevamenti regionali e razze a rischio di estinzione, mentre la misura 11 del PSR del Veneto, è indirizzata fondamentalmente alle specie vegetali, e riconosce il pagamento agro ambientale esclusivamente attenendosi al confronto fra l'applicazione del metodo biologico e quella del contro fattuale metodo convenzionale. Nessuno degli elementi valutati nel calcolo delle due distinte sottomisure individua motivo di riconoscere sovracompensazione ai pagamenti calcolati ed esposti.

Infine , non risulta possibile la sovrapposizione tra pagamenti dell'intervento della linea di intervento 10.1.7

"coltivatori custodi" e la misura 11.

Specie	Razza	Pagamento Calcolato	Pagamento Riconosciuto	Unità
Bovina	Burlina (*)	479	479	Euro/UBA
	Rendena Grigio alpina	389	198	Euro/UBA
Equina	CAITPR (*)	458	458	Euro/UBA
	Norico (*)	334	334	Euro/UBA
	Maremmano	291	189	Euro/UBA
	Cavallo del Delta	243	198	Euro/UBA
Ovina	Lamon e Foza/Vicentina (*)	1.156	566	Euro/UBA
	Alpagota Brogna (*)	777	374	Euro/UBA
Avicoli	In minaccia di abbandono (§)	650	200	Euro/UBA
		Pagamento Calcolato	**Pagamento Riconosciuto**	**Unità**
Frumento e altri cereali a paglia		417	417	euro/ha
Mais		483	483	euro/ha

(§) Razze avicole (polli: Polverara, Pépoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, Padovana, Millefiori di Lonigo. Specie Faraona: Faraona Camosciata, Specie Anatra, Mignon, Germanata Veneta. Specie Tacchino: Tacchino Ermellinato di Rovigo, Tacchino Comune Bronzato. Oca: Oca Padovana)

(*) per il pagamento agro-climatico-ambientale proposto viene giustificata l'eccezionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 allegato II

Figura 2 Intervento 10.1.7 - Importi e aliquote di sostegno

8.2.9.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:

a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;

b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;

c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

8.2.9.3.7.9.2. Misure di attenuazione

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

8.2.9.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.

Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Nelle Tabelle da 1 a 4 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.

INTERVENTO 10.1.7. BIODIVERSITA' – ALLEVATORI E COLTIVATORI CUSTODI

RISK(S) IN THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURES

L'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:

a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;
b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

MITIGATING ACTIONS

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

OVERALL ASSESSMENT

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal confronto tra l'AdG e l'Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell'esperienza della passata programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

GREENING
Ai fini del rispetto del principio del "no double funding" non sussite il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.
Pertanto non va detratta alcuna componente del pagamento individuale greening di base.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PLACES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Allevatori custodi								
1 Allevatori mantenimento della numerosità del 1° anno per 5 anni, con facoltà di aumento del numero di soggetti sino al 100%	Rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità. In particolare: ***Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante*** • **CGO 4** (ex Atto B11), concernente la sicurezza alimentare; • **CGO 5** (ex Atto B10), concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali; ***Identificazione e registrazione degli animali*** • **CGO 7** (ex Atto A7), che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; • **CGO 8** (ex Atto A8), che istituisce un sistema di identificazione e di	Non pertinente.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	**Razze Bovine** Le differenze rilevanti, nell'allevamento delle razze bovine a limitata diffusione, rispetto alla razza da latte maggiormente diffusa nel territorio regionale "Frisona, consistono in un maggiore utilizzo della monticazione e relativo pascolo, nonché nella difficoltà dell'allevatore nell'adattare i sistemi produttivi alle diverse attitudini (latte, carne) tipiche di razze rustiche non selezionate per l'allevamento intensivo. **Razze Equine** Le differenze rilevanti, nell'allevamento delle razze minacciate di abbandono rispetto ad una razza convenzionale di tipo mesomorfo, consistono, per gli animali di tipo brachimorfo (CAITPR e Norico), nella difficoltosa gestione aziendale dovuta soprattutto alle maggiori dimensioni corporee; per i tipi meso-dolicomorfo (Maremmano e	Il mantenimento per 5 anni presso le aziende agricole dei capi in conservazione, oltre a garantire una maggiore presenza di variabilità genetica nel territorio, garantisce un significativo sfruttamento dei pascoli.	Durante il controllo in loco attraverso la verifica della numerosità degli animali sia in banche dati (BDN, BDE, banche dati dei LG, RA) che dai "registri di stalla" Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e visivo e/o strumentale. La verifica della numerosità degli animali viene effettuata in banche dati (BDN, BDE, banche dati dei LG, RA), dai "registri di stalla" dalla presenza di certificazione di iscrizione ai registri anagrafici e libri genealogici. A livello amministrativo il controllo è effettuato con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate relative ai registri anagrafici e libri genealogici.	**Razze Bovine** **Razza Rendena e Grigio Alpina:** il pagamento agro-climatico-ambientale proposto di 200€/UBA è ampiamente giustificato per le razze Rendena e Grigio alpina, in quanto trova giustificazione economica sostanzialmente nella riduzione registrata del margine lordo (ML) degli allevamenti di capi in conservazione; tale dato è condizionato dalle minori rese a latte delle razze in questione, non compensato dalla minor spesa di alimentazione, nonché dai maggiori ricavi derivanti dalle vendite di vitelli. **Razza Burlina:** il pagamento previsto per i capi di razza Burlina supera il massimale di 200 euro/UBA previsto dal Reg (UE) n. 1305/2013. Il valore di 512 euro/UBA trova la propria giustificazione economica sostanzialmente nella riduzione registrata del margine lordo (ML) degli allevamenti di capi in conservazione; tale dato è molto condizionato dalle basse rese a latte della razza in questione, non compensato dalla minor spesa di alimentazione, dai maggiori ricavi derivanti dalle vendite di vitelli, nonché dalla numerosità della popolazione, talmente bassa (391 vacche) da posizionare la razza in una situazione di pericolo di estinzione (< 1000 riproduttrici) (classificazione FAO,2007); è stato rilevato che gli allevamenti presenti nel Veneto che conducono tali capi si caratterizzano per un basso numero di capi in stalla, a conduzione familiare e di tipo marginale. Tale condizione non supporta economie di scala favorevoli alla diminuzione dei costi di gestione dell'allevamento (es sale di mungitura automatizzate).

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PLACES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
	registrazione degli ovini e caprini; ***Malattie degli animali*** • **CGO 9** (ex Atto B12), recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; ***Benessere degli animali*** • **CGO 11** (ex Atto C16), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; • **CGO 13** (ex Atto C18), che stabilisce la protezione degli animali negli allevamenti.				cavallo del Delta) nella necessità di prevedere maggiori spazi di pascolamento. **Razze Ovine** Nella realtà regionale si rileva come le greggi degli allevatori delle razze Ovine a limitata diffusione siano sempre limitati nella numerosità di capi condotti, con in alcuni casi (razza Lamon e Foza) una certa difficoltà nel reperimento degli arieti per mantenere la purezza della razza; tutto ciò comporta una difficoltosa gestione aziendale rispetto ad allevamenti di razze cosmopolite **Razze Avicole** le differenze rilevanti, nell'allevamento delle razze minacciate di abbandono, rispetto ad un allevamento intensivo di polli, consistono nella diversa gestione aziendale, a causa del tipo di allevamento estensivo a terra dei capi, con un maggiore impiego di manodopera ed una minore efficienza nella conversione delle produzioni dell'alimentazione.			**Razze Equine** **Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, cavallo Norico:** il pagamento previsto per i capi di razza CAITPR e Norico supera il massimale di 200 euro/UBA previsto dal Reg (UE) n. 1305/2013. I valori rilevati di 506 euro/UBA per il CAITPR e 378 euro/UBA per il Norico trovano, del resto, la propria giustificazione economica sostanzialmente nell'aumento registrato dei maggiori costi di alimentazione e di mascalcia necessari per tali allevamenti. Infatti i soggetti di tipo Brachimorfo pesano in media il 40-50% di più delle razze mesomorfe. Ad ulteriore sostegno di quanto sopra riportato si evidenzia che la numerosità delle popolazioni presenti nel territorio regionale, nonostante i pagamenti agro-climatico-ambientali veicolati dalle passate programmazioni del PSR, è in costante calo, soprattutto per il CAITPR (598 capi rispetto agli 802 della passata programmazione). **Cavallo Maremmano, cavallo del Delta:** il pagamento agro-climatico-ambientale proposto di 200€/UBA è ampiamente giustificato, per le due razze in questione, in quanto trova giustificazione economica sostanzialmente nella riduzione registrata del margine lordo (ML) degli allevamenti di capi in conservazione; tale dato è condizionato soprattutto a causa della bassa prolificità delle due razze considerate. Infine, nel caso del cavallo del Delta, i numeri molto bassi della popolazione (60 fattrici) posizionano la razza in una situazione di pericolo di estinzione (< 1000 riproduttrici) (classificazione FAO,2007); **Razze Ovine** **Razza Alpagota, Brogna Lamon, e Foza/Vicentina:** Il pagamento previsto per i capi delle razze minacciate di abbandono supera il massimale di 200 euro/UBA previsto dalla normativa vigente. I valori rilevati di 600 euro per le razze Lamon e Foza e 400 euro per le razze Alpagota e Brogna trovano, del resto, la propria giustificazione economica sostanzialmente nella diminuzione registrata del margine lordo degli allevamenti di capi in conservazione; tale dato è condizionato dal tipo di allevamento a conduzione familiare e di tipo marginale stanziale, rispetto al tradizionale di tipo transumante nonché dalle basse rese di carne a causa della bassa prolificità riscontrata, soprattutto nelle due razze più critiche. **Razze Avicole** **(Polli: Polverara, Pépoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata Di Rovigo, Padovana, Millefiori Di Lonigo. Specie Faraona: Faraona Camosciata, Specie Anatra, Mignon, Germanata Veneta. Specie Tacchino: Tacchino Ermellinato Di Rovigo, Tacchino Comune Bronzato. Oca: Oca Padovana).** L'allevamento delle razze avicole a rischio di abbandono è caratterizzato da una bassa densità di popolazione/mq (1,5 capi/mq), una bassa efficienza di trasformazione dell'alimento in prodotto (carne, uova), ed in generale da una maggiore rusticità dei capi allevati.
2 Allevatori rispetto delle prescrizioni dei piani di selezione/conservazione, quando previsti dai Libri Genealogici o Reg. Anagrafici	Non previsto dai CGO e BCAA di condizionalità.	Non pertinente.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Ogni libro genealogico o registro anagrafico ha differenti tipologie di gestione caratterizzanti la razza .	In coerenza con la necessità di garantire la conservazione di tali razze, è necessario il rispetto di quanto prescritto dai libri genealogici e registri anagrafici.	Il controllo viene effettuato a livello amministrativo tramite verifica presso il gestore del libro genealogico o registro anagrafico dell'effettivo rispetto delle eventuali prescrizioni	**Impegno non collegato a specifico pagamento**

677

Tabella3 Intervento10.1.7

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PLACES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
3 Allevatori rispetto del numero dei soggetti, a parità di UBA richiesti con la domanda del 1° anno, per ogni anno d'impegno	Non previsto dai CGO e BCAA di condizionalità.	Non pertinente.	Non pertinente.	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18.11.2014 e dal decreto esecutivo in corso di definizione.	Negli allevamenti ordinari non sussiste tale impegno.	Mantenere per più anni possibile la numerosità dei capi delle razze a limitata diffusione, a parità di UBA, permette di garantire una maggiore presenza di variabilità genetica nel territorio.	Durante il controllo in loco verifica della numerosità iniziale, tenendo conto che le stesse UBA dichiarate inizialmente nell'impegno possono essere ottenute anche con un numero diverso (maggiore o minore di quelli iniziali). Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. La verifica della numerosità degli animali viene effettuata in banche dati (BDN, BDE, banche dati dei LG, RA), dai "registri di stalla" dalla presenza di certificazione di iscrizione ai registri anagrafici e libri genealogici. A livello amministrativo il controllo è effettuato con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate relative ai registri anagrafici e libri genealogici.	**Impegno non collegato a specifico pagamento**

IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PLACES	SIGNIFICATO AMBIENTALE	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Coltivatori custodi								
4 Coltivatori Le cultivar dovranno essere mantenute, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di 5 anni, con facoltà di aumento dell'estensione di superficie richiesta a pagamento sino al 100% . Sarà possibile specificare le varietà dei cereali e mais solo a seguito dell'iscrizione al "Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie" a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	Il **CGO10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero. **CGO1** (Ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti, non impone il divieto di impiego di uso dei fertilizzanti azotati ma il rispetto del MAS pari a 300Kg/ha di N efficiente. La **BCAA 1** (ex Standard 5.1) non presenta tanto delle limitazioni in termini di volumi irrigui, bensì obblighi autorizzativi, nel caso di utilizzi dell'acqua a fini irrigui. Gli impegni, prevedendo un risparmio significativo dei volumi idrici irrigui utilizzati, presentano un significato ambientale sicuramente più elevato rispetto all'obbligo espresso dallo Standard richiamato di Condizionalità. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto della **BCAA 2** di Condizionalità (rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto).	***Requisiti Minimi*** **RMFERT**. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono: ▪ i codici di buone i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; ▪ i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. ▪ i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1 **RMFIT**. I Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono: • i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; • l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria; • lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza; • il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.	Non pertinente.	Il Regolamento delegato (UE) n. 639 dell'11 marzo 2014: ▪ art. 4 – Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione "gli Stati Membri richiedono che l'agricoltore svolga almeno un'attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno. ▪ art. 5 - Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione: "Si chiede almeno un'attività annuale svolta dall'agricoltore sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno".	**Varietà vegetali** La coltivazione di risorse genetiche a limitata diffusone porta ad una gestione aziendale che deve adattarsi sia alle minori performance produttive che alle diverse lavorazioni aziendali, rispetto alle varietà comunemente impiegate in agricoltura.	Mantenere per più anni possibile la coltivazione di varietà autoctone garantisce una maggiore variabilità genetica nel territorio	Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo. La verifica dell'estensione di coltivazione viene effettuata tramite registro di carico scarico nonché attraverso la presenza delle pezze giustificative relative all'acquisto delle sementi. A livello amministrativo il controllo è effettuato con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati Nazionali relative ai registri nazionali delle varietà da conservazione di specie agrarie e da quelli delle specie ortive.	**Varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica** Nel caso delle varietà minacciate di estinzione sono state recuperate informazioni da letteratura scientifica e dal giudizio di esperti, in assenza di dati aziendali comparabili con il campione RICA. La metodologia prevede una stima della riduzione dei ricavi dovuta alle minori rese produttive riscontrabili con le varietà minacciate e una valutazione prudenziale dei minori costi specifici dovuti alla maggiore rusticità di tali varietà. Per i seminativi si stima una riduzione del 30÷40% delle produzioni per ettaro rispetto alle varietà convenzionali (Bressan et al. 2003; Istituto Strampelli, 2005) e una diminuzione dei costi specifici intorno al -10÷20%.
5 Coltivatori rispetto dell'estensione di superficie richiesta con la domanda del 1° anno, anche su parcelle diverse	Non previsto dai CGO e BCAA di condizionalità.	Non pertinente.	Non pertinente.	Non pertinente.	Nella coltivazione di varietà convenzionali non sussiste tale impegno.	Mantenere per più anni possibile la coltivazione di varietà autoctone garantisce una maggiore variabilità genetica nel territorio, la possibilità di variare le particelle risulta efficace per disincentivare la monosuccessione.	Verifica amministrativa da fascicolo aziendale. Verifica anche da controllo in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo.	**Impegno non collegato a specifico pagamento**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Razze autoctone minacciate di abbandono:

Le seguenti razze sono citate nell'Atlante delle razze autoctone, (Bigi&Zanon,) riportato nelle "Linee guida del Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agrario animale". L'Università di Padova ha certificato il numero e la condizione a rischio delle specie elencate. Le consistenze si riferiscono al 31.12.2013.

Razze bovine:

Rendena: Libro genealogico (LG) tenuto presso l' Associazione Nazionale Bovini di Razza Rendena. Consistenza pari a 4066 vacche, di cui 2.737 in Veneto. *Burlina*: Registro anagrafico (RA) tenuto presso l'Associazione Italiana Allevatori (AIA). Consistenza pari a 391 vacche in Veneto. Secondo la FAO, 2007 la classe di rischio è in pericolo di estinzione. *Razza Grigio alpina:* LG tenuto presso l' Associazione Nazionale Bovini di Razza Grigio Alpina. Consistenza pari a 6995 vacche, di cui 99 in Veneto.

Razze ovine:

Per tutte il RA è tenuto presso l' Associazione Nazionale della Pastorizia. *Alpagota:* Consistenza pari a 3.299 pecore, di cui 2.561 in Veneto. *Lamon:* Consistenza pari a 225 pecore in Veneto. Secondo la classificazione FAO, 2007 la classe di rischio è in pericolo di estinzione. *Brogna:* Consistenza pari a 2112 pecore, in Veneto. *Vicentina/Foza:* Consistenza pari a 84 pecore in Veneto. Secondo la FAO, 2007 la classe di rischio è in pericolo di estinzione.

Razze equine:

CAITPR: LG presso l' Associazione Nazionale Allevatori CAITPR . Consistenza pari a 3.146 fattrici, di cui 310 in Veneto. *Cavallo Norico:* LG presso l'AIA. Consistenza nazionale pari a 267 fattrici, 211capi in Veneto. *Cavallo Maremmano*: LG presso l'Associazione Nazionale allevatori cavallo razza Maremmana. Consistenza pari a 2.356 fattrici, di cui 57 in Veneto. *Cavallo del Delta:* LG presso l'AIA. Consistenza pari a 60 fattrici, di cui 8 in Veneto.

Razze avicole:

In attesa dell'iscrizione dei capi al nuovo Registro Anagrafico delle Razze Avicole Autoctone le consistenze

riferiscono al numero di soggetti presenti nei Centri di Conservazione (ex misura 214/h).

Pollo: Polverara : n. 150 Bianca e n. 150 Nera, Pepoi: n. 180, Robusta Lionata: n. 180, Robusta Maculata: n. 210, Ermellinata di Rovigo: n. 210, Padovana: Camosciata n. 120, Dorata n. 120, Argentata n. 30, Nera n. 30, Bianca n. 30, Millefiori di Lonigo capi registrati n. 50; *Faraona* Camosciata: n. 120; *Anatra* Mignon: n. 120, Germanata veneta: n. 140; *Tacchino* ermellinato di Rovigo: n. 60, comune bronzato: n. 120; *OCA* Padovana: n. 20.

Risorse genetiche vegetali minacciate di abbandono:

Mais Marano.

Si precisa che:

le varietà agricole, naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica presenti in regione saranno quelle iscritte al *"Registro Nazionale delle varietà' da conservazione di specie agrarie"* (Decreto MIPAAF 17/12/2010) e al "*Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari"* (Decreto MIPAAF 18/09/2012) per la zona di origine dichiarata nel medesimo, in quanto tale registrazione assolve a quanto richiesto dal regolamento Delegato.

Inoltre, in coerenza con il PSR 2007/2013 sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali per la varietà di Mais Marano, in quanto minacciate di erosione genetica (coltivazione concentrata nella zona pedemontana di Vicenza).

Sarà possibile specificare le varietà dei cereali e mais solo a seguito dell'iscrizione al "Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie" a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

In particolare:

- Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
- Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.7 "Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi (10.1.7)"
- Rif. tavola di concordanza linea di intervento 10.1.7 (v. ultima colonna "Costi aggiuntivi e/o mancati

redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti").

GIUSTIFICAZIONE DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITÀ PER ALCUNE SPECIE COMPRESE NELLA LINEA DI INTERVENTO ALLEVATORI E COLTIVATORI CUSTODI

L'impegno relativo agli allevatori custodi presenta per alcune razze pagamenti calcolati superiori al massimale dettato dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, a fronte del quale si propone di riconoscere gli importi ai beneficiari di seguito dettagliati:

Bovini: Il valore di 511 euro/UBA/anno richiesto per la razza Burlina trova giustificazione economica sostanzialmente nella riduzione registrata del margine lordo (ML) degli allevamenti di capi in conservazione; tale dato è condizionato dalle basse rese di latte della razza in questione, non compensato dalla minor spesa di alimentazione, nonché dai maggiori ricavi derivanti dalle vendite di vitelli.

Inoltre gli allevamenti, caratterizzati da un basso numero di capi in stalla, a conduzione familiare e di tipo marginale, non supportano economie di scala favorevoli alla diminuzione dei costi di gestione dell'allevamento.

Equini: I valori rilevati di 506 euro/UBA/anno per il CAITPR e 378 euro/UBA/anno per il Norico trovano giustificazione economica nell'aumento registrato dei maggiori costi di alimentazione e di mascalcia necessari per tali allevamenti (il tipo Brachimorfo pesa in media il 50% di più delle razze mesomorfe convenzionalmente allevate).

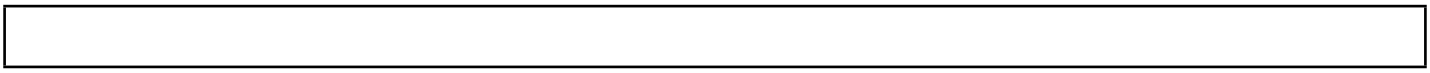
Inoltre si evidenzia che la numerosità della popolazione regionale, nonostante i pagamenti agro-climatico-ambientali delle passate programmazioni PSR, è in costante calo. Pertanto, è necessario riconoscere agli allevatori di tali razze un maggiore differenziale economico rispetto alle razze di tipo mesomorfo.

Ovini: I valori rilevati di 600 euro/UBA/anno per le razze Lamon e Foza e 400 euro/UBA/anno per le razze Alpagota e Brogna trovano giustificazione economica sostanzialmente nella diminuzione registrata del margine lordo degli allevamenti di capi in conservazione; tale dato è condizionato dal tipo di allevamento presente nel Veneto, a conduzione familiare e di tipo marginale stanziale, rispetto al tradizionale di tipo transumante nonché dalle basse rese di carne a causa della bassa prolificità riscontrata, soprattutto nelle due razze più a rischio di estinzione (Lamon e Foza).

Gli allevamenti tipici di tali popolazioni sono normalmente marginali a conduzione familiare, rappresentati da una popolazione medio piccola di 20-40 capi (Alpagota-Brogna) e piccola 10-15 capi (Lamon-Foza) condotti con sistema brado o semibrado, che comporta un maggior costo di alimentazione rispetto all'allevamento convenzionale di tipo transumante. Tale voce di costo aumenta ulteriormente per il gruppo Lamon-Foza in quanto ovini di maggiore corporatura rispetto la media.

Inoltre, in considerazione del bassissimo numero dei capi di Lamon (225) e Foza/Vicentina (84 femmine), per diminuire il tasso di consanguineità la gestione dei greggi è aggravata dalla difficoltà di reperimento degli arieti, e della disponibilità del conduttore a seguire i tecnici dei centri di conservazione al fine di garantire la necessaria riduzione della consanguineità dei capi.

A livello ambientale, oltre ad avere un notevole valore per la variabilità genetica intrinseca alla razza, per tutti gli allevamenti delle razze sopra citate si rileva la notevole rusticità e la spiccata attitudine al pascolamento, anche dei pascoli marginali, fungendo da presidio del territorio.



8.2.9.3.8. 10.2.1 Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.9.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la misura 214 sottomisura h "rete regionale della biodiversità" del PSR 2007/2013, prevede il sostegno per la realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, da parte degli enti pubblici, inerenti :

- Azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati.
- Azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nell'Unione Europea;;.
- Azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Il presente intervento non sostiene gli impegni già contemplati nella sottomisura 10.1 e più precisamente nell'intervento 10.1.7.

Infatti, per le razze animali autoctone minacciate di abbandono e per le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica l'intervento 10.2.1 è dedicato alla conservazione e non a finalità produttive. Questo determina che debbano essere svolte specifiche attività (ad esempio attività di selezione, di raccolta dei dati morfologici ecc) che niente hanno a vedere con la normale attività a fini produttivi.

Impegni

- realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamnto di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/20014.

La durata dell'impegno sarà funzionale allo svolgimento del progetto comunque non superiore a cinque anni.

8.2.9.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.9.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura

- Legge n. 101 del 6 aprile 2004, "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001"

- Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo.

8.2.9.3.8.4. Beneficiari

Enti pubblici.

8.2.9.3.8.5. Costi ammissibili

L'intervento fornisce un sostegno sulla base di Tabelle standard di costi unitari alle azioni inerenti la sola conservazione in purezza, da parte degli enti pubblici, di razze autoctone minacciate di abbandono, nonchè la conservazione di risorse genetiche vegetali autoctone.

Nel contempo, fornisce sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle altre attività relative alle azioni mirate nonchè le azioni concertate e di accompagnamento.

Tali spese devono quindi essere coerenti con le logiche di intervento della sottomisura funzionali, necessarie e direttamente imputabili alle azioni, e riferibili alle seguenti tipologie:

- personale;
- viaggi e trasferte;
- servizi;
- consulenze tecnico scientifiche;
- materiale di consumo;
- spese generali di funzionamento (costi indiretti) a cui viene riconosciuta una somma forfettaria in percentuale del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Per quanto riguarda le spese riconosciute sulla base di Tabelle standard di costi unitari, gli importi di cui alla tabella al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" sono stati calcolati ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il metodo di calcolo adottato si è basato sulla analisi delle seguenti fonti informative:

- dati statistici o altre informazioni oggettive;
- dati storici verificati dei singoli beneficiari;

- normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Più precisamente la base dati tecnica e di analisi, a cui ci si è riferiti per definire gli importi proposti, è costituita dalle spese per le attività realizzate nel corso della programmazione PSR 2007/2013 dai centri di conservazione pubblici con i progetti di conservazione ex situ in vivo delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione riferendosi in particolare ai dati derivanti dalla rendicontazione dei progetti finanziati nell'ambito dei bandi della Misura 214/h del periodo 2007/2013 e dai progetti di conservazione realizzati dagli Enti pubblici nella propria autonomia d'azione.

Ove necessario, le informazioni rilevate sono state integrate con ulteriori dati forniti dai bilanci tecnico-economici dei singoli Enti e supportati dall'esperienza maturata dai tecnici operanti nei medesimi.

Le Tabelle standard di costi unitari sono quindi riferibili ai costi "ordinari" delle attività base inerenti lo svolgimento di protocolli di conservazione.

Il costo totale infine, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla vendita residuale del prodotto ottenuto, è stato rapportato all'unità di conservazione definita per ciascuna risorsa genetica considerata.

8.2.9.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità

Presentazione di un Progetto che descriva almeno:

- le attività previste nell'ambito delle azioni programmate;
- elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività;
- tempistiche di svolgimento delle attività progettate;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse azioni.

Per le specie animali, rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai libri genealogici e registri anagrafici.

Dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti di possedere esperienza nella conservazione o nell'attività di raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario del Veneto.

Non sono ammissibili al sostegno del presente intervento le superfici e i capi che beneficiano del pagamento agroclimaticoambientale di cui alla misura 10.1.7.

8.2.9.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:

- alla qualità della proposta presentata;

- alla coerenza con gli orientamenti nazionali e regionali sulla biodiversità agraria;

- alla rappresentatività delle razze e varietà proposte in conservazione sia a livello numerico che di rischio di estinzione/abbandono;

- alle tipologie delle azioni programmate.

8.2.9.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo è pari al 100% della spesa ammessa.

Per quanto riguarda i costi standard inerenti la conservazione in purezza delle risorse genetiche in agricoltura, si rimanda alla Figura 1.

La metodologia di calcolo della tabella riassuntiva dei costi standard è spiegata nell'allegato documento di certificazione dei calcoli al Programma.

Tipo risorsa	Specie	Unità di conservazione	Costo standard unitario (€/unità di conservazione)
Risorse animali	Bovini	1 UBA	800,00
	Avicoli	60 capi adulti + rimonta	5.200,00
	Ovini	30 capi adulti + rimonta	12.100,00
Risorse vegetali	Mais	Parcella di 80 mq	1.220,00
	Frumento	Parcella di conservazione elementare (1,6 mq)	68,00
		Parcella di conservazione (parcella di 10 mq + parcella di 200 mq)	794,00
	Fruttiferi	Pianta singola	5,70
	Vite	Pianta singola	2,80
	Essenze foraggere ricche di specie	1 Ha	960,00

Figura 1 Intervento 10.2.1 - Costi standard inerenti la conservazione in purezza delle risorse genetiche

8.2.9.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013:

a) un rischio medio in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure

di gara (R4);

b) un rischio di errore medio al momento della rendicontazione delle spese che può comportare anche costi operativi non ragionevoli;

c) un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6).

8.2.9.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto al potenziale rischio, già evidenziato nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive riguardano:

a) l'aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il personale regionale e dell'Organismo Pagatore viene formato

b) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore

c) la predisposizione di un modello tipo per il progetto, al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto da parte dei potenziali beneficiari ed agevolare l'analisi istruttoria.

8.2.9.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L'applicazione delle azioni di mitigazione si ritengono sufficienti a limitare ulteriormente il rischio e quindi a ritenerlo basso, considerata anche l'importanza dell'attuazione della tipologia di intervento ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PSR.

8.2.9.3.8.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.9.4.1. 01 Realizzazione progetti conservazione risorse gen. in agric. inerenti una o più azioni mirate/concertate/di accompagnamento

8.2.9.3.8.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- Il controllo è di tipo amministrativo con analisi della rispondenza del progetto a quanto richiesto da bando ed incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.
- Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.

8.2.9.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La *baseline* che inciderà sull'attuazione della Sottomisura 10.2 a partire dal 1° gennaio 2015, solo se pertinenti alle attività agricole svolte per la conservazione ex situ in vivo, sarà composta dai seguenti componenti:

- Requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali.

Sulla base di quanto previsto dal DM n. 15414 del 10.12.2013, che ha modificato il DM n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., la Regione del Veneto ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali con la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 11 febbraio 2014, la quale ha completato, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei CGO elencati e delle BCAA stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto.

Il Programma, in ogni caso, tiene conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

- Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.

Attualmente, sono in corso di definizione, da parte della competente Autorità nazionale, le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

- Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che sono rappresentati dai seguenti elementi:
- I codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016);
- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; (art. 33 DM 7/4/2006);
- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs 150 del 30/8/2012);
- obblighi di abilitazione all'uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di adeguato stoccaggio dei presidi.
- Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti (per impegni che ottemperano al

greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Minimum requirements – Direttiva 91/676/CEE

- Zone Vulnerabili ai Nitrati – DM 7.4.2006, Titolo V e DGR n. 1150 del 26.7.2011 "Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili" del Veneto 2012-2015, Allegato A;
- Zone Ordinarie – DM 7.4.2006, Titoli I-IV; DM 19.4.1999 (CBPA); DGR n. 2496/2006 e DGR n. 2439/2007 e ss.mm.ii.

Minimum requirements – Direttiva 2009/128/CE

- D. Lgs n. 150/2012;
- Piano d'Azione Nazionale – decreto del 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014, n. 35).

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

L'intervento, tra l'altro, è volto a promuovere la conservazione ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica (le cui informazioni di dettaglio nonché le condizioni inerenti la giustificazione della minaccia di abbandono delle specie animali e della minaccia di erosione genetica per le risorse vegetali sono riportate rispettivamente al par. 9. "*Schede descrittive delle razze animali autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono*" - e al par. 10. "*Schede descrittive delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica*" - del Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma) ed eventuali altre risorse genetiche di interesse agrario in ambito regionale.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio

finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative ai costi standard previsti per le attività di conservazione, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma (paragrafo 8.1.4 Sostegno per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (10.2)).

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

Per quanto riguarda la compilazione del paragrafo **"informazioni aggiuntive per ciascun impegno"** si riferisce che:

il sostegno riguarda interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dell'articolo 28 del Reg (UE) n. 1305/2013 e pertanto non riferibili a pagamenti erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dell'assunzione di impegno.

8.2.9.3.8.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.10.1.1. 01 Realizzazione progetti conservazione risorse gen. in agric. inerenti una o più azioni mirate/concertate/di accompagnamento

8.2.9.3.8.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità per le razze animali solo se pertinenti alle attività agricole svolte per la conservazione ex situ in vivo:

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- **CGO 4** (ex Atto B11), concernente la sicurezza alimentare;
- **CGO 5** (ex Atto B10), concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali;

Identificazione e registrazione degli animali

- **CGO 7** (ex Atto A7), che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- **CGO 8** (ex Atto A8), che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini;

Malattie degli animali

- **CGO 9** (ex Atto B12), recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encelopatie spongiformi trasmissibili;

Benessere degli animali

- **CGO 11** (ex Atto C16**)**, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- **CGO 12** (ex Atto C17), che stabilisce la protezione degli animali negli allevamenti.

Rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità per le varietà vegetali solo se pertinenti alle attività agricole svolte per la conservazione ex situ in vivo:

Il **CGO10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero.

CGO1 (Ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti, non impone il divieto di impiego di uso dei fertilizzanti azotati ma il rispetto del MAS pari a 300Kg/ha di N efficiente.

La **BCAA 5.1** (ex Standard 5.1) non presenta tanto delle limitazioni in termini di volumi irrigui, bensì obblighi autorizzativi, nel caso di utilizzi dell'acqua a fini irrigui.

Gli impegni, prevedendo un risparmio significativo dei volumi idrici irrigui utilizzati, presentano un significato ambientale sicuramente più elevato rispetto all'obbligo espresso dallo Standard richiamato di Condizionalità.

Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità (rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

RMFERT. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono solo se pertinenti alle attività agricole svolte per la conservazione ex situ in vivo:

- i codici di buone i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN;
- i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili.
- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

RMFIT. I Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono solo se pertinenti alle attività agricole svolte per la conservazione ex situ in vivo:

- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
- l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria;
- lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;

- il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.

8.2.9.3.8.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

L'intervento 10.2.1 è dedicato alla conservazione delle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed alla conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica. Questo determina che debbano essere svolte specifiche attività (ad esempio attività di selezione, di raccolta dei dati morfologici ecc) che niente hanno a vedere con la normale attività a fini produttivi adottata nell'ordinarietà delle aziende agricole in ambito regionale.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La *baseline* che inciderà sull'attuazione della Sottomisura 10.1 a partire dal 1° gennaio 2015 sarà composta dai seguenti componenti:

- Requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali.

Sulla base di quanto previsto dal DM n. 15414 del 10.12.2013, che ha modificato il DM n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., la Regione del Veneto ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali con la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 11 febbraio 2014, la quale ha completato, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei CGO elencati e delle BCAA stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto.

Il Programma, in ogni caso, tiene conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

- Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.

Attualmente, sono in corso di definizione, da parte della competente Autorità nazionale, le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

- Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che sono rappresentati dai seguenti elementi:

- I codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016);
- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs 150 del 30/8/2012);
- obblighi di abilitazione all'uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di adeguato stoccaggio dei presidi.

- Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Oltre ai suddetti requisiti di *baseline*, per la definizione degli impegni delle misure agro-climatico-

ambientali, è stato tenuto conto anche di norme più restrittive applicate nel territorio regionale e della "componente di inverdimento" del pagamento diretto o *greening*. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti (per impegni che ottemperano al *greening* e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Minimum requirements – Direttiva 91/676/CEE

- Zone Vulnerabili ai Nitrati – DM 7.4.2006, Titolo V e DGR n. 1150 del 26.7.2011 "Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili" del Veneto 2012-2015, Allegato A;
- Zone Ordinarie – DM 7.4.2006, Titoli I-IV; DM 19.4.1999 (CBPA); DGR n. 2496/2006 e DGR n. 2439/2007 e ss.mm.ii.

Minimum requirements – Direttiva 2009/128/CE

- *D*. Lgs n. 150/2012;
- Piano d'Azione Nazionale – decreto del 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014, n. 35).

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

V. Intervento 10.1.7 - Allevatori e coltivatori custodi.

Le informazioni di dettaglio nonché le condizioni inerenti la giustificazione della minaccia di abbandono delle specie animali e della minaccia di erosione genetica per le risorse vegetali sono riportate rispettivamente a pag. 129 (par. 9. "*Schede descrittive delle razze animali autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono*") e a pag. 159 (par. 10. "*Schede descrittive delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica*") del Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma (paragrafo 2. Metodologia – Pagamenti agro-climatico-ambientale (2.1), pag. 6; paragrafo 3. Fonte dei dati – Pagamenti agro-climatico-ambientali (3.1), pag 17).

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

Il calcolo dei pagamenti agro-climatico-ambientali è stato redatto conformemente al regolamento (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale, ed in particolare alle disposizioni degli articoli 28 e 62.

In tali articoli viene ulteriormente specificata, rispetto alla programmazione 2007-2013, l'esigenza che gli Stati membri e le regioni, quali soggetti attuatori dei PSR, assicurino che in fase di programmazione sia fornita un'adeguata giustificazione economica dell'ammontare dei pagamenti; che i calcoli siano eseguiti o certificati da un organismo dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione del programma; che gli elementi utilizzati per il calcolo siano determinati secondo parametri esatti e adeguati; che gli stessi elementi derivino da un calcolo equo e verificabile. Inoltre, ove pertinente si sono considerate le prescrizioni volte a evitare il doppio finanziamento degli impegni sostenuti nell'ambito dei fondi SIE 2014-2020.

La metodologia di elaborazione dei pagamenti risponde, in particolare, alle indicazioni contenute nel documento comunitario "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020" (RDC 21/05/14: WD 08-18-14) e del documento "Explanatory document: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art.28-30)*".

Per ognuno degli interventi è stata effettuata un'iniziale analisi degli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline* di riferimento. I criteri adottati per il calcolo e nel ricorso alle fonti dei dati utilizzate sono riportati nelle giustificazioni dei singoli interventi.

Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la giustificazione economica ha seguito, alternativamente, i seguenti possibili orientamenti:

- in prima istanza, si è verificata la disponibilità di informazioni che permettano l'approccio controfattuale, confrontando i dati economici di aziende aderenti all'intervento con quelli di aziende non aderenti, che sono pertanto soggette esclusivamente al rispetto della condizionalità;
- laddove i dati non fossero sufficientemente dettagliati da consentire una valutazione di tipo controfattuale, si è fatto riferimento a valori di mercato o al "giudizio esperto", così da consentire una puntuale descrizione dei mancati redditi e maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno.

Le indicazioni di tipo produttivo ed economico utilizzate al fine di definire i pagamenti utilizzano le

seguenti fonti di dati:

- la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) del Veneto, salvo il caso in cui il campione di aziende aderenti si sia rivelato troppo esiguo per essere rappresentativo;
- la letteratura scientifica, nel momento in cui sono stati reperiti specifici studi le cui considerazioni fossero estendibili alle tematiche di volta in volta prese in esame nel calcolo degli importi dei pagamenti;
- il parere di esperti consultati per l'occasione che, sulla base di un'approfondita esperienza professionale e capacità di valutazione, permettesse di confrontare il caso considerato con altri paragonabili già rilevati in ambiti raffrontabili con quelli sottoposti ad impegno.

Un'importante base di informazioni nelle stime di tipo economico riferite ai processi produttivi colturali è data altresì dai listini dei prezzi dei prodotti, che risultano costantemente aggiornati e che consentono di contestualizzare, anche in relazione a ambiti territoriali differenti, le variabili coinvolte nel processo di stima.

Le elaborazioni su base RICA, nella determinazione dei margini lordi per coltura, prendono a riferimento gli ultimi 4 anni disponibili (2009-2012) resi disponibili da INEA.

Data la natura dei confronti effettuati per determinare l'entità dei maggiori costi e dei mancati redditi, l'elaborazione delle informazioni contabili è riferita soprattutto ad alcuni processi produttivi vegetali e zootecnici che garantiscono una sufficiente rappresentatività nell'ambito del campione regionale e una certa rilevanza rispetto all'economia agricola regionale.

Nel caso dell'analisi controfattuale, viene confrontata la situazione aziendale, in assenza di applicazione dell'impegno previsto, con gli impegni – attuati tramite gli interventi del PSR – che introducono le nuove tecniche e scelte produttive, con i conseguenti effetti sulla struttura dei costi e dei ricavi.

In questo caso, è fatto riferimento alla variazione dei redditi dei produttori in termini di margine lordo (differenza tra ricavi e costi specifici della coltura), laddove gli impegni previsti si riferiscono ad adattamenti a specifici processi produttivi nel loro complesso.

La variazione nel margine lordo può essere originata dalle seguenti variazioni conseguenti all'applicazione degli impegni dettati dagli specifici interventi:

- rese;
- costi di produzione;
- prezzi dei prodotti.

In linea generale, i suddetti elementi sono stati valutati con riferimento alle loro variazioni dovute all'altimetria in cui si realizzano i processi produttivi, che può determinare costi differenziati, secondo la classica distinzione tra "pianura", "collina" e "montagna".

Nell'esecuzione dei calcoli viene comunque adottato un criterio prudenziale, in modo tale da non incorrere in sovracompensazione, in particolare per quanto riguarda la stima di possibili aumenti dei costi.

In taluni casi debitamente motivati, sarà possibile l'applicazione del concetto di "costo-opportunità", tenendo conto dell'effettiva possibilità di adozione di tecniche o produzioni alternative rispetto a quella dell'impegno assunto, e dell'effettivo rischio di sostituzione o scomparsa della tecnica benefica per

l'ambiente che si intende introdurre nel processo aziendale attraverso l'adesione all'impegno specifico.

Nell'esecuzione dei calcoli economici correlati alla misura 10 – "Pagamenti agro-climatico-ambientali" vengono considerati importanti elementi che contraddistinguono la programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020.

Infatti, nel caso degli impegni di cui all'articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, va attuata una necessaria verifica per stabilire le eventuali connessioni e sovrapposizioni con gli elementi di seguito riportati al fine di evitare il doppio finanziamento degli impegni PSR:

- *baseline*;
- *greening*.

In particolare, si specifica che la relazione tra impegni agro-climatico-ambientali, le pratiche agricole ordinarie e gli elementi rilevanti di baseline, come le buone condizioni agronomiche e ambientali, i criteri di gestione obbligatori e gli altri requisiti nazionali/regionali, vengono illustrati in una specifica tavola di concordanza allegata al Programma.

Un primo livello che va considerato è quindi quello delle operazioni di computo dei mancati redditi e maggiori costi degli impegni agroambientali e di mantenimento/conversione è la "*baseline*", costituita dalla Condizionalità, dai requisiti minimi in merito all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dall'attività minima che l'agricoltore svolge per assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole.

Il secondo livello da considerare è dato dal "*greening*".

Il "*greening*" o "pagamento ecologico" costituisce una delle componenti del nuovo sostegno della PAC, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015, nell'ambito del nuovo sistema di pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare almeno una delle tre seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti, presenza di aree di interesse ecologico.

Per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, ovvero che lo stesso impegno sia pagato sia dal *greening* che dal PSR, i pagamenti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base; non potranno, pertanto, essere remunerati nell'ambito dei pagamenti diretti gli impegni del *greening* già sostenuti dal relativo pagamento agro-climatico-ambientale e riguardante l'agricoltura biologica.

Per la stima della componente "GREENING" e dei costi di transazione si rimanda al Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

1 - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COMBINAZIONE DI IMPEGNI A SUPERFICIE:

Nell'ambito del PSR della Regione del Veneto, non è attuabile la Combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall' Articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014. tale divieto riguarda sia

gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento, come di seguito specificati:

10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale

10.1.2 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

10.1.3 – Gestione attiva infrastrutture verdi

10.1.4 – Gestione sostenibile di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli

10.1.5 – Miglioramento delle qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti

10.1.6 – Tutela e incremento degli habitat seminaturali

10.1.7 – Biodiversità. Allevatori e coltivatori custodi,

10.2.1 – Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

11.1.1 e 11.2.1– Pagamenti per la conversione e il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agroclimaticoambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

Inoltre, la sovrapposizione tra pagamenti dell'intervento della linea di intervento 10.1.7 "coltivatori custodi" e la misura 11, vige la condizione per cui gli aderenti ai sostegni derivanti dalla misura 11, non potranno far aderire le medesime superfici anche al sostegno per cultivar minacciate di erosione genetica, e viceversa .

Infine si precisa che possono essere ammessi al sostegno alla conservazione, ai sensi della sottomisura 10.2 , esclusivamente interventi non contemplati nella sottomisura 10.1.7.

8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.10.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Art. 29.

Regolamento UE 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19.

Regolamento UE 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta, sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che le linee di intervento della Misura intendono sviluppare.

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano l'agricoltura biologica è l'utilizzo prevalente di risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. In linea generale, i metodi di agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e varietà resistenti e metodi di lotta biologica, riutilizzo di sottoprodotti di origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi (fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM.

La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. In questa logica, si inserisce l'apporto di sostanze nutritive alle piante che avviene prevalentemente attraverso lo stesso "ecosistema del suolo" anziché mediante l'apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.

Il ricorso all'aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari viene consentito soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica.

Sempre in termini complessivi, la misura contribuisce alle seguenti Focus area del FEASR:

4a)salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:

- ambiente

- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

Contributo alle finalità dell'European Union Recovery Instrument (EURI):

la misura contribuisce alla finalità dell'EURI, in risposta agli impatti socioeconomici della crisi COVID 2019 e delle concomitanti sfide ambientali, di contribuire a una ripresa economica resiliente e sostenibile in linea con gli obiettivi agro climatico ambientali del FEASR e delle strategie europee Farm to fork e Biodiversità, sostenendo la diffusione dell'agricoltura biologica.

La misura si compone di due sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica;

Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di'agricoltura biologica;

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali "ambiente" e "mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi".

La misura 1 trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e la misura 2 servizi di consulenza prevedono l'attivazione di iniziative rivolte agli aderenti agli interventi della Misura 11.

Gli interventi della misura 11 possono far parte di Progetti integrati ambientali (PIA). In tal caso può essere ammessa deroga alle superfici minime previste dal singolo intervento.

Impegni	FABBISOGNI			
	15_Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale	**19**_Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni di contaminazione	**20**_Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali	**22**_Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera
11.1.1_Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica	4A	4B	4C	5E
11.2.1_Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica	4A	4B	4C	5E

Figura 1 Misura 11 - Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene l'impegno di conversione all'agricoltura biologica, ossia la transizione iniziale dall'agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. CE 834/07 entro un determinato periodo di tempo.

Attuazione dell'European Union Recovery Instrument: l'intervento utilizza le risorse dell'European Union Recovery Instrument (EURI) in risposta agli impatti socioeconomici della crisi COVID-19 e delle sfide ambientali che vi si sovrappongono. In particolare, l'intervento promuove la diffusione di standard ambientali elevati anche in presenza degli effetti della crisi COVID 2019, e contemporaneamente persegue gli obiettivi delle strategie europee Farm to fork e Biodiversità. Tale utilizzo delle risorse EURI è complementare all'utilizzo delle risorse del FEASR programmate per il tipo di intervento 11.2.1 (mantenimento di impegni relativi alle pratiche di agricoltura biologica) per gli anni 2021 e 2022.

Impegni ai sensi del regolamento (CE) n.834/07:

- gli appezzamenti che entrano per la prima volta in adesione al metodo biologico saranno oggetto di un periodo di conversione di due anni in cui le tecniche di coltivazione saranno esclusivamente quelle dell'agricoltura biologica ma le produzioni non potranno essere immesse sul mercato come "prodotto biologico", fatte salve le eventuali deroghe previste dal Reg. CE 834/07 e s.m.i.;

- la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;

- l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;

- la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici;

- in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/07;

- sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;

- la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3 Decreto Ministeriale 27/11/2009 n. 18354);

- per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il Pagamento a superficie **(€/ha/anno)** per l'introduzione del medoto biologico, riguarda, specificamente, il periodo di conversione a bio delle colture, la cui durata è riconosciuta, per uniformità ai fini del presente intervento, in tre anni.
Il completamento del periodo di impegno si realizza, dopo i primi tre anni di conversione, con il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica per ulteriori due anni, con possibilità di ulteriori due proroghe annuali, e della ulteriore proroga annuale a decorrere dal 2022 consentita dall'articolo 29, comma 3, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220.

I nuovi impegni finanziati dal 2021 hanno durata di 3 anni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, secondo paragrafo, del Regolamento UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220.

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di optare per aderire agli impegni, su parte della SAU aziendale, previsti dalle iniziative attivate su base degli articoli 28 "pagamenti agro-climatico-ambientali" del Reg. UE 1305/13. Le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con l'intervento di conversione in pratiche di agricoltura biologica e non possono pertanto sovrapporsi a queste ultime.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) n. 889/2008 e n.1235/2008 (norme attuative del precedente)

Decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 (attuazione nazionale)

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento)

Direttiva CE n. 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi).

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento

della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabilita a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del Reg (UE) n. 1307/2013.

- Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici.

Le tipologie di beneficiari previste al comma 1 sono finanziabili anche con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, dedicate alla Priorità 4.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa comunitaria e nazionale di settore. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.

Sulla base di queste indicazioni sono stati adottati parametri consoni a ricavare i maggiori costi e mancati redditi relativi all'agricoltura biologica rispetto alla *baseline* rappresentata da:

1. Condizionalità (CGO E BCAA), Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitosanitari, e la normale gestione delle superfici agricole;
2. Attività agricola ordinaria;
3. Greening: le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori devono rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b)mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA).

Rendendosi necessario il rispetto del vincolo del "no-double funding", al pagamento relativo sia al mantenimento, che all'introduzione alle tecniche di agricoltura biologica viene sottratto, laddove pertinente, quanto conteggiato relativamente alla componente diversificazione ed EFA del Greening, per quanto riguarda il Veneto.

La valutazione economica è stata realizzata prendendo in considerazione 7 categorie colturali: seminativi ,orticole, vite, fruttiferi, prato stabile, pascolo, colture in serra.

La valutazione degli effetti dell'introduzione del metodo biologico rispetto all'adozione di metodi produttivi convenzionali ha analizzato i seguenti fattori gestionali e colturali del metodo biologico rispetto al metodo convenzionale, sulla base dati RICA e di giudizio esperto: riduzione delle rese, incremento dei prezzi,

maggiori costi di manodopera, minore impiego di presidi fitosanitari.

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013 si applicano gli stessi costi ammissibili esposti nel presente paragrafo.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:

- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse a pagamento solo se utilizzate nella medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha: per consentire una corretta perequazione del pagamento, il sostegno delle colture foraggere è ricollegato, secondo i principi dello stesso Regolamento CE 834/07, all'utilizzo nell'azienda zootecnica di tali produzioni.

- Il limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE completa.

- Nel caso di domande presentate da associazioni agricole o enti pubblici, il richiedente presenta una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero almeno pari o superiore a 10.

- Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, si applicano le pertinenti condizioni di ammissibilità esposte nel presente paragrafo.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno ispirati:

- Localizzazione geografica (ad esempio aziende ricomprese nelle zone vulnerabili ai Nitrati, nelle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile, nelle aree della Rete "Natura 2000",…).

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013, si applicano gli stessi principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione esposti nel presente paragrafo.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le categorie di coltivazione interessate al pagamento indicato nella Figura 1 verrà sottratta la componente greening, qualora necessario per evitare il doppio finanziamento.

La presente sottomisura risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni di adesione al pagamento biologico nel caso della coltura della vite, dei fruttiferi, del prato stabile e del pascolo e supera i massimali di regolamento laddove indicato con il simbolo (*). Infatti, per le colture orticole e in serra viene riconosciuta l'eccezionalità, descritta al box "*informazioni specifiche del tipo di intervento*".

Quanto proposto nei pagamenti riconosciuti non compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Ai fini del rispetto del principio "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente greening del pagamento individuale per ciascuna tipologia colturale come segnalato nelle Figure 2 e 3.

Alle operazioni finanziate con le risorse dell'EURI di cui all'articolo 58bis del Regolamento (UE) 1305/2013 si applicano gli stessi importi e aliquote di sostegno di cui al presente paragrafo.

11.1 BIOLOGICO - INTRODUZIONE	
	Pagamento riconosciuto al lordo del greening
Seminativi	**462**
Orticole (*)	**947**
Vite	**712**
Fruttiferi	**894**
Prato stabile	**410**
Pascolo	**221**
Colture in serra (*)	**909**

(*) viene giustificata l'eccezionalità ai sensi del Reg (UE) n. 1305/2013 allegato II (paragrafo 8.2.10.6, vedi punti 2 e 3)

Figura 1 Intervento 11.1.1 - Importi e aliquote di sostegno

BIOLOGICO – INTRODUZIONE Applicazione della detrazione Greening di base

	Greening: componente diversificazione	Greening: componente EFA	Greening: componente prati permanenti
seminativi	✓	✓	---
orticole	✓	✓	---
vite	---	---	---
fruttiferi	---	---	---
prato stabile	---	---	---
pascolo	---	---	---
colture in serra	✓	✓	---

Figura 2 Intervento 11.1.1 – Applicazione detrazione greening base

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Introduzione agricoltura biologica (€/ha/anno)	9	276	20	109

Figura 3 Intervento 11.1 – Importi e aliquote di detrazione greening base

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi le informazioni di dettaglio specificatamente indicate a livello di Misura (11)

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

In particolare:

- Metodologia – v. paragrafo 2.1. "Pagamenti agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica"
- Fonte dei dati - v. paragrafo 3. "Elenco degli esperti coinvolti";
- Metodologia di calcolo – v. paragrafo 5.1 "Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica (11.1)".

8.2.10.3.2. 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Se da un lato viene sottolineata l'importanza e la strategicità di porre in essere tecniche di produzione rispettose dei fattori naturali ed in grado di incrementare la biodiversità propria degli ecosistemi agrari, dall'altro permane la constatazione delle difficoltà che tali produzioni incontrano nell'ottenere un adeguato riscontro di tipo economico ai complessi impegni posti in essere. L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo nazionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

Impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 834/07:

- la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;

- l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;

- la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici;

- in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/07;

- sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente.

- la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3 Decreto Ministeriale 27/11/2009 n. 18354;

- per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie **(€/ha/anno),** per un periodo di cinque anni, con possibilità di ulteriori due proroghe

annuali e della ulteriore proroga annuale a decorrere dal 2022 consentita dall'articolo 29, comma 3, terzo paragrafo, del Regolamento UE 1305/2013 come modificato dal Regolamento UE 2020/2220..

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di optare per aderire agli impegni, su parte della SAU aziendale, previsti dalle iniziative attivate su base degli articoli 28 "pagamenti agro-climatico-ambientali del Reg. UE 1305/13. Le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con l'intervengo di conversione in pratiche di agricoltura biologica e non possono pertanto sovrapporsi a queste ultime.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) n. 889/2008 e n.1235/2008 (norme attuative del precedente)

Decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 (attuazione nazionale)

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento)

Direttiva CE n.128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306.2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minima agricola (stabilita a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

- Agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del Reg (UE) n. 1307/2013.

- Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente l'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal

loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo nazionale, al fine di incrementare la biodiversità, migliorare la qualità delle acque e la fertilità dei suoli.

Le assunzioni che contraddistinguono le differenze rispetto ai pagamenti relativi all'introduzione delle tecniche di agricoltura biologica sono le seguenti:

- ***rese produttive:*** il periodo successivo al quinquennio di introduzione si caratterizza per un incremento delle rese produttive pur mantenendo livelli quantitativamente inferiori (mediamente del 20%) se confrontati con le tecniche convenzionali;
- ***plv (produzione lorda vendibile):*** nel quinquennio di mantenimento si consolidano i sensibili incrementi di prezzo che già nell'ultimo triennio del periodo di introduzione aveva caratterizzato il mercato dei prodotti biologici, in particolar modo per le colture frutticole (+30%).

Per quanto riguarda i costi non si riscontrano differenze significative rispetto al periodo di introduzione.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:

- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse a pagamento solo se utilizzate nella medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha: per consentire una corretta perequazione del pagamento, il sostegno delle colture foraggere è collegato, secondo i principi dello stesso Regolamento CE 834/07, all'utilizzo nell'azienda zootecnica di tali produzioni;

- Il limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE completa;

- Nel caso di domande presentate da associazioni agricole o enti pubblici, il richiedente presenta una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero almeno pari o superiore a 10;

- Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno ad esempio correlati alla localizzazione geografica

(aziende ricomprese nelle zone vulnerabili ai Nitrati, nelle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile, nelle aree della Rete "Natura 2000", …).

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le categorie di coltivazione interessate, al pagamento indicato nella Figura1 verrà sottratta la componente greening, qualora necessario per evitare il doppio finanziamento.

La presente sottomisura risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni di adesione al pagamento biologico nel caso della coltura della vite, dei fruttiferi, del prato stabile e del pascolo, e supera i massimali di regolamento laddove indicato con il simbolo (*). Infatti, per le colture orticole e in serra viene riconosciuta l'eccezionalità, descritta al box "*informazioni specifiche del tipo di intervento*".

Quanto proposto nei pagamenti riconosciuti non compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Ai fini del rispetto del principio "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente greening del pagamento individuale per ciascuna tipologia colturale, come segnalato nelle Figure 2 e 3.

11.2 BIOLOGICO - MANTENIMENTO	
	Pagamento riconosciuto al lordo del greening
Seminativi	**361**
Orticole (*)	**797**
Vite	**541**
Fruttiferi	**772**
Prato stabile	**386**
Pascolo	**199**
Colture in serra (*)	**915**

(*) viene giustificata l'eccezionalità ai sensi del Reg (UE) n. 1305/2013 allegato II (paragrafo 8.2.10.6, vedi punti 2 e 3)

Figura 1 Intervento 11.2.1 - Importi e aliquote di sostegno

BIOLOGICO – MANTENIMENTO Applicazione della detrazione Greening di base

	Greening: componente diversificazione	Greening: componente EFA	Greening: componente prati permanenti
seminativi	✓	✓	---
orticole	✓	✓	---
vite	---	---	---
fruttiferi	---	---	---
prato stabile	---	---	---
pascolo	---	---	---
colture in serra	✓	✓	---

Figura 2 Intervento 11.2.1 – Applicazione detrazione greening base

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Mantenimento agricoltura biologica (€/ha/anno)	9	276	20	109

Figura 3 Intervento 11.2.1 – Importi e aliquote di detrazione greening base

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi le informazioni di dettaglio specificatamente indicate a livello di Misura (11)

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma. In particolare: - Metodologia – v. paragrafo 2.1. "Pagamenti agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica" - Fonte dei dati – v. paragrafo 3. "Elenco degli esperti coinvolti"; - Metodologia di calcolo – v. paragrafo 5.2 "*Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica (11.2)*".

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia

indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato un rischio basso connesso alla corretta acquisizione e verifica del certificato di produzione biologica (R5).

Inoltre, l'esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:

a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;

b) attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;

c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

Sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par. 1, gli elementi che fanno parte della verificabilità e controllabilità della misura sono dettagliati all'interno dei singoli Interventi programmati.

L'organismo di certificazione del biologico inserisce nel sistema informativo nazionale SIAN l'attestato di conformità annuale, risultante dal controllo eseguito in azienda, per quanto previsto dal Reg. 834/2007. Tale informazione è resa visibile allo'Organismo Pagatore Regionale, Ente preposto al controllo.

Inoltre l'Organismo Regionale di Vigilanza regionale fornisce all'OPR gli esiti dei controlli di secondo livello sugli organismi di controllo.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

A mitigazione del rischio connesso al controllo del rispetto degli impegni di agricoltura biologica, è stato sviluppato e progressivamente migliorato uno specifico sistema di controllo delle dichiarazioni del produttore, delle certificazioni dell'Organismo di controllo, delle verifiche sul processo di certificazione e accreditamento da parte del MIPAAF e delle Regioni.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative. Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l'introduzione di un calendario dei controlli in loco.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Considerate le azioni di mitigazione individuate, si ritiene basso il rischio nell'attuazione del tipo di intervento, anche tenuto conto dell'importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PSR.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La *baseline* che inciderà sull'attuazione della Misura 11 a partire dal 1° gennaio 2015 sarà composta dai seguenti componenti:

- Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali.

Sulla base di quanto previsto dal DM n. 15414 del 10.12.2013, che ha modificato il DM n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., la Regione del Veneto ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali con la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 11 febbraio 2014, la quale ha completato, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei CGO elencati e delle BCAA stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto.

Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

In particolare, per il settore biologico, vanno considerati:

- CGO 1, disposizioni di vincolo per il rispetto della direttiva nitrati (Programma d'azione, Allegato A, DGR n. 1150/2011) prescrivono apporti di azoto organico in zona vulnerabile nel massimale di 170 kg/ha/anno, e impongono il divieto di utilizzo degli effluenti nel periodo autunno-invernale (da 90 giorni per gli effluenti palabili a 120 giorni per i non palabili). I Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016). La normativa nazionale di recepimento della direttiva nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che regolamentano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili.

- CGO 10, è richiesta la tenuta del Registro dei trattamenti (quaderno di campagna) ed il relativo

aggiornamento in corrispondenza degli interventi fitoiatrici.

- Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.
- Attualmente, sono in corso di definizione, da parte della competente Autorità nazionale, le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 riguardante l'agricoltore in attività, che la presente Misura individua quale condizione obbligatoria per l'accesso ai pagamenti.

- Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che sono rappresentati dai seguenti elementi:

RMFERT:

- i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN;
- i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili.
- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo .

RMFIT:

- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
- l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria;
- lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;
- il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.
- Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Oltre ai suddetti requisiti di *baseline*, per la definizione degli impegni è stato tenuto conto:

- della "componente di inverdimento" del pagamento diretto o *greening*. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico. La Regione del Veneto garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti per impegni che ottemperano al *greening*.

- di norme più restrittive applicate nel territorio regionale e nazionale. Infatti, in tutti i casi si riscontra che le modalità agronomiche e fitoiatriche che la caratterizzano l'agricoltura biologica, oltre ad andare aldilà degli obblighi di Condizionalità, tengono conto dell'attività agricola ordinaria, la quale non può trovare sovrapposizioni con le prassi agronomiche restrittive adottate sulla base del Regolamento (CE) n. 834/2007,

che risultano particolarmente impegnative, sia sulla base delle specifiche competenze necessarie, che sulla base dell'incremento di carico in termini di manodopera. L'impegno di mantenimento della fertilità e l'attività biologica del suolo mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica deriva dalle disposizioni del DM 27/11/09 che dispone all'art. 3 che la fertilità del suolo sia mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento sia in pieno campo che in ambiente protetto. Tale obbligo non trova specifica correlazione a pertinenti obblighi di condizionalità o requisiti minimi.

L'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica. In questo caso, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06.

Altra disposizione nazionale di settore è il Decreto legislativo 150/2012 all'articolo 18 che individua il metodo biologico tra le tecniche di difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari e all'art. 21 definisce che le Regioni incentivino l'applicazione di tali tecniche disciplinate dal Reg. 834/06. Tali misure volontarie sono riproposte nel PAN fitofarmaci del 22-1-14 al punto A582.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.

Sulla base di queste indicazioni sono stati adottati parametri consoni a ricavare i maggiori costi e mancati redditi relativi all'agricoltura biologica rispetto alla baseline rappresentata da:

1. Condizionalità;
2. Attività agricola ordinaria;
3. Greening;

Inoltre, sono state prese in considerazione le prescrizioni volte a evitare il doppio finanziamento degli impegni sostenuti anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento comunitario *"Technical elements of agri-enviroment-climate-measure in the programming period 2014-2020 RDC21/05/14 WD 08-18-14 (Art.28-30)"*.

Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la giustificazione economica è stata eseguita secondo la seguente metodologia:

1. in primo luogo, sulla base della Banca Dati Rica, è stata valutata la PLV delle singole colture più rappresentative in Veneto, in termini di valutazione delle rese, dei prezzi e dei costi specifici Le

elaborazioni su base RICA prendono a riferimento gli ultimi 4 anni disponibili (2009-2012), da ricognizione sui dati disaggregati forniti da INEA, per determinare i Margini Lordi per coltura;
2. con riferimento ai processi produttivi biologici, sono state calcolate le variazioni di resa, prezzo e costi specifici, sulla base di specifica bibliografia e giudizio esperto.
3. sono state stimate le variazioni in termini di maggior manodopera e minor spesa per acquisto di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi.

Data la natura dei confronti effettuati per determinare l'entità dei maggiori costi e dei mancati redditi, l'elaborazione delle informazioni contabili va riferita soprattutto ad alcuni processi produttivi vegetali che garantiscono una sufficiente rappresentatività nell'ambito del campione regionale e rilevanza rispetto all'economia agricola regionale.

Nei casi in cui non sia possibile effettuare un'analisi economica controfattuale, la fonte di informazioni è data dal "giudizio esperto" che consente di confrontare il caso considerato con altri paragonabili, già rilevati in passato in ambiti raffrontabili con quelli sottoposti ad impegno.

La valutazione economica è stata realizzata prendendo in considerazione 7 categorie colturali, individuando una serie di colture rappresentative per ognuna di esse:

- seminativi (colture considerate: frumento, mais granella, soia, foraggere avvicendate poliennali)
- orticole (colture considerate: patata, pomodoro)
- vite (colture considerate: vite comune, vite di qualità)
- fruttiferi (colture considerate: pesco, melo)
- prato stabile
- pascolo
- colture in serra (colture considerate: lattuga in serra, melone in serra)

La valutazione degli effetti dell'introduzione e mantenimento del metodo biologico rispetto all'adozione di metodi produttivi convenzionali si è concentrata sull'analisi dei seguenti fattori:

a. riduzione delle rese conseguente all'adozione di tecniche produttive biologiche;
b. incremento dei prezzi dei prodotti biologici rispetto ai prodotti convenzionali;
c. maggiori costi legati all'impiego di manodopera in tale metodo di produzione;
d. minori costi legati al minore impiego di presidi fitosanitari.

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma (paragrafo 2.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica", pag. 6; paragrafo 3. "Fonte dei dati – elenco degli esperti coinvolti", pag. 22; paragrafo 5. Agricoltura Biologica, pag. 87).

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

1 - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COMBINAZIONE DI IMPEGNI A SUPERFICIE:

Nell'ambito del PSR della Regione del Veneto, non è attuabile la Combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall' Articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014. tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento, come di seguito specificati:

10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale

10.1.2 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

10.1.3 – Gestione attiva infrastrutture verdi

10.1.4 – Gestione sostenibile di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli

10.1.5 – Miglioramento delle qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti

10.1.6 – Tutela e incremento degli habitat seminaturali

10.1.7 – Biodiversità. Allevatori e coltivatori custodi,

10.2.1 – Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

11.1.1 e 11.2.1– Pagamenti per la conversione e il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agroclimaticoambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

2 - GIUSTIFICAZIONE DELL'ECCEZIONALITA' RELATIVA ALLE COLTURE ORTICOLE BIOLOGICHE (introduzione e mantenimento)

Nella giustificazione dell'eccezionalità del pagamento relativo alle colture orticole e in serra, vengono considerati i seguenti aspetti:

FERTILIZZAZIONE

L'impiego di fertilizzanti organici di qualunque natura, in agricoltura biologica trova un limite in 170 kg/ettaro/anno di azoto somministrabile al terreno, attraverso la letamazione. Il tenore di azoto è mantenuto non intervenendo tramite prodotti chimici, bensì, diversamente inserendo nella rotazione le leguminose che sono in grado di fissare nel terreno l'azoto atmosferico, e, prevedendo, nella rotazione, l'inserimento di colture di copertura e da sovescio

CONTROLLO DELLA FLORA INFESTANTE

Nel bio si usano in rotazione colture "rinettanti" che, a fine ciclo colturale, lasciano il campo meno infestato,

grazie a una loro proprietà intrinseca o da particolari pratiche agronomiche alle quali sono sottoposte. Tra le prime si segnalano le colture che hanno crescita veloce, taglia elevata ed investimento unitario abbastanza fitto; tra le seconde, invece, si ricordano soprattutto quelle sarchiate, quali la bietola da costa o quelle che, come la patata, sono sottoposte alla rincalzatura, pratica che consente l'abbattimento dell'infestazione in atto e di quella potenziale.

AVVICENDAMENTI COLTURALI

La tecnica biologica consente l'attuazione di rotazioni biennali, ma è più opportuno che queste siano triennali, quadriennali e oltre, con l'inserimento di coltivazioni poliennali (ad es. fragola o carciofo). La contemporanea presenza di diversi ortaggi può essere garantita dalla suddivisione dell'orto in aiuole, settori o campi su cui far succedere nel tempo le colture secondo l'ordine di rotazione previsto.

LA DIFESA FITOIATRICA IN ORTICOLTURA BIOLOGICA (SERRA E PIENO CAMPO)

Il controllo di patogeni e insetti si può effettuare mediante metodi diretti (pratiche agronomiche), che assorbono un numero consistente di ore di lavoro, o mediante metodi indiretti, ovvero utilizzando principi attivi e sostanze naturali.

Sono impiegati mezzi tecnici come le trappole a feromoni per la cattura di massa o il monitoraggio degli insetti dannosi, oppure organismi antagonisti come insetti, acari, nematodi, batteri, funghi e virus.

3. GIUSTIFICAZIONE DELL'ECCEZIONALITÀ RELATIVA A COLTURE BIO IN SERRA

Rispetto alla tecnica ordinaria, che tende ad adottare spesso anche sistemi idroponici, la produzione biologica in serra deve essere realizzata su suolo.

Una delle difficoltà che si evidenziano nella coltura in serra di produzioni orticole è data, conseguentemente, dal substrato terricolo e dai materiali che lo compongono in proporzione rilevante: il letame e compost, condizionati da difficoltà legate ai parametri microbiologici.

Va evidenzato il differente approccio rispetto alle tecniche di difesa dai patogeni epigei ed ipogei, laddove in agricoltura biologica vengono adottati metodi alternativi come Varietà resistenti e tolleranti, il controllo biologico e microbiologico, trappole e bio-reti.

8.2.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.11.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013-Art 31.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Nella Regione del Veneto la misura viene attivata nelle zone montane in quanto esse ospitano aziende agricole incapaci di produrre una redditività comparabile con quella delle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell'attività antropica e che quindi vanno maggiormente tutelati ma che richiedono comunque la gestione ed il governo dell'uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Per quanto concerne la redditività, si rileva come i parametri chimico-fisici e climatici della montagna siano particolarmente limitanti e determinino svantaggi nello svolgimento dell'attività dell'azienda agricola in quanto:

• la ridotta durata della stagione vegetativa e le basse temperature medie annue penalizzano le rese produttive;

• la pendenza rende difficile e onerosa la meccanizzazione e richiede anche un elevato apporto di manodopera;

• la frammentazione e la scarsa accessibilità dei fondi agricoli incrementa i costi di produzione.

Inoltre, dal punto di vista ambientale l'analisi di contesto evidenzia come nel territorio montano veneto si concentri la maggior parte dei biotopi caratterizzati da ampia naturalità e integrità e come, l'elevata presenza di foraggere permanenti contribuisca in modo importante alla preservazione della biodiversità, del paesaggio rurale e della stabilità territoriale.

In questo contesto, la contrazione della SAU (-17.8% rispetto a -4.6% del totale Veneto) e il dimezzamento del numero di aziende agricole che operano in zona montana verificatosi negli ultimi 10 anni potrebbe compromettere il fragile equilibrio del territorio.

La tendenza all'abbandono dell'attività ha effetti non solo sulla struttura economica del settore agricolo ma influisce negativamente su tutte le azioni connesse all'agricoltura quali la conservazione, il recupero e la riqualificazione dell'ecosistema, nonché sulla struttura sociale del territorio rurale montano intimamente connessa con la capacità di mantenere un adeguato equilibrio ecologico a livello locale.

In particolare, l'agricoltura montana veneta può considerarsi di tipo estensivo e tradizionale in quanto:

- la maggior parte (circa 80%) del territorio coltivato è ricoperto da prati permanenti e pascoli;

- sono presenti (30% del totale) aziende zootecniche ad indirizzo lattiero che reimpiegano in loco i prodotti

aziendali ottenuti da prato e seminativi (cereali da granella);

- gli allevamenti presentano un carico di bestiame/ettaro non elevato (circa 1 UBA/ha);

- la presenza di coltivazioni intensive ad elevata specializzazione è concentrata in aree ristrette (8% di SAU) e ben delimitate (vigneti a DOP);

- sono presenti un elevato numero di malghe attive. Trattasi di elementi tipici del paesaggio agroforestale montano (circa 700) consistenti in unità fondiarie costituite da pascolo prato e ricovero per il bestiame che consentono utilizzo di terreni anche a quote elevate.

L'agricoltura montana è quindi fondamentale per:

- mantenere un alto livello di biodiversità vegetale poiché l'utilizzazione pastorale della cotica contrasta l'evoluzione naturale delle comunità vegetali che porterebbe alla predominanza di alcune specie;

- aumentare l'approvvigionamento di cibo da parte degli insetti impollinatori che hanno a disposizione una maggiore varietà vegetale;

- prevenire fenomeni erosivi e franosi poichè la gestione della cotica erbosa favorisce lo sviluppo degli apparati radicali delle piante;

- conservare equilibrio idrogeologico perché con la gestione estensiva del pascolo si aumenta il volume massimo di acqua immagazzinabile nel terreno riducendo quindi quella oggetto di ruscellamento superficiale;

- diminuire le emissioni ad effetto serra poichè si garantisce una migliore distribuzione della sostanza organica nel terreno;

- favorire il sequestro del carbonio perché il pascolamento massimizza il tasso di crescita delle piante e quindi la loro capacità di assorbire anidride carbonica.

L'agricoltura montana è inoltre strategica per la conservazione del paesaggio tradizionale e per il mantenimento della struttura sociale delle zone montane in quanto consente di sostenere sia l'occupazione del settore primario sia quella derivante dalla trasformazione e dalla vendita di prodotti agricoli nonché il turismo.

Infatti, nel territorio montano sono insediate numerose attività di trasformazione del settore lattiero caseario, di tipo cooperativo, in grado di aumentare il valore aggiunto dei prodotti con una ricaduta diretta di benefici sulle aziende agricole.

Anche a livello aziendale si rileva la presenza di realtà che trasformano commercializzano direttamente i loro prodotti contribuendo così anche a diffondere e valorizzare l'immagine del territorio.

La presenza dell'agricoltura è fondamentale per il sostegno di attività connesse alla produzione primaria, quali l'agriturismo che contribuisce alla valorizzazione delle produzioni locali e all'integrazione del reddito agricolo.

Questo consente di mantenere stabile la presenza umana che è fondamentale per mantenere l'equilibrio di un territorio strutturalmente molto fragile.

La misura rappresenta uno strumento per estendere su ampie superfici il regime della condizionalità al quale i beneficiari devono assoggettare tutta la superficie aziendale.

In particolare i beneficiari della misura devono applicare le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) – volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli beneficiari.

Relativamente alle coltivazioni praticate in zona montane si evidenziano gli obiettivi contenuti nella BCAA a cui sottendono specifiche azioni colturali:

- protezione del suolo dalle erosioni

- mantenimento della sostanza organica nel suolo

- mantenimento della struttura del suolo

- assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

- protezione delle acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestione dell'utilizzo delle risorse idriche.

Il rispetto di questi standard contribuisce al mantenimento di un'agricoltura a basso impatto ambientale e alla conservazione della biodiversità.

Con particolare riguardo ai cambiamenti climatici, e specificatamente al tema delle emissioni si può affermare che:

- una copertura vegetale continua del terreno assicurata da ampie superfici adibite a coltivazioni permanenti (prati, pascoli, frutteti inerbiti) favorisce una limitata ossidazione della sostanza organica nei suoli con effetto positivo sull'emissione di C02 e sul sequestro del carbonio;

- la presenza di allevamenti estensivi e la tecnica del pascolamento facilita una gestione ecosostenibile delle deiezioni zootecniche e un apporto limitato di azoto al terreno comunque non eccedente la richiesta delle colture con effetti benefici sull'emissioni di CH4 e di N2O.

La misura, quindi, contribuisce a mantenere e migliorare il sistema agricolo montano esaltando il ruolo di attività ecosostenibile.

Per consentire alle aziende che operano in montagna di perseguire questo obiettivo è però necessario attivare un intervento per sostenere il loro reddito già compromesso dal gap competitivo che le separa da quelle che operano in aree non soggette a vincoli naturali compensando, in tutto o in parte, gli agricoltori degli svantaggi a cui la loro produzione agricola è esposta.

Tale compensazione deve mettere gli agricoltori di montagna nelle condizioni di continuare l'utilizzazione dei terreni agricoli, di eseguire interventi di conservazione del paesaggio, nonché di mantenere e promuovere l'adozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate.

In sintesi la misura prevede l'erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zona svantaggiata al fine di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

L'importo del premio per ettaro:

- è calcolato attraverso un'analisi economica che mette a confronto la redditività di un campione di aziende montane svantaggiate rispetto a quelle non svantaggiate situate in zone di pianura e di collina;

- considera il grado di svantaggio in funzione dei vincoli ambientali presenti (altitudine, pendenza dei terreni);

- tiene conto dei diversi sistemi di coltivazione (aziende zootecniche e non) :

- è decrescente al di sopra di un limite di superficie aziendale.

La misura è rivolta alla salvaguardia dell'agricoltura della montagna veneta che è caratterizzata principalmente dalla presenza di aziende che praticano l'allevamento zootecnico estensivo, che coltivano prati, pascoli, seminativi per alimentazione del bestiame e da colture legnose permanenti (frutteti, piccoli frutti).

La misura, come nella scorsa programmazione interessa le aree Natura 2000 e HNV.

Infatti, analizzando la relazione annuale del PSR 2007-2013 - anno 2013 e quella intermedia 2012 emerge come la misura indennità compensativa in zona montana abbia fortemente interessato le aree ad alto valore naturale (HNV) e quelle soggette alla rete Natura 2000.

Circa il 75,8% delle aree HNV rientravano tra le superfici finanziate dalla misura.

In zona montana ricadono 34.538 ettari delle "aree natura 2000" costituiti per lo più da prati e pascoli. Considerato che nella scorsa programmazione con la misura sono stati ammessi a premio circa 55.000 ettari a prato e pascolo, si ritiene che la misura abbia interessato buona parte delle superfici ricadenti in "aree natura 2000".

Analoghe valutazioni possono essere assunte per il periodo di programmazione 2014-2020 dove l'efficacia della misura risulta ancora maggiore in quanto rientrano tra le superfici ammissibili anche altre tipologie di coltura (frutteti, orticole, altri seminativi, prati anche in aziende non zootecniche).

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alle seguenti focus area:

4a) "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, in particolare nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, dell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";

4b) "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi" ;

4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi";

La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere all'insieme dei correlati fabbisogni:

- FB07 Aumento dell'integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

- FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale

- FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari

- FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

- FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo

- FB19 Miglioramento dello stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardia dei terreni agricoli

- FB 20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali

- FB 28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio rurale

La misura 13 contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale "Ambiente".

La misura si compone di una sottomisura e relativi interventi:

Sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane

13.1.1 Indennità compensativa in zona montana.

Superficie agricola utilizzata in aree protette

	Pianura		Collina		Montagna			Totale Regione
	ettari	%	ettari	%	ettari	%	SAU protetta montana/SAU montana %	ettari
Parchi nazionali, regionali e riserve	5.899	24	8.275	34	10.266	42	8	24.440
Zone Natura 2000	18.205	26	16.677	24	34.538	50	27	69.420
Aree HNV	48.208	36	33.478	25	50.887	38	40	133.912

Fonte : elaborazione su dati BDCS della regione del Veneto, 2007; Agriconsulting relazione di valutazione annuale PSR 2007-2013, 2013.

Figura 1 Misura 13 – SAU in aree protette

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento di pratiche agricole in zona montana, e della relativa produzione di servizi ecosistemici e paesaggistici, garantendone la

sostenibilità economica.

Le aree montane sono caratterizzate da una limitazione considerevole delle possibilità di utilizzo del suolo e da un notevole incremento del costo del lavoro dovuto principalmente alla:

- presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un raccorciamento del periodo vegetativo;
- presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Ciò determina una riduzione dell'attività agricola con conseguente decremento della SAU ed abbandono del territori con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC , articolo 92 relativamente all'obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno.

Regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti relativamente:

- all'individuazione del beneficiario (definizione di agricoltore attivo di cui all'articolo 9).

- agli aiuti accoppiati di cui all'articolo 52., con riferimento alla misura "latte in zone montane" – DM 6513 del 18/11/2014 integrato dal DM 1420 del 26/02/2015.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori attivi come definiti art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

La metodologia utilizzata porta al calcolo di un importo annuale per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del

Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il calcolo viene rappresentato in dettaglio nel Documento di certificazione dei calcoli allegato al programma.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda:

- superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
- per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detenere almeno 1 UBA.

Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici:

- pascoli nelle aziende non zootecniche
- colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate.

Impegni da mantenere:

- proseguire l'attività agricola in zona montana nell'anno della presentazione dell'aiuto.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'intervento non prevede criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è stato definito sulla base della metodologia descritta nel successivo paragrafo "Metodologia per il calcolo dell'importo dell'aiuto".

Il premio medio minimo per ettaro erogato, calcolato sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno, non può essere inferiore a 25 €.

Non sono ammesse domande con Superficie Agricola Utilizzata inferiore a 1 ettaro.

Il premio da attribuire ad ogni singola azienda viene determinato attraverso la combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media aziendale secondo le Figure 1 e 2, distinte tra aziende zootecniche e altre aziende.

Per le "aziende zootecniche" l'indennità è calcolata sulle superfici foraggere utilizzate per l'allevamento per un periodo minimo di 60 giorni l'anno e sui seminativi destinati all'alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo di 0,2 UBA per ettaro e applicando i livelli di pagamento unitario della Figura 1.

Per le “altre aziende” l’indennità e calcolata sulle superfici ammissibili applicando i livelli di pagamento unitario della Figura 2.

L’importo del premio per unità di superficie oggetto d’impegno è decrescente secondo le classi di degressività indicati in Figura 3.

AZIENDE ZOOTECNICHE	**€/ha**		
PENDENZA /ALTITUDINE	**H ≤ 700 m**	**700 m < H ≤ 1300 m**	**H > 1300 m**
P ≤ 35%	360,00	400,00	550,00
P > 35%	432,00	480,00	634,00

Figura 1 Intervento 13.1.1 – Importi e aliquote di sostegno

ALTRE AZIENDE	**€/ha**		
PENDENZA /ALTITUDINE	**H ≤ 700 m**	**700 m < H ≤ 1300 m**	**H > 1300 m**
P ≤ 35%	270,00	300,00	445,00
P > 35%	324,00	360,00	508,00

Figura 2 Intervento 13.1.1 – Importi e aliquote di sostegno

SOI ≤ 10 ha	**10 ha < SOI ≤ 50 ha**	**50 ha < SOI ≤ 100 ha**	**100 ha < SOI ≤ 200 ha**	**SOI > 200 ha**
100%	70%	30%	10%	0%

Figura 3 Intervento 13.1.1 – Importi e aliquote di sostegno

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso connesso alla tempistica di esecuzione del controllo, in quanto non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni;

b) un rischio basso connesso all'attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;

c) un rischio medio connesso al controllo delle superfici dichiarate dal beneficiario.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Considerate le azioni di mitigazione individuate, si ritiene basso il rischio nell'attuazione del tipo di intervento, anche tenuto conto dell'importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PSR.

8.2.11.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei maggiori costi /minori ricavi ha preso in considerazione tre orientamenti tecnico economici maggiormente diffusi nella zona montana: aziende zootecniche, colture permanenti e altre aziende.

Questa scelta è stata dettata dalla forte specializzazione dell'agricoltura montana (> 80%) verso le superfici coltivate come prato e pascolo e collegate con l'allevamento zootecnico nonchè dal notevole divario reddituale tra le aziende zootecniche e gli altri sistemi produttivi .

Nel dettaglio, l'analisi della redditività delle aziende appartenenti ai tre OTE sopraindicati evidenzia come il differenziale di reddito (valore aggiunto per ettaro e reddito netto per unità di lavoro familiare) tra le aziende operanti in zone soggette a vincoli e quelle che operano in zone non vincolate sia massimo quando vengono considerate le aziende ad indirizzo zootecnico, mentre sia relativamente contenuto per le aziende considerate come "altre" e sia minimo, se non addirittura positivo, quando vengono considerate le colture permanenti. Queste coltivazioni sono quindi escluse dai benefici dell'indennità compensativa. Inoltre, nelle aziende non zootecniche, cioè prive di allevamento, le superfici a pascolo non sono utilizzate e pertanto non concorrono alla formazione del reddito.

Le aziende non zootecniche pur coprendo quasi la metà della superficie coltivata montana sono

caratterizzate da limitate dimensioni. Infatti, per la maggior parte (circa 90%) risultano avere una SAU che al massimo arriva a 10 ha. Le destinazioni del suolo sono rappresentate soprattutto, in ordine decrescente di superficie, da pascoli (51%), prati (23%), vite (15%), seminativi (4%) e colture frutticole (3%).

Per le motivazioni sopra esposte l'analisi identifica un premio medio aziendale differenziato in funzione degli ordinamenti tecnici economici aziendali presenti in zona montana (aziende zootecniche e altre aziende).

Il calcolo del premio da attribuire a ogni singola azienda viene determinato, inoltre, prendendo in considerazione i seguenti indici di svantaggio naturale:

- altitudine;

- pendenza.

L'importo del premio varia in funzione della altitudine e pendenza media aziendale in quanto tali fattori agiscono sulla produttività delle colture e sui costi di produzione.

L'indennità riconosciuta per ettaro di superficie è inferiore al differenziale di valore aggiunto tra le aziende zootecniche di montagna e quelle di pianura (circa 4.100 euro/ettaro di mancati redditi e maggiori costi). Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il DM 18 novembre 2014 prevede un pagamento accoppiato per il "latte in zona montane" di circa 40 euro/capo l'anno. Tenendo conto della densità media di bestiame bovino in zona montana (circa 1 uba/ettaro), si evince che il differenziale tra i mancati redditi/maggiori costi e l'indennità scelta assorbe il pagamento accoppiato, evitando il rischio di sovracompnesazione.

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma (paragrafo 6.1 Indennità compensativa per le zone montane (13.1.1).

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia.

8.2.11.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Per valutare l'effettivo aggravio dei costi al variare dell'ampiezza aziendale sono stati analizzati i costi relativi alla meccanizzazione, ipotizzando che le aziende in zone svantaggiate necessitino di speciali attrezzature che consentono di coltivare appezzamenti irregolari e difficili da coltivare. L'aggravio dei costi per l'acquisto di queste attrezzature e per la loro operatività si è dimostrato più elevato per le piccole aziende rispetto a quelle più grandi. Infatti, come evidenziato dalla tabella sottostante - e meglio specificato nel Documento di certificazione dei calcoli -, la somma delle quote di ammortamento e spese di meccanizzazione per ettaro risulta nettamente superiore nelle aziende sotto i 10 ettari rispetto a quelle con superficie compresa tra i 10-50 ettari. La spesa per ettaro si riduce ulteriormente nelle aziende con

un'ampiezza superiore ai 50 ettari. L'esigua numerosità di grandi aziende non consente di avere una statistica affidabile per soglie di dimensione maggiore ma si ha ragione di credere che la spesa diminuisca ulteriormente sopra i 100 ettari fino ad arrivare a costi compatibili con aziende ubicate in zone non svantaggiate nel caso di aziende con superfici superiori ai 200 ettari.

Spese per ammortamento e meccanizzazione per ettaro distinte per classe di SAU (euro/ha)

Classe di SAU	2009	2010	2011	2012	Media 2009-12
< 10 ettari	1.278	1.345	948	949	1.122
10 - 50 ettari	515	583	601	673	576
> 50 ettari	190	156	145	222	177
Totale	339	332	284	284	312

Fonte: INEA, Banca dati RICA - Veneto

Figura 4 Intervento 13.1.1 - Spese per ammortamento e meccanizzazione per ettaro distinte per classe di SAU

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

La zona montana viene identificata, all'interno di ciascun comune, a livello di particella catastale.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

La Regione ha identificato i territori montani.

Le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;

- a causa dell'esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;

- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente alle prime due situazioni.

Questa è la definizione delle aree svantaggiate di montagna definite dalla Direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola (art. 33 Trattato UE) che verrà poi resa operativa dall'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate (Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni).

La Regione con la Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 "Norme sulla classificazione dei territori montani" ha indicato come criteri di definizione delle zone montane i criteri contenuti nelle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE del Consiglio delle Comunità Europee. Tali zone corrispondono a quelle già inserite nel precedente PSR 2007-2013.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.11.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.11.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

8.2.11.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.12.1. Base giuridica

Regolamento UE n. 1305/2013 – Art. 14.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento UE n. 1305/2013 – Art. 34.

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande

ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

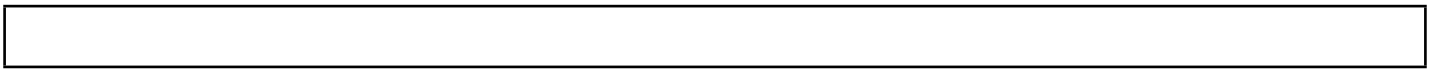
La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.



8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.14.1. Base giuridica

Regolamento UE n. 1305/2013 – Art. 35.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura si sviluppa in interventi che sostengono forme di cooperazione e beneficiari diversificati ed è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. La Misura risponde alle esigenze di innovazione emerse dall'analisi di contesto e SWOT ed in particolare declinate nei seguenti aspetti:

-aumento dell'efficienza tecnico-produttiva delle aziende agricole e forestali;

- innovazione di processo/prodotto in grado di ridurre i costi, stabilizzare le rese, migliorare gli standard qualitativi, la redditività delle imprese, la fertilità dei suoli e ridurre l'impatto sull'ambiente, in particolare per quanto concerne lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche in relazione all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e sul paesaggio rurale;

- aumento dell'efficienza organizzativa e di mercato;

- differenziazione di prodotto, ed in particolare delle commodity, tracciabilità e rintracciabilità;

- tecniche di coltivazione innovative rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno;

La misura contribuisce direttamente alle seguenti Focus area del FEASR:

-1A: Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

-1B: Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da una lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;

-2A: Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

-3A: Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

-4A: Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000;

-4B: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

-4C: Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

-5A: Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

-5C: Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

-5D: Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

-5E: Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

-6A: Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

contribuendo quindi a dare risposta all'insieme dei correlati fabbisogni:

FB01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale della conoscenza e innovazione" ed imprese

FB02 Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza

FB03Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale

FB04 Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo e rurale

FB05 Accrescere il livello di competenza degli operatori

FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB07 Aumento dell'integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB08 Favorire l'accesso al credito

FB09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese

FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione

FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeolder, consumatori e collettività

FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale

FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari

FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo

FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione

FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali

FB21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili

FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera

FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura

FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata

FB26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale

FB28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio rurale

FB31 Sviluppare e diffondere l'impiego delle ICT

FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:

- innovazione

- ambiente

- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

La misura si compone di 6 sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 16.1: Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:

- 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura

Sottomisura 16.2: Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

- 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura 16.4: Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

- 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

Sottomisura 16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso.

- 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

Sottomisura 16.6: Sostegno al la cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da

utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

- 16.6.1 Filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali

Sottomisura 16.9: Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

- 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche.

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell'Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione. Le azioni previste dal PEI sono realizzate da gruppi operativi (GO), costituiti da imprese, ricercatori, consulenti, organizzazioni, Enti pubblici e portatori di interessi collettivi diffusi (il cosiddetto "Sistema della conoscenza e dell'innovazione").

I GO si dovranno formare attorno a tematiche di interesse e a livello regionale realizzeranno progetti volti a collaudare, modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi.

Il coinvolgimento diretto delle imprese, in cooperazione con gli altri soggetti, favorirà la condivisione delle loro conoscenze pratiche al fine di affrontare problemi concreti o cogliere opportunità che possano condurre a soluzioni innovative.

I ricercatori potranno essere coinvolti nello sviluppo di progetti, in particolare per testare le nuove idee proposte dalle imprese o per tradurre in soluzioni pratiche ad uso delle stesse i risultati delle loro ricerche.

I GO potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, in particolare tramite iniziative di cluster, progetti pilota e dimostrativi a valenza interregionale o comunitaria. I GO dovranno partecipare alle attività

della Rete PEI.

L'intervento sostiene la creazione dei GO e i costi di esercizio della cooperazione. I GO dovranno realizzare un progetto di innovazione ricorrendo a Misure del Programma di Sviluppo Rurale per il sostegno degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla divulgazione dei risultati sul territorio regionale A livello nazionale e dell'Unione, i risultati saranno divulgati rispettivamente attraverso la rete rurale nazionale la rete PEI, ai sensi del dell'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per favorire la costituzione dei GO, l'intervento potrà sostenere una fase di "innovation brokering", di durata massima di un anno, finalizzata all'individuazione dell'idea innovativa, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e all'informazione sul territorio, all'individuazione delle forme di finanziamento, alla predisposizione degli studi di fattibilità e della proposta di Piano delle Attività. Pertanto, questa fase potrà essere funzionale alla costituzione del GO e alla progettazione del Piano delle Attività. Il sostegno sarà oggetto di specifici bandi- Non è comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei GO a quei soggetti che non hanno partecipato ai bandi della fase di innovation brokering.

Il GO è l'unica forma di cooperazione finanziata con la misura 16 che attiva, nell'ambito del suo Piano di attività, un progetto pilota o di sviluppo sostenuto attraverso la sottomisura 16.2.

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area:

2A - 3A - 4A - 4B - 4C - 5A - 5C - 5D - 5E - 6A

Inoltre l'intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario della fase di innovation brokering è uno dei componenti del costituendo GO.

Il beneficiario del sostegno della seconda fase è il GO o i suoi componenti.

Il GO:

a. è formato da almeno due soggetti con personalità giuridica funzionali allo svolgimento del Piano delle attività

b. deve costituirsi secondo un'adeguata forma amministrativo gestionale, quale ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di rete, consorzi.

c. deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto.

d. deve assicurare massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi.

e. deve avere almeno uno dei soggetti componenti con la qualifica di impresa del settore agricolo, agroalimentare o forestale o loro associazione.

Nel caso di costituzione e di gestione dei gruppi operativi del PEI nel settore forestale:

f. non si applica la condizione alla lettera e); i GO devono coinvolgere almeno due soggetti nel settore forestale o nei settori agricolo e forestale;

g. i beneficiari sono PMI come definite in allegato I al regolamento UE n. 702/2014.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Nella fase di innovation brokering sono ammissibili le spese sostenute per le attività di animazione e di informazione sul territorio, per la predisposizione di studi di fattibilità, per la progettazione del Piano delle Attività, per le attività amministrative.

Nella fase di gestione dei GO sono ammissibili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano dei GO: costi amministrativi e legali per la costituzione del GO; costi di esercizio della cooperazione;costi per le attività di divulgazione dei risultati.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO, e sono

pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali. Queste ultime possono essere sostenute attraverso l'attivazione della Misura 4 nell'ambito del Piano delle attività .

I costi diretti e indiretti del progetto pilota o di sviluppo inserito nell'ambito del Piano di attività, sono sostenuti dalla sottomisura 16.2 ad eccezione delle spese collegate alla costituzione dell'aggregazione e alla divulgazione dei risultati sostenuti dalla sottomisura 16.1.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai bandi il sostegno di innovation brokering deve essere presentato un progetto che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti;
- lista dei soggetti partecipanti (partner di progetto);
- tempistiche di svolgimento delle attività previste dal progetto;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

Per accedere ai bandi per la selezione dei GO, il GO deve presentare un Piano delle attività che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;

- elenco dei soggetti partecipanti al GO (partners) e loro descrizione, ponendo in evidenza la loro pertinenza all'interno del GO;

- descrizione delle attività e loro ripartizione tra i vari componenti del GO;

- descrizione dei risultati attesi e del contributo per il raggiungimento degli obiettivi del PEI, in particolare in relazione all'incremento della produttività e/o di una migliore gestione sostenibile delle risorse;

- tempistiche di svolgimento del Piano;

- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;

- indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del Piano;

- descrizione delle attività di divulgazione dei risultati.

L'attività del GO deve coinvolgere imprese con almeno una sede operativa in Veneto.

Al fine di collegare l'attività dei GO a quella della Rete rurale nell'ambito del PEI-AGRI o della Rete PEI, con la domanda d'aiuto e a conclusione del progetto, dovrà essere presentato un format contenente gli elementi comuni definiti nel documento "Guidelines on programming for innovation and the

implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability".

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:

1. Per la fase di innovation brokering alla qualità della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi dell'art. 55 del Regolameto 1305/2013) e del PSR;
2. Per la fase di creazione e attività del GO, ai seguenti principi:

a. qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e del budget;
b. qualità della proposta in termini di aderenza al modello interattivo di innovazione;
c. tipologia di azione prevista (ad esempio progetti di innovazione interattiva, progetti pilota…);
d. composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del Piano del GO;
e. qualità della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi dell'art. 55 del Regolameto 1305/2013) e del PSR;
f. pertinenza delle misure attivate agli obiettivi del progetto;
g. qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la disseminazione dei risultati.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la fase di innovation brokering l'intervento fornisce un sostegno, pari al 100 % delle spese ammesse, per un massimo di 50.000,00 euro, sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. Per le spese generali di funzionamento (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013). La realizzazione della fase di innovation brokering deve concludersi entro 12 mesi dalla concessione dell'aiuto. Il sostegno sarà erogato alla presentazione di una bozza di accordo tra i possibili componenti del GO e di una proposta di Piano delle Attività.

Per l'attività del GO l'intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, ad eccezione delle spese generali di funzionamento (costi indiretti) per le quali è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del Piano del GO che deve concludersi al massimo entro cinque anni dalla concessione dell'aiuto. L'aliquota di sostegno è pari al 100 % della spesa ammessa. L'entità dell'aiuto è calcolato in ragione del 15% della spesa ammessa del Piano delle attività, e comunque non può superare i 250.000,00 euro. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione di un GO con altri operanti sul territorio regionale, interregionale e comunitario finalizzata alla realizzazione di un progetto in comune, nel rispetto delle indicazioni delle linee guida comunitarie sulle sinergie tra fondi e della sezione 4.5 "Cross-border operational groups" del documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability" .

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’entità del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento “SME Instrument” di Horizon 2020.

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L’erogazione dell’importo a sostegno per la fase dell’innovation brokering è vincolato alla presentazione di una relazione finale, di una bozza di accordo tra i possibili componenti del GO e di una proposta di Piano delle Attività.

8.2.14.3.2. 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene la realizzazione di progetti pilota e di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché la disseminazione dei risultati ottenuti. Le finalità generali dei progetti sono l'innovazione gestionale, di processo e di prodotto, l'adozione di nuove tecnologie o di pratiche migliorative, l'adattamento di pratiche o tecnologie in uso nel settore agroalimentare e forestale. I progetti sostenuti includono progetti pilota, aventi come obiettivo l'applicazione e/o l'adozione di risultati di ricerca la cui valorizzazione si ritiene promettente, che devono possedere caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità. Un'altra categoria di progetti sono quelli di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Essi si inquadrano nelle cosiddette attività di sviluppo sperimentale, intese come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o servizi, modificati o migliorati. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali. Sono previsti anche progetti dimostrativi dove l'attività si svolge nella parte finale del processo di controllo e validazione di una tecnologia, processo, ecc.

L'intervento può essere attivato anche nell'ambito del Piano delle attività di un GO. In tal caso, il progetto pilota o di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie di cui alla sottomisura 16.2, viene valutato nell'ambito del processo di valutazione complessiva del Piano dell'attività del GO di cui è parte essenziale.

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area:

2A - 3A - 4A - 4B - 4C - 5A - 5C - 5D - 5E - 6A

Inoltre l'intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è la forma di aggregazione (inclusi i GO) che realizza il progetto o i suoi componenti.

Nel caso di progetti pilota o di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie finanziati a beneficio del settore forestale, i beneficiari sono i GO o i suoi componenti.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per lo svolgimento in cooperazione del progetto, con riferimento alle seguenti tipologie:

a. costi amministrativi e legali per la costituzione della forma di aggregazione/integrazione;

b. materiali e attrezzature tecnico-scientifiche;

c. acquisto di brevetti, software e licenze;

d. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;

e. consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento;

f. spese per la diffusione dei risultati del progetto;

g. spese di personale;

h. spese di missione e trasferte;

i. materiale di consumo;

l. spese generali di funzionamento.

Nel caso di un progetto pilota o di sviluppo inserito nel Piano di attività di un GO, solo i costi lettere b), c), d), e), g), h) i) ed l) sono sostenuti dalla sottomisura 16.2, mentre i costi a) ed f) sono sostenuti dalla sottomisura 16.1.

Nel caso di progetti di pilota o di sviluppo finanziati a beneficio del settore forestale, qualora il sostegno è concesso a organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze, l'ammissibilità dei costi di cui alle lettere b), c) e d) è condizionata al rispetto delle regole sugli aiuti di stato stabilite al capitolo 2.9.1 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. In particolare:

m. sono ammessi unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati e comunque per l'utilizzo esclusivo ai fini del progetto;

n. è garantita la pubblicazione in internet delle informazioni collegate al progetto e dei relativi risultati raggiunti secondo quanto disposto dai punti 625 e 626 degli Orientamenti.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un Progetto.

Nel progetto dev'essere prevista l'attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati.

Il progetto deve essere in grado di dimostrare il contributo positivo ai fabbisogni di innovazione, ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, emersi dall'analisi SWOT.

La durata massima dei progetti pilota è di 24 mesi, mentre per gli altri tipi di progetto è di 5 anni.

Nel caso in cui il Progetto sia realizzato da un GO del PEI, devono essere rispettati i requisiti di cui agli articoli 56, paragrafo 2, e 57, paragrafo 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, la selezione dei Progetti verterà sui seguenti principi inerenti la qualità dei medesimi :

- contenuto tecnico, in termini di applicabilità dei risultati e di rapporto costi/benefici;

- efficacia della diffusione dei risultati, anche tramite attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione;

- correttezza ed adeguatezza della gestione organizzativa ed amministrativa;

- contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

- composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa. I progetti possono avere una dimensione economica da 30.000,00 a 500.000,00 euro.

Nel caso di progetti di pilota o di sviluppo finanziati a beneficio del settore forestale, qualora il sostegno è concesso a soggetti diversi da organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze, l'intensità dell'aiuto per i costi di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo "Costi ammissibili" è limitata all'intensità massima prevista nella parte II, capitolo 2 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Nel caso, ad esempio, i costi diretti siano collegati ad un progetto che ha come obiettivo lo sviluppo e l'ammodernamento del settore forestale o la trasformazione dei prodotti delle foreste l'intensità di aiuto è pari al 40% dei costi ammissibili. Invece nel caso in cui il progetto sia orientato ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale delle foreste, l'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

L'intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, ad eccezione delle spese generali di funzionamento (costi indiretti) per le quali è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Gli importi previsti sono individuati sulla base all’esperienza della passata programmazione 2007-2013 per la Misura 124.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I progetti pilota devono possedere come obiettivo l'applicazione e/o l'adozione di risultati dell'attività di ricerca la cui valorizzazione si ritiene promettente, che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità. La durata massima dei progetti pilota è di 24 mesi.

8.2.14.3.3. 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La realtà agricola veneta è costituita da tanti piccoli produttori, poco coordinati tra loro, che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera, in particolare della distribuzione organizzata. Per questo motivo la forbice tra i prezzi dei prodotti agricoli all'origine e i prezzi al consumo è molto ampia ed evidenzia la necessità di un maggiore equilibrio fra i diversi settori della filiera.

Lo sviluppo delle filiere corte crea un legame più diretto tra imprese agricole e consumatore finale, consentendo alle prime di recuperare valore aggiunto e, al secondo, di trarre vantaggio di un rapporto qualità-prezzo più adeguato. Lo sviluppo delle filiere corte comporta inoltre benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra agricoltura e cittadini, contribuendo al mantenimento della ricchezza all'interno del territorio e ad aumentare la sensibilità alla qualità e stagionalità del prodotto. A questi benefici si devono aggiungere quelli ambientali, derivanti dalla riduzione dell'impronta ecologica e da una maggiore attenzione al mantenimento della biodiversità locale.

Per queste ragioni è necessario sostenere la creazione di Gruppi di Cooperazione (GC) che operino nell'ambito delle filiere corte.

Il GC ha il compito di mettere in atto tutte le iniziative volte alla progettazione della filiera corta, al reclutamento e coordinamento degli operatori, alla gestione delle attività, comprese la promozione finalizzata a far conoscere, ai potenziali clienti, i vantaggi e le caratteristiche delle filiere corte.

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area: 3A

Inoltre l'intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in contro capitale

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo di Cooperazione (GC) o i suoi componenti, costituito da:

- imprese agricole per la vendita diretta del prodotto;
- imprese agricole, singole o associate, e altro soggetto della filiera.

Il GC deve essere strutturato come Associazione Temporanea di Imprese (ATI), Associazione Temporanea di Scopo (ATS), contratto di rete, consorzio di imprese.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Costi immateriali relativi a:

• costi amministrativi e legali per la costituzione del GC;

• costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera corta;

• costi di animazione dell'area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto;

• costi di esercizio della cooperazione;

• costi per le attività di promozione e informazione sulla filiera corta;

• costi di formazione per l'attuazione di specifici corsi sulle tematiche relative alla commercializzazione e al marketing, per le imprese agricole e gli operatori coinvolti nel GC.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GC; sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai partecipanti al GC.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il GC deve presentare un Piano che contenga almeno le seguenti informazioni:

• descrizione degli obiettivi e delle attività del GC;

- descrizione dei risultati attesi;
- elenco dei soggetti partecipanti al GC, loro descrizione e ruolo nel GC;
- tempistiche di svolgimento del Piano.

Il GC assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi.

Non sono ammessi GC partecipati da soggetti che hanno fatto parte di GC finanziati nel periodo di programmazione.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a:

- numero di partecipanti al GC;

- tipologia di partecipanti al GC;

- gamma di prodotti;

- presenza di azioni di accompagnamento (animazione, formazione, educazione alimentare, ecc.).

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 70% della spesa ammessa.

L'importo minimo di spesa ammessa è pari a euro 10.000,00.

L'importo massimo di spesa ammessa è pari a euro 50.000,00.

La realizzazione del Piano deve avvenire entro due anni dalla concessione dell'aiuto.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento “SME Instrument” di Horizon 2020.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

In applicazione dell’art. 11 del Regolamento Delegato (UE) n 807/2014 della Commissione, viene definita “filiera corta” una filiera caratterizzata dalla presenza di un solo intermediario tra produttore primario e consumatore.

8.2.14.3.4. 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

I progetti collettivi consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicano i benefici ambientali e climatici, nonché i benefici "informativi" in termini di diffusione di conoscenze e di creazione di reciprocità e fiducia necessarie per lo sviluppo di strategie locali. Oltre all'aggregazione tra attori, è importante poter prevedere il ricorso all'aggregazione tra misure che traducano i progetti in azioni coordinate.

L'intervento sostiene le spese per la costituzione, l'organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l'animazione delle forme associate dei soggetti coinvolti nei progetti di cooperazione con finalità agro-climatico-ambientali in grado di accrescere i risultati ambientali di iniziative volte a:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi

- l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche, nell'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici;

- la formazione di comitati indirizzati all'individuazione e alla valorizzazione dei paesaggi rurali;

- la preservazione della biodiversità agraria e naturalistica;

- la diffusione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

I progetti, realizzati da almeno due soggetti che costituiscono un Gruppo di Cooperazione Agroambientale (GCA), prevedono l'attivazione di uno o più dei seguenti interventi a carattere ambientale del PSR:

- Investimenti connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico ambientali (Sottomisura 4.4);
- Pagamenti agro-climatico-ambientali, con particolare riferimento agli impegni volti alla conservazione della biodiversità agraria e naturalistica, alla preservazione del paesaggio e al miglioramento qualitativo delle componenti dell'agro-ecosistema (suolo, risorse idriche) e al mantenimento delle superfici prative ad elevato valore naturalistico (Sottomisura 10.1 e 10.2);
- Agricoltura biologica (Misura 11)

I progetti possono prevedere l'attivazione anche dei seguenti interventi:

- Consulenza, informazione e formazione (Misure 1 e 2) rivolte ai partecipanti al GCA impegnati negli interventi del PSR con finalità agro-climatico-ambientali nell'ambito del progetto.

Per favorire la costituzione dei GCA, l'intervento potrà sostenere una fase di "animazione e studio" finalizzata all'individuazione della strategia ambientale innovativa, la ricerca dei soggetti da coinvolgere e l'informazione sul territorio, l'individuazione delle forme di finanziamento, gli studi di fattibilità e la predisposizione del Progetto. Questa fase potrà essere funzionale alla costituzione del GCA e alla preparazione della proposta di Progetto collettivo. Il sostegno sarà oggetto di specifici bandi. Non è

comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei GCA ai soggetti che non hanno partecipato ai bandi per l'animazione e studio.

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area: 4A - 4B - 4C - 5A - 5D - 5E

Inoltre l'intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

Il beneficiario della fase di "animazione e studio" è uno dei componenti del costituendo GCA.

I beneficiari del sostegno al GCA sono soggetti privati e pubblici interessati dalla realizzazione di Progetti collettivi per gli obiettivi di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in argomento. Il beneficiario dell'aiuto viene individuato nel capofila della forma associativa prevista, che deve includere almeno due soggetti rappresentati da imprese e loro associazioni, Enti di ricerca, organismi di formazione e di consulenza, associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Enti pubblici.

E' ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative prescelte.

La forma associativa prescelta dovrà rimanere attiva per tutta la durata degli interventi, impegni e azioni posti in essere attraverso il Progetto collettivo.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Nella fase di animazione e studio sono ammissibili le spese per le attività di animazione e di informazione sul territorio, per la predisposizione di uno studio preliminare, per attività amministrativa.

Nella fase di gestione del GCA sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a. costi amministrativi e legali per la costituzione del GCA;

b. costi dell'animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il progetto ambientale collettivo;

c. costi di esercizio della cooperazione;

d. costi per le attività di divulgazione.

Nel caso in cui i beneficiari delle misure agli artt. 28 (agro-climatico-ambientali) e 29 (agricoltura biologica) desiderino organizzarsi insieme nella presentazione della domanda di suddette misure, i costi assunti per l'adesione collettiva devono essere fatti rientrare nei "costi di transazione" delle singole domande di aiuto e non nella cooperazione.

Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, tra cui anche quelle sopra menzionate, i costi di organizzazione possono essere ricompresi nelle spese ammissibili al presente intervento, e in tal caso la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri delle misure 10 e 11.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai bandi per il sostegno dell'animazione e studio deve essere presentato un Piano che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della tematica ambientale che si intende affrontare;
- descrizione delle attività da svolgere;
- lista dei soggetti partecipanti;
- tempistiche di svolgimento del Piano e ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

Per accedere ai bandi per la selezione dei GCA deve essere presentato un Progetto collettivo contenente almeno le seguenti informazioni:

- tematica ambientale affrontata,
- obiettivi del Progetto,
- zona e superficie interessata dagli impegni/interventi,
- elenco delle Misure attivate.
- tempistiche di svolgimento del Progetto e delle attività

- descrizione delle eventuali attività di formazione programmate
- descrizione delle attività di divulgazione previste.

Nel caso di Progetti che coinvolgano pagamenti di cui alle misure 10 e 11 la definizione dell'area elegibile dovrà considerare i criteri di selezione posti in essere da tali misure, al fine di definire in modo coerente l'ambito di interesse su cui identificare i relativi obiettivi ambientali.

L'attività della forma associativa deve coinvolgere soggetti con sede legale in Veneto o almeno una sede operativa in Veneto.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a:

1. Per i bandi finalizzati al sostegno dell'animazione e studio alla qualità della proposta presentata;

2. Per i bandi finalizzati al sostegno della gestione e dell'attività del GCA, ai principi definiti nelle misure 4.4, 10 e 11, che compongono il progetto integrato.

La selezione è riservata ai Progetti che raggiungono un punteggio minimo al di sotto del quale non vengono ammessi.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la fase di animazione e studio l'intervento fornisce un sostegno per un massimale di 50.000,00 euro, sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. Il sostegno sarà erogato alla presentazione di una bozza di accordo tra i possibili componenti del GCA e di una proposta di Progetto collettivo. La realizzazione della fase di animazione e studio deve avvenire entro 12 mesi dalla concessione dell'aiuto. Per lo svolgimento del Progetto collettivo, l'intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, ad eccezione delle spese generali di funzionamento(costi indiretti) per le quali è prevista una somma forfettaria in percentuale del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del Progetto, e comunque non superiore a cinque anni.

L'aliquota di sostegno è pari al 100 % della spesa ammessa, per un massimale non superiore a 50.000,00 euro/anno. Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto collettivo, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento “SME Instrument” di Horizon 2020.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.5. 16.6.1 Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare,energetico e per i processi industriali

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.14.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La finalità è la creazione di aggregazioni di imprese o Enti, ovvero tra soggetti pubblici e privati, finalizzate alla costituzione di filiere corte sia orizzontali che verticali in varie forme (es. ATI, ATS, associazioni o Consorzi Forestali, contratti di Rete). Gli strumenti programmatori e finanziari (Piani di attività) sono resi disponibili per catalizzare iniziative di gestione collettiva di determinati aspetti connessi ai processi di produzione, secondo modalità e modelli atti a rendere sostenibile economicamente e sotto l'aspetto ambientale il recupero di biomasse aziendali, nonché l'eventuale trattamento, per una loro destinazione ai fini energetici.

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area: 5C

Inoltre l'intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con DCR. n. 57 dell'11 novembre 2004.
- Direttiva 676/91/CEE relativa alla tutela dall'inquinamento delle acque da nitrati provenienti da fonti agricole.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

8.2.14.3.5.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere per l'approvvigionamento della biomassa proveniente dal settore agricolo o forestale, che promuovono e coordinano le operazioni indicate in un Piano di attività.

Detti soggetti sono i responsabili dell'avvio e/o dell'attuazione delle operazioni.

Le filiere oggetto di aiuto, sia orizzontali che verticali, devono avere le seguenti caratteristiche:

- Per le filiere verticali, devono essere compresi 2 o più soggetti appartenenti alle seguenti categorie, di cui, almeno uno, deve essere un'impresa che opera nel settore forestale/agricolo:

a) produttori di biomassa;

b) soggetti che operano il trattamento, anche finalizzato direttamente ai fini energetici, del materiale di cui i produttori garantiscono l'approvvigionamento. I soggetti che operano il trattamento possono coincidere con i soggetti produttori della biomassa;

c) soggetti che coordinano l'attività di organizzazione (compresa l'attività di animazione) e gestione della filiera;

d) soggetti che commercializzano la biomassa trasformata (es. pellet, cippatto, legna da ardere,bricchetti);

e) soggetti che forniscono consulenza aziendale;

f) soggetti che erogano il servizio di formazione agli operatori della filiera.

- Per le filiere orizzontali, devono essere costituite da soggetti appartenenti alla stessa categoria. Possono essere ammesse le filiere anche qualora i soggetti, già associati, collaborino nell'attività di cooperazione (cooperative, associazioni di produttori), ma non siano state precedentemente svolte le attività oggetto di finanziamento.

8.2.14.3.5.5. Costi ammissibili

Costi immateriali relativi a:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del GC;
- costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera;
- costi di animazione dell'area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto;

• costi di esercizio della cooperazione;

• costi di formazione per l'attuazione di specifici corsi sulle tematiche relative all'approvvigionamento delle biomassse per le imprese e gli operatori coinvolti nel GC.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GC; sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai partecipanti al GC.

8.2.14.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Deve essere presentato un Piano di attività attestante la partecipazione di soggetti che saranno coinvolti nella creazione e gestione delle filiere di approvvigionamento di biomasse.

In particolare i Piani di attività identificano:

- i contenuti di uno studio di fattibilità di una filiera territoriale e le attività finalizzate alla costituzione della filiera stessa, descrivendo gli ambiti territoriali, le biomasse di cui le aziende agricole sono fornitrici o produttori forestali, le categorie di soggetti che si intende coinvolgere ed il numero dei soggetti per ciascuna categoria, la dimensione economica complessiva stimata e la convenienza economica per la realizzazione della filiera;
- le attività di animazione atte a consentire la costituzione della filiera ed il suo funzionamento;
- le attività ulteriori e i servizi che concorrono al pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento (es. consulenza tecnica, formazione).

La fonte del materiale utilizzato per la produzione di biomassa agricola e forestale deve fare riferimento all'ambito regionale, da intendersi in quanto sede operativa di soggetti produttori che conducono le superfici di origine delle biomasse.

Il sostegno è concesso ai soli progetti che assicurano un approvvigionamento sostenibile della biomassa. A tal fine s'intende ammettere i soli approvvigionamenti di biomassa residuale dei processi produttivi, classificabile come sottoprodotto alle condizioni previste dall'articolo 184 bis e 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. Sono, pertanto, esclusi gli approvvigionamenti di biomassa dedicata agricola e/o forestale che comportano degli input energetici per il loro ottenimento.

Al fine del rispetto della qualifica di sottoprodotto è fatto obbligo sottoscrivere e registrare per l'intera durata delPiano l'accordo-tipo approvato dalla Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 1349/2011 tra il fornitore della biomassa e il suo utilizzatore.

8.2.14.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a:

- sistemi di certificazione

- localizzazione in aree con svantaggi stazionali o orografici

- tipologia di filiera

8.2.14.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aiuto è fissato nella misura del 100% della spesa ammessa per un massimale non superiore a 50.000,00 euro.

La realizzazione del Piano deve avvenire entro due anni dalla concessione dell’aiuto.

8.2.14.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento “SME Instrument” di Horizon 2020.

8.2.14.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.6. 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.14.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La diversificazione della normale attività agricola verso attività extra agricole può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

La complessità dei rapporti, ruoli e funzioni degli interlocutori, tra i soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi, sia di agricoltura sociale che di educazione ambientale ed alimentare, motiva la necessità, al fine di dare concretezza alle recenti previsioni delle normative regionali, di prevedere un sostegno alla creazione di rapporti di cooperazione e reti, tra operatori del medesimo settore e/o con i diversi soggetti pubblici o privati, rivolti a soddisfare i fabbisogni del territorio.

L'intervento riguarda il sostegno delle spese sostenute per la costituzione, l'organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l'animazione delle forme associate dei soggetti coinvolti nell'agricoltura sociale e nelle fattorie didattiche, al fine di sviluppare nuovi rapporti di cooperazione tra diversi operatori, e creare reti o nuove attività delle stesse. Inoltre, l'intervento sostiene i servizi e pratiche di agricoltura sociale realizzati in cooperazione tra soggetti pubblici e le fattorie sociali di cui alla legge regionale n. 14/2013.

Per favorire l'aggregazione, l'intervento potrà sostenere una fase di "animazione e studio" finalizzata all'individuazione dell'esigenza territoriale di pratiche/reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e all'informazione, all'individuazione delle forme di finanziamento, alla predisposizione di studi di fattibilità e alla predisposizione di una proposta di Piano delle attività. Il sostegno a questa fase sarà oggetto di specifici bandi. Non è comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei gruppi di cooperazione a soggetti che non abbiano partecipato ai bandi per l'animazione e studio.

L'intervento è complementare all'attivazione di altre tipologie di intervento con una combinazione o integrazione di Misure coerenti con la finalità di sviluppo e diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche e con i contenuti del Piano di attività previsto al paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area: 6A

Inoltre l'intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

- Legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

- Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" come modificata dalla Legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2013.

8.2.14.3.6.4. Beneficiari

Il beneficiario della fase di animazione e studio è uno dei componenti del costituendo Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica.

Il beneficiario del sostegno della fase di realizzazione del Progetto di cooperazione è il Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica o i suoi componenti.

Possono far parte del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica i seguenti soggetti giuridici:

- fattorie sociali iscritte all'elenco regionale e loro associazioni
- fattorie didattiche iscritte all'elenco regionale e loro associazioni
- enti pubblici
- scuole private
- organismi di formazione e consulenza e consulenti
- soggetti misto pubblico-privati
- soggetti privati erogatori di servizi sociali.

Il Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica deve:

- essere formato da almeno due soggetti dotati di personalità giuridica, uno dei quali deve essere Fattoria sociale o Fattoria didattica iscritta agli elenchi regionali.

- avere tra i componenti almeno un soggetto impresa agricola;

- costituirsi secondo una delle seguenti forme associative: associazioni temporanee di scopo, associazioni

temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi, cooperative.

- dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto. La medesima assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi.

Qualora il Progetto di pratica/cooperazione/rete preveda anche l'attivazione di altre Misure/interventi, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere i requisiti previsti dalla specifica Misura/intervento.

8.2.14.3.6.5. Costi ammissibili

Nella fase di studio e animazione sono ammissibili le spese per le attività di animazione (ad esempio organizzazione di incontri, contatti con possibili partners, noleggio sale, volantini…), per la predisposizione di uno studio preliminare, per attività amministrativa.

Nella fase di gestione del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica sono ammissibili, le seguenti voci di spesa:

a. costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica;

b. costi dell'animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il Piano dell'attività di cooperazione/rete;

c. costi di esercizio della cooperazione;

d. costi per le attività di divulgazione;

e. costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di agricoltura sociale;

f. spese generali.

Sono ammissibili le spese sostenute del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica per lo svolgimento dell'attività, mentre sono escluse le spese sostenute dai singoli associati per lo svolgimento dell'ordinaria attività di produzione e le spese di investimento. Queste ultime possono essere sostenute nell'ambito di un Progetto integrato con l'attivazione della Misura 6.

8.2.14.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai bandi per il sostegno dell'animazione e studio deve essere presentato un progetto che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione dell'ambito (sociale o didattico) che si intende affrontare;
- descrizione delle attività da svolgere
- lista dei soggetti partecipanti

- tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner

Per accedere alla selezione dei Gruppi di cooperazione di agricoltura sociale/didattica, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- le pratiche di agricoltura sociale devono rientrare tra quelle previste dalla legge regionale n. 14/2013 ed essere svolte presso una o più fattorie sociali iscritte all'elenco regionale;

- l'attività del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica deve coinvolgere soggetti con sede legale in Veneto od almeno una sede operativa in Veneto, e può essere parte di un progetto più ampio a valenza interregionale o comunitaria;

- nel caso di creazione di reti queste devono essere di nuova costituzione o intraprendere una nuova attività;

- presentazione di un Piano di attività di pratica/cooperazione/rete, contenente i seguenti elementi:

  - le attività previste

  - elenco dei soggetti partecipanti al Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica e loro descrizione, ponendo in evidenza il loro ruolo all'interno del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica;

  - tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica;

  - descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;

  - descrizione delle eventuali attività di formazione programmate.

8.2.14.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a:

1. Per il sostegno dell'animazione e studio, alla qualità della proposta presentata;
2. Per la selezione dei Gruppi di cooperazione di agricoltura sociale/didattica, ai seguenti principi:

- numero dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica

- diversa tipologia dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica

- integrazione con la programmazione locale

- territorializzazione degli interventi

- creazione di nuove opportunità occupazionali

- tipologia soggetti svantaggiati

- tematica trattata dal progetto.

8.2.14.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aliquota di sostegno è pari al 100 % della spesa ammessa.

Per la fase di animazione e studio l’intervento fornisce un sostegno per un massimale di 50.000,00 euro, sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. La realizzazione di questa fase deve avvenire entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto. Il sostegno sarà erogato alla presentazione di una bozza di accordo tra i possibili componenti del Gruppo di cooperazione e di una proposta di Piano delle Attività.

Per la fase di attività del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica l’intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, ad eccezione delle spese generali di funzionamento (costi indiretti) per le quali è prevista una somma forfettaria in percentuale del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del Progetto che deve concludersi al massimo entro cinque anni dalla concessione dell’aiuto. L’aliquota di sostegno è pari al 100 % della spesa ammessa. L’entità dell’aiuto è calcolato in funzione della durata del Piano e per un massimale non superiore a 50.000,00 euro/anno del Piano.

Per le attività svolte dai soggetti imprenditoriali si applicano le condizioni di cui al Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis".

A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti "de minimis" saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013.

8.2.14.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento "SME Instrument" di Horizon 2020.

8.2.14.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Ai fini del presente intervento per rete si intende un'aggregazione di più soggetti giuridici che, operando ognuno nel proprio ambito, costituiscono un gruppo di cooperazione al fine di mettere a disposizione le proprie esperienze ed eventualmente anche le proprie risorse, per affermare/sostenere un'identità comune del prodotto/servizio erogato. La rete può avere una o più delle seguenti funzioni: coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie.

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio medio di errore in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (R2)ed un rischio basso di errore al momento di controllo delle domande di pagamento (R9) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e il divieto di doppio finanziamento delle spese derivante dalla demarcazione con altri fondi;

b) un rischio di errore medio rispetto alla maggior parte delle condizioni di ammissibilità (R6) in quanto per questi interventi assume maggior importanza la valutazione della qualità e della fattibilità dei progetti e delle azioni previste;

c) in relazione alla possibilità di ammettere enti pubblici tra i beneficiari, come già evidenziato nel Piano di azione per la riduzione del tasso di errore del periodo 2007-2013, c'è un rischio di errore medio in merito all'applicazione delle norme sugli appalti (R4);

d) un rischio basso di errori a livello di sistemi di controllo (R3) e di sistemi informativi adeguati (R8), considerando in particolare la probabile necessità di raccogliere informazioni da altre amministrazioni e fonti dei dati.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni dei quali già evidenziati nella passata programmazione dello sviluppo rurale, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base del calcolo semplificato dei costi. Laddove non è prevista tale metodologia di rimborso, saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'organismo pagatore. Saranno inoltre adottate, sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013, idonee procedure per l'identificazione univoca della documentazione di spesa;

b) è prevista l'istituzione di apposite commissioni giudicatrici della bontà e qualità dei progetti presentati. Inoltre, al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto da parte dei potenziali beneficiari ed agevolare l'analisi della commissione, sarà prevista, per i Tipi di Interventi per i quali è più pertinente e rischioso questo tipo di controllo, la predisposizione di modelli tipo di domanda di aiuto;

c) l'aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il personale regionale e dell'Organismo Pagatore viene formato anche con livelli diversi di approfondimento della materia in relazione al ruolo che ciascuno ha ovverosia in relazione al diverso livello di rischio corruzione che riguarda quel ruolo;

d) lo sviluppo ed il miglioramento dei sistemi informativi esistenti, anche al fine di permettere l'interoperabilità tra varie fonti dati.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si rimanda a quanto riportato nelle analoghe sezioni delle informazioni specifiche relative agli interventi 16.2.1, 16.4.1 e 16.9.1.

Per gli interventi 16.1.1, 16.5.1 e 16.6.1 nessuna informazione specifica richiesta.

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.15.1. Base giuridica

Regolamento (UE) 1303/2013 - art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 - artt. 8, 42-44 e 59. Regolamento Delegato (UE) n.807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014.

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è uno strumento normato dai regolamenti europei per il perseguimento di finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle forze del territorio. Secondo quanto stabilito dall'art. 32 del Reg. UE 1303/2013 (CLLD) ed in linea con l'Accordo nazionale di Partenariato, lo sviluppo locale di tipo partecipativo è quindi:

a) concentrato su territori subregionali specifici;

b) gestito da gruppi di azione locali, dotati di una struttura tecnica adeguata, composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

IL CLLD si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora un piano di azione locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (Accordo di Partenariato).

Ai fini del Reg. UE 1305/2013 e del presente Programma, lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR e denominato Sviluppo locale Leader rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44), in funzione del conseguimento:

- dell'obiettivo generale del FEASR di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato (art. 4)

- delle correlate priorità dell'Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5)

- degli obiettivi trasversali dell'innovazione e dell'ambiente (art. 5).

La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere

all'insieme dei correlati fabbisogni: 4, 7, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32.

L'apporto all'innovazione viene descritto/richiamato nel capitolo 5.3.

L'attuazione dello Sviluppo locale Leader nel Veneto viene programmata sulla base delle norme di riferimento unionali ed in coerenza con il quadro d'insieme tracciato dall'Accordo di partenariato e con gli indirizzi generali definiti dalla programmazione regionale unitaria.

La Regione, in risposta agli specifici fabbisogni di miglioramento complessivo della governance, delle correlate relazioni di rete e della visione strategica di sistema, ed anche in funzione della progressiva transizione dalle politiche di settore alle politiche/strategie trasversali ed integrate, intende promuovere l'azione di partenariato e di "dialogo" tra le parti, pubbliche e private, favorendo la partecipazione attiva e consapevole di enti territoriali e partenariati pubblico-privati alla definizione e attuazione di strategie di sviluppo locale che riguardino non solo l'agricoltura, ma lo sviluppo complessivo dei territori rurali e del relativo tessuto economico e sociale. Viene perseguita, nel contempo, una necessaria azione di razionalizzazione verso sistemi di aggregazione e relazione efficaci ed efficienti, a fronte della crescente complessità delle reti di interazione presenti sul territorio regionale (GAL, Intese Programmatiche d'Area, Comunità montane, Unioni di Comuni, Unioni montane, ecc.). E' necessario infatti accentuare i fattori e gli impatti sinergici del ruolo e dell'operato di tali soggetti e funzioni collettive, riducendo nel contempo i possibili effetti di interferenza e sovrapposizione tra aree decisionali e funzionali, che possono determinare inutili duplicazioni o contrasti operativi. Lo Sviluppo locale Leader è chiamato, quindi, a partecipare e contribuire direttamente al sistema regionale di governance dello sviluppo locale, interpretando coerentemente gli orientamenti strategici e le linee programmatiche dello sviluppo rurale regionali, nazionali e dell'UE.

In risposta alle principali sfide enunciate dall'Accordo di Partenariato, per il CLLD, rispetto al miglioramento del design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree [a], alla qualità della progettazione locale [b] e al coordinamento tra le politiche, anche ai fini della semplificazione degli strumenti di governance e delle procedure [c], la logica che sostiene l'attuazione di Leader nel Veneto è orientata verso alcuni specifici obiettivi regionali:

- concentrare l'azione verso i territori marginali e sulle situazioni locali che esprimono effettive esigenze e potenzialità in termini di sviluppo locale, attraverso un "focus territoriale" in grado di accrescerne anche l'efficacia complessiva;

- promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di governance previsti a livello locale;

- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale, anche in termini di definizione di risultati attesi ed obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e valutazione dei relativi effetti ed impatti;

- migliorare l'efficacia nell'implementazione delle politiche delle aree rurali, attraverso un effettivo approccio territoriale e strategico, in grado di contestualizzare gli obiettivi generali e specifici dello sviluppo rurale;

- valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale, al fine di contribuire allo sviluppo a lungo termine dei territori e delle relative comunità;

- contribuire alla coesione territoriale e all'inclusione sociale;

- promuovere il consolidamento di una logica programmatoria ispirata alla partecipazione ma orientata anche alla trasparenza, all'efficienza e alla sostenibilità complessiva della sua azione, oltre che alla semplificazione degli strumenti di governance e delle procedure per l'accesso ai finanziamenti europei;

- promuovere e garantire la partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner, pubblici e privati, anche sotto il profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresentatività effettiva e concreta, nonché la sostenibilità nel tempo del ruolo e delle attività del partenariato.

Ai fini dell'attuazione dello Sviluppo locale Leader, la presente Scheda delinea il quadro complessivo degli orientamenti e delle indicazioni che configurano la relativa applicazione nell'ambito del sistema e dell'assetto di governance regionale, con esplicito riferimento anche ai principali elementi che lo caratterizzano: area eleggibile, ambito territoriale, partenariato (GAL), strategia di sviluppo e piano di azione, criteri e procedure di selezione, ruoli e funzioni del sistema regionale, aspetti procedurali e flussi finanziari.

Area eleggibile Leader

Sulla base della logica che sostiene l'attuazione di Leader nel Veneto e con riferimento alla territorializzazione prevista dal Programma (paragrafo 8.1), in coerenza con gli indirizzi generali dell'Accordo di partenariato, l'attuazione dello Sviluppo locale Leader viene prevista nelle aree D (aree rurali con problemi di sviluppo), C (aree rurali intermedie) e B (aree rurali ad agricoltura intensiva) limitatamente, per queste ultime, ai territori comunali che hanno aderito al Leader nella programmazione 2007/2013 entro un massimo del 60% del numero totale di Comuni C e D del Veneto, fermo restando le ulteriori condizioni per la configurazione dei singoli ambiti territoriali designati previste dalla presente Scheda.

L'area potenzialmente interessata (D, C e B) riguarda 328 Comuni (56 % dei Comuni del Veneto) e rappresenta il 63% (11.600 kmq) del territorio regionale ed il 31% (1.500.000 ab.) della popolazione del Veneto (Dati ISTAT 2011).

Ambito territoriale

E' definito "ambito territoriale designato (ATD)" l'insieme dei territori comunali, dislocati all'interno dell'area eleggibile Leader, che aderiscono alla strategia di sviluppo locale programmata e attuata da un Gruppo di Azione Locale (GAL). Tale territorio forma e costituisce un'unità territoriale coerente in termini geografici, economici e sociali, in funzione della natura, degli obiettivi e delle caratteristiche della strategia. L'ambito presenta sufficienti condizioni e caratteristiche di omogeneità complessiva e generale, anche rispetto ai suddetti elementi di coerenza ed alla conformazione territoriale, e configura una "massa critica" adeguata, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, in grado, comunque, di sostenere una strategia di sviluppo sostenibile e duratura. L'ATD assume, inoltre, una conformazione coerente con il quadro complessivo della programmazione regionale, con riferimento particolare ed esplicito ai vigenti assetti programmatori, e correlata alla strategia di riferimento. La relativa delimitazione risponde ai criteri e requisiti stabiliti dalla presente Scheda e dal Bando, per quanto riguarda in particolare:

- la configurazione prevalentemente o significativamente rurale
- la dimensione, in termini di territori comunali e relativa popolazione coinvolta
- la coerenza con gli ambiti di riferimento dei soggetti programmatori istituiti nell'ambito della

medesima area di interesse.

Gruppi di Azione Locale – GAL

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo Leader è proposto, attivato e gestito attraverso i Gruppi di Azione Locali previsti dagli artt. 32-34 del Reg. UE 1303/2013, appositamente selezionati e riconosciuti a livello regionale, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente Scheda ed esplicitate nell'ambito della sottomisura 19.4.

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano i molteplici interessi, generali e diffusi, presenti all'interno del relativo ambito territoriale, assicurando una composizione articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere comunque all'effettiva natura e agli ambiti di interesse della strategia proposta. Il quadro dei requisiti e delle condizioni richieste riguardano, in particolare:

- la conformazione giuridica e la composizione del relativo organo decisionale
- le modalità con le quali vengono assunte le decisioni e selezionate le operazioni, improntate su procedure e criteri trasparenti, non discriminatori e tali da evitare possibili conflitti di interessi
- la titolarità di una strategia di sviluppo locale conforme al Reg. UE 1303/2013, all'Accordo di Partenariato e alla presente Scheda
- la trasparenza di tutti i processi decisionali e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle norme in materia di informazione, comunicazione e pubblicità
- l'organigramma della struttura, gli standard organizzativi ed operativi, rispetto ai quali viene richiesto: un organigramma coerente e strutturato, sotto il profilo organizzativo, operativo e funzionale, che preveda la dotazione di personale qualificato ed esperto, in grado di garantire l'elaborazione e l'attuazione della strategia e la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate; la composizione e la quantità delle figure previste dall'organigramma proporzionata alla complessità della strategia e del partenariato; standard organizzativi ed operativi orientati alla valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività ed in grado comunque di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria azione.

Strategia di sviluppo locale LEADER

Lo Sviluppo locale Leader è attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, che prevedono almeno gli elementi descritti dall'art. 33 del Reg. UE 1303/2013, per quanto riguarda:

- la definizione del territorio e della popolazione interessati

- un'analisi dei fabbisogni e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT)

- una descrizione della strategia comprensiva degli obiettivi, delle caratteristiche di integrazione e di innovazione e coerente con il PSR

- una gerarchia di obiettivi, con l'individuazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati; in particolare per i risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi

- una descrizione del processo di coinvolgimento della comunità locale allo sviluppo della strategia

- un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete

- una descrizione delle modalità di gestione e monitoraggio della strategia e delle modalità specifiche di valutazione

- il piano di finanziamento.

La strategia di sviluppo locale garantisce, in ogni caso: la coerenza con le strategie e gli indirizzi dell'UE, oltre che delle scelte di programmazione nazionali (CLLD) e regionali; la rispondenza ai fabbisogni rilevati nell'ambito locale; la concentrazione tematica e finanziaria; la coerenza tra le misure proposte, in funzione dei target individuati nel piano d'azione, con riferimento al quadro dei target del PSR; l'integrazione con e tra le politiche-azioni locali; la predisposizione di un sistema di audit permanente per crescere e migliorare imparando dall'esperienza.

La strategia ed il relativo piano di azione, in coerenza anche con l'Accordo di partenariato, devono essere orientati in maniera esplicita verso obiettivi di sviluppo locale chiari, definiti, suscettibili di reale impatto locale, valutabili anche rispetto al quadro degli obiettivi tematici (art. 9 Reg. UE 1303/2013) e declinati in funzione di precisi "ambiti di interesse", coerenti e rispondenti anche rispetto alle competenze ed esperienze specifiche dei partner coinvolti.

Principi e criteri di selezione

La selezione delle strategie di sviluppo locale avviene attraverso apposito Bando, che prevede la presentazione del Programma di Sviluppo Locale contestualmente alla domanda di aiuto del GAL. Il Bando descrive dettagliatamente condizioni, requisiti e modalità per l'accesso alla selezione, anche per quanto riguarda la predisposizione della strategia e del PSL, la tempistica, i criteri di selezione, le richieste in termini di sorveglianza, controllo, monitoraggio e valutazione. I criteri di selezione valorizzano l'apporto dell'approccio partecipativo alla fase programmatoria regionale e agli obiettivi del PSR, prendendo in considerazione in particolare le caratteristiche dell'ambito territoriale, del partenariato e della strategia proposta, sulla base dei principi previsti nell'ambito della sottomisura 19.4. La Regione garantisce la trasparenza della selezione e le condizioni di concorrenza tra i GAL, assicurando e promuovendo la massima informazione sul territorio.

Procedura per la selezione delle strategie

Il ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale viene attivato tempestivamente dalla Regione, per assicurare il rapido avvio delle attività Leader, ed è completato, comunque, entro due anni dalla data di approvazione dell'Accordo di Partenariato.

Le strategie sono presentate dai GAL alla Regione nell'ambito del Programma di Sviluppo Locale, unitamente alle relative domande di aiuto, che sono selezionate sulla base della conseguente istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria e del parere tecnico valutativo di un apposito Comitato tecnico regionale, con competenze multidisciplinari, attivato in coerenza con le indicazioni dell'art. 33 del Reg. UE 1303/2013 e dell'Accordo di Partenariato. La Regione approva la graduatoria e l'elenco delle domande ammesse e non ammesse, secondo modalità e procedure stabilite dagli indirizzi generali e dal Bando, ai fini dell'ammissione a finanziamento dei partenariati (GAL) e delle strategie di sviluppo locale (PSL)

selezionate, e fissa i termini entro i quali i GAL selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa, pena la decadenza del finanziamento.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie prevede la seguente articolazione indicativa:

- approvazione del Bando di selezione entro 60 giorni dall'adozione definitiva del Programma da parte della Regione
- presentazione delle domande di aiuto e delle strategie (PSL), da parte dei partenariati, entro 180 giorni dalla pubblicazione del Bando
- approvazione della graduatoria entro 180 giorni dalla presentazione delle domande.

Allo scopo di favorire la concentrazione degli interventi e delle risorse sui territori più marginali o, comunque, sulle situazioni locali che esprimono effettive esigenze e potenzialità in termini di sviluppo locale, oltre che una effettiva omogeneità territoriale in grado di indirizzare la focalizzazione delle strategie, viene prevista la selezione di un numero di Gruppi di Azione Locale non superiore a 9 (nove). La dotazione finanziaria complessiva, in termini di risorse pubbliche messe a disposizione di ciascun PSL è definita, entro una soglia minima (4.000.000,00 euro) e una massima (12.000.000 euro) coerenti con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, sulla base di appositi indicatori stabiliti dal Bando, che considerano anche la dimensione territoriale, la popolazione interessata e la classificazione dell'area, privilegiando i territori ubicati nelle aree C e D.

La Regione può prevedere uno o più obiettivi intermedi Leader, connessi alla valutazione dello stato di avanzamento delle strategie e della relativa spesa, sulla base di appositi criteri e procedure di premialità, che possono comprendere l'eventuale assegnazione di specifiche risorse, assegnate con riserva o integrative.

Aspetti procedurali e flussi finanziari

La definizione complessiva del quadro di riferimento relativo alla gestione di Leader, e alle correlate funzioni e procedure amministrative e finanziarie, a supporto dell'attivazione della presente misura, avviene nell'ambito degli indirizzi procedurali generali del PSR, in coerenza con i compiti assegnati ai GAL dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013 e le modalità di applicazione del Reg. UE 1306/2013, assicurando comunque il consolidamento e la valorizzazione dell'assetto e della governance regionale per la gestione degli interventi relativi al settore agricolo e allo sviluppo rurale descritto nel capitolo 15. Ciò, anche ai fini della complessiva sostenibilità gestionale e della semplificazione della gestione e delle procedure, in continuità con il sistema di governo, di competenze e di processi consolidati a livello regionale, anche in termini di efficienza ed efficacia, in funzione della riduzione di possibili effetti di sovrapposizione e di ridondanza operativa.

La Misura, in conformità all'art. 35 reg. UE 1303/2013, si articola nelle sottomisure:

19.1-Sostegno preparatorio

19.2-Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

19.3-Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

19.4-Sostegno per i costi di gestione e animazione

e nei rispettivi interventi :

19.1.1-Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia

19.2.1-Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

19.3.1-Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

19.4.1-Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL

La domanda di aiuto relativa all'intervento 19.4.1 rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader, sulla base della quale avviene la selezione dei GAL e dei relativi territori e strategie, secondo i requisiti generali e specifici, le condizioni ed i criteri di priorità specificati ai fini dell'intervento medesimo.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 19.1.1 Sostegno all'animazione dei territori e alla preparazione della strategia

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio previsto dall'art. 35 del Reg. UE 1303/2013 è funzionale a migliorare la qualità della fase di costituzione del partenariato e della progettazione della strategia di sviluppo locale. Per tale motivo è uno strumento temporalmente limitato alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale.

In linea generale, la sottomisura prevede il sostegno delle attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione delle possibili azioni per il miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, con attenzione allo sviluppo delle capacità, alla formazione, all'animazione ed alla messa in rete. L'azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento di esecuzione UE 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013. D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

Partenariati pubblico privati.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

a. costi di formazione di animatori e del direttore e personale del partenariato, nonché degli stakeholder delle aree interessate;
b. studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale designato, compresi gli studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
c. costi operativi e costi del personale dell'organizzazione, per la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di selezione;
d. costi relativi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
e. costi relativi alle azioni legate alla consultazione del territorio, della popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.

Sono considerate ammissibili le spese:

- sostenute e pagate dal richiedente successivamente al 1 gennaio 2015;

- sostenute dal richiedente entro la data di approvazione della graduatoria e di concessione dell'aiuto relativo all'intervento 19.4.1 e pagate entro i due mesi successivi a tale data.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento è ammissibile e finanziabile solo se realizzato da un soggetto richiedente in possesso dei requisiti essenziali previsti ai fini dell'ammissibilità all'intervento 19.4.1, come indicati dalla presente Scheda e specificati nel Bando. In relazione alle norme stabilite dall'articolo 33, paragrafo 3, del Reg. UE 1303/2013, l'ammissibilità e finanziabilità dell'intervento relativo al sostegno preparatorio prescinde dalla finanziabilità della domanda di aiuto -e della strategia- presentata dal medesimo soggetto ai fini dell'adesione allo Sviluppo locale Leader (intervento 19.4.1).

L'ammissibilità dell'intervento, per quanto riguarda il periodo e le condizioni di elegibilità, è definita e valutata, per i partenariati già selezionati come GAL per LEADER 2007/2013, anche in funzione del quadro

delle norme relative alla transizione dal precedente periodo di programmazione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione UE 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione applicati sono quelli previsti dal tipo di intervento 19.4.1 relativamente a:

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale designato;
2. Caratteristiche del partenariato locale.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammessa, entro il limite max. di 100.000,00 euro.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito:

"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le informazioni specifiche sono descritte complessivamente, per la misura 19, nel paragrafo 8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.

1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.3.2. 19.2.1 Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La strategia di sviluppo locale prevede, in particolare, un “piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete” (Reg. UE 1303/2013, art. 33). A tale scopo, il presente intervento configura e descrive tutte le possibili misure/azioni attivabili dai GAL ai fini dell’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e definisce le relative modalità di implementazione ai fini dello Sviluppo locale Leader.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, conto interessi o altra formula, secondo quanto stabilito per le corrispondenti misure del PSL, oltre che del PSR e dal quadro degli indirizzi procedurali regionali.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e a partire dal 1 luglio 2024 Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013; Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che abroga il Reg. CE 1857/2006; Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

- Gruppi di Azione Locale ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 32-34

In particolare, possono accedere all’intervento i GAL ammessi e finanziabili ai sensi dell’intervento 19.4.1 della presente Misura e titolari di una strategia di sviluppo locale, che rientrano in una delle categorie di beneficiari previste dalle misure attivate ai fini della medesima strategia di sviluppo locale.

- Soggetti beneficiari previsti dalle corrispondenti misure/interventi del PSR e del PSL attivate ai sensi del

presente intervento, ai fini della strategia di sviluppo locale interessata.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese previste dalle misure/interventi previste dal PSL .

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il quadro delle misure attivabili attraverso la strategia di sviluppo locale include le tipologie di intervento previste dal PSR considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi dello Sviluppo locale Leader, anche in relazione agli obiettivi ed agli specifici “ambiti di interesse” proposti a livello regionale (Figura 1 Intervento 19.2.1). In relazione al quadro di coerenza e di compatibilità complessivamente prefigurato dai regolamenti unionali, per quanto riguarda gli aiuti concessi nell’ambito del presente Programma, si conferma che tutte le azioni proposte dalla strategia di sviluppo locale devono essere compatibili con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Ciascun piano di azione, quindi, attesta la compatibilità degli aiuti previsti dalla singola strategia, attraverso i necessari riferimenti e richiami al PSR e alle norme vigenti in materia.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere selezionate dal GAL sulla base di un’adeguata giustificazione di coerenza con gli obiettivi e gli “ambiti di interesse” della strategia.

Le azioni previste dalla strategia, secondo le condizioni stabilite dal presente intervento, sono attivate dai GAL interessati, sulla base delle formule applicabili ai fini dello Sviluppo locale Leader:

- bando pubblico GAL

- regia GAL

- gestione diretta GAL.

L’attivazione delle diverse formule viene prevista e programmata dal GAL, a livello di ciascuna strategia, in funzione dei risultati attesi e degli obiettivi della medesima, del campo e delle condizioni di applicazione stabilite per le diverse misure, degli indirizzi procedurali del PSR. Il “bando pubblico GAL” rappresenta lo strumento privilegiato per l’attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa, per i quali non sia giustificabile alcuna preventiva limitazione o riduzione del numero o tipologia di beneficiari, in particolare di natura privata. La formula “regia GAL” è finalizzata a situazioni caratterizzate da progettualità complesse ed integrate, aventi finalità a ricaduta pubblica, rispetto all’area interessata e/o alle relative collettività, anche con riferimento alla tipologia di beneficiari previsti dal progetto, prevalentemente di natura pubblica, prevedendo comunque la sottoscrizione di apposita convenzione/accordo tra tutti i soggetti coinvolti dal progetto ed il GAL proponente. La formula a gestione diretta prevede l’accesso diretto e privilegiato da parte del GAL ad una o più misure previste dal PSR e dal PSL, in funzione degli obiettivi della strategia e della tipologia di beneficiari ammissibili per il singolo intervento. L’accesso all’aiuto viene programmato dal GAL nell’ambito del PSL ed attivato sulla base di apposito bando per la presentazione della domanda di aiuto, che viene valutata sotto il profilo dell’ammissibilità.

Per quanto riguarda le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi attivati dal GAL, si precisa che devono ricadere all'interno dell'ambito territoriale designato del GAL o interessare comunque in maniera diretta tale territorio (es: informazione), fermo restando le ulteriori condizioni specifiche previste dalle singole misure/azioni del PSL, dagli indirizzi procedurali generali e dal Reg. UE 1305/2013.

In fase di attuazione, il GAL provvede a verificare che tutte le operazioni siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale, anche sulla base di apposite valutazioni ed attestazioni nell'ambito degli atti che ne approvano l'attivazione.

MISURA		SOTTOMISURA/INTERVENTO	
1.	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
		1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
3.	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
		3.2	Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
4.	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
		4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
		4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
		4.4.3	Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica
6.	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.4	Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
7.	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.5	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
		7.6	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
8.	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	8.5	Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
		8.6	Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
16.	Cooperazione	16.1 (*)	Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
		16.2 (*)	Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
		16.4	Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
		16.5 (*)	Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
		16.6	Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali
		16.9	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

(*) Sottomisura attivabile da parte del GAL secondo le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni attuative della misura 16 e dal PSL

Figura1Intervento 19.2.1 - Misure attivabili attraverso la strategia di sviluppo locale

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione sono definiti e motivati dai GAL nell'ambito della strategia di sviluppo locale (PSL), per ciascuna delle misure/interventi che il partenariato intende attivare, sulla base del quadro di riferimento previsto dal PSR.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono definiti dal GAL nell'ambito del piano di azione per l'attuazione della strategia di sviluppo locale, per ciascuna misura/intervento, con riferimento al quadro complessivo degli interventi e delle relative condizioni previsto dal PSR e dal PSL, nel rispetto comunque dei limiti e livelli massimi definiti dal Regolamento UE 1305/2013, dal Programma e/o dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le informazioni specifiche sono descritte complessivamente, per la misura 19, nel paragrafo 8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a

norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.3.3. 19.3.1. Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione di cui all'art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 44 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che vengono attivate dai GAL attraverso appositi progetti di cooperazione. Tali attività sono attuate a complemento della strategia di sviluppo locale del singolo GAL che intenda attivarle, coerentemente ai fabbisogni, agli ambiti di interesse, agli obiettivi e ai risultati attesi della strategia medesima.

La cooperazione Leader consiste nella realizzazione di uno o più progetti specifici orientati su aspetti o problematiche comuni a territori rurali diversi, che si sviluppano attraverso l'incontro e il confronto tra le rispettive culture e realtà. I risultati, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso, consistono anche in benefici indiretti per i territori: nascita di competenze, reti e relazioni, che divengono patrimonio comune dei partner.

Ciascun progetto prevede, comunque, una concreta azione attuativa comune, attivata sulla base di una o più misure/interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale e/o altre forme di sostegno previste dalle singole misure/interventi attivati attraverso il progetto di cooperazione.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1303/2013.

Reg. (UE) 1305/2013, con particolare riguardo alle regole di ammissibilità delle spese previste dagli art. 65-71.

Regolamento delegato (UE) 807/2014 del Reg. (UE) 1303/2013.

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 del Reg. (UE) 1305/2013.

Reg. (UE) 1306/2013.

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

- Gruppi di Azione Locale ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 32-34

- Soggetti beneficiari previsti dalle corrispondenti misure/interventi attivati dai singoli progetti di cooperazione ai sensi della presente sottomisura.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione, per quanto riguarda, in particolare, i costi relativi a:

- ricerca dei partner

- azioni e attività di comunicazione ed informazione

- organizzazione di riunioni e incontri

- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto

- organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione

- personale espressamente incaricato dell'attività di cooperazione

- coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto

- costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune

- azione attuativa comune.

Le spese relative all'azione attuativa comune sono ammissibili sulla base delle tipologie di spesa ammissibile e delle condizioni stabilite dal PSR e dal PSL per le singole misure/interventi attivati.

E' ammissibile anche la quota degli eventuali costi comuni sostenuti nell'ambito delle attività di cooperazione, ossia le spese che devono essere condivise dai partner.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

Le spese sono ammissibili dalla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di aiuto relativa alla misura 19.4, che corrisponde alla domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cooperazione devono essere:

- previsti e programmati nell'ambito del PSL, per quanto riguarda i relativi progetti selezionati e proposti da parte di ogni singolo GAL (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), in coerenza con la relativa strategia di sviluppo locale

- attivati sulla base di appositi progetti di cooperazione presentati alla Regione unitamente alla relativa domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvati nell'ambito del PSL; i progetti sono valutati dalla Regione ai fini della relativa ammissibilità e del conseguente finanziamento

- coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b).

Ciascun progetto prevede la stipula di un Accordo tra i singoli partner ed attiva una specifica azione attuativa comune, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da realizzare attraverso le misure/interventi previsti dal PSL.

Possono essere partner del progetto, oltre ad altri GAL, i soggetti definiti dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 2, lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascun progetto, la spesa pubblica programmata e ammessa non può essere inferiore a 100.000,00 euro; la quota di spesa per la realizzazione dell'azione attuativa comune non può essere inferiore al 90% della spesa ammessa del progetto.

La spesa pubblica programmata e ammessa, a supporto della presente sottomisura, non può essere superiore al 10% della spesa pubblica programmata per l'intervento 19.2.1.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e proposti nell'ambito del PSL, in coerenza con la relativa strategia di sviluppo locale ed in funzione dei fabbisogni, degli ambiti di interesse, degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia medesima. Sulla base del quadro delle idee progetto approvato con il PSL, i GAL presentano apposita domanda di aiuto alla Regione, che valuta l'ammissibilità dei progetti e della relativa spesa, sulla base delle condizioni stabilite dalla presente scheda e dettagliate nel Bando.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un aiuto corrispondente al 100% della spesa ammissibile a sostegno delle spese di preparazione e realizzazione. Per quanto riguarda la spesa relativa alla realizzazione dell'azione attuativa comune sono applicabili i livelli di aiuto previsti dal PSL per la singola misura/intervento.

Nel caso in cui un progetto di cooperazione presentato ed ammesso a finanziamento non risulti effettivamente realizzato, per le spese sostenute, ammissibili e accertate, viene riconosciuto un importo di spesa non superiore a 10.000,00 euro.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.3.4. 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo Leader è proposto, attivato e gestito attraverso i Gruppi di azione locali previsti dagli art. 32-34 del Reg. UE 1303/2013, ossia partenariati costituiti da soggetti pubblici e privati che rappresentano i molteplici interessi presenti all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, assicurando una composizione articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere all'effettiva natura e obiettivi della strategia proposta. Le caratteristiche ed i requisiti del partenariato, nonché del relativo ambito territoriale, sono complessivamente richiamati nel paragrafo "descrizione della Misura" e vengono ulteriormente specificati e dettagliati nell'ambito del presente intervento, anche ai fini dell'ammissibilità e finanziabilità dei GAL, nonché della relativa selezione, considerato che la domanda di aiuto relativa all'intervento 19.4.1 rappresenta anche la domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader.

L'intervento riguarda e sostiene il funzionamento e le principali attività del GAL legate all'attuazione e all'animazione della strategia di sviluppo locale e intende quindi: favorire l'acquisizione delle competenze necessarie e funzionali alla qualità dell'attuazione ed animazione della strategia, sostenere l'attività del GAL come promotore dello sviluppo locale nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione della strategia, favorire l'animazione del territorio da parte del GAL.

L'animazione della strategia comprende tutte le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari. Il GAL infatti, oltre a fornire adeguate risposte alla "domanda esplicita" di finanziamenti, svolge un ruolo di animazione e supporto informativo verso tutti gli attori locali interessati a valutare e attivare nuovi investimenti e progetti di sviluppo. Le attività di animazione sono proporzionate quindi alle esigenze individuate dal GAL in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

Ai fini del presente intervento e dell'attuazione della strategia, il GAL assume i seguenti impegni:

- mantiene i requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal presente intervento;

- elabora ed attiva apposite procedure e criteri di selezione delle operazioni trasparenti, non discriminatori e tali comunque da evitare conflitti di interessi e da accompagnare la selezione mediante procedura scritta;

- garantisce che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;

- assicura la massima trasparenza di tutti i processi decisionali, garantendo comunque l'osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque formule innovative e l'utilizzo

delle ICT e della comunicazione Internet.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento di esecuzione UE 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013. D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. L.R. 35/2001”Nuove norme sulla programmazione”.L.R. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. L.R. 40/2012 “Norme in materia di Unioni montane”. DGR 1417/2013 “Piano di riordino territoriale”.

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

GAL ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 32-34.

Ai fini dell’ammissibilità delle domande , i requisiti essenziali riguardano le caratteristiche del partenariato, l’ambito territoriale e la strategia come di seguito descritti ed ulteriormente precisati dal Bando.

Gruppo di Azione Locale (GAL)

- è un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano attività ed interessi presenti all’interno del relativo ambito territoriale

- risulta costituito in una forma giuridica legalmente riconosciuta ai sensi del codice civile ed assume personalità giuridica

- è amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto

- approva e dispone di un organigramma che prevede almeno una figura di direttore dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza, dimostrabile e documentabile, e una figura di responsabile amministrativo

- approva ed attiva specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione

- approva ed attiva un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita "Carta dei servizi"

- rappresenta uno specifico ambito territoriale (ATD), dislocato all'interno dell'area eleggibile Leader e conforme alle condizioni stabilite dalla presente Misura e dal Bando

- ha sede operativa all'interno dell'ambito territoriale designato

- propone al territorio e presenta alla Regione una strategia integrata e multisettoriale basata sugli elementi di cui all'art. 33 del Reg. UE 1303/2013, assumendo la responsabilità della sua attuazione.

Ambito territoriale designato (ATD)

Ai fini dell'ammissibilità, la delimitazione dell'ATD di ciascun GAL risponde ai seguenti criteri e requisiti:

- l'ATD si configura come territorio prevalentemente o significativamente rurale, sulla base della metodologia OCSE, per cui almeno il 15% della relativa popolazione totale risiede nell'ambito di Comuni rurali (densità inferiore a 150 abitanti/Kmq);

- la popolazione dell'ATD è compresa tra 50.000 e 150.000 abitanti, elevabile a 200.000 nelle situazioni previste;

- l'ATD è composto da Comuni geograficamente contigui ed adiacenti, dislocati all'interno delle aree rurali C, D e B; l'adesione delle aree B è limitata alle aree rurali B che abbiano aderito al Leader nella programmazione 2007-2013, esclusivamente ai fini del completamento e della coerente configurazione complessiva del singolo Ambito, nonché per assicurare la presenza operativa di max n. 1 GAL nelle province che non prevedono aree C e/o D, entro un numero totale di Comuni B non superiore comunque al 60% del numero totale dei Comuni C e D del Veneto; l'ATD è costituito da almeno n. 12 Comuni; ciascun Comune può essere inserito nell'ambito di un solo ATD e, comunque, di un solo GAL finanziato dal presente Programma; le specifiche condizioni applicative sono definite dal Bando e dalle disposizioni attuative;

- l'ATD, in quanto funzionale alle esigenze di programmazione e sviluppo, nonché di innovazione ed integrazione della governance riconosciute a livello regionale, presenta un profilo territoriale tendenzialmente corrispondente o comunque coerente, secondo i criteri e parametri definiti dal Bando, rispetto alla conterminazione dei soggetti programmatori istituiti nell'ambito della medesima area/territorio, prioritariamente della/e Intese Programmatiche d'Area di cui alla L.R. 35/2001 e, in subordine, delle ulteriori forme di associazione ed aggregazione previste, quali le Comunità montane ai sensi della L.R. 19/92, le Unioni ed i Consorzi di Comuni ai sensi della L.R. 18/2012 e le Unioni montane ai sensi della L.R. 40/2012.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale e di animazione previsti dall'art. 35 del Reg. UE 1303/2013, lettere d) e e), per quanto riguarda, in particolare le seguenti tipologie:

a. Spese di esercizio connesse alla gestione dell'attuazione della strategia:

a.1 Spese operative (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, acquisto di software, telefono e collegamenti telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo, costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, costi legati alle assicurazioni, ecc.);

a.2 Spese per il personale e per il funzionamento degli organi gestionali del GAL previsti dalla forma giuridica assunta dal partenariato;

a.3 Spese connesse alle pubbliche relazioni e alla partecipazione alle Reti;

a.4 Spese di formazione del direttore e del personale del GAL e dei soci, compresa la partecipazione a seminari, convegni, workshop, ecc. correlati alla strategia di sviluppo locale e agli adempimenti connessi;

a.5 Spese finanziarie (commissioni di gestione conto corrente, ecc.);

a.6 Spese amministrative (sindaci, revisori, assicurazioni e fideiussioni, ecc.);

a.7 Spese di progettazione e amministrative nel caso di modifiche della strategia;

a.8 Spese per consulenze specialistiche, giustificate rispetto all'attuazione della strategia;

a.9 Spese per missioni e trasferte, anche all'estero, giustificate rispetto all'attuazione della strategia;

a.10 Spese per il monitoraggio e la valutazione della strategia.

b. Spese di animazione della strategia:

b.1 Spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità (realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative obbligatorie, ecc.);

b.2 Spese di assistenza e supporto ai potenziali beneficiari;

b.3 Spese per lo scambio di esperienze fra stakeholder e attori chiave e lo scambio di best practices;

b.4 Spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento viene attuato assicurando il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'intervento deve essere attivato in funzione e a supporto dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale

approvata dalla Regione, sulla base degli elementi e condizioni previste dalla presente Misura.

Strategia di sviluppo locale LEADER

La strategia, completa di tutti gli elementi previsti dal Reg. UE 1303/2013 richiamati nella "descrizione della Misura" e dettagliati dal Bando, viene definita e proposta dal GAL attraverso il Programma di Sviluppo Locale (PSL), che rappresenta lo strumento di programmazione complessiva del GAL e della sua attività, ai fini del PSR. Il PSL è elaborato ed organizzato secondo lo schema progettuale previsto dal Bando, in linea con l'approccio metodologico e gli standard previsti dalla CE per la predisposizione e presentazione del PSR.

In sintonia con gli indirizzi dell'Accordo di Partenariato, per favorire ed assicurare un'effettiva concentrazione delle strategie e degli effetti dello Sviluppo locale Leader, e dei relativi interventi, verso obiettivi definiti e coerenti, ciascun GAL individua uno o più "ambiti di interesse" (max 3) verso i quali focalizzare la propria strategia, sulla base della lista prioritaria proposta dalla Regione, con riferimento alle Focus area del PSR e al correlato potenziale apporto ai relativi target.

Al fine di assicurare e promuovere la massima informazione e condivisione con le componenti e gli attori coinvolti ed interessati, il GAL presenta e pubblicizza, almeno nell'ambito del territorio designato, una "Proposta di strategia di sviluppo locale", attraverso un'apposita "manifestazione di interesse" formulata secondo le modalità specificate nel Bando.

Ambito di interesse	Ambito di interesse
1.Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	5. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
2. Turismo sostenibile	6. Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio di energia)
3. Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	7. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)
4. Cura e tutela del paesaggio	

Figura 1 Intervento 19.4.1 – Ambito di interesse

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi e criteri di selezione

La selezione delle domande di aiuto e delle relative strategie avviene attraverso un apposito Bando, che prevede la presentazione del PSL contestualmente alla domanda. Il Bando descrive dettagliatamente condizioni, requisiti e modalità per l'accesso all'aiuto, anche per quanto riguarda la predisposizione della strategia e del PSL, la tempistica, i criteri di selezione, le esigenze in termini di sorveglianza, controllo, monitoraggio e valutazione. I criteri di selezione valorizzano l'apporto dell'approccio partecipativo alla fase programmatoria regionale e agli obiettivi del PSR, prendendo in considerazione, in particolare, le caratteristiche dell'ambito territoriale, del partenariato e della strategia proposta, sulla base dei principi di

ammissibilità previsti nell'ambito della presente misura.

In coerenza anche con gli indirizzi dell'Accordo di partenariato, tali principi vengono configurati come di seguito descritto.

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale designato (classificazione delle aree rurali; superficie, dimensione e configurazione; popolazione residente; omogeneità generale; presenza di organizzazioni di livello sovracomunale -IPA di cui alla L.R. 35/2001; Comunità montane ai sensi della L.R. 19/92, Unioni e Consorzi di Comuni ai sensi della L.R. 18/2012, Unioni montane ai sensi della L.R. 40/2012- e grado di integrazione e coerenza…)

2. Caratteristiche del partenariato locale (attinenza dell'ambito di interesse circoscritto con l'esperienza e le competenze dei partner associati al GAL; tipologia e numero di soggetti aderenti; esperienze e risultati conseguiti in precedenti programmazioni integrate di area; grado di rappresentatività rispetto a obiettivi strategia/ambito territoriale designato; capacità amministrativa della struttura tecnica; assetto, organigramma, organizzazione; sostenibilità finanziaria…)

3. Caratteristiche della strategia proposta (analisi e definizione dei fabbisogni; coerenza e qualità progettuale della strategia; coerenza degli ambiti di interesse prescelti con i fabbisogni e le opportunità individuate per i territori; focalizzazione e integrazione tra gli ambiti di interesse prescelti per il raggiungimento dei risultati attesi, chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili grado di definizione e integrazione degli obiettivi di sviluppo locale, suscettibili di reale impatto locale, valutabili anche rispetto agli ambiti di interesse e agli obiettivi tematici; approccio innovativo - di processo e di prodotto - e ITC; approccio di rete; complementarietà e integrazione con altre politiche; attenzione alla parità di genere, alla prevenzione delle discriminazioni e all'inclusione sociale; previsione di meccanismi attuativi degli interventi che siano capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli obiettivi del piano locale…).

Il numero dei Gruppi di Azione Locale che verranno selezionati a livello regionale corrisponde ad un numero massimo di 9 (nove).

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari all'80% della spesa ammessa. L'importo della spesa ammessa corrisponde al massimo al 15 % della spesa pubblica programmata per le sottomisure 19.2 e 19.3. La spesa effettivamente sostenuta deve essere comunque inferiore al 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta a supporto della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (sommatoria sottomisure 19.2, 19.3). E' ammessa la possibilità di riconoscere un anticipo del 25% dell'importo ammesso a contributo pubblico a seguito di presentazione di garanzia bancaria o equivalente – ai sensi dell'art. 63 reg. (UE) 1305/2013 – pari al 100% dell'anticipo da erogare.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le informazioni specifiche sono descritte complessivamente, per la misura 19, nel paragrafo 8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013, alcune criticità molte delle quali legate alla complessità di gestione della misura.

In particolare:

a) un rischio medio connesso alla complessità della misura e delle fasi di gestione ed attuazione del PSL da parte dei GAL, come già evidenziato nella scorsa programmazione (R1-R9);

b) un rischio medio connesso alla corretta applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (R4). I GAL, sia come beneficiari diretti di alcuni aiuti che come attuatori della strategia di sviluppo locale, devono applicare la normativa sugli appalti, di per sé complessa e che richiede conoscenze e competenze

approfondite;

c) il GAL, partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano attività ed interessi presenti all'interno del relativo ambito territoriale, potrebbe trovarsi in situazioni di conflitto di interessi (R1, R2, R4).

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione saranno volte soprattutto ad attività di supporto o di help-desk ai GAL da parte dell'AdG e dell'Organismo Pagatore.

In particolare verranno attuate, anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007-2013, le seguenti iniziative da parte dell'AdG:

- attività di informazione e formazione al personale dei GAL sui temi e sulla normativa più sensibile e di difficile applicazione/attuazione;

- potenziamento delle attività di help desk, già sperimentate nella programmazione 2007-2013, al fine di fornire un supporto continuo alle attività dei GAL fin dalla fase antecedente alla pubblicazione del bando;

- predisposizione di linee guida attuative delle tipologie di intervento al fine di fornire un quadro di riferimento chiaro e consolidato che permetta la corretta predisposizione dei bandi di finanziamento;

- coordinamento delle attività istruttorie legate alla predisposizione delle domande di aiuto e alla loro approvazione. In particolare, come già nella passata programmazione, per la corretta raccolta delle domande di aiuto e la loro istruttoria, l'AdG garantisce la messa a disposizione degli strumenti informatici ed informativi necessari anche alle successive fasi di monitoraggio delle attività;

- controllo e verifica degli standard organizzativi ed operativi, messi in opera da parte dei GAL, che sono in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, le possibili situazioni di conflitto di interesse; sviluppo delle funzioni delle commissioni tecniche GAL-Avepa previste al Cap. 15 del Programma.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione sono volte al miglioramento e potenziamento di attività già realizzate nella programmazione 2007-2013, selezionandone gli aspetti che si sono rivelati maggiormente positivi per il contenimento del rischio di errore. Si ritiene quindi che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione conferiscano alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi richiesti sono descritti nelle schede relative agli interventi 19.1.1.; 19.2.1; 19.3.1; 19.4.1.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione non attiva lo start-up-kit di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia al paragrafo "Principi in materia di definizione dei criteri di selezione" relativo all'intervento 19.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rinvia al paragrafo "Procedura per la selezione delle strategie" di cui alla Descrizione generale della Misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il livello minimo, previsto dal Reg. UE 1303/2013 in 10.000 abitanti, viene innalzato a 50.000 abitanti in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e demografiche del contesto di riferimento, a livello regionale, nonché di un'effettiva concentrazione dell'azione proposta, e dei relativi interventi, oltre che per assicurare la massa critica necessaria, in termini di risorse e territorio, a sostenere una strategia di sviluppo duratura e sostenibile.

Il limite superiore di popolazione, definito in 150.000 abitanti dal Reg. UE 1303/2013, può essere superato fino a un max. di 200.000 abitanti, in coerenza con l'Accordo di partenariato, la programmazione territoriale

complessiva e la governance istituzionale regionale (art. 33.6 del Reg. 1303/2013).

Tale innalzamento è possibile in presenza di territori con densità di popolazione superiore a 150 abitanti/kmq (Veneto: il 25% dei Comuni classificati C e D hanno una densità superiore a 150 ab/kmq coinvolgendo il 54,07% della popolazione residente nelle medesime aree; più del 66% dei Comuni classificati B che hanno partecipato alla programmazione 2007-2013 hanno una densità superiore a 150 ab/kmq coinvolgendo quasi l'81% della popolazione residente in tali aree); in presenza di territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socio-economico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale.

Tali situazioni specifiche e particolari saranno giustificate e motivate dai singoli PSL sulla base di adeguati elementi e fattori di riferimento.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La Regione ha approvato, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 25.3.2013, l'assetto organizzativo e le modalità di coordinamento della Programmazione Regionale Unitaria (PRU) per i fondi del Quadro Strategico Comune (QSC), individuando anche i soggetti incaricati della gestione e del coordinamento della programmazione comunitaria 2014-2020. Successivamente, con la deliberazione n. 657 del 13.5.2014, ha approvato il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020", che fornisce una rappresentazione complessiva delle direttrici verso le quali sviluppare la programmazione comunitaria regionale per il 2014/2020 dei fondi SIE e gli indirizzi per l'integrazione delle relative politiche ed interventi, oltre che ai fini della necessaria demarcazione. Rispetto alle opzioni proposte a livello comunitario, circa un approccio mono o plurifondo, la Regione del Veneto, come la gran parte delle Regioni italiane, ha optato per un approccio monofondo nella gestione dei Programmi Operativi Regionali dei fondi FESR, FSE e FEASR. La separazione dei fondi che ha caratterizzato la programmazione 2007-2013 ha consentito di consolidare procedure e modi di operare all'interno delle strutture che si sono rivelati efficienti e funzionali. Si rinvia inoltre ai paragrafi 14.2 e 15.4 del Programma.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Si rinvia a quanto descritto nel capitolo 8.1 del Programma e nelle schede relative agli interventi 19.1.1 e 19.4.1

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al capitolo 15.1.2.1 per tutte le informazioni relative all'assetto regionale complessivo e alla configurazione dell'organigramma generale, dei compiti e delle funzioni previste, anche per quanto riguarda

compiti e funzioni dei GAL.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia al capitolo 15.4 del Programma.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.1. Base giuridica

Articolo39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e relativi atti delegati e attuativi, come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce alla priorità 2 " *Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*" ed in particolare alla focus area 2 (a) "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Gli agricoltori e le imprese rurali sono state colpite in modo straordinario dalle conseguenze della crisi dell'epidemia COVID-19. Le restrizioni alla circolazione, nonché le chiusure obbligatorie di negozi, mercati all'aperto, ristoranti, hotel e catering, hanno creato perturbazioni ai mercati dei prodotti agricoli e hanno causato problemi di liquidità per agricoltori

A seguito di tali effetti negativi, si è reso necessario attivare nel PSR 2014-2020 per il Veneto il sostegno eccezionale temporaneo introdotto con l'articolo 39 ter al Regolamento UE 1305/2013 dal Regolamento UE2020/872 "che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all'epidemia di COVID-19". I fabbisogni sono quindi: 1- fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole, 2- garantire la competitività e la redditività delle aziende agricole che soffrono maggiormente della crisi.

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla

crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Per fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività svolte dalle imprese agricole e la redditività delle aziende agricole che soffrono maggiormente della crisi, si attiva il tipo di intervento “sostegno eccezionale temporaneo per fronteggiare la crisi determinata dal covid-19”.

Il sostegno è rivolto alle aziende agricole dei settori agricoli maggiormente colpiti dalla crisi.

L’individuazione dei settori maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19 in Veneto, come richiesto dal comma 3 dell’articolo 39 - ter del regolamento (UE) 1305/2013, è avvenuta utilizzando le informazioni e le valutazioni realizzate dall’Osservatorio Economico Agroalimentare dell’Agenzia Veneto Agricoltura con il report “Settore agricolo veneto e covid-19. Aggiornamento a luglio 2019.” basandosi sui rapporti dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA).

Per tale individuazione è stata considerata anche la disponibilità di strumenti di sostegno attivati dai provvedimenti nazionali di aiuto ai settori in crisi, in particolare il DL 18/2020 e il DL 34/2020, i quali hanno fornito garanzie per l’accesso al credito e sovvenzioni dirette con modalità tecniche coerenti e più agevoli ai profili contabili e fiscali delle PMI. I medesimi provvedimenti nazionali hanno attivato sovvenzioni dirette rivolte agli agricoltori delle filiere produttive più strutturate e presenti su tutto il territorio nazionale.

Sulla base di questi elementi il tipo di intervento 21.1.1 viene reso accessibile agli agricoltori dei settori:

- florovivaistico;

- allevamento del vitello a carne bianca con ristallo proveniente dall’estero;

- produzione di latte vaccino;

- coltivazione di radicchi primaverili, lattuga, asparagi e fragola;

- agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali;

- aziende agricole di Vò Euganeo (“Zona Rossa” con divieto totale di accesso e di uscita stabilita dal DPCM 23/02/2020).

Complessivamente gli agricoltori (aziende agricole) veneti interessati ammontano a circa 8.700.

Secondo i dati ISMEA elaborati da Veneto Agricoltura la mancanza di liquidità subita nel primo semestre 2020 dalle aziende agricole di questi settori ammonta complessivamente a circa 200 milioni di euro.

Sulla base di tali elementi si ritiene che l’importo massimo sovvenzionabile di 7.000 euro per ciascun beneficiario non determini il rischio di sovracompensazione ai sensi del comma 6 dell’articolo 39 ter del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni dirette sotto forma di somme forfettarie.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Provvedimenti e Strumenti nazionali che prevedono sostegni per fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività svolte dalle imprese attivati nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020.

Articoli dal 54 al 61 del Decreto legge n. 34_2020.

Comunicazione (C (2020) 1863) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della covid-19.

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori (o associazioni di agricoltori) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli Imprenditori agricoli devono essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ai sensi della normativa nazionale e regionale e svolgere la propria attività nei settori oggetto di crisi individuati. Nel caso svolgano anche attività connesse all'attività agricola, per tali attività l'imprenditore deve essere iscritto ai registri e agli albi previsti dalle normative di riferimento.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 39 ter del regolamento (UE) 1305/2013 dispone che gli Stati membri indirizzano il sostegno ai beneficiari che sono maggiormente colpiti dalla crisi, utilizzando criteri di selezione che devono essere obiettivi e non discriminatori, sulla base delle prove disponibili, ammettendo però la Misura 21 alla deroga all'obbligatorietà dei criteri di selezione di cui all'articolo 49.

Qualora si renda necessario applicare criteri di selezione, essi potranno riguardare:

1. la dimensione economica aziendale calcolata in base alla produzione standard (priorità alla dimensione minore);
2. la tipologia di beneficiario: giovani agricoltori insediati da meno di 5 anni;
3. l'anzianità dell'impresa (priorità all'anzianità minore).

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del sostegno non può superare 7.000 EUR per beneficiario.

Il sostegno è articolato in fasce in base alla diversa incidenza della crisi sui vari comparti produttivi.

Il sostegno viene erogato alle imprese beneficiarie come importo forfettario differenziato per ciascun settore di quelli indicati nel precedente capitolo "Descrizione del tipo di intervento" all'interno di due fasce indicative basate sulle riduzioni di produzione/vendite rilevate dall'Osservatorio Economico Agroalimentare dell'Agenzia Veneto Agricoltura con il report "Settore agricolo veneto e covid-19. Aggiornamento a luglio 2019:

- da 1.000,00 a 3.499,00 euro per i settori che hanno registrato riduzione delle produzioni/vendite;
- da 3.500,00 a 7.000,00 euro per i settori che hanno registrato la maggiore riduzione delle produzioni/vendite

Gli aiuti diretti agli agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali sono concessi nel rispetto delle regole previste dal regime quadro aiuti COVID (SA.57021) notificato alla Commissione europea ai sensi della Comunicazione (C (2020) 1863) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della covid-19". In particolare il limite è pari a 800.000,00 euro per impresa concessi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi della Comunicazione della Commissione come declinata all'articolo 64 del decreto legge n. 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso connesso alla verifica delle condizioni di ammissibilità

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a) il controllo delle condizioni di ammissibilità mediante la consultazione delle base dati ufficiali relative

alle condizioni (IAP) e all'iscrizione a registri e ad albi se previsti (ad esempio, il registro degli operatori florovivaisitici e l'albo regionale delle fattorie didattiche);

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7).

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è rivolto alle aziende agricole dei settori agricoli maggiormente colpiti dalla crisi.

L'individuazione dei settori maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19 in Veneto, come richiesto dal comma 3 dell'articolo 39 - ter del regolamento (UE) 1305/2013, è avvenuta utilizzando le informazioni e le valutazioni realizzate dall'Osservatorio Economico Agroalimentare dell'Agenzia Veneto Agricoltura con il report "Settore agricolo veneto e covid-19. Aggiornamento a luglio 2019." basandosi sui rapporti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA).

Complessivamente si stima che gli agricoltori (aziende agricole) veneti interessati siano circa 8.700.

L'aiuto da riconoscere alle imprese dei settori indicati viene calcolato dopo aver distinto i settori in due gruppi, con eventuali sottogruppi, in base alla gravità delle perdite stimate di produzioni/vendite e assegnando a ciascun settore l'aiuto unitario all'interno delle due fasce descritte nel capitolo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)", tenendo conto della potenziale numerosità degli agricoltori di ciascun settore.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento (21.1.1)

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento (21.1.1)

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento (21.1.1)

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.17. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

8.2.17.1. Base giuridica

Articolo 39 quater del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e relativi atti delegati e attuativi, come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017.

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce alle priorità:

- P2 "*Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*" ed in particolare alla focus area 2 (a) *"Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"*.
- P3 "*Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo*" e, in particolare, alla focus area 3 (a) *"Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali"*

Gli agricoltori e le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono stati particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. L'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, segnatamente l'energia, i concimi e i mangimi, ha provocato perturbazioni economiche nel settore agricolo e nelle comunità rurali e ha determinato problemi di liquidità per gli agricoltori e le piccole imprese rurali attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

A seguito di tali effetti negativi, si è reso necessario attivare, nel PSR 2014-2020 per il Veneto, il sostegno eccezionale temporaneo introdotto, con l'articolo 39 quater del Regolamento UE 1305/2013, dal Regolamento UE 2022/1033 "che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina".

I fabbisogni sono quindi:

1. fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
2. garantire la competitività e la redditività delle aziende agricole e delle PMI attive nella

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, particolarmente esposte all'aumento dei prezzi dei fattori di produzione.

8.2.17.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.17.3.1. 22.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

Sottomisura:

- 22.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Per fronteggiare i problemi di liquidità, che mettono a rischio la continuità delle attività svolte dalle imprese agricole e delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché la loro redditività, si attiva il tipo di intervento "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina", al fine di rispondere agli squilibri creatisi nel mercato.

Il sostegno è rivolto alle aziende agricole e alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli maggiormente colpiti dalla crisi.

Le analisi rese disponibili a luglio 2022 dai principali osservatori nazionali – ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - riportate in particolare nel Rapporto "I COSTI CORRENTI DI PRODUZIONE DELL'AGRICOLTURA - Dinamiche di breve e lungo termine, effetti degli aumenti dei costi e prospettive per le imprese della filiera", evidenziano come i settori maggiormente colpiti siano il comparto zootecnico e quello delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sulla base di questi elementi e considerando la situazione regionale, il tipo di intervento 22.1.1 viene reso accessibile:

- agli agricoltori che dimostrano che le loro attività perseguono l'obiettivo previsto dall'articolo 39 quater del Regolamento (UE) 1306/2013 lettera d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima – agricoltori allevatori che per l'anno campagna 2022 hanno presentato domanda di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e sono stati assoggettati al pertinente regime di condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening). Al momento del pagamento del sostegno di misura 22, non devono aver avuto sanzioni (riduzioni dei pagamenti diretti) in relazione alla pertinente condizionalità e al greening nell'anno 2021 o nell'anno 2022.

- alle PMI attive sia nella trasformazione che nella commercializzazione dei prodotti agricoli che dimostrano che le loro attività perseguono l'obiettivo previsto dall'articolo 39 quater del Regolamento (UE) 1306/2013 lettera d) "metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima": PMI attive sia nella trasformazione che nella commercializzazione dei prodotti agricoli che al momento dell'adozione del bando della misura 22 risultano iscritte nel registro degli operatori biologici.

Il Rapporto "Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane" evidenzia un calo medio del Valore Aggiunto (VA) aziendale, definito come differenza tra i Ricavi Totali Aziendali (RTA) e i Costi Correnti (CC), del -38% che sale al -50-65% nel caso degli allevamenti. Applicando questa percentuale di potenziale riduzione del valore aggiunto ai valori realizzati dall'allevamento veneto nel 2020 (1 miliardo di euro su 2,1 di produzione venduta) significa che la crisi potrebbe determinare a fine 2022 una perdita di circa 500 milioni di euro di valore aggiunto. Analogamente dal lato delle PMI, l'incidenza dell'incremento dei costi energetici e delle materie prime e il ritardo nell'adeguamento dei prezzi sul mercato potrebbe generare una sensibile contrazione (circa un terzo) del valore aggiunto realizzato nel 2022, prossima al miliardo di euro.

Sulla base di questi elementi si ritiene che l'importo massimo sovvenzionabile di 15.000 euro per agricoltore e 100.000 euro per PMI non determini il rischio di sovracompensazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 quater del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni dirette sotto forma di somme forfettarie.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Provvedimenti e Strumenti nazionali che prevedono sostegni per fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività svolte dalle imprese, attivati nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicato sulla GUCE.

Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina pubblicato sulla GUCE C131I del 24 marzo 2022.

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale.
- PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE.

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente.

8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- Gli Agricoltori devono essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ai sensi della normativa nazionale e regionale e dimostrare che nella propria attività perseguono l'obiettivo lettera d) dell'articolo 39 quater in qualità di agricoltori allevatori che per l'anno campagna 2022 hanno presentato domanda di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e sono stati assoggettati al pertinente regime di condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening). Al momento del pagamento del sostegno di misura 22, non devono aver avuto sanzioni (riduzioni dei pagamenti diretti) in relazione alla pertinente condizionalità e al greening a valere sulle domande dell'anno 2021 o dell'anno 2022.
- Le PMI devono essere attive contemporaneamente nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE e dimostrare l'iscrizione al registro degli operatori biologici alla data di approvazione del bando di misura 22.

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del sostegno non è superiore a 15.000 euro per agricoltore e a 100.000 euro per PMI.

Il sostegno viene erogato come importo forfettario e presenta la seguente modulazione in funzione della disponibilità finanziaria e del numero di domande pervenute:

- da 1.000,00 a 3.000,00 euro per gli agricoltori;
- da 3.000,00 a 8.000,00 euro per le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:

a) un rischio basso connesso alla verifica delle condizioni di ammissibilità

8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:

a. il controllo delle condizioni di ammissibilità mediante la consultazione delle base dati ufficiali relative alle condizioni (IAP), all'iscrizione al registro degli operatori biologici e alle riduzioni di pagamento diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 conseguenti a inadempienze nella pertinente condizionalità e pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) sulle domande 2021 o 2022.

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento (22.1.1)

8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento (22.1.1)

8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento (22.1.1)

8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

Il presente Piano di valutazione descrive sinteticamente il sistema della valutazione che si vuole porre in essere secondo quanto previsto dalle disposizioni degli artt. 67, 68, 76-79 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. SR) e degli articoli 54-57 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Comunitari (Reg. CPR), ed in coerenza con quanto contemplato nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, a livello nazionale.

L'obiettivo del Piano di valutazione è quello di fornire informazioni sull'attuazione e sugli impatti del programma cofinanziato al fine di migliorarne l'attuazione, favorendo l'adozione di decisioni in merito al raggiungimento degli obiettivi di programma, ai meccanismi di erogazione ed all'allocazione delle risorse.

Il primo aspetto analizzato nella costruzione del presente Piano è l'identificazione dell'organizzazione amministrativa per intraprendere le attività necessarie a condurre le analisi valutative richieste sia dalla normativa che dalle esigenze particolari del territorio.

Gli aspetti principali da affrontare per poter valutare gli effetti degli interventi di sviluppo rurale sono ampiamente definiti dal quadro comune di monitoraggio e valutazione. Tuttavia la valutazione non si limita alla risposta alle domande di valutazione comuni e all'analisi dell'efficacia ed efficienza degli interventi, ma si propone di indagare anche alcuni aspetti specifici del programma che derivano ad esempio dal territorio. Alcuni di questi aspetti specifici sono, già previsti nel Piano mentre altri saranno, necessariamente, definiti nel corso dell'attuazione del programma.

Le attività previste trovano fondamento innanzitutto nell'evoluzione degli attuali sistemi informativi che già nel periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 sono stati un punto di forza per le attività di monitoraggio e valutazione realizzate. L'obiettivo è quello di potenziare i servizi già realizzati adattandoli al nuovo pacchetto regolamentare e normativo ed al nuovo quadro comune di monitoraggio e valutazione.

Gli ulteriori elementi del Piano sono: il calendario generale per l'attuazione dei principali processi; le modalità e le attività di comunicazione dei risultati raggiunti con il PSR; le risorse necessarie per la realizzazione del Piano.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Il sistema di monitoraggio che sarà implementato dalla Regione rientra nel più ampio schema di governance

regionale che prevede diversi organi impegnati nella programmazione, valutazione e monitoraggio del PSR. L'attuale assetto prevede gli organi ed i relativi compiti di seguito descritti.

L'Autorità di Gestione (AdG) è responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR e, con riferimento particolare alle attività di monitoraggio e valutazione:

- garantisce l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alla sorveglianza e valutazione e che permetta di seguire i progressi compiuti per la realizzazione degli obiettivi e delle priorità del programma;

- fornisce alla Commissione europea i dati relativi agli indicatori di prodotto e finanziari sulle operazioni selezionate e garantisce la stesura della Relazione Annuale sullo stato di Attuazione del Programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione Comitato di Sorveglianza;

- garantisce la direzione del Comitato di Sorveglianza e fornisce allo stesso documenti e dati utili al monitoraggio dei progressi del programma;

- predispone il Piano di Valutazione;

- organizza l'attività di valutazione e le attività collegate sulla base del Piano di valutazione e verifica ed assicura che le valutazioni del PSR siano effettuate in conformità al Reg (UE) n. 1305/2013, al Reg (UE) n. 1303/2013 e al Quadro comune di monitoraggio e valutazione;

- assicura che le relazioni annuali sullo stato di attuazione del Programma degli anni 2017 e 2019 riportino i progressi del programma nel conseguimento dei suoi obiettivi;

- è responsabile della corretta gestione ed esecuzione del Piano di Comunicazione, ed in particolare della pubblicazione delle relazioni annuali e dei rapporti di valutazione.

Il Comitato di Sorveglianza svolge, in riferimento al PdV, le seguenti funzioni:

- valuta l'attuazione del Programma ed i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, principalmente attraverso l'uso di indicatori;

- esamina tutti gli aspetti che incidono sull'attuazione del programma e quindi sul conseguimento dei suoi obiettivi;

- approva le relazioni annuali di esecuzione prima del loro invio alla Commissione europea;

- esamina le attività e i prodotti del piano di valutazione;

- fornisce raccomandazioni all'AdG sull'attuazione del Programma.

L'Organismo Pagatore, garantisce le seguenti funzioni essenziali al fine di attuare la sorveglianza e la valutazione del Programma di sviluppo rurale:

- si coordina con l'AdG (o da un suo referente incaricato) e con il Comitato Tecnico PSR, a cui partecipa, per la predisposizione dell'evoluzione dei sistemi informativi necessari alla gestione istruttoria delle domande di aiuto con la finalità di rendere il monitoraggio e la valutazione del programma efficace, efficiente e coerente con le disposizioni del quadro comune di monitoraggio e valutazione;

- assicura che nelle domande di aiuto e pagamento e lungo l'iter dell'istruttoria siano raccolte le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione del programma;

- garantisce i corretti flussi informativi dei dati di attuazione, monitoraggio, pagamento.

Il Gruppo di Pilotaggio è costituito come una unità a supporto dell'Autorità di Gestione con il compito di:

- indicare il quadro di riferimento dell'attività di valutazione da porre nel bando di gara per l'affidamento dell'incarico;

- - fornire le proprie conoscenze e competenze per ampliare il quadro informativo derivante dal monitoraggio;

- supportare il valutatore nel suo lavoro;

- monitorare il procedere dell'attività.

Il Gruppo di Pilotaggio è formato, oltre che dall'AdG (o da un suo referente incaricato), da:

- il personale regionale appartenente alle Sezioni regionali responsabili di Priorità (e eventuali temi trasversali);

- un rappresentante dei GAL;

- un rappresentante dell'Organismo Pagatore

- il responsabile del Piano di Comunicazione.

Al Gruppo di Pilotaggio parteciperanno i valutatori indipendenti e potranno essere invitati a partecipare di volta in volta esperti per particolari materie allo studio e rappresentanti delle Autorità di Gestione dei Programmi degli altri fondi SIE.

Un Comitato Tecnico PSR, composto da referenti della struttura regionale responsabile del coordinamento del settore primario, dell'Autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale, della struttura responsabile del Sistema Informatico regionale e dell'Organismo Pagatore, sarà costituito al fine di garantire un'attenta vigilanza sullo sviluppo dei progetti di realizzazione e gestione del Sistema Informativo del Settore Primario e per il supporto alla gestione del Programma ed al fine di concordare le soluzioni più appropriate per la realizzazione di tali progetti.

I Gruppi di azione locale (GAL) – sono coinvolti nel Sistema di monitoraggio e valutazione con la partecipazione al Gruppo di Pilotaggio. Inoltre sono tunuti a fornire ulteriori informazioni per il monitoraggio oltre a quelle già residenti nei sistemi informative, ed a eseguire la propria autovalutazione.

I Beneficiari – sono coinvolti nel processo di monitoraggio e valutazione. Oltre alla informazioni di applicazione, sono tenuti a fornire ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio e valutazione del Programma.

Il Valutatore indipendente sarà unico per tutto il periodo di programmazione e sarà individuato attraverso procedura di gara ad evidenza pubblica.

Il Valutatore indipendente esegue la valutazione del programma impostata su base poliennale e prevede tre

fasi principali:

- la valutazioni in itinere: viene condotta durante tutta la durata del Programma e ne analizza principalmente i risultati; annualmente, una sintesi delle attività è riportata nelle relazioni di monitoraggio;

- la valutazione intermedia, con scadenza prevista nel 2017 e nel 2019, raccoglie tutti i risultati della valutazione in itinere allo scopo di migliorare la qualità del programma e della sua attuazione;

- la valutazione ex-post ha lo scopo di valutarne gli impatti a lungo termine. La scadenza è fissata dal Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, per il 31 dicembre 2026.

Al Valutatore indipendente sarà richiesto di prevedere un coordinamento con l'Autorità di Gestione e con il Gruppo di Pilotaggio. A tal fine dovrà individuare un referente che assicuri il raccordo con le due strutture e dovrà necessariamente dotarsi di uno staff di esperti nelle varie discipline per garantire una qualificata attività valutativa.

Il valutatore dovrà garantire la presenza nel Comitato di Sorveglianza affiancando l'Autorità di Gestione nella condivisione delle eventuali modifiche al programma o valutando la fattibilità di possibili decisioni che si vogliono intraprendere. Dovrà inoltre predisporre una eventuale attività di confronto tecnico con servizi comunitari e nazionali.

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

I principali elementi di valutazione del Programma sono quelli previsti dal reg. (UE) n. 808/2014, richiamati anche nella successiva figura 1, dove vengono più dettagliatamente descritti. Successivamente, sono inoltre richiamati anche gli argomenti e le attività specifiche di valutazione previste dal Piano.

La valutazione del Programma deve essere indirizzata al giudizio sugli impatti degli interventi finanziati e a quello sull'efficacia, efficienza e pertinenza di detti interventi.

In questo contesto, le analisi valutative devono essere condotte tenendo conto della logica comune europea degli interventi ovvero della gerarchia degli **obiettivi europei stabiliti per lo sviluppo rurale (Priorità, Focus Areas ed obiettivi trasversali), per la PAC e, a salire, per l'attuazione della strategia 2020 inclusi gli Obiettivi tematici previsti per i Fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE).**

In maniera complementare alla valutazione della strategia attuata in coerenza con la logica degli interventi stabilita a livello europeo, è necessario intraprendere opportuni approfondimenti rispetto agli **obiettivi**

specifici individuati dalla programmazione dello sviluppo rurale ed in particolare rispetto a quei temi per i quali i fabbisogni individuati in fase di analisi, e successivamente le strategie adottate, hanno orientato la programmazione verso interventi mirati e/o modalità attuative preferenziali.

In altri termini, si prevede di determinare l'efficacia, efficienza e pertinenza degli interventi e gli impatti dello sviluppo rurale organizzando **le attività valutative in base alla gerarchia degli obiettivi stabilita a livello europeo** e, a fianco di quest'attività essenziale e di base, si prevede di valutare efficacia, efficienza e pertinenza degli interventi e gli impatti dello sviluppo rurale rispetto **a tematiche rilevanti per il Veneto**.

Conformemente al quadro comune di monitoraggio e valutazione, l'attività di valutazione si sostanzierà, in particolare, nella risposta alle domande comuni di valutazione collegate alle **focus-areas** e a quelle orizzontali collegate sia agli **obiettivi generali della politica europea** (obiettivi Europa 2020 e obiettivi PAC) che alle tre **priorità trasversali** della politica di sviluppo rurale (Innovazione, ambiente e cambiamenti climatici). Si farà riferimento al quadro comune di monitoraggio e valutazione per l'inquadramento metodologico generale (criteri di giudizio comuni e indicatori comuni) non tralasciando approfondimenti e approcci metodologici diversi proposti i valutatori indipendenti e condivisi con il Gruppo di Pilotaggio.

In particolare, per la risposta alle domande comuni collegate alle focus -areas si farà riferimento agli **indicatori comuni di target ed agli indicatori supplementari di risultato**. Per valutare il contributo del Programma rispetto agli obiettivi generali delle politiche europee, risulta logico fare riferimento alla misura degli impatti e pertanto si dovranno prendere in considerazione gli **indicatori di impatto comuni, gli indicatori di contesto comuni ed eventuali indicatori supplementari di risultato e di impatto**.

Poiché, la programmazione degli interventi si realizza non solo nel quadro logico comune europeo degli interventi, ma anche nella prospettiva di rispondere a fabbisogni ed obiettivi specifici individuati in fase di analisi, sarà definito un set di **domande valutative specifiche**, oltre a **criteri di giudizio ed indicatori pertinenti.**

La Regione, sulla base dei propri specifici fabbisogni e dell'impostazione strategica del Programma, **prevede di approfondire in particolare alcuni temi** che sono riconducibili ai tre ambiti di priorità:

1. Competitività sostenibile e approccio integrato;

2. Ambiente e clima:

    a. riduzione consumi idrici;

    b. mitigazione del cambiamento climatico;

    c. aumento dell'efficienza energetico;

    d. biodiversità.

3. Territorio rurale (territori montani, zone rurali).

Tuttavia, un periodo di programmazione così ampio può comportare che le esigenze di valutazione possano subire delle modifiche nel corso degli anni, dettate da specifiche necessità (ad es. analisi di approfondimento su particolari tematiche di interesse), dalle criticità riscontrate in corso di avanzamento del programma, da

modifiche della strategie o relative all'allocazione delle risorse.

Le metodologie di analisi adottate al fine di raccogliere gli elementi conoscitivi necessari per rispondere alle differenti domande valutative saranno condivise nell'ambito del Gruppo di Pilotaggio.

La risposta alle domande valutative comuni e specifiche e l'analisi degli indicatori di output, target, risultato e di impatto terrà conto dei diversi strumenti di attuazione della politica agricola di sviluppo rurale ed in particolare anche delle **strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo** attuate in Veneto.

L'Autorità di Gestione e il Gruppo di Pilotaggio sosterranno i GAL nell'attività di autovalutazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

Allo scopo di condurre ed approfondire le analisi valutative è necessario intraprendere ed organizzare numerose e complesse attività che prevedono, generalmente, una forte sinergia e coordinamento tra gli attori coinvolti in questo processo (AdG, Gruppo di Pilotaggio, Comitato di Sorveglianza, ecc.).

La fase di preparazione assume rilevanza sia all'avvio della programmazione che in itinere in quanto l'analisi delle esigenze valutative è un percorso continuo che appoggia le sue fondamenta in un costante lavoro di coordinamento tra gli attori coinvolti.

Tra le principali **attività preparatorie**, si possono elencare le seguenti:

- l'analisi delle esigenze valutative, delle domande di valutazione e dei criteri ed indicatori collegati;

- lo sviluppo di domande valutative specifiche;

- l'analisi delle fonti per la raccolta dei dati e la predisposizione di opportuni raccordi, anche metodologici, utili alla raccolta dei dati;

- la predisposizione dei capitolati di gara per l'affidamento delle attività di valutazione.

Il Valutatore indipendente, oltre ad assicurare il raccordo e coordinamento con l'AdG e raccogliere le indicazioni formulate nell'ambito del Gruppo di Pilotaggio, nella fase iniziale di "strutturazione dell'impianto valutativo", dovrà definire, in termini operativi, i compiti della valutazione (cioè il "cosa" si valuta), introducendo i criteri in base ai quali sarà possibile (in fase intermedia e in ex-post) formulare un giudizio valutativo sugli interventi del Programma. Ciò con riferimento alle "domande valutative" comuni ed aggiuntive relative al PSR della regione del Veneto.

In tale ottica, secondo le indicazioni fornite dai documenti comunitari, la fase di strutturazione sarà affrontata dal Valutatore sviluppando due principali **processi di analisi**:

- la ricostruzione della "logica di intervento", attraverso la quale ristabilire e verificare i nessi causali tra i fabbisogni, il sistema degli obiettivi del PSR, gli interventi programmati e gli effetti attesi (output, risultati ed impatti);

- la definizione dei termini chiave, dei criteri e delle metodologie (inclusi gli indicatori) da utilizzare per dare risposta alle "domande valutative" - relative sia alle singole Focus area (domande specifiche) sia al Programma nel suo insieme (domande "trasversali") – e verificare "in che misura" le forme di sostegno/intervento previste dal Regolamento ed attuate nel PSR contribuiscono/partecipano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo rurale comuni, con particolare enfasi ed attenzione alle priorità

aventi valore strategico.

L'analisi della "logica di intervento" del PSR consente di meglio verificare ed utilizzare a fini valutativi i fattori di coerenza e causalità "interni" al Programma stesso (i nessi causali tra fabbisogni del contesto, obiettivi, azioni ed effetti attesi), mentre le domande valutative inducono a verificare la sua coerenza e pertinenza con gli obiettivi e le priorità strategiche complessive della politica comunitaria in tema di sviluppo rurale. La valutazione esaminerà la validità dei criteri di selezione di tutti i progetti presentati a finanziamento, al fine di individuare se tali criteri sono i più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel programma e dell'impatto sul sistema agricolo e forestale.

Inoltre, spetterà al Valutatore:

- la raccolta dei dati mancanti attraverso varie metodologie (indagini dirette presso i beneficiari, casi studio, giudizio di testimoni/esperti, ecc.);

- l'analisi della normativa Regionale che in maniera diretta o indiretta interessa l'attuazione delle diverse Misure del PSR;

- la redazione dei rapporti di valutazione richiesti ed in particolare del rapporto di valutazione ex-post.

Temi

- Contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi europei stabiliti per lo sviluppo rurale (Priorità, Focus Areas ed obiettivi trasversali), per la PAC e, a salire, per l'attuazione della strategia 2020 inclusi gli Obiettivi tematici previsti per i Fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE).
- Contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi specifici regionali
- Valutazione degli indicatori comuni di target, degli indicatori di risultato, degli indicatori di impatto comuni, degli indicatori di contesto comuni ed degli eventuali indicatori supplementari di risultato e di impatto. Si terrà conto degli effetti netti.
- Risposta alle domande valutative comuni e specifiche
- Approfondimenti su particolari tematiche di interesse regionale
- Valutazione del contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Attività

- Analisi delle esigenze valutative, delle domande di valutazione e dei criteri ed indicatori collegati;
- Sviluppo di domande valutative specifiche;
- Analisi delle fonti per la raccolta dei dati e la predisposizione di opportuni raccordi, anche metodologici, utili alla raccolta dei dati;
- Predisposizione dei capitolati di gara per l'affidamento delle attività di valutazione;
- Ricostruzione della "logica di intervento";
- Definizione dei termini chiave, dei criteri e delle metodologie;
- Raccolta dei dati mancanti;
- Analisi della normativa Regionale;
- Redazione dei rapporti di valutazione;
- Sostegno alle attività di autovalutazione delle strategie di sviluppo locale.

Figura1 par. 9.3.- Principali elementi di valutazione del Piano (ai sensi dell'all. I del reg. (UE) n. 808/2014)

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

Nel rispetto delle disposizioni del regolamento FEASR, l'Autorità di Gestione ed il Comitato di Sorveglianza devono esaminare l'attuazione del Programma e, sulla base delle valutazioni periodiche, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi.

Per monitorare lo stato di attuazione del Programma ci si avvale di indicatori di input, prodotto, risultato e target per la costruzione dei quali si farà uso delle seguenti principali fonti informative:

- il sistema informatico di gestione delle operazioni; il sistema sarà opportunamente evoluto per rendere i

dati consistenti e facilmente fruibili da chi opera per elaborare gli indicatori di monitoraggio e valutazione;

- il sistema di registrazione del fascicolo aziendale (Anagrafe del Settore primario);

- banche dati regionali quali: il Catalogo/Registro delle attività formative ed informative; la banca dati "agriturismo", la banca dati Business Plan on Line (BPOL), ecc.;

- altre banche dati e fonti informative esterne quali: la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), banche dati ISTAT;

- di rilevazioni puntuali per particolari aspetti delle operazioni non rilevabili durante l'iter amministrativo di un'operazione, coordinate dall'Autorità di Gestione ed organizzate e condotte dal Valutatore indipendente.

In particolare, il sistema informatico di gestione delle operazioni e quello di registrazione del fascicolo aziendale, tra loro strettamente integrati, garantiscono:

- di identificare univocamente il soggetto che presenta l'istanza, e di registrarne i dati anagrafici e di consistenza aziendale tramite l'archiviazione informatica del fascicolo aziendale;

- di identificare univocamente tutte le operazioni presentate, ammesse e finanziate;

- il rilievo dello stato di avanzamento di ogni singola operazione, ricavato mediante gli indicatori finanziari, fisici e procedurali;

- la verifica della qualità dei dati immessi nel sistema.

Il sistema informatico permette la condivisione delle risorse informative necessarie all'AdG e all'Organismo Pagatore e rende disponibili in tempo reale i dati per il calcolo degli indicatori di input, di prodotto e, se opportuno, di quelli di risultato per il monitoraggio strategico dell'Autorità di Gestione e del Comitato di sorveglianza, nonché per le attività di analisi del Valutatore.

Per agevolare l'attività di monitoraggio, il sistema informatico ed altre basi informative andranno ad alimentare il servizio di business intelligence (data mart) il quale è costituito in coerenza con le esigenze di monitoraggio procedurale, finanziario e di rilevazione degli indicatori di prodotto e, laddove possibile, di risultato previsti dal quadro comune europeo e supplementari. In altre parole, il servizio di business intelligence sarà evoluto per omogeneizzare i dati delle diverse fonti informative, la principale delle quali è il sistema di gestione delle operazioni, secondo la logica prevista dal quadro comune di monitoraggio e secondo le diverse esigenze di monitoraggio cui deve rispondere l'Autorità di Gestione.

Già nel periodo di programmazione 2007-2013 si sono utilizzati i sistemi informativi e gli strumenti di business intelligence citati e si è potuto acquisire una notevole esperienza in materia.

L'Autorità di Gestione, alla luce di ciò, ritiene necessario investire risorse per migliorare i sistemi informativi e gli strumenti di business intelligence già realizzati adattandoli alle esigenze di monitoraggio e valutazione previste per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

Per particolari aspetti ed approfondimenti da definire in itinere, saranno condotti dal Valutatore indipendente, con il coordinamento del Gruppo di Pilotaggio, specifiche indagini che potranno riguardare:

- Indagini dirette presso campioni rappresentativi di beneficiari del Programma;

- Casi di studio;

- Indagini dirette presso beneficiari indiretti del Programma;

- Informazioni rilevate tramite metodi e tecniche basate sul giudizio di testimoni/esperti;

- Acquisizione di dati secondari a partire dalla documentazione tecnico-amministrativa degli interventi.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Per schematizzare il calendario generale da seguire per l'esecuzione del Piano di valutazione sono distinguibili dei processi principali nel cui ambito si possono identificare singole attività da intraprendere. Per alcuni processi le scadenze sono stabilite dai regolamenti comunitari mentre per altri le scadenze stabilite a livello generale dall'AdG.

Possiamo distinguere i seguenti processi principali che fanno parte del Piano di valutazione:

- aggiornamento dei moduli del sistema informatico di gestione delle operazioni ed evoluzione dei nuovi servizi di business intelligence;

- comunicazione semestrale alla Commissione degli indicatori di prodotto e finanziari;

- gara affidamento del servizio di valutazione in itinere ed ex-post;

- costituzione Gruppo di Pilotaggio e convocazione periodica;

- valutazione in itinere;

- valutazione ex post;

- comunicazione.

Particolare rilevanza ai fini del monitoraggio e della valutazione assume l'evoluzione dei software gestionali per la presentazione delle domande d'aiuto e la loro istruttoria e quello dei servizi di business intelligence descritti al paragrafo "Dati and informazioni". Nel corso dell'attuazione del PSR saranno, inoltre, realizzati in continuo, a seconda delle esigenze, manutenzioni ed aggiornamenti evolutivi degli applicativi. I tempi saranno commisurati alla mole di lavoro che comporterà l'evoluzione, tuttavia il primo step si concluderà entro il 2016.

Per l'avvio delle attività di valutazione, sarà la costituzione del Gruppo di Pilotaggio entro il 2015.

Il servizio di valutazione in itinere ed ex post si stima sarà affidato, con gara ad evidenza pubblica, entro il primo semestre 2016. L'analisi delle esigenze valutative e la predisposizione del Disegno di valutazione saranno svolte nel corso del 2016 mentre per tutto il corso del periodo di programmazione si svolgeranno incontri periodici con l'AdG, il Valutatore indipendente, il Gruppo di Pilotaggio ed i Settori regionali

responsabili delle Priorità del PSR per coordinare tutte le varie attività di valutazione.

I principali prodotti risultanti dalla valutazione saranno:

- la Relazione di valutazione annuale dal 2016-2025;
- la Valutazione in itinere al 2017 e al 2019. Quest'ultima conterrà anche la risposta alle domande valutative dei quesiti comunitari;
- la Valutazione ex-post al 2025 (con termine per la consegna il 31/12/2026).

Entro il 2016 verrà pianificata l'attività di comunicazione delle attività di valutazione.

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

La comunicazione della valutazione rientra nella strategia di comunicazione del Programma riportata nel cap. 15.3, al fine di integrare le azioni che verranno attuate e potenziare gli effetti positivi per l'intero processo di programmazione. Nel piano di comunicazione che verrà realizzato per il Programma 2014-2020, verrà data un'attenzione particolare alla valutazione considerate la varietà di target e complessità dei dati e delle informazioni fornite dalla valutazione.Il Valutatore dovrà partecipare attivamente alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolta agli operatori del settore e al pubblico, in particolare quelle relative a comunicarel'esito dei rapporti di valutazione intermedia (2015 e 2017) ed ex-post.

Destinatari, contenuti e modi della comunicazione

Tra i target individuati nel cap. 15.3, la comunicazione della valutazione sarà rivolta principalmente a: portatori d'interesse (in particolare ai responsabili della programmazione e gestione del PSR considerati gli effetti del follow-up), i soggetti del partenariato regionale e la cittadinanza.

Attraverso il piano di comunicazione, i cui obiettivi verranno dettagliati nella strategia come indicato al cap. 15.3, verrà assicurata la trasmissione delle informazioni ai diversi destinatari individuati. I contenuti saranno strutturati tenendo conto dei bisogni dei target, delle loro caratteristiche e dei singoli obiettivi prefissati con le azioni di comunicazione. A tal fine verranno selezionati tra i vari mezzi di comunicazione previsti nella strategia generale, quelli che permettono il raggiungimento efficace ed efficiente dei target e la chiarezza delle informazioni veicolate. I vari media potranno essere utilizzati in maniera combinata ed integrata per una più efficace comunicazione. Lo stesso mezzo potrà essere utilizzato per diversi target, declinando la tipologia di informazioni e il linguaggio a seconda dei destinatari e degli obiettivi della comunicazione.

Tempi
Entro il 2016 verrà pianificata l'attività di comunicazione delle attività di valutazione, nel quadro del Piano di Comunicazione.

Follow-up

Una comunicazione efficace dei risultati della valutazione contribuisce al miglioramento e all'implementazione del PSR, ponendo le basi per la rimodulazione e revisione del programma. Inoltre la

comunicazione ad un pubblico più vasto rispetto agli addetti ai lavori permette di incentivare la partecipazione attiva al processo.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

La corretta implementazione del piano di valutazione e la conseguente efficacia ed utilità della valutazione necessitano di adeguate risorse messe a disposizione. Non solo risorse finanziarie, ma anche risorse umane, tecnologiche e capacità amministrativa.

Le spese sostenute saranno interamente finanziate con i fondi dell'Assistenza tecnica.

L'AdG assicura l'adeguata organizzazione delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività di propria competenza. Il personale coinvolto nelle attività del Piano fa parte dell'organico della Regione del Veneto. Qualora questo non sufficiente si farà ricorso a personale esterno selezionato con le procedure pertinenti.

Per assicurare lo sviluppo delle capacità amministrative volte alla completa attuazione del Piano di valutazione sono previste diverse azioni, riconducibili alle seguenti aree di intervento: condivisione delle informazioni di monitoraggio e valutazione, creazione di reti di scambio, formazione.

Particolare rilievanza assumerà l'accesso, da parte del personale regionale, alle informazioni di monitoraggio aggregate e rielaborate attraverso gli strumenti di business intelligence (data mart).

Anche attraverso il contributo della Rete Rurale Nazionale e di quella Europea saranno condivise e messe in rete informazioni e dati volti alla corretta realizzazione del Piano di valutazione (metodi, pratiche, indicatori, sistemi di dati, ecc.).

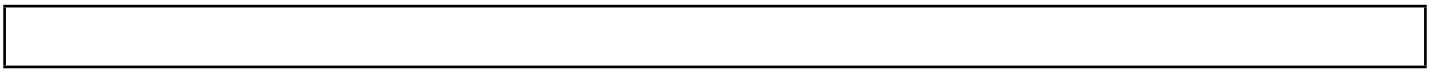
Sempre nell'ottica della condivisione e della creazione di reti, gli esiti delle analisi valutative prodotte in-itinere saranno condivise tra tutti coloro che partecipano all'attuazione delle strategie di Sviluppo rurale e locale.

Sono, infine, previste azioni di informazione/formazione sull'uso degli strumenti di monitoraggio messi a disposizione dall'AdG e sui contenuti ed esiti delle indagini ed analisi di tipo valutativo prodotte.

Per sviluppare determinate potenzialità e capacità, potranno essere attivati corsi di formazione specifici per lo sviluppo dei sitemi di monitoraggio e valutazione.

Per l'affidamento delle attività di valutazione indipendente si stima la richiesta orientativa di 1.900.000,00 Euro.

Le attività di comunicazione del Piano, infine, faranno parte del più ampio Piano di comunicazione previsto per il Programma di sviluppo rurale.



10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	108.717.000,00	109.114.000,00	73.019.000,00	70.933.000,00	71.075.000,00	71.226.000,00	79.318.825,28	67.870.951,01	**651.273.776,29**
Totale FEASR (esclusa EURI)	**0,00**	**108.717.000,00**	**109.114.000,00**	**73.019.000,00**	**70.933.000,00**	**71.075.000,00**	**71.226.000,00**	**79.318.825,28**	**67.870.951,01**	**651.273.776,29**
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	**0,00**	**6.551.303,96**	**6.575.227,43**	**4.400.123,49**	**4.274.412,63**	**4.282.969,53**	**4.292.068,76**			**30.376.105,80**
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								14.787.976,11	36.078.981,49	**50.866.957,60**
Totale (FEASR + EURI)		**108.717.000,00**	**109.114.000,00**	**73.019.000,00**	**70.933.000,00**	**71.075.000,00**	**71.226.000,00**	**94.106.801,39**	**103.949.932,50**	**702.140.733,89**

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**298.229.433,62**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**42,47**

Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**278.451.999,31**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**42,75**
Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**19.777.434,31**	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**38,88**

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**274.831.972,26**	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**39,14**
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	**255.054.537,95**	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**39.16**
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**19.777.434,31**	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**38,88**

Soglia di non regressione PSR (%)	**36.20 (35.70 + 0.50 from national RDP)**

Regolamento (UE) 2024/3242: importo del FEASR riassegnato alla misura 23 e alla misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b):	**0,00**	Soglia di non regressione (in %) del PSR di cui al regolamento (UE) 2024/3242:	**36.20 (35.70)**

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	**3.292.158,80**

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	43.12%	20%	53%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					6.437.681,14 (2A) 704.474,72 (2B) 189.777,70 (3A) 4.582.522,45 (P4) 0,00 (5A) 5.346,88 (5C) 8.636,55 (5D) 0,00 (5E) 7.900,02 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5A)

(NGEU) / Altre regioni							0,00 (5C) 0,00 (5D) 0,00 (5E) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	11.936.339,46 0,00 11.936.339,46

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					2.154.433,46 (2A) 129.289,87 (2B) 816.113,48 (3A) 3.885.707,82 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5C) 0,00 (5D) 0,00 (5E) 0,00 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5C) 0,00 (5D) 0,00 (5E)

							0,00 (6A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	6.985.544,63 0,00 6.985.544,63

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					8.367.036,86 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	8.367.036,86 0,00 8.367.036,86

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%		43.12%		167.691,00	107.839.231,14 (2A) 55.254.366,49 (2B) 49.889.143,55 (3A) 1.223.513,02 (P4) 7.633.538,41 (5A) 1.658.400,65 (5D)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 17.000.000,00 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 17.591.737,50 (5A) 0,00 (5D)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						167.691,00 0,00 167.691,00	223.498.193,26 34.591.737,50 258.089.930,76

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	28.107.189,58

di cui FEASR (in EUR)	10.515.452,08

di cui EURI (in EUR)	17.591.737,50

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					993.483,97 (3B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (3B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	993.483,97 0,00 993.483,97

Regolamento (UE) 2024/3242: importo del FEASR riassegnato alla misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					8.983.179,49 (2A) 45.612.504,40 (2B) 227.790,80 (5C) 3.186.151,49 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					13.585.805,10 (2A) 503.718,19 (2B) 0,00 (5C) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	58.009.626,18 14.089.523,29 72.099.149,47

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					1.113.346,59 (6B) 21.221.293,37 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (6B) 0,00 (6C)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	22.334.639,96 0,00 22.334.639,96

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					5.073.128,57 (2A) 5.498.895,64 (P4) 1.811.662,48 (5C) 8.512.177,42 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (P4) 0,00 (5C) 0,00 (5E)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	20.895.864,11 0,00 20.895.864,11

10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					124.674.532,39 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	124.674.532,39 0,00 124.674.532,39

10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					18.541.935,15 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					2.185.696,81 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	18.541.935,15 2.185.696,81 20.727.631,96

10.3.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					80.411.240,72 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	80.411.240,72 0,00 80.411.240,72

10.3.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					560.364,90 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	560.364,90 0,00 560.364,90

10.3.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					15.513,50 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	15.513,50 0,00 15.513,50

10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					3.024.265,61 (2A) 2.312.265,59 (3A) 3.154.279,04 (P4) 137.145,61 (5A) 280.960,43 (5C) 300.296,53 (5D) 307.720,20 (5E) 697.295,77 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5C) 0,00 (5D) 0,00 (5E) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	10.214.228,78

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	0,00 10.214.228,78

10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					36.843.628,49 (6B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (6B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	36.843.628,49 0,00 36.843.628,49

10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					11.016.333,13
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	11.016.333,13 0,00 11.016.333,13

10.3.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					9.919.066,80 (2A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	9.919.066,80 0,00 9.919.066,80

10.3.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					5.825.080,80 (2A) 231.123,20 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	6.056.204,00 0,00 6.056.204,00

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	**4,33**
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	1.561.242.135,00
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	67.569.835,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	27.681.677,00	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	16.200.242,00	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	23.687.915,00	0,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	**84,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	56,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	28,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	**101.971,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	101.971,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	**2,27**
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2.705,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	119.380,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	21.176,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	14.167.395,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	14.929.687,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	6.591,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	4.996.367,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	2.705,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	17.455.150,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	551.096.196,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	232.635.831,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	250.090.981,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	78.224.504,00	30.876.830,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	34.418.782,00	13.585.805,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	11.765.141,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	7.013.603,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	23.003.402,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	3.287,00	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	Totale spesa pubblica in EUR	13.509.000,00	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	N. di aziende sovvenzionate	4.508,00	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	**2,12**
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2.525,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	119.380,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.431,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.633.754,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.633.754,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	258,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	299.837,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	2.304,00	270,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	268.779.489,00	31.481.481,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	145.140.924,00	17.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	2.525,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	59,00	5,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	112.985.810,00	1.144.814,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	101.018.486,00	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	106.284.109,00	503.718,00

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	**0,53**
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	637,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	119.380,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	855,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	270.380,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	440.115,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1.627,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.892.656,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	541,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	19.404.074,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	402,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	413.208.517,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	115.698.385,00	0

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	164,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.299.547,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	96,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	5.362.397,00	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	Totale spesa pubblica in EUR	536.000,00	0

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	**0**
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	119.380,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	40,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	1.822.392,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	2.303.998,00	0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	78.392,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	10.191.015,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	10.627.371,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	13.272,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	9.011.382,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	114,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	2.837.461,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	2.837.461,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	84.403,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	2.007.427,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	289.133.888,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	3.155,00	962,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	8.516,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	45.186.474,00	2.185.697,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	64.586,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	186.482.469,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	7.315.118,00	0

Foreste

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0

15)			
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	0,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	12.752.541,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	185,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	35.977,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle risorse genetiche (15.2)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	**10,14**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	82.319,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	811.440,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	**0,31**
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	1.397,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	446,86

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**10,12**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	82.106,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	811.440,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**0**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	446,86

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**10,67**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	86.547,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	811.440,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**0,31**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	1.397,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	446,86

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	**12,02**
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	29.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	241.330,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	871,00	449,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	29.000,00	10.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	78.432.775,00	39.092.750,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	35.294.749,00	17.591.738,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	318.056,00	0

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	**11.677.546,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	36,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	12.400,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	12.400,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	3,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	1.173.937,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di operazioni	3,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	528.272,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	4.201.444,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi per investimenti in tecnologie silvicole e nella prima trasformazione/commercializzazione (8.6)	52,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree	Investimenti totali (pubblici + privati) in EUR (8.6)	10.503.609,00	0

forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)			
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	651.578,00	0

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**55.203,00**
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	4,05
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**8,20**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)	66.562,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
21 Capi di bestiame - totale	1.361.540,00
18 Superficie agricola - SAU totale	811.440,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	36,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	20.029,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	20.029,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. per lo stoccaggio o trattamento del letame) (4.1, 4,4 e 4.3)	147,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	UBA interessati da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e ammoniaca	55.203,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	21.061.935,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	8.846.013,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	696.421,00	0

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	**6,17**
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	77.641,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	811.440,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	446,86

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	500,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	10.667.527,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	1,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	2.998,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	9.070.146,00	0

e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)			
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	135,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	713.637,00	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	**40,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	45,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	18.321,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	18.321,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	123,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	17.592.938,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	7.389.034,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.617.105,00	0

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	**27,74**
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	1.100.000,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	**3,36**
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	**98,00**
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	133.200,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	16,56
1 Popolazione - intermedia	64,68
1 Popolazione - totale	4.881.756,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	8,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	11,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni Altri (7.8)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	133.200,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.581.973,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	8,00	0

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	1.100.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	900.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	73.361.210,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	166.659,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	11.016.539,00	0

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	322.846,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	**8,14**

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	16,56
1 Popolazione - intermedia	64,68
1 Popolazione - totale	4.881.756,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	322.846,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	49.214.502,00	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	21,176	1,431	855				78,392	0		36	36	0	45			101,971
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	14,167,395	1,633,754	270,380				10,191,015	0		12,400	20,029	0	18,321			26,313,294
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	14,929,687	1,633,754	440,115				10,627,371	0		12,400	20,029	0	18,321			27,681,677
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	6,591	258	1,627				13,272	0		0	0	0	0			21,748
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	4,996,367	299,837	1,892,656				9,011,382	0		0	0	0	0			16,200,242
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			541													541
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			19,404,074													19,404,074
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	551,096,196	268,779,489	413,208,517				2,837,461	78,432,775			21,061,935					1,335,416,373
	Totale spesa pubblica in	250,090,981	145,140,924	115,698,385				2,837,461	35,294,749			8,846,013					557,908,513

	EUR														
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				40										40
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				0										0
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				2,303,998										2,303,998
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	78,224,504	112,985,810						1,173,937			17,592,938			209,977,189
	Totale spesa pubblica in EUR	34,418,782	106,284,109						528,272			7,389,034			148,620,197
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)												2,581,973	49,214,502	51,796,475
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0							0		10,667,527				10,667,527
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0							0		2,998				2,998
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0							0		0				0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0				12,752,541			0		0				12,752,541
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0							0		9,070,146				9,070,146
	Spesa pubblica totale (in EUR)	11,765,141							4,201,444		0				15,966,585

	(8.6)														
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)					84,403									84,403
	Totale spesa pubblica (in EUR)					289,133,888									289,133,888
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)					3,155									3,155
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)					8,516									8,516
	Totale spesa pubblica (in EUR)					45,186,474									45,186,474
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					64,586									64,586
															0.00
															0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					186,482,469									186,482,469
M14	N. di beneficiari			164											164
	Totale spesa pubblica (in EUR)			1,299,547											1,299,547
M15	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)					185									185
	Totale spesa pubblica (in					35,977									35,977

	EUR)														
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)			96											96
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	7,013,603		5,362,397		7,315,118	318,056		651,578	696,421	713,637	1,617,105			23,687,915
M19	Numero di GAL selezionati												8		8
	Popolazione coperta dai GAL												1,100,000		1,100,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)												900,000		900,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)												73,361,210		73,361,210
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)												166,659		166,659
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)												11,016,539		11,016,539
M21	Spesa pubblica totale (€)	23,003,402													23,003,402

	N. di aziende sovvenzionate	3,287													3,287
M22	Totale spesa pubblica in EUR	13,509,000		536,000											14,045,000
	N. di aziende sovvenzionate	4,508													4,508

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
1A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	**P**				X							X	X	X	X	X	X	X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	**P**						X				X	X	X	X	X	X	X	X
1B	M16 - Cooperazione (art. 35)		**P**			X			X	X	X							X	
1C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)			**P**				X				X		X	X	X		X	X
2A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)				**P**														
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)				**P**														

	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				**P**							X	X	X	X	X			
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				**P**														
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				**P**														
	M16 - Cooperazione (art. 35)				**P**														
	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)				**P**														
	M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)				**P**														
2B	M01 - Trasferimento di					**P**													

	conoscenze e azioni di informazione (art. 14)																		
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)					**P**													
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)					**P**							X	X	X				
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					**P**													
3A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)						**P**												
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)						**P**												
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)						**P**												
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)						**P**						X						

	M14 - Benessere degli animali (articolo 33)						**P**												
	M16 - Cooperazione (art. 35)						**P**												
	M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)						**P**												
3B	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)							**P**											
5A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)											**P**							
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)											**P**							
	M04 - Investimenti in immobilizzaz											**P**							

	ioni materiali (art. 17)																	
	M16 - Cooperazione (art. 35)										**P**							
5C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)												**P**					
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)												**P**					
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)												**P**					
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)												**P**					
	M16 - Cooperazione (art. 35)												**P**					
5D	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)													**P**				
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e													**P**				

	di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)																		
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)														**P**				
	M16 - Cooperazione (art. 35)														**P**				
5E	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)															**P**			
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)															**P**			
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								X	X	X					**P**			
	M16 - Cooperazione (art. 35)															**P**			
6A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)																**P**		
	M02 - Servizi di																**P**		

	consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)																		
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				X	X											**P**		
	M16 - Cooperazione (art. 35)																**P**		
6B	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																	**P**	
	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	**P**	
6C	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																		**P**
P4 (FOREST)	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)								**P**	**P**	**P**								

	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)								**P**	**P**	**P**								
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								**P**	**P**	**P**								
	M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)								**P**	**P**	**P**								
	M16 - Cooperazione (art. 35)								**P**	**P**	**P**								
P4 (AGRI)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)								**P**	**P**	**P**								
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)								**P**	**P**	**P**								
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)								**P**	**P**	**P**					X			
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali								**P**	**P**	**P**	X			X	X			

	(art. 28)																		
	M11 - Agricoltura biologica (art. 29)								**P**	**P**	**P**								
	M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)								**P**	**P**	**P**								
	M16 - Cooperazione (art. 35)								**P**	**P**	**P**								

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli agricoli	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	0,00	0,00					
10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminatura	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	372.288,00	1.013,00	X	X	X	X	X
10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	95.440.132,00	3.527,00	X	X	X	X	X

10.1.4 Mantenimento di prati, prati seminaturali,pascoli e prati-pascoli	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	111.616.903,00	53.199,00	X	X	X	X	X
10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue	Riduzione del drenaggio, gestione delle zone umide	62.648.265,00	24.277,00	X	X	X	X	X
10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	7.823.390,00	2.366,00	X		X		X
10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi	Diversificazione delle colture, rotazione delle colture	9.582.009,00	21,00	X				

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	32.305.492,00	8.516,00	X	X	X		
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di	12.880.982,00	3.155,00	X	X	X		

produzione biologica							

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	2.998,00	1,00	X	X	X		X
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	10.782.079,00	500,00	X	X	X		X

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
15.1 -Pagamenti per servizi silvo-climatico-ambientali	37.106,00	185,00	X		

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	10.401.206,00	1.445,00	X		X

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	5.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	0,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	0,00
Totale	5.000.000,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, la Regione del Veneto ha previsto la possibilità di sostenere le principali misure del PSR con finanziamenti integrativi.
Alla luce della positiva esperienza realizzata con il precedente Programma e della strategia proposta per il PSR 2014-2020, appare opportuno prevedere aiuti regionali integrativi, in particolare per assicurare il perseguimento delle focus area:
2.a Migliorare le prestazioni economiche delle imprese agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, per aumentare e valorizzare in particolare l'accesso e l'orientamento al mercato e la diversificazione delle attività
5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.

A tal fine, si sensi dell'articolo 82 del regolamento UE n. 1305/2013, la Regione del Veneto stanzierà nel proprio bilancio finanziamenti regionali a sostegno delle misure di seguito descritte:

4.1.1. Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

12.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione	215.600,00	284.400,00		500.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Servizi di consulenza	1.139.556,00	1.503.199,00		2.642.755,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Regimi di qualità dei prodotti alimentari	474.320,00	625.680,00		1.100.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Aiuti agli investimenti per la trasformazione in prodotti non agricoli e in infrastrutture	9.035.860,83	11.919.289,52		20.955.150,35
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)					
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese	28.539.978,12	19.061.731,70		47.601.709,82
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	22.334.639,96	29.461.834,90		51.796.474,86

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Aiuti a favore del settore forestale	20.895.864,11	27.563.932,06		48.459.796,17
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)					
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)					
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)					
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste	15.513,50	20.465,00		35.978,50
M16 - Cooperazione (art. 35)	Cooperazione	10.214.228,78	13.473.685,83		23.687.914,61
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Leader	31.633.353,83	41.727.856,34		73.361.210,17
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Sostegno eccezionale temporaneo agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19Gestione	5.174.400,00	6.825.600,00		12.000.000,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)					
Totale (in EUR)		**129.673.315,13**	**152.467.674,35**	**0,00**	**282.140.989,48**

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione

FEASR (in EUR): 215.600,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 284.400,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 500.000,00

13.1.1.1. Indicazione:*

Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.51219 "Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale" che modifica il regime SA.44519.

Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.51218 "Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali" che modifica il regime SA.45586.

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza

FEASR (in EUR): 1.139.556,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.503.199,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.642.755,00

13.2.1.1. Indicazione:*

Servizi di consulenza nel settore forestale (Codice Tipo di intervento 2.1.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.52425 "Servizi di consulenza nel settore forestale" che modifica il regime SA.44518.

Servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali (Codice Tipo di intervento 2.1.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.52426 "Servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali" che modifica il regime SA.45585.

Formazione dei consulenti (Codice Tipo di Intervento 2.3.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice SA.44898 "Formazione dei consulenti".

La scadenza del regime è stata prorogata al 31/12/2025 con decisione della Commissione europea prot. C(2021) 85 final del 12/01/2021 (codice aiuto SA.59102)

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Regimi di qualità dei prodotti alimentari

FEASR (in EUR): 474.320,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 625.680,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.100.000,00

13.3.1.1. Indicazione:*

Adesione ai regimi di qualità dei prodotti alimentari (Codice Tipo di intervento 3.1.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42928 "Adesione ai regimi di qualità dei prodotti alimentari". .

Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti alimentari (Codice Tipo di intervento 3.2.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44514 "Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti alimentari".

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti agli investimenti per la trasformazione in prodotti non agricoli e in infrastrutture

FEASR (in EUR): 9.035.860,83

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 11.919.289,52

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 20.955.150,35

13.4.1.1. Indicazione:*

Trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (Tipo di intervento 4.2.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44520 "Trasformazione di prodotti

agricoli in prodotti non agricoli".

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete (Tipo di intervento 4.3.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42931 "Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete".

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.5.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese

FEASR (in EUR): 28.539.978,12

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 19.061.731,70

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 47.601.709,82

13.6.1.1. Indicazione:*

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (Codice Tipo di intervento 6.4.1)

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (Codice Tipo di intervento 6.4.2)

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013.

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 22.334.639,96

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 29.461.834,90

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 51.796.474,86

13.7.1.1. Indicazione:*

Accessibilità alla banda larga (Codice Tipo di intervento 7.3.1)

Questi aiuti saranno concessi ed erogati in conformità ai seguenti regimi di aiuto approvati dalla Commissione europea, DG COMP:

Aiuto di Stato n. SA 34199 (2012/N) "Piano strategico Banda Ultra Larga"

Aiuto di Stato n. SA.41647 "Strategia Banda Ultra Larga"

Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali (Codice Tipo di intervento 7.5.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.2 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice SA.45037 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali".

La scadenza del regime è stata prorogata al 31/12/2025 con decisione della Commissione europea prot. C(2021) 85 final del 12/01/2021 (codice aiuto SA.59102).

Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale (Codice Tipo di intervento 7.6.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.2 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice SA.45038 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale".

La scadenza del regime è stata prorogata al 31/12/2025 con decisione della Commissione europea prot. C(2021) 85 final del 12/01/2021 (codice aiuto SA.59102).

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti a favore del settore forestale

FEASR (in EUR): 20.895.864,11

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 27.563.932,06

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 48.459.796,17

13.8.1.1. Indicazione:*

Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli (Tipo di intervento 8.1.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42929 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli".

Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati (Tipo di intervento 8.2.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44515 "Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati".

Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici. (Tipo di intervento 8.4.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44516 "Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici ".

Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste (Tipo di intervento 8.5.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44517 "Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste. ".

Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali (Tipo di intervento 8.6.1)

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42930 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali ".

13.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.9.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.10.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.11.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.12.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Titolo del regime di aiuti: Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

FEASR (in EUR): 15.513,50

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 20.465,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 35.978,50

13.13.1.1. Indicazione:*

Il regime di aiuti si applica per il pagamento degli impegni di spesa residui del passato periodo di programmazione e concessi in forza del regolamento CE n. 1998/2006 dellla Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28/12/2006

13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Cooperazione

FEASR (in EUR): 10.214.228,78

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 13.473.685,83

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 23.687.914,61

13.14.1.1. Indicazione:*

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (Tipi di intervento 16.1.1, 16.2.1, 16.6.1)

Gli aiuti erogati nel settore forestale nell'ambito dei tipi di intervento 16.1.1 e 16.2.1 rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punti 2.6 e 2.9 (settore forestale) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice SA.45697 (2016/N) "Aiuti alla cooperazione nel settore forestale". Ai bandi pubblicati prima della data di ratifica dell'approvazione della modifica del PSR che ha introdotto questo regime, si applicano le regole previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Gli aiuti al settore forestale nell'ambito del tipo di intervento 16.6.1 saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013.

La scadenza del regime SA.45697 è stata prorogata al 31/12/2025 con decisione della Commissione europea prot. C(2021) 85 final del 12/01/2021 (codice aiuto SA.59102).

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (Tipi di intervento 16.1.1 - 16.2.1)

Questi aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche (Tipo di intervento 16.9.1)

Questi aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e

sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013.

13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Leader

FEASR (in EUR): 31.633.353,83

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 41.727.856,34

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 73.361.210,17

13.15.1.1. Indicazione:*

Ai regimi di aiuto promossi dai GAL e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE si applicheranno le regole sugli aiuti di stato ed in particolare gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), il regolamento n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ed il regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». A partire dal 1° luglio 2024 gli aiuti de minimis saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Si applicano le regole sugli aiuti di stato ai singoli tipi di intervento previsti dai Programmi di Sviluppo Locale, in quanto coerenti con il PSR ed il Reg UE 1305/2013, attivabili in attuazione delle sottomisure 19.2 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalle strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo" e 19.3 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale". Le pertinenti norme e regimi di aiuto di stato applicabili sono richiamati nei precedenti quadri di questo capitolo del PSR, in corrispondenza delle singole misure.

In particolare i GAL possono attuare i seguenti regimi per gli importi di seguito indicati:

SA.51219 (misura 1): 350.000 euro

SA.51218 (misura 1): 2.750.000 euro

SA.45037 (misura 7): 22.600.000 euro

SA.45038 (misura 7): 15.000.000 euro

SA.45697 (misura 16): 500.000 euro

Regolamento n. 1407/2013 e Regolamento n. 2023/2831 (de minimis generale): 34.583.513 euro

13.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: Sostegno eccezionale temporaneo agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19Gestione

FEASR (in EUR): 5.174.400,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 6.825.600,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 12.000.000,00

13.16.1.1. Indicazione:*

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 (Codice Tipo di Intervento 21.1.1

Gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sono attuati nel rispetto delle norme previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e s.m.i..

Gli aiuti sono attuati nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione ed in particolare di quanto disposto al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro. Il regime, notificato dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha come base legale gli articoli dal 54 al 61 del decreto legge n. 34_2020.

13.17. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.17.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo.

Il PSR assicura che la medesima voce di spesa non viene finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da uno altri programmi o strumenti dell'Unione.

Complementarietà con il primo pilastro

Benché le norme sullo sviluppo rurale si applichino integralmente al settore agricolo, la loro applicazione resta subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti del primo pilastro della PAC e nelle relative norme nazionali di attuazione. Nei calcoli per la definizione dei pagamenti il PSR tiene conto della potenziale sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening), nonché dei pagamenti accoppiati, ai fini di evitare il doppio finanziamento , anche per le misure forestali..

Il PSR non attiva le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

Inoltre è stato valutato il rischio di sovrapponibilità dei pagamenti accoppiati di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 19 del Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 per il sostegno a) latte, con la misura 13, per il sostegno a) latte, b) carne bovina, c) ovicaprino, e) colture proteiche e proteoleaginose, i) olio d'oliva, con le misure 3 e 10 del Programma.

Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno UE a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.

Alla luce di quanto sopra gli investimenti dovranno essere conformi alle indicazioni specificate nelle seguenti sintesi tecniche di settore nelle more dell'emanazione delle specifiche norme attuative in fase di predisposizione a livello comunitario e nazionale.

Il sistema informativo gestisce sia le domande di aiuto del PSR che quelle riguardanti gli aiuti del cosiddetto primo pilastro, ciò assicura il controllo del no double funding nella fase di pagamento.

Settore ortofrutticolo

La demarcazione verte sull'applicazione del principio no double funding.

Occorre assicurare la controllabilità della complementarietà degli interventi nazionali previsti dall'OCM ortofrutta con quelli di matrice regionale (PSR).

Poiché entrambi gli strumenti sono gestiti dall'organismo pagatore regionale si prevede la creazione di un controllo automatico in fase di pagamento degli interventi; come previsto dall'Accordo di partenariato fino alla completa realizzazione del suddetto sistema vengono applicate tra il PSR e l'OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007- 2013.

In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

Settore vitivinicolo

La complementarietà e la demarcazione tra gli interventi previsti nel Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e quelli del PSR regionale è dettata da specifiche disposizioni ministeriali (DM 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni) che individua le tipologie ammesse a sostegno per gli investimenti attuati nei due strumenti programmatori.

Gli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del reg UE n. 1308/2013 sono ammissibili al sostegno esclusivamente nell'ambito dell' OCM vino e sono quindi esclusi dal PSR.

Gli investimenti comprendono una o più delle seguenti azioni:

a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile la riconversione varietale.

Settore olio

Al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che il PSR intervenga in maniera esclusiva:

- A livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali.

Sono comunque escluse dal sostegno tutte quelle attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione.

Settore apicoltura

Il regolamento CE 1308/2013 nel prevedere le azioni finanziabili nell'ambito delle misure a favore

dell'apicoltura specifica l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale.

Su tale base si prevede che la demarcazione verta sull'applicazione del principio no double funding .

Occorre quindi assicurare la controllabilità della complementarietà degli interventi nazionali previsti dall'OCM nel settore dell'apicoltura con quelli di matrice regionale (PSR).

Poiché entrambi gli strumenti sono gestiti dall'organismo pagatore regionale si prevede la creazione di un unico sistema informativo nel quale gli interventi attuati nel programma regionale e nelle misure del PSR vengono messi in relazione con i singoli beneficiari diretti ed indiretti.

Un controllo ex post dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Con la proposta di riparto dei fondi FEASR 2014-2020 approvata dalla Commissione politiche agricole del Coordinamento delle Regioni il 15 gennaio 2014 sono state individuate quattro linee d'intervento nazionali e indicato il rispettivo budget: gestione del rischi, biodiversità animale e piano irriguo, coordinate in un Programma Operativo Nazionale (PON).

Nell'ambito delle disposizioni sulla complementarietà tra due strumenti finanziari, al fine di evitare la sovrapposizione dei programmi e la duplicazione del sostegno, si rende necessario demarcare i settori d'intervento individuando le operazioni che possono essere rispettivamente finanziate.

Linea d'intervento " Gestione rischi"

La misura nazionale prevederà meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l'intervento previsto dal Reg. (UE) 1305/13 su tutto il territorio dello Stato mediante:

- contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multi rischio sulle rese (art. 37),

- contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38),

- contributi ai fondi di mutualizzazione per drastici cali di reddito -IST- (art 39) .

A livello regionale è prevista l'attivazione della misura 5.2 di cui all'art. 18, inerente il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

Linea d'intervento "Piano irriguo nazionale (PIN)"

La misura nazionale prevede che siano sostenuti gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile "sino al cancello dell'azienda agricola" , nonché invasi di capacità superiore a

250.000 mc.

Il PSR della Regione del Veneto intende promuovere, nelle aziende agricole, la riconversione e gli ammodernamenti di impianti, tecnologie e tecniche irrigue volti al risparmio e al miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione.

Linea d'intervento "Zootecnia-Biodiversità"

La misura finanzia le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle informazioni, all'implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema selettivo, normalmente svolti a livello territoriale.

La base giuridica della misura è costituita dall' art. 35 comma 2 lett. b) Reg.1305/13 (sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale) e opera in conformità con la normativa nazionale e in complementarietà al l'art.52 del Reg. 1307/13. La misura è attuata esclusivamente con il programma nazionale.

Di esclusiva pertinenza regionale rimangono gli interventi inerenti l'ambito della biodiversità agraria di cui all'art. 28. del Reg.1305/13 relativi all'intervento 10.1.7 pagamenti agro climatico ambientali "allevatori e coltivatori custodi" e all'intervento 10.2.1 "Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura". Quest'ultimo prevede il sostegno a progetti di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/2001 finalizzate alla salvaguardia della diversità genetica delle principali razze e cultivar agrarie autoctone del Veneto.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

Al fine di assicurare la complementarietà e il coordinamento tra i diversi Fondi strutturali e d'investimento europei e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di partenariato Italia 2014 2020 (capitolo 2.1), nella fase di predisposizione dei programmi e nella successiva fase di attuazione e sorveglianza, la Regione del Veneto ha scelto un metodo di "programmazione regionale unitaria (PRU)".

La DGR n. 410 del 25 marzo 2013 lo ha definito e ha istituito un sistema di governance organizzato in un Gruppo Tecnico di Coordinamento PRU e un gruppo operativo PRU nei quali sono presenti i vertici dell'Amministrazione regionale, le Autorità di gestione FSE, FESR e FEASR, nonché le strutture di gestione CTE e FEAMP.

Con la DGR n. 657 del 13 maggio 2014 sono state approvate apposite linee guida finalizzate alla redazione dei Programmi 2014 2020 da parte delle autorità di gestione dei fondi ESI; in fase di attuazione dei Programmi il Gruppo tecnico di coordinamento PRU e il Gruppo operativo PRU assicurano con apposite modalità la sorveglianza sull'attuazione dei meccanismi di complementarietà.

Al fine di rafforzare il coordinamento, nella composizione del Comitato di Sorveglianza dei 3 programmi è prevista la presenza delle 3 Autorità di Gestione.

La gestione pluri fondo

Rispetto alle opzioni proposte a livello comunitario, circa un approccio mono o plurifondo, la Regione del Veneto, come la gran parte delle Regioni italiane, ha optato per un approccio monofondo nella gestione dei Programmi Operativi Regionali dei fondi FESR, FSE e FEASR. La separazione dei fondi che ha caratterizzato la programmazione 2007-2013 ha consentito di consolidare procedure e modi di operare all'interno delle strutture che si sono rivelati efficienti e funzionali. Peraltro l'integrazione dei Fondi verrà comunque garantita a livello operativo secondo le modalità indicate dal documento.

L'utilizzo del *Community-led local development*

La DGR n. 657/2014 prevede che l'attuazione dello strumento CLLD sul territorio regionale potrà avvenire con il coinvolgimento di tutti i fondi comunitari (FESR, FEASR, FSE, FEAMP) secondo gli indirizzi dell'Accordo di Partenariato e le regole attuative in via di definizione presso le competenti strutture della Commissione Europea, in modo coerente e correlato con il quadro complessivo vigente della programmazione comunitaria e regionale (IPA, Unioni Comuni….), razionalizzando i partenariati e le aggregazioni vigenti o previste ed evitando effetti di sovrapposizione.

In particolare, sulla base della classificazione di riferimento delle aree 2014-2020:

· l'intervento del FEASR si concentra nei comuni ammissibili delle "aree rurali intermedie C" e delle "aree rurali con problemi complessivi di sviluppo D";

· il FEAMP interviene nei comuni eligibili delle aree costiere e della pesca individuati dal relativo Regolamento e dal conseguente Programma nazionale.

Le strategia Aree Interne

Le 4 aree interne sono individuate attraverso il confronto tra livello nazionale e regionale, sulla base di una metodologia messa a punto dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico (DPS) (come descritto nel cap. 4.1.1).

La Regione con DGR n. 6/2015 ha costituito un gruppo di lavoro che riunisce le AdG dei Fondi interessati e le altre strutture regionali coinvolte per l'implementazione della strategia secondo un approccio integrato e di raccordo con la programmazione generale.

Per quanto riguarda il PSR, in attuazione delle indicazioni dell'AdP, il sostegno a tali aree viene assicurato mediante una riserva specifica minima pari all'1% delle risorse pubbliche programmate per le misure 4, 6 e 8. Tali misure sono le più coerenti ai temi di seguito individuati tra quelli indicati dall'AdP: tutela del territorio; valorizzazione delle risorse naturali; sistemi agro-alimentari e risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.

Il programma **LIFE**

Secondo l'indirizzo dell'Accordo di partenariato la Regione del Veneto è partner in alcuni progetti comunitari interegionali finanziati dal programma Life che hanno riferimento anche alle zone Natura 2000. La partecipazione è finalizzata a sperimentare aspetti specifici distinti e complementari agli obiettivi del PSR ed è assicurata da strutture afferenti l'Autorità di gestione FEASR che assicurano la non sovrapposizione. I progetti in essere riguardano la salvaguardia della biodiversità e la convivenza con i

grandi predatori (Wolf alps e Dinalp bear), nonché la migliore gestione dei suoli (Help soil).

La ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1)

Tra il FESR e l'FSE la complementarietà è assicurata attraverso iniziative diverse e autonome, indirizzate al perseguimento di una medesima finalità. L'FSE supporta l'OT. 1 con azioni di sostegno riguardanti i dottorati e la ricerca applicata per il successivo inserimento in azienda.

Il FEASR opera in complementarietà con gli altri fondi, a valere su tutto l'OT. 1 attraverso il finanziamento dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

L'agenda digitale (OT 2)

Tra il FESR e l'FSE la complementarietà è assicurata attraverso iniziative diverse e autonome, indirizzate al perseguimento di una medesima finalità. L'FSE propone di supportare le soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government e per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, con azioni di valorizzazione e sviluppo del capitale umano in grado di innalzare i livelli di competenza dei lavoratori e delle imprese. Il FESR nell'ambito dell'azione 2.3.1. interverrà anche in riferimento al sistema educativo e formativo.

Il FEASR ed il FESR operano in complementarietà per la riduzione dei divari digitali nei territori e la diffusione di connettività in banda larga e ultra larga. Il FEASR, in particolare, sostiene le azioni avviate nella programmazione 2007-2013 per il completamento della rete a banda larga e lo sviluppo delle reti ad alta velocità, nei territori rurali classificati C e D.

La demarcazione degli investimenti rispetto al FESR è assicurata in quanto il FEASR potrà intervenire solo nelle aree rurali C e D. Il fondo FESR potrà intervenire pertanto nelle rimanenti aree A e B nonché, in caso di esaurimento dei fondi FEASR, nelle aree rurali C e D. A tale riguardo, verranno assicurati la supervisione generale del progetto, il coordinamento tecnico dei cantieri ed il monitoraggio costante degli interventi come previsto dalla DGR n. 13 maggio 2014, n. 657 che approva la Strategia regionale unitaria 2014-2020.

Competitività dei sistemi produttivi (OT 3)

Il consolidamento, la modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali e la nascita e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese, anche sociali, sono realizzati in via principale dal FESR, quale fondo elettivo di finanziamento, ma altresì attraverso l'integrazione con l'FSE mediante la realizzazione di iniziative che prevedono l'utilizzo di "bandi" congiunti per lo sviluppo dell'imprenditorialità.

Il FEASR opera in complementarietà con gli altri fondi sulla base di una demarcazione di tipo settoriale, perseguendo le finalità previste dalle Focus Area 2a, 2b, 3a e 3b.

Energia sostenibile e qualità della vita (OT 4)

Il FEASR opera in complementarietà con gli altri fondi sulla base di una demarcazione di tipo settoriale, perseguendo le finalità previste dalle Focus Area 5b, 5c, 5d e 5e.

In particolare, in aggiunta all'autoconsumo delle imprese agricole, il Feasr sostiene la realizzazione di

impianti per la produzione di energia di piccola scala ed elevata efficienza da parte delle imprese agricole mediante l'utilizzo delle deiezioni degli allevamenti, nell'ambito del loro trattamento per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Clima e rischi ambientali (OT 5) e Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (OT 6)

Il FESR e il FEASR operano in complementarietà sulla base di una demarcazione di tipo territoriale,per la riduzione dei rischio idrogeologico e di erosione costiera; in particolare il FESR agisce con interventi mirati rivolti alla riduzione del rischio di erosione costiera, mentre il FEASR interviene attraverso il sostegno ad azioni finalizzate al perseguimento delle Focus Area 4a, 4b e 4c.

Occupazione (OT 8)

Tra il FESR e l'FSE l'integrazione è assicurata attraverso la realizzazione di iniziative che prevedono l'utilizzo di "bandi" congiunti. Il FESR, in particolare, propone di supportare l'OT 8 con azioni a valere sull'imprenditoria giovanile e femminile e lo sviluppo dei sistemi produttivi locali in crisi (sviluppo locale)mediante le azioni dell'OT 3. Il FEASR contribuisce in relazione agli obiettivi prefigurati dalla Priorità 6.

Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT 9)

Il FEASR opera in complementarietà con gli altri fondi, attraverso le azioni previste nell'ambito della Focus Area 6b (stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali), nei territori rurali designati ai fini dell'attuazione dello Sviluppo locale Leader (CLLD).

Istruzione e formazione (OT 10)

Il FEASR interviene integrando il sostegno all'accrescimento di competenze e forza lavoro assicurato dal FSE con azioni rivolte a imprenditori agricoli e assimilati limitatamente alla formazione "abilitante" (per nuovi imprenditori, per agriturismo, per attività florovivaistica, ecc.) o alla formazione "obbligatoria" ex lege (ad esempio PAN fitofarmaci) o per previsione specifica del PSR (pacchetti formativi associati alle misure di sostegno finanziate). Analogamente, il FEASR sostiene la formazione di consulenti esclusivamente nelle materie pertinenti la sottomisura "2.1 Sostegno per utilizzo servizi di consulenza da parte delle aziende" del PSR.

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione Pubblica efficiente (OT 11)

L'attuazione dell'obiettivo coinvolge direttamente il FSE ed il FESR, che promuovono azioni volte a migliorare la qualità delle risorse umane e più in generale ad incrementare la capacity building, elevando e qualificando il livello dell'articolato sistema organizzativo che concorre all'attuazione delle politiche europee ed orientandolo ad una logica di risultato.

Per quanto riguarda il FEASR, l'intervento regionale a rafforzamento della capacità amministrativa avviene attraverso la partecipazione attiva e propositiva alla governance nazionale in sede di Conferenza delle Regioni e attraverso le azioni di assistenza tecnica, finalizzate anche al rafforzamento della rete rurale nazionale e dei sistemi di gestione e controllo previsti dal Regolamento 1305/2013.



15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione - Regione del Veneto	Direttore Franco Contarin	Via Torino, 110 Mestre VE	adgfeasr@regione.veneto.it
Certification body	Deloitte & Touche S.p.A. - Referente Nazionale	Giuseppe Ciccimarra	Corso V. Emanuele II n. 60, Bari, 70122, Italia	gciccimarra@deloitte.it
Accredited paying agency	Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA	Direttore Mauro Trapani	Via Nicolò Tommaseo, 67 Padova	organismo.pagatore@avepa.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Le autorità designate, previste dai regolamenti, sono indicate al paragrafo 15.1.1; tali autorità sono tra loro funzionalmente indipendenti.

La struttura di gestione e di controllo del PSR è definita in coerenza con il consolidato assetto della *governance* regionale del sistema agricolo e rurale. Dall'anno 2000, la Regione ha disposto una distinzione tra il proprio ruolo di programmazione e quello di gestione degli interventi, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione nella gestione amministrativa.

Le fasi a valle della programmazione sono affidate all'Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA che provvede, secondo gli indirizzi e il coordinamento della Regione, alla gestione di tutte le autorizzazioni e domande di aiuto del Veneto. Questo assetto è applicato anche alla gestione del PSR (Figura 1). L'AVEPA dispone di un assetto organizzativo e di un sistema di regole, controlli e procedure in grado di assicurare la rispondenza agli obblighi normativi. Tale assetto comprende una sede centrale e altre sedi dislocate nei capoluoghi di provincia, dotate di personale numericamente e professionalmente atto a garantire la gestione delle domande, rispettando la separazione delle funzioni. L'AVEPA è riconosciuta anche quale Organismo Pagatore e fornisce le garanzie necessarie alla corretta esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (Figura 2).

La Giunta regionale adotta gli "Indirizzi procedurali generali" (IPG), predisposti a cura dell'AdG, relativi a:

- linee procedurali per la presentazione e selezione delle domande, privilegiando l'interlocuzione telematica e l'archiviazione informatica delle informazioni;

- regole sull'ammissibilità e eleggibilità delle spese sostenute per le operazioni a cui sono concessi i benefici previsti dal PSR;
- riduzioni;
- gestione del monitoraggio e la valutazione.

Ulteriori Indirizzi procedurali relativi ad aspetti e processi specifici possono essere predisposti dall'AdG in coerenza con gli IPG.

A supporto della gestione e controllo del programma è attivo un apposito Sistema Informativo (SI), che assicura la gestione informatizzata della compilazione e presentazione delle domande, dell'applicazione dei criteri di selezione, della gestione delle domande di pagamento, dell'esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, garantendo l'archiviazione e la fruibilità delle informazioni generate nei processi di attuazione (Figura 3).

L'AdG concorre alla realizzazione di un Sistema Informativo Unitario per il Veneto, a supporto della gestione e del monitoraggio dei fondi SIE, in ottemperanza all'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013.

L'AdG è responsabile della corretta, efficiente ed efficace attuazione del PSR e garantisce:

a. che la selezione delle operazioni sia eseguita secondo i criteri applicabili al PSR;
b. il supporto e lo sviluppo di un sistema informatico per la registrazione e conservazione dei dati riguardanti l'attuazione;
c. che i beneficiari e altri organismi interessati dalle operazioni siano informati degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti e siano a conoscenza dei requisiti per la trasmissione dei dati all'AdG;
d. che le valutazioni del PSR siano effettuate in conformità ai Reg (UE) 1305/2013 e 1303/2013;
e. l'assistenza al funzionamento del Comitato di Sorveglianza (CdS) e l'invio dei documenti necessari per monitorare l'attuazione del PSR;
f. il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 66 del Reg (UE) 1305/2013 e in particolare di informazione dei potenziali beneficiari in merito ai finanziamenti;
g. la predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR e la sua trasmissione alla CE, previa approvazione del CdS;
h. che l'OP sia debitamente informato delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati prima che siano autorizzati i pagamenti;
i. l'elaborazione ed esecuzione del Piano di Comunicazione;
j. la gestione delle irregolarità (prevenzione, rilevamento correzione) (art. 72 del Reg (UE) 1303/2013).

L'AdG assicura il coordinamento con i centri decisionali apicali dell'Amministrazione, anche ai fini della programmazione unitaria dei fondi SIE. Si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'Unità Organizzativa Sistema informativo sviluppo economico e delle Direzioni responsabili delle misure, secondo il quadro organizzativo individuato con DGR n. 802 e 803 del 27.05. 2016 e s.m.i, nonché di ulteriori strutture regionali, in relazione alle specifiche competenze, anche attraverso la rete dei responsabili di priorità/misura/tipo di intervento. Si avvale inoltre della Direzione ICT e Agenda digitale per lo sviluppo del SI; assicura infine il raccordo con l'OP, l'OC e con il Mipaaf.

L'AdG si avvale di AVEPA, per le misure del PSR diverse dalla misura Assistenza Tecnica, comprese quelle relative all'attuazione del LEADER, per le seguenti funzioni:

- la selezione delle operazioni;

- l'informazione ai beneficiari e agli altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni circa:
    - gli obblighi connessi alla concessione degli aiuti, compreso l'utilizzo di un sistema contabile o un codice contabile distinti per tutte le transazioni relative alle operazioni;
    - l'impegno alla comunicazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione;
    - la trasmissione dei dati necessari alla formazione degli indicatori di prodotto e di risultato;
    - la prevenzione, il rilevamento e la correzione delle irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Per quanto riguarda i compiti specifici previsti dai regolamenti per l'applicazione del Leader, lo schema operativo descritto ne assicura la razionale ed efficace implementazione, in coerenza con i principali obblighi normativi. La fase di selezione delle operazioni relative all'intervento 19.4.1, attraverso il quale avviene anche la selezione dei GAL e delle relative strategie, prevede il parere tecnico vincolante del Comitato regionale istituito ai sensi dell'art. 33 del Reg 1303/2013, nonché l'approvazione finale delle strategie da parte dell'AdG. I compiti relativi all'acquisizione delle domande di aiuto e alla selezione delle operazioni relative all'attuazione della strategia del GAL sono definiti in coerenza con l'art. 34 del Reg. 1303/2013 e con l'assetto regionale descritto. Sono previste specifiche soluzioni per assicurare il ruolo attivo del GAL, dalla fase di acquisizione delle domande di aiuto nel sistema informativo sino alla relativa istruttoria, attraverso apposite formule di gestione GAL-AdG-AVEPA. In particolare, sulla base della positiva esperienza realizzata nella programmazione 2007-2013, è attivata per ogni PSL una Commissione tecnica GAL-AVEPA, presieduta dal rappresentante del GAL, con il compito di:

- verificare il quadro generale delle domande presentate
- verificare e supportare l' istruttoria delle domande
- verificare e validare le proposte dell'istruttoria per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di selezione
- predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e la lista delle domande finanziabili.

I GAL accedono al Sistema Informativo, nell'ambito di tutte le fasi interessate, secondo modalità e standard dettagliati in fase attuativa (Figura 4).

L'AdG, nel definire il sistema di gestione del PSR opera in ordine a una costante razionalizzazione dei processi e al miglioramento della capacità amministrativa, adottando criteri di gestione ispirati ai sistemi di gestione della qualità.

L' Organismo Pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) 1306/2013, garantisce le seguenti funzioni:

a. il controllo sull'ammissibilità delle domande e sull'attribuzione degli aiuti;
b. l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
c. l'effettuazione dei controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento;
d. la presentazione dei documenti prescritti;
e. la corretta conservazione dei documenti.

Trasmette inoltre all'OC e all'AdG, con cadenza annuale, una relazione contenente le statistiche dei controlli, delle irregolarità e dei tassi di errore riscontrati; analizza le cause degli errori riscontrati e

individua le azioni volte a ridurre gli errori e/o rafforzare le misure preventive.

L'Organismo di Certificazione, designato dal Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1306/2013, garantisce:

a. la certificazione della veridicità, completezza e correttezza dei conti dell'Organismo Pagatore;
b. l'elaborazione della Relazione di certificazione e la sua trasmissione alla Commissione.

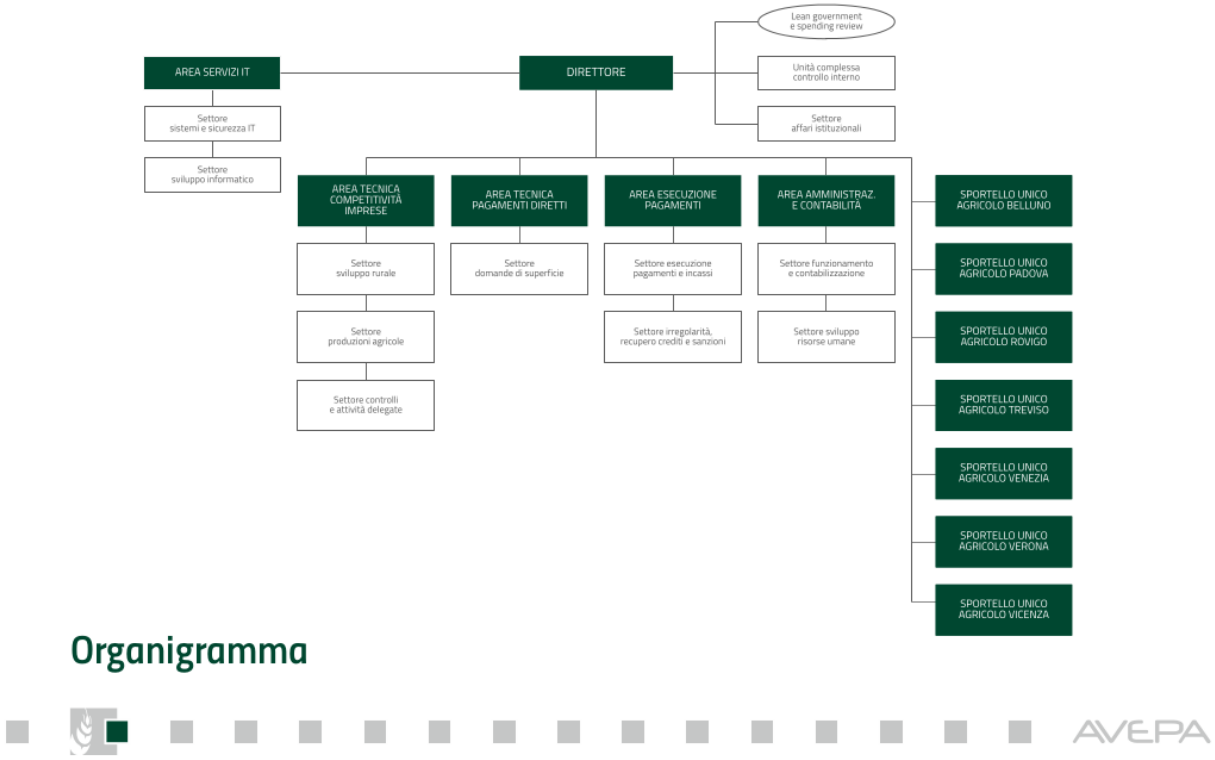


Figura 2 par.15.1.2.1 - Organigramma Avepa

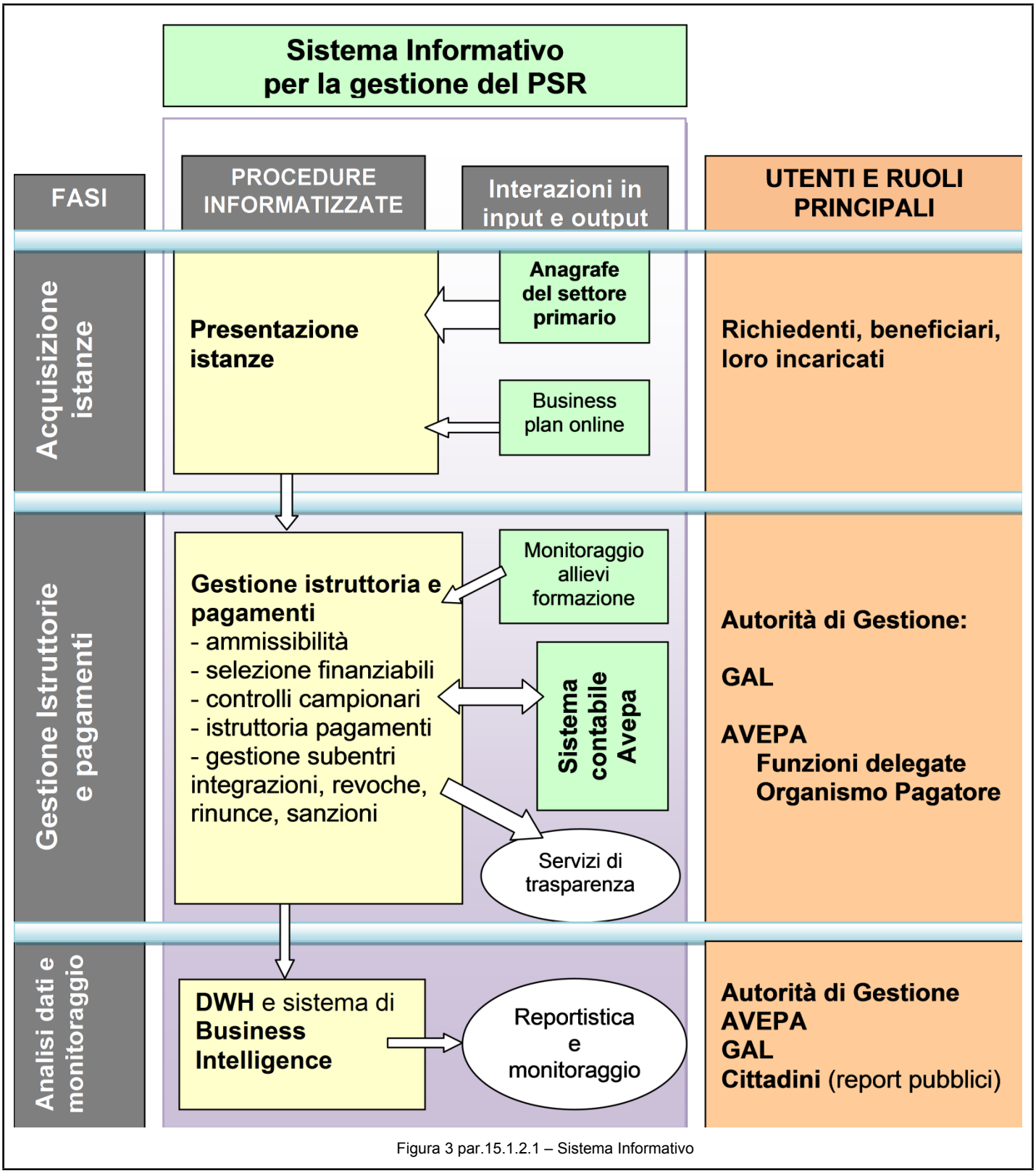


Figura 3 par.15.1.2.1 – Sistema Informativo

PSR 2014-2020 Quadro Fasi Attività e Ruoli

PROCESSO		ATTIVITA'		ATTIVITA' INFORMATIZZATA	REGIONE		GAL
					AdG	AVEPA	
A	PROGRAMMAZIONE	1	Predisposizione/revisione PSR/PSL				
B	PROGETTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE	2	Definizione assetto organizzativo				
		3	Definizione procedure generali			*	
		4	Definizione procedure applicative		*		
		5	Progettazione e sviluppo SI				
C	PREDISPOSIZIONE BANDI	6	Elaborazione bando				
		7	Elaborazione criteri di selezione				
		8	Pubblicazione bando				
D	GESTIONE DOMANDE DI AIUTO	9	Ricezione domande	SI			*
		10	Controlli amministrativi e tecnici	SI			
		11	Controlli in situ	SI (registrazione esiti)			
		12	Formazione graduatorie	SI	**		
		13	Approvazione graduatorie/concessione	SI			
		14	Formazione elenco beneficiari	SI			
E	GESTIONE DOMANDE DI PAGAMENTO	15	Ricezione domande di pagamento	SI		OP	
		16	Controlli amministrativi e tecnici	SI		OP	
		17	Controlli in loco	SI (estrazione campione, registrazione esiti)		OP	
		18	Liquidazione e pagamento contributo	SI		OP	
F	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	19	Monitoraggio e valutazione	SI			*
		20	Rendicontazione all'Organismo di coordinamento	SI		OP	

*** partecipa all'attività ** verifica correttezza applicazione criteri di selezione**

Figura 4 par.15.1.2.1– PSR Principali Fasi Ruoli Funzioni

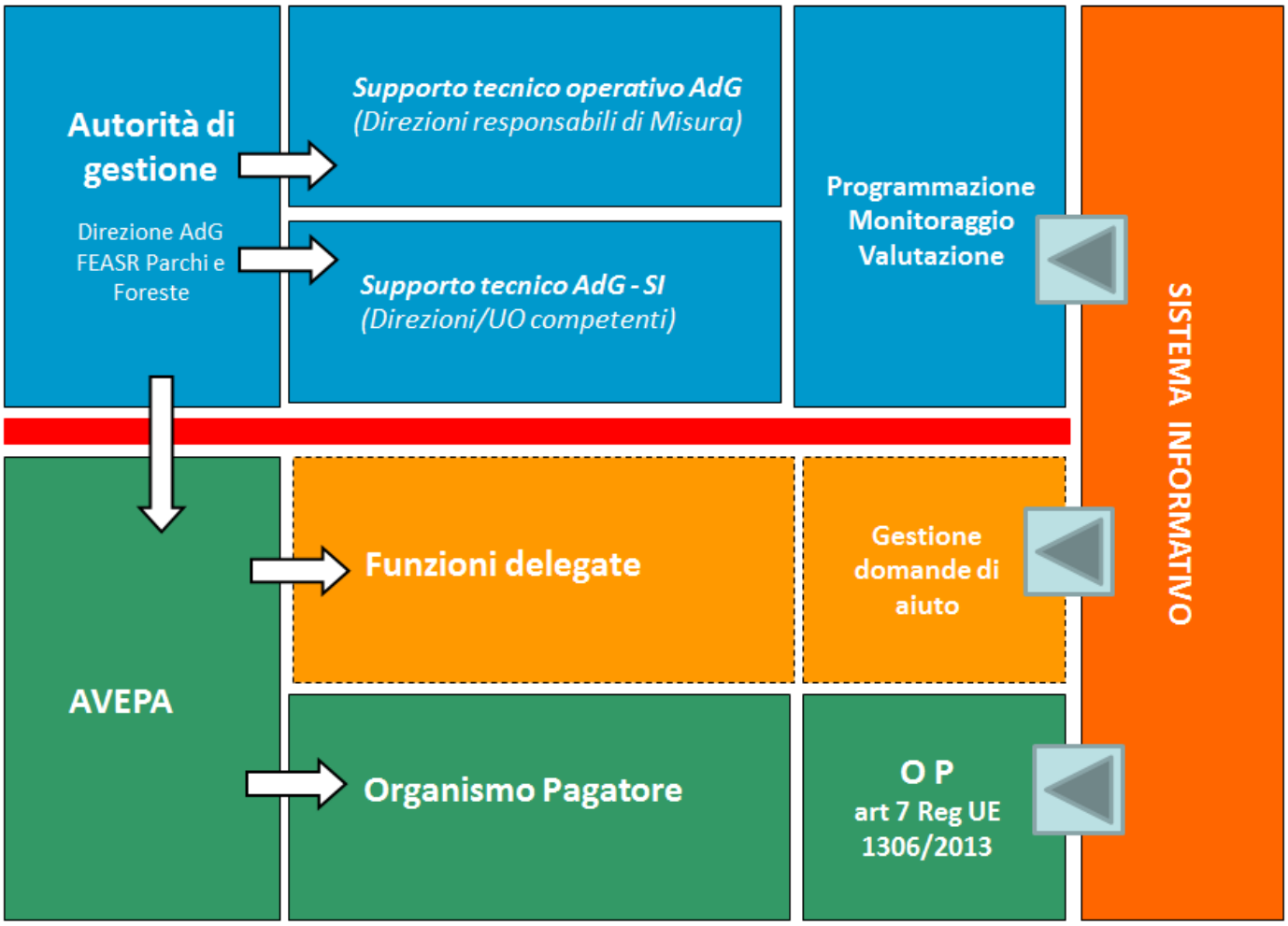


Figura 1 par.15.1.2.1 - Organigramma Genera

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

L'Autorità di Gestione adotta procedure formalizzate per la gestione dei reclami che contemplino l'intero processo di attuazione del Programma, indipendentemente dalla competenza della singola fase gestionale, al fine di assicurare metodologie strutturate di "ascolto" dei beneficiari e, più in generale, degli utenti dei servizi erogati nell'attuazione dei PSR al fine di migliorare il servizio erogato, predisponendo ove necessario rimedi e azioni correttive o preventive.

L'AdG adotta procedure formalizzate per la gestione delle comunicazioni da e verso i destinatari del Programma di Sviluppo Rurale in coerenza al quadro normativo nazionale che disciplina la partecipazione del cittadino al processo amministrativo e fatta salva l'eventuale possibilità di adire gli organi giurisdizionali.

L'AdG, tramite l'AVEPA per le funzioni ad essa delegate, individua all'interno della struttura organizzativa il responsabile del procedimento per l'istruttoria e per ogni altro adempimento procedimentale relativo all'adozione degli atti di competenza.

Il responsabile del procedimento, nell'ottica di garantire la massima trasparenza e informazione nonché la partecipazione attiva al procedimento, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni verso il beneficiario. Assicura, inoltre, anche l'ascolto di ogni segnalazione e osservazione utile al miglioramento del servizio offerto, da parte di beneficiari o di altri soggetti interessati.

E' sempre previsto prima dell'adozione di un provvedimento finale che il destinatario dell'atto riceva specifica comunicazione e che possa confrontarsi con il responsabile del procedimento e presentare le sue osservazioni in merito, che in ogni caso saranno prese in considerazione prima dell'adozione del provvedimento finale.

Dato atto, tuttavia, che per "reclamo" si intende "qualsiasi comunicazione dell'utente presentata al soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative", risulta funzionalmente utile distinguere tra:

- le istanze di riesame delle domande, ivi comprese quelle conseguenti alle comunicazioni di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 e i ricorsi amministrativi;
- le comunicazioni inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Mentre nel primo caso, infatti, sono obbligatoriamente attivate le procedure previste dalla vigente normativa, secondo le indicazioni riportate negli "Indirizzi procedurali generali", nel caso di reclami non riconducibili a detta fattispecie, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.

Sono previsti:

- la predisposizione e pubblicazione di canali per la segnalazione di reclami, ad esempio tramite form online e/o indirizzo e-mail dedicato, privilegiando la presentazione scritta del reclamo;
- una adeguata informazione agli utenti sugli standard di servizio e sulle modalità attraverso le quali è possibile presentare un reclamo (indicando i canali e le strutture a cui rivolgersi);
- la definizione delle modalità di gestione, individuando per ogni fase del processo ruoli e responsabilità e definendo modalità e tempi di risposta;
- la registrazione sistematica dei reclami, ovvero la possibilità di creare una banca dati in cui poter archiviare tutte le informazioni raccolte, inclusa la tracciatura della risoluzione o chiusura del reclamo; tale archivio dovrà contenere, in modo distinto, anche i dati relativi ai ricorsi e alle richieste di riesame intervenuti ai sensi della L 241/1990;
- l'effettuazione di analisi periodiche sull'andamento dei reclami, con l'obiettivo di identificare eventuali "aree di disservizio" e conseguentemente intraprendere iniziative di correzione/miglioramento.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 1303/2013 è istituito con atto formale entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione europea di adozione del Programma.

La positiva ed efficace esperienza del Comitato di Sorveglianza del Programma 2007-2013 ha confermato

l'equilibrata e completa rappresentanza delle diverse categorie di soggetti coinvolti nel partenariato regionale per lo Sviluppo rurale, pertanto si prevede uno schema articolato come segue.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o da un suo delegato, ed è composto da:

- l'Autorità di Gestione;

- il Direttore di Area Sviluppo Economico

- i Direttori delle Direzioni regionali responsabili delle misure del Programma;

- un rappresentante dei GAL;

- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;

- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;

- un responsabile regionale del FEAMP;

- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- un rappresentante di AVEPA;

- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;

- un rappresentante della Commissione Pari Opportunità del Veneto;

- otto rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali;

- un rappresentante della sezione regionale della Associazione Bancaria Italiana - ABI;

- un rappresentante unitario delle associazioni SINTI e ROM costituite a livello regionale;

- tre rappresentanti delle Autonomie Locali.

I rappresentanti della Commissione Europea possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato con funzioni consultive.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente ed esperti di altre Amministrazioni.

Il Comitato di Sorveglianza al fine di accertare le prestazioni e l'effettivo stato di attuazione del Programma:- è consultato in merito ai criteri di selezione adottati per la selezione delle operazioni;

- verifica lo stato di avanzamento del Programma rispetto ai suoi obiettivi

- esamina gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia nell'attuazione;

- esamina le valutazioni periodiche;

- esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima dell'invio alla Commissione Europea;

- è consultato ed esprime il parere sulle eventuali modifiche del Programma proposte dall'Autorità di gestione.

- esamina le azioni del Programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante;

- formula osservazioni all'Autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del Programma.

Nel corso della prima riunione il Comitato, in accordo con l'Autorità di Gestione, stabilisce e adotta il proprio regolamento interno . Il regolamento disciplina le modalità di assolvimento dei compiti affidati al Comitato.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il Programma sarà supportato da una strategia e da un piano di comunicazione che ne accompagneranno l'esecuzione in tutte le sue fasi. Le attività d'informazione e pubblicità saranno basate sulle disposizioni previste dai diversi regolamenti europei (Reg. UE n.1303/2013, Reg. UE n. 1305/2013 e dell'Allegato III al Reg. 808/2014 di esecuzione del Reg. n. 1305/2013) e daranno attuazione alle azioni fondamentali previste dai regolamenti stessi, privilegiando la costante informazione e promozione del ruolo dell'UE e della Commissione europea rispetto allo sviluppo delle aree rurali.

Target

I target di riferimento della strategia e del piano di comunicazione corrispondono a quelli individuati dai regolamenti ovvero: i beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i portatori d'interesse e i soggetti del partenariato regionale; pubblico (cittadinanza del Veneto).

Strategia e Piano di comunicazione

Elemento centrale delle disposizioni per la pubblicità del programma è rappresentato dalla strategia che l'Autorità di gestione presenterà entro sei mesi dall'approvazione definitiva del Psr al Comitato di Sorveglianza in base a quanto previsto dell'Allegato III al Reg. UE n. 808/2014. Tale strategia costituisce il quadro di riferimento in grado di fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e le azioni cui viene data esecuzione attraverso il piano di comunicazione. Nel definire la strategia e il piano di comunicazione vengono considerati anche gli strumenti consolidati ed i risultati raggiunti durante la precedente programmazione, sulla base anche di apposite ricerche e valutazioni volte a misurare gli effetti perseguiti nel periodo 2007-2013 e a fornire il quadro generale dei fabbisogni informativi nell'ambito dello sviluppo rurale e dei finanziamenti europei.

Il piano di comunicazione viene presentato successivamente alla strategia e costituisce lo strumento

operativo per l'organizzazione e la predisposizione delle attività d'informazione e pubblicità previste a supporto del programma, sviluppato su un arco temporale pluriennale, in funzione delle principali fasi di attuazione. Il piano provvede ad assicurare il rispetto delle azioni informative e pubblicitarie previste dai regolamenti, garantendo in particolare l'informazione rivolta ai potenziali beneficiari e l'accesso alle principali informazioni sugli aiuti (opportunità di finanziamento, procedure amministrative e di esame delle domande, condizioni di ammissibilità, criteri di selezione e valutazione dei progetti, indicazione dei contatti utili per chiedere informazioni, responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico sulle finalità dell'intervento, procedure per l'esame dei reclami). Viene inoltre assicurata l'informazione del pubblico riguardo il contenuto del programma, la sua adozione, gli aggiornamenti, i principali risultati e il contributo al conseguimento delle priorità dell'Unione europea.

Il piano comprende anche le attività di comunicazione dei risultati del programma (paragrafo 9.6). Obiettivi, destinatari, contenuti, strumenti e tempistiche saranno definiti e messi in atto coerentemente con la strategia di comunicazione a supporto del programma.

Responsabilità dei beneficiari

L'Autorità di gestione provvede a rendere note le responsabilità del beneficiario anche attraverso la redazione e la pubblicazione (sito web istituzionale) di apposite linee guida sugli obblighi informativi, in conformità con le caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie previste dai regolamenti europei.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Il quadro delle misure attivabili attraverso le strategie di sviluppo locale Leader include le tipologie di intervento previste dal Programma considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi della Misura 19, anche in relazione agli obiettivi ed agli specifici "ambiti di interesse" proposti a livello regionale, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dall'Accordo di Partenariato. Misure e ambiti di interesse sono elencati nell'ambito della sottomisura 19.2. Nel rispetto dell'approccio bottom up, i GAL possono quindi scegliere gli ambiti tematici da sviluppare attraverso la strategia e, alla luce di questi, identificare coerentemente le misure da attivare nel proprio territorio. Con riferimento a tali misure sussiste, in linea generale, una complementarietà tra azione regionale e azione dei GAL, a supporto dei territori subregionali interessati. I GAL potranno focalizzare la strategia, integrando quella regionale, verso gli effettivi fabbisogni degli ambiti locali di riferimento.

I GAL possono partecipare anche all'attuazione della misura 16, per le diverse sottomisure previste, secondo le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni attuative della misura e dai singoli PSL.

I GAL che ritengano di partecipare direttamente all'intervento, quando funzionale all'attuazione della propria strategia, possono eventualmente aderire ai Gruppi Operativi ed ai progetti pilota selezionati dalla Regione, in relazione alla loro configurazione giuridica ed alle condizioni di accesso stabilite dal quadro attuativo della misura.

In accordo con le scelte strategiche della Regione di cui alla DGR n. 657 del 13.05.2014, che fornisce la rappresentazione complessiva delle direttrici entro le quali si sviluppa la programmazione regionale per la fase 2014/2020 dei fondi previsti dal Quadro Strategico Comune, i meccanismi per il coordinamento con altri fondi sono descritti al paragrafo 14.2 e saranno ulteriormente dettagliati in fase di approvazione delle disposizioni attuative, nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria attivata con la suddetta deliberazione della Giunta regionale.

Il PSR potrà partecipare, anche sulla base di specifiche risorse FEASR, ad ulteriori iniziative CLLD che interessino territori del Veneto non previsti dalla Scheda Leader, attivate da altri Fondi SIE (es: FEAMP).

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Nel corso degli ultimi anni è stato obiettivo prioritario della Regione, segnatamente per il settore primario e dello sviluppo rurale, affrontare i temi della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri burocratici. Parallelamente alla razionalizzazione dei processi e allo snellimento delle procedure, si è costituito ed evoluto un Sistema Informativo per il Settore Primario (SISP) in un'ottica di sistema unitario in grado di mettere in rete gli attori del comparto, sia pubblici che privati.

Il SISP contribuisce ad abbattere gli oneri amministrativi a carico delle imprese – e nel contempo ridurre i costi di funzionamento della PA in due modi:

- abbattendo i cosiddetti "oneri informativi" ovvero i costi sopportati dalle imprese per adempiere agli obblighi di fornire informazioni richieste dall'amministrazione;
- abbattendo i costi derivanti dai "tempi di risposta" da parte dell'amministrazione.

In tema di abbattimento degli oneri informativi, si richiama il ruolo fondamentale dell'Anagrafe del Settore primario, costituita dall'insieme dei Fascicoli aziendali. Nel fascicolo aziendale elettronico, unico per ciascun soggetto registrato, sono raccolte le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive relative a ciascuna impresa agricola o altro soggetto che si interfaccia con l'amministrazione; rappresenta il riferimento obbligatorio per l'attività amministrativa di settore ed esonera dalla ulteriore presentazione della documentazione comprovante i dati presenti nell'archivio informatizzato, purché aggiornati.

Nella gestione del PSR Veneto, attuata con il supporto di un Sistema Informativo dedicato, integrato nel SISP, l'abbattimento degli oneri informativi avviene tramite:

- la precompilazione delle istanze, presentate per via telematica, con i dati del fascicolo aziendale e degli altri archivi disponibili;
- l'ottimizzazione dell'uso delle informazioni detenute dalla Pubblica amministrazione, calibrando i fabbisogni informativi aggiuntivi a supporto dei procedimenti e del monitoraggio in base alle informazioni già a disposizione della P.A. o acquisibili tramite cooperazione applicativa;
- il controllo per via telematica delle informazioni presso gli archivi delle amministrazioni certificanti: i servizi di collegamento e cooperazione applicativa con le banche dati di amministrazioni certificanti (Anagrafe Tributaria, Catasto, Registro delle Imprese) permettono di verificare e validare le informazioni dichiarate senza ricorrere all'acquisizione di documentazione.

In tema di riduzione dei tempi degli iter procedurali, si è intervenuti ottimizzando le attività di *back office* tramite l'adozione di *workflow* strutturati per la gestione dell'intera procedura, dalla presentazione dell'istanza fino alla conclusione del procedimento.

La disponibilità di informazioni certificate e verificate alla fonte e l'automazione dei controlli ove possibile, permette una cospicua diminuzione dei tempi istruttori da parte degli uffici.

La trasparenza è uno dei criteri cui si deve uniformare l'attività della pubblica amministrazione. Per il PSR questa viene attuata in termini di:

- pubblicazione nel sito internet della Regione di normative, disposizioni attuative, materiale informativo, risultanze della consultazione del partenariato, bandi e di ogni altra informazione utile ai potenziali beneficiari e ai portatori di interesse;
- alla pubblicità, anche tramite i siti internet istituzionali, delle determinazioni e azioni degli uffici pubblici, al fine di dar conto della correttezza e congruità dell'azione pubblica;
- disponibilità per il beneficiario di servizi telematici, per accedere, mediante accreditamento personale, a una serie di informazioni inerenti i procedimenti amministrativi di proprio interesse, con dettagli sullo stato di avanzamento e sulle singole fasi procedurali;
- favorire la diffusione delle informazioni sull'attuazione del PSR, tramite la pubblicazione in internet della reportistica di monitoraggio.

I servizi messi a disposizione garantiscono già oggi diversi livelli di supporto: compilare domande per via informatica, con pre-compilazione delle informazioni nelle istanze in base ai dati registrati nei sistemi informativi e, ove possibile di pre-verifica dei requisiti e vincoli, work-flow procedurali standardizzati e informatizzati, servizi telematici per la trasparenza e l'accesso alle informazioni sui procedimenti. Oltre a proseguire su questi binari, si intende completare la de-materializzazione della gestione documentale, eliminando progressivamente la carta negli iter di presentazione e gestione delle domande.

Ancora, si dovrà progredire nel rendere il sistema *proattivo*, sviluppando o potenziando:

- l'invio automatico di e-mail o SMS al verificarsi di alcune circostanze, per ora limitato a gestione delle utenze e autorizzazioni all'accesso ed all'avvenuto pagamento dell'aiuto richiesto ma potenzialmente estensibile ad altri passaggi significativi dell'iter procedurale;
- la realizzazione, in aggiunta ai canali di cui al punto precedente, di apposite apps per dispositivi mobili per la visualizzazione di notifiche rilevanti o informazioni sui procedimenti amministrativi in corso;
- la conferma automatica delle domande pluriennali (già attivo per alcune misure del PSR);
- n prospettiva, la fornitura di informazioni utili alle aziende per calibrare le proprie scelte aziendali in materia di aiuti, nonché la segnalazione di bandi e iniziative di interesse, anche in base al riconoscimento del "profilo" del potenziale beneficiario.

Non meno significativa è l'integrazione dei servizi che regolano l'accesso con registrazione: il mutuo riconoscimento degli utenti accreditati ai diversi servizi web della pubblica amministrazione e dei loro profili, evita, ad esempio, che lo stesso utente debba usare credenziali diverse a seconda dell'applicativo cui accede. Questo approccio, già adottato da Regione e da AVEPA per l'accesso ai servizi disponibili nell'accesso all'area riservata del Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta, andrebbe perfezionato ed esteso ad altri ambiti e funzionalità, con particolare riferimento alle opportune sinergie con la gestione degli

altri fondi SIE.

In merito alla razionalizzazione delle attività di controllo, con particolare riferimento ai controllo in loco, si prevede di realizzare un "*registro unico dei controlli*", ovvero un archivio informatico dove far confluire gli esiti dei controlli svolti da parte di diversi Enti a carico delle imprese agricole o altri soggetti beneficiari.

Per gli obiettivi di semplificazione sopra evidenziati, verrà definita una pianificazione temporale, rispetto alla quale si prevede di attuare un monitoraggio periodico sull'avanzamento delle attività necessarie alla loro concretizzazione e sul grado di raggiungimento.

Per quanto riguarda l'obiettivo "dematerializzazione delle domande", si prevede di completare entro il 31/12/2015 lo sviluppo delle funzionalità per la gestione informatica, integrata nel sistema informativo, non solo delle domande ma anche della documentazione allegata, che consentirà di evitare la trasmissione degli stessi via PEC: in questo caso, è previsto il monitoraggio semestrale del numero di documenti elettronici caricati direttamente a sistema e la percentuale rispetto al totale dei documenti presentati.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'obiettivo della misura è di rafforzare la capacità gestionale ed amministrativa dell'Autorità di gestione e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del PSR, sia a livello regionale che locale, anche ai fini di semplificare l'azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato e promuovere un'adeguata informazione, migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della regione.

Inoltre, per garantire un efficace transizione dalla programmazione 2007-2013 all'attuale programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, si prevede che le risorse impegnate nell'Assistenza Tecnica (AT) possano essere utilizzate anche per facilitare la chiusura del precedente periodo di programmazione, con particolare riferimento alla valutazione ex post del programma 2007-2013.

I soggetti che beneficiano direttamente della Misura 20 AT sono la Regione del Veneto e l'organismo pagatore regionale Avepa.

La misura viene attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, con la **Misura 20** sulla base degli artt. 59 del Reg. n. 1303/2013, dell'art. 51 del Reg. n. 1305/2013 e del Reg. esecuzione n. 808/2014, entro i limiti di spesa del 4% del piano finanziario del Programma.

La misura prevede le seguenti attività:

1. Preparazione e programmazione

   i. il supporto all'attività di preparazione, programmazione ed eventuali successivi adattamenti alla pianificazione finanziaria, territoriale e gestionale del PSR, elaborazione dei percorsi di spesa,

coordinamento della gestione partecipata del Programma ed alla predisposizione dei bandi;
ii. l'aggiornamento del personale regionale responsabile della programmazione e dell'attuazione del PSR nonché del personale di AVEPA;
iii. l'aggiornamento ed il supporto alla programmazione dei gruppi di azione locale;
iv. la formazione per il personale dei GAL incaricato di svolgere l'attività di animazione;
v. missioni, anche all'estero, relative alla partecipazione a eventi legati alle attività da svolgere nell'ambito del PSR;
vi. attività di supporto, animazione e AT nei confronti del partenariato, in conformità con gli indirizzi del Codice europeo di condotta per il partenariato (ECCP).

2. Supporto amministrativo e gestionale

i. la predisposizione, l'aggiornamento e la manutenzione evolutiva di un sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione, integrato con il sistema di gestione delle istanze e delle Reti interna ed esterna, in grado di poter offrire in ogni momento, anche su base territoriale, dati aggiornati sullo stato di attuazione degli interventi, sul connesso iter amministrativo, sull'attuazione finanziaria e sulle realizzazioni fisiche; tale sistema dovrà, inoltre, essere in grado di dialogare con il Sistema Nazionale di Monitoraggio predisposto dal Ministero competente;
ii. l'acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio del Programma, compresa la predisposizione delle postazioni di AT;
iii. il supporto alle attività di confronto con i soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione;
iv. la risoluzione degli eventuali reclami in base a quanto disposto dall'art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

3. Sorveglianza

i. la realizzazione di studi, ricerche ed analisi (incluse le spese di pubblicazione e di diffusione dei risultati) finalizzate ad un'efficiente ed efficace implementazione e sorveglianza del programma al fine di verificarne lo stato di attuazione mediante gli indicatori di input, output e risultato così come previsti dagli articoli 67 e ss. del Reg. (UE) n. 1305/2013;
ii. la predisposizione delle relazioni e dei materiali da presentare nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza e al Tavolo di partenariato dello sviluppo rurale, redazione dei rapporti annuali di esecuzione e di eventuali documenti integrativi, l'attività di segreteria, di organizzazione e di supporto tecnico alle attività e alle riunioni del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo per lo sviluppo rurale;
iii. supporto e potenziamento, sia in termini di attrezzature che di risorse umane, delle attività di sorveglianza del Programma, compresa la formazione dei soggetti coinvolti;
iv. organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza (incluso l'affitto dei locali ed il noleggio delle attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione).

4. Valutazione

i. la realizzazione della valutazione del Programma, che includa la valutazione ex ante, in itinere, ed ex post secondo quanto previsto dagli articoli 76 e ss. del Reg. (UE) n. 1305/2013, da affidare ad un valutatore indipendente;
ii. la formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione.

5. Informazione

i. la realizzazione di un'adeguata informazione e comunicazione sul PSR, in conformità alla strategia di comunicazione che verrà predisposta e presentata al Comitato di sorveglianza per l'approvazione ai sensi degli art. 110, 115 e 116 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In particolare, tale strategia di comunicazione comprenderà attività di informazione generale rivolte alla cittadinanza, attività rivolte ad informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento del PSR, attività finalizzate a specifici target di operatori, sia pubblici che privati, e a specifici territori, sia infine, azioni a supporto di attività di concertazione con il partenariato, anche attraverso la creazione e animazione di reti, in modo da garantire la massima trasparenza e la più ampia partecipazione degli interessati. L'attività di comunicazione dovrà inoltre diffondere l'informazione su attuazione del PSR e su attività di valutazione, pubblicità ai bandi, a gare, ecc.

6. Controllo degli interventi del Programma

i. L'azione si propone, anche attraverso il ricorso ad incarichi esterni a soggetti con specifiche competenze, di sostenere le strutture interessate alle attività di controllo e di audit di primo e secondo livello. Tra gli altri, si prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
    - Attività connesse alla formazione del personale incaricato dello svolgimento delle attività di controllo;
    - Predisposizione di manualistica e documentazione inerente l'attività di controllo;
    - Supporto e potenziamento sia in termini di attrezzature che di risorse umane delle attività di controllo documentale e in loco;
    - Attività finalizzate alla riduzione del tasso di errore.

La predisposizione del Piano di attività 2014-2020 dell'AT e la sua conseguente attuazione è in capo all'Autorità di Gestione o ad altro soggetto da questa delegato, che ne è responsabile anche in termini di gestione finanziaria. A seguito della valutazione dei fabbisogni, effettuata in base all'esperienza del PSR 2007-2013, vengono predisposti e approvati appositi Programmi Operativi che definiscono le azioni da attivare ed i relativi interventi, comprensivi anche degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione della misura.

Le spese sostenute per l'AT saranno sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e consulenze) che materiale (ad es. acquisizione di materiale, hardware e software, spese per il personale a tempo determinato) e faranno riferimento alle categorie di spese eleggibili individuate a livello nazionale Per quanto riguarda le risorse umane, si precisa che il personale viene assunto previa selezione sulla base dei contratti ammessi dalla normativa vigente riguardante l'attività presso pubbliche amministrazioni. Le attività svolte dal personale sono esclusivamente rivolte al supporto tecnico ed amministrativo alla Regione e ad Avepa, per le azioni previste dalla misura 20 AT. Le attività svolte dal personale sono tracciate e monitorate quantitativamente e qualitativamente sulla base di appositi report periodici.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 51 del Reg. n. 1305/2013, non sono comunque ammissibili le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L'ammissibilità delle spese per l'AT, incluse le spese per il personale, viene valutata e definita anche in base agli indirizzi e linee guida assunte a livello nazionale, analogamente a quanto avvenuto per il PSR 2007-2013. La Regione provvede ad assicurare la verificabilità e la misurabilità delle spese finanziate con la misura 20 AT, analogamente a quanto già in atto per il PSR 2007-2013.

Per l’acquisizione di beni e servizi la Regione e Avepa applicano la normativa vigente in materia di contratti pubblici, attraverso l’affidamento a ditte selezionate tramite procedure di gara d’appalto, l’acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed il sistema delle convenzioni Consip. Tali sistemi garantiscono l’applicazione dei principi europei sugli appalti pubblici e la ragionevolezza dei costi dei beni e servizi acquisiti con il criterio del prezzo minore o della convenienza economica (rapporto qualità/prezzo).

Anche per le spese di AT, verranno applicati le procedure di controllo, i principi di segregazione delle funzioni finalizzato alla riduzione del tasso di errore come indicato ai precedenti punti 15.1.1 e 15.1.2.1.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. 1. Consultazione diretta online:Fase 1: analisi di contesto e fabbisogni Fase 2: strategia e linee d'intervento Fase 3: misure del PSR 2014-2020

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

a. Tavolo regionale di Partenariato (n. 88 componenti)

16.1.2. Sintesi dei risultati

Osservazioni

Fase 1: 416

Fase 2: 154

Fase 3: 158

Totale: 728

Partner

Fase 1: 30

Fase 2: 13

Fase 3: 16

Totale: 59

Documenti ricevuti

Totale: 54

16.2. 2. Incontri informativi: Fase 1: analisi di contesto e fabbisogni Fase 2:strategia e linee d'intervento Fase 3:misure del PSR 2014-2020

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

a. Tavolo regionale di Partenariato (n. 88 componenti)

b. Partenariato generale del sistema dello sviluppo agricolo e rurale (n. 130 componenti)

16.2.2. Sintesi dei risultati

Incontri

Fase 1: 5

Fase 2: 4

Fase 3: 1

Totale: 10

Numero ore

Fase 1: 20

Fase 2: 16

Fase 3: 4

Totale: 40

Presenze in sala

Fase 1: 398

Fase 2: 317

Fase 3: 127

Totale: 842

Utenti streaming

Fase 1: 750

Fase 2: 287

Fase 3: 114

Totale: 1.151

Partecipanti totali: 1.993

Interventi partenariato

Fase 2: 11

Fase 3: 2

Totale: 13

16.3. 3. Prodotti informativi: Fase 1: analisi di contesto e fabbisogni Fase 2: strategia e linee d'intervento Fase 3: misure del PSR 2014-2020

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

a. Tavolo regionale di Partenariato (n. 88 componenti)

b. Partenariato generale del sistema dello sviluppo agricolo e rurale (n. 130 componenti)

16.3.2. Sintesi dei risultati

Documenti pubblicati

Fase 1: 44

Fase 2: 30

Fase 3: 20

Totale: 94

Videoclip

Fase 1: 4

Fase 2: 23

Totale: 27

Video incontri

Fase 1: 5

Fase 2: 4

Fase 3: 10

Totale: 19

Visite sito web: 88,3 ***(giorno medio)***

16.4. 4. Segreteria tecnica di supporto: Fase 1: analisi di contesto e fabbisogni Fase 2: strategia e linee d'intervento Fase 3: misure del PSR 2014-2020

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

a. Tavolo regionale di Partenariato (n. 88 componenti)

b. Partenariato generale del sistema dello sviluppo agricolo e rurale (n. 130 componenti)

16.4.2. Sintesi dei risultati

Soggetti contattati Tavolo regionale di Partenariato: 88

Soggetti contattati Partenariato generale del sistema dello sviluppo agricolo e rurale: 130

Comunicazioni inviate (e-mail)

Fase 1: 16

Fase 2: 27

Fase 3: 7

Totale: 50

Comunicazioni ricevute (e-mail e lettera)

Fase 1: 17

Fase 2: 20

Fase 3: 3

Totale: 40

16.5. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

La Regione ha coinvolto in maniera costante e attraverso molteplici strumenti i soggetti regionali del sistema dello sviluppo rurale, individuati nel rispetto dei principi del Codice europeo di condotta per il

partenariato (ECCP). In questo contesto sono stati coinvolti attivamente e a più riprese nella definizione del programma di sviluppo rurale le organizzazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e gli enti locali della regione.

Conferenza Regionale

Il percorso congiunto nella definizione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato preceduto da un confronto articolato che ha avuto inizio nel 2010 con i lavori della Conferenza regionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale organizzata dalla Regione del Veneto. La Conferenza, iniziata nel settembre del 2010 con un ciclo di 6 seminari e terminata con un Congresso conclusivo l'11 febbraio 2011, ha promosso un percorso guidato e partecipato di approfondimento e confronto sul futuro del mondo rurale veneto, in vista della Programmazione 2014-2020. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di delineare e condividere con il maggior numero di portatori di interesse e rappresentanti del settore le priorità strategiche nell'azione regionale in grado di orientare e prefigurare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo Le presenze totali ai seminari sono state n. 1029, per una media di n. 171 partecipanti per ogni incontro. Ai n. 5 laboratori tematici hanno partecipato n. 151 soggetti. In occasione del Congresso conclusivo, che ha registrato la presenza di n. 525 partecipanti, è stata presentata l'Agenda delle priorità regionali, prodotto finale dei lavori della conferenza.

Forum PAC 2020 e Forum Giovani

A completamento dell'esperienza e degli orientamenti della Conferenza regionale dell'agricoltura la Regione del Veneto ha istituito nel 2011 il Forum PAC 2020, iniziativa volta a coinvolgere le principali componenti interessate nell'ambito delle istituzioni e del partenariato nell'analisi, nel confronto sulle modifiche delle proposte regolamentari, nonché nell'elaborazione dei primi orientamenti sulla strategia per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020. L'obiettivo prioritario è stato quello di operare una valutazione complessiva delle prospettive prefigurate dalle proposte legislative dell'Unione europea relative alla PAC2020 e di fornire un quadro di sintesi rispetto alle ricadute su possibili criticità ed opportunità connesse con la loro attuazione nel contesto regionale. Hanno preso parte ai lavori del Forum i seguenti soggetti: AVEPA, Confcooperative, Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, GAL di Pianura, GAL di Montagna, ISMEA, Veneto Agricoltura, Università degli Studi di Padova, INEA. La Regione del Veneto, a ulteriore sostegno dell'iniziativa, ha dato vita al Forum Giovani, un "gruppo di consultazione" di giovani imprenditori agricoli che si sono confrontati con la Regione sul tema del ricambio generazionale.

Percorso di confronto PSR 2014-2020

A partire dal mese di maggio del 2013, la Regione ha dato avvio al percorso di confronto con il partenariato per l'elaborazione del PSR 2014-2020. Sulla base del Codice europeo di condotta per il partenariato (ECCP), con DGR n. 1383/2013 sono stati individuati n. 88 partner che sono entrati a far parte del Tavolo regionale di Partenariato per lo sviluppo rurale 2014-2020. Tali soggetti sono stati consultati ed hanno avuto la possibilità di esprimere direttamente le proprie osservazioni nelle diverse fasi in cui si è articolata la predisposizione del PSR 2014-2020. L'elenco dei partner è stato suddiviso in 4 aree: autorità pubbliche e territoriali; imprenditoriale, economica e produttiva; ambientale e naturalistica; sociale, occupazionale e del lavoro.Tra i soggetti dell' "Area sociale, occupazione, lavoro", si segnalano, in particolare: sindacati dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL, UGL), Forum permanente del terzo settore, Commissione pari opportunità, UNPLI (Unione Nazionale Proloco Italiane), Consigliera regionale di parità, organizzazioni dei consumatori (Lega Consumatori Veneto). Oltre al Tavolo regionale di partenariato per lo sviluppo rurale, sono stati individuati ulteriori n. 130 soggetti che costituiscono il Partenariato generale del sistema dello sviluppo agricolo e rurale, ai quali è stata assicurata l'informazione e la partecipazione alle diverse fasi di

predisposizione del PSR 2014-2020. Complessivamente sono stati pertanto coinvolti n. 218 soggetti portatori di interessi.

Il confronto si è articolato in tre fasi: "Fase 1" – Analisi di contesto, SWOT e individuazione dei fabbisogni"; "Fase 2" – Strategie e interventi"; "Fase 3" – Proposta tecnica del PSR Veneto 2014-2020".

La Regione ha promosso fin dall'avvio dei lavori di predisposizione del PSR un'ampia azione di informazione e coinvolgimento del Partenariato, attivando tutti i principali strumenti ed iniziative utili e, in particolare, una apposita consultazione online, che è rimasta aperta per un totale di 77 giorni durante le diverse fasi del confronto, accessibile anche alla cittadinanza attraverso la piattaforma www.psrveneto2020.it ospitata dal portale www.piave.veneto.it

Fase 1 - Fabbisogni

Nella prima fase (giugno – settembre 2013) sono stati analizzati i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce, e dall'incrocio di questo fattori sono stati individuati i fabbisogni dello sviluppo rurale regionale. I risultati delle analisi sono stati presentati al Tavolo di partenariato in occasione di n. 5 incontri informativi (presenze complessive: n. 1.148) e condivisi attraverso la consultazione diretta online, ospitata nel portale dell'agricoltura veneta www.piave.veneto.it . Una volta raccolti i contributi da parte dei partner, le n. 416 osservazioni ricevute sono state prese in carico da appositi gruppi di lavoro, che le hanno esaminate allo scopo di riconfigurare i fabbisogni.

Fase 2 - Strategia

A partire dai fabbisogni riconfigurati è stata avviata la seconda fase (novembre 2013 – febbraio 2014), che ha portato alla definizione della strategia nel quadro delle priorità europee. La Regione del Veneto ha elaborato le proposte di strategia, alla base degli interventi del nuovo PSR, e le ha poi presentate ai partners in occasione di n. 4 incontri informativi (presenze complessive n. 604). Il ciclo di incontri ha permesso di illustrare le seguenti tematiche: il quadro dei fabbisogni riconfigurati; gli aspetti prioritari della nuova programmazione (innovazione, territorializzazione, aree montane, approccio multifondo); gli elementi applicativi della strategia, suddivisi per i tre obiettivi dello sviluppo rurale 2020, la competitività del settore agricolo, la gestione sostenibile delle risorse naturali, lo sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali. Il percorso partecipato è proseguito anche in questa seconda fase attraverso la consultazione diretta online. Le osservazioni del partenariato alle proposte di strategia sono state in totale n. 154 da parte di n. 13 soggetti.

Fase 3 – Misure

La terza ed ultima fase (marzo – aprile 2014) è stata dedicata all'elaborazione delle misure del nuovo programma. Anche sulla base dei contributi proposti dal partenariato durante della Fase 2, la Regione del Veneto ha lavorato alla costruzione del sistema di misure, sottomisure e interventi sulla base di quanto previsto dai regolamenti comunitari e sulla base delle priorità regionali. Le misure sono state presentate in occasione dell'incontro informativo del 3 aprile 2014 e del 10 aprile 2014, al quale hanno partecipato complessivamente n. 241 soggetti. Anche le misure sono state sottoposte alla valutazione del partenariato attraverso la consultazione online, al termine della quale sono giunte n.158 osservazioni da parte di n.16 partner.Al termine della terza fase di consultazione sono stati pubblicati anche i commenti tecnico-valutativi di ciascuno dei contributi pervenuti in questa fase, compresi quelli non accolti ai fini della definizione del programma (www.psrveneto2020.it).

La partecipazione al percorso di confronto e definizione del PSR Veneto 2014-2020 è rappresentata dai seguenti numeri di monitoraggio: osservazioni pervenute n. 728; partner intervenuti attraverso la consultazione diretta online n. 59; documenti del partenariato ricevuti n. 54 ; n. incontri organizzati n. 10; presenze in sala n. 842; utenti dirette streaming incontri n. 1.151; documenti tecnici prodotti e messi online n. 94; video (riprese integrali degli incontri e videoclip del "prontuario misure") prodotti e messi online n. 46; visite alle pagine della piattaforma www.psrveneto2020.it (giorno/medio) n. 88,3; soggetti del Tavolo contattati n. 88; soggetti del Partenariato contattati n. 130; comunicazioni inviate ai partner n.50; comunicazioni ricevute dai partner n. 40. Tutte le principali informazioni, nonché i risultati della consultazione, inoltre sono stati ampiamente diffusi attraverso: notizie su siti web e newsletter regionali; azioni di mailing mirato nei confronti dei soggetti del partenariato; redazionali televisivi andati in onda su alcune delle principali emittenti regionali; rivista "Agricoltura Veneta" (distribuita in circa 90.000 copie nelle aree rurali del Veneto); comunicati stampa; incontri specifici di Partenariato e sul territorio.

17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

Non pertinente con il presente Programma.

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

Non pertinente con il presente Programma.

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Non pertinente con il presente Programma.

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Non pertinente con il presente Programma.

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

L'AdG, congiuntamente con l'Organismo Pagatore - AVEPA, ha analizzato la verificabilità e controllabilità dei Tipi di Intervento proposti ovvero ha valutato la presenza di rischi di errore e predisposto azioni correttive adeguate.

Il percorso metodologico di analisi dei rischi e definizione delle azioni di mitigazione è stato disegnato e guidato alla luce dell'esperienza della passata programmazione dello sviluppo rurale, accumulata già a partire dal 2000, in tema di tasso di errore, ragionevolezza dei costi ed efficacia ed efficienza delle procedure amministrative, ed è stato basato sui documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione europea in tema di verificabilità e controllabilità delle misure (di seguito VCM).

In particolare, sono stati analizzati per tutti i Tipo di Intervento le seguenti categorie di rischio di errore: R1-le procedure di gara per i beneficiari privati; R2-ragionevolezza dei costi; R3-controllo adeguato e sistemi di controllo; R4-Appalti pubblici; R5-Impegni difficili da verificare e / o da controllare; R6- Pre-condizioni come condizioni di ammissibilità; R7-Selezione dei beneficiari; R8-sistemi IT; R9-Le domande di pagamento.

I rischi connessi alle procedure di gara per i beneficiari privati (R1), alla ragionevolezza dei costi (R2) e agli appalti pubblici (R4) sono affrontati con il miglioramento dei controlli sul rispetto delle norme sugli appalti pubblici e procedure di gara e sul rispetto delle linee guida sull'ammissibilità delle spese. A riguardo, ed in coerenza con le previsioni del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore, Manuali, Procedure e Check lists sono costantemente aggiornati. Audit della Corte dei Conti europea e della Commissione hanno in alcuni casi accertato la buona prassi seguita dal Veneto (Relazione speciale n. 8/2012 della Corte dei Conti). Per ridurre ulteriormente il rischio di errore è previsto l'utilizzo, per alcune misure, dei costi semplificati.

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il periodico confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, l'intensificazione dello scambio di informazioni AdG/OP e altri soggetti regionali coinvolti e costituito un gruppo di lavoro che affronta le tematiche inerenti l'attuazione con effetti benefici attesi sulla redazione dei bandi e sul miglioramento della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

L'AdG e l'OP si sono concentrate, quindi, nell'analisi delle criticità relative alla verificabilità e controllabilità di tutti i criteri di ammissibilità, impegni e principi si selezione (di seguito CI; rischi R5, R6 ed R7). Ciò ha permesso di individuare quelle modifiche al PSR e quelle pratiche/azioni di mitigazione necessarie a garantire nella maniera più concreta possibile detta verificabilità e la controllabilità.

Per i CI di ogni Tipo di Intervento, sono stati delineati concretamente gli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati, l'uso delle autocertificazioni o dei sistemi informativi disponibili o che sono previsti da realizzarsi, la coerenza con le osservazioni già emerse in occasione di Audit passati condotti dalla Commissione europea o dalla Corte dei Conti, la controllabilità con elementi oggettivi facilmente reperibili e con costi amministrativi accettabili e proporzionati agli aiuti concessi, la controllabilità con tempi e modalità certe.

Il percorso metodologico seguito ha concretamente permesso di determinare i rischi e la loro rilevanza e a identificare proposte migliorative. Si è stabilito per ciascun Tipo di Intervento quali CI andavano eliminati dalla scheda di intervento o quali andavano riformulati ed inoltre ha permesso di stabilire opportune azioni di mitigazione.

Dichiarazioni

Si conferma che il percorso di analisi si presenta come un percorso che può essere reiterato ad ogni modifica sostanziale del PSR o in itinere, in occasione della compilazione dei bandi di finanziamento.

Si dichiara che la valutazione sulla verificabilità e controllabilità delle misure è stata condotta secondo la metodologia descritta dall'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 per il Veneto, attraverso il coinvolgimento delle proprie Sezioni, e dall'Organismo Pagatore competente Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).
Le due Autorità attestano che il programma prevede, in termini generali, un basso rischio di errore per quanto riguarda la verificabilità e controllabilità e che i dettagli degli esiti sono riportati per ciascuna Misura o Tipo di Intervento nel paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure", indicando gli eventuali rischi nell'implementazione delle misure, le azioni di mitigazione e la valutazione complessiva della misura.

Figura 1 par. 18.1- Dichiarazioni

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

Il calcolo dell'aiuto per le misure relative agli articoli 7, 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, supportate da esperti tecnici incaricati, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

Le schede descrittive delle razze animali autoctone geneticamente adattate ad uno o piu' sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono sono state predisposte dalle strutture tecniche della Regione, supportate dagli enti operanti nell'ambito della biodiversità agraria, con la supervisione dell'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, Organismo indipendente che ne ha certificato il numero di riproduttori e la condizione di rischio di abbandono delle specie animali proposte.

Il calcolo dell'aiuto per la misura relativa all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione e verificato nell'esattezza ed adeguatezza dei calcoli

dall’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Per agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico, relativo al periodo di programmazione che ha avuto inizio il 1° gennaio 2014, è stato approvato il regolamento (UE) n. 1310/2013.

Tale regolamento ha lo scopo di evitare i ritardi e le difficoltà che potrebbero verificarsi in conseguenza della data di adozione dei nuovi programmi di sostegno allo sviluppo rurale. Per tale motivo, il regolamento all'articolo 1 consente agli Stati membri nell'anno 2014 di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito degli attuali programmi di sviluppo rurale anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie della programmazione 2007-2013.

Questa possibilità è data in relazione alle misure degli assi 1 e 2 (con esclusione delle misure 113 e131), se le spese che ne derivano beneficeranno del sostegno nel corso del nuovo periodo di programmazione. Inoltre, sempre all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1310/2013 si stabilisce che la domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'adozione del programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 3 specifica che le spese riferiti agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito delle stesse misure del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono ammissibili al beneficio nell'ambito della dotazione FEASR del periodo di programmazione 2014-2020.

È stata utilizzata la possibilità prevista dal regolamento (UE) n. 1310/2013, per assicurare continuità all'azione di sostegno allo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari e, in particolare, alla creazione delle nuove giovani imprese agricole, nel passaggio tra la programmazione 2007-2013 e la programmazione 2014-2020. A tal fine con la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014 n. 573 sono stati aperti i termini per presentare domande con il pacchetto giovani e sulla misura 121 e con la deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2014 n. 644 sono stati aperti i termini per la presentazione di domande a valere sulle misure 123 e 133.

Inoltre, accanto agli impegni giuridici assunti a valere sulla nuova programmazione, il regolamento (UE) n. 1310/2013 all'articolo 3 e il regolamento (UE) n. 807/2014 disciplinano l'ammissibilità delle spesa per gli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020.

Con riferimento alle sotto-misure agroambientali (misura 214), in base alla possibilità prevista dall'art. 27 del regolamento CE n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 335/2013, riportata nel capitolo 5.3.2 del PSR 2007-13, al paragrafo "Norme comuni alle misure ai fini specifici dell'art. 27 del Regolamento CE n. 1974/2006" del PSR", è stata data la possibilità ai beneficiari di adeguare volontariamente gli impegni agroambientali, in corso di esecuzione, relativi alle sottomisure 214a, 214b, 214c, 214d, 214e e 214f, attraverso il prolungamento della durata dell'impegno stesso al sesto e al settimo anno, evidenziando che la durata dell'impegno non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2014. A tal fine, in data 28 febbraio 2014 è stata notificata alla Commissione Europea la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 che prevede tale possibilità anche per gli agricoltori veneti. Con nota Ares(2014)600414 - 06/03/2014 la Commissione Europea ha comunicato la ricevibilità della nuova versione del PSR 2007-2013 e con successiva nota Ares(2014)1687058 del 23/05/2014 la Commissione Europea ha comunicato l'approvazione della nuova

versione del PSR 2007-2013.

Con Deliberazione del 11 aprile 2014 n. 374, è stata integrata la DGR 20 febbraio 2014 n. 153 relativa l'apertura dei termini per l'anno 2014 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nell'attuale periodo di programmazione, estendendoli anche agli impegni giunti al sesto e settimo anno.

Con riferimento alle misure di imboschimento, oltre ai trascinamenti per i premi derivanti dalla programmazione 2007-2013 (misura 221 e 223), sino al 2021 sono proiettati i pagamenti per i premi derivanti dal regolamento CE 2080/1992 e misura 8 del periodo di programmazione 2000-2007.

La misura forestale 225 della programmazione 2007-2013 presenta trascinamenti che si esauriscono nel 2016.

I trascinamenti della misura 211 del periodo di programmazione 2007-2013, potranno derivare dal pieno utilizzo delle risorse poste nel piano finanziario.

Per tutte le misure indicate sopra sono previste le corrispondenti misure nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020, inoltre per i pagamenti sarà applicato il tasso di partecipazione del FEASR definito per la misura corrispondente. Sono in fase di predisposizione le modifiche dei sistemi di gestione e controllo per tracciare le operazioni in regime di transizione.

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prevista una clausola di revisione per gli impegni delle misure agro-ambientali assunti conformemente agli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Nella tavola 19.1.1 è indicata la correlazione tra le misure del precedente periodo di programmazione e le nuove misure.

Nel paragrafo 19.2 sono indicate le misure che produrranno della spesa a carico del FEASR a seguito degli aiuti concessi in regime di transizione o delle spese di trascinamento che derivano dalla programmazione 2007-2013.

I dati puntuali di monitoraggio che originano dai sistemi informativi (in particolare, applicativo gestionale PSR e sistema di business intelligence-data mart PSR) hanno fornito all'AdG le informazioni necessarie e sufficienti per guidare il processo di stima degli importi dei trascinamenti.

Si prevede di transitare i pagamenti sul nuovo budget finanziario a partire dal secondo semestre del 2015.

Per tutti gli impegni in transizione gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del 2016, ad eccezione degli impegni assunti a valere delle misure 221, 223, talune sottomisure della 214 e per gli impegni pluriennali di programmazioni antecedenti il periodo 2007-2013, per i quali i pagamenti proseguiranno per tutta la durata del periodo di programmazione 2014-2020.

Misura PSR 2014-2020	Misura PSR 2007-2013
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Misura 111 - Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti del settore agricola, alimentare, forestale Misura 331 - Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Misura 132 - Partecipazione a sistemi di qualità alimentare Misura 133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della selvicoltura Misura 216 - Investimenti non produttivi
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli Misura 221 - Primo imboschimento dei terreni agricoli Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli Misura 223 - Imboschimento di terreni non agricoli Misura 226 - Ricostituzione potenziale forestale e interventi preventivi Misura 227 - Investimenti forestali non produttivi
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Misura 214 - Pagamenti agroambientali
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Misura 214 - Pagamenti agroambientali
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	Misura 215 - Benessere animale
M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (art. 34)	Misura 225 - Pagamenti silvoambientali
M16 - Cooperazione (art. 35)	Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Misura 410 - Attuazione di strategie di sviluppo locali Misura 421 - Realizzazione di progetti di cooperazione Misura 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione sul territorio
M20 - assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	Misura 511 - Assistenza tecnica

Tavola 19.1.1 -Correlazione tra misure del PSR 2014-2020 e le misure del PSR 2007-2013 con trascinamento di spesa

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	250.520,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	207.656,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	32.633.895,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	88.780,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	2.419.957,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	3.880.800,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	15.092.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	431.200,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	145.868,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	643.643,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	15.514,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	309.962,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	734.706,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	0,00
Total	56.854.501,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 del PSR Veneto	8.2 M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15) - allegato	18-06-2018		Ares(2025)8733423	3862882890	Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 del PSR Veneto	14-10-2025	nmirrfra
Analisi per la definizione delle unità standard di costo da applicare per le attività da finanziare attraverso la misura 1 del PSR 2014-2020, ai sensi dell'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013	8.2 M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14) - allegato	01-08-2018		Ares(2025)8733423	3348948789	Analisi per la definizione delle unità standard di costo da applicare per le attività da finanziare attraverso la misura 1 del PSR 2014-2020, ai sensi dell'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013	14-10-2025	nmirrfra
Elenco dei comuni e classificazione della ruralità	2 SM o regione amministrativa - allegato	26-09-2016		Ares(2025)8733423	1967255659	Allegato 3 - Elenco dei comuni e classificazione della ruralità	14-10-2025	nmirrfra
VAS - Rapporto ambientale	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	26-09-2016		Ares(2025)8733423	4038004515	Dichiarazione di sintesi Rapporto ambientale Sintesi non tecnica	14-10-2025	nmirrfra

VINCA - Rapporto di valutazione di incidenza	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	26-09-2016		Ares(2025)8733423	3822657100	Allegato 6 - VINCA - Rapporto di valutazione di incidenza	14-10-2025	nmirrfra
VExA - Rapporto di valutazione ex ante	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	26-09-2016		Ares(2025)8733423	1931809866	Allegato 5 - VExA - Rapporto di valutazione ex ante	14-10-2025	nmirrfra
Elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani	2 SM o regione amministrativa - allegato	26-09-2016		Ares(2025)8733423	4066334963	Allegato 7 - Elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani	14-10-2025	nmirrfra
La certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 17, 21, 28, 29 e 31 del regolamento (ue) n. 1305/2013 e della minaccia di estinzione delle razze animali autoctone	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	26-09-2016		Ares(2025)8733423	1534195133	Allegato 1 -La certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 17, 21, 28, 29 e 31 del regolamento (ue) n. 1305/2013 e della minaccia di estinzione delle razze animali autoctone	14-10-2025	nmirrfra
Aggiornamento premi	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	05-06-2017		Ares(2025)8733423	202929773	Allegato 8 - Aggiornamento premi	14-10-2025	nmirrfra